



Marzio Conuentus
Antiquioris



Marco da Conuinita
Ordinis Conuentus



Scapuly An. 1234



Sty An. 1228



rtan. Conuentus
Antiquiores



Enchy An. 1225



Souer. Conuentus
Ordo primus



Panormi An. 1224



Morig. Conuentus
i primi



Palauji An. 1220



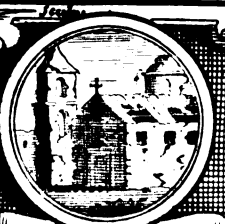
EPVL CRVM ENI EST APVD
IOS VSQVE IN HODIERNVM DIEM
Act. 5



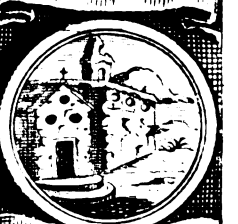
Ricciol. Conuentus
Ordo. 1207



et. chet. Primus
Ordo Conuentuum



Luitoria An. 1209



Sonog An. 1211

Si hi Tacuerint.

Lapide Clamabunt. luc. c. 19

R A G I O N I S T O R I C H E

DA UMILIARSI

ALLA SAC. CONGR. DE' RITI

CO' QUALI DIMOSTRASI

Tutt' i Santi, e Beati de' primi due Secoli Francescani
appartenere a' soli Padri Conventuali.

D I S T E S E

DA MONSIGNOR ANTONIO LUCCI

R
VESCOVO DI BOVINO

Dello stess' Ordine.



IN NAPOLI;

Nella Stamparia di Domenico Roselli MDCCXL:

Con Licenza de' Superiori.

140107A

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Rev. D. Canonicus Nicolaus Tornus revideat, & in scriptis referat. Neap. 10. Septembr. 1739.

CARMINUS CIOFFI VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Gyptius Can. Dep.

EMINENTISSIME DOMINE.

Librum inscriptum *Ragioni Storiche*, onde dimostrasì i due primi secoli Francescani, e' Santi che in essi fiorirono, appartenere all'Ordine de' Minori Conventuali, etrusco sermone concinnatum, Auctore Illustriss. ac Reverendiss. Domino F. Antonio Lucci Episcopo Bovinensi ex Conventualium Ordinis S. Francisci familia selecto Te jubente sedulo, & accuratè perlegi. Clarissimi Auctoris doctrina, literis, eruditione, morum sanctitate, & Pastoralis zeli praestantia, Urbi, & Orbi notissimum cum ingenii perspicacitatem, tum maximè admirabilem modestiam sum maximoperè demiratus. Profectò sui Ordinis jura omni nervorum contentione conatur aut promovere, aut facta testà exigere. Stylo tamen tam miti, & ad Christianae charitatis amussim tam exacto, ut quàm maximè; nihil in eo, aut fidei dissonum, aut Ethicae Christianae adversum, vel ad suscitanda jurgia, animosve irritandos intermistum deprehendi. Nil igitur obstat, quominus typicis formis excusus evulgetur, dummodò Eminentiae tuae placitum accedat. Datum Neapoli ix. Kalendas Novembris. Epochae Christianae Anno MDCCXXXIX.

Em. Vestrae

Devotissimus Cliens

Can. Julius Nicolaus Tornus.

Attenta relatione Rev. D. Canonici Revisoris, quod postest imprimi. Imprimatur. Neap. 20. Octobris 1739.

CARMINUS CIOFFI VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Gyptius Can. Dep.

Rev.

1401022

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Rev. D. Canonicus Nicolaus Tornus revideat, & in scriptis referat. Neap. 10. Septembr. 1739.

CARMINUS CIOFFI VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Gyptius Can. Dep.

EMINENTISSIME DOMINE.

Librum inscriptum *Ragioni Storiche*, onde dimostrasi i due primi secoli Francescani, e Santi che in essi fiorirono, appartenere all'Ordine de' Minori Conventuali, etrusco sermone concinnatum, Auctore Illustris. ac Reverendis. Domino F. Antonio Lucci Episcopo Bovinensi ex Conventualium Ordinis S. Francisci familia selecto Te jubente sedulo, & accuratè perlegi. Clarissimi Auctoris doctrina, literis, eruditione, morum sanctitate, & Pastoralis zeli praestantia, Urbi, & Orbi notissimum cum ingenii perspicacitatem, tum maximè admirabilem modestiam, sum maximoperè demiratus. Profectò sui Ordinis jura omni nervorum contentione conatur aut promovere, aut facta testà exigere. Stylo tamen tam miti, & ad Christianae charitatis amussim tam exacto, ut quàm maximè; nihil in eo, aut fidei dissonum, aut Ethicae Christianae adversum, vel ad suscitanda jurgia, animosve irritandos intermistum deprehendi. Nil igitur obstat, quominus typicis formis excusus evulgetur, dummodò Eminentiae tuae placitum accedat. Datum Neapoli ix. Kalendas Novembris. Epochae Christianae Anno MDCCXXXIX.

Em. Vestrae

Devotissimus Cliens

Can. Julius Nicolaus Tornus.

Attenta relatione Rev. D. Canonici Revisoris, quod potest imprimi. Imprimatur. Neap. 20. Octobris 1739.

CARMINUS CIOFFI VIC. GEN.

D. Petrus Marcus Gyptius Can. Dep.

Rev.

Rever. P. Magister Pius Milante hujus Regiae Universitatis
Studiorum Professor rezideat, & in scriptis referat. Neapoli
die 9. mensis Augusti 1739.

Nicolaus de Rosa Episcopus Put. C. M.

S. R. M.

Praeclarissimus Vir F. Antonius Lucci ex Ordine Mi-
norum Conventualium ad Bovinensem Ecclesiam ad-
sumptus qua pietate, qua eruditione, qua Pastoralis soli-
citudine Orbi litterario, & Christiano apprime notus, ut
Ordinis, cui nomen dedit, jura aut promoveret, aut sar-
ta testata servaret, librum innumeris, variisque monumen-
tis refertum edidit italicè conscriptum, cui titulus: *Ra-
gioni Storiche onde dimostrasi i due primi Secoli Francescani
e' Santi che in essi fiorirono appartenere all' Ordine de' Minori
Conventuali*. Hunc ergo librum, ut M. V. jussa facerem se-
dulo lustravi, nihilque in eo, quod aut bonis moribus
disonum esset, aut Regiis juribus foret adversum, offen-
di. Quo ex momento typographicis formis in vulgus edi-
posse censeo. Dabam e Conventu S. Spiritus Prædie Kalen-
das Octobris Anno Partae salutis MDCCXXXIX.

M. V.

Humillimus, & addictissimus Client

F. Pius-Thomas Milante Ord. Praed. Ex Vicarius Generalis

S. M. Sanitatis &c.

Die 16. Novembris 1739. Neap.

Viso rescripto S. M. sub die 16. currentis mensis, &
anni, ac relatione facta per Rever. P. Thomam Pium
Milante ex commissione Rever. Regii Cappellani Majoris de
ordine praefatae Majestatis.

Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, at-
que mandat, quod imprimatur cum inserta forma prae-
sentis supplicis libelli, ac relationis dicti Revisoris; Verum
in publicatione servetur Regia Pragm. hoc suum.

MAGIOCCO.

DANZA.

Ill. Marchio de Ipolito Praef. S. R. C. tempore subscriptionis
impeditus, & ceteri Illust. March. non interfuerunt.

Atkanasius.



B. de Grado, del. et Sculp.

RAGION DELL' OPERA.



GLI è sentimento bellissimo di Tertulliano (a) che la verità debba necessariamente essere più antica della falsità: *Id verius quod prius*. E di ciò n' adduce, secondo che sempre suole, chiara e acutissima la ragione: imperciocchè il falso, dic' Egli, non altro essendo se non che un corrompimento del vero; per tal cagione quant' è certo, che ciascuna cosa preceda il suo distruggimento, altrettanto è indubitato che'l vero sia prima del falso: *in quantum enim falsum corruptio est veri, in tantum precedat, necesse est, veritas falsum, prior est enim res passione*. Or questo principio soddissimo nella guisa che un tempo potè por fine alle strepitose controversie, vertenti tra Tertulliano e Marcione; così parimente a quella dell' anzianità tra' PP. Conventuali e gli Osservanti potrebbe ancora dar termine: cioè, senza più stancarsi a produrre altri monumenti e ragioni, osservar semplicemente qual de' due sentimenti ritroyisi più vetusto o più recente; se quello che a' Conventuali, oppure l' altro che agli Osservanti concede la Preminenza e'l Primato; e dipoi aggiudicare subitamente con fermo decreto e irrevocabile, a quello la verità che troverassi più antico, e all' altro la falsità che troverassi posteriore e recente; e fatto questo, lasciar di poi gridar chi vuole, perchè tal sentenza sarebbe senz' alcun dubio retta e giustissima, insegnandoci pure altrove Tertulliano (b): *Id extraneum & falsum, quod posterius immissum*.

Però questa via e' forma di giudicare, quanto facile e breve, giusta altrettanto e sicura, siccome non è dubio che piacerebbe di molto a Conventuali; così è certo altresì che non accettasi dagli Osservanti: sapendo ben questi, come periti che sono della Storia Minoritica, che non mai a loro Antecessori savissimi cadde in cuore la nuova

A

stra-

(a) *Lib. 4. cont. Marcion. cap. 4.*

(b) *Lib. de Præscript. cap. 47.*



RAGION DELL' OPERA.



GLI è sentimento bellissimo di Tertulliano (a) che la verità debba necessariamente essere più antica della falsità: *Id verius quod prius*. E di ciò n' adduce, secondo che sempre suole, chiara e acutissima la ragione: imperciocchè il falso, dic' Egli, non altro essendo se non che un corrompimento del vero; per tal cagione quant' è certo, che ciascuna cosa preceda il suo distruggimento, altrettanto è indubitato che'l vero sia prima del falso: *in quantum enim falsum corruptio est veri, in tantum precedat, necesse est, veritas falsum, prior est enim res passioni*. Or questo principio sodissimo nella guisa che un tempo potè por fine alle strepitose controversie, vertenti tra Tertulliano e Marcione; così parimente a quella dell' anzianità tra' PP. Conventuali e gli Osservanti potrebbe ancora dar termine: cioè, senza più stancarsi a produrre altri monumenti e ragioni, osservar semplicemente qual de' due sentimenti ritrovissi più vetusto o più recente; se quello che a' Conventuali, oppure l' altro che agli Osservanti concede la Preminenza e'l Primato; e dipoi aggiudicare subitamente con fermo decreto e irrevocabile, a quello la verità che troverassi più antico, e all' altro la falsità che troverassi posteriore e recente; e fatto questo, lasciar di poi gridar chi vuole, perchè tal sentenza sarebbe senz' alcun dubbio retta e giustissima, insegnandoci pure altrove Tertulliano (b): *Id extraneum & falsum, quod posterius immissum*.

Però questa via e forma di giudicare, quanto facile e breve, giusta altrettanto e sicura, siccome non è dubbio che piacerebbe di molto a Conventuali; così è certo altresì che non accettasi dagli Osservanti: sapendo ben questi, come periti che sono della Storia Minoritica, che non mai a loro Antecessori savissimi cadde in cuore la nuova

A

stra-

(a) *Lib. 4. cont. Marcion. cap. 4.*

(b) *Lib. de l'ascript. cap. 47.*

strana pretenzione d'alcuni loro più moderni, amatori delle novità affai più che del vero, d'essere i primi e vetusti tra le molte Congregazioni francescane, e ne chiamo in testimonio il celebratissimo lor Luca Wadingo, il quale nell'anno 1648. scrivendo il settimo Tomo de' suoi Annali, de' quali il primodato avea in luce nell'anno 1625., avvegnacchè dopo ventitre anni di penose fatiche e sudori sopra la Storia francescana, ignorar Ei non potesse per modo alcuno tutto quello che gli Osservanti recenti oppongono contro l'Primato Conventuale, cioè la Povertà altissima e la Disciplina austerissima, nella quale il Patriarca S. Francesco fondò la sua Religione, il tempo in cui nella Religione medesima comparvero le Dispense mitiganti la Povertà, la diversità tra le Costituzioni antiche e rigide dell'Ordine e l'Alessandrine, Piane, e Urbane più miti de'Conventuali, i varj aggiugnimenti de' medesimi Conventuali alla forma della di loro solenne Professione, il Generale, la Precedenza, e altre prerogative nell'anno 1517. concesse dal Sommo Pontefice Lion X. a gli Osservanti; quantunque, replico, il Wadingo non ignorasse queste ed altre cose, nelle quali gli Osservanti moderni pongono le loro speranze di vincere e trionfare; contuttociò Egli è sì lontano che riputasse i suoi Osservanti antichissimi tra' Francescani, che anzi di più nel detto anno 1648. (a), sinceramente confessò che in questo medesimo anno contavano dal loro cominciamento dugento quarant'anni o poco più: *postquam ista Congregatio (Observantium) sumpsit exordium, jam effluxerunt anni plusquam ducenti quadraginta.* Ebbe dunque il Wadingo per certa cosa ed indubitata, che i suoi Osservanti sieno una Congregazione recente e posteriore due secoli a quella istituita dal Patriarca San Francesco nell'anno 1208., la quale nell'anno 1648. non dugento quaranta, ma quattrocento quarant'anni dalla sua Fondazione numerava.

Ma ve' di più se si considera in quale occasione, come, e per-

(a) Tom. 7. fol. 488. num. 9.

3
 e perchè il Wadingo proferì le riferite parole: Sappiasi dunque che questo Scrittore per soverchia tenerezza verso la Chiesa della Porziuncula in Assisi, la quale gli Osservanti nell'anno 1415. ricevettero da Conventuali, avanzossi nel suo primo tomo d' affermare, che siccome la sacra Basilica di S. Francesco della stessa Città è Capo e Madre di tutto l'Ordine de' Minori per indulto Apostolico, così parimente la sua Porziuncula sia Capo e Madre del medesimo Ordine per ragione d' antichità. Perciò avendo dispiaciuto molto al P. Maestro Gabriele Fabri Conventuale, ch' Ei volesse in un corpo solo stabilire due capi e confondere la priorità di dignità colla priorità di tempo e di struttura; non potè rattenersi di dire in uno Panegirico da lui composto in laude della predetta Basilica, che il Wadingo avea goduto d' adulare la sua nuova e da pochi anni nata famiglia: *hoc est primitatem querendo novae Congregationi paucioribus ab hinc annis erecta blandiri*. Ma che rispondeva il Wadingo? Qui certamente sarebbe stato luogo proprio e opportuno di difendere il preteso primato Osservante; se in quel tempo non si fusse riputato fantastico e improbabile. E però il Wadingo ingenuamente confessò la novità del suo Ordine; aggiugnendo semplicemente, non esser questo cotanto nuovo che non contasse dugento quarant'anni a suo tempo: *non adeo pauci sunt anni, postquam ista Congregatio sumpsit exordium, ut non jam effluxerint anni plusquam ducenti quadraginta*. Ecco dunque quanto fin all'anno 1648. certo fu ed indubitato, non solamente a Conventuali, ma a gli Osservanti ancora, esser quegli l'Ordine primitivo de' Minori e questi posteriori due secoli a PP. Conventuali, i quali non in questa controversia che ora s' agita, ma in un'altra assai diversa con gli Osservanti presupponevano per cosa vera e costante la loro Anzianità. Anzi gli Osservanti medesimi erano di tal verità così persuasi, che avvegnache provocati da Conventuali, pur non dimeno non aldivano impugnarla.

Ed ora io non so per qual nuovo prurito di disputare alcuni affaticansi a fare incerto qualche i nostri Maggior

ri an sempre venerato come verità manifesta e certifi-
 caza, la quale quando la primavolta si cominciò ad im-
 pugnare, come, da chi, e perchè, confesso d'ignorare; sa-
 pendo però che non solamente il Wadingo, ma gli altri
 Osservanti ancora, che produrrò a suo luogo, non ne an-
 no mai dubitato. Perciò i Conventuali potrebbero giu-
 stamente pretendere ancora senz'altre pruove, che la sen-
 tenza favorevole alla loro Anzianità, ricevasi come vera,
 sol perchè più antica; e quella degli Osservanti riggettissi
 come falsa, sol perchè più recente; assicurandoci il prefa-
 to Tertulliano (a), che in somiglianti controversie si è sem-
 pre così praticato: *quis inter nos determinabit, nisi temporis*
ratio, ei prescribens auctoritatem, quod antiquius reperietur;
et ei prejudicans vitiationem quod posterius revincetur. Ma pu-
 re, acciocchè niuno creda di voler'io con questo scampo
 uscir vilmente d'impegno per la diffidenza dell'esito, o per-
 chè sgomentato dagli argomenti degli Osservanti; ecco-
 mi pronto al cimento e a ragionar della causa.

Niuno però s'immagini, che io imprenda a discorrere
 dell'anzianità Conventuale e della novità Osservante, sol
 perchè piacciami d'entrare in contesa di preminenza e di
 primato, le quali ben sò riputarfi a giudizio de prudenti,
 vanissime, essendo anzi il mio disegno di por termine al-
 le controversie dagli Osservanti da più anni suscite ed
 ora introdotte nella Sagra Congregazione de' Riti, se i
 Beati Andrea Conti, Andrea Caccioli, e la B. Michelina da
 Pesaro a' nostri dì descritti ne' Fasti sacri, e così pure gli
 altri SS. Eroi vivuti e morti ne' Conventi vetusti dell'Or-
 dine, tenuti sempre da' Conventuali, e che colle loro vir-
 tù e miracoli illustrarono i primi due secoli Francescani,
 possano intitolarsi Conventuali, oppure debbanfi, come gli
 Osservanti pretendono, nominare assolutamente dell'Ordine
 de' Minori; la qual quistione, comeche bastevolmente di-
 cisa dal possesso e de' Conventuali, anche nell'anno (b) 1564.,
 antichissimo di nominare i Santi Martiri e Confessori de'
 pri-

(a) lib. 4. Con. Marcion.

(b) Confis. Pian. Brasca.

primi tempi dell'Ordine : *ex Minorum Conventualium sodalitate* ; e de' sommi Pontefici e Scrittori esteri e domestici , che pur Conventuali dissero i Francescani vetusti ; e dal possesso di tutto l'Orbe di pignere e scolpire Conventuali i medesimi Santi , dicendo il Sommo Pontefice San Gregorio (a) : *quod legentibus scriptura , hoc idiotis præstat pictura* ; ad ognimodo non sarà infruttuoso per dare del tutto fine a queste medesime liti , di stabilire ne' Conventuali il primato , il quale stabilito , pare a me che niuno potrà mai più dubitare , che i Santi dell'Ordine primitivo debbanfi a' soli Conventuali . Questo , nè altro è 'l mio disegno , di troncane la radice delle presenti contese ; e questo ò ferma fiducia nelle sincere ragioni de' Conventuali di conseguire . Ma se mai gli Osservanti ancora dopo scoperta la verità godessero di resisterle , perseverino pure , se così ad essi piace , nelle loro novità ; bastando a me che i sensati e gli amatori del vero comprendino che persistono ne' litiggj , perchè vogliono , e non mai perchè abbiano ragione alcuna di litigare .



S E-

(a) *lib. 9. cap. 2. ad Roman. Mabil.*

S E R I E D E' C A P I.

- I. Si dimostra l'Anzianità de' Conventuali per le testimonianze de' Sommi Pontefici , Concilj , e Sagra Congregazione de' Riti .
- II. Confermasi l'Anzianità de' Conventuali per le testimonianze de' Scrittori .
- III. L' Anzianità dell' Approvazione Appostolica dimostra l'Anzianità de' Minori Conventuali.
- IV. I nomi proprj de' PP. Conventuali ed Osservanti dimostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti.
- V. Le Rendite del primo e secondo secolo francescano , simili a quelle de' Conventuali fino al Concilio di Trento , e le quali furono detestate da' primitivi Osservanti dimostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti.
- VI. Le successioni rehtarie de' Conventuali fin al Concilio di Trento , tenute da' primi due secoli francescani e rifiutate dagli Osservanti , dimostrano gli stessi primi due secoli Conventuali .
- VII. I Gradi scolastici di Paccelliere , e di Maestro , e' l' titolo di Regente de' primi due secoli francescani , perseverati fino al presente giorno ne' Conventuali e rigettati dagli Osservanti , confermano che gli stessi primi due secoli non furono Osservanti ; ma Conventuali.
- VIII. Le opere grandi de' Francescani ne' primi loro due secoli e la somma venerazione in cui furono presso il Mondo e presso la Chiesa , dimostrano che i stessi primi due secoli non appartengono a gli Osservanti.
- IX. Le due Fazioni , una di Frat' Elia o della Comunità dell' Ordine , l'altra de' Spirituali e Zelanti , cominciate appena morto San Francesco e che turbarono i primi due secoli della Religione , confermano che i Conventuali siano più antichi degli Osservanti.
- X. La Professione de' Conventuali meno austera di quella degli Osservanti gli dimostra più antichi degli Osservanti.
- XI. Si dimostra l'Anzianità de' Conventuali per la loro professione antichissima de' Conventuali della prima età francese.

XII.

- 7
- XII.** Si conferma l'Anzianità de' Conventuali per la loro possessione antichissima delle Provincie de' primi tempi dell'Ordine.
- XIII.** Il possesso in cui sono i Conventuali dell'Inquisizione del Sant'Offizio, data all'Ordine da Innocenzo Quarto, conferma la loro Anzianità.
- XIV.** Si conferma l'Anzianità de' Conventuali pe'l possesso, nel quale furono fino a Lion X., di precedere gli Osservanti.
- XV.** Il possesso antichissimo de' Conventuali, di venerare nelle lor Chiese le Reliquie de' Santi e Beati de' primi due Secoli dell'Ordine, dimostra i stessi Santi e Beati dover numerarsi tra soli Conventuali.
- XVI.** La successione de' Guardiani, Custodi, e Custodi de' Custodi la quale ne' soli Conventuali corre fino a' tempi di San Francesco, dimostra la loro Anzianità.
- XVII.** La successione de' Ministri Provinciali, la quale ne' Conventuali corre fin da San Francesco, e negli Osservanti si ferma a Lion X., conferma l'Anzianità Conventuale e la novità Osservante.
- XVIII.** Confermasi il Primato de' Conventuali per la successione de' Ministri Generali da S. Francesco fino a Lion X.
- XIX.** Si dimostra, che ancora dopo Lion X. il solo Generale de' Conventuali sia Successore de' Ministri Generali precedenti lo stesso Pontefice.



Si dimostra l'Anzianità de' Conventuali per le testimonianze de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e della Sagra Congregazione de' Riti.

Tengono per così fermo e costante i Concilj, i Pontefici, e le Sagre Congregazioni l'Anzianità Conventuale e la novità Osservante, che siccome quando parlano de' primi, presuppongono per cosa certa e indubitata dover riputarli que Minori che illustrarono la prima età francescana: così favellando de' secondi, asseverano appartenere ad una Congregazione nuova, posteriore due secoli a San Francesco. Così testifica Alessandro V. peritissimo delle cose francescane, il quale nell'anno 1409. in una sua Bolla (a) che comincia *ordinem vestrum*, discorrendo degli Osservanti di Francia nati, secondo i nostri Annali, (b) poco dopo gli Osservanti Italiani, dice che cominciarono a tenere Abiti, Luoghi, Disciplina, Noviziati, e Superiori diversi da que' della Comunità, cioè cominciarono a nascere per la licenza ottenuta da Fra Giovanni Bardolino e da Pietro di Luna, i quali durante lo scisma di Urbano VI., uno in Francia faceva da Generale, e l'altro da Papa: *Nonnulli ex Fratribus ipsis sui voti transgressores, absque ipsorum Ministrorum commissione, seu consensu, imò contra ipsorum Ministrorum prohibitionem, seculares personas ad Ordinem, & Novitios ad professionem hujusmodi recipere, ac loca ipsius Ordinis jam forsitan edificata, vel quæ edificare procurant, ab aliis dicti Ordinis Fratribus omnino separatim inhabitare, Vicarium verò de eorum Societate sibi retinere, alterius verò formæ habitum gestare præsumperunt, & præsumunt, prætendentes se, ut præsumitur ad hæc, seu aliqua eorum ab iniquitatis alumno Petro de Luna, olim in sua obedientia Benedetto XIII. nominato, seu à perditionis filio Joanne Bardolino Fratere, dudum pro Ministro Generali dicti Ordinis se gerente, specialem habere licentiam.* Nello stesso

(a) *Vad. reg. num. 7.*

(b) *idem 1388.*

9

To sentimento fu anco nell' anno 1414. il Concilio Costan-
 zienſe, quando agli ſteſſi Oſſervanti di Francia, cui diede
 i proprj Vicarj, diſſe (a): *noviſſimis his temporibus Oſſervan-*
tia veſtri Ordinis incæperat vigere, e però erano in quel
 tempo dinominati, come abbiamo nello ſteſſo Concilio,
 Frati di nuova Setta *de Setta nova*. E così pure teſtificò
 nell' anno 1435. (b) il Concilio di Baſilea, quando confer-
 mò la detta conceſſione de' Vicarj fatta agli Oſſervanti
 dal Concilio Coſtanzieneſe, *temporibus illis, ut dicebant, Ob-*
ſervantia in diſtis Conventibus incæperat vigere. E diſcorren-
 do degli Oſſervanti della Spagna nell' anno 1419. (c) Mar-
 tino V. nella ſua Bolla diretta a' medeſimi, che comincia
Sacræ Religionis, dice, che il nome di Frate Oſſervante pur
 in que' luoghi principiò ad udirſi a ſuo tempo, e non prima;
de Oſſervantia nunc dicuntur. E Niccolò V. nell' anno 1413.
 (d) quando i Conventuali addimandarono che tolti a gli
 Oſſervanti i Vicarj di Eugenio IV. gli obbligaſſe all' ub-
 bidienza de' Miniſtri, com' eran prima, e come diſpone la
 Regola di San Franceſco, negò di farlo dicendo general-
 mente di tutti gli Oſſervanti, che ſe queſti erano non l'
 antica Religione de' Minori, ma beſſi una nuova Congre-
 gazione, era ſpediente di lor permettere anche una nuo-
 va diſciplina e governo: *expedit ut novellum hoc germen*
alio regimine gubernetur. Nè fu diverſo il ſentimento de'
 Pontefici ſuſſeguenti, e ſpecialmente di Lion X. nella ſua
 Bolla *Ite, & vos* (e) quando concedendo agli Oſſervanti il
 propio lor Generale gli nomina Comunità e Congrega-
 zione di Riformati: *nullus Fratrum poſſit eligi in Genera-*
lem Miniſtrum, niſi ducat vitam reformatam, & pro reforma-
to a communitate Reformatorum habeatur. In preſata verò
electione Miniſtri Generalis, nullus penitus vocem habeat, niſi
Reformatus, & pro Reformato à Congregatione Reformatorum
habeatur. E nell' altra ſua Bolla (f) *Omnipotens Deus*, pur
 replica *Minister Generalis totius Ordinis Sancti Franciſci à*
ſolis, & de ſolis Reformatis Fratribus diſti Ordinis eligi
debe-

B

(a) *Seſſ. 19.*

(c) *idem n. 25.*

(e) *Boll. t. om. 2.*

(b) *apud VVad.*

(d) *VVad. n. 31.*

(f) *Gonz. fol. 41.*

debere : Nelle quali parole manifestamente asserisce non essere gli Osservanti la Religione primitiva , piantata da San Francesco , perchè questa non fu Riforma , ma Religione principale ; nè il Patriarca fu Riformatore , ma Fondatore dell'Ordine .

Diversamente però i Sommi Pontefici discorrono de' Conventuali , tenendo per fermo che l'Ordine , il quale ne' primi due secoli Francescani nominavasi de' *Minori* senz'altro aggiugnimento , ne' soli Conventuali oggi conservasi . Per tal cagione avendo Niccolò IV. nell'anno 1288. (a) per la sua Bolla che comincia *Redeunt* concedute le limosine della Porziuncola di Assisi in *conservatione* a *Ecclesia Sancti Francisci*, ac *subventionem Fratrum*, qui inibi *commorantur*, la qual Bolla fu poi da Niccolò V. confermata: non ebbe difficoltà nell'anno 1644. Urbano VIII. nella sua Bolla *Domini nostri* (b) di asserire che que' Frati erano Conventuali , dicendo : *à felicis recordationis Nicolao IV. & V. aliisque Romanis Pontificibus fuerunt Fratribus Conventualibus Conventus Sancti Francisci Civitatis Assisiensis predictis reservata*. Così parimente avendo Alessandro IV. nell'anno 1255. nella sua Bolla (c) *Ex parte*, data facoltà *Generali*, & *Provincialibus Ministris Ordinis Fratrum Minorum* d'obbligare i Frati promossi alle dignità fuori dell'Ordine , a lasciare all'Ordine medesimo tutto ciò che tenevano nel tempo della loro promozione; il Sommo Pontefice Benedetto XIII. nella sua Bolla *Postulat* emanata nell'anno 1725. dice che que' Frati erano Conventuali: *Alexander IV. Praedecessor noster cum expositum illi fuisset aliquando contingere ut Fratres Minores Conventuales ad Episcopalem, vel alias superiores, seu inferiores dignitates promoti*, &c. e che que' Ministri Generali , e Provinciali pur erano Conventuali *ex facultate*, *que ab Alexandro Praedecessore Ministris Generali, & Provincialibus Ordinis Fratrum Minorum Conventualium tributa fuit* . Lo stesso concetto ebbe de' Francescani vetusti la Sagra Congregazione de' Riti , cioè , che que' sieno gli odierni Conventuali, e lo manifestò nell'an-

no

(a) *VAd.reg.* n. 10.(b) *Bull.* n. 322.(c) *VAd.reg.* 40.

no 1671. quando permise a' Conventuali l'Uffizio di S. Rosa da Viterbo Terziaria della prima età Francescana, e morta nell'anno 1252. per questo motivo che la giudicò Terziaria de' Conventuali, *stante quod dicta Sancta fuerit Monialis Tertiaria dicti Ordinis Fratrum Minorum Conventualium*. E quando di S. Margherita da Cortona vestita Terziaria nell'anno 1277. nella quinta lezione del suo uffizio, disse: *suscepto postmodum Seraphico Tertii Ordinis habitu in Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium Cortonæ, &c.*

Sono molte le speculazioni degli Osservanti (a) per sottrarsi dal peso di queste autorità. Dicono, nella Bolla di Urbano VIII. le parole *Fatribus Conventualibus*, o non esprimere l'Istituto Conventuale, ma semplicemente i Frati dimoranti nel Convento di Assisi, o se l'esprime, da Niccolò V. solamente riserbarfi a' Conventuali le limosine della Porziuncola; e non da Niccolò IV. quando, dicono essi, non v'erano i Privilegj di possedere, nè i Conventuali, altrimenti non avrebbe questo Pontefice dato l'amministrazione delle stesse limosine a persone fuori dell'Ordine: e Urbano VIII. comprendere due concessioni fatte in tempi diversi, e a Frati di diverso Istituto. Sotto lo stesso nome di Frati Conventuali, per la identità del luogo, in beneficio del quale furon fatte, aggiugnendo che chi distese la Bolla non fù bene informato di questo punto di mera Storia; nè di sua intenzione furon poste quelle parole *Fatribus Conventualibus*. Nella Bolla di Benedetto XIII. il nome di Conventuale riportato alla Bolla di Alessandro IV., non trovandosi in questa espresso, e non essendovi allora le rendite Francescane, nè i Conventuali, essere un puro abbaglio dell'Abbreviatore. Nel Decreto dell'uffizio di S. Rosa, le parole *stante* essere relative alla supplica del Procurator Generale de' Conventuali, nè aver forza decisiva di questo punto; aggiugnendo che quando Santa Rosa morì, i Conventuali non v'erano; e che anche quando nell'anno 1671. permesso fu a' gli Osservanti l'Uffizio della stessa Santa, venne nominata Mo-

(a) *lett. 10. a Filal.*

vialis ejusdem Ordinis. E nell' Uffizio di S. Margherita da Cortona, le parole *Fratrum Minorum Conventualium Cortonae* dinotare semplicemente i Frati abitanti nel Convento di Cortona, e non l' Istituto Conventuale, del quale dicono, la Santa non fu nè anche morta; e quando nell' anno 1392. da' Preti passò nelle mani de' Francescani; altrimenti i beni che precedentemente teneva il Convento di Santa Margherita non sarebbero stati concessuti interamente alle Monache col peso di provvedere in perpetuo i Francescani di vitto e vestito, se que' Francescani fossero stati Conventuali e capaci di rendite. E soggiungono che nella margine dello stromento della concessione dello stesso Convento, v'è questa nota: *instrumentum concessionis facta anno 1392. per communitatem Cortonensem Fratribus Ordinis Minorum de Observantia*. Queste sono le risposte degli Osservanti alle autorità allegate.

Ma non è vero esser mente di Urbano VIII. di esprimere in quelle parole *Fratribus Conventualibus* semplicemente i Frati dimoranti nel Convento di Assisi, e non l' Istituto Conventuale, parlando esso nella sua Bolla in questo modo: *cum non sine animi nostri molestia accepimus in Ecclesia Sanctae Mariae Angelorum Assisiensis Diocesis, Ordinis Fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, die prima Augusti quotannis Indulgentiae occasione visitantibus Ecclesiam hujusmodi à secundis Vesperis ejusdem diei concessisse tam Fratres Minores de Observantia, quam Conventuales nuncupatos dicti Ordinis ad Ecclesiam convenire moris est, multa perturbationes, non sine gravi Fidelium offendiculo passim accidere consueverunt, ratione aleemosinarum, quae à Christifidelibus Cappella de Portiuncula vulgò nuncupata in Ecclesia praedicta sita erogari contigerit, & quae à felicitis recordationis Nicolao IV. & V. aliisque Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris fuerant Fratribus Conventualibus Sancti Francisci praedictis reservata*, così Urbano VIII. Or questa parola *praedictis* unita a queste due altre *Fratribus Conventualibus* ad evidenza dimostra che'l nome di *Conventuale* debba qui prendersi nel senso medesimo, in cui si prende di sopra; quando

do si dice *tam Fratres Minores de Observantia, quam Conventuales*, dov' è certo che questo nome di Conventuale esprime l'Ordine e l'Istituto de' Conventuali. Ma posto ciò, come può negarsi che Niccolò IV. potesse riserbare a' Conventuali le limosine della Porziuncola, dicendo Urbano VIII. che di fatto le riserbò, à *Nicolao IV. & V. Conventualibus reservata*? Ed ella è una interpretazione assai dura, che questo Pontefice per l'identità del luogo in beneficio del quale le limosine stesse furono concesse sotto il termine di *Conventuali*, comprenda i Frati di diverso Istituto, cioè Osservanti e Conventuali: perchè quanto è certo per una parte, che le leggi per non metterle tutte in confusione e periglio debbono spiegarli non in sensi figurati e sofistici, ma letterali, e piani, adattati al volgo, cui sono dirette; altrettanto è indubitato per l'altra, che i dotti e gl'ignoranti udendo che le dette limosine à *Nicolao IV. & V. fuerunt Conventualibus reservata*, subitamente concepiscono che non solo Niccolò V. ma Niccolò IV. e V. ambidue le riserbarono a' soli Conventuali, e non mai uno a' Conventuali e l'altro a' gli Osservanti: *omnia periclitabuntur*, dice Tertulliano (a) *aliter accipi quam sunt, & amittere quod sunt, dum aliter accipiuntur, si aliter quam sunt, cognominantur*. Ma non è risposta men improbabile, che chi distese detta Bolla non fu bene informato di questo punto di mera Storia, nè di sua intenzione furono poste queste parole: perchè la scienza delle cose Francescane non è nata e nè pur morirà cogli odierni Osservanti: Oltre a questo, non contenendo detta Bolla se non che un concordato tra gli Osservanti e i Conventuali, questi di cedere il diritto lor' antichissimo sopra le limosine della Porziuncola; e quegli di pagare per una sol volta due mila scudi a' Conventuali; par certissimo che ne dovesse prima, come in somiglianti cali è costume, passar la Minuta per le lor mani; laonde le dette parole trovansi nella Bolla, ma non senza consenso degli Osservanti di quel tempo, i quali, se non le rigettarono, ciò non fu per

igno-

(a) de Car. Christi cap. 13.

ignoranza, o per inavvertenza; ma perchè certamente avrebbon riso, s' avessero udita la bella favola degli odier- ni Osservanti, che a tempo di Niccolò IV. i Conventuali non eran nati. Non mi si dica, che a tempo di questo Pon- tefice le rendite non ancora erano introdotte nell' Ordine. Prima: Questo è manifestamente falsissimo; ma dato e non conceduto che fosse vero, ella è un' idea assai piace- vole e dolce, che un ora prima del Privilegio di possede- re, niuno Conventuale vivesse al Mondo; e un ora dopo se ne vedessero di colpo creati trentamila e distesi in tut- to il Mondo per Privilegio. Ma di queste cose a suo luo- go. Per ora se gli Osservanti bramano di sapere perchè cagione Niccolò IV. diputò persone fuori dell' Ordine per la raccolta e amministrazione delle dette limosine, tutto- chè que' Frati fossero Conventuali e capaci di possedere: Io voglio che prima essi mi dicano per qual cagione Cal- listo III. nell' anno 1457. (a), quando in sentenza anche degli Osservanti erano certamente al Mondo i Conventuali e i loro Privilegj, per la sua Bolla *Decet, & convenit*, pur destinò persone fuori dell' Ordine per la raccolta che da' Conventuali in quel tempo facevasi delle stesse limosine della Porziuncola ordinando al Custode del Sacro Con- vento di San Francesco d'Assisi *Pecunias hic collectas Custos per Procuratorem inde liberè levare faciat*. E così pure per qual ragione le Costituzioni Alessandrine *cap. 4.* nell' anno 1500. precettarono a Conventuali di tenere tutte le limosine loro pecuniarie presso i Sindici Apostolici, i qua- li erano persone fuori dell' Ordine *omnes pecunias aleemo- sinarias tam communi, quam peculiari usui deputatas, apud Procuratores dicta Apostolica auctoritate constitutos, teneant*? Non altro al certo possono essi rispondermi, se non che i Privilegj Conventuali, precedenti al Concilio di Trento, non concedendo all' Ordine dominio alcuno, ma tutto alla San- ta Sede; perciò a fin di togliere ogni sospetto di propie- tà, niente i Conventuali amministravano per se medesimi; ma tutto il maneggio, massimamente del danaro, appar- tene-

(a) *Vad. num. 162*

teneva a' Sindici Apostolici . Ma questo medesimo , io dico ad essi : cioè che Niccolò IV. deputò persone fuori dell'Ordine per le dette limosine della Porziuncola , non già che i Francescani di quel tempo non fossero Conventuali , o non tenessero i Privilegj ; ma solamente perchè i Privilegj di quel tempo non erano come gli odierni , ma come gli altri , che i Conventuali godettero fin al Concilio di Trento .

Passando ora alla Bolla di Benedetto XIII. , io ammetto di buona voglia che ancora nelle Bolle Pontificie o per abbaglio , o per altro accidente vi possono talora scorrere enunciative non vere ; ma pur aggiungo che non si presume l'abbaglio se non si pruova . Or io ò tutta la ragione d'affermare che detto Pontefice credesse veramente Conventuali i Vescovi , gli Arcivescovi , i Patriarchi , e i Cardinali , de' quali Alessandro IV. favella : sapendo egli molto bene come peritissimo della Storia Francescana (a) che Fra Matteo da Girgenti nell'anno 1442. fu il primo Vescovo Osservante , e Fra Gabriello da Verona a tempo di Sisto IV. (b) il primo loro Cardinale . E oltre a ciò mi ricordo , che egli da Cardinale *Conventuali* pur nominò i Santi della prima età Francescana , scrivendo in una sua lettera ad Innocenzo XIII. (c) data in Benevento 22. Novembre 1722. *E stata veramente disposizione della provvidenza Sovra a che la causa della Canonizzazione del Beato Andrea Conti Minore Conventuale* , &c. e replicando lo stesso nell'altra data pure in Benevento 28. Agosto 1723. *Essendosi mirabilmente propagata la divozione del Beato Andrea Conti Minore Conventuale* , &c. Ma gli Osservanti qual motivo anno di dire che vi sia abbaglio nella sua Bolla ? S. mi rispondono che in quella da lui rapportata di Alessandro IV. non v'è indizio del Conventualismo , dovrebbero rammentarsi che nè anche v'è indizio del Conventualismo nelle Bolle *Ad statum* di Martino V. nell'anno 1430. *Apostolicæ Sedis* , di Eugenio IV. nell'anno 1432. *Ad exequendum* di Callisto III.

(a) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 44.*

(b) *Cron. p. 3. lib. 5. cap. 51.*

(c) *in vi S. B. Andrea de Comitibus.*

III. nell'anno 1458. *Dum fructus uberes* di Sisto IV. nell'anno 1471. rapportate dal Wadingo negli anni predetti; ma pur nondimeno, confermandosi per esse le Dispense mitiganti la povertà, niuno le contrasta distese per i soli Conventuali, quantunque in esse leggasi il semplice nome de' Frati Minori, perchè tutti fanno che anticamente i *Conventuali* nominavansi *Frati Minori* senz'altro aggiugnimento. Se poi tornassero a ripetere che a tempo d'Alessandro IV. non v'erano i Conventuali, perchè non v'erano nella Religione le rendite, tornerò pur'io a replicare che le rendite v'erano, anche in quel tempo, e lo vedremo a suo luogo: ma quando mai si negassero, non per questo potrebbero negarsi anche i Conventuali, i quali se non fossero vivuti per avanti a' Privilegj, non avrebbero potuto chiederli, nè ottenerli.

In quanto poi al riferito Decreto dell'Uffizio di S. Rosa, dicano pure come lor piace, esser relativo alla supplica del Procurator Generale de' Conventuali, il quale per ottenere l'Uffizio, motivò che la Santa era Terziaria del suo Ordine, che tanto bastami: conciosiacchè se'l Decreto appoggiasi al motivo addotto, *stante quod dicta Sancta fuerit Monialis Tertiaria Ordinis Minorum Conventualium*, dunque la Congregazione ebbe per vero il motivo, cioè, che S. Rosa fu Terziaria Conventuale: e questo, nè altro, vogliono i Conventuali, sapendo essi molto bene, che tal Decreto non contiene decisione alcuna della loro anzianità, e che non poteva decidersi questo punto, il quale allora non era in controversia; ma non così possono gli Osservanti vantarsi, che la stessa Sacra Congregazione volle S. Rosa lor Terziaria, quando nel concederne pur ad essi l'Uffizio, fu nominata *Monialis ejusdem Ordinis*, imperocchè ponderato attentamente l'uno e l'altro Decreto, si vedrà subito, che in vigore del primo S. Rosa fu Terziaria de' Conventuali, quantunque non s'ammetta Terziaria degli Osservanti in vigore del secondo: ed ecco perchè cagione: non è da mettersi in dubbio, che i Conventuali, Osservanti, e Cappuccini, tuttocchè diversi nella disciplina e nel-

e nell'abito, pur nondimeno per l'unità dell'Istitutore e della Regola, compongono, come avvertì il Suarez (a), un medesim'Ordine. Ed Eugenio IV. nella sua Bolla *Ordinis tui* (b) pur disse i Conventuali e gli Osservanti *Unius ejusdemque Minorum Ordinis*. Non siavi però chi creda, che per ragione di questa identità, i Terziarj, e Professi d'una delle tre nominate Religioni, sieno, o almeno possano chiamarsi Terziarj e Professi delle due altre: nè i sensati diranno mai i Conventuali Osservanti, gli Osservanti Cappuccini, e' Cappuccini Conventuali. Non possono dunque gli Osservanti dire S. Rosa Terziaria Osservante, avvegna- che nel mentovato lor Decreto s'appelli *Monialis ejusdem Ordinis*. Verificandosi questa espressione, perchè l'Ordine de' Conventuali, sotto cui la S. vivette e morì, in quanto all'unità dell'Istitutore e della Regola, riputasi uno e lo stesso con quello degli Osservanti. Ma ben giustamente pretendono i Conventuali nominar S. Rosa lor Terziaria per essere stata nel lor Decreto specificamente chiamata *Terziaria Ordinis Minorum Conventualium*, perchè questa espressione sarebbe del tutto falsa, se la Santa non fosse realmente vivuta sotto la lor ubbidienza. Se poi taluno desidera sapere, perchè la Sacra Congregazione de' Riti nel Decreto de' Conventuali chiama la Santa *Terziaria Conventuale*, e'n quello degli Osservanti non la chiama *Terziaria Osservante*. Rispondo che così giudicò di dover fare secondo la Storia Francescana; perchè come mai poteva la Santa prima dell'anno 1252. ricevere l'abito dagli Osservanti, se'l lor Convento di *Santa Maria del Paradiso* in Viterbo, per testimonianza del Gonzaga (c), del Waddingo (d), e dell'Aroldo (e) non trapassò l'anno 1439? E come non dovette riceverlo da' Conventuali, se'l Convento in Viterbo antichissimo di San Francesco, unico de' Francescani in quel tempo, dov'Essa sovente orava (f) *In Ecclesia Sancti Francisci precibus assidua*, e dove decorò l'Or-

C di-

(a) *de Relig. tom. 4. tract. 9. lib. 1. cap. 7. & 9.*

(b) *Wad. 1447.*

(c) *Prova Rom. con. 5.*

(e) *1439. n. 4.*

(f) *Harold. 1452. n. 2.*

(d) *1439. n. 6.*

line de' Minori (a) *Ibidem Ordinem condecoravit Sancta Rosa Viterbiensis*; è stato sempre ed è de' Conventuali? Ne mi stiano pur qui a ripetere che quando S. Rosa nell'anno 1252 morì, questo Convento non ancor teneva i Privilegj di possedere, perchè io dico di sì, e a suo luogo lo mostrerò ad evidenza. Ma quando anche no; pure i Privilegj in questo Convento introdotti ne' tempi seguenti, varrebbero a far Conventuali i Religiosi che v'abitano vivente la Santa; non distinguendosi dagli odierni Osservanti i Conventuali, perchè questi abbian goduto sempre i Privilegj; supponendo di necessità i Privilegj nelle stesse persone, o comunità, cui concedonsi, il rigor della legge; ma distinguonsi, che dove i Conventuali pe' Privilegj ricederterò dal precedente lor vigore della legge; gli Osservanti per lo contrario vantansi di non averlo abbandonato giammai.

Non parlano gli Osservanti con miglior fondamento, quando dicono che nell'Uffizio di S. Margherita, quelle parole *suscepto postmodum Seraphico Tertii Ordinis habitu in Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium Cortone* non dinotino l'Istituto Conventuale; ma solamente i Frati Minori, abitanti nel Convento della Città di Cortona; perchè sebbene i Stanziati d'ogni Convento di qualunque Istituto sieno e nominar si possano Conventuali del medesimo: nominati però i PP. Conventuali di Roma, di Napoli, o d'altro luogo assolutamente e senz'altra specificazione, il pensiero corre subito a PP. dell'Istituto Conventuale, a quali una tal voce, per se medesima comune a molti, da molto tempo trovasi appropriata; ma v'è di più che nelle Lezioni della Santa non leggiamo *Fratrum Conventualium Cortone*, ma bensì *Fratrum Minorum Conventualium Cortone*. E per l'altra parte quantunque la voce di *Conventuale* o da Sommi Pontefici, o da altri venga talora usata a indicare qualunque cosa appartenente a Convento, non però così unita a quella di Frati Minori, per cui vien ristretta a divisare solamente l'Istituto Con-

ven-

(a) *Wad. 1236. num. 19.*

Ventuale, per comun sentimento di tutto l'Orbe, che non suole altri termini adoperare per esprimere i Religiosi di questo Istituto, abitanti in questo, o in quel luogo: nè mai chiamò Frati Minori Conventuali gli altri Religiosi ancorchè Francescani, d'Istituto diverso. Aggiungasi che numerando oggi Cortona tre Conventi Francescani, Conventuali, Osservanti, e Cappuccini, perciò s'è lecito abusarsi del titolo di Frati Minori Conventuali, ad esprimere tutti i Frati minori abitatori de' Conventi; avremo in Cortona tre Chiese de' Minori Conventuali: e però se le dette parole delle lezioni della Santa denotassero semplicemente i Frati Minori abitatori de' Conventi, potremo affermare che quando la Sagra Congregazione de' Riti, disse d'aver la Santa ricevuto l'abito in *Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium Cortona* non si curò spiegarci in quale delle dette tre Chiese la Santa ricevette l'abito Serafico, se in quella de' Cappuccini, in quella degli Osservanti, o 'n quella de' Conventuali; ma ebbe tutta la premura di spiegarci, che lo ricevette da' Francescani dell'Istituto Conventuale, col dire in *Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium*, sapendo dalla Storia Minoritica, che non potè la Santa nell'anno 1277. riceverlo dagli Osservanti, comparì nel Convento dedicato a S. Margherita in Cortona sol dopo l'anno 1390. e di più poco prima comparì al Mondo: E però gli chiamò (a) il Gonzaga *tunc omnino neophitos*; ma dovette necessariamente vestirlo in quello antichissimo di S. Francesco eretto da P. Elia, e da quel tempo tenuto sempre da Conventuali; e perciò di costoro fu viva, perchè a costoro professò ubbidienza, e da costoro fu retta e governata per venti anni continui fin all'anno 1297., quando dipoi passò gloriosa al Signore.

Ma de' Conventuali ancora fu morta, prima che fosse degli Osservanti: imperocchè avendola tenuta i Preti dall'anno 1297. fin all'anno 1392. quando poi la Chiesa di S. Margherita venne da' Cortonesi concessuta a' Francescani, son pronto a mostrare per lo strumento della medesi-

C a

ma

(a) *Provinc. Thusc. Conv. S.*

ma concessione, che questi Francescani furono Conventuali, e non Osservanti: La concessione fu fatta, dice lo strumento, *Fratri Merigo Martinis de Massa Magistro dignissimo Ministro dicti Ordinis in dicta Provincia Thufcia*, ma se fatta ad un Maestro Magistro dignissimo, ad un Ministro Ministro dicti Ordinis, e ad un Ministro Provinciale di Toscana Ministro in dicta Provincia Thufcia, per niun modo può concepirsi fatta agli Osservanti, i quali non mai accettarono il Magistero, nè principiarono ad aver Ministri, se non che nell'anno 1317., quando nella Bolla *Ite & vos* Lion X. (a) disse: *Vicarios de Observantia in Ministros instituimus*: Nè aver poterono la lor Provincia in Toscana nell'anno 1392. se per testimonianza del Gonzaga, (b) del Wadingo, (c), e dell'Aroldo (d) il primo loro Convento in Toscana fu Fiesole, eretto l'anno 1399. Ed oltre a questo come a gli Osservanti, se i Cortonesi nominando i Francescani, cui donarono detta Chiesa dissero: *Committentes dicto Ordini Fratrum Minorum Conventualium*? Nè fa ostacolo che nello stesso strumento più volte i detti Francescani sieno denominati Frati Minori senz'altro agguinamento, essendo ciò accaduto, perchè in que' tempi lo stesso suonava *Frate Minore* semplicemente, e *Frate Minore Conventuale*, come ò dimostrato di sopra per le Bolle di Martino V., Eugenio IV., Callisto III., e Sisto IV., i quali in concedere a Conventuali le rendite adopraron il semplice nome di Frati Minori; e molto meno si debbe far caso della nota inavvedutamente piantata da Postulatori della Canonizzazione di S. Margherita nel margine dello strumento medesimo, meritando più fede lo strumento che dice la donazione di detta Chiesa fatta *Ordini Minorum Conventualium*, che non la nota, la quale la finge conceduta *Fratibus Ordinis Minorum de Observantia*. E 'nvano pur qui tentano gli Osservanti d'impugnare la prefata concessione a Conventuali, col dire che nell'anno 1392. Questi non v'erano, perragionchè non v'erano le ren-

(a) Bull. tom. 2.

(c) 1399. num. 6.

(b) Prev. Thusc. Conv. 1.

(d) 1399. num. 8.

rendite, perchè ò già replicato a quest' ora più volte, e provverò diffusamente a suo tempo, che l' loro discorso a l' antecedente non vero, e la conseguenza non buona. Se poi mi dimandano per qual motivo i Cortonesi, le rendite che prima teneva la detta Chiesa di S. Margherita le donarono interamente alle Monache col peso di provvedere i Francescani, cui dettero la stessa Chiesa in perpetuo di vitto e vestito, e non le riserbano pe' medesimi Francescani, ch' io dico Conventuali e capaci di rendite? Potrei dissimpegnarmi in poche parole, col dire che ciascuno è padrone di disporre del suo, come vuole; ma pur aggiungo, che se ben que' Francescani erano veramente Conventuali, ad ogni modo non potevano i Cortonesi riserbare ad essi il dominio, nè l' usufrutto, nè il gius dell' uso delle medesime rendite, perchè fin al Concilio di Trento, conforme i Conventuali protestaronsi nelle loro Costituzioni Alessandrine *cap. 6.* ne furono del tutto incapaci, e le rendite loro, o piuttosto limosine perpetue da essi acquistate, da Innocenzo IV. fin' a Giovanni XXII. furono in due maniere: o i Divoti lasciavano i fondi a' Francescani, e allora ne passava il dominio nella Santa Sede, e questa amministrandogli per i suoi Sindici, ne dispensava poi i frutti a Francescani medesimi per carità, e questa è la prima specie delle loro rendite. O i Divoti lasciavano i fondi a qualche persona terza col peso di tanto l' anno a' Conventuali; e questa è la seconda. Ma avendo poi Giovanni XXII. rinunciato per la sua Stravagante *Ad conditorem* un tal dominio; perciò dal suo Pontificato fino a Martino V., dal quale la detta sua Decretale fu revocata; non furono capaci se non che della seconda specie di rendite, cioè di quelle che ad essi assegnarono i Cortonesi, quando donarono alle Monache i detti fondi, dicendo: *Sorores dicti Monasterii..... providere dignentur, & debeant perpetuo de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis*, le quali rendite tutt'ochè non passassero i confini di limosine perpetue, ad ogni modo se que' Francescani fossero stati Osservanti, non le avrebbono certamente accettate;

im-

imperocchè se ben' oggi gli Osservanti tengono lecitamente i Legati perpetui, pure in que' tempi de' loro primi fervori, come appresso vedremo, professarono leggi più scrupolose e morale più rigida.

Veggiamo ora, se come i Pontefici fin qui an favorito i Conventuali, così ve ne sia qualcuno favorevole agli Osservanti; ma questi dicon di sì, ed allegano Innocenzo IV. il quale nell'anno 1245. nella sua Bolla (a) *Lampas insignis* de' Francescani in quel tempo dimoranti in Araceli, dice che servivano al Signore *sub Ordinis sui observantia*, Giulio II. che nella Bolla (b) *Exponi nobis*, dinomina gli Osservanti *veros filios Sancti Francisci*. Lion X. il quale nella Bolla (c) *Ite & vos* della Religione Francescana così favella: *Ad hanc vineam excolendam primò manè oriente jam Sole, misit ipse Paterfamilias Angelum illum ascendentem ab ortu Solis habentem signum Dei vivi, Beatum Franciscum, qui comitantibus mira sanctitatis viris, prima vitis hujus jacerere fundamenta. His successerunt Viri religiosi, qui duce Beato Bonaventura muros hujus vineae jam utrimque ruinam minantes, hora tertia Trinitatis Sanctae virtute, & adjutorio, reparavere. Post hos veluti hora sexta prodierunt spiritu ferventes, Fratres nonnulli, qui à Sacro Viennensi Concilio, tamquam à Deo missi, & confortati, enervatam penè disciplina censuram, ad sua principia revocarunt. Hora verò nona, moriente Domino, surgentibus in dies malis, & scandalosis hujus vineae agricolis, suscitavit Dominus spiritum adolescentis, paucorum videlicet Fratrum, qui signifero Nominis Jesu Bernardino ductore, & Praefide, Sacri Concilii Constantiensis fratri presidio, languentem, imò penè mortuam per Orbem universum Ordinem, revivificaverunt. Novissimè verò diebus istis quasi hora ultima, apparuerunt Viri alii, qui zelantes prodromo Israel, succiderunt lucos, & demoliti sunt delubra. Per le quali parole gli Osservanti pretendono da San Francesco sin' oggi essere sempre essi perseverati nell'Ordine, e vantare la successione diretta da San Francesco: Nè tralasciamo di allegare per più stabilire questa lor pretesa successione*

(a) *Wad. reg. n. 8.*(b) *idem tom. 8. reg.*(c) *Bull. Rom. tom. 2.*

Sone l'altra Bolla dello stesso Pontefice, che principia (a) *Licet alias*, e dice: *Quod ipsi Fratres de Observantia, & Reformati, veri, & indubitati Fratres Sancti Francisci, & ejus Regule sectatores semper fuerint, & Divina favente gratia sint futuri, sine aliqua interruptione à tempore edita Regula per Beatam Franciscum usque ad presens*. E l'altra pure dello stesso Pontefice, che comincia: *etsi pro injuncta*, la quale disponendo, *Quod Minores Fratres Observantes antiquum locum semper teneant, quem Ordo Sancti Francisci in similibus actibus tenere consuevit*. Inferiscono essi rappresentare, ed essere il primitivo Ordine di San Francesco. E finalmente allegano Gregorio XIII. che nella Bolla *Pastoris aeterni*, chiama San Bonaventura *Ordinis Minorum de Observantia professorem* Clemente VIII. che nella sua Bolla *Pastoralis Officii*, dice che molti commodi riportò la Chiesa dagli Osservanti *ab ipsis fundata Religionis initiis*. E una disposizione della Sacra Congregazione de' Riti, che nell'anno 1723. vietò di nominare il B. Andrea Conti *Minore Conventuale*. Questi sono i Pontefici favorevoli a gli Osservanti.

Ma io farò chiaro vedere, che niuno d'essi sognò mai di difendere la lor immaginaria successione diretta da San Francesco, o'l lor primato: imperocchè se voglion Osservanti i Frati dimoranti nel Convento di Araceli di Roma a tempo d'Innocenzo IV. per ragionchè questo Pontefice gli afferma *sub Ordinis sui observantia*, faran dunque Minori Osservanti anche i Cappuccini da Urbano VIII. nella sua Bolla *Salvatoris, & Domini nostri*, dinominati *Sancti Francisci Regula Observatores..... Regula Seraphica Observantiam continuaverunt*. E se poi vogliono que' Frati Osservanti, perchè a tempo d'Innocenzo IV. non tenevano rendite; oltrechè questo è falso, a me bastano, per fargli Conventuali, le rendite per testimonianza di Eugenio IV. nella sua Bolla *Exigit* (b), in quel Convento certamente introdotte ne' tempi susseguenti, e dagli odierni Osservanti nominali accettate; imperocchè l'Ordine de' Conventuali è quello appunto, che un tempo professò il rigore della Regola,

(a) *Wad. reg. tom. 5. n. 261.*(b) *Wad. reg. tom. 5. n. 262.*

ola, e poi lasciata la strettezza della medesima, elessero di vivere secondo i Privilegj. E finalmente se'l Convento d'Araceli, come dicono le Francescane Croniche (a) fin all'anno 1445. era de' Conventuali; o trovino quando dopo Innocenzo IV. v'entrarono i Conventuali, o confessino che i Conventuali vi dimorarono anche a tempo d'Innocenzo IV.

Nè maggior vantaggio per la loro pretesa anzianità essi riportano da Giulio II. che chiamò *veros filios Sancti Francisci*, conciosiacchè anco Paolo V. nella Bolla (b) *Ecclesie militantis*, dichiarò *Fratres Capuccinos esse Fratres Minores ac etiam . . . filios Sancti Francisci*, e pur nondimeno egli è certo e indubitato per questa Bolla medesima *tempore Sancti Francisci minimè instituti fuerunt*. Io dunque concedo che gli Osservanti sieno veri figliuoli di San Francesco, professando essi di vivere secondo la Regola del Patriarca; ma niego poi che sieno primogeniti, e lo dimostro per questa medesima Bolla di Giulio II. il quale venne spinto a dichiarargli veri figliuoli di San Francesco, non per altro se non perchè molti ne dubitavano. Or questi dubbj nommai udironsi per le Religioni madrici, dell'anzianità delle quali ne rendono abbondevole testimonianza anche le mura cadenti e logore de' lor Conventi: bensì de' Riformati, i quali, perchè si videro nati più secoli dopo i lor Patriarchi; perciò taluni dubitarono se fossero veramente figliuoli di quegli. Si dubita, dice Paolo V. de' Cappuccini, *An sint Fratres Minores, & filii Sancti Francisci*. Ma perchè questo dubio? Eccolo: *Cum tempore Sancti Francisci instituti non fuerint*. E così pure avvenne agli Osservanti: Si dubitò s'eran figliuoli di S. Francesco, perchè tutti sapevano che non erano istituiti a tempo di San Francesco.

Vengo ora alla Bolla *Ite & vos* di Lion X. E prima dico di non capire chi sieno que' Zelanti vicino il suo Pontificato comparfi all'ora undecima, *qui zelantes pro domo Israel succiderunt lucos, & demoliti sunt delubra*. Dicen-

(a) p. 2. lib. 2. cap. 27.

(b) Bullar. rom. 2. num. 35.

cendomi gli stessi Autori Osservanti (a) che crescendo molto in que' tempi il numero de' Frati Osservanti, e pigliando assai Conventi grandi de' Frati Clausurali, s'allontanavano molto dall'austerità, e rigore della Regola. E però Dio mandò nell'anno 1525. la riforma de' Cappuccini, siccome ne anche intendo come que' Zelanti, i quali nel Concilio Viennense accusarono la Comunità dell'Ordine; in questa Bolla poi appellinsi *spiritu ferventes à Deo missi*, quando per lo contrario da Giovanni XXII. presente da Cardinale al Concilio Viennense, nella sua Bolla (b) *Gloriosam Ecclesiam* sono intitolati *superstitiosi, & discoli homines*. Ma sia pur tutto vero quanto nella parte enunciativa della detta Bolla *Ite & vos* o di proprio moto, o ammaestrato dagl' Osservanti scrive l'Abbreviatore, che finalmente la sua allegoria solo dimostra nell'ordine di tempo in tempo esser nate, come varj rami dall'albero Serafico varie Riforme, e nommai che la Riforma degli Osservanti sia il tronco, o l'Ordine primiero: siccome non fu l'Ordine primitivo, il quale certamente ancor vive al Mondo, quella Riforma comparsa all'ora sesta nel Concilio Viennense (c) che subito s'estinse. Nè è l'Ordine primitivo la Riforma de' Cappuccini *cum tempore Sancti Francisci instituti non fuerint*, e pur nondimeno questi ancora sono Operarj zelantissimi da Dio mandati dopo gli Osservanti a ripurgare la vigna Serafica: Ed aggiungo se gli Osservanti sono quella Riforma particolare nel suo principio di pochi Frati, di cui favella Lion X. quando qui dice: *Suscitavit Dominus spiritum paucorum Fratrum*, i quali all'ora nona riformarono l'Ordine Beato Bernardino duttore, & Preside Sacri Concilii Constantiensis frati presidii, cioè istituiti e approvati pel Decreto della sess. 19. del Concilio Costanzienese; dunque quest'allegoria medesima m'assicura non esser essi la Religione piantata da San Francesco all'ora prima, approvata da Innocenzo III. e da Onorio III., anche due secoli prima del Concilio Costanzienese distesa in tutto l'Orbe, non avendo mai preteso riform' alcuna di formare uno stes-

D

fo

(a) Cron.p.3.lib.8.cap.15. (b) Bollar.tom.1. (c) Cron.p.3.lib.1.cap.30.

fo corpo colla sua Religione madrice . E più me n'affic-
ra la parte dispositiva di questa Bolla medesima , che lor
concede i Ministri Generali , Provinciali , e Custodi , i qua-
li s'essi fossero l'Ordine primitivo , gli avrebbero certa-
mente tenuti trecentanni prima in virtù della sola appro-
vazione della Regola fatta da Innocenzo III. , e non men-
dicati da questa Bolla di Lion X. trecentanni dappoi.

Nè maggior suffragio può recare agli Osservanti l'altra
Bolla di Lion X. la qual determina : *Quod ipsi Fratres de
Observantia , & Reformati veri , & indubitati Fratres Sancti
Francisci semper fuerint , & Divina favente gratia sint futu-
ri , sine aliqua interruptione , aut divisione à tempore edita Re-
gule per Beatum Franciscum usque ad presens* , perchè se que-
ste parole potessero inferire apzianità e primato , conver-
rebbe fare anziani e primogeniti di S. Francesco anche i Cap-
puccini , dicendo (a) nella Bolla *Salvatoris* , di essi Urbano
VIII. *Fratrum Capuccinorum Ordinem esse realiter , & cum ef-
fectu computandum à tempore primæ , & originalis Institutio-
nis Regule Seraphicæ , cujus observantiam Capuccini sine ulla
interruptione continuarunt*. E poco dopo soggiugne : *Fratres Ca-
puccinos præfatos fuisse , & esse ex nunquam interrupta linea , ac
veros , & indubitatos Fratres Ordinis Sancti Francisci* , Spiego
dunque come i Cappuccini e gli Osservanti sieno *ex nun-
quam interrupta linea , sine aliqua interruptione à tempore
edita Regule* veri e indubitati figli di San Francesco . Egli
è certa cosa e indubitata che ogni Uomo può contare il
suo principio da Adamo , e nominarsi vero figliuolo di
Adamo , quantunque non generato immediatamente da
Adamo : e che ogni ramo , comechè sia molto più lonta-
no del tronco dalla radice abbia nondimeno senza divisio-
ne e senza interrompimento la sua origine dalla radice ,
perchè germoglia dal tronco , il quale forge immediata-
mente dalla radice . Or ecco come gli Osservanti e Cappuc-
cini riputansi veri figli di San Francesco senza interrom-
pimento dalla confermazione della Regola , quantunque
non istituiti a tempo di San Francesco , perchè i Cappuc-
cini

cini son nati dagli Osservanti, gli Osservanti da' Conventuali, e i Conventuali da San Francesco: e perchè i Conventuali sono l'albero piantato da San Francesco, gli Osservanti un ramo uscito da' Conventuali, e i Cappuccini un ramo spuntato dagli Osservanti. Nel rimanente se a Lion X. in questa Bolla fosse mai caduto in cuore di volere gli Osservanti istituiti a tempo di San Francesco, non mai certamente chiamati gli avrebbe Riformati *de Observantia*, & *Reformati*: sapendo Eſſo assai bene che la Religione piantata a tempo del Patriarca sia Religione matrice e non Riforma.

La Bolla poi di Lion X. *Et si pro injuncta* egli è sì lontano che favorisca gli Osservanti, c' anzi per essa ad evidenza dimostrassi l'anzianità Conventuale. Convien dunque sapere, che dopo aver i Conventuali preceduto non pure gli Osservanti, ma gli Agostiniani ancora, i Carmelitani, e alcuni altri Mendicanti fin a Lion X., avendo poi questo Pontefice ordinato per la sua Bolla *Omnipotens*, in pochi luoghi eseguita *Fratres Conventuales Fratribus de Observantia locum digniorem relinquere teneantur*, credevano gli Osservanti, che siccome prima gli Agostiniani e Carmelitani senza contrasto alcuno cedevano la precedenza a' Conventuali, così dappoi dovesser cederla pure ad essi; ma s' ingannarono. E perciò Lion X. fu costretto a distendere un'altra Bolla che comincia *Et si pro injuncta* nè tampoco eseguita, per la quale precettò alle prefate Religioni di cedere agli Osservanti la precedenza, che prima cedevano a' Conventuali. *Minores de Observantia omnibus, & singulis prerogativis, quibus ejusdem Ordinis Conventuales Fratres, uti & gaudere soliti erant, uti, & gaudere volumus; e poco appresso soggiugne: Mandamus, quod Minores Observantes antiquum locum semper teneant, quod Ordo Sancti Francisci in similibus actibus tenere hactenus consuevit.* Or vegliamo, secondo questa Bolla, chi è l'Ordine di San Francesco; ed io dico i Conventuali, e lo dimostro: l'Ordine di S. Francesco è quello che prima di Lion X. precedeva le dette Religioni *antiquum locum Ordo Sancti Francisci in*

similibus actibus tenere consuevit. Dall' altro canto è certo che precedevano i soli Conventuali *Conventuales prerogativis uti soliti erant*. Dunque, stando a questa Bolla, i soli Conventuali sono l' Ordine vetusto, istituito da San Francesco; e perciò in questa medesima Bolla veggiamo che l' altre Religioni, le quali cedevano la precedenza a' Conventuali, con tutte le Bolle di Lion X. non vollero mai cederla a gli Osservanti, perchè i Conventuali eran comparsi alle Processioni prima di esse, ma esse prima degli Osservanti.

Piuttosto Gregorio XIII., che chiama San Bonaventura *Ordinis Fratrum Minorum de Observantia professorem*, potrebbe giovare a gli Osservanti, quando non fosse verità manifesta e confessata da tutti, che ancora nelle Bolle Ponteficie: o per abbaglio degli Abbreviatori, o per altri accidenti, cader vi possono espressioni non vere ne' fatti di umana Storia, e se bene non sia lecito, neppure quando parlasi di questi fatti, senza grave fondamento affermare, che nelle Costituzioni Appostoliche vi sia errore; ad ogni modo quando poi la Storia lo dimostra, allora se lasciamo, gli Abbreviatori per aderire alla Storia, deve ciò riputarfi anzi ossequio alla verità, che mancanza di rispetto alle Bolle. Or siamo appunto in questo combattimento della Bolla di Gregorio XIII. che chiama San Bonaventura Osservante, colla Storia Francescana che lo dice Conventuale. Leggendosi ne' nostri Annali che'l Santo nell' anno 1243. vestì l' abito (a) Serafico in *alma Provincia Romana*, e però non in quella degli Osservanti, eretta (b) dopo l' anno 1379., ma'n quella antichissima divisa in sette Custodie, notata ne' Cataloghi delle Province dell' anno 1260. e del 1390. la quale (c) appartiene a' Conventuali. Che dimorò tredici anni in Parigi, sette da studente, e sei da Lettore nel gran Convento de' Francescani (d) che vissero *ad annum 1502. Conventualium more*. Che nell' anno 1256. eletto fu Generale (e) in Araceli (f) infino all' anno 1445. de' Conventuali; che da Generale governò l' antiche Province dell' Or-

(a) *Wad.n.2.*(c) *Rodulph. fol.56.*(e) *Harold.n.2.*(b) *Idem.n.5.*(d) *Wad.1234.n.3.*(f) *Cron.p.3.lib.2.cap.26.*

Ordine (a) le quali *ad Conventuales spectant*. Che l'anno 1263. celebrò il Capitolo in Pisa nel Convento de' Francescani, tenuto infino ad oggi da' Conventuali, e non in quello degli Osservanti eretto (b) nell'anno 1426. che nell'anno 1273. creato fu Cardinale (c) mentr'era nel Convento di Mugello, il quale (d) *ad annum 1349. Conventualibus paruit*. E finalmente che morì e fu sepolto nel Convento di San Francesco di Lione (e) fino all'anno 1500, tenuto da Conventuali. Or posti questi fatti verissimi, come posso unirmi coll'Abbreviatore di Gregorio XIII. e nominarlo Osservante, se la Storia Franciscana mi dice che tra' Conventuali vestì l'abito, professò, studiò, insegnò, governò, fu Cardinale, morì, e fu sepolto?

Ma nè tampoco posso fare Osservante la prima età Franciscana per l'autorà di Clemente VIII. che dice gli Osservanti esser stati utili alla Chiesa *ab ipsis fundata Religionis initiiis*. Non parlando questo Pontefice de' principj della vetusta Religione de' Minori, della quale nè prima, nè dopo le notate parole si fa menzione, bensì de' principj della Religione Osservante, di cui sempre nella sua Bolla favella. Ed io concedo che questa fin dal suo nascimento per opera di Paolo Trinci, di San Bernardino, e di molti suoi gloriosissimi Eroi, fu utilissima alla Chiesa: aggiungo però che questi elogi possono facilmente adattarsi a tutte l'altre Riforme, e Religioni filiali, ciascheduna delle quali per la santità, e dottrina de' suoi Allievi può vantarsi d'essere stata di vantaggio all'anime *ab ipsis fundata Religionis initiiis*. Ma per questo contenderanno il primato alle Religioni matrici?

Finalmente lontanissimo egl'è dal vero esser mai caduto in mente alla Sagra Congregazione de' Riti negare al Beat' Andrea Conti, il nome di *Minore Conventuale*, la quale se ordinò al suo Segretario che nel Decreto s'intitolasse *Ordinis Minorum* semplicemente, quest'accadde solamente per evitare le dispute tra' Conventuali, ed Osservanti, che avreb-

(a) *Wad. 1399. n. 10.*(c) *Gonz. Prov. Thusc. Conv. 13.*(b) *Hayald. num. 6.*(d) *Firm. 2. Ord. p. 1. fol. 38.*(e) *idem.*

avrebbon potuto allungare la causa, la quale al Sommo Pontefice Innocenzo XIII. premeva molto di veder presto condott'a fine, onde un certo foglio stampato in que' tempi, che scrive diversamente, egl'è una pura invenzione di chi gode spargere chimere ne' popoli: ed è ciò chiaro per gl'Atti della Canonizzazione dello stesso Beato, ne' quali da Postulatori vien sempre intitolato *Ordinis Minorum Conventualium*. E per la testimonianza gravissima che rendette Monsignor Tedeschi allora Segretario della stessa Congregazione in un suo biglietto 1. Aprile 1724. scritto al P. Reverendissimo Carlo Giacomo Romilli Generale de' Conventuali, che così dice: *Monsignor Tedeschi Segretario de' Riti riverisce umilmente il Reverendissimo Padre Romilli Generale de' Conventuali, ed in risposta a quanto Sua Paternità Reverendissima s'è compiaciuta comandargli, gli significa come la Sagra Congregazione non à mai proibito, che'l Beato Andrea Conti si dipinga, e si chiami Conventuale da chi vuol dipingerlo, e chiamarlo così. A bensì detto, e ordinato a me suo Segretario che nello stendere il Decreto di Segnatura della Commissione, e qualunque altro spettante a detta causa, non mett' altre parole, che le seguenti Ordinis Minorum Sancti Francisci; e ciò a motivo di non aver voluto la Sagra Congregazione entrare nella controversia se sia stato il Beato Conventuale, o Osservante, ma prescindere affatto; sicchè qualunque altrà copia di Decreto che mai andasse attorno su questo particolare, è certamente fatto a capriccio, nè se gli deve dar fede alcuna. E con distinto rispetto bacia a Sua Paternità Reverendissima divotamente le mani.* Ecco qual fu la mente della Sagra Congregazione de' Riti, di non entrar essa in dispute Storiche, ma lasciar queste decidere da nostri Annali, i quali se dicono che il B. Andrea Conti si vestì Francescano nel Convento che l'Ordine in quel tempo teneva in Anagni: *Hic initiatus est Beatus Andreas Anagninus*. Scrive, favellando di questo Convento il Wadingo; il quale (a) è stato sempre de' Conventuali: e che dipoi perpetuamente visse, morì, e fu sepolto nel Convento del Pi-

Figlio, dove tuttavia adoransi le sue Sagre Reliquie, pur tenuto sempre da Conventuali; Convien di necessità nominarlo Conventuale, non potendosi porre in dubbio che il Beato appartenga a quell'Ordine solamente in cui professò, e visse fino al sepolcro: e nemmeno ch' Egli professò, e visse fin' al sepolcro sol in quell'Ordine, che non in vigore di concessione nuova, e posteriore al Beato, ma dell'antica semplicemente, e per via di natural successione tiene oggi le sue preziose Reliquie, e' Conveti in cui visse.

C A P O II.

Confermasi l'Anzianità de' Conventuali per le testimonianze degli Scrittori.

Tutt'i Scrittori delle cose Francescane unisoni ad affermare, che gli odierni Osservanti debbono riconoscere per lor Istitutore il Converso *Fra Paolo Trinci* da Foligno, il quale nell'anno 1368. cioè censessant'anni dopo l'approvazione della Regola di S. Francesco desideroso di vivere nelle austerità che praticavansi nell'Ordine vivente il S. Patriarca, ebbe licenza di stare nell'Eremo di Brogliano, ne' monti di Foligno con quattro, o cinque Compagni, e'n questa maniera ebbe l'origine la Famiglia degli Osservanti. Così nell'anno 1511. (a) scrisse l'Autore delle Fondamenta di tre Ordini, chiamando *Fra Paolo*, e *San Bernardino* primi Fondatori dell'Osservanza: *Tempore primorum Fundatorum Regularis Observantia, videlicet Fratris Paulucii de Fulgineo.... Nec non tempore Sancti Bernardino.* Così Monsignor Marco (b) *Fra Paolo Trinci Capo, e Inventore de' Frati Minori Osservanti.* Così Gian-Pietro Crescenzi nobile Piacentino nell'anno 1548. (c) *Incominciò l'Istituzione degli Osservanti per l'industrie di Fra Paolo Trinci.* Così il Tamburino (d) *Minores de Observantia exierunt ex Conventualibus anno 1368. initium dantes Frater*

(a) p.2.tra8.1.fol.10.

(c) *Presid. Rom. not. 2. n. 4.*

(b) p.2.lib.9.cap.33.

(d) *de iur. Abb. tom. 2. disp. 24. q. 6.*

32
*ter Gentilis de Spoletio, & Frater Paulus de Trincis, qui antea erant Conventuales. Così Gian-Fietro Peralta (a) la Riforma, che nella Religione di San Francesco fiorisce, è quella de' Padri Osservanti, la quale sortì da' Conventuali nell' anno 1368. per opera di Fra Paolo Trinci. Così l' Abbate Silvestro Marulo nel suo Oceano delle Religioni (b) Fra Paolo Trinci fiorì nell' anno 1368. nel qual tempo cominciò a fiorire l'Osservanza; e altrove: Da questo Fra Paoluccio ebbe origine la Riforma de' Frati dell' Osservanza. Così Marco Guadalajara Carmelitano nella sua Storia de' Pontefici: (c) La Riforma degli Osservanti uscì da' Conventuali per opera di Fra Paolo Trinci di particolare santità, che fiorì l' anno del Signore 1380. Così Girolamo Rodriquez Osservante: (d) *Observantia Regularis Fratrum Minorum, qui alias de Familia, seu Reformati dicebantur, cepit industria ejusdem Fratris Pauli de Trincis laici. Così Lodovico Miranda pure Osservante: (e) Industria cujusdam Fratris laici Paulus de Trincis nominati, Ordo, & Religio nostra in diversis partibus cepit reformari. Così l' Wadingo ad ann. 1368. (f) Hoc anno Reformatio Ordinis toties intentata, nec prudenter directa, humile, sed stabile sumpsit initium in homine undique statu, & natura, & corporis effigie contemptibili, sed genere, & pietate prastabili, Paulutius scilicet Fulginate: così l' Aroldo: Hic ergo Paulutius advocatis sociis, ea regularis observantia jecit fundamenta, quae in ingens aedificium surrexerunt, nullo unquam tempore ruiturum.* Così Giovannettino Ninno nella sua Cronica (g) pur Osservante: Fra Paolo Trinci fu quello che diede principio alla riforma dell' Ordine. E così finalmente anche l' Osservante Fra Pietro d' Alva (h) l'osservanza in Italia ebbe l' origine da un Religioso, umilissimo, di professione Laico, chiamato Fra Paolo Trinci.*

Ma perchè, sebben Fra Paolo nell' anno 1368. gittò i fondamenti della regolare Osservanza: questa però a suo tempo o niente, o poco si augmentò, di maniera che quan-

(a) *de Orig. & Progr. Relig. S. Franc.*

(b) *tit. degli Osserv.*

(c) *p. 5. lib. 17. cap. 12.*

(d) *Resol. 123.*

(e) *VVad. n. 10.*

(f) *1368. n. 5.*

(g) *p. 2. lib. 18. cap. 1.*

(h) *in vita S. Bern.*

quando San Bernardino nell'anno 1402. vestì l'abito Serafico, cioè trentaquattr'anni dopo il suo principio contavansi, come testifica San Giovanni da Capistrano (a) *Vix centum triginta Fratres ejusdem Ordinis de Observantia nuncupati*, e questi quasi tutti Laici vili e abjetti nel cospetto degli Uomini: e sol per opera di San Bernardino crebbe mirabilmente in numero e splendore, perciò molti vogliono che anzi San Bernardino debba riputarsi principio, Fondatore, e Istitutore degli Osservanti. E quest'è il sentimento di Matteo Veggio Datario di Martino V. il quale favellando del Santo (b) dice: *Principium fuit hujus sancti Gregis, qui sub Francisci ordinatione strictè vivens, nunc admodum crevit*. E lo stesso testifica Enea Silvio (c) da cui S. Bernardino vien chiamato *Eorum ductor, & Magister, qui Fratres Observantes appellantur*. E Lorenzo Bejerlink (d) *Bernardinus primus reformationem Ordinis curavit*. E lo Spondano: (e) *Hic est Bernardinus, qui Monasteria Fratrum Minorum, quos ab antiqua Sancti Francisci severitate sensim defecisse videbat ad veterem disciplinam revocandam adduxit*. E il Vallemont (f) *Degli Osservanti, San Bernardino da Siena è l'Istitutore*. E Vernerio Rolevinc Certosino: (g) *Reformationem novam Ordinis inchoatam à Sancto Bernardino*. E Sisto Sanese Domenicano (h) *Bernardinus..... auctor Observantissimæ Congregationis*. E Ambrogio Landucci Agostiniano (i) nella sua Selva Levetana: *volle la Sapienza, e Provvidenza infinita, che mediante San Bernardino si fondasse quella gran Riforma dell'Ordine Serafico*. E il Ricciolio Gesuita (k) *Minorum Observantium Ordo dictus Lignipedum, seu Zoccolantium institutus à Sancto Bernardino Senensi*. E Filippo Briezio pur Gesuita (l) di San Bernardino dice: *Hic parens fuit Minoritarum Observantium*. E Paolo Morigia dell'Ordine de Gesuita-

(a) apud Wad. 1418. n. 14.

(b) Europ. cap. 68.

(c) Theat. vita bum. tom. 2. pag. 262.

(d) 1419. num. 50.

(e) an. 6642.

(f) Elem. del. hist. 1419.

(g) tit. de Capuc.

(h) pag. 135.

(i) Cron. p. 3. cap. 6.

(k) tom. 6. Anual. pag. 352.

(l) cap. 3.

34
 fuati (a) nel suo libro dell' Origine delle Religioni : *L' Ordine de' Zoccolanti ebbe principio da San Bernardino*. Se poi si cerca in che anno propriamente gli Osservanti debbonfi dire istituiti: tutti i più sensati son di parere che ciò accadde nell'anno 1414. perchè quanto è certo che una Religione non può appellarsi propriamente fondata e istituita senza l'approvazione Apostolica, altrettanto è indubitato che gli Osservanti furono approvati sol nel Concilio Costanzienſe, celebrato in detto anno e non prima Anno 1414. *initium sumpsit Reformatio, cujus Author fuit Sanctus Bernardinus, dicta Zoccolantium*, così Pietro d'Alva Osservante (b): Ed Emanuele Rodriquez (c) *Reformatio Fratrum de Observantia exiit à Fratribus Conventualibus, & cepit anno circiter 1414. juxta Concilii Constantiensis Decretum*. E nello stesso sentimento fu ancora Monsignor Marco (d) dicendo: *Dal Sacro Concilio fu fatta una Bolla, e ordinato un Decreto dell' Istituzione della Regolare Osservanza*. E Francesco Longo Cappuccino nel suo Breviario cronologico *ad annum 1414.* dice: *Hoc anno initium habuit reformatio Fratrum de Observantia*. E Girolamo Sorbo pur Cappuccino *Reformatio Fratrum de Observantia exiit à Conventualibus, & cepit anno 1414. juxta Concilii Constantiensis Decretum*.

Per tal cagione tutti coloro, che scrivono dell' Osservanza ne' tempi di Fra Paolo Trinci e di San Bernardino, ne parlano come di una cosa nuova e nata in que medesimi tempi. *Novella plantatio Fratrum Minorum, qui de Observantia nuncupantur*, dice Federico III. Imperadore in una sua lettera al Sommo Pontefice Niccolò V. nell' anno 1455. (e) *Novellum germen* gli chiamò nell' anno 1453. Niccolò V. *Novellos palmites, atque propagines*, San Giovanni da Capistrano nel principio delle sue Costituzioni (f) *Omnino Neophitos* chiama il Gonzaga (g) gli Osservanti che a tempo di Eugenio IV. ottennero il Convento di S. Margherita in Cortona. Ed il Wadingo nell' anno 1379: *Novellum germen*
 Re-

(a) cap. 72.

(b) *Natur. Prod. tab. 5.*

(c) *qq. Reg. tom. 1. q. 2. 7. 3.*

(d) p. 2. lib. 10. cap. 1.

(e) *apud Wad. 1455. n. 38.*

(f) *Wad. ibid. n. 31.*

(g) *Prev. Thusc. con. 2.*

35

Regularis Observantia. Nell' anno 1380. *Novam Fratris Pauli Congregationem*. Nell' anno 1389. *Novellam Congregationem Regularis Observantia*. Onde il Gonzaga avendo per ferma cosa e costante, che gli Osservanti sono una Congregazione molto più recente e diversa dall' Ordine primitivo, distingue due Epoche, una dell' Ordine primitivo, e l' altra della Congregazione degli Osservanti, dicendo che il primo Vicario Generale degli Osservanti per disposizione di Eugenio IV. fue eletto (a) anno Domini 1438. *ab Ordinis vero exordio 230. sed ab hujusmodi reformationis, seu Regularis Observantia institutione 58.* E lo stesso difese pure il Wadingo (b) il quale nell' anno 1648. quando l' Ordine contava quattrocento quarant' anni dalla sua fondazione, nel Tomo settimo de' suoi Annali (c) degli Osservanti disse che in quel tempo solo contavano dugento quarant' anni e poco più: *Non adeo pauci elapsi sunt anni postquam ista Congregatio sumpsit exordium, ut non jam effluerunt anni plusquam ducenti quadraginta.* E tutti affermano che gli Osservanti non sono nati a tempo di San Francesco: Nè i Cappuccini, nè gli Osservanti furono a tempo di San Francesco, Così Firmino Ratiuzzi (c) *Capuccinorum Congregatio quatenus Religionis Corpus est à Conventualium, & Observantium corporibus distinctum, tempore Sancti Francisci instituta non fuit, quemadmodum nec ipse Patrum Observantium Ordo*, così il Boverio (d) Cappuccino. E le Costituzioni Alessandrine cap. 6. difese nell' anno 1500: *Post Conventuales, qui in primordio Religionis fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia.* Aggiugnendo tutti, che gli Osservanti (e) sono un semplice ramo germogliato dall' albero di San Francesco, cioè che sono usciti da' Conventuali: *Exierunt ex Conventualibus*, dice il Tamburino. *I Padri Osservanti uscirono da' Conventuali* dice il Ratiuzzi. *La Riforma degli Osservanti uscì da' Conventuali* dice il Guadalassara. *A Conventualium Ordine, qui primus à Beato Francisco institutus fuit, per reformationem postea, veluti rami prodire* dice il Boverio. *Exiit à Fratribus*

E 2

Con-

(a) par. I fol. 12.

(b) fol. 488.

(c) Sect. 1. q. 1. n. 7.

(d) Demonstr. 10. num. 8.

(e) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 1.

Conventualibus, dice il Rodriquez: *Exiit à Conventualibus*, & cepit anno 1414. dice il Sorbo.

Ma non parlano certamente così de' Conventuali: anzi con frasi assai limpide e chiare asseverano esser questi i figliuoli primogeniti di San Francesco: *Primus Ordo* dice Laerzio Cherubino nella sua nota sopra la Bolla di Onorio III. confermando la Regola di San Francesco *est horum Fratrum Minorum, qui in hujus Regula Observantia vixerunt juxta Privilegia obtenta à Sede Apostolica, & nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV.* E il Tamburino, *Conventuales constituuntur ex iis filiis Sancti Francisci, qui ceperunt in communi habere bona stabilia, illis confirmata per Innocentium IV.* Marco Guadalassara: *Il primo è quello de' Conventuali, ovvero Claustrali, come sono chiamati nella Spagna. Il secondo la Riforma degli Osservanti.* Il Ricciolio: *Franciscanorum Conventualium Ordo à Sancto Francisco institutus est anno 1207., vel ut habet Genebrardus 1209.* Paolo Morigia: *l'Ordine de' Conventuali, i quali furono i primi che seguitassero il Patriarca San Francesco l'anno della comune salute 1212.* Il Padre Zaccaria Boverio Cappuccino *Conventualium Ordo primus à Sancto Francisco institutus fuit.* Il Gonzaga Osservante dopo aver narrati tutt' i progressi degli Osservanti dal loro incominciamento nell'anno 1368. fin al Pontificato di Lion X. così conchiude: (a) *Ex precedentibus manifestum evadit, quod licet Patres Conventuales Observantibus multò antiquiores sint.* Il Padre Arturo pure Osservante (b) *Conventuales veluti antiquiores viros protulerunt, & etiam nunc proferunt pietate, eruditione, sanctitate, & miraculis celeberrimos.* Il Generale Antonio de Sapiantibus in una sua lettera l'anno 1565. scritta a' Conventuali (c) così loro favella *Seraphici Patris nostri Francisci filii estis primogeniti.* E lo stesso replica Pietro Ridolfo (d) *Conventuales Beati Francisci primogeniti.* E tennero questi, ed altri Autori per sì certa e costante la primogenitura de Conventuali, che quante cose narransi della pri-

(a) p. 1. fol. 44.

(c) apud Const. Pian.

(b) Martir. ar. 21.

(d) Hist. fol. 149.

prima età Francescana, costantemente difendono appartenere a' soli Conventuali: cioè i Santi più vetusti, a' Conventuali, nominandosi da Laerzio Sant' Antonio da Padova (a) *Ordinis Fratrum Minorum Conventualium*; dicendo le Costituzioni Piane (b) de' Santi e altri Uomini illustri della prima età: *Hi omnes ex Minorum Conventualium sodalitis egressi sunt*. I Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, e Cardinali, a' Conventuali, asserendo lo stesso Laerzio che la Bolla *Ex parte* di Alessandro IV. distesa pe' Frati Minori promossi alle dignità fuori dell' Ordine, sia diretta a' soli Conventuali (c) *Fratres Minores Conventuales Sancti Francisci ad Episcopatus, & alias dignitates promoti*. I privilegi mitiganti la povertà, a' soli Conventuali, testificando l'Autore delle Monumenta dell' Ordine, che la Bolla (d) *Obtentu Divini Nominis* di Clemente IV. per cui concedonfi a' Frati Minori le successioni ereditarie, fu distesa p' soli Conventuali: *Clemens IV. concedit Fratres Predicatores, & Minores Conventuales posse succedere in bonis suorum Parentum*. Le leggi, Costituzioni, e Statuti dell' Ordine a' Conventuali: e però dall' Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, i Statuti di S. Bonaventura nel Capitolo Generale Narbonne, appellansi (e) *Præcedentium Patrum nostrorum Conventualium*. Le facoltà e i privilegi dati al Generale e Provinciali Francescani da Clemente IV. nella sua Bolla, che comincia *Virtute conspicuos*, diconsi facoltà e privilegi (f) *Ministri Generalis, & aliorum Prelatorum Minorum Conventualium*. E finalmente tutta la Comunità dell' Ordine nella prima età Francescana sostengono essere i soli Conventuali: La comunità dell' Ordine sono i Conventuali, così Monsignor Marco (g). Ecco quanti e quali Scrittori d' ogni Nazione, Spagnuoli, Francesi, Tedeschi, Inglese, e d' ogni stato, secolari, Preti, Regolari d' ogni Religione tutti concordemente contestano l'Anzianità Conventuale e la novità Osservante: segno è dunque che questa sia la verità, in se-

(a) in Bull. Gregor. IV.

(b) Prefat.

(c) in Bull. Alex. IV.

(d) tract. 2. pag. 94.

(e) par. 1. fol. 24.

(f) Laerz. in 4. Clem. IV.

(g) p. 2. lib. 7. cap. 8.

insegnando Giuseppe Ebreo: *Illud veritatis hystoria certum signum est, si de iisdem rebus eadem omnes conscribunt*. E Terzulliano, (a) *Quod apud omnes unum invenitur, non est erratum, sed traditum*.

Ma pure gli Osservanti, e specialmente il Sospitello, e l'Autore delle lettere a Filalete lusingansi, più, pregiudizio provenire ad essi dagli Scrittori allegati, dicendo che son tutti posteriori al fatto; che lo raccontano senza provarlo: che gli esteri sono tra loro contrarj; e che tra questi debba specialmente riggettarli il Morigia, il quale narra i Conventuali nati nell'anno 1212. come ripugnante all'Epoca della fondazione dell'Ordine da tutti stabilita nell'anno 1208., e all'altissima povertà della Regola, che esclude tal nascimento de' Conventuali. E col Morigia debba riggettarli ancora Laerzio, dal quale nelle sue note sopra la quinta Bolla d'Onorio III., i Conventuali appellansi *primus Ordo*. Non aparendo in tal Bolla il nome de' Conventuali: ed aggiugnendo, che se i Conventuali fossero stati veramente istituiti da San Francesco, San Pio V. non gli avrebbe obbligati o ad uscire dalle Spagne, o a farsi Osservanti. E quanto a gli Autori domestici, vogliono che discorrano solo occasionalmente di tal materia: che quando questi dicono gli Osservanti nuovi, nati, e usciti da Conventuali per opera di Paolo Trinci e di San Bernardino, debbano intenderli non quanto al nuovo essere, o nuovo Istituto, ma solamente quant'alla nuova separazione da' Conventuali, e nuovo governo sotto i Vicarj, perchè soggiungono *exire non esse de novo, sed antiquam praexistentium significat*. Che i Conventuali da cui uscirono, non sono i presenti, ma quegli che per abuso, prima di Martino V. vivevano come gli odierni Conventuali: e che finalmente gli stessi Scrittori sol parlano dell'Osservanza nello stato, in cui erano prima di Lion X., che componeva una Famiglia distinta governata da' proprj Vicarj, e non già dell'Osservanza nello stato presente, che non solamente comprende quella Famiglia, ma la miglior ancora

(a) de l'irascip. cap. 9.

cora e la più sana parte della comunità, ch'era governata da Ministri. Così rispondono gli Osservanti; e con queste tre distinzioni: Osservanti prima di Lion X. e dopo Lion X. Conventuali per abuso, e Conventuali legittimi; Novello in quanto all'essere, e novello in quanto alla separazione: credono presto presto di sbrigare ogni cosa.

Ma di gran lunga s'ingannano. Il fatto che qui si controverte è questo: se gli Osservanti principiarono a tempo di San Francesco, oppure per opera di Paolo Trinci e di S. Bernardino dugent'anni dappoi. E se i Conventuali sien nati prima degli Osservanti. Or non mi dicano, che gli Scrittori allegati sieno posteriori a questo fatto, per ragionchè gli Scrittori posteriori al fatto non sempre possono rigettarsi, ma sol quando i coetanei, o i più propinqui s'irivono diversamente. Non avendo noi in moltissimi fatti altre testimonianze se non che le posteriori a medesimi. Ma pur nondimeno da niuno mettonsi in dubbio; non presumendosi da un canto l'errore se non si pruova: e per l'altra parte quando tutt' i Scrittori posteriori al fatto di lingua, di professione, e di costume diverso, cospirano nel medesimo sentimento, non essendo verisimile che tutti errino, dobbiamo anzi credere che nella narrazione de' fatti medesimi, regolaronsi o da monumenti esistenti a tempo loro e a noi ignoti: oppure per la tradizione perfermone passata da' Padri a' Figli, la quale non è di minor forza di quella per lettere. Or fin ad ora gli Osservanti non mostrano altri Scrittori o coetanei, o più vicini al fatto, contrarj a quegli da me citati; anzi mostrar non possono neppure i susseguenti, alla riserva del Marcanzio, del Scspitelli, e d' altri più recenti Zoccolanti, i quali da non molto gran tempo godettero d'allontanarsi dalla tradizione universale e costante per più secoli, custodita da' lor maggiori: e perciò non sono d' alcuna autorità. Non essendo stato mai costume, neppur delle genti più inculte, decidere le controversie per le testimonianze sospettissime di coloro, i quali godettero di suscitarle. Ma non è vero che gli Scrittori da me addotti sien tutti posteriori a Paolo Trin-

Trinci è a San Bernardino : imperocchè San Giovanni da Capistrano, il quale afferma che quando San Bernardino vestì l'abito , allora cominciava a nascere l'Osservanza : *Vix erant centum triginta Fratres ejusdem Ordinis de Observantia* , e Fra Nicola Farenze compagno del Capistrano che lo stesso esprime (a) dicendo *Patres nostri pauci erant numero, humiles, & abjecti in conspectu hominum* : Conobbero l'uno ess' altro, San Bernardino e Paolo Trinci . Matteo Veggio, che chiama San Bernardino principio degli Osservanti, udì le sue prediche . I Concilj di Costanza, e di Basilea, e Martino V., che dissero l'Osservanza nata a loro tempi *Novissimis his temporibus* , pur furono vivent' il Santo . E finalmente Federico III. Imperadore e Niccolò V. da' quali gli Osservanti furono dinominati *Novella plantatio, Novellum germen*, pur videro lo stesso Santo , anzi poterono vivere a tempo di San Bernardino , e certamente vivettero a tempo di molti suoi discepoli, da lui ricevuti all'Osservanza . L' Autore delle Monumenta dell' Ordine dato in luce nell' anno 1506. che presuppone i Conventuali esistenti nel Ponteficato di Clemente IV. L' Autore delle Firmamenta de' tre Ordini stampato nell' anno 1511. che dice San Bernardino , e Paolo Trinci primi Fondatori dell'Osservanza . E così pure que Francescani i quali nell' anno 1500. ordinarono le Costituzioni Alessandrine e dicono *Post Conventuales qui in primordio Religionis fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia* . Anno dunque i Conventuali a confermare il lor primato , Scrittori sincroni, contemporanei, propinqui, e susseguenti : però chi non teme negarlo e opporsi all' unanime consenso di questi, si mostra capace d'impugnare tutte le verità conosciute : essendo postolato, primo principio , e propriamente assioma doverli ricevere da tutti il pieno consenso di tali e tanti Scrittori . Onde il dottissimo Vescovo Huezio dichiara ne' suoi primi assiomi alla sua famosa Dimostrazione Evangelica : *Omnis historia est verax, quæ res gestas ita narrat ut narratur à multis libris coætanis, vel ætati proximis, quæ res gesta sunt* . Sicchè il du-
bi-

(a) in *Fit. S. Jo. de Capistrano*.

bitarne sia un contraddire a' primi principj ricevuti da tutti.

Ammetto che niuno degli Scrittori da me citati si prese l'inutil travaglio di tessere dissertazioni, a dimostrare un punto allora certo e indubitato, anche presso coloro i quali ora godono impugnarlo. Falso è però che l' Wadingo, l' Aroldo, Monsignor Marco, il Gonzaga, e altri molti i quali diedero tomi interi dell' origine e progresso dell' Osservanza, distinguendo minutamente, quando principiarono in Italia, qual fu il primo loro Convento; quando in Francia, quando in Spagna, quando in Portogallo, e quando negli altri luoghi del Mondo; quando ottennero i primi Novizj, quando i primi Vicarj, quando i primi lor Superiori Generali; quando celebrarono i primi Capitoli, quando ebbero il primo lor Vescovo, quando il primo lor Cardinale, e quando il lor primo Ministro Generale, non rapportino documenti bastevoli a rendere convinti e persuasi anche i protervi. E quantunque alcuni altri de' Scrittori addotti asseriscono semplicemente l'anzianità Conventuale e la novità Osservante senza provarla, questo però niente di peso toglie alla loro autorità; essendo dal vero così lontano che a gli Storici sia necessario far pompa de' monumenti, quando raccontano fatti a tutti chiari e notorj, che anzi in questi casi sarebbe ciò da tutti riputato una vana e folle ostentazione. Ma cosa chiara e notoria venne sempre giudicata l'Anzianità Conventuale, come quella di cui può ciascheduno accertarsene col mirare semplicemente le Pareti de' lor Conventi, le quali scorrendosi di quelle degli Osservanti molto più corrofe e vetuste, dimostrano ad evidenza che più vetusti ancora sien quegli, i quali furono perpetui possessori.

Falso è poi che i Scrittori da me addotti discordino notabilmente nell' assegnamento del tempo, in cui gli Osservanti ebber il principio; perchè sebbene in essi leggansi molte sentenze, e la prima gli dica nati dal *Trinci* nell' anno 1368., la seconda nata pure dal *Trinci* nell' anno 1380., la terza nata da *S. bernardino* circa l'anno 1400., la quarta nata da *San Bernardino* nell' anno 1412., e la quinta gli

pon-

ponga istituiti nell'anno 1414.; ad ogni modo se queste sentenze verranno ben ponderate, si troverà che per niun modo sono tra loro contrarie. La prima non è contraria alla seconda, perchè il Gonzaga, il quale difende questa seconda del nascimento degli Osservanti nell'anno 1380. (a), nel tempo stesso gli dice originati nell'anno 1368. (b) Ma considerando poi che *Paolo Trinci* sol nell'anno 1380. ottenne sopra que' pochi suoi Romiti (c) *potestatem commissariam*, perciò giudicò che la sua Famiglia, allora propriamente cominciassse ad aver figura di nuovo corpo, quando il suo Fondatore ebbe la prerogativa di Capo. Queste due non contraddicono alla terza e alla quarta che fanno San Bernardino capo degli Osservanti nell'anno 1412., o circa l'anno 1400. ch'è lo stesso; perchè se bene prima del Santo gli Osservanti si videro sparsi per varj luoghi d'Italia; per lo spazio però di quarant'anni furono più e divoti sì, ma in tutto il rimanente meschini, abietti, e nascosi in pochi Romitorj, e però riputati come se non fossero stati al Mondo: e perciò dicono San Bernardino lor Capo e Istitutore, perchè il Santo poi fu quello che gli ingrandì, gli difese, e pose in isplendore. L'ultima finalmente non è contraria a tutte le precedenti, perchè il Sorbo e il Longo Cappuccini, peritissimi della Storia Francescana, ed Emmanuele Rodriquez e Pietro d'Alva Osservanti, che tengono queste sentenze, non negano gli Osservanti esser nati per opera di *Paolo Trinci*, e di *San Bernardino*; ma solamente gli dicono istituiti nell'anno 1414. per favellare con maggior proprietà; perchè quant'è vero che una Religione non può dirsi propriamente istituita senza'l Decreto della Sede Apostolica; altrettanto è certo che non prima del Concilio Costanzienſe (d) fu ordinato il Decreto della Istituzione della Regolare Osservanza. Ma permettaſi pure che le riferite sentenze discordino nella circostanza del tempo, in cui mettono l'origine degli Osservanti, che non per questo sarà mai lecito rigettar-

(a) p. 1. fol. 12.

(b) p. 1. fol. 6.

(c) *Harold*. 1380.(d) *Cron.* p. 3. lib. 12. cap. 11.

tarle, conciosiacchè se per ogni variazione che negli Autori troviamo di circostanze, vorremo negar la fede alla sostanza de' fatti che narrano, metteremo al certo tutta la storia umana in turbamento ed in iscompiglio, essendo molto pochi que' fatti, nella narrazione delle circostanze de' quali tutti gli Autori sieno uniformi. Nè soggiungano gli Osservanti, che quì il tempo del lor nascimento appartiene alla sostanza del fatto, non quistionandosi se gli Osservanti sieno nati; ma solamente quando sieno nati: perchè la controversia è propriamente se gli Osservanti sieno nati a tempo di San Francesco, o ne' Secoli susseguenti, e non già se n questo, o n quell' anno determinato de' Secoli susseguenti. Or tutti gli Autori da me addotti sono uniformi nell' affermare, che gli Osservanti sieno comparsi al Mondo dopo San Francesco: e quando tra loro vi fosse diversità, questo consisterebbe solamente, che alcuni gli vorrebbero posteriori all' approvazione della Regola censessant' anni, altri censessantadue, altri dugento e quattro, ed altri finalmente dugento e sei. Siccome dunque niuno mette in dubbio che la Monarchia Romana sia posteriore alla Greca, la Greca alla Persiana, la Persiana all' Assiria, perchè quantunque i Scrittori sieno varj, quanto al principio e durazione delle medesime Monarchie, tutti però accordano in allevare la detta posterità: così parimente nel caso nostro, quando bene tra gli Scrittori allegati vi fosse contrarietà, che non è vero, quanto all' anno preciso del principio degli Osservanti, pur rimarrebbe certo che 'l lor principio sia posteriore due Secoli a San Francesco, per ragionche in questa posterità tutt' i Scrittori concordano.

Non sò poi per qual motivo dicano, ch'erri il Morigia quando scrive: *I Conventuali istituiti da San Francesco*, perchè se'l motivo di rigettarlo fosse mai che questo mette l' Ordine de' Minori nato nell' anno 1212., il quale veramente principiò nell' anno 1208. Io torno a dire che se per un semplice abbaglio di cronologia vorremo condannare gli Scrittori anche nella sostanza de' fatti, noi certamente

te porremo tutta la Storia umana in iscompiglio, fin a poter figurare che San Francesco non fondò l'Ordine de' Minori, perchè Pietro Ridolfo (a) stabilisce la sua fondazione nell'anno 1206., il Ricciolio (b) nell'anno 1207. Monsignor Marco (c) nell'anno 1208. Il Gonzaga (d) nell'anno 1209. e Sant'Antonino presso il Wadingo nell'anno 1210. (e) il Morigia nell'anno 1212., se poi il motivo fosse di negare i Conventuali istituiti dal Patriarca per ragione che questi non professano l'altissima povertà della Regola, mi veggio in obbligo di ricordare agli odierni Osservanti, che non sono stati essi i primi a leggere, o ad intendere questa Regola; ma fu letta, e penetrata ancora dal Gonzaga, dall'Arturo, dal Boverio, dal Ridolfo, e da tutti gli altri Scrittori da me allegati; ma con tutto ciò non ebbero difficoltà di chiamare i *Conventuali più antichi degli Osservanti, e primogeniti di San Francesco*; imperciocchè l'altissima povertà della Regola dimostra semplicemente che i Conventuali nel lor principio dovettero professare l'altissima povertà: e questo è certo e indubitato, perchè se oggi van calzati e vestiti, e posseggono unicamente per le dispense e pe' privilegi posteriori alla Regola, dovettero necessariamente per avanti a' privilegi medesimi vivere scalzi e nudi, e in altissima povertà. Questo solamente dimostra l'altissima povertà data da San Francesco a' suoi figliuoli e nommai che i suoi figliuoli, i quali un tempo professarono l'altissima povertà, non potessero ne' tempi seguenti mancare dal primitivo rigore e accettar i Privilegi; e così appartenere all'Ordine, non degli Osservanti, che non gli an mai ricevuti, ma a quello de' Conventuali. Perchè, siccome testifica San Bonaventura tutti gli altri Ordini de' Religiosi, de' Vescovi, de' Cherici, e de' Laici non son più que che furono nel lor principio: *Non solum Ordines Religiosorum, sed etiam Episcoporum, & Clericorum, & Laicorum, & universalis status multum deficit quantum ad communem statum ab eo, quod in principio fuit*; come l'Ordine so-

lo

(a) fol. 120.

(b) loco cit.

(c) p. 1. lib. 1. cap. 7.

(d) p. 1. fol. 1.

(e) p. 1. fol. 121.

lo di San Francesco potea essere indifertibile, e conservare perpetuamente inalterabile il suo primitivo fervore?

Nella stessa guisa non an ragione di condannare Laerzio Cherubino che chiama *Conventuale* l'Ordine piantato da San Francesco nelle sue note sopra la Bolla di Onorio III. per l'approvazione della Regola de' Minori. Nè fa ostacolo che in questa Bolla non s'esprima il nome di Conventuale, perchè nelle Bolle *Ad statum* di Martino V. nell'anno 1430. *Apostolica Sedis*, di Eugenio IV. nell'anno 1432. *Ad exequendum* di Callisto III. nell'anno 1458. *Dum fructus uberes* di Sisto IV. nell'anno 1471. neppur v'è indizio di questo nome: ma nondimeno egli è indubitato che queste Bolle son dirette a' soli Conventuali, per ragionchè nelle dispense mitiganti la povertà, concesse per le medesime Bolle, gli Osservanti non vi possono aver parte alcuna. Or così pure avviene dalla detta Bolla di Onorio III. perchè i soli Conventuali vantano la loro approvazione per questa Bolla, e vestono Novizj, congregano Capitoli, eliggono Ministri Generale, Provinciale, Custodiale e Locali, e godono tutte le facoltà necessarie al buon regolamento dell'Ordine, solamente in virtù della medesima Bolla, per la quale fu approvata la lor Regola. E gli Osservanti per lo contrario riconoscono la lor Istituzione dal Concilio Costanzienſe, e i lor Capitoli Generali, e Vicarj Generali da Eugenio IV., e i lor Ministri Generale, e Provinciali da Lion X. Perciò giustamente Laerzio chiamò Conventuale l'Ordine approvato da Onorio III., tuttochè nella sua Bolla questo nome non ſia espresso. Per un motivo consimile Laerzio nelle sue Note sopra la quarta Bolla di Gregorio IX. emanata per la canonizzazione di S. Antonio di Padova, potè nominare il Santo *Ordinis Minorum Conventualium*, ancorchè nella Bolla non vi ſia un tal nome, mentre per la Storia Minoritica egli ben lo sapeva. (a) nell'anno 1220. stanziante nel Convento sempre de' Conventuali in Messina: nell'anno 1222. (b) Lettore nel Convento sempre de' Conventuali in Bologna: nell'anno 1225. (c)

Pre-

(a) *Rodulph. p. 280.*

(b) *Idem Prev. Bon.*

(c) *Wad. 1222. n. 38.*

Predicatore nel Convento fin all'anno 1552. sempre de' Conventuali in Tolosa : nello stesso anno 1225. (a) Fondatore de' Conventi di Cefalù, Noto, e Lendino, sempre de' Conventuali in Sicilia: e finalmente nell'anno 1231. morto e sepolto nel Convento sempre de' Conventuali in Padova, (b) e che i Conventuali per lo spazio di cinquecento e più anni perpetuamente l'an custodito. E così pure potè Laerzio chiamare Conventuali San Bonaventura, Niccolò IV., e i Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Cardinali, e i Generali, e Provinciali del primo Secolo Francescano: imperciocchè come poteva nominargli Osservanti, se nella Storia Francescana, di cui fu peritissimo non gli vide mai in casa degli Osservanti? E come non dovea nominargli Conventuali, se gli vide nati, cresciuti, morti, e sepolti in casa de' Conventuali?

Non sò poi come gli Osservanti si avanzino ad affermare, che 'l Pontefice S. Pio V. ordinò a' Conventuali delle Spagne, che o partissero da que' Regni, o si vestissero Osservanti: sol per questo motivo che gli giudicò non istituiti da San Francesco, perchè se questo fosse stato il motivo, avrebbe dovuto distendere il suo ordine a' Conventuali di tutto 'l Mondo; per ragionche, o tutt' i Conventuali sono istituiti da San Francesco, o niuno: ed oltre a ciò quando pure i Conventuali non fossero stati mai istituiti da San Francesco, certo è però che sono una Religione approvata dalla Chiesa. Ma posto ciò, ben potevano salvarsi senza farsi Osservanti. Ma nettampoco il motivo del Santo Pontefice fu che i Conventuali nelle Spagne vivessero più che altrove liberi e inosservanti, solendo dire il Navarro presente al fatto (c) *Mallem esse Conventualis servando adamussum Regulam Beati Francisci relaxatam, quam d. Observantia, non observando illam integram*, aggiugnendo se vidisse tam in Hispaniis, quam in Gallis, & in Italia multos Claustrales eruditione, pietate, & moribus insignes: e di que' Conventuali medesimi discacciati dalle Spagne testifica: *In his non pauci senes, eruditi, pii, & inculpati*. Onde conchiude che rinvvi il mo-

(a) *Regul. Prov. Sicil.*

(b) *Id. Prov. S. Ant.*

(c) *de Regul. comm. 4.*

motivo, ma nascosto a tutti e noto solamente a i Monarchi: *Ejectio predicta occulta nobis de causis, Monarchis vero notis facta*. E però non furono nè i scandali de' Conventuali, e neppure perchè questi vennero giudicati non istituiti da San Francesco, perchè l'uno, e l'altro sarebbe stato noto a tutti; nè il motivo del prefato loro discacciamento sarebbe rimasto chiuso tra i segreti di gabinetto. Ed ecco confutate l'eccezioni date dagli Osservanti agli Scrittori esteri da me citati.

Passando ora a Domestici, io voglio fingere esser vero quel che per ogni capo è falsissimo: cioè che i Scrittori Osservanti discorrono occasionalmente di questo punto ch'or trattiamo, in opere non appartenenti a Storia, nè trattanti questo punto in particolare: che non per questo potrà sostenersi ch'errino, quando dicono che l'Ordine loro nacque, non da San Francesco, ma da Paolo Trinci; non in Assisi, ma in *Brogliano*; non nell'anno 1208. ma nell'anno 1368. Perchè sebbene a simili eccezioni si possa dar luogo, dove i Scrittori incidentemente favellano di alcuni fatti più rimoti dalla comune cognizione, nel racconto de' quali può di facile cadervi abbaglio, quando non vengono diligentemente esaminati: Non così però dove ragionasi di cose trite e necessariamente a tutti note, come sono appunto a' Regolari il tempo, il luogo, e l' Fondatore delle loro Religioni. Delle quali cose da quando le Religioni medesime furono istituite essendone passata continuamente la tradizione da' Vecchi a' Giovani, e sentendosene ragionar frequentemente ne' Chiostrì, perciò di queste cose ne sa tanto il Cuoco, quanto il Teologo. Ma egli è falsissimo che i nostri Scrittori domestici discorrono occasionalmente dell' Anzianità Conventuale e della novità Osservante; imperciocchè Emmanuele Rodriguez Osservante prima esaminò distesamente questo dubbio, *a quo habuit originem Religio Minorum*, ponderando tutto quello che i Scrittori precedenti narrano della medesima Religione, e delle sue Riforme, e poi stabilisce *Reformatio Fratrum de Observantia cepit anno Domini 1414*. Nella stessa

gui-

guisa il P. Arturo prima descrive minutamente il principio della Religione e delle tre Riforme, e poi dice *Conventuales antiquiores*. Così pure il Gonzaga, prima dichiara, come, quando, e da chi nacquerò gli Ordini Osservanti, designando distintamente il primo lor Convento, il primo Capitolo, i primi Vicarj Provinciali, il primo Vicario Generale, e'l primo Ministro Generale; e poste tutte queste premesse, di poi conchiude: *Ex his omnibus manifestum evadit, quod Patres Conventuales Observantibus multo antiquiores sint*. E finalmente il Wadingo prima diede in luce sette Tomi de' suoi Annali, descrivendo ne quattro primi i principj e progressi dell'Ordine primitivo, e ne tre susseguenti trattando non d'altro, se non che de' principj e progressi dell'Osservanza, e dipoi nell'anno 1648. quando l'Ordine primitivo numerava quattrocentoquarant'anni, disse che l'Osservanza contava dugentoquarant'anni e poco più *Ducenti quadraginta, & amplius anni*. Or se dopo tante diligenze in esaminare questo punto, vorremo credere che i detti Scrittori ne parlino occasionalmente mi dicano che dovean essi far di più, per discorrerne a piè fermo?

Perciò lasciate queste e altre consimili eccezioni del tutto inutili a frangere la loro autorità, sarà meglio che procurino d'interpretargli, che quando dicono gli Osservanti nuova pianta, nuovo germoglio, usciti da Conventuali e fondati e originati da Paolo Trinci e da San Bernardino, debbano intendersi, non già quanto all'essere e alla forma dell'Istituto, ma solamente quanto alla nuova separazione da Conventuali e alla nuova forma di governo sotto i Vicarj. Ma neppur queste loro speculazioni sussistono, sembrando un abuso di figure troppo esorbitante, per indicare il governo o altro accidente nuovo in una Repubblica, per se stessa antichissima, far trabalzare la novità e l'incominciamento dal modo nella sostanza, e dir nuova la Repubblica, perchè nuova la forma del governo: quando sappiamo che niuno à detto mai che la Repubblica Ebraica sotto i Giudici, sotto i Re, e sotto i Duchi; e la Romana sotto i Re, sotto i Consoli, e sotto gli

Im-

Imperadori furono tante volte nuove e istituite, quante volte mutaron governo. E neppure alcuno à chiamato mai novelli gli Osservanti a tempo di Lion X. eppure allora mutarono forma di governo, e dal governo de' Vicarj passarono sotto i propj Ministri. E certamente se ad esprimere che la Congregazione degli Osservanti due Secoli dopo San Francesco ebbe un nuovo essere, non bastano queste parole: *Ebbe origine: ebbe principio: capit: initium jumpsit: initium habuit*. Non saprei qual altre frasi più significanti e più espressive potrebbonsi adoperare; so molto bene però che queste nè altre usano i Dotti e 'l vulgo a designare l'incominciamento delle cose in quanto al lor essere. E sò ancora che per non mettere in isconvolgimento e confusione ogni cosa, a niuno è lecito attribuire nuovi significati alle parole.

Senonchè dovrebbero finalmente una volta conoscere gli odierni Osservanti essere impossibile, che la lor Congregazione sia nuova quanto alla separazione da' Conventuali e quanto alla nuova forma di governo, e che non sia ancora nuova in quanto all'essere e all'Istituto. Perchè quando cominciarono a separarsi dovettero necessariamente vestire un nuovo abito, dicendo Gregorio IX. nella sua Bolla (a) che comincia *Quia confusio* emanata nell'anno 1231. *Confusio habitus saepe confusionem inducit Ordinum ac etiam animorum*. E Alessandro V. nella sua Bolla (b) *Ordinem vestrum* data in luce nell'anno 1409., m'assicura che gli Osservanti nel lor principio vestirono un abito, diverso da quello prescritto da Giovanni XXII. alla Comunità dell'Ordine *alterius forma habitum gestare presumpserunt*. Dovettero nominarsi con nuovo e diverso nome, dicendo Tertulliano (c) *Nec communicet vocabulo pristini generis, quia nec cum ipso genere*. E il Wadingo (d) m'accerta che già vennero nominati con nomi nell'Ordine non mai più uditi, cioè: *Fratres Eremitiorum: Fratres Familiae: Fratres regularis Observantiae*. Dovettero eleggere

G

nuo-

(a) *Mad. Regist. num. 86.*(c) *de Car. Chris. cap. 13.*(b) *idem num. 7.*

(d) 1375.

50
 nuove leggi e statuti, poichè separaronsi da' Conventuali non per altro, se non perchè dalle leggi di questi, come dissero nel Concilio Costantinense (a) *in ipsa stricta Observantia non mediocriter impediabantur*. E il Wadingo confessa (b) che la Famiglia degli Osservanti è *peculiari Instituto, peculiaris dicebatur Familia*, e che governavasi (c) *privatis legibus*. Dovettero tenere nuovi Superiori, senza de' quali non può concepirsi la lor separazione dall'ubbidienza degli antichi; e questi pur gli ebbero, dicendo San Giovanni da Capistrano nelle sue Costituzioni (d) *Vicarii sunt nobis loco Ministrorum*. Dovettero avere nuovi Sudditi, nuovi Conventi, e nuove Province diverse da quelle rimaste sotto 'l dominio de' Superiori vetusti, dall'ubbidienza de' quali essi separaronsi: e queste pur l'ebbero, vedendosi nel lor Aroldo (e) un catalogo delle Province Osservanti nuovo, e distinto da que' di San Bonaventura e del Pisano. Ma se la separazione nuova porta necessariamente negli Osservanti nuovo nome, nuovo abito, nuove leggi, nuovi Superiori, nuovi Sudditi, nuovi Conventi, nuove Province; dunque la separazione medesima necessariamente richiede, che l'Ordine loro sia nuovo: imperocchè nelle dette cose consiste tutto l'essere del lor Ordine. E tolto l'abito, il nome, le leggi, i Superiori, i Sudditi, i Conventi, e le Province che tiene, di tratto nel sen del nulla ne corre.

Nè mi dicano gli Osservanti che l'uscita, e la separazione presuppone l'esistenza di chi esce e del separato *Exire non esse de novo, sed antiquam præexistentiam significat*, altrimenti quando escono i ruscelli dal fonte, i fiumi dal mare, i raggi dal Sole, i virgulti dalla terra, i rami dal tronco, e le frondi e i fiori da' rami, dovrebbero supporfi esistenti prima d'uscire, che non è vero; perchè non v'è chi non sappia che questa voce *exire*, talora lo stesso suona che procedere, dirivare, nascere, e venire da un altro. E che l'Eterno Verbo, come insegnano S. Agostino (f) e

S. Ila-

(a) Sess. 19.

(c) 1415.

(e) 1540.

(b) 1375. n. 44.

(d) cap. 2.

(f) de Trin. lib. 5. c. 9.

S. Ilario (a) *exiit à Patre, quia de Patre est*, e come Uomo, uscì da Betlemme (b) *Ex te exiet Dux*: perchè nacque in Betlemme. Io concedo che quando questa voce dinota passaggio da un luogo ad un altro, allora chi esce è prima della sua uscita. Ma non la prendono certamente in questo senso gli Autori allegati: *Exierunt ex Conventualibus, initium dans Frater Paulus de Trincis* dice il Tamburino. Siccome i Cappuccini uscirono dagli Osservanti, così gli Osservanti uscirono da' Conventuali. di ciò ne siegue che nè i Cappuccini, nè gli Osservanti furono a tempo di San Francesco dice il Firmino. *Exiit, & capit*, dice il Sorbo. *Exiit, & capit* dice il Rodriquez. Onde vogliono che gli Osservanti uscirono da' Conventuali, com' esce il ramo dal tronco, il quale nel tempo medesimo incomincia ad essere e ad uscire. Non niego già per questo che Paolo Trinci e i suoi primi aderenti avanti di uscire a fondare l' Osservanza non fossero al Mondo: anzi aggiungo che prima di questo loro uscimento, erano Religiosi Francescani: ma non posso poi ammettere che prima fossero Osservanti, vedendogli sempre nel Coro, nella Mensa, e nel Dormitorio de' Conventuali, soggetti a' Superiori Conventuali, (c) tener l'abito, e professare le leggi Conventuali: e però dissero (d) che tra' Conventuali pareva loro di non osservare interamente la Regola, e che nel separarsi da' Conventuali (e) dalla rilassazione eran levati. Ed assicurandomi di più il Tamburino allegato: *antèa erant Conventuales*.

Piacemi però di rendere queste cose più sensibili con un esempio. Noi abbiamo nella Storia Francescana due uscimenti del tutto simili: uno degli Osservanti nell' anno 1368. usciti da' Conventuali: l' altro de' Cappuccini nell' anno 1525. usciti dagli Osservanti: *Reformatio Fratrum de Observantia exiit à Conventualibus. de quibus exiit Congregatio Capuccinorum*. Così Emanuele Roderico, e Lodovico Miranda Osservanti allegati. Il primo ad uscire da' Conventuali fu F. Paolo Trinci (f). Il primo ad uscire dagli Osservanti

G 2

van-

(a) lib. 6. de Trin.

(c) p. 3. lib. cap. 1.

(e) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 20.

(d) Matt. 2.

(b) Mad. 1384. n. 2.

(f) Cron. p. 3. lib. 1. c. 12.

vanti F. Matteo Bassi (a) F. Paolo con quattr' o cinque compagni, si chiuse tra' Monti di Brogliano: Matteo par con pochi si chiuse tra' Monti di Camerino: con Paolo, dopo qualche tempo, *si congiunse un buon numero de' Frati desiderosi di vivere nell' Osservanza della Regola*: con Matteo, dopo qualche tempo andarono molti de' principali Osservanti nella Congregazione de' Cappuccini. I seguaci di Paolo, chiamati nel 101 principio *Frates Eremitiorum*. I seguaci di Matteo *Eremiti di San Francesco*. Paolo, dopo molti anni, si ritirò e morì in Foligno tra' Conventuali: Matteo si ritirò e morì in Vinegia tra gli Osservanti. Gli Osservanti pochi in principio, or dilatati per tutto 'l Mondo: i Cappuccini pochi in principio, pur distesi per tutto l' Orbe. Gli Osservanti finalmente del tutto separaronsi dall' ubbidienza de' Conventuali, ottenendo il propio Generale da Lion X. E i Cappuccini del tutto separaronsi dagli Osservanti, ottenendo il propio Generale da Clemente VIII. Or i Cappuccini prima di uscire dagli Osservanti, non erano Cappuccini, ma Osservanti (b) dipoi si partirono dall' Osservanza, e fecero la Congregazione de' Cappuccini, non istituiti da San Francesco tempore Sancti Francisci minime instituti. Dunque gli Osservanti prima d' uscire da' Conventuali non eran' Osservanti, ma Conventuali, e dipoi partiti da' Conventuali, fecero la Congregazione degli Osservanti, e però nè anche questi possono concepirsi istituiti a tempo di San Francesco. Questa parità strettissima a gli Osservanti non piace; ma i Cappuccini che 'n questa causa non anno interesse alcuno per i Conventuali, nè per gli Osservanti, la dicono inevitabile: *Sicuti enim Observantes, à Conventualium Ordine, qui primus à Beato Francisco institutus fuit, per reformationem postea, veluti rami emergere: ita Capuccini ex Observantium Familia, veluti nova Ordinis propago exordium sumpserant. Nè tamen quisquam inficiari potest utrumque tam Observantium, quam Capuccinorum Ordinem à Sancto Francisco, licet non tempore Sancti Francisci institutum: par siquidem in utrisque ratio militat*. Così il Boverio.

Ma

(a) Cron. p. 3. lib. 8. c. 15.

(b) Wad. 1375.

(c) p. 3. lib. 9. cap. 15.

Ma v'è di più: perchè se prima che gli Osservanti si separassero da' Conventuali, vorremo fin gere ch'abitassero unit' insieme negli stessi Conventi, Osservanti e Conventuali: dunque quando poi Paolo Trinci uscì a dar principio alla sua Riforma, di tratto quegli Osservanti avrebbero dovuto seguirlo, insegnandomi l'Ecclesiastico (a) *Volatilia ad similia advolant*. E sapendo che 'l sentimento de' primitivi Osservanti fu sempre (b) *Salvis conscientiis non posse convivere cum Patribus Conventualibus*. E che di più niuno gli avrebbe impediti, testificando le nostre Croniche: *Idem moveva i cuori de' Ministri Generale, e Provinciali a favorire la riforma* (c) onde numerando in quel tempo l'Ordine (d) *loca mille quingenta, & ferè sexcenta*, a mettere un solo Osservante per Convento, pure avrebbero seguito Fra Paolo almeno mille e cinquecento Osservanti. Ma gli Annali Francescani scrivono (e) *che appena lo seguitarino quattro o cinque, e che di più questi pochi prestamente l'abbandonarono*, lasciandolo solo solo in Brogliano. E che di poi sebben cominciò pian piano a dilatarsi, nello spazio però di trentaquattr'anni, cioè fin all'anno 1402., quando San Bernardino si vestì Franceseano, appena potè numerare centotrenta Frati venuti quasi tutti dal Secolo (f) *Vix erant in Italia centum triginta Fratres ejusdem Ordinis de Observantia*. Così San Giovanni da Capistrano.

Gli Osservanti però non son sempre ferm' in un medesimo sentimento: ed avendo fin qui conceduta la lor separazione da' Conventuali a tempo di F. Paolo Trinci, e per conseguenza inevitabile anche l'esistenza de' Conventuali in quel medesimo tempo; ora mutano favella, e dicono che 'n quel tempo la comunità dell'Ordine era tutta intera Osservante e che i Conventuali non erano al Mondo: *nec re, nec nomine*. Ma quel che mi piace si è, che nelle liti si crede a' testimonj assai più che a' Litiganti: e che

(a) cap. 2.

(b) *Cronol. Seraph. fol. 210.*

(c) p. 3. lib. 1. cap. 4.

(d) *Pisan. Confor. 15.*(e) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 1.*(f) *in vita S. Bernardini*

che nella nostra Controversia tutti testimoniano a favore de' Conventuali, dicendo *Conventuales antiquiores: Conventuales primogeniti: Primus Ordo Conventualium*: e degli Osservanti; Il secondo fu degli Osservanti: *exiit à Conventualibus: tempore Sancti Francisci non institutus*.

Nè mi dicano che gli Scrittori non parlano de' Conventuali odierni, che posseggono per legittima dispensazione: ma di coloro che prima di Martino V. per abuso vivevano come gli odierni Conventuali. Primieramente a suo luogo, e tempo vedremo che la larghezza de' Conventuali precedenti a Martino V. non fu abuso, ma Privilegio. II. Dato e non concesso che fosse abuso, certo è però che non gli odierni Osservanti, ma que' Conventuali ottennero le dispense mitiganti la povertà, le quali oggi conservansi dagli odierni Conventuali; e però quegli e questi appartengono ad un medesimo Ordine. III. Que' Conventuali che in sentenza degli Osservanti possedevano per abuso, non sono distrutti, nè conservansi negli Osservanti: dunque sono i Conventuali. IV. Se gli odierni Conventuali non son quegli, ma altri più recenti e diversi, troverebbonsi le Istituzioni degli odierni dopo que' tempi, che non è vero. V. I Scrittori a gli odierni Conventuali e a quegli attribuiscono lo stesso titolo di *Conventuale*. Ma se fossero diversi, userebbono certamente in esprimerli diverso nome, dicendo Tertulliano (a) *Cum demutantur qualitates, accipiunt vocabulorum possessiones*. VI. Il Padre Arturo Osservante dice *Conventuales veluti antiquiores viros protulerunt, & etiam nunc proferunt pietate, eruditione, & sanctitate celeberrimos*: nelle quali parole, la voce *nunc proferunt* ad evidenza dimostra che vuole più antichi i Conventuali presenti: e che di questi parli pure il Gonzaga quando dice *Conventuales antiquiores*: e il Ridolfo quando scrive *Conventuales primogeniti*. E Laerzio, e Firmino, e Morigia, e Ricciolio, quando attestano: *Primus Ordo Conventualium: Conventualium Ordo à Sancto Francisco institutus*: I Conventuali furono i primi che seguitassero il Patriarca:

(a) *de Car. Christi cap. 13.*

55
ca: basta leggere semplicemente le lor parole. Per ultimo, l'Ordine piantato a tempo di San Francesco non è spento. Questo non sono gli Osservanti, de quali i Scrittori allegati dicono: *Non furono a tempo di San Francesco: Tempore Sancti Francisci non instituti: Ordo Observantium institutus à Sancto Bernardino: Exierunt à Conventualibus*: convien dunque che sieno di necessità gli odierni Conventuali.

Ma niente miglior fondamento à l'altra distinzione degli Osservanti che questi Scrittori parlano dell'Osservanza nello stato in cui ella si trovava prima di Lion X. cioè, come quella che componeva una famiglia distinta, governata da' propri Vicarj con suggezione però al Ministro Generale dell'Ordine; ma non già dell'Osservanza nello stato in cui ella si trova presentemente, la quale non comprende solamente quella famiglia, ma la migliore ancora, e più sana parte della Comunità ch'era governata da' Ministri. Torno a dire che questa lor distinzione non à miglior fondamento dell'altra: conciosiacchè Emanuele Rodriquez e Lodovico Miranda Osservanti, quando scrivono *Observantia exiit à Conventualibus*, favellano di quegli Osservanti *de quibus exiit Congregatio Capuccinorum*. E il Gonzaga pur di quegli Osservanti, che da Lion X. ricevettero *Ordinis sigilla*, quando dice *Conventuales Observantibus antiquiores*. E l'Padre Arturo pur degli Osservanti esistenti a suo tempo quando dice *Conventuales antiquiores*; e l'Aroldo quando testifica che Paolo Trinci *Observantia fundamenta jecit*, subitamente soggiugne *nullo unquam tempore ruitura*. E finalmente il Wadingo allorchè nell'anno 1646. diede a gli Osservanti *soludugenquarant'* anni d'età e poco più *ducenti quagraginta*, & *amplius anni effluxerunt*, non d'altri Osservanti discorre, se non che di quegli, i quali nello stess'anno tenevano la Porziuncola e la chiamavano Capo, e Madre dell'Ordine: dicendo *qui huic capiti subsunt, non sunt Acephali*, i quali certamente sono gli Osservanti odierni.

Se non che io veggio l'osservanza prima di Lion X. e dopo Lion X. ritenere il medesimo nome di Frati della
Fa:

Famiglia e della regolare Osservanza, vestire il medesimo abito; professare le medesime leggi, come apparisce per le loro Costituzioni precedenti e susseguenti allo stesso Pontefice; possedere gli stessi numero Conventi, e Provincie, conform'è chiaro pe' l' catalogo, che dell' odierne Provincie Osservanti tesse il Gonzaga: e per l' altro, che delle Provincie Osservanti precedenti a Lion X. tesse l' Aroldo. E veggio pure che queste Provincie oggi sono governate da' Superiori, i quali per via di natural successione a quegli che le ressero prima di Lion X. trovansi nel governo delle medesime. Convien dunque affermare che l' Osservanza in ambedue gli stati componga uno, e lo stesso numero Ordine: non potendo concepirsi diversa una Repubblica dove sieno gli stessi costumi, gli stessi popoli, e gli stessi Governanti. E perciò o i Scrittori favellano di ambedue l' Osservanze, o di niuna.

Nè è vero che l' Osservanza presente comprenda parte alcuna della vetusta comunità dell' Ordine, imperciocchè se la comunità dell' Ordine sono i *Conventuali* come scrive non solo Monsignor Marco (a), ma anche le Monumenta dell' Ordine (b), le Firmamenta de' tre Ordini (c), lo Specchio de' Minori (d) Emanuele Rodriquez (e), e il Wadingo (f), da' quali il Decreto del Concilio Costanzienfe, che separò gli Osservanti, dalla comunità dell' Ordine, appellasi *Decretum separans Fratres Minores de Observantia à Fratribus Conventualibus*, a cui s' unisce anche l' Aroldo, dicendo i *Conventuali* (g) per questo stesso nome distinguersi da gli Osservanti: *Nomine Fratrum Communitatis, communis via, seu de Communitate Ordinis ab Observantibus distingui*: è dunque tutta la ragione di asserire essere tanto falso che l' Osservanza presente comprenda parte alcuna o sana, o debole della vetusta comunità; quanto è certo che non comprende i *Conventuali*.

Ecco i Francescani uniti da Lion X. per la sua Bolla
Itē

(a) Cron p. 2. lib. 7. c. 18.

(b) Tract. 2. fol. 25.

(c) Tract. 1. fol. 20.

(d) Tract. 2. fol. 21.

(e) Bull. tom. 1 fol. 66.

(f) 1415. num 16.

(g) 1428. n. 2.

Itē, & vos a costituire l'Ordine degli odierni Osservanti: Observantes tam de Familia, quam Reformatos sub Ministris ac Fratris Amadei de Colettanis, Clarenis, de Sancto Evangelio, seu Capucio, ac Discalceatos uncupatos. Or i Frati scalzi del Santo Evangelo e del Cappuccio, nacquero dice l'Arturo (a) l'anno 1500. nella Spagna per opera di Fra Giovanni da Guadalupe sotto l'ubbidienza de' Conventuali: i Clarenis si possono considerare in due stati: uno quando avevano figura di Romiti sotto l'ubbidienza de' Vescovi, con abito tutto diverso da' Francescani; e così cominciarono nell'anno 1302. (b), e l'altro come Congregazione unita e vestita coll'abito Serafico, e sottoposta da Sisto IV. a' Conventuali, e così nacque l'anno 1474. *Nova hoc tempore succrevit Congregatio Clarenorum*, scrive il Wadingo (c) E perchè solamente in questo secondo stato ebbe figura di Riforma e Congregazione Francescana, perciò le Costituzioni Alessandrine (d) giudicarono i Clarenis posteriori agli Osservanti della Famiglia, dicendo: *Post Conventuales, qui in primordio Religionis fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia, post illos, Clarenis.* Gli Amadei (e) nacquero nell'anno 1471. in Milano, sotto l'ubbidienza de' Conventuali. I Colettani nacquero per opera della B. Coletta (f) nell'anno 1406. pur sotto l'ubbidienza de' Conventuali. E finalmente gli Osservanti della Famiglia principiarono l'anno 1368. per opera di F. Paolo Trinci. Queste, neppiu sono le Congregazioni che comprende l'odierna Osservanza. Nè mi si dica che Lion X. nella detta sua Bolla fa menzione anche de' Riformati sotto i Ministri, mentre farò chiaro vedere, che questi sono gli stessi che i Colettani; perchè avendo la B. Goletta fondata la sua Congregazione (g) sotto l'ubbidienza del Ministro Generale de' Conventuali: perciò quando poi Eugenio IV. concedette a tutt' i Riformati Francescani i propj Vicarj, i seguaci della Santa, non ostante questa disposizione di Eugenio

H

nio

(a) *Martyr.* 17. Sept.(b) *Wad.* n. 3.(c) *Id.* 1474.(d) *in capite 6. Regula.*(e) *Cron. p. 3. lib. 7. c. 30.*(f) *Cron. p. 3. lib. 3. c. 9.*(g) *Cron. par. 3. lib. 5. c. 6.*

78
 pio IV. eleffero di perseverare sotto il governo de' Con-
 ventuali. E'n questa guisa scrive il Wadingo (a) princi-
 cipò ad udirfi nell'Ordine la distinzione di due specie di
 Osservanti; ed alcuni chiamavansi Osservanti, e Riforma-
 ti sotto i Vicarij, e questi erano gli Osservanti della Fa-
 miglia di Paolo Trinci; ed altri Osservanti, e Riformati
 sotto i Ministri, e questi erano i Colettani, così testifica
 pure lo Specchio de' Minori (b) che chiama i Riformati
 sotto i Ministri *Coleta Fratres*. E'l Sospitello che scrive
 (c) *Coletanos Observantes sub Ministros vocitabant*. E Niccolò
 V. nella sua Bolla (d) *Ex paterna*. E Pio II. nella sua
 Bolla (e) *Religiosam vitam*: Da' quali Sommi Pontefici i
 Frati Riformati sotto i Ministri pure appellansi *sub Re-*
formatione Coleta degentes Fratres: e n questo sentimento
 mostrò d'essere Lion X. ancora nella detta sua Bolla *Ita*
et vos, quando volendo, che tutte le Riforme concorresse-
 ro all'elezione del primo Ministro Generale Osservante,
 concedette la voce attiva agli Osservanti della Famiglia,
 a' Riformati sotto i Ministri, a' gli Amadei, a' Clarenì, a'
 Frati del santo Vangelo, senza far memoria alcuna de'
 Colettani, perchè a questi dice il Sospitello (f) fu conce-
 duta la voce attiva, quando nella stessa Bolla fu data a'
 Riformati sotto i Ministri. Ed ecco che gli odierni Osser-
 vanti comprendono non la vetusta Comunità dell'Ordine,
 ma solamente gli Osservanti della Famiglia nati nel 1368.
 soggetti a' propj Vicarij, e i Colettani, o Riformati sotto i
 Ministri, nati nell'anno 1406. gli Amadei, nati nell'anno
 1471. i Clarenì nati nell'anno 1474. e i Scalzi nati nell'anno
 1500. le quali quattro ultime riferite Riforme prima erano
 soggette a Conventuali, e poi Lion X. facendo di esse e degli
 Osservanti della Famiglia tutto un corpo, le soggettò al
 Generale degli Osservanti: onde questa unione nient'affat-
 to può giovare agli Osservanti odierni o a difendere la
 loro pretesa anzianità, o a interpretare i Scrittori da me
 allegati, perragionchè essendo queste Congregazioni tut-
 te

(a) 1455. num. 21.

(d) Wad. 1452.

(b) Tract. 2. fol. 155.

(e) Idem. 1458.

(f) Orb. Seraph. tom. 1. fol. 622.

(f) tom. 1. lib. 5. cap. 7.

te recenti, l'unione loro potè ben costituire una Religione più numerosa, ma nommai più antica.

Aggiungasi che i Colettani, gli Amadei, i Clarenì, e i Scalzi, ch' erano Riforme non molto numerose, unironsi a quella vastissima degli Osservanti della Famiglia, per una specie d'unione, che da Leggisti appellasi soggettiva; perocchè vennero obbligate a lasciare i varj lor abiti, nomi, e costumi, e a prendere il nome, e vestir l'abito, e professare le leggi degli Osservanti della Famiglia, in manieracchè di esse ne' nostri Annali non se ne fa più memoria, e tutte le nostre Croniche confessano col sospitello (a) *Amadeorum nomen, & Congregationem evanuisse.* (b) *Colettaneorum Congregationem in nihilum abiisse:* (c) *Clarenorum tum re, tum nomine extinctam.* Perciò a parlare con verità, l'Osservanza presente non comprende altro se non che quella sola Famiglia, la quale prima di Lion X. era governata da' proprj Vicarj, divenuta sì più numerosa per l'unione soggettiva dell'altre predette Riforme, ma non diversa, siccome se tutti gli Osservanti si vestissero Cappuccini, l'Ordine de' Cappuccini sol muterebbe il numero, ma non lo stato.

Non mi resta ora a far altro per terminare questo Capo, se non che a rispondere a due autorità: una dell'Autore delle Fondamenta de' tre Ordini Reformato sotto i Ministri, o Colettano, il quale scrivendo nell'anno 1500. contro gli Osservanti della Famiglia, separati dall'ubbidienza de' Ministri, e tenendosi di non poter sotto questi osservare puramente la Regola, afferma che il lor timore era vano dicendo (d): *Regula ipsa sub regulari Observantia, & sub cura Ministrorum a principi Ordinis, usque in praesens, in diversis Mundi partibus & locis, & sub iisdem Ministris... commodè, & pacificè observata semper fuit stricte & ad verum.* L'altra d'Emanuele Rodriquez (e), il quale scrive che San Francesco *Conventualitatis minime fuit Institutor &*

H 2

Au-

(a) O. b. Seraph. 2. fol. 633.

(d) Fir. 2. Ord. p. 4. fol. 167.

(b) *ibid.*

(e) tom. 99. Reg. 4. art. 2.

(c) *ibid.* fol. 615.

Author. E dico che 'n vano gli odierni Osservanti pretendono con queste due autorità o di stabilire nel lor Ordine, o di togliere a' Conventuali il primato, contro 'l sentimento di un numero immenso di Scrittori da me allegati, insegnandoci 'l dottissimo Lirinese: *Quicquid non unus, vel duo tantum, sed omnes pariter uno, eodumque consensu aperte, frequenter, perseveranter tenuisse, scripsisse, docuisse cognoverit id sibi quoque intelligat, sine ulla dubitatione credendum.* (a) Dovrebbono ancora rammentarsi che 'l prefato Colettano da essi rigettasi in molte cose, cioè quando dice nello stesso luogo allegato, che San Giovanni da Capistrano non procurò da Eugenio IV. la Bolla, la quale diede i Vicarj agli Osservanti della Famiglia, che Niccolò Mauberto e Giacomo Primadizj, Vicarj Generali dell'Osservanza, in punto di morte rinunciarono a questa Bolla: ch' Eugenio IV. non volle ch' a tempo suo si pubblicasse: e che fu annullata nel Concilio di Basilea: E nè anche gli credono quando scrive, che sotto i Ministri potevasi osservare perfettamente la Regola, sapendo che San Giovanni da Capistrano, il quale ottenne a' suoi Osservanti i propj Vicarj, fu di sentimento contrario (b) siccome nettampoco gli prestan fede quando nelle riferite parole dice, che i suoi Colettani osservavano puramente la Regola: *usque ad præsens observata semper fuit, strictè, & ad verum*, e credono piuttosto al lor Wadingo (c), il qual testimifica che l'osservanza de' Colettani finiva in parole: *erant qui speciosa, & populis grata, Observantum voce allesti, ita vocari affectabant, sed Observantium legibus, & Præfatis subesse nolebant, applausibilem attēssentes rationem, se à Ministri Generalis, & Provincialium obedientia nolle recedere.* Ma posto ciò, e perche ad essi è lecito ripudiare quest' Autore, come falso in tante cose, e a mè non sarà lecito rigettarlo in una sola? Sebben non sono in questa necessità di rigettarlo: non esprimendo egli altro nelle sue parole allegate, senonchè nell' Ordine sotto l'ubbidienza de' Ministri nommai vi mancarono Uomini santi, i quali di propria ele-

(a) *Conc. cap. 3.* (b) *Wad. 1446, n. 1. e 1459, n. 25.* (c) *Idem 1483, n. 25.*

e elezione osservarono perfettamente la Regola : e non già che nell'Ordine dal suo principio in tutt'i tempi sullequenti sia sempre perseverato l'obbligo di osservarla *strictè, & ad verum*. Avendo questo Autore per vero il Privilegio delle successioni rederarie concesute all'Ordine da Clemente IV. (a), il quale anche in sentenza degli odierni Osservanti, colla stretta osservanza della Regola non può sussistere.

Minor travaglio mi dà il Rodriquéz, il quale quando asserisce, che San Francesco non fu Istitutore e Autore della Conventualità *Conventualitatis minime fuit Institutor & Authór*, per Conventualità non intende il corpo dell'Ordine de' Minori Conventuali, da' quali s'esso afferma che siano usciti gli Osservanti : *Reformatio Fratrum de Observantia exiit à Fratribus Conventualibus* gli presuppone senza dubbio più antichi degli Osservanti, e per conseguenza istituiti da San Francesco. Ma prende per Conventualità la disciplina più mite e privilegiata de' Conventuali, la quale è posteriore a' tempi di San Francesco. Siccome quando cerca (b) *Unde coeperit Conventualitas in aliis Religionibus*, cioè ne' Benedittini, Agostiniani, Carmelitani, e altri Regolari; non cerca l'incominciamento di queste Religioni in quanto al lor essere, ma solamente quanto alle dispenze e a' Privilegj, e alla vita meno austera e lontana da' loro primitivi rigori. Se poi usando la voce di Conventualità ad esprimere la loro disciplina più mite, favelli con proprietà, io credo nò. Ma pur non mi curo d'entrare in queste dispute, inutili alla presente controversia : bastandomi d'aver mostrato, che nè esso nè l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini oppongansi all'Anzianità Conventuale, confessata da tutti gli altri Scrittori.

CA-

(a) p. 1. tract. 2. fol. 23.

(b) tom. 1. p. 3. art. 2.

L' Anzianità dell' Approvazione Apostolica dimostra l' Anzianità de' Minori Conventuali.

NON v'è chi non sappia, che sebben ne' Secoli precedenti a Innocenzo III. molte Religioni vennero istituite o con la sola approvazione de' Vescovi, o col solo consenso tacito del Pontefice, come accadde nelle Religioni di S. Basilio, di San Benedetto, di S. Antonio, di San Pacomio, e in molte altre: pur nondimeno da Innocenzo III. a questa via s'è sempre praticato diversamente; perchè avendo questo Pontefice ordinato nel Concilio Lateranense III. *Nè quis de vetero novam inveniat Religionem, aut unam de approbatis assumat*, a fin di togliere la confusione, che la soverchia diversità delle Religioni partoriva nella Chiesa: perciò da quel tempo in qua, tutte le Religioni erette, an tenuto bisogno dell' espresso indulto del Papa; non solamente le madrici, ma le filiali ancora, sì perchè non men queste di quelle partorirebbono confusione, se ciascheduno a suo arbitrio potesse moltiplicarle: sì ancora perchè non men queste di quelle riputansi vere e proprie Religioni. Laonde i Cappuccini, i Riformati i Carmelitani, Agostiniani, e Trinitarj scalzi, benchè non sieno Religioni principali, ma filiali, con tuttociò tenevano bisogno dell' approvazione Ponteficia. I primi e i secondi di Clemente VII. I terzi di Gregorio XIII. I quarti e i quinti di Clemente VIII., per vivere nelle Congregazioni loro e secondo i loro particolari statuti.

Or la Religione di San Francesco nello stato, in cui presentemente si trova, quantunque per l'unità dell'Istituto e della Regola, possa in qualche modo riputarsi una sola Religione, ella è però cosa certa e indubitata, che non è più un corpo solo com'era a tempo di S. Francesco, ma vedesi divisa in tre corpi, Conventuali, Osservanti, e Cappuccini. E l' Cardinal de Luca v'aggiugne il quar-

quarto, cioè i Riformati; quando discorrendo di questi e degli Osservanti e considerando che i Riformati tengono oggi le proprie Provincie distinte, e distinti Diffinitorj e Capitoli, così dice (a) *Faciunt figuram diversarum Religionum, quarum una sit laxior, & alia stricior*. Ma lasciati da banda i Cappuccini e i Riformati, parliamo semplicemente de' Conventuali e degli Osservanti. Certo è che queste due Religioni per niun modo possono concepirsi ambedue istituite a tempo del Patriarca. Nè che tutte due governinfi in virtù dell' approvazione Apostolica dell' Ordine primitivo e delle facoltà date nella Regola da Innocenzo III. e da Onorio III. a San Francesco. Per ragione che quest' approvazione permette a' Francescani solamente un' Ovile e un Pastore, al quale tutt' i Professori della medesima Regola debbano prestare ferma pronta ubbidienza: *Universi Fratres* (dice la Regola) (b) *unum de Fratribus istius Religionis teneantur habere in Generalem Ministrum & Servum totius Fraternitatis, cui omnes teneantur firmiter obedire*. Nè permette più che un sol Diffinitorio generale, che nella Regola appellasi *Universitas Ministrorum Provincialium, & Custodem*. E un sol Provinciale, Diffinitorio, e Capitolo per Provincia. Ma presentemente la Religione non persevera nel sistema, in cui fu piantata dal Santo Padre; perchè i Francescani non più formano una Repubblica, ma due: una de' Conventuali e l'altra degli Osservanti, governate non da un solo Generale, ma due del tutto uguali nell'autorità rispetto a' lor Sudditi: e questi eletti in diversi Capitoli Generali da Elettori diversi. Così parimente se vogliamo discorrere delle Provincie. A tempo di San Francesco, una sola era la Provincia di Napoli, una di Roma, una dell' Umbria, e così tutte l'altre, nelle quali il Santo divisò il suo Ordine, soggetta ciascuna ad un sol Provinciale, cui ubbidivano quanti mai Francescani dimoravano nel suo distretto. Ma oggi contiamo due Provincie dell' Umbria, due di Roma, due di Napoli, e così tutte l'altre: una de' Conventuali, e l'altra de-

(a). *de Regulat. discip.* 37. (b). *cap.* 7.

degli Osservanti, rette e governate non da un solo, ma da due Provinciali. Perciò non è possibile ch'io m'induca a figurarmi queste due Religioni ambedue approvate da Innocenzo III. e da Onorio III., ed esistenti a tempo di San Francesco; perchè, torno a dire: San Francesco ne fondò una sola, e queste son due.

Ma dall'altro canto neppur posso dire che l'Ordine primitivo de' Minori istituito dal Patriarca, e confermato dagli predetti Pontefici, oggi sia mancato ed estinto, perchè i Francescani, ch'oggi vivono, donde sarebbon comparsi? da qual terra germinati? da qual mare emersi? da qual cielo discesi? E siccome riciso il tronco, cadono inevitabilmente per terra tutt'i suoi rami, così pure niuna Congregazione Francescana sarebbe al Mondo, se fosse mancato l'Ordine primitivo. Perciò dobbiamo necessariamente affermare che l'Ordine Conventuale e l'Ordine Osservante, nè tutti due possono concepirsi approvati da Innocenzo III. e da Onorio III. nè tutti due da Pontefici susseguenti; ma uno da quegli, e l'altro da questi. Posto ciò, veggiamo chi à l'approvazione più antica, o più recente, se i Conventuali, oppure gli Osservanti; e voglio che prima gli Osservanti ritrovino l'approvazione de' Conventuali dopo Innocenzo III. ed Onorio III. ch'appresso farò io diligenza a trovare la loro due interi secoli dopo questi Pontefici.

Sento già un Osservante, il quale vanta di averla trovata molto lontana da San Francesco: Ed è l'Autore delle lettere a Filalete (a) che così scrive: *Dall'anno 1430. in cui fu data la prima dispensa sop. a la Regola di San Francesco, possono contare la loro origine i Padri Conventuali.* Ma troppo tardi è giunta al Mondo questa sua pellegrina notizia, il quale essendo stato abbastanza informato dall'unanime consenso degli Scrittori delle Francescane cose, i quali parlano diversamente, si vide che altri dopo il corso di più secoli, gli vogliono far credere quello che non à mai creduto. Dovrebbe rammentarsi che nell'in-

CO-

(a) lett. 9. num. 9.

cominciamento di ogni nuova Congregazione regolare di necessità, vi debbono comparire cinque cose: Il tempo nel quale cominciò: l'Autore per cui cominciò: il luogo dove cominciò: la vita più fervorosa quando cominciò: e un picciol numero, che poi andò crescendo appoco appoco. Or io in tutti gli Annali Francescani non trovo, nè gli Osservanti fanno dirmi l'Autore, per opera del quale l'Ordine Conventuale cominciò nell'anno 1430. nè il luogo dove cominciò e dove fu eretto il lor primo Convento, nè che in quest'anno conservasse il primitivo suo fervore e professasse tutto il rigore della Regola; e neppure che numerasse pochi Frati; e che sol ne' tempi susseguenti s'ensi moltiplicati. Anzi gli Osservanti medesimi costantemente asseverano, che i Conventuali nel detto anno appunto, lasciata la strettezza della Regola, elessero le dispense mitiganti la povertà di Martino V., e che tenevano tutte quelle trentatre Province vetustissime ch'oggi tengono, notate ne' cataloghi di San Bonaventura e del Pisano; e quelle che non tengono ancora nella Spagna, in Francia, nell'Inghilterra, nella Svezia, nella Danimarca, e nella Siria, per varj accidenti ad essi tolte; e che per tal cagione il generale dominio dell'Ordine era in quel tempo nelle mani de' Conventuali, e gli Osservanti vivevano subordinati al lor comando. Come dunque posso credere i Conventuali nati nell'anno 1430., e non piuttosto, come tutti dicono, a tempo di San Francesco? Sedopo'l Patriarcà io mai più trovo nè il lor picciol numero, nè il lor più vivo fervore, nè il tempo, il luogo, e l'Autore del lor cominciamento? Ma i Conventuali an poi tutto il motivo di affermare non esser gli Osservanti la Religione vetusta de' Minori, ma un'altra diversa e più recente, perchè possono dimostrare il tempo dopo San Francesco, quando la lor Religione cominciò, cioè (a) nell'anno 1368. il luogo dove cominciò (b) *In San Bartolomeo di Brogliano*. L'Autore per cui cominciò (c) *Dal Beato Fra Paolo*, il fervore con cui a tempo dello stesso Paolo cominciò, dicendo

I

di

(a) *Genz. p. 1. fol. 8.*(d) *Cron. p. 2. lib. 1. c. 1.*(c) *Cron. ibid.*

di quei Osservanti il Wadingo (a) *Paupertatis, ultra quam dici possit, studiosi, angustos statuerunt sibi vite transigendi limites habitum rudem, segmentitium, panem arctum, & aquam brevem. Soli senes vinum delibabant, iubente Guardiano, sufficiebatque universis per dies quindecim, phiala una, dum paucissimi vellent gustare, nullus bibere.* E possono ancora dimostrare, che solamente dall'anno 1368. a questa via, gli Osservanti son cresciuti appoco appoco, cioè che in dett'anno tenevano solamente il Convento di Brogliano *Brulianum omnium primum*, ove abitavano Fra Paolo (c) con quattro, o cinque compagni, che nell'anno 1374. possedevano (d) *sex humilia tuguriola*, che nell'anno 1405. tenevano (e) *viginti parva Monasteria*, e nell'anno 1415. (f) *trigintaquatuor*, e che solamente da ind' in poi abbiano acquistati i molti Conventi, i quali oggi tengono.

Ma v'è di più: perchè dal Concilio Lateranense III. a questa via, non potendo sussistere, come abbiain detto alcuna nuova Religione, senza precedente licenza del Papa; per io, se nati vogliamo i Conventuali nell'anno 1430., è necessario che dimostrino aver i Conven'tuali ottenuta in quest'anno una tal licenza, la quale comprende la facoltà di convivere insieme, di vestire Novizj, di congregare i Capitoli, d'eliggere i Superiori, di condannare, d'assolvere, e di far tutto quello, ch'è necessario al buon regolamento d'un Ordine. Or trovino, se possono, nell'anno 1430. queste approvazioni del Papa. Ma pure certi Osservanti moderni asseverano di averla già ritrovata, e dicono che sia quel Breve di Martino V., il quale registrasi presso il Wadingo (g), emanato a 28. di Agosto dell'anno 1430. ad istanza del Ministro Generale de' Conventuali Guglielmo da Casale per cui permettesse a' Conventuali medesimi, di ritenere in nome della Sede Apostolica *bona immobilia, possessiones, & annuos proventus*. Ma s'ingannano certamente e sono principj nuovi e stranissimi, che i Privilegj,

(a) 1259.

(b) *Wad.* 1368. n. 12.(c) *Cron. p. 3. lib. 1. c. 1.*(d) *Wad.* n. 18.(e) *Idem* n. 11.(f) *Idem* n. 43.(g) *Wad.* 1430. n. 26.

leggi, i quali altre non sono, se non che un discioglimento e una privazione della legge, abbiano la virtù di trarre dal seno del nulla le comunità e persone cui si concedono, e che non debban presupporre l'obbligazione e l'obbligato. Ed è nel tempo stesso un'idea assai dolce che a 28. di Agosto 1430. mezz'ora prima di detto Breve niun Conventuale vivesse al Mondo, e non più che mezz'ora dopo, quando il Breve medesimo si disse, i Conventuali numerassero trentatre Province, mille cinquecento e più Conventi, e trenta mila e più Frati.

Ma pur leggiamo questo Breve di Martino V., e vediamo se mai in esso si fa parola della Istituzione de' Minori Conventuali; dice il Papa che i Conventuali, cui per esso donasi la licenza di possedere, tenevano già prima il lor proprio Generale, che dimandò ed ottenne le possessioni medesime: *Dilecto Filio Generali Ministro Ordinis Minorum*, soggiugne poi di permettere queste possessioni ad un Ordine, il quale dinominavasi de' Minori senz'altro aggiugnimento *Ad statum Ordinis Minorum*, insinuandoci con questo due cose: una, che dava le rendite all'Ordine primitivo sorto a tempo di San Francesco, di cui è proprio tal nome: l'altra, che l'nome proprio dell'Ordine, cui son date le rendite, cioè de' Conventuali, sia quello de' Frati Minori, senz'altro aggiugnimento. Dice appresso di concedere queste medesime rendite *Ad statum Ordinis Minorum conservandum*. E con ciò pur esprime che l'Ordine, cui dirige il suo Breve, non è nuovo e nascente, ma vetusto, da Lui non creato per le rendite ad esso concesse, ma conservato. E finalmente siegue a dire che questo medesimo Ordine precedentemente teneva Conventi, e luoghi, e possessioni, e rendite, e proventi: *cum possessiones, et alia quamplurima bona immobilia diversis locis, et Conventibus dicti Ordinis sint hactenus relicta*. E che aveva celebrato più Capitoli Generali e Provinciali: e che teneva pure le sue consuetudini, ordinationi, e statuti: *Statutis, et ordinationibus tam Generalium, quam Provincialium Capitulorum, consuetudinibus quoque Ordinis praedicti,*

Et aliis in contrarium editis non obstantibus. Ecco quante cose Martino V. prima del prefato suo Breve presuppone nell'Ordine, nel quale stabilisce le rendite: Conventi, Provincie, Generali, Provinciali, rendite, statuti, ordinazioni, e consuetudini. Presuppone dunque tutto intero l'Ordine de' Minori Conventuali, che solamente nelle dette cose consiste: non potendosi concepire esistente il capo e le membra senza 'l corpo: nè il Senato e'l Popolo senza la Repubblica: nè i Superiori e' sudditi regolari senza la Religione.

Nè mi dicano gli Osservanti che nell'anno 1430. fu data la prima dispensa sopra la Regola di San Francesco, mentre questo a suo luogo vedremo che non è vero. E oltre a ciò non è buona conseguenza: il Conventuale innanzi a Martino V. non era privilegiato, dunque non era, insegnando l'Autore della Chiosa *Kei qua non est, non datur privilegium. Non enim ratio ante querenda est, quàm persona.* E però cerchino l'Istituzione de' Conventuali sotto qualch' altro Pontificato, ma avvertiscano che più in quà d'Innocenzo III. e di Onorio III. non la ritrovaranno giammai.

Tocca ora a me di vedere se l'Istituzione degli Osservanti sia posteriore a questi Pontefici; ma che dubitarne? Perchè essendo certo da una parte, che questi approvarono non due Congregazioni Francescane, ma una, è indubitato dall'altra che i Conventuali e gli Osservanti formano non una Congregazione, ma due; per conseguenza inevitabile, che se approvarono i Conventuali, non approvarono gli Osservanti, ed errano certamente, se confondendo l'approvazione della Regola con quella dell'Ordine, pensano essere stato il lor Ordine confermato dagli detti Pontefici, per aver questi confermata la Regola che professano. Perchè i Domenicani sono molto men antichi della Regola di Sant'Agostino che sieguono; e i Terefiani men antichi della Regola che tengono d'Alberto Patriarcha di Gerusalemme, e i Cappuccini pur essi men antichi della Regola che professano di San Francesco; consistendo l'approvazione della Regola in un Decreto della San-

Santa Sede che la propone a chiunque vuol abbracciarla, come sana e irriprensibile nella dottrina de' costumi: dove l'approvazione dell'Ordine consiste nella licenza che suol dare a taluni la medesima Santa Sede, di congregarsi e di convivere secondo qualche regola approvata, nuova, o antica, colla potestà di ammettere all'abito e alla professione i Novizj, di congregare Capitoli, di eleggere i propri Superiori, di visitare, di gastigare, d'assolvere, e di far tutto ciò che riputasi necessario al buon regolamento d'una Religione. Niente dunque giova agli Osservanti l'approvazione fatta della Regola a tempo di San Francesco, s'io poi dimostro le dette facoltà ad essi concesse due Secoli dopo il Patriarca: ma neppure è necessario ch'io trovi queste facoltà medesime tutte in un tempo ad essi date; costumando la Santa Sede procedere diversamente con le Religioni Madrici e colle Filiali: e dove alle prime concede subito l'autorità assoluta e indipendente di governare i suoi sudditi; per l'opposto, le seconde non le sottraggè subito dall'ubidienza, cui prima erano soggette, delle Madrici, ma le va emancipando appoco appoco. Così i Cappuccini, prima ottennero i lor propri Superiori Provinciali, ma dipendenti, appresso il lor Vicario Generale, ma pur dipendente: e solamente dopo molti anni dal lor principio, ottennero il Ministro Generale. E lo stesso è accaduto nell'altre Religioni filiali, le quali tutte per qualche tempo son vivute o molto, o poco soggette alle Madrici. Laonde basterà al mio intento di far vedere negli Osservanti, dugent'anni dopo San Francesco, non tutte insieme, ma una dopo l'altra le predette facoltà, acciocchè ciascheduno più si accerti non esser gli Osservanti la Religione Francescana Madrice, ma un'altra Filiale, posteriore due Secoli alla Madrice.

Primieramente una Religione approvata convien che possègga i propri Conventi, ne' quali possa vivere liberamente e senza che niuno possa impedirle, secondo i suoi particolari statuti. Ma alla Religione Osservante solamente (a) da

Gre-

(a) *Grav. p. 3. lib. 1. c. 4.*

Gregorio XI. per una Bolla data prima che fosse lo scisma, furono conceduti undeci Oratorj, o luoghi solitarij, ne quali San Francesco, e suoi compagni erano stati, essendo quelli abbandonati da' Conventuali. E questa fu la prima Bolla concessa a favor dell' Osservanza: così Monsignor Marco e confermata dal Gonzaga (a) che dice: *Et hic primus spiritualis favor, primaque Pontificia gratia Observantibus Fratribus concessa extitit*. II. Una Religione Madrice approvata, necessariamente deve godere la podestà di congregar i suoi Capitoli, per l' elezione de' suoi Superiori, o per altre consimili sue urgenze: ma gli Osservanti godettero tal podestà non prima dell' anno 1415. quando il Concilio Costanzienese loro disse: (b) *Possint, & valeant quilibet in sua Provincia eligere unum Fratrem idoneum ad ipsos regendos*. Per la qual cagione Monsignor Marco (c) riconoscendo in questo Decreto l' Istituzione de' suoi Osservanti, non ebbe difficoltà di asserire: *Dal Sacro Concilio fu fatta una Bolla, e ordinato un Decreto dell' Istituzione della Regolare Osservanza, nel quale comando che i Frati Osservanti vivessero, e si governassero da se medesimi, senza essere impediti da' Conventuali*. Però avvertirci che questa podestà fu dal Concilio data a soli Osservanti di Francia, mentre quegli della Spagna l' ottennero da Martino V. terminato il Concilio: e questi d' Italia da Eugenio IV. nell' anno 1431. Per avanti al qual tempo, se talora congregaronsi ad eleggere i propj Vicarij, questa non fu podestà lor ordinaria, ma delegata semplicemente; e perchè i Conventuali, dice il Wadingo (d) *spontè concesserunt, ut Congregationes, seu Comitìa particularia celebrarent, Vicarios sibi eligerent*. III. La Religione Madrice subito approvata, può convocare i Capitoli Generali, per eleggere i suoi Superiori Generali e per altri bisogni: ma gli Osservanti non ottennero questa facoltà se non che nell' anno 1445. per la Bolla di Eugenio IV. la qual comincia (e) *ut Sacra Ordinis Minorum Religio*, per la quale questo Pontefice lor concedette convocare Vicarios, & Discretos . . .

qui

(a) p. 1. fol. 9.

(c) p. 2. lib. 10. cap. 1.

(e) apud Wad. n. .

(b) scilicet 19.

(d) 1415. num. 25.

qui sic congregati facultatem habeant eligendi, & eligere sint adstricti unum Religiosum ejusdem Ordinis in Vicarium Generalem. Onde Monignor Marco (a) celebre Cronista Osservante dice che Fra Giacomo Primadizzi da Bologna fu il primo Vicario Generale degli Osservanti eletto per voti. Per ultimo: qualunque Religione Madre, subito nata à i suoi Superiori di podestà piena e non subordinata. Ma fin a Lion X. (b) *Quando l'Osservanza ne' suoi Capitoli Generali e Provinciali che faceva, eliggeva Vicarj Generali, o Provinciali erano sempre confirmati da' Ministri Conventuali.* Ecco dunque che la facoltà di convivere ne' propj Conventi, di vestire Novizj, di congregare Capitoli, d'eliggere i Ministri Generali e Provinciali, e altre simili, concesse all'Ordine de' Minori da Innocenzo III. e da Onorio III. non mai leggonsi negli Osservanti, se non che due secoli dopo S. Francesco, ottenute non tutte insieme, ma a parte a parte, alcune da Gregorio XI. altre dal Concilio Costanzienese, altre da Eugenio IV. e altre finalmente da Lion X. Non è dunque loro l'approvazione Apostolica del prim' Ordine de' Minori; nè son essi la Religione Francescana Madre; ma bensì i Conventuali, l'approvazione de' quali se non s'arriva al Pontificato d'Innocenzo III. e di Onorio III. non è possibile ritrovarsi.

C A P O IV.

I Nomi propj de' Conventuali, e degli Osservanti mostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti.

NON è vero quel che dicono alcuni Osservanti recenti, che prima della Bolla (c) *Super Gregem* di Eugenio IV. emanata l'anno 1431. per gli Osservanti di Candia, i quali chiedettero il proprio lor Vicario, dicendo che'l Provinciale, cui vivevano soggetti, era Conventuale *Non de observantia hujusmodi. sed Conventualem* non è vero, replico, che prima di questa Bolla, il nome di Conventuale

le

(a) *Cron.p.3.lib.2.c.26.*

(b) *Cron.p.3.lib.*

(c) *Wad.reg.n.11.*

le non sia stato dato al comune dell'Ordine de' Frati Minori: ed è ciò manifesto per questa Bolla medesima, nella quale appearing che i detti Osservanti nella loro supplica data ad Eugenio IV. servironsi del nome di Conventuale a distinguere i Conventuali dagli Osservanti: Non può dubitarsi che'l costume di distinguerli per questo Nome, era già ricevuto ne' lor paesi. Così parimente è certo e indubitato, che molto prima dell' anno 1427. nelle Spagne, per questo Nome medesimo si distinguesse- ro dagli Osservanti, se nella Bolla (a) *Super Gregem* di Martino V. distesa nello stess' anno, per conformare un concordato tra' Conventuali e gli Osservanti di Castiglia, ad esprimere i primi il Nome di *Claustrali* veggiamo adoperato: *Fratres Claustrales & de Observantia*, il quale lo stesso esprime, che'l Nome di *Conventuali*, cioè Religiosi che insieme vivono in *Conventu*, *Collegio*, *vel Claustro*, come nota il Wadingo. (b) Il che è certo ancora per la Bolla *Cum multa, & graves*, da lui riferita di Giulio II. che à per sinonimi i Nomi *Conventualium*, & *Claustralium*. E nella stessa guisa non può mettersi in contrasto, che molto prima dell' anno 1392. il Nome di Conventuale sia stato aggiunto a quello de' Frati Minori in Italia. Veggendosi la concessione fatta nel detto anno da Cortonesi (c) di un nuovo Convento a' Francescani di quella Città, espressa in questi termini: *Committentes dicto Ordini Fratrum Minorum Conventualium*. Ed assicurandoci di più il Wadingo (d), che nell' anno 1375. era in uso dappertutto lo stesso Nome a distinguere i Conventuali, i quali tenevano Conventi grandi, dagli Osservanti in que tempi chiusi ne' Romitori *Conventuales vocabantur, qui in magnis Conventibus habitabant: atque ita cepit hoc Nomen opponi Eremiticulis*. Ma se questa divisione incominciata nell' anno 1368. de' Francescani, ch' nelle Città e ch' nelle foreste, se chiamar quegli Conventuali a distinzione di questi. Io credo certo che anche nel primo Secolo Minoritico s'udi aggiunto il

tito-

(a) *Idem num.* 190.(c) *apud Rayn. pag.* 144.(b) *1252. num.* 22.(d) *1375. num.*

titolo di Conventuali a quello di Frati Minori; sapendo
 che anche nel primo Secolo i Francescani erano nella stes-
 sa maniera divisi; e i Frati della Comunità tenevano Con-
 venti grandi, e gli altri denominati Zelanti dall'anno 1239:
 dicono Pietro Ridolfo (a) e'l Gonzaga (b) *Ad annos sexaginta tres in Silvis, & Saltibus duram vitam actitarunt*. E più
 mi conferma in questo pensiero Clemente IV. il quale nel-
 l'anno 1265. quando per la sua Bolla (c) *Cum dilecti*, co-
 mandò a i Sindici Appostolici della Provincia dell' Um-
 bria a non disporre delle limosine Francescane, senza pre-
 cedente consenso de' Superiori dell' Ordine, usò queste fra-
 si: *Ministri, Custodum, Guardiani Conventualium* *obten-
 to consensu*. Nelle quali parole il Nome de' Conventuali
Conventualium, deve di necessità appellare il corpo e'l co-
 mune de' Frati: non potendo dinominare il Ministro e Cu-
 stodi, la podestà de' quali non restringesi ad un sol Con-
 vento: Nè il Guardiano, che in questo caso direbbe *Guar-
 diani Conventualis*, e non mai *Guardiani Conventualium*.
 Ed oltre a questo, essendovi in quel tempo nell' Ordine,
 come dicono le Costituzioni di San Bonaventura (d), due
 classi di Guardiani, Conventuali e non Conventuali *si
 Guardianum non Conventualem mori contigerit*; per ciò se la
 parola *Conventualium* dinominasse il Guardiano, i Sindici
 Appostolici, dov' erano i Guardiani non Conventuali,
 avrebbon potuto disporre delle limosine senza l' lor con-
 senso, che non è vero. Che più? Nelle Costituzioni di
 San Bonaventura, ordinate nell' anno 1260. io veggio, co-
 me ò detto, due classi di Guardiani, Conventuali e non
 Conventuali, trovo ancora i luoghi divisi in Conventuali e
 non Conventuali, ordinandosi al Visitatore della Provincia
 (e) *In locis Conventualibus infra septem dies, in non Conventuali-
 bus infra tres ad plus suum Officium exequatur*: doveva dun-
 que anch' il corpo de' Frati dividersi in Conventuali e non
 Conventuali: e dinominarsi Conventuale la comunità del-
 l' Ordine, ch' abitava ne' Conventi a distinzione de' Zelanti,
 i quali *in Silvis, & Saltibus* tenevano sol Romitorj, e Ca-

K

pan-

(a) lib. 2. fol. 155.

(b) p. 1. fol. 4.

(c) Wad. tom. 2. reg. n. 7.

(d) cap. 9.

(e) cap. 8.

panne: nella guisa che poi la stessa comunità fu dinominata Conventuale a distinzione dell' Osservanza nascente, la quale nel suo principio (a) *loca deserta incolebat*.

Se poi mi si chiede, quando propriamente alla Comunità dell' Ordine fu aggiunto il Nome di Conventuale; rispondo che questo fu nell' anno 1252. quando Innocenzo IV. per la sua Bolla (b) che comincia *Cum tanquam veri*, determinò che le Chiese Franciscane, dov' erano Conventi, si nominassero e godessero i Privilegi delle Chiese Conventuali, dicendo *Ecclesie vestre omnes ubi Conventus sunt, Conventuales vocentur*, la quale determinazione essendo proseduta, come racconta il Wadingo (c) *Non alia de causa, quam ut Monasteria distinguerentur ab Eremitoriis*; per tal cagione, siccome le Chiese, così pure i Frati, de' Monasterj, a distinzione di quegli de' Romitorj, cominciarono a nominarsi Conventuali: *Verum est*, dice l' Wadingo (d) *ab Innocentii IV. tempore Conventuales dictos, qui collegialiter in Conventibus vivebant*, e l' Aroldo (e) *Fratres Conventuales tempore Innocentii IV. dicebantur, qui collegialiter in Conventibus vivebant*. E perchè sequestrata la fazione de' Zelanti ne' suoi Romitorj, la sola Comunità dell' Ordine viveva ne' Conventi; perciò il Nome de' Conventuali fin da quel tempo passò da' Frati e dalle Chiese nella medesima Comunità, dicendo lo Spondano de' Minori Conventuali (f) *Conventualium nuntupari idem adepti erant tempore Innocentii IV.* E Laerzio Cherubino nelle sue note sopra la settima d' Innocenzo IV. *Quod Fratres Minores Sancti Francisci Conventuales denominentur*, e poco dopo *Conventuales autem dicti, quia hoc tempore in Conventibus insunt convenire ceperunt*. E Flavio Cherubino suo figliuolo nelle Note sopra la quinta di Onorio III. *Nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV.* ed Emanuele Rodriguez (g) *tempore Innocentii IV. Minores Conventuales vocati sunt huius Religionis Fratres*, e Lodovico Miran-

(a) Harold. 1375.

(b) Wad. tom. 2. 1452. n. 23.

(c) 1252. num. 23.

(d) 1375. num. 44.

(e) 1375. num. 7.

(f) 1419. num. 5.

(g) qq. Reg. tom. 1. q. 4. ar. 1.

Fanda (a) *Extat privilegium quoddam Innocentii IV. . . .* & tunc temporis *Claustralium, sive Conventualium insigniti nomine*. E le Costituzioni Piane (b) *Innocentius IV. . . . declaravit Ecclesias Minorum, ubi Conventus existerent, Conventuales vocari; unde Conventualium Nomen Minorum titulo adjunctum est*. E' il Cardinale Lauria (c) *Eratres Minores retinuerunt Nomen Conventualium, juxta Constitutionem Innocentii IV.* E le Costituzioni Urbane de' Conventuali (d) *Huic nomini Minorum in ipsi quasi primordiis Religionis Nomen Conventualium accepit*. E Pietro Ridolfo (e) *Conventuales ergo Beati Francisci primogeniti . . . ab Innocentio hujus nominis quarto sic appellati*. Ed ecco il Nome de' Conventuali dato al Comune de' Frati Minori nell'anno 1252, a tempo d'Innocenzo IV. cioè cento, ottant' anni avanti la detta Bolla di Eugenio IV.

Or avrei certamente creduto, che all'uniforme sentimento di tali e tanti Scrittori, gli odierni Osservanti dovessero chinare il capo; ma non è vero. Perchè tornano a replicarmi, prima dell' anno 1375. nommai il Nome di Conventuale essere stato aggiunto a quello di Frati Minori, non conto facendo dell'autorità degli Scrittori allegati, non degli Esteri, supponendogli tutt'ingannati da' Conventuali, e molto meno de' Conventuali, che dicono aver mentito per innalzare la loro Antichità. Soggiugnendo esser manifesto l'errore e lo 'nganno degli uni e degli altri. Prima, perchè ne' monumenti de' primi due secoli Minoritici non vi è indizio del Nome de' Conventuali, dato all'Ordine de' Minori. Secondo, perchè il titolo di Conventuali da Innocenzo IV. conceduto alle sole Chiese, non può distendersi al Comun de' Frati Minori: siccome lo stesso titolo di Conventuali conceduto da altri Pontefici alle Chiese Cluniacensi, Agostiniane, e Domenicane, e a' Superiori locali di queste Religioni, non è mai passato in proprio distintivo delle medesime. Così gli Osservanti.

Ma prima io godo, che avendo essi fin qui affermato,

K 2

che

(a) *Manus. q. 12. art. 1.*

(b) *Præf.*

(c) *Epist. Fratres Minores.*

(d) *in cap. 1. regul. tit. 1.*

(e) *lib. 2. pag. 149.*

panne; nella guisa che poi la stessa comunità fu dinominata Conventuale a distinzione dell' Osservanza nascente, la quale nel suo principio (a) *loca deserta incolebat*.

Se poi mi si chiede, quando propriamente alla Comunità dell' Ordine fu aggiunto il Nome di Conventuale; rispondo che questo fu nell' anno 1252. quando Innocenzo IV. per la sua Bolla (b) che comincia *Cum tanquam veri*, determinò che le Chiese Franciscane, dov' erano Conventi, si nominassero e godessero i Privilegi delle Chiese Conventuali, dicendo *Ecclesie vestrae omnes ubi Conventus sunt, Conventuales vocentur*, la quale determinazione essendo proceduta, come racconta il Wadingo (c) *Non alia de causa, quam ut Monasteria distinguerentur ab Eremitoriis*; per tal cagione, siccome le Chiese, così pure i Frati, de' Monasterj, a distinzione di quegli de' Romitorj, cominciarono a nominarsi Conventuali: *Verum est*, dice l' Wadingo (d) *ab Innocentii IV. tempore Conventuales dictos, qui collegialiter in Conventibus vivebant*, e l' Aroldo (e) *Fratres Conventuales tempore Innocentii IV. dicebantur, qui collegialiter in Conventibus vivebant*. E perchè sequestrata la fazione de' Zelanti ne' suoi Romitorj, la sola Comunità dell' Ordine viveva ne' Conventi; perciò il Nome de' Conventuali fin da quel tempo passò da' Frati e dalle Chiese nella medesima Comunità, dicendo lo Spondano de' Minori Conventuali (f) *Conventualium nuntupationem adepti erant tempore Innocentii IV.* E Laerzio Cherubino nelle sue note sopra la settima d' Innocenzo IV. *Quod Fratres Minores Sancti Francisci Conventuales denominentur*, e poco dopo *Conventuales autem dicti, quia hoc tempore in Conventibus insunt convenire coeperunt*. E Flavio Cherubino suo figliuolo nelle Note sopra la quinta di Onorio III. *Nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV.* ed Emanuele Rodriguez (g) *tempore Innocentii IV. Minores Conventuales vocati sunt hujus Religionis Fratres*, e Lodovico Miran-

(a) Harold. 1375.

(b) Wad. tom. 2. 1252. n. 23.

(c) 1252. num. 23.

(d) 1375 num. 44.

(e) 1375 num. 7.

(f) 1419. num. 5.

(g) qq. Reg. tom. 1. q. 4. ar. 1.

Fanda (a) *Extat privilegium quoddam Innocentii IV. . . . & tunc temporis Clausuralium, sive Conventualium insigniti nomine*. E le Costituzioni Piane (b) *Innocentius IV. . . . declaravit Ecclesias Minorum, ubi Conventus existerent, Conventuales vocari; unde Conventualium Nomen Minorum titulo adjunctum est*. E l' Cardinale Lauria (c) *Eratres Minores retinuerunt Nomen Conventualium, juxta Constitutionem Innocentii IV.* E le Costituzioni Urbane de' Conventuali (d) *Huic nomini Minorum in ipsis quasi primordiis Religionis Nomen Conventualium accepit*. E Pietro Ridolfo (e) *Conventuales ergo Beati Francisci primogeniti . . . ab Innocentio hujus nominis quarto sic appellati*. Ed ecco il Nome de' Conventuali dato al Comune de' Frati Minori nell'anno 1252 a tempo d'Innocenzo IV. cioè cento ottant' anni avanti la detta Bolla di Eugenio IV.

Or avrei certamente creduto, che all'uniforme sentimento di tali e tanti Scrittori, gli odierni Osservanti dovessero chinare il capo; ma non è vero. Perchè tornano a replicarmi, prima dell'anno 1375. nommai il Nome di Conventuale essere stato aggiunto a quello di Frati Minori, non conto facendo dell'autorità degli Scrittori allegati, non degli Esteri, supponendogli tutt'ingannati da' Conventuali, e molto meno de' Conventuali, che dicono aver mentito per innalzare la loro Antichità. Soggiugnendo esser manifesto l'errore e l'inganno degli uni e degli altri. Prima, perchè ne' monumenti de' primi due secoli Minoritici non vi è indizio del Nome de' Conventuali, dato all'Ordine de' Minori. Secondo, perchè il titolo di Conventuali da Innocenzo IV. conceduto alle sole Chiese, non può distendersi al Comun de' Frati Minori: siccome lo stesso titolo di Conventuali conceduto da altri Pontefici alle Chiese Cluniacensi, Agostiniane, e Domenicane, e a' Superiori locali di queste Religioni, non è mai passato in proprio distintivo delle medesime. Così gli Osservanti.

Ma prima io godo, che avendo essi fin qui affermato,

K 2 che

(a) *Manus. q. 12. art. 1.*

(b) *Præf.*

(c) *Epist. Fratres Minores.*

(d) *in cap. 1. regul. tit. 1.* (e) *lib. 2. pag. 149.*

che 'l Nome de' Conventuali s' udi dato la prima volta al Comun de' Minori nell' anno 1431. ora mutando opinione, lo vogliono quarantasei anni prima. Ma non restò perciò soddisfatto, nè posso credere il detto Nome uscito al Mondo nell' anno 1375. senza pubblica autorità e sol per opera del vulgo, quando il primo fervore di Fra Paolo Trinci chiuse i suoi Alunni negli Eremiti; leggendo io da un canto in quei tempi i Francescani abitatori de' Conventi, nominati Conventuali nella Spagna, nella Italia, nella Grecia, e 'n tutto l' Orbe: E sapendo dall' altra parte per la sperienza, anche degli Osservanti nominati prima del Concilio Costanzienſe, da chi, Frati di Romitorj, da chi, Frati della Famiglia, da chi, Frati poveri, da chi, Frati divoti, e da chi *Zoccolanti*, che i nomi del vulgo in varj popoli sono sempre varj; e che farebbe come un miracolo, se tutti di varie lingue, popoli, e nazioni, si unissero nel medesimo sentimento. La concordia dunque di tutte le Nazioni nel chiamare *Conventuali* i Francescani più larghi a tempo di *F. Paolo Trinci*, mi fa credere questo Nome certamente dirivato dalla pubblica autorità. Ma se questa non è la detta Bolla d' Innocenzo IV. e per qual altra disposizione Pontificia a tempo di Fra Paolo Trinci in tutt' i popoli si trovò diffuso un tal Nome?

Sembrami poi cosa assai malagevole e dura il rigettare tutti ad un colpo i Scrittori da me addotti, e condannargli tutti o di errore, o d' inganno; poichè se l' opinione difesa da questi ella è molto più antica della contraria degli Osservanti moderni, la quale non trapassa gli anni del loro Marcanzio, conviene di necessità che quella sia vera, e la loro falsa, insegnandoci Tertulliano (a) *Id esse verum quodcumque primum; id esse falsum quodcumque posterius*. Io non so poi se veramente i Conventuali sieno stati i primi a scrivere, che il loro Nome sia originato da Innocenzo IV., ricordandomi che le *Monumenta dell' Ordine* composte da un Osservante molto prima che ne parlassero i Conventuali, denomina Conventuali i Francescani, a quali Cle-

(a) *de Trin. cap. 1.*

Clemente IV. (a) concedette le successioni rehtarie: e che l'Autore delle *Fondamenta de' tre Ordini*, pur Osservante, (b) chiama Conventuali i Francescani, per i quali San Bonaventura nell'anno 1260. distese i suoi Decreti Nafbonensi. Ma o i Conventuali sieno stati i primi, o i secondi; e chi meglio può sapere l'origine de' Cognomi di una Famiglia se non che que' della stessa Famiglia, a' quali, anche senza Scrittori, ne può certa pervenire la notizia per la tradizione da' Padri a' Figli? Nè i Conventuali tenevano bisogno di fingere questo titolo nato a tempo d'Innocenzo IV. per la loro antichità, in favor della quale, oltre che perorano in fin le pietre vetuste e logore de' loro Conventi, appresso vederemo che può dimostrarsi pe'l Nome di Conventuale, dove bene questo suppongasì, che non è vero, nuovo e recente. Ma se an finto i Conventuali in grazia della loro Anzianità, chi à indotto Monsignor Marco (c) a dire Conventuale la Comunità dell'Ordine a tempo del Concilio Viennense; o il Rodriquez e il Miranda a unirsi co' Conventuali contro i suoi Osservanti; o gli Scrittori esteri a favorire gli stessi Conventuali? Oppure vogliam figurarci che tutti, come pecore stupide, abbiano seguitati i primi senza badar dove andavano? il Mondo però à certamente miglior concetto di loro: e però dove pure avessero errato, che non è vero, trovandoci tra opinioni diverse, non è meglio errar con questi, la celebre fama de' quali à già occupato tutto il Mondo, che con cert'altri incomparabilmente di minor nome?

Se non che non potendosi alcuno presumere o malvaggio, o ignorante, se non si pruova, o gli Osservanti non dicano più che gli Scrittori addotti anno errato; o pur mi spieghino perchè anno errato. Ma sappiano che certamente lusingansi, se credono convincergli di abbaglio dal non leggerli ne' Monumenti Francescani de' primi due Secoli, il Nome de' Minori Conventuali: perchè quando anche ciò fosse vero, dovrebbero rammentarsi, che neppure

(a) *frat. 2. p. 64.*(b) *p. 1. fol. 24.*(c) *p. 3. lib. 1. cap. 30.*

pur questo Nome dall'anno 1368. in fin all'anno 1431. per lo spazio di sessanta, e più anni continui leggesi ne' medesimi Monumenti. Ma con tutto ciò niun niega il Nome di Conventuali dato al comun de' Frati, quando Fra Paolo Trinci cominciò co' suoi Alunni a chiudersi nelle foreste. Spiegarò dunque io la ragion vera per la quale questo Nome da Innocenzo IV. fin ad Eugenio IV. rare volte comparve nelle Bolle, ne' pubblici strumenti, e nelle Costituzioni dell'Ordine a distinguere la Comunità dalla fazione de' Zelanti. Prima, perchè il solo nome de' Frati Minori senz'altro aggiugnimento fu sempre creduto proprio, come vedremo, de' Conventuali. II. Perchè v'era un altro Nome un poco più antico pur distintivo de' Conventuali da' Zelanti, cioè quello di Frati della Comunità, di cui servironsi i Concilj Viennense, e Costanziese, quello a distinguere i Conventuali, da' Frati spirituali, e questo dagli Osservanti: il qual Nome di Frati della Comunità, e quello de' Conventuali sono ancora sinonimi, dicendo le Piane (a) che il Nome di Conventuale *Tantum Minorum Fratrum ad unam Regulam, ad unamque vitæ Communitatem, uniformem animum significat*. Siccome dunque gli Osservanti non negano che 'l Nome di Zoccolanti sia lor proprio, tuttocchè per tener essi altri nomi, nommai questo leggesi usato nelle Bolle Pontificie, e negli altri pubblici Monumenti: così ancora non vi fu necessità nelle pubbliche Scritture de' primi due Secoli Francescani usare il Nome di Conventuale, quantunque questo fosse diventato proprio dell'Ordine, perchè teneva l'Ordine due altri Nomi a distinguersi da' Zelanti.

Ma nè tampoco possono i miei Scrittori ripudiarsi col pretesto che Innocenzo IV. dichiara Conventuali solamente le Chiese Francescane, e non l'Ordine, *Ecclesie vestrae ubi Conventus sunt, Conventuales vocentur*: perchè il Pontefice non parla delle mura delle Chiese Francescane, ma tensi de' Frati che costituiscono le Chiese; e però giustamente, dice Laerzio, determinarsi per questa Bol-

la

(a) Pref.

79

la *Quod Fratres Minores Sancti Francisci, Conventuales* denominentur: e perchè in quel tempo non tutte le Case dell'Ordine erano Conventi, ma altre Conventi altre Romitorj: per ciò per occasione di questa Bolla le Chiese che prefero il Nome di Conventuali da' Conventi, come i Rocchettini dal Rocchetto, i Cappuccini dal Cappuccio, i Crociferi dalla Croce, e i Zoccolanti dal *zoccolo*, cominciarono a dividersi in due classi, Conventuali, e non Conventuali; i luoghi in Conventuali, e non Conventuali: i Guardiani in Conventuali, e non Conventuali: i Frati, in Conventuali, e non Conventuali. E perchè la sola Comunità dell'Ordine abitava ne' Conventi, e per lo contrario la fazione de' Zelanti teneva semplici Romitorj *in Silvis, & Saltibus*; per questa cagione i soli Frati della Comunità dell'Ordine nominavansi Conventuali; e così il Nome di Conventuali diventò distintivo proprio della medesima Comunità dell'Ordine dalla fazione de' Zelanti. E questa è pur la ragione per la quale nè Cluniacensi, Agostiniani, e Domenicani, il titolo di Conventuale dato alle lor Chiese, le a' loro Frati particolari, non passò anticamente in distintivo del lor Comune: perchè tra essi ne' primi loro tempi non vi furono le fazioni de' Frati della Comunità, e Zelanti, che turbarono il primo Secolo Franceseano: e dall'altro canto il titolo de' Conventuali non usasi a distinguere i Francescani da non Francescani, ma solamente una specie di Francescani dall'altra. Nel rimanente quando poi in progresso di tempo pur nelle dette Religioni entrarono le scissure, allora, tra poco vedremo, che pur esse appropriaronsi il nome di Conventuali per distinguersi da' loro Zelanti.

Rimane dunque intatto il sentimento de' miei Scrittori che il Nome di Conventuali cominciò ad aggiugnersi a quello di Frati Minori a tempo d'Innocenzo IV. siccom' egli è pure incontrastabile che questo Nome oggi conservasi non in altri Francescani, fuorchè ne' soli Conventuali (a) *Usque hodie à nobis retinetur.* dicono le

~ loro

(a) *loc. cit.*

loro *Costituzioni Piane*, *quod Nomen hodie quoque à nobis retinetur*, dice il lor Ridolfo: e il Cardinal de Luca (a) pur certifica' che ne' soli Conventuali persevera l'antico Nome, dicendo: *Observantium nomen irrepsit discretivè ab aliis in antiquo nomine Conventualium continuantibus*. E lo stesso conferma pure l'Eminentissimo Petra (b) dicendo, che se ben gli Osservanti ancora abbiano Chiese Conventuali, il titolo però de' Minori Conventuali non è in essi, ma nell'Ordine de' Conventuali conservasi: *Nomen Conventualium remansit primis, non quod etiam Ecclesia Observantium, Conventualium non dicantur*. Ma se ne' soli Conventuali persevera l'antico Nome; come poi non son essi l'antico Ordine?

Ma fingasi pur questo Nome nato non a tempo d'Innocenzo IV, ma sol quando F. Paolo Trinci inferrà ne' Romitorj la sua Osservanza nascente, che non per questo non potremo dal medesimo Nome dimostrare l'Anzianità Conventuale, se rifletteremo alla sua origine, e al motivo per cui trovasi appropriato a que' Francescani che non vollero la Riforma, i quali dice' l'Wadingo (c) *Conventualium appellatione discriminantur à reliquis Congregationibus*. Non è vero ciocchè scrivono gli Osservanti moderni, che questo Nome nasca dal Privilegio, e che Frate Conventuale lo stesso suoni che Frate privilegiato, perchè insegnandomi i Logici, il concreto differire dal suo astratto, non già nel principale significato, ma nel modo di significare semplicemente: per ciò tanto è falso che il Nome di Conventuale derivi dal Privilegio, quantocchè il Privilegio sia un Convento. Non niego già che l'Ordine Conventuale sia unitamente Conventuale, e privilegiato, come lo stesso zucchero è bianco ed è dolce: soggiungo però, che siccome farebbe diridersi chiunque volesse che il zucchero si appelli o bianco per la dolcezza, o dolce per la bianchezza, così parimente sembrami assai strano, che'l Nome di Conventuale proceda dal Privilegio. Proceda dunque dal Convento. E se mi si chiede perchè

(a) de Regularib. disc. 6. n. 13.

(b) li 7. Innoc. 4.

(c) 1375. n. 4.

che tenendo ancora gli Osservanti i Conventi in numero più, e in qualità nientemeno magnifici non dicansi pure essi Conventuali? eccone la ragione. Quando il lor Fra Paolo Trinci nell'anno 1368. principiò la Riforma, abbandonò i Conventi della Comunità dell'Ordine, ed elesse di vivere co' suoi Alunni tra le foreste ne' Romitorj: di quì ne venne che i seguaci di Fra Paolo nominaronsi Frati de' Romitorj, e gli altri che non aderendo alla sua Riforma, perseverarono ne' Conventi, nominaronsi Conventuali. Della quale denominazione, perchè in quel tempo n'erano capaci, non gli Osservanti allora chiusi negli Eremi, ma i soli Conventuali rimasti ne' Conventi: perciò in questi soli che ne furono primi possessori, si è poi sempre la stessa denominazione continuata, non ostante i Conventi dall'Osservanza acquistati ne' tempi susseguenti.

(a) *Dum enim Fratris Pauli Sectatores in tuguriolis, & Oretoriis vivebant, Conventuales vocabantur, qui in magnis Conventibus habitabant, atque ita cepit opponi hoc nomen, & Eremiticis*, così il Wadingo. Ma posto ciò: dunque i soli Conventuali, e non gli Osservanti sono l'Ordine primitivo, il quale certamente nell'anno 1475. non potè consistere in trenta o poco più Romiti, seguaci di Fra Paolo, chiusi in otto capanne, e però nominati Frati de' Romitorj; ma bensì nel pieno de' Superiori e de' Sudditi rimasti in mille seicento, e più Conventi, e però intitolati *Conventuali*.

Per rendere più sensibile quest'argomento, voglio addurre una assai stretta e ad un ora chiarissima parità. Convien sapere che non solamente l'Ordine Francescano, ma l'Domenicano, Agostiniano, e Carmelitano ancora, o in que' medesimi tempi, o poco dopo si divisero in Conventuali e Osservanti, dicendo il Confezio (b) *Dividuntur professores cujuslibet Ordinis, Prædicatorum, Minorum, & Eremitarum Sancti Augustini in Conventuales, & Observantes*. E lo stesso scrive il Wadingo (c) e l'Aroldo (d) e

L

auten-

(a) *Wad.* 1375. n. 44.

(c) 1480. num. 16.

(b) *de Mendic.* cap. 2.

(d) 1480. num. 8.

autentica pur Sisto IV. nella sua Bolla che comincia *Humilibus* presso il Wadingo allegato , dove una tale divisione comparisce ancora ne' Carmelitani. Or questo è certo che i Domenicani, Agostiniani, e Carmelitani Conventuali, sono tutti più antichi de' loro Osservanti: e perchè dunque i Minori Conventuali non saranno più antichi de' Minori Osservanti? Mi rido della disparità addotta da certi moderni (a) che gli Osservanti delle tre dette Religioni comparvero quando queste avevano già variata la forma del loro antico Istituto: e quella de' Minori, quando il Comun dell' Ordine viveva nella pura e perfetta osservanza della Regola; dicendo le nostre Croniche (b) che l' Osservanza de' Minori allora comparve, quando *la Comunità dell' Ordine lasciata la strettezza della Regola, aveva eletto di vivere secondo i Privilegj*. E' il Concilio Costanziense non avrebbe dato alla Famiglia di Fra Paolo Trinci il titolo di Osservanti per distinguergli dalla Comunità dell' Ordine (c) se tutta la Comunità dell' Ordine in quel tempo viveva nella pura e perfetta osservanza. E oltre a ciò, a chè la Riforma di Fra Paolo Trinci, se tutto l' Ordine era già riformato? Ma riserbandomi a ragionare di questo punto diffusamente a suo luogo, per ora dico che la ragion vera, per cui le altre dette Riforme sono più recenti e diverse dalle loro Religioni Madrici, non è mai che quando comparvero, professarono diverse leggi; ma bensì perchè cominciarono a formare diverso corpo di Superiori, e di Sudditi, la novità, e diversità de' quali necessariamente induce le novità, o diversità delle Religioni, quando anche non fosse la disciplina loro nuova e diversa. La regola per conoscere di due piante qual sia l' albero principale, e quale il ramo da questo riciso e trapiantato, non è già vedere se abbiano diverse frondi, o diversi fiori, e frutti; bensì osservare ch' sia rimasto nel suo primo luogo, e attaccato alle sue prime radici, e ch' riciso, e situato in altro terreno. Or ecco la ragione per cui gli Osservanti dell' altre Religioni riputaronsi men vetu-

(a) *lett. 10. n. 19.*(b) *p. 3. lib. 1. cap. 1.*(c) *sess. 19.*

Vetusti de' loro Conventuali; perchè questi non mai recedettero dal loro antico luogo dove nacquero, conservando sempre l'antico Magistrato, e l'antico popolo: dove quegli per lo contrario separati dalla Comunità *novi Magistratu constituto*, come parla il Confezio, crearono nuovi Superiori, e fondarono nuovi Conventi, e nuove Provincie. E dall'altro canto sappiamo che l'unità, o diversità d'una Repubblica non dipende tanto dall'unità, o diversità delle leggi, quanto dall'unità, o diversità del Magistrato, e del Popolo. Ma questa ragione chi non vede che milita ancora per i Minori Osservanti!

Son' ora curiosissimo di sapere da qual tempo i Conventuali cominciarono ad esser nominati Conventuali: e non parlo già presso il vulgo che questo, sò molto bene, principiò a tempo d'Innocenzo IV. Ma nelle Bolle de' Sommi Pontefici, nelle lettere de' Cardinali, e de' Principi, in altri simili Monumenti. E rendo grazie a gli odierni Osservanti, i quali mi fan sapere, che non furono chiamati Conventuali se non che da Eugenio IV. per la sua Bolla *Super gregem* emanata nell'anno 1431. Ma prima di questa Bolla v'erano i Conventuali? V'erano certamente, perchè la Comunità dell'Ordine nel Concilio Costanzienese, dicefi (a) *Comunità de' Conventuali*, nel Viennense (b) *I Frati nella Comunità sono i Conventuali*: Nell'anno 1260. i Statuti Narbonensi diconofi (c) *precedentium Patrum nostrorum Conventualium*. E basta dare un guardo solo a' Francescani Annali, che da San Francesco fino ad Eugenio IV. troveremo sempre *Conventuali*. Mappure in tante Bolle che leggonfi ne' quattro primi Tomi del Wadingo, quantunque tutte ad essi soli dirette, dicendo Monsignor Marco (d) *Che la prima concessa a favore degli Osservanti fu a tempo di Gregorio XII. non vedesi altro nome se non che quello di Frati Minori*: e lo stesso osserviamo nell'altre del quinto suo Tomo fin' all'anno 1431. In quella (e)

L 2

Or--

(a) *Cron.p.2.lib.1.cap.30.*(d) *Cron.p.2.lib.1.cap.4.*(b) *Cron.p.2.lib.7.cap.18.*(c) *Vind.Reg.tom.5.num.7. d. 154*(e) *Firmam.3.Ord.p.1.fol.24.*

Ordinem Vestrum di Alessandro V. che soggetta gli Osservanti a' Conventuali: e nell'altra *Sacra Religionis*, che permette le rendite a' Francescani di Ciamberti. In quella (a) *Viri Sacra Religionis* di Giovanni XXIII. che promuove quattro Francescani al Magistero: e nell'altra *His que pro statu* che torna a soggettare gli Osservanti a' Conventuali: in quella (b) *Peruigilis* di Martino V. che concede all'Ordine molte cose rifiutate dagli Osservanti: e nell'altra *Al statum Ordinis*, che dà le rendite all'Ordine de' Minori: e così in molte altre ancora che qui tralascio quantunque emanate certamente pe' soli Conventuali: non v'è altro titolo se non che di Frati Minori. Anzi pur dopo Eugenio IV. fin all'anno 1500. non poche volte da Sommi Pontefici nelle loro Bolle vennero i Conventuali nominati Frati Minori senz'altro agguinamento, come chiaro apparisce per la Bolla (c) *Apostolica Sedis* di Eugenio IV. (d) *Ad exequendum* di Calisto III. (e) *Dum fructus uberes* di Sisto IV. (f) *Ea que per nos* di Alessandro VI. le quali tutte in concedendo a' Conventuali le rendite, altro Nome non usano che di *Frati Minori*. Ma non avrebbero mai ritenuto i Conventuali per sì lungo tempo il titolo dell'Ordine primitivo, se non fossero l'Ordine primitivo: insegnandoci il Cardinal de Luca (g) e con esso la sperienza degli Agostiniani scalzi, Carmelitani scalzi, Cappuccini, Osservanti, ed altri ancora, che le Religioni Filiali aver debbono il particolare loro nome aggiunto a quello delle Madrici *Singula Religiones Filiales propria habent vocabula*, perche essendo da quelle distinte, necessariamente debbono esprimersi con nomi distinti, dicendo Tertulliano (h) *Cum demutantur qualitates, accipiunt vocabulorum possessiones*.

Nè fa ostacolo che i Conventuali oggi non più s'appellino Frati Minori semplicemente, ma Minori Conventuali, perchè è di mestiere considerare tre cose: la prima, che

(a) *VVad. Regest. tom. 5. n. 33., e 35.*

(b) *VVad. 1430. num. 25., e 28.*

(c) *VVad. tom. 5. Reg. num. 24.*

(d) *Idem 1458. num. 23.*

(e) *Idem tom. 6. Regest. n. 5.*

(f) *Idem tom. 7. Reg. an. 1499.*

(g) *de Regular. disc. 14. n. 8.*

(h) *de Carn. Christi. cap. 13.*

che le Religioni Filiali debbono avere il Nome loro particolare subito nel loro nascimento , acciocchè subito distinguansi dalle Madrici. La seconda aver debbono questo Nome dappertutto , affinchè dappertutto distinguansi. La terza aver debbono un Nome ripugnante alle Religioni Madrici , acciocchè non si confondano colle Madrici. Ma'l Nome di Conventuali non è così , il quale , ne' pubblici lor Monumenti infin all'anno 1431. non fu mai in uso a sprimere il lor Ordine: e dall'anno 1431. in fino a Lion X. or sì , e or nò. Nè presentemente tengono questo Nome in tutte le Nazioni , ma nella Polonia , nella Russia , nella Boemia , nella Slesia , e in molt' altri luoghi settentrionali appellansi semplicemente *Frați Minori* : e le lettere che da' Superiori in que' Paesi dirigonfi , segnanfi in questa guisa , *Coloniām ad Minores : Cracoviani ad Minores* . In Francia chiamansi o Frati Minori assolutamente , o Cordiglieri , Nome che pur conosce la prima età Francescana in que' Paesi. E nella Italia essi ordinariamente son chiamati Frati di San Francesco senz' altro aggiugnimento. Finalmente 'l Nome di Conventuali egli è sì lontano , che non adattisi a Religioni principali , ch' anzi questo appunto adopera Sisto IV. nella mentovata sua Bolla *Humilibus* a distinguere le Religioni Domenicane , Agostiniane , e Carmelitane Madrici , dalle Filiali , chiamando le prime Conventuali , e le seconde Osservanti. Perchè questo Nome di Conventuale non significando altro se non che *ad unam vitam Communitatem uniformem animum* ; mi par che sia come'l Nome di Catolico aggiunto a quello di Cristiano , che non esprime Congregazione nuova , ma solamente dove sia l' antica fondata da Gesù Cristo: *Christianus mihi nomen est , Catholicus vero cognomen , illud me nuncupat , istud ostendit* dice San Paciano (a) . Or così parimente il Nome di Conventuale dimostra semplicemente dove sia la Comunità fondata da San Francesco . E perciò Conventuali appellansi ancora , come scrive l' Aroldo (b) *Fratres Communitatis , Communis vitae , seu de Communitate Ordinis* : per ragione-

(a) . *epistol. ad Sympronian.*

(b) 1428. num. 2.

gionchè essi an sempre perseverato nella Comunità fondata dal Patriarca: nè son passati da' Conventi negli Eremiti a piantare Congregazioni particolari. Ed ecco che i Nomipropj de' Conventuali dimostrano la loro antichità.

Principio ora ad investigare, se gli titoli appropriati a gli Osservanti pur palesino la loro novità. Ma prima conviene sapere che il celebre lor Luca Wadingo (a) numerando le varie denominazioni introdotte nell'Ordine dopo nata nell'anno 1368. la Congregazione di Fra Paolo Trinci, scrive che furono queste: *Fratres Conventuales: Fratres Eremitiorum: Fratres Familiae: Fratres Regularis Observantiae*. Delle quali la prima solamente venne attribuita a' Conventuali; e le tre seguenti, una dopo l'altra, agli Osservanti. E dopo avere l' Wadingo spiegata la cagione, e l'origine della prima, di cui fin qui abbastanza abbiam favellato passa a ricercare l'origine delle tre altre, e così parla: *Fratres Eremitiorum, e regione dicebantur, qui loca illa deserta Eremitoria nuncupata, incolebant; sed paulo post hoc nomen defecit, dum ab Eremitoriis ad occupanda etiam, & reformanda majora Cænobia Conventualium transferant. Fratres Familiae dicti, qui à peculiari Instituto peculiaris dicebatur Familia, ut ex literis Ministrorum Generalium & Provincialium ad Fratrem Paulutium scriptis, constat; atque hoc nomen adhaesit in hunc usque diem; praesertim in Italia. Fratres Regularis Observantiae non statim in his initiis dicti, sed longè post vocabulum auctoritatem sumpsit à Decreto Concilii Constanfensis, in quo sub hoc nomine istius vitae genus, majorem sumpsit firmitatem, & ad omnes diffusum est nationes, atque ita passim hujus Instituti Fratres nuncupantur: fin qui il Wadingo. Tre dunque sono i Nomi fin ora imposti a gli Osservanti: *Fratres Eremitiorum: Fratres Familiae: & Fratres Regularis Observantiae*. Or cominciando dal primo, mi par certo impossibile che l'Ordine fondato da San Francesco, dugent'anni dopo la sua fondazione meritasse un titolo cotanto ristretto e meschino di Frati de' Romitorj, perchè io sò, (b) che molto prima dell'anno 1275. quando
il*

(a) 1375. num. 44.

(b) Cron. p. 2. lib. 9. c. 27.

il nome de' Frati de' Romitorj la prima volta s'udì, era già difteso da mare a mare in trentaquattro famose Provincie, sette Vicarie, e mille seicento Conventi magnifici abitati da trentamila e più Frati, situati nelle Città: nelle quali l'Ordine teneva aperte dappertutto celebri Accademie, e fioriva in dottrina e santità, con riputazione sì grande, dice il Pisano, (a) che anche i Principi, e Re non ebbero ripugnanza, molti di vestire le sue ceneri, e tutti gli bramavano per Direttori delle loro coscienze. E la S. Chiesa ancora prima dello stess'anno 1375. ne aveva sublimati diciotto alla Porpora, e uno al Camauro, oltre un numero immenso di Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, e Nunzi Apostolici, che leggonfi ne' nostri Annali fin a quel tempo. Convien dunque necessariamente asserire che gli odierni Osservanti sieno un Ordine molto più recente e diverso dall'Ordine primitivo, se quando questo nell'anno 1375. era celebre in tutt' il Mondo per le dignità, e per la santità e dottrina, e pe' l' vasto numero delle Provincie, e de' Conventi cospicui, e per ogni cosa; Essi per lo contrario appena numeravan' otto Eremiti nel distretto dell' Umbria, contati ad uno ad uno dal Generale Lionardo da Giffoni in una sua lettera a Fra Paolo Trinci (b) *videlicet Carceris Sancti Francisci: Pistie: Jani: Montis Lucis: Montis Jovis: Montis Jonis: & Stronconii*, dove abitavano pochissimi Frati, e questi di più quasi tutti Laici (c) *majori parte Laici Fratres*, che avevan figura più di Romiti, che di Religiosi, e però appellavansi *Fratres Eremitiorum*, titolo che per niun modo poteva adattarsi all' Ordine primitivo.

Io concedo che questo nome in essi mancò, quando dapoi cominciarono a far passaggio dalle selve nell' abitato. Ma questo a che giova? Bastando a me ch'essi per un giorno solo abbian tenuto titoli, e qualità ripugnanti all' Ordine primitivo, per affermarli perpetuamente distinti dall' Ordine primitivo. Ma v'è di più: perchè se usciti dagli Eremiti lasciarono questo titolo, ne presero un'altro, cioè quello di Frati della Famiglia, il quale pure ad evi-

den-

(a) *lib. 1. confirm. 8. e 11.* (b) *VVed. 1374.* (c) *Harold. 1415. n. 7.*

denza dimostra la loro novità, se si riflette, che non per altro vennero così nominati, se non perchè non erano l'antica Comunità dell'Ordine, ma una Famiglia particolare *peculiaris dicebatur Familia* piantata non da San Francesco, ma da Fra Paolo *Fratres Familiae dicti sunt socii Fratris Paulucii* (a). E perchè abbandonato l'Istituto della Comunità eleffero di vivere secondo un Istituto nuovo, e particolare: *A peculiarari Instituto peculiaris dicebatur Familia*. Una cosa solamente taluno potrebbe dirmi, che gli Osservanti odierni non sono questa Famiglia: ma non è vero, perchè ritengon lo stesso nome *De Observantia*, seu *Familia*, parla di essi nella Bolla *Ite & vos*, Lion X. *Fratribus de Familia*, *Fratres de Familia* nella Bolla (b) *Postulat*, e nell'altra *Cupientes* gli chiama Paolo V., e così pure Urbano VIII. (c) *De Observantia*, seu *Familia*, l'intitola nella sua Bolla *Romanus Pontifex*, e'l Wadingo pure scrive che fin oggi ritengon questo nome *Hoc nomen adhæsit in hunc usque diem*. Onde dice il vero l'Aroldo quando testifica che i Frati Osservanti, e que' della Famiglia di Fra Paolo sono gli stessi Frati *Fratres Familiae dicti sunt Socii Fratris Paulucii*..... *Fratres Regularis Observantia iidem ipsi sunt*: per l'ottima dottrina di Tertulliano che se fossero diversi dalla Famiglia di F. Paolo Trinci, non mai potrebbero conservare lo stesso nome: *Non communicat cum vocabulo pristini generis, quia nec cum ipso genere*. Ma se sono la Famiglia istituita da Fra Paolo, dunque non sono la Famiglia istituita da San Francesco.

Ma non è argomento men chiaro di novità il terzo lor Nome, cioè quello di Frati della regolare Osservanza se si considera quando e perchè fu loro imposto; Essendo certo e indubitato, che questo Nome non trapassò i tempi del Concilio Costanzienſe, come testifica l'Wadingo, il quale favellando del Decreto della Sessione 19. dello stesso Concilio, per cui l'Osservanza venne istituita e approvata, dice *Ab hoc Decreto initium & fundamentum habuisse no-*
men

(a) Harold. 1371.

(c) Bull. rom. 4. fol. 234.

(b) Bull. rom. 2. fol. 218.

men Regularis Observantia. Il motivo poi per cui allora fu ad essi dato lo stesso Nome lo spiega un celebre Osservante che visse a tempo d'Innocenzo VIII., il quale (a) rispondendo a taluni che dicevano gli Osservanti di propria autorità averli arrogato detto Nome, per ostentare la loro Santità, così scrive: *Nomen de Observantia à Sacro Concilio primitus impositum est* aggiugnendo di più esservi stata tutta la necessità di dare ad essi questo nuovo titolo, perchè non avendo essi fin a quel tempo titolo alcuno approvato dalla Chiesa, perciò dovendo il Concilio parlar di essi, e de' Frati della Comunità dell'Ordine per distinguergli da questi si vide in necessità di dare ad essi un altro Nome: *Si ad differentiam non Observantium debuit illis aliquod Nomen imponi, nonne convenientius hoc Nomen eis impositum est; cujus significatione, ab aliis differant?* Ma qual necessità, dico io, d'imporre a gli Osservanti un Nome nuovo, s'essi fossero stati in quel tempo una cosa antica? Piuttosto il Nome nuovo sarebbe toccato a' non Osservanti, se questi fossero stati i Francescani recenti. Ma il Concilio Costanzienese dividendo i Francescani in due classi (b) *in loca Communitatis Ordinis, & in loca Fratrum in Observantia*; Spiega assai chiaro ch'ebbe tutta la ragion di dare a' soli Osservanti il Nome nuovo, perchè questi niente anche fare coll'antica Comunità dell'Ordine, cui nella stessa divisione contrapongonfi: e che per i non Osservanti, non era necessario alcun Nome nuovo, perchè essi son la Comunità dell'Ordine; ch'anche in quel tempo contando due Secoli era Religione vetusta.

Nè mi dicano gli Osservanti ch'essi debbonfi appellare col nome vetusto dell'Ordine, cioè *Frati Minori* assolutamente per la disposizione di Lion X., il quale nella sua Bolla *Ite & vos* di essi determina *Fratres Minores S. Francisci Regularis Observantia vel simul, vel discretive nuncupentur*. E poco dopo *Fratres Minores, ut praesentat, seu Sancti Francisci, à seipsis, & omnibus aliis nominentur*. E che il loro Generale s'intitoli *Minister Generalis totius Ordinis*

M. M.

(a) Monum. 3. ord. tract. 3. pag. 182. (b) Sess. 19.

90
Minorum : Nè aggiungano che presso il Wadingo tro-
 vansi molte lettere dirette a gli Osservanti col solo titolo di Frati Minori , conciosiacchè cominciando dal primo : Ecco intero il testo di Lion X. *Volumus , & declaramus sub nomine Reformatorum , ac purè & simpliciter Regulam Beati Francisci hujusmodi Observantium comprehendentes omnes , & singulos infra scriptos , videlicet Observantes tam de Familia , quam Reformatos sub Ministris , ac Fratris Amadei , de Coletanis , de Clarenis , de Sancto Evangelio seu de Capucio , ac Discalceatos nuncupatos , aut alios similes quocunque alio nomine nuncupentur , & Regulam Sancti Francisci purè , & simpliciter observant . Ex quibus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes , eosdem ad invicem perpetuo unimus . Itaque quod de cetero omissa diversitate nominum predictorum , Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantie vel simul , vel discretivè nuncupentur .* Così Lion X. Nella quale autorità conviene avvertire , che le parole *simul vel discretivè* non riguardano quell'altre *Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantie* . Ma bensì i Riformati uniti *unum corpus insimul facientes* , i quali dopo avergli obbligati a lasciare i varj loro Nomi , vuole che o si favelli di tutti unitamente *simul* , o di ciaschedun d'essi *discretivè* , debbano sempre nominarsi *Fratres Minores Sancti Francisci Regularis Observantie* . Ma quando pur si contenda , che riguardino le parole *Fratres Minores &c.* non può esser altra la mente di Lion X. Se non che i Riformati uniti appellinsi , o col Nome comune di Frati Minori , o con quello proprio degli Osservanti , di Frati Minori della Regolare Osservanza , e non già che sia lor proprio il Nome di Frati Minori : E lo dimostro per le parole che poco dopo le riferite sieguono nella medesima Bolla . Perchè quando Lion X. ordina *Nè aliquis Frater Ordinis Sancti Francisci appellet alium Fratrem ejusdem Ordinis malitiosè , & irrisoriè , seu impropriosè , Privilegiatum , Coletanum , Amadeum , Clarenum , de Evangelio , seu de Capucio , Bigotum &c.* certo sta che sotto questo divieto son compresi anche i Conventuali , tanto a non improverare , quanto a non esser

esser improverati dagl' altri Francescani: siccome quando lo stesso Pontefice comandò a Cherici e Laici a non belfare con somiglianti titoli *Fratres hujusmodi*, non volle mettere in salvo la sola stima degli Osservanti, ma anche quella de' Conventuali: e però quando conchiude: *Sed omnes Fratres ipsius Ordinis, Fratres Minores, seu Sancti Francisci à seipsis, & ab omnibus aliis nominentur*. Quella parola *omnes* dicendosi San Bernardo (a) *nihil excipitur, ubi distinguitur nihil*, dimostra ch'egli vuol comune il nome di Frati Minori, o di San Francesco, ancora a' Conventuali, i quali certamente sono *Fratres ipsius Ordinis*, altrimenti non sarebbero stati mai compresi nel prefato divieto: *Nè aliquis Frater Sancti Francisci, &c.* Ma se qui vuole questo Nome comune a tutt' i Francescani, come poteva poi in virtù di questa Bolla medesima appropriarlo a gli Osservanti? che poi 'l lor Generale appellisi Ministro di tutto l' Ordine, questo siccome non fa ch'essi siano tutto l' Ordine de' Minori, nè toglie dal Mondo i Conventuali e' Cappuccini; così nemmeno ch'essi soli debbansi nominare l' Ordine de' Minori. Nella guisacchè, se lo stesso titolo si concedesse al Generale de' Cappuccini, questi pure chiamerebbonsi Cappuccini, e sol mutarebbesi il titolo del lor Generale, e non del lor' Ordine.

Finalmente che in mezzo a una selva infinita di Bolle, Brevi, e Lettere che leggonsi, o ne' quattro ultimi tomi del Wadingo, o nel Bollario Romano, o nel loro particolare del Rodriquez, ad essi dirette col titolo de' Frati Minori della Regolare Osservanza, nello spazio di trecent' anni se ne trovino quarantacinque col solo titolo di Frati Minori, nè tampoco può dimostrare che questo secondo titolo sia lor propio, ma solamente che quando si scrive a gli Osservanti, o di essi favellasi, non sia sempre necessario esprimere il Nome loro particolare, ma sia lecito alle volte adoprare il Nome generico di Frati Minori, quando non vi possa nascere equivoco; E per l' altre circostanze, resti dichiarato, che non d' altri si fa-

M a

vel-

(a) lib. 2. de Consider.

92
velli, se non che di Frati Osservanti. Siccome odonsi tal-
ora anco l'altre Religioni filiali espresse col semplice titolo
delle Madrici, come gli Agostiniani Scalzi, *Agostiniani*, i
Carmelitani Scalzi, *Carmelitani*. E così l'altre. Anzi trovo
nel Wadingo dall'anno 1437. fin all'anno 1456. venti-
nove lettere scritte a San Giovanni da' Capistrano con
questo sol titolo *Fratri Joanni à Capistrano*. E dall'anno
1435. fin all'anno 1464. ne trovo quattro pur così segna-
te a San Giacomo della Marca: e molt'altre ve ne sono
nel Wadingo dirette ad altri Osservanti pur con una
consimile soprascritta, ma non per questo gli Osservanti
potran appropriarsi ancor il Nome di Frate, perchè, tor-
no a dire, che talora gli Osservanti esprimansi col sem-
plice Nome di Frati Minori: questo dimostra solamente
che non sia sempre necessario, quando si favella d'essi,
esprimere tutto il loro titolo, e nommai che 'l Nome di
Frati Minori sia titolo loro particolare; imperocchè il
Nome proprio, e particolare di tutte le cose, e quello il
quale ad essi fu imposto nel lor principio: Così il Nome
proprio d'ogni Uomo e quello del suo nascimento: Del-
le scienze, e delle Arti quello ch'ebbero da' loro Inven-
tori; e delle Religioni, quello ch'ebbero nella loro Istituzione.
E però *Fratres Eremitiorum*, *Fratres Familie*,
Fratres Regularis Observantia. Questi sono i Nomi propri
degli Osservanti; perchè questi, quando nacquero, ula-
rono i Popoli, i Superiori dell'Ordine, e il Concilio Co-
stanziense per distinguergli dalla Comunità dell'Ordine,
piantata da San Francesco. E il Nome di Frati Minore
assolutamente deve esser proprio de' Conventuali, perchè
se da Eugenio IV. andando in là verso San Francesco nel-
le Bolle Pontificie e in altri pubblici Monumenti, non
ebbero i Conventuali altro Nome di questo, segno è
chiaro, che questo Nome fu ad essi dato quando furono
istituiti; e ch'essi sono veramente i Frati istituiti dal Pa-
triarca col semplice Nome di *Frati Minori*.

CA-

Le Rendite del primo , e secondo Secolo Francescano , simili a quelle che tennero i Conventuali sino al Concilio di Trento , e le quali furono detestate da' primitivi Osservanti dimostrano i Conventuali più antichi degli Osservanti -

LA più possente , anzi l' unica ragione , per la quale alcuni Osservanti moderni pretendono che l' principio , e nascimento de' Conventuali non trapassi l' anno 1430. si è questa , perchè figuransi che in quest' anno solamente per la Bolla *Ad statum Ordinis Minorum* di Martino V. i Conventuali ottenessero il primo Privilegio , e la prima Dispensa di possedere : e che se per avanti nell' Ordine vi erano le rendite , ciò non fu per dispensazione legittima , ma solamente per corruttela , e abuso : E da qui poi n' inferiscono che n' tutt' i tempi precedenti a Martino V. la Comunità Francescana in quanto alla sua professione e al suo istituto , non era in parte alcuna Conventuale , ma tutta intera Osservante : e che i Conventuali allora nacquero e comparvero al Mondo , quando per la detta Bolla incominciarono a possedere . Ma sappiano gli Osservanti che quest' argomento loro , che tanto stimano non potrà mai dare ad essi , o togliere a' Conventuali il primato ; perchè ora subito lo farò chiaro vedere in tutte le sue parti , cioè nel conseguente e nelle premesse , difettoso e mancante .

E prima : quando bene fosse vero quel che per tutt' i capi , come prestamente dimostreremo , è falsissimo , cioè che le Dispense Conventuali non si distendessero più in là di Martino V. , non per questo potrebbe legittimamente fissarsi l' incominciamento e principio loro a tempo dello stesso Pontefice , per cagion che gli Conventuali debbono necessariamente concepirsi più vetusti delle loro dispense , e non creati in quel punto che ottennero le dispense di possedere : essendo principio vero , cer-
to .

to, ed evidente, che le dispense e' privilegj, i quali altro non sono, se non che una privazione, uno scioglimento, e una mitigazione della legge debbano inevitabilmente presupporre l'abito, l'obbligazione, la legge, e le persone, o la Comunità alle quali concedonfi, insegnandoci l'Autore della Chiesa: *Rei quæ non est non datur privilegium, non enim ratio ante querenda est, quam persona*. La controversia dunque dell'anzianità dell'Ordine Conventuale, e quella dell'anzianità delle dispense Conventuali son due controversie lontane e disparatissime, e una non à connessione coll'altra, imperocchè consistendo un Ordine Regolare in quanto al suo corpo, non già nella disciplina che professa, e la quale secondo le circostanze varie de' luoghi e de' tempi, può variarsi ed essere ora più austera, e ora più mite; bensì in un aggregamento di Conventi e Provincie, di Superiori e Sudditi; per tal cagione quando questo aggregamento perseveri il medesimo, e perseverino gli stessi Superiori, e gli stessi Sudditi, gli stessi Conventi, e le stesse Provincie, sarà sempre uno e lo stesso numero Ordine Regolare: nè per le dispense, e pe' privilegj recenti, quegli che prima erano di una Religione antica, diventaranno poi di una Religione diversa e recente; perchè i privilegj e le dispense non ebbero mai forza e virtù di creare, o di annientare le persone o le Comunità alle quali furono concesse, ma di gratificarle semplicemente. E' Sommi Pontefici, quantunque risieda in essi la suprema podestà di moderare nelle Religioni l'austerità della primitiva loro professione, per nun conto però possono ad esse scemare, o accrescere gli anni; nè fare antiche le moderne, o moderne l'antiche per privilegio. E di più se ne' privilegj mitiganti la Disciplina regolare vorremo fingere questa virtù di distruggere e di creare, converrà ancora che fingiamo che le Clarisse, e così parimente tutt' i Mendicanti antichi senza rendite, e i moderni colle rendite, e gli Osservanti e i Cappuccini nel Chioistro incapaci di proprietà, e quegli promossi alle dignità Ecclesiastiche fuori del Chioistro capaci di

di proprietà, non appartengano a un medesimo Ordine, ma ad un altro diverso: Ciò che nessun Teologo insegnò mai, i quali tutti concordemente difendono, come a suo tempo vedremo, che le dispense a' Mendicanti concesse intorno alla povertà, poterono semplicemente variare la loro disciplina, e non mai il lor Ordine. Non è vero dunque quel che dicono alcuni Osservanti moderni, che i Conventuali allora incominciarono ad essere, quando incominciarono a possedere: conciosiacchè se questi possiedono solamente per dispensazione, o per privilegio, debbono necessariamente presupporli nati prima di possedere, perchè non le persone, o le Comunità possibili, nè le future, ma l'esistenti semplicemente sono capaci di privilegio. E lontanissimo è pur dal vero quell'altro pensiero degli Osservanti, che Frate Conventuale non altro vuol dire, che Frate Minore che vive con privilegj dispensativi della Regola: Perchè quantunque presentemente i soli Conventuali, e niun altro Francescano tenga tali privilegj; a ogni modo per questa ragione medesima che i Conventuali presentemente professano vita meno austera, unicamente per cagione de' loro privilegj, di necessità dobbiamo affermare che i Conventuali furono nel Mondo prima de' lor privilegj, e che allora osservavano tutto il rigore della Regola: perchè, torno a dire, il privilegio non crea, ma presuppone le persone e le Comunità, alle quali concedesi; e la legge e l'rigore che toglie. Perciò il Conventuale distinguesi dall'Osservante, non già che il Conventuale abbia tenuto sempre le possessioni e le rendite che oggi tiene; perchè se oggi le tiene per privilegio, sembra inevitabile che avanti il privilegio medesimo non le teneva: Ma si distingue, perchè dove il Conventuale anticamente professò la purità della Regola, e di poi accettò i privilegj, l'Osservante per lo contrario protestasi di non avergli accettati giammai. Ma qui ne viene, che o le dispense introdotte nell'Ordine sieno vetuste, o moderne. Non mai l'Osservante che rigetta le dispense può essere l'antica Comunità fondata da San Fran-

tesco in altissima povertà, perchè questa (a) lasciata la strettezza della Regola, elesse di vivere secondo i privilegi. Ma bensì il Conventuale che conserva i privilegi della medesima antica Comunità. E questo pure è il sentimento di Monsignor Marco celebre Cronista Osservante (b) dove dice *la Comunità dell'Ordine sono i Conventuali*. E lo stesso afferma l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini (c) il quale favellando de' statuti Narbonenzi distesi da San Bonaventura nell'anno 1260. per la medesima antica Comunità, scrive che furono distesi per i soli Conventuali: e che se questi oggi professano vita meno aspra, ne' primi loro fervori erano più austeri: *Quibus apparet fervor, & zelus, & austeritas vitae precedentium Patrum Nostrorum Conventualium*. I Conventuali adunque debbono necessariamente concepirsi più vetusti delle loro dispenze. Ma posto ciò: Ecco chiaro che quando anche le prime loro dispenze non trapassassero Martino V. non per questo sarebbon essi nati a tempo di Martino V. Non permettendo alcuna buona Dialettica di confondere il principio delle loro dispenze col principio del loro Ordine, il quale non consiste nelle dispenze da essi dimandate, e ottenute, e le quali avanti che fossero al Mondo non potevano ottenere, nè dimandare, ma consiste in uno aggregamento di Conventi, e di Province, di Superiori, e di Sudditi, colle facoltà di vestire, e di ammettere alla professione i Novizj, di congregare Capitoli, di eleggere i Superiori Generali, Provinciali, Custodiali, e Locali, e di far leggi, e statuti, di gastigare, e di assolvere, e di fare tutto ciò che riputasi necessario alla conservazione, e buon regolamento d'una Religione. Quali tutte cose, anche tolte le dispenze, e i privilegi mitiganti la povertà, restarebbono salve, ed intatte ne' Conventuali, perchè essi non ottengono queste cose per le prime loro dispenze, ma le tenevano, e dovevano necessariamente tenere già prima.

Ma falso che i primi privilegi mitiganti la povertà Mi-

no

(a) Cron. p. 3. lib. 1. c. 1.

(b) p. 2. lib. 7. cap. 10.

(c) Firm. 3. ord. p. 1. fol. 14.

37

noritica non trapassinò il Pontificato di Martino V. E farò manifestamente vedere che i primi due Secoli Francescani che precedettero questo Pontefice non vissero da Osservanti; ma accettarono quelle medesime rendite che tennero i Conventuali sino al Concilio di Trento, e per le quali gli Osservanti separaronsi da Conventuali. Ma per procedere con più chiarezza, prima d' inoltrarmi, convien ch' io spieghi com' erano l' antiche rendite de' Conventuali dinanzi al Concilio di Trento, e come sono gli odierni dopo lo stesso Concilio. Niuno creda quando sente che i Conventuali innanzi al Concilio di Trento possedevano rendite, Campi, Case, Vigne, Oliveti, e altri fondi fruttiferi, e che erano gionti a godere di proprio, e che vivevano con privilegi, e dispense Appostoliche niuno, dico, per queste, e altre somiglianti maniere di favellare, creda che quelle loro rendite fossero come sono l' odierne, cioè che comparate ad essi fossero vere, e proprie rendite, o che essi avessero il dominio de' medesimi fondi; o che potessero comparire in giudizio per se medesimi, o per altri a Nome loro, come oggi fanno, ad esigerne i frutti; essendo cosa certa, e incontrastabile che la proprietà, e i beni immobili in comune vennero ad essi conceduti solamente nell' anno 1563. dal Sacro Concilio di Trento (a) quando a tutti i Mendicanti, che prima, chi per le loro Costituzioni, e chi per la loro Regola, erano tutti incapaci di rendite, permise *bona immobilia possidere*; Così lo confessarono nell' anno 1565. le Costituzioni Piane de' Conventuali (b) quando dissero: *Sacrosancta Tridentina Synodus nobis concedit ut habere possimus proprium in communi. Dominium rerum in communi, earumque administratio a Sancta Aecumenica Tridentina Synodo concessa nobis est.* Prima dunque del Concilio di Trento, i Conventuali non tenevano proprietà alcuna particolare, nè comune, nè dominio, nè usufrutto, nè gius dell' uso di quelle che appellavansi possessioni, e rendite loro, ma solamente un uso semplice, e di fatto, siccome protestaronli nell' anno 1500.

N

nel-

(a) sess. 25. de Regular. cap. 3. (b) Praef. cap. 4.

98
 nelle loro Costituzioni Alessandrine (a) *Fratres Miores non habent dominium rerum, puta domorum, & prædiorum, ut illa possint vendere, & alienare, neque habent usumfructus, quia super nullius prædii, aut domus fructibus habent jus & dominium. Neque habent jus utendi, ut possint ad fructus recurrere de jure, ita ut nemo eos possit impedire. Nullum ergo jus est eis rerum, aut fructuum. Quid ergo habent? simplicem usum facti, quo quidem vita mortalium carere non potest, & quem tollere nulla professio potest.* Le rendite de' Conventuali prima del Concilio di Trento eran di due specie. Una quando i Benefattori lasciavano i loro fondi a qualche Comunità, Università, Ospedale, o altra terza persona, tol peso di tanto l'anno in limosina a' Conventuali: E in questo caso la proprietà de' fondi, e de' frutti era di coloro, cui lasciavano i fondi. Nè i Conventuali avevano dritto alcuno di esigerne i frutti, ma riscuotevagli unicamente per carità. Qual carità avvegnachè i possessori de' medesimi fondi fossero tenuti a farla, questa obbligazione però non era in riguardo a' Conventuali, ma bensì in riguardo a' coloro, co' quali, nell' accettare i fondi medesimi, eranvi obbligati. L'altra specie di rendite, era, quando i Benefattori lasciavano i loro fondi alle Chiese, o a' Monasterj de' Conventuali, senza spiegarvi di volerne ritenere essi, o trasferirne in altra terza persona il dominio: E in quest' altro caso dicono le Alessandrine, la proprietà de' fondi, e de' frutti trasferivasi immediatamente nella Santa Chiesa Romana *si donantes non expriment se habere in eis jus, & dominium, totum jus, & omne dominium Sedes Apostolica in se recipit.* La quale, se poi amministrando i fondi medesimi per i suoi Sindici Appostolici, ne dava i frutti a' Conventuali, ciò non era per obbligo, ma solamente per carità: *Pietatis virtute pro vestimentis, & pro subventionem agrotantium, & quoad reparationem ædificiorum, & quoad sapientiæ studium, & aliorum hujusmodi.* Di maniera che era in pienissima podestà della Santa Sede di negargli ad essi, e concedergli a qualunque altro vole-

va

va: *Pontifex hos annuos proventus*, dicono le Alessandrine, *cum libuerit potest retrahere, & sine aliqua causa aliis condonare*. Queste furono tutte le rendite de' Conventuali fino al Concilio di Trento; e per queste gli Osservanti separaronsi da' Conventuali, sulle quali, non avendo i Conventuali dominio alcuno, solevano dire, e dicevan bene, che non trapassavano i confini di pure limosine perpetue, nè meritavano veramente il nome di rendite. *Non sunt dicendi annui proventus, quoniam pro libito ius habentis possunt auferri*, così le Alessandrine.

Or queste rendite de' Conventuali voglio io dimostrare ne' primi due Secoli Francescani. E mi par certo che non possa dubbitarsene in conto alcuno, essendovi documenti e testimonianze irrefragabili, (a) che in Assisi nell'anno 1275, Altigrima Montacoli *reliquit Ecclesie Sancti Francisci pro medietate omnia bona*. E nell'anno 1278. (b) Donna Sibilia *donavit Procuratori Fratrum, & Capitoli Sancti Francisci unam petiam terre*. Che in Bologna nell'anno 1291. (c) Bonifacio Lojano lasciò i suoi beni alle Clarisse della stessa Città coll'obbligo di darne i frutti in limosina a' Francescani. Che prima, dell'anno 1300. (d) *la Comunità era giunta in stato di godere campi, vigna, e case*. Che nell'anno 1302. il Generale Giovanni da Murò (e) *confessò nullam loca nostri Ordinis, agros, domos, vineas, seu possessiones perpetuas de redditibus habere*. Che nell'anno 1306. (f) Carlo II. Re di Napoli assegnò al Convento di San Lorenzo della stessa Città, quaranta onze d'oro l'anno, determinando per l'esecuzione di questa limosina il Monastero delle Monache di San Sebastiano. Che nell'anno 1312. (g) la Comunità teneva *redditus annuos*. Che nell'anno 1333. da Bartolo (h) approvavansi i legati perpetui alle Chiese loro, e Altari. Che nell'anno 1336. (i) come dice Alvaro

N 2

Pe-

- (a) *Protoc. 1. Sac. Convent. Assi. n. 22.*
 (b) *ex Arch. Bon. Min. Conv.*
 (c) *ibidem n. 36.*
 (d) *tron. p. 2. lib. 6. c. 23.*
 (e) *Finm. 3. ord. fol. 23.*

- (f) *ex Arch. S. Laur. Neap.*
 (g) *Extravag. Exivi.*
 (h) *Min. lib. 2. dist. 4. q. 2.*
 (i) *de Planctu Eccl. lib. 1. cap. 37.*

Pelagio vix fuit in Ordine locus, seu Conventus qui non haberet aliquos redditus. Che nell'anno 1354. (a) molti Conventi godevano *alemosinam perpetuam*. Che nell'anno 1357. Innocenzo VI. concedette a' Francescani d' Avignone di dare una casa che prima era loro Infermeria a Paolo di San Gemini (b) *pro annuo censu competenti*. Che nell'anno 1380. (c) *Factum est ut nulla esset domus, quae possessiones, & redditus non possideret*. Che nell'anno 1392. (d) i Cortonesi donarono molti beni alle Monache di Santa Margarita col peso di provvedere *perpetuo de victu, & vestitu in eorum necessitatibus Fratribus Conventualibus dicti Ordinis*. Che nell'anno 1400. l' Autore della Chiosa sulle Clementine (e) scrisse de' Francescani *in multis locis habent possessiones, licet instrumenta faciant fieri nomine Monasteriorum Monialium sibi subditarum*. Che in Siena a tempo del Panormitano (f) i Benefattori lasciavano i loro fondi all'Ospedale della Scala col peso di tanto l'anno a' Francescani. Che 'ntorno all'anno 1400. Eleonora figlia d'Errico Re di Castiglia lasciò erede universale de' suoi beni il Monastero di S. Chiara di Villalodì col peso di dare ogn' anno parte de' frutti a' Francescani della stessa Città (g) *pro duabus lampadibus, quae sine intermissione ardeant ac indumentis pauperum juvenum Fratrum Necnon pro necessitatibus infirmorum Fratrum ejusdem domus*. Che intorno allo stesso anno 1400. (b) Maria Regina d'Aragona ordinò a' Giurati di Sagovia che al Convento de' Francescani di Murovecchio dovessero somministrare ogn' anno delle sue rendite *quinque mille solidos regalium alemosinaliter Procuratori dicti Monasterii in opportunitatibus domus, & Fratrum hujusmodi convertendos*. E che dopo la sua morte il Rè Martino suo marito assegnò allo stesso Convento *mille quingentos solidos in nuda perceptione convertendos quolibet anno in fabrica seu reparatione Ecclesiae*. Che al Convento Franciscano di

Ciam-

(a) *Const. Farin. cap. 3.*(b) *VVad. rom. 4. Regest.*(c) *Rodrig. qq. Reg. rom. 1. q. 1. art. 1.*(d) *Acta Canonica S. Marg.*(e) *In Clem. Exivi.*(f) *cap. nimis prav. de exc. Pralat.*(g) *VVad. Reg. 1440. n. 180.*(h) *Id. top. 6. Reg. 1457. n. 23.*

Ciamberlì, come sappiamo per la Bolla *Sacra Religionis* di Alessandro V. (a) *nonnulli Christifideles aliquas pecuniarum summas, & bona alia singulis annis super bonis & rebus suis exolvenda, tam pro Anniversariis, & Missis celebrandis.... in eorum testamentis & ultimis voluntatibus, ac alias pias elemosinas legitimè donare, & erogare consueverant*. Che nell'anno 1412. Margarita Regina di Napoli (b) volle esser sepolta nel Convento di San Lorenzo della stessa Città *assignatis perpetuis redditibus, ut quotidiana celebrarentur Sacra*. E finalmente per la Bolla *Ad statum Ordinis Minorum* di Martino V. nell'anno 1430. (c) abbiamo che prima di quest'anno molti luoghi e Conventi dell'Ordine tenevano *possessiones, & alia quamplurima bona mobilia, & immobilia*.

Dirà forse qualche Osservante moderno che queste rendite de' prefati primi due Secoli, non furono dispense, nè privilegi, ma corrottele. Ma non credettero certamente così que' Benefattori innumerabili, tra' quali contansi Rè, Regine, Principi, Porporati, Prelati, e altri personaggi di alto sapere e di segnalata bontà, i quali in lasciando a' Francescani de' primi due Secoli i loro beni, non ebbero mai in mente di fargli trasgressori de' loro voti, nè di esporre a certo pericolo di eterna dannazione le anime di quegli, e le proprie (d) *quis daret elemosinam, ut eos faceret perdere vitam æternam?* dice San Bonaventura. Perciò se i Francescani fossero stati veramente incapaci delle rendite che tenevano, i Benefattori l'avrebbon saputo, conforme tutti fanno che gli Osservanti, i Riformati, e i Cappuccini sono incapaci di rendite. E così siccome oggi per cagione della medesima incapacità, di tanti Divoti che questi anno niuno dona ad essi alcuna rendita; nella stessa guisa neppur quegli averebbono donato a' vetusti Francescani rendita alcuna, se ne fossero stati incapaci. Nè anche così credettero gli Eredi de' medesimi Benefattori, de' quali niuno mai tentò di acquistare i beni da' loro Antenati lasciati a' Francescani: e pure per la cupidigia che

(a) *Id. tom. 5. Reg. num. 13.*

(b) *Wad. num. 3.*

(c) *Wad. num. 5.*

(d) *Epist. ad Mag. in nom.*

[illegible]

Gandini, come prima e la Santa Sede
 di Alessandria, e come prima e la Santa Sede
 forme, e come prima e la Santa Sede
 ecclesia, non per Alessandria, e come prima e la Santa Sede
 etiam: e come prima e la Santa Sede
 se non legittime: e come prima e la Santa Sede
 no 1412. Margherita, e come prima e la Santa Sede
 polta nel Convento di Santa Maria, e come prima e la Santa Sede
 seguita per la Santa Sede, e come prima e la Santa Sede
 E finalmente per la Santa Sede, e come prima e la Santa Sede
 Martin, e come prima e la Santa Sede
 anno molti luoghi e Conventi, e come prima e la Santa Sede
 e come prima e la Santa Sede

Darà forse qualche Osservante che non si
 dite de' prelati primi due secoli, e come prima e la Santa Sede
 privilegii, ma comune. Ma non crederli
 così que' Benefattori, e come prima e la Santa Sede
 Regine, Principi, Porporati, e come prima e la Santa Sede
 di alto sapere e di segnalata bontà, e come prima e la Santa Sede
 a' Francescani de' primi due secoli, e come prima e la Santa Sede
 hero mai in mente di fargli trasgredire, e come prima e la Santa Sede
 di esporre a certo pericolo di eterna dannazione, e come prima e la Santa Sede
 me di quegli, e le proprie, e come prima e la Santa Sede
 faceret perdere vitam eternam, e come prima e la Santa Sede
 ciò se i Francescani tacevano, e come prima e la Santa Sede
 le rendite che tenevano, e come prima e la Santa Sede
 to, conforme tutti fanno che si, e come prima e la Santa Sede
 ei Cappuccini sono accipi a, e come prima e la Santa Sede
 per capone della nazione, e come prima e la Santa Sede
 che questi non, e come prima e la Santa Sede

ne temerarij e scismatici
 di queste rendite
 affino; ma l' Santo
 di vivere separati
 e i Frati che
 degli, non li
 medesima Com
 O per-

(d) *ibid.* num. 190.
 (e) *Firm.* 3. Ord. p. 1. fol. 23.

che non è mai mancata nel Mondo, molti di essi avrebbero dovuto tentarlo. Se fosse lor caduto in mente, che i Francescani n'erano incapaci, e che però immedesimi ben far dovevano ritorno nella lor casa. Gli stessi Zelanti più severi, de' primi due Secoli, a' quali, perchè avrebbon voluto vivere col rigore della sola mendicazione cotidiana, praticata da San Francesco, non piacevano le rendite introdotte nell' Ordine; e però di tempo in tempo presentaronsi per rinunciarle, affine di riformarsi e segregarsi dalla Comunità, a' Sommi Pontefici, pure ingenuamente confessarono ch'erano state introdotte non per abuso, ma per privilegio. Così dissero nell' anno 1292. (a) Fra Corrado da Offida, e Fra Giacomo da Todi a San Pietro Celestino: *Che i Frati volevano vivere largamente, e valersi de' privilegi*. Così nell' anno 1351. (b) Fra Gentile da Spoleti a Clemente VI. *che li concedesse un luogo dove potesse osservare la Regola ad literam, e senza privilegio*. E così pure nell' anno 1415. (c) confessarono gli Osservanti al Concilio Costazienze: *che la causa di vivere largamente nell' Ordine erano i privilegi contrarj alla povertà*. Finalmente tutti gli Scrittori come esteri così domestici, i quali parlano delle rendite de' detti primi due Secoli, tutti concordemente dicono che procedettero da' privilegi dati all' Ordine da' Sommi Pontefici (d) *Apostolico Diplomate factum est, ut anno 1380. nulla esset domus, quae divitias, & pradia non possideret*, dice il Rodriquez. *Ex Summorum Pontificum dispensatione* (e) dice Lodovico Miranda. *Ex Pontificia dispensatione* (f) dice il Gonzaga. *Ex liberalitate Sedis Apostolicae* (g) dicono le Costituzioni Piane de' Conventuali. *Ex privilegiis Apostolicis* (h) dice il Cardinal de Luca. *Colla dispensa* (i) dice GianPietro Crescenzi. *Juxta privilegia, & dispensationes Sedis Apostolicae* dice lo Spondano (k) Il principio-

(a) Cron.p.2.lib.1.c.27.

(b) Cron.p.2.lib.9.cap.12.

(c) Cron.p.2.lib.1.c.20.

(d) qq.Reg.tom.1. q.4. art.1.

(e) Manual.Pral.q.12.art.1.

(f) p.2.de.Casar.

(g) Praef.

(h) de Reg.disc.6.

(i) Praefid.nos.2.n.4.

(k) an.1419.n.50.

cipio delle quali dispense non fu, come alcuni pensano, nell'anno 1265. quando Clemente IV. dichiarò i Francescani capaci delle successioni rehtarie, ma molto prima, cioè a tempo d'Innocenzo IV. (a) *Paulo post Divi Francisci mortem ab Innocentio IV. circa rigidam illam paupertatem dispensationem obtinuit* scrive il Suarez. E il Barbosa (b) *ut ea bona possidere possent, impetrarunt indultum ab Innocentio IV.* Ed il Gonzaga (c) *noster Ordo ab Innocentio IV. Pontifice Maximo circa annum a Mundi Redemptione 1244. ab Ordinis Institutione 35. & annuos redditus & rerum immobilium, dominium, & proprietatem ex Pontificia dispensatione admisit.* E il Tamburino (d) *Conventuales ceperunt in comuni habere bona stabilia illis confirmata ab Innocentio IV.*

Ma più deve obbligarci a difendere innocenti le antiche rendite Francescane, che da' Sommi Pontefici, i quali non mai approvarono gli abusi e gli errori, quando quelle furono accusate al Supremo lor Tribunale, non furono mai condannate. Si parlò di queste rendite nel Concilio Generale nell'anno 1274. celebrato in Lione, dove furono presenti San Bonaventura, e molti altri degnissimi Francescani, e il Sommo Pontefice Gregorio X. (e) determinò *Minores tuta conscientia aliquid proprii habere posse* cioè quel proprio de' Conventuali sino al Concilio di Trento, che non era loro, ma d'altri. Ed avendo alcuni Zelanti della Marca tentato di asserire *banc sententiam, Fratres posse penes se propria tenere, esse damnosum, Regula contrariam, & in apertam apostasiam deducentem*, da' Superiori dell'Ordine furono castigati come temerarj e scismatici. Lamentaronsi pure i Zelanti di queste rendite nell'anno 1294. con San Pietro Celestino; ma 'l Santo Pontefice avvegna- chè lor concedesse di vivere separati dalla Comunità dell'Ordine (f) *Sicche i Frati che volevano vivere largamente; e valersi de' privilegi, non li potessero impedire*, in niente però riformò la medesima Comunità: Anzi per istima, e ono-
te

(a) *Relig. tom. 4. lib. 2. c. 7.*

(b) *Apost. Decis. coll. 386.*

(c) *loc. cit.*

(d) *de jur. Abb. tom. 2. dist. 24. q. 6.*

(e) *Rodolph. pag. 180.*

(f) *Gron. p. 2. lib. 5. c. 27.*

re della medesima , precettò agli stessi Zelanti, che non più si dinominassero Frati Minori, ma Eremiti poveri di Celestino . Ma Bonifacio VIII. niente movendolo i loro scrupoli a' privilegi, e alle rendite gli obbligò a tornare nell'Ordine; e di più dispòse (a) il Ministro Generale Raimondo Gaufredi , che gli aveva favoriti . Nel Concilio Viennense nell'anno 1312. da questo F. Raimondo , e da F. Ulbertino da Casale , e da alcuni altri seguaci del loro spirito, furono accusati i Frati della Comunità, *quod redditus recipirent*, ma dissaminata questa lor maniera di vivere , prima in Concistoro segreto, e poi in pieno Concilio, fu decretato come narra S. Antonino (b) *Quod modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus*. E Clemente V. ordinò agli Accusatori (c) *ut quamprimum ad Ordinis unitatem, & obedientiam redirent*. De' quali accusatori ragionando poi Giovanni XXII. nella sua Bolla che principia, *Gloriosum Ecclesiam* (d) gli dinomina Uomini superstitiosi, discoli, ippocriti, e novatori, e pestilenti : ed empie chiama le loro querele; aggiugnendo che Clemente V. accertato delle loro imposture, dichiarò santa e Osservante la Comunità querelata : *Praefatam Religionem Sanctam, ac muris Observantiae regularis undique asseruit circumclusam*. Dispiacquero pure le rendite medesime nell'anno 1350. a Fra Gentile da Spoleti: e però domandò, e col favore di alcuni Nobili ottenne da Clemente VI. quattro luoghi separati dalla Comunità nella Provincia dell'Umbria, disideroso di vivere con maggior povertà; ma Innocenzo VI. nell'anno 1354. l'obbligò a ritornare nella Comunità dell'Ordine . Ed è sì lontano che questo Pontefice giudicasse illecite le stesse rendite, che anzi per la sua Bolla (e) *Petitionibus vestris* concedette a' Francescani d'Avignone di dare una casa, che prima era lor Infermeria, a Paolo di San Gemini *pro annuo censu competentis*. Nella stessa guisa Alessandro V. nell'anno 1409. (f) costrinse i Riformati di Francia, che pure le dette rendite detestava-

no,

(a) *ibid.* cap. 28.(c) *Harold.* 1312. n. 5)(e) *Wad.* tom. 1. reg. n. 50.(b) *Hist.* p. 3. fol. 782.(d) *Bull.* tom. 1.(f) *Id.* tom. 5. reg. n. 719 131

10
 106, a rientrare nella Comunità, dalla quale eranfi partiti; ed approvò le rendite ne' Francescani di Ciamberi. E per ultimo, essendo andati questi medesimi Riformati nell'anno 1415. al Concilio Costanziese, ed avendo ivi incominciato a sciamare contro le ~~esse~~ rendite, che ripugnavano alla povertà Francescana. (a) *O quàm repugnans paupertati annui redditus!* Ottennero solamente la riforma particolare, e di essere separati dall' ubbidienza de' Conventuali. Ma non mai pensò il Concilio di riformare generalmente l'Ordine, o di togliere da esso le rendite: Anzi quando nel Decreto della sessione 19. disse (b) *Fratres & Conventus, qui voluerint, possint secundum hanc strictam observantiam vivere*: bastantemente spiegossi che la Comunità dell'Ordine era sicura nelle sue rendite, e nella sua disciplina più mite, e che l' professare la più stretta osservanza, non era necessità, ma libertà, *Qui voluerint, possint*. E però sapendo che alcuni di que' Riformati ardivano per queste rendite di screditare presso il vulgo i Conventuali, comandò loro che non più ardissero d'infamarli: *Nec etiam Fratres dictæ Observantia alios Fratres dicti Ordinis infament*. E Martino V. il quale confermò lo stesso Concilio, egli fù sì lontano di proibire tali rendite, che di più, nell'anno 1425. (c) per la Bolla *Sincera devotionis* approvò nel Convento Lucense de' Conventuali *annuos redditus duodecim millium Morabetinorum*. E nell'anno 1428. (d) per la sua Bolla *super Gregem* approvò ne' Francescani di Castiglia *eleemosinas annuales*, ordinando di più a' Superiori locali che non potessero in modo alcuno alienarle senza licenza del Provinciale.

Veggiamo ora se le rendite de' Conventuali sino al Concilio di Trento furono ne' predetti primi due secoli approvati anche da' Superiori dell'Ordine. Ma che dubbitarne! Primieramente San Bonaventura ne' suoi Statuti così parla (e) *Inhibemus ut ullus Fratrum inducat aliquam*

O

per-

(a) *Spec. Ord. Min. fol.*

(b) *Wad. 1415. num. 7.*

(c) *Id. tem. 5. reg. n. 126.*

(d) *ibid. num. 190.*

(e) *Firm. 2. Ord. p. 1. fol. 23.*

personam ad exigendam aliquam elemosinam perpetuam annuatim, vel certis temporibus Fratribus exhibendam, & si aliqua talis legata fuerit, nullatenus a Fratribus in iudicio exigatur. Or questa era una delle due specie di rendite che tenevano i Conventuali prima del Concilio di Trento, quando essendo incapaci di proprietà alcuni de' loro Benefattori non lasciavano ad essi i fondi, ma ad altri col peso di tanto l'anno ad essi in limosina. Ma queste limosine annuali e perpetue il Dottor Serafico le permette, e semplicemente divieta di procurarle: *nullus inducat*, e di esigerle in giudizio *nullatenus a Fratribus in iudicio exigatur*. Qual divieto v'era anche pe' Conventuali prima del prefato Concilio, come chiaro apparisce per le loro Costituzioni Alessandrine (a) *Fratres non possunt stare in iudicio*. Soggiugne il Santo ne' detti suoi Statuti: *Si in locis habentibus proprietatem morari contingerit, nec per se, nec per interpositam personam de illa proprietate se aliquatenus intro-mittant, nec ex pacto fructus ejusdem percipiant*. E queste sono le altre rendite de' Conventuali innanzi al Concilio di Trento, le quali consistevano ne' fondi fruttiferi lasciati alle loro Chiese, o Conventi, la proprietà de' quali non era loro, ma del Papa, che poi ne somministrava ad essi i frutti in limosina. Perchè il Santo afferma che molti Conventi a tempo suo tenevano proprietà, cioè case, vigne, oliveti, e altri fondi: nè ordinò che questi fondi si alienassero; ma solamente che i Frati non s'ingerissero nell'amministrazione de' medesimi per se stessi, o per altri a nome loro. E nè anche vietò loro di servirsi de' frutti de' medesimi fondi, ma semplicemente di non pretendergli per giustizia, e come ad essi dovuti: *nec ex pacto fructus ejusdem percipiant*. Nella maniera appunto che praticavano i Conventuali prima del Concilio di Trento, quando non essi, nè altri a nome loro, ma i soli Sindici Appostolici a nome della Chiesa Romana amministravano i fondi lasciati alle loro Chiese e Conventi. Nè esigevano i frutti di questi fondi *ex pacto*, e per giustizia, ma solamente per gra-

(a) cap. 6.

grazia, e come parlano le Alessandrine *cap. 6. Sede Apostolica liberè concedente, & quoties liberet, auferre valente, nulloque jus Fratribus largiente*. Non fu diverso il concetto che tenne di queste rendite il Ministro Generale P. M. Giovanni da Muro, e lo dimostrò in una sua lettera, qual nell'anno 1302. scrisse a tutto l'Ordine, nella quale avvegnachè (a) si lamenti dell'abuso che taluni ne facevano, e proibisca sotto pena di scomunica a' Frati di procurarle, e di amministrarle per se medesimi, e di comparire in giudizio ad esigerne i frutti: abusi vietati anche a' Conventuali prima del Concilio di Trento; tuttavia senza questi abusi le permette. Nè comanda che le vigne, le case, e i campi tolgansi assolutamente, come avrebbe dovuto fare, se l'Ordine ne fosse stato incapace, ma solo condizionalmente, se ciò poteva riuscire senza strepito, e senza incommodo: e si contenta, per togliere i detti abusi, che alieninsi col dargli in affitto, o a censo: *non solum locando, vel ad spatium vite vendendo, sed si fieri potest simpliciter distrahantur*. Stimano 'alcuni che l'Ministro Generale Gonsalvo eletto nell'anno 1304. dettasse assolutamente le rendite per ragione di una sua lettera scritta nell'anno 1310. nella quale comandò sotto pena di scomunica (b) di alienare *omnes redditus annuos, vel perpetuos, seu provisiones, elemosinas ac pensiones certa obligatione solvendas annuatim, vel in perpetuum*; E perchè dopo il Concilio Viennense nell'anno 1312. visitando l'Ordine, come narra S. Antonino (c) *elemosinas perpetuas relinquere, & annuales redditus dimittere compellebat*. Ma se si considera che Gonsalvo quando eletto fu Generale approvò la prefata lettera del suo Predecessore, per la quale, conforme abbiamo osservato, le rendite son permesse, e che le rendite, le quali esso volle alienate, non erano più che limosine perpetue *elemosinas perpetuas relinquere compellebat*, le quali anche in sentenza degli Osservanti, non ripugnano alla povertà Francescana; si vede subito ch'egli non credette illecite le rendite nell'Ordine; ma come parla

(a) Harold. num. 1.

(b) apud. Wad. n. 9.

(c) Hister. 3. p. fol. 680.

la nella sua lettera, il solo abuso delle rendite *reddituum abusivum*. Al quale abuso, dice di aver procurato il rimedio opportuno il suo Predecessore *licet contra reddituum abusivum remedium Venerabilis Antecessor meus providerit*, il qual' è certo di non averne ordinata l'alienazione, ma di averne proibita la semplice amministrazione e l'effazione giudiziaria: ma perchè questo rimedio da molte Provincie fu o disprezzato, o negletto: *Quia tamen multe Provincie tale remedium contempsisse, vel neglexisse inveniuntur*, per ciò il suo gran zelo comandò, che le rendite e le limosine perpetue fossero interamente distratte; non perchè le giudicasse illecite per se medesime e ripugnanti alla Regola, che in questo caso, essendo egli stato in tutta la vita un Uomo sempre santissimo, non l'averebbe tolerte sei anni interi del suo governo, ma dappriocipio avrebbe procurato di sterminarle; ma perchè credette di non potersi in altra guisa rimediare all'abuso, che taluni ne facevano. Ma il P. Reverendissimo Alessandro d'Alessandria eletto nell'anno 1313. Successore di Gonsalvo giudicò diversamente, cioè che senza proibire le rendite, se ne poteva proibire l'abuso, com'era praticato da' Generali predecessori di Gonsalvo: e però (a) cessò la molestia contro le medesime rendite. Nello stesso sentimento furono i Ministri Generali Gerardo Odone, e Fortunerio Vassalli, i quali vollero che s'osservassero i statuti di San Bonaventura, (b) pe' quali le rendite e le limosine perpetue son permesse. E il Generale Guglielmo Farinero denominato dal Beato Bartolomeo Pisano suo contemporaneo, *Vir profectio gravissimus, & sanctitate morum principuus* nelle sue Costituzioni ordinate nell'anno 1354. così favella delle limosine perpetue: (c) *Nullus Fratrum inducat ad faciendum, seu ordinandum elemosinam perpetuam, vel ad vitam sibi, vel alteri Fratri, vel Ordini exhibendum, etsi aliqua talis fuerit ordinata, nullo modo à Fratribus, vel ab aliquo nomine ipsorum, in iudicio exigatur*: Per la quale Costituzione permettonsi le limosine perpetue, e solamen-

te

(a) *Harold*, 1313. n. 7.(b) *Firm.* 3. Ord. fol. 22.(c) *cap.* 3.

tē se nē divieta l'effazione giudiziaria ; proibita anche a' Conventuali prima del Concilio di Trento.

Gli Uomini pii ancora e di provata bontà, i quali fiorirono ne' stessi primi due secoli, stimarono sempre sicura la Comunità dell' Ordine, non ostante la larghezza in essa introdotta per queste rendite, e sgridavano coloro, ch' ardivano di criticarla. Così la stimò sicura Fra Beniamino della Marca, detto dal Wadingo (a) *Vir prudens, & veteranus Doctor*. E dal Ridolfo (b) *sapientia, & moribus clarus*, quando nell'anno 1275. suggerì a Fra Pietro da Macerata, carcerato da' Superiori dell' Ordine, per avere impugnato le dette rendite: *Si de cetero fueris requisitus, an liceat Nobis aliquid proprii habere, dicas: Ego teneo, & sentio quod tenet, & sentit vestra conscientia*. Così parimente la giudicò sicura il Beato Guidone da Bolsena, nell'anno 1290. il quale prevedendo per Divina rivelazione che di lì a poco doveva nascere nell' Ordine una setta, che sotto colore d'osservanza doveva separarsi dalla Comunità, incominciò a piagnere amaramente, e dipoi con un bastone che aveva nelle mani, a percuotere il suo compagno Fra Francesco, acciocchè si ricordasse di questa sua Profezia, e quando la vedesse avverata, non si discostasse dalla Comunità dell' Ordine (b) *Insurget quaedam secta in Ordine, & sub pretextu observantie Regula, dividetur ab aliis Fratribus. Fili, cum hac videris ne te jungas cum eis, sed fuge eos*. E l'Autore del libro intitolato *Speculum vite Sancti Francisci* stampato in Venezia nell'anno 1540. che fù Francescano della Comunità, e visse nell'anno 1343. racconta (c) ch' essendosi in quest' anno portato nell' Alvernia e avendo ivi ritrovato un santo Religioso di cento quindici anni, contemporaneo di San. Bonaventura, e del B. Benedetto d' Arezzo, lo pregò a dirgli qualche parola d' edificazione: Ma la risposta fu questa: *Communitatem bene sequeris, hanc tene, nihil dubitans, & salvus eris*. Ma non parlarono certamente così i veri fer-

vi

(a) *Wad. 1275. n. 2*(c) *Conform. p. 2 fruct. 11.*(b) *lib. 2. pag. 180.*(d) *fol. 99.*

vi di Dio, di coloro, i quali ne' primi due secoli dell'Ordine appellavansi Spirituali e Zelanti, e censuravano la vita e costumi della Comunità, perchè S. Antonino (a) parlando de' seguaci di Fra Pier Giovanni Olivi che nell'anno 1292. riprendevano la larghezza dell'Ordine, gli chiama Zelanti senza discrezione, e sotto pretesto di divozione, caparbj: *Zelum nescio, quam sine discretionem habentes, & sub devotionis colore, non modicum capitosos*. E con simili frasi parla pure il Santo di Fra Gentile da Spoleti e' suoi seguaci, i quali nell'anno 1344. col pretesto di osservare la pura lettera della Regola, procurarono di separarsi dall'Ordine, chiamandogli Uomini audaci, e sedotti da una pazza divozione (b) *Quadam fatua devotione seducti in tantam audaciam proruperunt, ut se toti Communitati Ordinis opposcentes; Ordinem magno schismate dividere molirentur*. E dal Beato Bartolomeo Pisano Uomo assai illustre per dottrina, per virtù e pe' miracoli, Fra Raimondo Guafredi e Fra Ubertino da Casale principali fautori de' Zelanti contro la larghezza dell'Ordine, nel Concilio Viennense vengono numerati tra' persecutori del medesimo Ordine: e sentasi come ne parla (c): *Frater Raymundus Guafredi de Provincia contra puritatem Ordinis, & Regulæ insurgens, absolutus a Generalatu per Dominum Bonifacium VIII. miserabiliter, & terribiliter expiravit, & multi sequaces ejus pessimè mortui sunt*: e di Fra Ubertino, dice: *Similiter Fratrem Ubertinum de Casali Provincia Januæ, Orad, cum suis sequacibus punivit, & insum ut membrum putridum divisionis, & scandali, abscissus ab Ordine, factus est Monachus albus. Sic novitates in Ordine facere presumentes, Divina ultione sunt percussi*.

Per ultimo, quando gli Osservanti dicono che le rendite de' due primi secoli Francescani precedenti a Martino V. erano corrottele; Di quali rendite parlano? Di quelle il fondo delle quali era in dominio di qualche terza persona, col peso di tanto l'anno in limcina a' Francescani: o pure dell'altre: il fondo delle quali era in dominio

(a) p. 3. fol. 782.

(b) *ibidem* fol. 787.(c) *Conf.* 9. p. 2.

minio della Santa Sede, e pur ne dava i frutti a' Francescani per limosina? Ma le prime, nè: insegnandoci San Bonaventura (a) *Si aliquis disponderet per amicum, vel alium quod de proventibus illis, vel illis darentur Fratribus tot panes quotidie, vel tantum elemosina singulis septimanis, vel annis, non essemus propter hoc, prædii, vel reddituum possessorum, e n' assegna una chiara ragione, cum non ex jure, sed ex gratia solum talem elemosinam recipiam, vel exigam.* E lo stesso pure afferma Pietro da Palude Domenicano: il quale in una lettera al suo Generale, di cui fa memoria il Silvestro (b) de' Francescani del suo secolo, così discorre: *Sicut non est contra Ordinem, sed de Ordine recipere quotidianas elemosinas, ita etiam nec Anniversaria perpetua recipiendo gratis, & petendo extra judicium. Nec in hoc est necessaria dispensatio, sicut nec in quotidie mendicando.* Alla quale sentenza verissima sottoscrivonfi Silvest. v. *Legatum*. Suarez tom. 3. *De Relig. lib. 8. cap. 7.* Castropal. *De oblig. Relig. Stat. tract. 15. disp. 6. punct. 9.* Card. de Luga *Respons. moral. lib. 4. dub. 7.* ed altri molti Dottori gravissimi, che giustamente allontanansi da alcuni più antichi, i quali opponendosi al comun sentimento, che sempre tennero di queste rendite gli Ordini mendicanti, godettero di difendere senza fondamento alcuno, il contrario. Nè occorre impegnarmi molto per questa prima specie di rendite, o limosine perpetue, perchè gli stessi odierni Osservanti ingenuamente confessano (c) *Potest Testator vel gravare heredem ad enlargiendum Fratribus annuam summam elemosinae, vel relinquere ipsum bonum immobile, aut Capitale super re immobili investendum alicui Universitati, Communitati, Hospitali, aut tertiæ personæ, cum obligatione, & onere solvendi annuatim certam summam Fratribus pro eorum necessitatibus ministrandam gratis, aut cum onere Officii, vel Missæ, &c.* Ma nè tampoco l'altra specie di rendite, cioè quelle ch'erano in dominio della Sede Apostolica ripugnavano all'altissima povertà professata ne' primi due Secoli Francescani, perchè, da un canto l'Ordine su quelle, non aveva dominio alcuno; e dall'

(a) *Apologet.* (b) *v. legatum.* (c) *Felix Pot. de præcept. Decal. cap. 4.*

dall'altra parte il solo dominio fa ricco e ripugna alla povertà; e non già l'uso semplice di una cosa non sua, come ben discorrono l'Alessandrine (a) *Et quia Pontifex hos annuos proventus, cum libuerit, potest retrahere, & sine causa aliis condonare; ob hujusmodi annuos proventus Fratres non vivunt contra puritatem Regula: cum non sint dicendi proventus annui quoniam pro libito jus habentis possunt auferri.* E così pur discorre l'Autor delle Firmamenta de' tre Ordini (b) *Cblationes reddituum annualium, & possessionum liberè facta, vel relicta propter Deum, si recipiantur ab hujusmodi Procuratoribus Papæ & Ecclesiæ Romanæ, non à Fratribus, nec ab Ordine, ad finem, ut per eas deficientibus interdum in aliquibus locis, duobus primis vivendi modis, Fratribus per hujusmodi Procuratores Papæ, liberè per modum aleemosinæ provideatur, ad tertium modum vivendi ex Regula, & declarationibus concessum, referri posse videtur ex sponte oblationis propter Deum. Nec obflare videtur quod Clemens in sua Decretali & declaratione dicit, ubi determinat, & declarat tales possessiones, & redditus Fratribus non licere; Quod utique verum est: cui iste modus nullo modo contradicere videtur; quia isto modo Fratres nullatenus habent, vel recipiunt, nec possident, nec retinent illas in sua jurisdictione, nec in suis usibus.*

Nè è vero che i Sommi Pontefici de' primi due Secoli, i quali precedettero Martino V. non accettarono il dominio delle possessioni e de' fondi fruttiferi lasciati a' Francescani; imperciocchè Innocenzo IV. nella sua Bolla (c) *Quanto studiosis* distesa nell'anno 1247. senz'alcuna distinzione e limitazione, dice: *De rebus omnibus Ordini vestro concessis, vel concedendis. . . . ad Sedem Apostolicam spectat proprietas.* E Martino IV. nella sua Bolla *Exultantes in Domino*, spedita nell'anno 1283. (d) *Ad Romanam Ecclesiam omnium rerum mobilium & immobilium, quibus Fratres uti possunt, jus, proprietas, & dominium nullo medio spectat.* Potendo dunque i Francescani de' primi due Secoli, non ostante che professavano l'altissima povertà, aver l'uso semplice

(a) in cap. 6. Regul.

(c) *Vad. tom. 1. Reg. num. 54.*

(b) part. 4.

(d) *Id. tom. 2. Reg. num. 6.*

plice delle possessioni ch' erano in dominio della Chiesa Romana, *quem tollere nulla professio potest*, dicono le Alessandrine (a), e vivere de' frutti di tali rendite ad essi dati per limosina: siccome vivevano delle limosine delle rendite d'altri Signori; Dobbiamo conchiudere che la Santa Sede accettò il dominio delle prefate possessioni, se accettò il dominio di tutte quelle cose, delle quali i Francescani potevano averne l'uso, *quibus Fratres uti possunt*. Secondariamente Innocenzo IV. ordinò che i Beni immobili legati alla Religione, potessero da' suoi Sindici convertirsi in uso della medesima, in quella guisa che a' Superiori fosse piaciuto: *In usum Fratrum convertere valeant secundum dispositionem vestram*. E Martino IV. diede facoltà a' medesimi Sindici di convertirgli in uso de' Francescani in qualunque maniera non ripugnante alla Regola: *Proat eis ex Regula licet*. Or la Regola non proibisce la conservazione di tali fondi in dominio della Santa Sede, nè il riscuoterne da questa i frutti per grazia, conforme ottimamente discorre l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini: (b) *Sicut ex elemosinis aliorum Dominorum ex redditibus suis propriis acceptis, & Fratribus per modum elemosine, propter Deum elargitis, licite vivere possunt, & vivunt; sic ex istis elemosinis & possessionibus, & redditibus donantium Benefactorum, & Domini Papa pereorundem possidentium Procuratores, regulariter in Fratrum ipsorum necessitatibus dispensandis pro voluntate ipsorum Dominorum, & Domini Papa, proprietatem, & jurisdictionem ipsarum habentium, ordinato modo, vel saltem eo non contempto, licite vivere possunt videntur, cum ampliore jurisdictionem in ipsis non habeant, quam in quibuscumque aliis aliorum temporalium Dominorum redditibus, vel possessionibus*. Terzo: I due prefati Pontefici non dissero a' loro Sindici che dovessero, ma solamente che potessero alienare detti beni: vendere, commutare, alienare, expendere, & permutare, & in Fratrum usum convertere valeant, così Innocenzo IV. e Martino IV. *Petendi, exigendi, recipiendi, alienandi concedimus facultatem*. Ma

P

ave-

(a) cap. 6. (b) p. 4. fol. 129.

averebbono certamente parlato con formole assai diverse, se avessero voluto i beni medesimi assolutamente alienati e distratti. Per ultimo : La consuetudine de' primi due secoli così interpretò detta Bolla; imperocchè dopo quella d'Innocenzo IV. nell'anno 1247. subito s' introdussero nell'Ordine queste rendite, anche nel Convento d'Assisi, dove sempre l'osservanza fu somma. Nè San Bonaventura, e altri Generali zelantissimi curaronsi mai di alienarle. Aggiungasi che Alessandro VI. in un suo Breve, che comincia (a) *Uberes fructus*, pe'l quale conferma alcune Bolle di Martino IV., Martino V., Eugenio IV., Callisto III., Sisto IV., e Paolo II. assevera che i Conventuali erano debitori delle antiche lor rendite non solo a Martino V. e agli altri Pontefici susseguenti, ma anche a Martino IV. *Dicti Praedecessores Ordinis vestri professoribus concesserunt, quod usum bonorum eis, & dicto Ordini relictorum, proprietate, seu dominio eorumdem bonorum apud Romanam Ecclesiam remanente, cum puritate Regula percipere, & habere possent.* E lo stesso pur testifica Giulio II. in un suo Breve, che comincia *Exponi nobis* diretto al P. Reverendissimo Graziano nell'anno 1506. Generale de' Conventuali: *Cum in Privilegiis Martini IV. Eugenii IV. Sisti IV. & forsitan aliorum Romanorum, Ordini, & domibus, & Fratribus ejusdem Ordinis concessum existat, quod omnium quorumcumque bonorum immobilium donatorum, seu legatorum per Christianifideles eisdem, dominium sit in dispositione Sanctae Romanae Ecclesiae, fructus, verò redditus, & proventus dictorum bonorum sit pro subveniendis necessitatibus Fratrum.* E le Costituzioni Piane de' Conventuali (b) dopo aver fatta menzione del Privilegio mitigante la povertà, *Obtenta Divini Nominis*, conceduto all'Ordine da Clemente IV. dicono: *& Martinus IV. idem concessisse videtur.* E aggiungono che per questa cagione non professavano assolutamente la Regola, *sed juxta Summorum Pontificum declarationem, praesertim Martini IV. & V. Eugenii IV. Sisti IV., & Alexandri VI.* E'l Suarez, il Barbosa, il Gonzaga, e'l Tamburi-

no

(a) *Vad. 1494. num. 90.*(b) *Præfat.*

ed non per altro attribuiscono ad Innocenzo IV. il privilegio dell' antiche rendite de' Minori, se non perchè da un lato, che questo Pontefice e Martino IV. si riserbassero il dominio de' ben' immobili dati a' Francescani, per di poi convertire i frutti in lor uso, non opponevasi all' antica lor altissima povertà; e dall' altro canto, in concedendo a' Superiori dell' Ordine, e a' Sindici Appostolici di disporre de' medesimi beni in ogni maniera lecita e non contradicente alla Regola, dimostrarono di non aver essi difficoltà alcuna di riserbarselo. E questi furono tutt' i Privilegj de' Conventuali, sin al Concilio di Trento: non già che la Santa Sede concedesse loro la proprietà, o l' amministrazione, o l' esazione giudiziaria delle rendite de' fondi fruttiferi; ma essendo tutte queste cose ad essi vietate dall' altissima povertà, ch' allora professavano; la Santa Sede concedette ad essi i Sindici Appostolici, e volle che i beni legati a i Francescani passassero in suo dominio; e che gli stessi suoi Sindici l' amministrassero e ne riscuotessero i frutti per dargli ad essi in limosina. Qua' Privilegj, quando anche potesse mettersi in dubbio la Bolla *Obtentu Divini Nominis* di Clemente IV., che nel Capitolo seguente dimostreremo certissima, gli abbiamo nelle prefate Bolle d' Innocenzo IV., e di Martino IV.

Ma prima di passare innanzi, mi conviene qui avvertire, che questa seconda specie di rendite, non fu corrotta nell' Ordine, neppur quando Giovanni XXII. per la Bolla *Ad conditorem* levò i Sindici di Martino IV. e si protestò, che alla riserva delle Chiese, Oratorj, Officine, Abitazioni, e vasi, libri, e vestimenti sacri, di non voler altro dominio sopra tutti gli altri beni Francescani: imperciocchè si spiegò di rifiutare questo dominio solamente *in bonis, quae in posterum conferentur*. Donde ne inferisce la Chiesa, che niente mutò quanto alla ritenzione del dominio nelle cose precedentemente date all' Ordine: *Per hoc videtur, quod in tollatis ante hanc Constitutionem, nihil quoad retentionem dominii immutetur*. E lo stesso afferma Bartolo (a),

P a

il

(a) Minor. lib. 2. disp. 8. cap. 3.

il quale discorrendo della detta Bolla di Martino IV., cassata da Giovanni XXII., dice: *Non cassavit Papa predictus predictam concessionem, nisi solum in bonis, quae in posterum Fratribus, vel Ordini offerri contigerit.* E però, se l'Ordine dopo la detta Stravagante non potè far nuovo acquisto di rendite della seconda specie, potè ritenere le passate, e amministrarle come prima pe' Sindici Appostolici; E così vivere anche dopo la detta Decretale senza scrupolo, con l'una, e l'altra specie di rendite, come vivettero i Conventuali fin al Concilio di Trento.

Nè fa ostacolo che Gregorio IX. (a) Innocenzo IV. e Niccolò III. (b) in dichiarando la Regola, dicano che l'Ordine *non in comuni, nec in particulari debet proprietatem habere; sed utensilium, & librorum, & eorum mobilium, quae licet Ordini habere, usum habet.* E che Niccolò III. del vitto de' Francescani soggiunga: *De his, quae offeruntur liberaliter, vel mendicantur humiliter, vel per laboritium acquiruntur sustentantur.* E ch'abbia per invalidi que' legati, ne' quali il Testatore *legat Fratribus vineam ad excolendum, domum ad locandum.* E che Clemente V. (c) affermi de' Francescani *redditus quicumque sicuti & possessiones, vel earum usum cum eis non reperiatur concessus, recipere, vel habere, conditione considerata ipsorum, non licet.* E che i quattro Maestri, Ugone di Dina, e' l' Pisano nella lordinchiarazione sopra la Regola (d), raccontino che gli antichi Francescani negarono di accettare le rendite, tuttochè i Benefattori si spiegassero di non volerne dar ad essi, ma ad altri la proprietà e' il dominio delle medesime; per ragionchè la Regola vuole che i Frati *non recipiant aliquod fixum, seu redditum.* E che nettampoco vollero mai accettare i terreni fuor di Convento, neppure in quella guisa che tenevano gli Orti, cioè senza dominio; e proprietà alcuna; ma l' semplice uso di fatto; perchè dicevano: *Fr-*
tres

(a) *in decrar. Reg. apud Firm. 2. Ord. p. 4. fol. 3.*

(b) *Decr. Exiit de verb. signif.*

(c) *Decret. Exiit.*

(d) *cap. 6. & habent. apud Firm. 2. Ord. loc. cit.*

tres Minuti debent habere pauperatem quantum ad usum; quod taliter sint pauperes, ut etiam sint mendici. E nè an- che può recare pregiudizio alcuno alle medesime ren- dite degli stessi primi due secoli (a), che San Bonaventu- ra dice: *Protestamur secundum Regulam nostram nihil debere, seu velle possessionis, seu certorum reddituum recipere, vel ha- bere (b).* Nullos certos redditus pro ipso habere decrevimus. Nè che Alvaro Pelagio (c) si lamenti ch' alcune Provincie a tempo suo tenessero *redditus annuales contra eorum statum, & Regulam.* Nè finalmente che Bartolo (d) Baldo (e), Cor- neo (f) Ancarano (g), Federico di Siena (h), rigettino ne' Francescani come ripugnanti alla lor povertà e mendici- tà i legati perpetui, non appartenenti al Divin culto: e che l'Abbate Pandernitano (i) e l'Autore della Glossa sur- le Clementine (k) abbiano per invalidi e frodolenti i le- gati fatti agli Ospedali, ed alle Monache col peso di tan- to l'anno a Francescani: e che affermino che i legati de' beni immobili fatti a Questi senza espression alcuna del modo, debbanfi interpretare *non ut retineantur, sed ut ven- dantur.* E che queste pute dicano il Castropalao (l) ed il Sanchez (m) degli legati, che n' tal forma si fanno agli Of- servanti e Cappuccini.

Tutte queste riflessioni, replico, niente offendono le ren- dite da Noi difese, ne' primi due Secoli Francescani: im- perciocchè cominciando da Gregorio IX. Innocenzo IV. e Niccolò III., quando questi Pontefici ragionando della povertà che l'Ordine professava, a' tempi loro, dicono: *Nec in communi, nec in speciali debent proprietatem habere,* in- nulla pregiudicano alle medesime rendite, perchè l'Ordine non aveva d'esse proprietà, nè dominio alcuno, ma 'l semplice uso di fatto, riscuotendone i frutti, o dalla San-

to e per altro l'Ordine non aveva d'esse proprietà, nè dominio alcuno, ma 'l semplice uso di fatto, riscuotendone i frutti, o dalla San-

- | | |
|--|--|
| (a) <i>Apo. q. 9.</i> | (p) <i>Consil. 199.</i> |
| (b) <i>Exposit. in Regul.</i> | (h) <i>Consil. 12.</i> |
| (c) <i>de Planctu lib. 1. cap. 67.</i> | (i) <i>Cap. Nimit gra. de except. Pral.</i> |
| (d) <i>Minor. lib. 2. disp. 2. c. 1.</i> | (k) <i>Clem. Exivi.</i> |
| (e) <i>in Aur. Ingressi. n. 59. c. de Sac. Eccl.</i> | (l) <i>de oblig. Relig. Stat. disp. 2. punct. 9.</i> |
| (f) <i>Consil. 117.</i> | (m) <i>lib. 7. Sum. cap. 26.</i> |

ta Sede, o da altri, a titolo di pura limosina. Ma nè tam-
 poco tolgono alla Santa Sede il dominio su i fondi frut-
 tiferi in que'tempi legati all' Ordine, quando soggiungono:
Omnium utensilium, librorum, & earum mobilium, quorum
usum Fratribus licet habere, proprietatem & dominium in Nos
& Romanam Ecclesiam plene, & liberè pertinere sancimus:
 perchè non fu mente loro, per queste parole, di numera-
 re tutte le cose Francescane, ch' erano in dominio della
 Santa Sede; ma solamente quelle per le quali alcuni ca-
 lunniatori dell' Ordine, che gl' istessi Pontefici vollero
 confutare, vedendo che i Frati e niun altro perpetuamen-
 te servivansi delle Chiese, de' Conventi, de' libri, e d' al-
 tre cose consimili, dicevano, come racconta anche San Bo-
 naventura (a) che de' Frati e di niun altro era il dominio
 di queste cose medesime, e che però era un' idea l' altissi-
 ma lor povertà. *Cum jam dixerint aliqui* dice Gregorio IX.
 (b) *proprietatem mobilium pertinere ad totum Ordinem in com-*
muni, Nobis fuit humiliter supplicatum, ut in hoc dignaremur
providere periculis, & Ordinis puritati. Dicimus itaque, quod
nec in communi, nec in speciali debent proprietatem habere,
sed utensilium, & librorum, & mobilium quae licet habere, Or-
do usum habet. E Niccolò III. *Nè talem verum sub interto*
videatur esse dominium . . . omnium utensilium, &c. Che poi
 questo Pontefice soggiunga che i Francescani, secondo la
 Regola, debbono vivere *de his quae offeruntur liberaliter,*
vel de his quae mendicantur humiliter, vel de his quae per la-
boritium acquiruntur. Non per questo era lor vietato di
 vivere delle rendite de' primi lor due Secoli; perchè non
 avendo essi su queste rendite proprietà e dominio alcuno,
 e riscuotendone i frutti non per giustizia, ma solamente
 per grazia, o fossero dell' una, o dell' altra specie, non
 trapassavano, dice anche l' Autore delle Firmamenta de'
 tre Ordini (c), i confini di limosine, o d' oblaioni libera-
 li. E finalmente neppure pregiudic' alle medesime rendi-
 te, che Niccolò III. favellando de' legati de' beni immobili
 fatti

(a) Epist. ad Alagarum.

(b) loc. cit.

(c) p. 4. fol. 129.

fatti a' Francescani, *ut per personas idoneas distrabantur*, gli dichiara leciti. E così pure si *Fratribus ipsis generaliter absque modi expressione legentur*, e che in questo caso i legati intendansi fatti *sub modo Fratribus licito*: Ma non così se l' Testatore legasset *Fratribus vineam, vel agrum excolendum*, e però vuole che in questo altro caso à tali legato, & *ejus receptione per eorum modum Fratres abstineant*: Perchè questa sua legge proibisce solamente i campi, e la cultura de' medesimi in mano de' Frati, atteso questo avrebbe dimostrato in essi dominio e proprietà ne' campi medesimi, e non già nelle mani degli Sindici Apostolici, perchè questo, come più volte abbiain replicato, per niun modo ripugna all' altissima povertà Francescana, nè contraddice alla purità della Regola.

Veng' ora alla famosa *Stravagante Exvi*, e dico che per essa proibiscansi a' Francescani solamente quelle rendite, le quali anche in riguardo ad essi, sono rendite vere e proprie, e importano proprietà e dominio; e non già quelle che in riguardo a' Francescani, sono pure limosine ad essi date, non per giustizia, ma solamente per grazia, com' erano tutte le vetuste rendite de' Minori. *Cum Pontifex prohibet Minoribus annuos redditus*, dice Castropalao (a) *intelligi debet de redditibus, qui comparatione Religiosorum, & ex jure ipsis competente sunt debiti; non de redditibus, qui comparatione Religiosorum sunt elemosinae, & grati donantur*. Nè fa il caso che Clemente V. dica illecito a' Francescani non pur le rendite, ma eziandio l' uso delle medesime: *redditus & possessiones, eorumque usum recipere vel habere conditione considerata ipsorum, non licet*, imperocchè parla dell' uso ad essi illecito per la lor Regola: *Conditione considerata ipsorum*, cioè del giur dell' uso, e non mai dell' uso semplice e di fatto, il quale non contraddice all' altissima povertà che in quel tempo professavano, come dimostra il dottissimo nostro Cardinal Aureolo (b) dove dice: *Esse in extremo pauper, & nihil habere, idem sunt; Non enim potest dari pauperior illo, qui omnino nihil habet, sed qui de facto*

(a) *de oblig. Relig. disp. 6. lib. 9.*

(b) *Opusc. de usu paupert.*

*facto caret proprietate; jure, & dominio omnino rei, quantum-
tumque etiam utatur ex accommodati ne alterius, siue res illa
sit pretiosa, vel non; verum est dicere de illo, quod omnino,
& penitus nihil habet. Ergo est verum dicere, quod est pauper
in extremo. Non parla, torno a dire, Clemente V. dell'
uso semplice, ch'ebbero delle rendite i primi secoli de'
Minori; e lo dimostrano ancora le sue parole: *Usum re-
cipere, & habere; imperocchè habere usum*, conforme non
tà lo stesso Eminentissimo Aureolo, esprime non l'uso
semplice, ma il gius dell'uso: *Aliud est habere usum in re-
bus, aliud est uti rebus. Qui enim habet usum, dicitur habe-
re jus in usu: Uti vero rebus possibile est de facto, absque omni
jure in usu.* E lo stesso gius dell'uso dimostrano l'altre
parole *recipere usum*, perchè come discorre San Bonavent-
tura (a) *Dare, & recipere opponuntur relative: Igitur sicut
dare se habet ad dominii translationem, & privationem Dan-
tis, ita se habet recipere ad dominii acquisitionem. Sicut ergo
nullus dat aliquid, nisi intendat se privare dominio ejus quod
dat, & transfert in alium, sic nec recipit proprie aliquid, proat
recipere opponitur donationi, nisi qui intendit dominium acqui-
rere.* Per le quali tutte considerazioni anche l'Autore del-
le Firmamenta de' tre Ordini poc'anzi allegato, non eb-
be difficoltà di affermare, che le rendite de' Conventua-
li, precedenti il Concilio di Trento, non contraddiceva-
no alle riferite parole di Clemente V.*

Ma nè anche oppongonsi alle medesime rendite i quat-
tro Maestri, Ugone di Dina e' l' Pisano; perchè favellano
delle rendite fisse e certe di certezza civile, che nasce dal
diritto all'azione: delle quali avvegnachè i Benefattori si
protestassero di volerm' essi ritenere il dominio e la pro-
pietà, tuttavia giustamente furono considerate, come ri-
pugnanti all'altissima povertà: perchè volevano conce-
dere a' Francescani l'usufrutto, e' l' diritto d' essigerle. Ma
sulle rendite stabilite ne' primi due secoli, l'Ordine non
aveva dominio alcuno, nè usufrutto, nè gius dell'uso,
ma solamente un'uso di semplice fatto: Nè queste rendi-
te

(a) in cap. 4. Reg.

te eran. fisse e certe di certezza civile, ma solamente d'una certezza morale, la quale nasceva dall'altrui carità: e però le stesse rendite non offendevano l'altissima povertà; perchè come insegna il Cardinal de Lugo (a) *Solum jam facit divites, non certitudo eleemosina accipienda quantumcumque, & quomodo cumque fundata sit etiam in revelatione Dei infallibili fundata, dummodò non fundetur in jure acquisito.* Ma nè anche i quattro Maestri, Ugone, e' l' Pisano negano le nostre rendite a' primitivi Minori, quando non vogliono a questi permettere i terreni fuor di Convento, neppur in quella guisa che tenevano gli Orti col semplice uso, e colla proprietà presso gli altri, *de quibus per culturam, & industriam propriam, omnia sustentationi suae necessaria procurarent.* Perchè detti terreni se non alla sostanza, ripugnavano però all'uso della povertà che prescrive la nostra Regola, quando dice: *Vadant pro eleemosina confidenter.* Imperocchè ricevendo i Frati da' terreni medesimi *omnia sustentationi suae necessaria*, non avrebbero avuto più bisogno di mendicare. Ma le rendite de' primi due secoli non ripugnavano all'altissima povertà, nè quanto alla sostanza, nè quanto all'uso: Non quanto alla sostanza, perchè non racchiudevano alcuna proprietà, o dominio; ma nè anche quanto all'uso, perchè non furono introdotte nell'Ordine per isfuggire la mendicazione cotidiana, ma solamente, perchè questa, cresciuti i Frati, moltiplicati i Mendicanti, e mancato il fervore de' Popoli, non più bastava a mantenergli: *Cum jam Fratres essent multiplicati, & eleemosinae quotidiana ad eos alendos non sufficerent*, dicono le Piane (b) siccome dunque le cantine e' granaj dove bastano le minute limosine, oppongonosi all'uso della povertà Francescana; ma non già dove la necessità lo richiede; così parimente le rendite de' primi due secoli introdotte non per voluttà, ma per necessità non potevano in modo alcuno violare neppure l'uso povero della Regola.

S. Bonaventura parimente quando dice (c) *Nihil habet proprium Ordo Minorum. Nullos certos redditus habere decre-*

Q

viti.

(a) *Opusc. moral. lib. 4. c. 27.*(b) *Præfat.*(c) *Apolog. q. d.*

vimus, Non è contrario alle medesime rendite, le quali, come tante volte s'è detto, non davano all' Ordine alcuna proprietà, nè dominio, ma riscuotevansi per modo di pura limosina: e però non meritavano il titolo di rendite certe, le quali son quelle, ch'anno la certezza civile, e'l diritto all' azione conforme insegna lo stesso Dottor Serafico nel suo Apologetico (a) *Numquid propterea certos redditus habere dicendi sumus, cum non ex jure, sed ex gratia solum talem eleemosinam recipiam, vel exigam!*

• In quanto poi ad Alvaro Pelagio, non dobbiamo farne alcun caso, che dica le rendite, quali l' Ordine teneva a suo tempo *contra Statum, & Regulam*, dovendo ricordarci, ch' in materia di povertà seguìto sempre opinioni durissime, per le quali, com' egli stesso racconta (b), più d' una volta fu mortificato da Superiori dell' Ordine, essendo giunto a condannare anco il vino, il grano, l' olio, la cera, e la pietanza, che i Frati annualmente ricevevano per carità da' loro Divoti; e S. Antonino di lui (c) così scrive: *Ita commendavit paupertatem, quod videtur tenere errorem Fraticellorum.*

Finalmente a' Dottori allegati rispondo, che quando vogliono incapaci delle rendite e de' legati annuali e perpetui i Francescani che professano l' altissima povertà, e la purità della Regola, com' erano i primi due Secoli; o parlano de' legati e delle rendite vere e proprie, e ch' eligonli per giustizia, conforme l' interpreta Pietro Marcellino (d) nella sua difesa d' alcuni legati Osservanti, impugnanti da' Teresiani di Salerno come illeciti e condannati da' prefati Leggisti: e secondo questa interpretazione, io dirò ch' essi non favellano de' legati e delle rendite de' primi due Secoli Minoritici, perchè queste, torno a dire, ancora qui, non esiggevanli per giustizia, ma solamente per grazia: oppure, com' è più vero, parlano di qualunque specie di rendite e di legati, anche di quegli, ch' a tempo loro tenevano i Francescani vetusti, ed esiggevanli per modo di
pura

(a) q. 9.

(b) *de Plant. lib. 2. cap. 67.*(c) *part. 2. fol. 773.*(d) *Apul. q. 9.*

pura limosina: e se questo è il lor sentimento, a me sembra di niun peso, perchè vien rigettato da San Bonaventura, da Pietro di Palude, da S. Antonino, e da altri innumerevoli Teologi, e Canonisti, i quali con più ragione difendono, ch' alla mendicizia e povertà oppongonsi solamente la proprietà e'l dominio, e non già il vivere di limosine. *Hac est vera, & pura vita Mendicorum*, dice S. Bonaventura (a), *quod detur, ex gratia recipere, non ex jure*: e che siccome non è contro la professione Francescana il mendicare perpetuamente, così neppur le limosine perpetue. Che poi i prefati Leggisti, e cosippure alcuni Teologi moderni, affermino che i legati de' beni immobili fatti a' Francescani assolutamente e senza dichiarazione alcuna di modo, debbano interpretargli *non ut sic retineantur, sed ut vendantur*, non per questo i Sindici Apostolici degli antichi Minori non potevano ritenere gl' istessi beni; perchè non vi mancò altri Dottori di sentimento contrario, i quali come racconta Bartolo (b) diedero l' acquisto de' beni medesimi alla Chiesa Romana: *Quidam dicunt, quod per eos acquiritur Ecclesie Romanae. Alii dicunt, quod acquiritur eis, non ut retineant, sed ut vendantur*. Aggiungasi che Niccolò III. e Clemente V. nelle prefate lor Decretali, favellando de' detti legati, dicono che debbano interpretarsi fatti *sub modo licito*, e niente più; senza discendere alla dichiarazione di questo modo. E per ciò ben potevano gli stessi legati conservarsi in dominio della Santa Sede; imperocchè non solo la vendita, ma questo modo ancora è modo lecito, perchè i Francescani per esso rimanevano spogliati di ogni proprietà e dominio, nientemeno che per la vendita. E per ultimo conviene anche riflettere, che gli antichi, i quali restringono il modo lecito de' predetti legati alla vendita, scrissero dopo la Stravagante *Ad conditorem*, emanata nell' anno 1325., e che fu in vigore fin all' anno 1428., per la quale la Santa Sede rinunciò il dominio de' fondi fruttiferi, che ne' tempi subsequenti potevansi all' Ordine offerire: e moderni parlano

Q 2

de

(a) *Apolog. 9.9.*(b) *Minorib. 4. cap. 1.*

degli Osservanti e de' Cappuccini, che non vogliono nella Santa Sede un tal dominio. E però dovettero e gli uni, e gli altri necessariamente restringere il detto modo lecito alla vendita de' medesimi fondi; non perchè credessero contrario alla Regola la conservazione del dominio d'essi nella Santa Sede; ma solamente perchè nelle prefate circostanze di tempo e di persone per niun modo potevano ricorrere a tal dominio. Ed ecco dimostrato abbastanza che i primi due Secoli Francescani lecitamente accettarono le rendite, in quella guisa che i Conventuali le tennero, fin al Concilio di Trento.

Passi ora all'esame d'un altro punto: cioè se gli odierni Osservanti appartengono a' prefati primi due Secoli. Ma qual dubbio, che no? Imperciocchè avendo essi aspirato nel lor principio alla perfetta imitazione della povertà praticata da San Francesco: *sub prae-textu observantiae Regulae* dicono le Piane *ad quotidianam mendicationem primorum Parentum nostrorum redierunt* (a). E regolandosi con morale assai diversa e più dura di quella degli stessi due secoli, dove San Bonaventura ne' suoi Statuti discorrendo de' Conventi che tenevano proprietà, non comandò che si togliesse, o alienasse, ma solamente che i Frati non s'intromettessero nell'amministrazione d'essa, nè ricorressero in giudizio a riscuoterne i frutti: *Si in loco habentibus proprietatem morari contigerit, nec per se, nec per interpositam personam de illa proprietate se aliquatenus intromittant, nec ex pacto fructus ejusdem percipiant*; San Giovanni da Capistrano per lo contrario nelle sue Costituzioni (b) distese nell'anno 1443. ordinò a' suoi Osservanti che la proprietà medesima del tutto si sterminasse, dicendo: *Attendant diligenter ne patiantur annexam proprietatem cuique loco nostri Ordinis permanere*. Nè si contentò questo Santo che i suoi Frati non s'intromettessero nella cultura de' campi, delle vigne, e degli altri fondi, ch'erano ne' più vetusti Conventi dell'Ordine, conforme se ne contentò nell'anno 1302. il Ministro Generale Giovanni da

Mu-

(a) *l'raf.*

(b) *Cap. 6.*

127

Muro, quando discorrendo in una sua lettera, de' medesimi fondi, non ordinò, che s'alienassero, ma solamente proibì a' suoi Religiosi *cultores conducere, aut fructus possessionum colligere*: Ma volle i Capistrano nelle Costituzioni Martiniane pur da lui compilate, ch' assolutamente si alienassero, giudicandogli contrarij alla Regola, anche in quella maniera che furono accettati da' primi due Secoli dell'Ordine (a) *si quæ sunt debita de præterito contracta, solvantur de expropriatione Fratrum, & locorum; de vineis, de possessionibus, ceterisque rebus in Ordine repertis, quarum possessio, secundum puritatem nostri status non potest Ordini convenire*. In queste stesse massime più austere si mantennero gli Osservanti anche nel lor Capitolo Generale celebrato in Barcellona nell'anno 1451., perchè dove San Bonaventura ne' detti suoi Statuti permette le limosine perpetue, e solamente vuole che da' Frati non si procurino, nè esiggansi in giudizio: *Inhibemus ut nullus Fratrum inducat aliquam personam ad ordinandam aliquam elemosinam perpetuam, annuatim, vel certis temporibus Fratribus exhibendam, & si aliqua talis ordinata fuerit, nullatenus a Fratribus in judicio exigatur*. Gli Osservanti per l'opposto in detto lor Capitolo, allorchè giudicando le Costituzioni Martiniane per essi troppo larghe, determinarono di professare quelle di San Bonaventura (b), vi cassarono il riferito paragrafo delle limosine perpetue, perchè quest'erano da essi in quel tempo in estremo aborrite.

Perciò se noi entraremo ne' Conventi degli Osservanti, troveremo, non à dubbio, in essi molti legati perpetui per la Chiesa, per la Sagrestia, per la Fabrica, per l'Infermeria, per la Libreria, per la Pietanza, e per altre cose consimili, i quali dagli Osservanti difendonsi con molta buona e sòda ragione, come leciti e non ripugnanti alla purità della Regola. Ma non dissero certamente così i loro Antenati; ed è chiaro in primo luogo per le loro querele al Concilio Costanzienſe, dove non accusarono una e non l'altra specie di rendite degli antichi Minori, ma

(a) Cap. 16.

(b) *Monum. Ord. fol. 48.*

ma generalmentè tutte, sciamando: *O quam repugnant paupertati annui redditus quos ipsi possident!* (a) Ed è sì lontano che ne' primi tempi dell' Osservanza viventi Fra Paolo Trinci, San Bernardino, San Giovanni da Capistrano, San Giacomo della Marca, ed anche più dopo ritrovisi alcun legato perpetuo, accettato da' lor Conventi: che di più quanti mai ne trovarono ne' vetusti Conventi dell' Ordine, passati da' Conventuali nelle lor mani, tutti di qualunque specie mai fossero, interamente gli distrassero, reputandogli tutti contrarj alla purità della Regola. Passarono nelle lor mani i Conventi di Santa Maria Nova di Napoli, di San Francesco di Sorrento, di Gaeta, e di Castell'a mare; E i Sommi Pontefici i quali ad essi gli diedero, *jusserunt* dice nella sua Bolla (b) che comincia *Cum in proximis Niccolò V. Jusserunt bona immobilia, quae Conventuales tenuerant, gubernari per aliquos saeculares, qui eorum bonorum fructus, ac proventus verterent in utilitatem, reparationemque locorum.* Considerando che tenuti in questa forma, come precedentemente da' Conventuali tenevansi, non potevano violare l'altissima lor povertà. Ma neppure i supremi lor comandi e le dette cautele, bastarono a vincere i loro scrupoli, come testifica lo stesso Niccolò V., il quale così a essi favella: *Dicit Nobis fecistis rumpo sessionem, ac immobilium retentionem pro locis, ut praedicatur factam, licet per Procuratores saeculares viros gubernentur, aliquantulum contra Regula vestra puritatem fieri, cum proprietatis suspicionem non careat.* Così parimente quando nell'anno 1445. entrarono nel Convento d'Araceli di Roma alienarono interamente, come nella sua Bolla *Exigit* dice Eugenio IV. (c) *Redditus, proventus, & alia bona dicti loci Araceli, qui dicti Fratres Conventuales tenere, habere, & possidere consueverant,* affermando che secondo la Regola non potevano, nè volevano ritenergli: *Quoniam secundum formam Regulae suae non possunt, aut volunt ista habere.* E lo stesso fecero in tutti gli altri Conventi de' Conventuali, quando giunsero nelle lor mani, alienando tutt' i legati per-

(a) *Sperul. Atin. fol.* (b) *Wad. tom. 5. Reg. n. 15.* (c) *Wad. ibid. n. 261.*

perpetui che v'erano o fossero liberi, o con peso di Messe, e altri suffraggi, e rinunciandogli agli Eredi, o alle Università, o a' Principi. Della quale rinuncia ne riportarono non piccol commodo, come racconta Sisto IV. (a) nella sua Bolla *Dum singulos Regulares*, perchè l'avarizia de' Secolari accortasi del lor guadagno nel passaggio de' Monasterj, da Conventuali agli Osservanti, adopò in molti luoghi tutte le arti sue e tutte le sue forze per guadagnare. E pure convien sapere che la maggior parte de' fondi degli stessi legati, non era in dominio della Chiesa Romana, ma di qualche terza persona, come appunto son i legati perpetui degli odierni Osservanti; perchè avendo Giovanni XXII. nell'anno 1325., per la sua Bolla *Ad conditorem*, rinunciato il dominio de' Beni, che ne' tempi susseguenti potevansi lasciare a' Francescani; perciò fin a tanto che detta Bolla fu in vigore, cioè fin all'anno 1428., quando poi da Martino V. fu rievocata, per lo spazio di centotré anni, non essendo più i Francescani capaci d'acquistare nuove rendite, che fossero in dominio della Chiesa Romana, i Fedeli lasciavano i lor fondi a qualche terza persona, col peso di somministrare a quegli tanto l'anno in limosina, appunto come oggi fanno con gli Osservanti.

Che più? Eleonora figliuola d' Errico Re di Castiglia intorno all'anno 1400. lasciò, come narra nella sua Bolla *Sincere devotionis* Eugenio IV. (b) alcuni suoi beni al Monastero di Santa Chiara di Villalodi, col peso di tanto l'anno in limosina a Conventuali della stessa Città *pro duabus lampadibus, de indumentis pauperum juvenum Fratrum pro necessitatibus infirmorum Fratrum*. Ma passato questo Convento nell'anno 1440. agli Osservanti: subito; dice Eugenio, rinunciarono detto legato, protestandosi; ch' ad essi bastava la mendicazione cotidiana, nè curavano di provvedersi un giorno per l'altro: *cum sub voluntaria paupertate, non tyrantes de crastino, juxta ipsius Ordinis Minorum Instituta, de elemosinis Fidelium laudabiliter*

Vi...

(a) apud Wad. tom. 6. 1474. n. 16.

(b) Wad. tom. 5. 1400. n. 180.

vivant. Così pure Maria Regina d'Aragona nello stesso anno 1400. ordinò a' Giurati di Sagovia, ch'al Procuratore del Convento da esso eretto, de' Francescani di Muro vecchio contribuissero delle sue rendite ogni anno cinque mila soldi de' regali di Valenza, e questi a titolo di pura limosina: *Quinque mille solidos regalium Valentia . . . elemosinaliter*. E di poi il Re Martino suo marito legò allo stesso Convento mille e cinquecento altri soldi annuali da convertirsi *anno quolibet in fabrica, seu reparatione Ecclesie*, e pure a titolo di limosine *mille quingentos solidos annuales in nuda perceptione*. Ma quando poi questo Convento fu dato agli Osservanti, nel Capitolo generale, che questi nell'anno 1456. congregarono in Barcellona, esaminarono se potevano ritenere un tal legato, e decretarono concordemente che no, come leggesi chiaramente nella Bolla *In domo Domini* di Callisto III. (a), dicendo che confidando essi nella Divina provvidenza volevano vivere come poveri in quel Convento colla pura limosina quotidiana, la quale, se distratti i detti legati, non fosse bastata a mantenere molti Frati, che ve n' avrebbero tenuto pochi: *morabuntur numero pauci, scilicet sex, aut octo, aut decem, & de Divina potissimum providentia confisi, vivent ut pauperes de mendicatis, & oblatis*. E che se poi neppur questi pochi avessero potuto colla mendicazione quotidiana alimentarsi, allora avrebbero questuato grano, e vino in tempo della messe, e della vendemia: *Si certa experientia judicante notum fuerit, & compererint quod taliter vivere non possint facere poterant congregationem grani, & vini*. E quando neppure una tal questua non fusse stata sufficiente a dar loro il vitto, che a questo caso non v'era altro modo d'ivi dimorare senza peccato: *non occurrit alius modus, quo absque peccato, & violatione Regule, possint ipsi Fratres esse in dicto loco*, e che per ciò prima che accettare i legati, avrebbero abbandonato il Convento. *Quia satius esset dictum Monasterium desicere, quam cum peccato manere*. Perchè gli Osservanti di quel tempo credevano ferma-

men-

(a) *Rad. tom. 6. Reg. n. 22.*

mente, che tutt' i Legati perpetui anche quegli ch' esiggevanfi come limosine ripugnavano alla purità della Regola: *Afferentes*, così dicono nella prefata Bolla, *redditus hujusmodi non posse stare cum veritate, & puritate nostri status, & Regula: cum nedom redditus, sed eorum usus, etiam intelligendo de usu facti simplicis, & non solum de usu juris, nobis sint illiciti, & prohibiti*. Ed aggiungono che questo insegna Clemente V. nella sua Decretale *Exivi*, e i quattro Maestri nella Sposizione della Regola, ed i Dottori, e i Teologi, e la pratica generale del lor'Ordine. Nè parlavano in quel tempo, come ora parlano con Pietro Marcellino (a) nella difesa degli odierni perpetui lor legati, che i Dottori, i Teologi, gli Spositori della Regola, e Clemente V. debbano interpretarsi di quelle rendite, le quali ottengono *jure actionis*, e non di quelle che esiggonfi *ratione elemosinae*. Ma seguendo in quel tempo una morale più severa, rigettavano qualunque specie di Legato perpetuo, anche per la riparazione delle Chiese, per le lampane, e per gl' Infermi: Ed anche quegli ch' esiggevanfi non per giustizia, ma per modo di pura limosina *elemosinaliter, & in perceptione tantum*. E perseverando sempre in questi medesimi più rigidi sentimenti nell'anno 1495. in un'altro lor Capitolo Generale, proposto 'l dubbio, se potevano ritenere una limosina perpetua lasciat' al lor Convento d' Ilerde quando era de' Conventuali, risposero tutti concordemente che no: *Decretum de elemosina Ilerde, quod nullo modo liceat exigere cum sit annualis, & perpetua*. E lo stesso rigore praticarono anche colle Monache Francescane, le quali vollero sottoporli al lor Istituto, obbligandole, com'è chiaro, per la Bolla (b) *Sincerae devotionis* di Sisto IV. a vivere *ex incerta mendicitate, & labore manuum*. Finalmente quando nell'anno 1517. separaronfi interamente da' Conventuali, la cagione più principale di questa separazione furono le sole rendite; E perchè gli Osservanti pretesero che i Conventuali le renunciassero tutte (c) *Quibuscumque annuis*

R

red-

(a) de Reg. fol. 264.

(b) Monum. Ord. tract. 3. fol. 128.

(c) Gonzag. p. 1. fol. 50.

redditibus renuntiarent. Nè giovò a' Conventuali di replicare ch'essi tenevano i privilegi, e che moltiplicato l'Ordine loro, cresciuti i questuanti, raffreddata la carità ne' popoli, e cresciuti per tante guerre i pesi de' Laici, non potevano più vivere colle sole minute limosine. Perchè gli Osservanti col lor Perrino (a) solevan dire, che i Privilegi de' Conventuali eran sorrettizj, e che siccom'essi vivevano colla sola mendicazione cotidiana, così avrebbero potuto vivere anche i Conventuali: *Experientia docet evidentèr, quod Fratres Reformati sub obedientia Ministrorum, aut sub provisione, observando, & superflua vitando, de elemosinis mendicatis a Fidelibus sufficientèr vivunt secundum sui status exigentiam*.

Questo abborrimento estremo ebbero alle rendite de' primi due secoli Francescani, i primitivi Osservanti. Non sò, capire per tanto, come ora vogliono inferirsi agli stessi primi due secoli. Nè fa ostacolo, ch'oggi avendo colla sberienza conosciuto esser vero quel ch'una volta si costantemente negarono, cioè che 'l primitivo rigore Franceseano di vivere colla sola mendicazione cotidiana, non è facile a praticarsi quando l'Ordine sia notabilmente cresciuto, sient'indotti essi ancora a ricevere i Legati perpetui. Perchè dove i primi due secoli accettarono l'una, e l'altra delle due mentovate specie di rendite, essi per lo contrario ne tengono una sola, cioè quella che à il dominio de' suoi fondi in qualche terza persona, e nommai l'altra, ch'era in dominio della Santa Sede; difendendo un'opinione del tutto contraria a quella de' predetti primi due secoli, che la Santa Sede non accettò mai tal dominio (b). E poi sebben essi oggi tengono i legati perpetui, i lor antichi però, co' quali essi compongono uno stesso corpo, e un medesimo Ordine, costantemente gli rifiutarono, dicendo nella poc'anzi allegata Bolla di Calisto III. che non potevanli ritenere in coscienza: *Semper ab antiquo usque ad præsens conscientia Fratrum contra hujusmodi annuos redditus, mota sunt*. Debbo però conchiudere

re

(a) Firm. 3. Ordinarum

(b) Felix Potest num. 1189.

re che i detti due primi secoli anche per questo capo furono Conventuali, perchè vissero non come gli Osservanti, ma come i Conventuali, cioè con amendue quelle specie di rendite che possedettero i Conventuali sino al Concilio di Trento.

C A P O VI

Le successioni rehtarie de' Conventuali fin al Concilio di Trento, tenute da' primi due Secoli Francescani e rifiutate dagli Osservanti dimostrano gli stessi primi due Secoli Conventuali.

PER caminare con chiarezza e con ordine in un punto, il quale molto preme per l'anzianità Conventuale e la Novità Osservante, convien sapere che i Conventuali, come che prima e dopo il Concilio di Trento abbian tenute le successioni rehtarie, le an però tenute diversamente. Dopo il Concilio, avendo essi (a) con gli altri Mendicanti da Questo ottenuto il dominio in comune; la proprietà delle successioni può passare ne' lor Conventi, e così essi son veri e propri Eredi. Ma prima professando essi l'altissima povertà escludente ogni dominio particolare e comune, conform'è chiaro per le Costituzioni loro Alessandrine (b); Perciò a favellare con proprietà e rigore, eran incapaci d'ereditare, insegnando Clemente V. (c) *In successibus non solum usus rei, sed etiam dominium transit suo tempore in heredes*. Spiega dunque Sisto IV. nella sua Costituzione (d), la qual principia *Dum fructus uberes*, emanata nell'anno 1472, com'erano le istituzioni e sostituzioni, le quali in quel tempo riguardavano il comodo e favore de' Conventuali o delle loro Chiese, Case, Fabriche, Cappelle, e Pitture: e dice che intendevansi fatte non già ad essi, ma bensì alla Chiesa Ro-

R 2

ma-

(a) *Sess. 25. de Regular. c. 3.*

(b) *in cap. 6. Regule.*

(c) *Extravag. Exivi.*

(d) *Vv. ad Reg. num. 5.*

mana; e queste sono le sue parole: *Institutiones, & substitutiones Fratres, & domus dicti Ordinis, ipsarumque domorum, Ecclesias, Cappellas, & Fabricas, aut illorum commodum, & favorem, quomodolibet concernentes, hactenus factae, & in posterum perpetuis futuris temporibus faciendae Romana Ecclesia & de illa Ordini, Fratribus, & locis eorundem factae esse intelligantur*, così Sisto IV. Se poi alcuno desidera di sapere, perchè intendevansi fatte alla Chiesa Romana, eccone la cagione: il Papa, dice Niccolò III. (a), avvegnacchè generalmente Padre di tutti, protestasi nondimeno Padre de' Francescani in modo speciale *Pater est omnium, & Fratrum Minorum nihilominus specialis*. Per la quale specialità, siccome il Monaco acquist' al Monistero, il Figliuolo al Padre, e'l servo al Padrone, così pure dice Niccolò III., i Francescani acquistavano alla Chiesa Romana. *Quorum usum facti Ordini, & Fratribus ipsis habere licet, proprietatem, & dominium in Romanam Ecclesiam plenè, & liberè pertinere*. Or di qui nasceva per avanti al Concilio di Trento, che sebben i Francescani eran incapaci di dominio, e però anche d' ereditare; pure le Istituzioni in lor favore non riputavansi invalide, dice Sisto IV. *Nec possunt pretextu incapacitatis eorundem Fratrum quovis modo de invaliditate notari*; perchè la Chiesa Romana alla quale acquistavano, teneva il luogo loro in quella guisa appunto che'l Monastero tien il luogo del Monaco: *Romana Ecclesia locum Fratrum quoad hoc tenet, sicut tenent Monasteria proprium habentia in communi*. E però, siccome l' istituzione del Monaco, non ostante la sua povertà, è ferma e stabile, perchè acquista al Monastero; così era stabile e ferma l' istituzione de' Francescani, ancorchè in quei tempi in altissima povertà; percagionchè acquistavano alla Chiesa Romana. Presupposte queste notizie, lascio ora da parte le successioni presenti de' Conventuali, e parlerò solamente di quelle avanti al Concilio: e voglio dimostrare due cose: una, che queste rigettansi dagli Osservanti; l' altra, che non principiarono, come alcuni fingono, ne

Cen-

(a) *Extravag. lxxiii.*

Conventuali, da Sisto IV., ma'n tutt' i tempi precedenti andando in là fin ad Innocenzo IV., senza scrupolo alcuno costantemente dalla Religion Francescana accettaronsi.

E in quanto al primo, vi vuol poco a mostrarlo; conciosiacchè avendo Sisto IV. per la detta sua Bolla date l'istituzioni, e sostituzioni a' Conventuali e adoperato ad esprimergli, secondo il costume de' suoi Predecessori, il Nome di *Frati Minori* senz' altro aggiugnimento: temendo gli Osservanti ciocchè i lor maggiori nommai temerono, di non venire pur essi sotto un tal Nome: l'indussero nell'anno 1475. per un'altra sua Bolla (a), che comincia *Licet dudum*, a dichiarare non essere stata mai sua intenzione, nè sua mente di stender ad essi le dette successioni rehtarie: *Declaramus mentis, & intentionis nostrae fuisse, & esse, ut praedicta nostra, & alia consimiles litterae circa successionem hereditatum hujusmodi ad Fratres Familiae Observantiae nullatenus se extendant*. Per la quale dichiarazione dalle medesime successioni restano tra essi escluse tutte quelle cose, alle quali il detto Pontefice le permette tra Conventuali, cioè i Frati, i Conventi, le Chiese, le Cappelle, le Pitture, le Fabriche, e ogni cosa: conforme considera anche il lor Corduba (b) dicendo: *nec nos, nec nostra loca, aut Ecclesiae, nec Altaria possumus esse heredes*.

Ma colla stessa facilità, per questa medesima Bolla, dimostro ancora che ne' Conventuali le successioni rehtarie precedettero Sisto IV., protestandosi in essa questo Pontefice, ch' Egli per l'altra sua Bolla *Dum fructus uberes*, non introdusse, ma solamente confermò le successioni nell'Ordine già prima concesute da' suoi Predecessori: e però dinomina la stessa Bolla *Lettera confirmatoria*, dicendo *Licet dudum ad importunum nonnullorum instantiam, concesserimus per litteras nostras etiam quorundam aliarum Praedecessorum nostrorum confirmatorias, ut generaliter Fratres Minores possint in hereditate succedere*. Aggiungasi, che nella medesima Bolla *Licet dudum*, Sisto IV. afferma, che ntor-

no

(a) *Vlad. in Reg. n. 20.* (b) *in cap. 6. Reg. num. 11.*

no alla successione dell'eredità de' Francescani, oltre la sua Bolla *Dum fructus uberes*, ve n'erano altre consimili, e determina che nè la sua, nè l'altre si distendino a gli Osservanti: *Ut prædicta, & alia consimiles litera circa successionem hereditatum hujusmodi, ad Fratres Familie Observantie nullatenus se extendant*. Nè perchè quella medesima Bolla *Dum fructus uberes* dice d'averla ordinata *ad importunam nonnullorum instantiam*, può mai conchiudersi che le successioni in essa espresse, non v'eran prima; perchè come non v'eran prima, se v'erano *alia consimiles litera circa successionem hereditatum*? L'importunità dunque, e l'impegno de' Conventuali fu solo, *ut generaliter Fratres Minores possent in hereditate succedere*, cioè che volendo Sisto IV. nella detta concessione delle successioni diretta a' soli Conventuali, servirsi del nome speciale di Frati Minori Conventuali, e non del nome generale di Frati Minori; i Conventuali costantemente difesero che non doveva allontanarsi da' suoi Predecessori Pio II., Eugenio IV., Martino V., e altri, i quali in molte Bolle consimili, avvegnacchè ripugnanti alla professione Osservante e distese pe' soli Conventuali; pur altro titolo non adoperarono che quello di *Frati Minori*, e con questo gli distinsero dagli Osservanti. Qui fermossi tutta la importunità. Nel rimanente, torno a dire: come non v'eran prima, se la stessa Bolla *Dum fructus uberes* presuppone l'istituzioni già fatte de' Conventuali, e dice che niente meno che le future intendevansi fatte alla Chiesa Romana? *Hactenus facta, & in posterum perpetuis temporibus faciende eidem Romanae Ecclesiae facta esse intelligantur*? aggiugnendo di più che come le future, così anche le passate, non ostante l'incapacità de' Conventuali, erano stabili e valide, *nec possint prætextu incapacitatis eorundem Fratrum quovis modo de invaliditate notari*?

Se poi alcuno mi chiede, ch'è sono i Pontefici che prima di Sisto IV. concedettero queste successioni, ecco in primo luogo; la Bolla (a) che principia *Ad statum Ordinis*
Mi

(a) *Ad statum Ordinis* 26.

Minorum emanata nell'anno 1430. da Martino V. e nell'anno 1432. confermata per la sua Bolla (a) *Apostolica Sedis*, da Eugenio IV., nella quale a Sindici Apostolici dati all'Ordine, concedesi amplissima facoltà d'accettare, senz'alcuna distinzione, o limitazione di tutto, o parte, non solamente le oblazioni e le donazioni, ma anche per *ultimas Decedentium voluntates relicta, & relinquenda*. Se dunque l'ultime volontà de' Moribondi lasciavano tutto il lor avere; tutto potevano accettare. Ma in questa generale Donazione, e accettazione, certamente costituivansi eredi: non essendo altro l'Erede se non che quel che succede nel diritto generale del Defonto. Potrei qui addurre ancora la Bolla (b) *Amabiles fructus*, di Martino V., distesa nell'anno 1428., e quella (c) *Vestra Sacra Religioni* di Bonifacio IX., emanata nell'anno 1395., ma confermandosi per queste i Sindici di Martino IV., ne parlerò a suo luogo.

Da Martino V. andando in là verso Giovanni XXII. sembrano certamente difficili a primo aspetto le successioni de' Francescani, perchè da una parte abbiain detto, che il dominio di queste era della Chiesa Romana, e dall'altro canto sappiamo che Giovanni XXII., per la sua Costituzione che comincia *Ad conditorem*, levò i Sindici di Martino IV. e rifiutò questo dominio: ma pure se verrà seriamente ponderata la detta Costituzione, troverassi, ch'anche da Giovanni XXII. fin a Martino V. i Francescani furono capaci se non di tutte, almeno d'alcune successioni rifiutate dagli Osservanti. Primieramente Giovanni XXII. levò i Sindici di Martino IV. e rifiutò il dominio; ma *in bonis, quae in posterum conferentur, & offerentur*; Laonde le oblazioni, donazioni, e l'eredità precedentemente accettate, rimasero salve e intatte, e i Sindici Apostolici ancora per l'amministrazione delle medesime, insegnando Bartolo e la Glossa (d) *Statuendo super futuris, praeterita pristina dispositioni reliquisse videtur*. Per secondo: infe-

(a) *IV ad. Reg. num. 29.*(c) *Idem num. 19.*(b) *IV ad. Reg. n. 209.*(d) *lib. 2. Minor. cap. 3.*

insegna Bartolo (a), e la Glossa (b) ch' anche dopo la Bolla *Ad conditorem* erano stabili e ferme l'istituzioni e le sostituzioni delle Chiese e degli Altari de' Frati Minori, abborrite dagli Osservanti niente meno che quelle de' Conventi e de' Frati, e lo dimostra così: *Nam declaratum est in illo capite, Exiit quod dominium Ecclesiarum, & Fratrum Minorum pertinet ad Ecclesiam Romanam. Idem postea dicit Joannes Papa XXII. in illa Extravaganti qua dicitur Ad conditorem, in Ecclesiis, & aliis qua usu non consumuntur. Si ergo sunt Ecclesia: igitur Ecclesia Romana acquiritur, & sic valet. Così Bartolo, il quale passando poi a diffaminare chi doveva mettersi in possesso di quest'eredità, risponde francamente che i Sindici Apostolici: *Procurator, seu Syndicus Romana Ecclesie poterit indubitanter adire, petere, & vendere secundum formam meam; quos Procuratores possunt nominare Fratres vigore litterarum Papa Martini, quas in prae dictis, qua Fratribus relinquuntur, non putò corruptas.**

Vorrei ora sapere di queste istituzioni medesime de' Francescani, le quali intendevansi fatte alla Chiesa Romana, che disse nell'anno 1312. il Concilio Viennense, quando i Zelanti, tralle lor molte querele contro la Comunità dell'Ordine, vi presentarono anche questa ch' accettavano l'eredità, *Se institui heredes, non solum sustinent, sed procurant*: e ritrovo che 'l Concilio dichiarò incapaci i Francescani solamente di quelle istituzioni ripugnanti alla lor in quel tempo altissima povertà, e che dato avrebbero ad essi la proprietà, e'l dominio se l'avessero accettate, e però rifiutaronle insin al Concilio di Trento; niuna parola facendo dell'altre, ch'acquistando tutto il dominio alla Chiesa Romana, non contraddicevano alla lor povertà. Mi dice però S. Antonino (c) che 'l Concilio dopo essamine le accuse de' Zelanti e le risposte della Comunità; per tutte le querele fece un sol Decreto, e fu questo: *Quod modus vivendi Fratrum qui accusabatur, fuerat,*

(a) in Extrav. Ad condit.

(c) p. 3. histor. fol. 115.

(b) Minor. lib. dist. 4. cap. 13.

137

Fat ; & erat licitus : Onde argomento ch' ebbe per lecito e tollerabili anche le successioni redivarie , querelate da Zelanti e tollerate dall' Ordine .

Veng' ora alla Bolla (a) , la quale principia *Exultantes*, di Martino IV. , emanata nell' anno 1283. e confermata da Niccolò IV. (b) per la Bolla *Religionis favor* ; e dico per quest' ancora confermarli nell' Ordine le dette successioni redivarie , quando concede a' suoi Sindici Apostolici una facoltà amplissima di ricevere , di cercare e d'effiggere , anche facendo bisogno in giudizio , le cose tutte , mobili , o immobili dati all' Ordine ; o l' prezzo , o sien oblazioni , o donazioni dell' ultima volontà : *Offerentium, Donantium, aut in ultima voluntate Relinquentium* . Posto dunque che la volontà de' Testatori fusse stata di lasciar all' Ordine interamente ogni lor bene e farlo erede ; in virtù di questa Bolla ben poteva il Sindaco accettar la rediva . Nè possiamo fingere che la Bolla parli solo delle donazioni particolari di qualche legato , di qualche limosina , di qualche parte , e non di tutta la rediva ; imperciocchè dov' ella non distingue , nè manco noi , possiamo distinguere e metter eccezione ; ed oltre a ciò , se Martino IV. credette non ripugnanti a' Francescani le oblazioni , le donazioni , e i legati , per cagionchè il dominio non era loro , ma della Chiesa Romana : e perchè per una somigliante ragione non dobbiamo dire , che permettesse ancor ad essi le dette successioni redivarie ? Aggiungasi ch' essendo Protettore de' Conventuali *San Carlo Borromeo* , le lor Costituzioni Piane , approvate nell' anno 1565. da Pio IV. , così appunto spiegarono la prefata Bolla di Martino IV. , onde dopo aver favellato della Bolla *Obtentu Divini Nominis* di Clemente IV. (c) dicendo : *Clemens verò IV. anno primo sui Pontificatus cum jam Fratres Minores valde essent propagati, & quotidiana elemosina ad eos alendos non sufficerent, concessit ut licite possint succedere in bonis suorum Parentum*, immediatamente soggiungono & *Martinus IV. ex suis literis idem concessisse videtur* . Anz' in questo medesimo sen-

S

timen-

(a) *Wad. Reg. num. 6.*

(b) *Idem n. 50.*

(c) *Præf.*

timento. dimostrò di essere ancora Sisto IV. nella sua Bolla *Dum fructus uberes*, perchè avendo alcuni dubitato, cioè gli Osservanti, se i Sindici di Martino IV. poteva conseguire in nome della Chiesa Romana, l'eredità nelle quali istituivansi i Francescani: il Ministro Generale de' Conventuali P. Maestro Giovanni da Udine pregò il Papa che lo determinasse; e Sisto IV. stabilì che potevano, dicendo: *Quod eadem Romana Ecclesia, & pro ea illius Sindici, juxta prædictarum Literarum Martini IV. Prædecessoris præfati tenorem nominati in institutionibus, substitutionibus, relictis, legatis, donationibus, aliis piis, & non piis dispositionibus prædictis: necnon in illis, quæ ab intestato Professoribus dicti Ordinis si capaces forent, deferrentur, hereditatibus & bonis, quæ ingredientibus Ordinem ipsum sub conditione mortis eorum sine filiis, restituere gravati sunt, id totum petere, exigere, consequi, & habere possint, ac si institutiones, substitutiones, relictæ, legata, donationes, aliæque dispositiones hujusmodi in ipsius Romane Ecclesiæ utilitatem emanassent, vel emanarent.* Così Sisto IV. Nè può desiderarsi risoluzione più chiara.

Ma assai più chiaro certamente e più forte per queste successioni medesime si è il Breye che principia *Obtentu Divini Nominis* di Clemente IV. (a) emanato nell'anno 1265. e diretto a' Generali de' Predicatori e de' Minori, ch' era San Bonaventura, i quali avendo rappresentato al detto Pontefice, ch' alcuni Prelati Cherici e Laici in varie parti dell' Universo, machinavano d'escludergli dalle successioni, sotto colore ch' essi erano morti al Mondo, e incapaci di proprietà; lo pregarono che la Paterna sua diligenza si degnasse adoperarvi qualch' opportuno rimedio: e'l Papa soddisfacendo alle lor preghiere, dichiarò che potevano lecitamente succedere in tutti que' beni temporali, ne quali farebbono succeduti, dimorando nel secolo. *Declaramus, quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes, licitè possitis succedere, & bonorum ipsorum possessionem apprehendere, & vendere liberè bona ipsa eorumque pretium in utilitatem vestram convertere, prout vobis melius vide-*

(a) Bullar. rom. 1. n. 1.

videbitur expedire. Così Clemente IV. le cui parole son cotanto lucide e chiare, che non ammettono spiegazione alcuna, nè vera, nè falsa.

Per questa cagione gli Osservanti, considerando, ch'ammesso questo Breve, la lor causa è perduta; lo fingono mentito per molti capi, dicendo che nel Registro Vaticano e ne' Privilegj Domenicani, autenticati prima di pubblicarsi dall' Uditore della Camera, e 'n quegli del Roderico vien riferito con questo sol titolo: *Dilectis Filiis; & Fratribus Ordinis Prædicatorum*. Che l'Archidiacono, Paolo, Federico, Ancarano, Bertacchino, e la Glossa sopra le Clementine per questo Privilegio concedono le successioni a' Domenicani, le quali negano a' Francescani: che Clemente IV. chiama audaci coloro che negavano le successioni a' Quegli, cui esso scrive il suo Breve: eppure non er' audacia negarle a' Francescani, incapaci in quel tempo di proprietà. Che San Bonaventura zelantissimo della povertà non poteva addimandare tal Breve a Clemente IV. Che Niccolò III. quattordici soli anni dopo Clemente IV. disse, che niuno de' suoi Predecessori aveva dichiarato ciocche doveva farsi de' legati, in varj modi fatti a' Francescani: E finalmente che nè i Pontefici susseguenti Martino V., Eugenio IV., e Sisto IV. ne' lor Privilegj mitiganti la povertà Minoritica; nè la Comunità dell' Ordine nelle controversie con Zelanti fecer mai memoria di questo Breve. Tutte queste riflessioni muovono gli Osservanti contro il medesimo Breve, lusingandosi di poterlo così convincere di falsità.

Ma di gran lunga s'ingannano, conciossiachè tutte queste lor riflessioni non son nuove, nè pellegrine; ma con tutto ciò dagli Scrittori esteri Flavio Cherubino (a) nel suo celebre Bollario Romano, le cui Bolle anche senz' altro precedente confronto cogli originali, dicidono le cause in tutto l' Orbe. Flavio Cherubino suo figliuolo (b), il Barbosa (c), il Confezio (d), il Bordone (e), e il Cardinal

S 2

Pe-

(a) tom. I (c) *Apost. decis. coll. 286. n. 6.* (e) *de paup. c. 10. n. 26.*
 (b) *Comp. Bull. fol. 28.* (d) *Privil. Mend. fol. 22.*

Petra (a). E degli Scrittori domestici, lo Specchio de' Minori (b), le Monumenta dell' Ordine nell' anno 1506. (c), le Firmamenta de' tre Ordini, nell' anno 1511. (d), Alfonso Casorubios nell' anno 1530. (e), Montignior Marco nell' anno 1560. (f), le Costituzioni Piane nell' anno 1565. (g), Girolamo Sorbo nell' anno 1590. (h), Emanuele Roderico nell' anno 1600. (i), il Wadingo nell' anno 1628. (k), e il Cardinal Lauria a' tempi nostri (l), gli uni, e gli altri an sempre costantemente difeso il medesimo Privilegio. Soggiugnendo dippiù i nostri più vetusti d' averlo tenuto per vero; perchè avanti di stamparsi la prima volta (m), riconosciuto fu il suo originale unitamente con molt' altri Privilegj Franciscani, e autenticato e giudicato legitimo da Monsignor Antonio del Monte Arcivescovo Sipontino e Uditore della Camera Apostolica. Nè debbo tralasciar i Conventuali che lo tennero sempre per così certo, e 'ndubitato, che nella formola più vetusta della lor solenne professione, com' è chiaro per le loro Costituzioni Alessandrine *cap. 2.*, ordinate nell' anno 1500., protestavansi di professare la Regola Franciscana *secundum determinationem Martini IV. & V. & Clementis IV. Eugenii IV. Sixti quoque IV. & Alexandri VI.*, credendo fermamente pe' Privilegj di tutti questi Pontefici, mitigato il rigore della medesima Regola. Or questo solo, che niuno mai à fatto conto delle riflessioni degli Osservanti contro il prefato Privilegio di Clemente IV., basterebbe certamente per indurmi a disprezzarle: Ma pure a fin che ciascheduno meglio veda quanto sono deboli e vane, incomincio ad una ad una a snervarle e principio dall' ultima.

E prima chi à mai detto a gli Osservanti, che i Conventuali nelle lor contese con Zelanti non abbiano mai pro-

(a) tom. 3. fol. 356.

(b) traç. 1. fol. 49.

(c) traç. 2. fol. 64.

(d) p. 2. fol. 22.

(e) Compend. privil. v. bared.

(f) p. 2. lib. 12. cap. 7.

(g) Pref.

(h) v. bared.

(i) tom. 2. q. 79. art. 6.

(k) tom. 2. an. 1265.

(l) Epit. v. Fratr. Minor.

(m) Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 2.

prodotto tal Privilegio? *Ma non si legge*, dicono essi: ma neppur leggesi, rispondo io, che non l'abbiano prodotto. Due cose però son a me certe e fermissime, per le quali m'induco a credere che i Conventuali nelle prefate conteste lo produssero: e che da' Zelanti la verità del medesimo non venne mai impugnata: una è, che la larghezza de' Conventuali più volte querelata, venne sempre assoluta come innocente. Nel Concilio Viennense, per quanto mai contro essi inventassero i Zelanti, pur il Decreto fu, come racconta S. Antonino (a) *Quod modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus*. Nel Concilio Costanziese le querele strepitosissime degli Osservanti contro i Conventuali non altro ottennero se non che 'l Concilio ordinasse a non più infamargli (b): *Nec etiam Fratres dicta Observantia alios Fratres dicti Ordinis infament*. Accusata la medesima larghezza a Martino V. Quest' in luogo di condannarla, anzi la confermò per la sua Bolla *Ad statum Ordinis Minorum*. E finalmente accusata ad Eugenio IV. Questo per la sua Bolla *Apustolica Sedis* confermò quella di Martino V. Quali sentenze sempre uniformi e favorevoli, non potevano certamente ottenere, se non avessero ad evidenza provato che la medesima larghezza loro non era Corrottela, ma Privilegio. Questa è una. L'altra è che i Zelanti nel censurare la stessa larghezza non mai dissero che non era Privilegio; ma presupponendola Privilegio, avanzaronsi anzi a dire che 'l Papa non poteva dare tal Privilegio: *Non licere Pontificem immutare statum à Deo revelatum* (c) così nell'anno 1275. i Zelanti della Marca; e però furono carcerati. Il Papa non poteva dispensare la Regola per essere del Vangelio (d), così nell'anno 1317. i Zelanti Narbonensi, e però furono disfatti. E gli odierni Osservanti pure nell'anno 1428. vennero accusati (e) *Quod malè de Pontificiis Privilegiis, atque Apustolica auctoritate sentirent*. Per la qual cagione gli Osservanti susseguenti per non entrare in somiglievoli assai perigliosi cimen-

(a) 3. p. tit. 24. cap. 9. (c) Wad. num. 2. (e) Gonz. p. 1. fol. 11.
 (b) sess. 19. (d) Cron. p. 2. lib. 7. c. 32.

cimenti, presero altra via: e supponendo ne' Conventuali i Privilegj e nel Papa l'autorità di concedergli, dissero che per questi Privilegj i Conventuali non erano sicuri in coscienza, perchè ottenuti dal Papa circonvenuto e finistramente informato: così Fra Giovanni Perrino nell'anno 1495., ripreso perciò altamente da Bernardino Taurisino e da Pietro Ridolfo: e così pure nell'anno 1511. l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, il quale del prefato Privilegio di Clemente IV. così dice: *Clemens IV. concedit Fratres Prædicatores, & Minores Conventuales posse succedere in bonis Parentum suorum, de eis disponere ad eorum libitum, contra Regulam, & professionis eorum formam, male informatus.* Eppure qual necessità di ricorrere dall'anno 1275. fin all'anno 1511. Or all'uno, ed all'altro di questi principj per ogni capo stranissimi, se ne' primi tre Secoli Francescani, e questo di Clemente IV. e gli altri Privilegj mitiganti la povertà non fossero stati certissimi? come certissimi furono anche nel quarto Secolo, cioè fin all'anno 1628., quando diede in luce il suo secondo tomo il Wadingo? Che poi i Pontefici susseguenti non facciano memoria di questo Privilegio di Clemente IV. rispondo che non v'era questa necessità: nè sempre i Pontefici nelle Bolle susseguenti nominarono le precedenti quantunque consimili; perchè Clemente IV. nel dare i Sindici (a) per la sua Bolla *Cum Dilecti*, non fa menzione della Bolla *Quanto studiosius* d'Innocenzo IV. Nè Martino IV. nella sua Bolla *Exultante* di Clemente IV. Nè Martino V. nella sua Bolla *Amabiles fructus* di quella (b) *Sanctæ Religionis* di Bonifacio IX. e pur nondimeno tutte queste Bolle sono vere e legittime.

Ma nè tampoco convince di falsità il Privilegio di Clemente IV. che Niccolò III. nella sua Decretale *Exiit*, discorrendo de' legati, i quali in varj modi a' Francescani facevanli, dica, che nè la Regola, nè i suoi Predecessori mai dichiararono come debban interpretarsi. *Ne quid de his agendum sit in Regula, nec Predecessorum nostrorum de-*
cla-

(a) *Wad.* 1365. (b) *Idem* 1395. *Reg.* n. 19.

clarationibus continetur (a). E che perciò, essi videsi in necessità di spiegare, che se'l Testatore esprima un modo illecito a' Frati; e che'l dominio sia loro, il legato sia nullo. Se un modo lecito, e che'l dominio sia d'altri, il legato sia valido. E se finalmente non esprime modo alcuno, il legato intendasi fatto in un modo lecito. Perchè ben poteva Niccolò III. dir queste cose, tuttochè il prefato Privilegio non ignorasse. Ed io temo che gli Osservanti non prendano un'abbaglio, e non figurinsi per questo Privilegio darsi a' Francescani il dominio e la proprietà delle successioni, quando in verità non permettesi ad essi altro se non che l'istituzioni e sostituzioni di Sisto IV., le quali intendevansi fatte alla Chiesa Romana. E perciò Monsignor Marco, e'l Wadingo allegati, e altri scrivono, che quando Sisto IV. spiegò della sua Bolla *Dum fructus uberes*, spiegò anche di questo Breve di Clemente IV. che non distendevasi agli Osservanti: *Quod autem Sixtus IV. postea declaravit, de Observantibus non esse intelligendum*. Dico dunque, che disponendo semplicemente Clemente IV. in questo Privilegio che i Francescani possino succedere senza distinguere, quando, e come possino succedere; per tal cagione, siccome per i legati, così parimente fù necessaria la dichiarazione di Niccolò III. per la retta e sana intelligenza di questo medesimo Privilegio, e acciocchè, quando questo dice *possint succedere*, niun s'immagini, che passava allora ne' Francescani il dominio delle successioni, ma bensì che succedevano in un modo lecito: cioè che professando essi in quel tempo l'altissima povertà, la proprietà delle successioni, e delle redità intendevansi interamente trasferita nella Chiesa Romana, la quale contentavasi di tenere il luogo de' Francescani.

San Bonaventura poi, avvegnacchè zelantissimo della povertà Minoritica, e sien verissimi gli elogi, i quali a lui tessono Sisto IV., Ottaviano de Martini, Lion X. e altri: che fù custode diligentissimo della Regola: che i Religiosi i quali incominciavano a declinare dal Fondatore gli ridulle

(a) *Extra. de verbis signif.*

dusse a vita più regolata: che la Religione vicin' a cadere, non pur la sostenne, ma per lui crebbe in santità. Come che giustissimi, torno a dire, siano questi, e altri suoi gloriosissimi eloggj, pur nondimeno converrà opporci a' nostri Annali, e a San Bonaventura ancora ne' suoi famosi libri Apologetici in difesa dell'Ordine; se vorremo mantenere che quando il Santo fu Generale, impegnossi a conservare nella Religione gli abiti stretti, corti, e crociformi, i Conventi di frasche, i tetti di paglia, la mendicazione quotidiana rigidissima, il dormire e mangiare in terra, che l'età di San Francesco cotanto amava; o che non permettesse i Conventi numerosi e nell'abitato; le limosine perpetue, i Privilegj Appostolici, e i gradi scolastici, ed altre cose che quella stessa età abborriva. Ma tutto l'impegno del Santo fu per l'osservanza sostanziale della Regola, e che i Religiosi rendessero perfettamente a Dio i lor voti; per la qual'osservanza, il suo zelo infaticabile adoperò ammonizioni, comandi, e gastighi, nè mai quietossi, aggiugnendo sempre fatiche a fatiche, per vederla interamente stabilita. Ma questo suo zelo non potè mai ritardarlo dal chiedere a Clemente IV. il detto Privilegio, per cagionchè non concedendo questo, nelle successioni, le quali permette a' Francescani dominio alcuno, perciò lascia salva e intatta l'altissima povertà, nè dispensa precetto alcuno della Regola, ma opera solamente, che s'osservi con minor pena, com'appunto facevano i Sindici Appostolici, le proviste, e le limosine perpetue che San Bonaventura non vieta. Aggiungasi che questo Privilegio medesimo, com'abbiam detto, colle Costituzioni Piane, e con Sisto IV., si contiene in quello de' Sindici Appostolici. Laonde siccome il Santo permise i Sindici d'Innocenzo IV. e que' da Clemente IV. nell'anno 1265. (a) dati alla Provincia dell'Umbria, così parimente potè permetter il Privilegio delle successioni di Clemente IV.

Ma non per questo che quelle successioni passavano interamente in dominio della Chiesa Romana, e i Francescani

(a) *Vud. tom. 2. Reg.*

scani riputavansi in quel tempo incapaci affatto di proprietà, non er' ad essi ingiuria e danno escludergli dalle successioni medesime; perchè se'l dominio era della Chiesa Romana, questa però ne convertiva i frutti e le rendite in lor sostentamento, onde siccome dispiacerebbe agli Osservanti, s'alcuno tentasse d'impedire i lor Legati perpetui, tuttochè il dominio di questi non sia loro, ma di qualche terza persona; così pure giustamente dispiacevano agli antichi Minori le machine di colore, i quali sotto manto di zelo, tentavano che la Santa Sede non tenesse nelle successioni rehtarie il luogo loro.

Più forza per tanto sembrami ch'abbia a dimostrare che questo Privilegio fu concesso a' soli Domenicani, l'autorità di que' Dottori, i quali in virtù d'esso permettono le successioni rehtarie a gl'istessi Domenicani, e le negano a' Francescani. Ma di quest' autorità nettampoco si debbe fare molto caso; imperciocchè non essendovi a tempo loro que' Bollarj comuni e particolari, i quali oggi la commodità della stampa manda per le mani di tutti, i Privilegj, e le Bolle appena erano note a coloro che ne' propj Archivj le conservavano. E questo Privilegio di Clemente IV., toltone l'Archidiacono, il quale l'ebbe in mano per cagione d'un consiglio, ch'a lui richiedettero i Domenicani, tutti gli altri nè lo lessero, nè lo videro mai, e scl ne parlano, o appoggiati alla fede del medesimo Archidiacono, o perchè l'udirono da' Domenicani, i quali lor dissero di tenere tal Privilegio. Udiamo Flavio Cherubino: *Qua fronte Federicus de Senis, & Baldus affirmant, hos Fratres Minores non esse capaces hereditatum? Nihil aliud reddendum, quàm eos hanc Clementis, à Genitore hic in lucem editam Constitutionem, non vidisse.* E certamente come mai potè vedere questo Privilegio Federico, s'egli lo mette in dubbio anche pe' Domenicani? (b) *Si verum est, quod Prædicatores habent ex privilegio, quod possint petere hereditatem.* Ma nemmen lo vide l'Autor della Glossa sopra le Clementine (c) protestandosi d'averlo sempli-

T

ce-

(a) *Comp. Bull. fol. 28.*(b) *Consil. 12. & 20.*(c) *Clem. Exim.*

cemente udito dire: *Dicuntur habere Privilegium Apostolicum, quod sint capaces hereditatum*; nè anche lo vide mai Alberico (a), il quale così dice: *Audivi à Fratribus Predicatoribus, quod super hoc habent Rescriptum Apostolicum*. Paolo poi di Castro (b) appoggiasi unicamente all' Archidiacono dicendo: *Archidiaconus dicit se vidisse Privilegium Clementis IV. hoc eis concedentis*. E Bertacchino (c) scrive semplicemente: *Fratres Sancti Dominici possunt capere ex testamento, ut vendant: & sunt capaces ex privilegio Papæ*, senza piegare di qual Privilegio e' parli, e se l'abbia letto, o udito solamente parlare di tal Privilegio. Ed Ancarani finalmente, quantunque affermi d'aver veduto il Privilegio delle successioni Domenicane (d) e scriva: *Fratres Predicadores hodie habent Privilegium super habilitate succedendi, ut vidi*, ad ogni modo dicendo, *hodie habent*, par ch' anzi favelli d'un Privilegio nuovo e recente, nato a suo tempo, cioè di quello che per testimonianza di S. Antonino i Domenicani ottennero (e) da Martino V. e non di quello più vetusto di Clemente IV. L' Archidiacono solo dunque tenne in mano tal Privilegio, ma assai tardi, ricordandosi ch' egli un tempo negò anche a' Domenicani le successioni rehtarie (f) e lo vide di più coll' occasione che gli fu richiesto da' Domenicani un consiglio, ch' altrimenti non l'avrebbe saputo, mai. Ma questo testifica semplicemente che l' Privilegio medesimo concedeva le successioni a' Domenicani: *Archidiaconus dicit se vidisse Privilegium Clementis IV. hoc eis concedentis*. E nommai che le concedeva a' soli Domenicani. Or se i mentovati Dottori avessero veduto e letto il Privilegio, avrebbe qualch'apparenza il discorso degli Osservanti: I Dottori concedono le successioni a' soli Domenicani: dunque il Privilegio è de' soli Domenicani. Ma ella è una pessima conseguenza. Concedono le successioni a' soli Domenicani, per ragion che di questi, e non de' Francescani udirono, che

tenes-

(a) *cap. quia ingredientibus.*(b) *ibidem.*(c) *p. 2. v. Fratres.*(d) *in Clem. Exivi de verb. signif.,*(e) *Hist. p. 2. fol. 686.*(f) *6. 19. q. 2. cap. quia.*

tenessero il Privilegio : dunque i Francescani non lo tenevano , perchè Questi potean tenerlo , e i Dottori non vederlo , non udirlo , e ignorarlo. S' osservi però che non a caso è detto sopra , che quel discorso avrebbe qualch' apparenza ; perchè potea anche capitare nelle lor mani qualch' esemplare del detto Privilegio nel suo titolo difettoso e mancante , com' appunto sento che sia quello de' Privilegj Domenicani .

Per ultimo : non rimangono pregiudicate le buone ragioni de' Conventuali , che sì nel Registro Vaticano , sì nella compilazione de' Privilegj Domenicani , e'n quella del Roderico lo stesso Privilegio leggesi con questo sol titolo *Dilectis Filiis Magistro , & Fratribus Ordinis Prædicatorum* , e niente più ; imperciocchè cominciando dal Roderico : non può mettersi in dubbio ch' egli fu sempre in sentimento fermissimo che tal Privilegio comprenda i Domenicani e i Francescani ; se dopo aver provato che i suoi Osservanti sono incapaci d' ereditare , soggiugne (a) : *Unde concessiones Clementis IV. , & Sixti IV. concedentes , ut possint succedere Parentibus , non de Fratribus Minoribus de Observantia , sed de Fratribus Conventualibus sunt accipiende* . Onde se poi nel suo Bollario la concessione di Clemente IV. non esprime si diretta a' Francescani , non fu certo questa sua volontà , ma un puro caso . In quanto alla compilazione de' Privilegj Domenicani , mi conviene avvertire , che se questa avanti di pubblicarsi , venne autenticata dall' Uditore della Camera ; nella stessa maniera sappiamo pure autenticata quella de' Francescani ; l' una e l' altra dunque dev' essere vera e legittima ; nè una può esser di minor fede dell' altra . Ma ciò supposto : la diversità del titolo , che in esse trovasi nel prefato Privilegio di Clemente IV. , per niun modo può attribuirsi che la concessione non sia stata da questo Pontefice veramente diretta ad amendue gli Ordini ; ma piuttosto all' Abbreviatore , il quale nella Bolla consegnata a' Domenicani , o per abbaglio , o perchè non credeva necessario parlar in essa de' Francescani , o per

(a) tom. 2. c. 76. art. 1.

altro accidente, vi spiegò un Ordine solo: e in quella poi consegnata a' Francescani vi spiegò l'uno e l'altro. E finalmente niuno incommodo può recarmi l'esemplare del Registro Vaticano, nel quale il Breve medesimo à questo titolo, *Magistro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum*; imperciocchè un tal Registro non è molto antico, nè trapassa i tempi di Sisto V. Ed aggiungo dippiù, che se quest' esemplare egli è certamente difettoso nel principio del titolo, mancandovi le parole *Dilectis Filiis*, e perchè dovrò crederlo sincero nel fine? Nè credano gli Osservanti che tal Registro per le lettere Pontificie del primo Secolo Francese, vanti maggiore autorità dell' Archivio de' Conventuali del Sacro Convento d' Assisi: conciosiacchè questo Convento appunto i Sommi Pontefici stabilirono in quel tempo per. lor Archivio Papale, massime per le lor lettere emanate fuori di Roma-, conform'è appunto il nostro Privilegio di Clemente IV., dato in Perugia. E ne rendono testimonianza certissima il Baronio (a) e lo Spondano (b), dicendo che Benedetto XII. dimorando in Avignone, e tenendo bisogno d'alcuni Privilegi e Scritture, appartenenti alla Chiesa Romana, inviò un tal Giovanni nel Sacro Convento d' Assisi a pigliarle, e rapportano le parole dello stesso Giovanni, che dice: *Nos Joannes, Delegatus, &c. ad Civitatem Assisii, & locum Fratrum Minorum Beati Francisci, videlicet ad Cameram juxta Sacristiam ubi præfatus thesaurus asservatur; nos personaliter conferentes, visis, & receptis Inventariis, aliis de dicto thesauro factis, Privilegia & Registra, & Scripturas perquisivimus.*

Poteva però risparmiarmi la fatica e'l peso di rispondere ad una ad una, all' opposizioni degli Osservanti, avendo in mano una ragione così potente e sì forte, ch' a un colpo solo poteva dissolvere tutte. E qual è questa? Eccola. Nell' anno 1728. avendo gli Osservanti cominciato a spargere in Roma e fuori che'l prefato Privilegio era un' impostura de' Conventuali; predicandolo dippiù in pubblico e'n privato contrario al Registro Vaticano, al Bol-

lario

(a) ann. 1191. (b) ann. 1239.

lario Domenicano, è al Fràncescano del Roderico, a Niccolò III. a San Bonaventura, e a Canonisti. Che fecero i Conventuali per difendere la verità e'l lor decoro senza strepito? Venne dall'Archivio loro d'Assisi in Roma il Breve originale di Clemente IV. supplicarono Benedetto XIII. che lo facesse riconoscere da persone pratiche e di piena cognizione: il Papa deputò tre Prelati dottissimi, Fontanini, Riviera oggi degnissimo Cardinale, e Vignola. Questi lo giudicarono in tutte le sue parti sincero: e così a un tratto la controversia finì. Ed ecco qui disteso il memoriale de' Conventuali, il Rescritto del Papa, e'l parere de' tre sudetti Prelati.

ALLA SANTITÀ DI N. S. PAPA BENEDETTO XIII.

Pe'l Procurator Generale de' Minori Conventuali.

Beatissimo Padre.

IL Procurator Generale de' Minori Conventuali Fra Gaetano Lamberti, prostrato a' suoi santissimi Piedi, dopo 'l bacio de' medesimi, le rappresenta ch' essendovi controversia sopra la verità d'una Bolla di Clemente IV. suo Predecessore, che comincia *Obtentu Divini Nominis*, data nel primo anno del suo Pontificato, desiderarebbe che fosse riconosciuta da persone pratiche e di piena cognizione di tal materia; Perciò supplica umilmente la somma benignità della Santità Vostra, a degnarsi di deputare ch' col precis' ordine del supremo comandamento di Vostra Santità faccia la suddetta ricognizione. Che, &c.

Ex Audientia Sanctissimi die 19. Aprilis 1728.

Sanctissimus annuit pro recognitione ut petitur, & deputavit DD. de Fontaninis, de Riviera, & de Vignola.

N. Cardinale Coscia.

Loco † Sigilli.

In

In Roma 22. Aprile 1728.

PER supremo comandamento della Santità di Nostro Signore Benedetto XIII. , mediante un suo Rescritto degli 19. Aprile 1728. a un Memoriale del Padre Maestro Fra Gaetano Lamberti Procurator Generale dell'Ordine de' Minori Conventuali. Noi sottoscritti, come specialmente deputati da Sua Santità, dovendo esporre *pro veritate* il nostro parere sopra un Breve, o Bolla del Sommo Pontefice Clemente IV. , a noi originalmente esibita, deponiamo per verità quanto siegue. .

I. Che la Bolla comincia con queste parole : *Clementis Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Magistro, & Fratribus Ordinis Prædicatorum, necnon Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum Salutem, & Apostolicam benedictionem. Obtenutu Divini nominis, e finisce in tal guisa Datam Perusini 2. Idus Februarii Pontificatus nostri Anno primo.*

II. Che la Bolla è in cartapecora, come sogliono farsi i Brevi Appostolici, e col Pontificio Sigillo non in cera, ma in piombo pendente da essa e attaccato alla cordicella, con le Teste de' Santi Apostoli Pietro e Paolo, e col nome di Clemente IV.

III. Che'l carattere, l'inchiostro alquanto smarrito, le abbreviature, la dettatura, e la sottigliezza, e vecchiezza della cartapecora, la qualità dello spago, o cordicella vecchia, del Sigillo, e delle sue Figure, e le lettere non ci lasciano venire alcun minimo dubbio sopra la piena sincerità della Bolla, la quale non è in alcuna sua parte vizia-
ta, ma pura, sincerissima in tutto il resto, e in ogni parola, sillaba, e lettera, e sta registrata nel Bollario Romano tralle altre di Clemente IV. E quello che più importa, il Padre Luca Wadingo grave Scrittore Osservante e peritissimo Annalista de tre Ordini de' Minori, nel Tomo II. degli Annali pag. 286. num. 21. sotto l'anno 1265. ch'è quello della sua data, la cita per vera e indubitata, asserendo che n'essa Bolla Clemente IV. *capaces declaravit universos Minoritas, ut succederent in bonis parentum, possessiones ap-*
pre-

preferrent, & in suam utilitatem converterent; prout sibi melius videbitur expedire, universas censuras occasione premissorum contra illos latis decernens irritas, & inanes. Obtenutu Divini nominis 2. Idus Februarii. Quod tamen Sixtus IV. postea declaravit de Observantibus non esse intelligendum. Fin qui il Wadingo, dal quale ancora essa Bolla di Clemente IV. vien tutta registrata per vera, in fine del detto suo Tomo II. degli Annali pag. 100. La onde non ravvisandosi alcun giusto motivo della piena sincerità di tal Bolla nè in tutto, nè in minima di lei parte, concorriamo nel sentimento del Wadingo ed aggiungiamo ancora, che negli Archivi delle Città e Chiese particolari si trovano *passim* simili Bolle indubitate de' tempi anteriori al Pontefice Bonifacio VIII. senza sottoscrizione de' Segretarij, mentre allora per solenne autentica di esse, soleva comunemente bastare l'apposizione del Pontificio Sigillo di piombo. In fede di che, &c..

Io Giusto Arcivescovo d' Ancira Abbreviatore del S. Palazzo attesto quanto di sopra mano propria..

Io Domenico Riviera Protonotario Apostolico, e Prefetto dell' Archivio di Castel S. Angelo mi conformo al sentimento di Monsignor Arcivescovo d' Ancira..

Io Giovanni Vignoli Custode della Libreria Vaticana e Cameriere di onore di Nostro Signore attesto quanto di sopra, &c..

La suddetta attestazione è stata riconosciuta e autenticata con l'esibita dell' Originale, per gli atti dell' Abbat Antonio Notaro Capitolino, sotto li 7. Maggio 1728. alli quali, &c.. Così i tre suddetti Prelati dignissimi. Laonde non potendosi più dubitare della sincerità del Privilegio di Clemente IV. la controversia è finita: nè altro brama si se non che finisca l' errore..

Niuno però creda che questo Breve di Clemente IV. sia il primo Privilegio a' Francescani cenceduto di reditare: imperocchè per la semplice lettura di questo medesimo Privilegio, si scorge chiaramente il contrario. Primieramente Clemente IV. asserisce, che i Francescani lamenta-
vanli

vanfi d'alcuni Prelati, Cherici, e Laici, i quali sotto colore ch'essi morti erano al Mondo e'ncapaci di proprietà, machinavano d'escludergli dalle successioni rehtarie: *Ex parte vestra fuit propositum coram Nobis, quod nonnulli Prælati, Clerici, & Laici in diversis Mundi partibus constituti, asserentes vos Mundo fore mortuos, nè valentes proprium possidere, vos occasione hujusmodi à quibuscumque successionebus excludere moliantur.* Ma giustissima, non à dubbio, farebbe stata tal esclusione de' Francescani e'ngiustissime le lor querele, se prima di questo Breve non fossero stati idonei a succedere. Per secondo: Clemente IV. prosiegue a dire che i Francescani lo supplicarono a tener a freno con qualche opportuno rimedio la temerità degli stessi Prelati, Cherici, e Laici, acciocch'essi non incorressero qualche danno: *Quare pro parte vestra fuit humiliter supplicatum, ut nè contingat vos propter præsumptionem hujusmodi talium, aliquod incurrere nocumentum congruum remedium adhibere paterna diligentia curaremus.* Ma farebbe stato anzi temerità accettar le successioni e carità e giustizia rigettargli dalle medesime, se queste successioni prima del Breve fossero state condannate dalla Regola loro e dalla lor professione. Finalmente il Pontefice determina: *Declaramus, quod vos in temporalibus bonis, in quibus succederetis in sæculo existentes licitè possitis succedere, & bonorum ipsorum possessionem apprehendere, & vendere liberè bona ipsa, eorumque pretium in vestram utilitatem convertere, prout vobis melius videbitur expedire.* Ma questa parola *declaramus* pure presuppone ne' Francescani l'abilità alle successioni rehtarie, di cui il Breve favella, insegnandoci i Leggisti: *declans, novum jus non inducit, sed tantum detegit quod prius latebat.* Siccome l'altra parola *possitis*, dimostrando non necessità, ma podestà pur esprime che i Francescani, potevano conservare i Beni rehtarj, nè eran tenuti a vendergli. Convien per tanto caminare un poco più in là verso San Francesco, per invenir il primo Privilegio di queste successioni, cioè fin al Pontificato d'Innocenzo IV., il quale nell'anno 1247. nella sua Bolla che comincia *Quanto stu-*
dio-

diostius (a), avendo dati i primi Sindici Apostolici all'Ordine, con la facoltà illimitata e'ndiffinita, d'acceptare a nome della Chiesa Romana tutte le cose concesute e da concedersi ne' tempi susseguenti al medesim'Ordine: *res hujusmodi tam concessus, quam concedendas*; par conseguente certissimo che permetta loro ancora le redità, qualora dall'ultima divozione de' Fedeli alla Religione lasciavanti: e così appunto interpretò questa Bolla il Suarez (b) dicendo dell'Ordine Francescano: *paulò post Divi Francisci mortem, ab Innocentio IV. circa rigidam illam paupertatem, dispensationem obtinuit*. E così pure il Tamburino (c), il Gonzaga (d), il Bordone (e), e' l' Ridolfo (f).

Non mi resta ora a far altro, se non che di vedere di quanto peso sieno alcune altre opposizioni degli Osservanti, contro le medesime successioni, i quali non finiscono di condannarle e d'asseverare che son contrarie a Clemente V. (g), il quale ragionando de' Francescani, determina: *Successionum hujusmodi, quæ etiam ex natura indifferenter ad pecuniam, & etiam ad alia mobilia, & immobilia se extendunt, nullatenus sunt capaces*. Contrarie a Sisto IV., il quale nella sua Bolla *Licet dudum*, le rigetta dagli Osservanti, perchè ripugnanti alla lor professione, dalla quale non era certamente diversa quella degli detti primi due Secoli: *Cum id expressè adversetur eorum emissæ professioni, & promissæ paupertati*. Contrarie al Beato Giovanni Pecano (h), il quale sponendo la Regola di San Francesco, dice: *Nec ipsis possunt succedere aliqua hereditariè*. Contrarie all'esemplarissimo Generale Gonsalvo (i), il quale nell'anno 1310. ordinò al Provinciale di Toscana ch'alienasse *possessiones quasquæque cum donationibus inter vivos, & successionibus hereditariis*. Contrarie ad Alvaro Pelagio (k) che dice esser illecito a' Frati Minori in *quacunque hereditate parva, vel*

V

ma-

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (a) Wad. Reg. num. 54. | (f) Hist. lib. 2. fol. 131. |
| (b) de Relig. tom. 4. li. 2. c. 3. | (g) Extravag. Ex vi. |
| (c) de jur. Abb. tom. 2. disp. 24. c. 6. | (h) Firm. 3. Ord. p. 4. fol. 94. |
| (d) p. 1. de Casaren. | (i) Wad. num. 9. |
| (e) Theatr. q. 124. n. 148. | (k) de plant. Eccl. lib. 2. cap. 57. |

magna succedere. E finalmente contrarie a una turba de' Canonisti: al Cardinale Ostiense (a), Federico da Siena (b), Bartolo (c), Baldo (d), al Panormitano (e), al Cardinal Zabarella (f), alla Glossa sopra le Clementine (g), Ancarano (h), Paolo di Castro (i), Lodovico (k), Decio (l) Felino (m), ed altri molti.

Ma innanzi ch'io dimostri che tutte queste lor opposizioni non sono di pes' alcuno, mi veggio altretto a replicare che i Conventuali non anno sognato mai di dar a' primi due Secoli Francescani l'odierne lor successioni rehtarie; ma quelle ch'essi solamente tenevano fin al Concilio di Trento; e le quali ancorchè essi certamente goddessero nell'anno 1500., con tutto questo però nelle lor Costituzioni Alessandrine *cap. 6.* nello stesso anno emanate, costantemente asseverarono di professare l'altissima povertà, escludente ogni dominio particolare e comune, secondo la Regola di San Francesco, e le dichiarazioni di Niccolò III., e di altri Sommi Pontefici: e che per ciò se gli altri Religiosi potevan dire *Questo è nostro: non questo è mio*: essi non potevan dire nè nostro, nè mio: *Alii Religiosi dicere possunt, hoc nostrum, non autem meum. Minores verè nec nostrum, nè meum*. Ma perchè ciò? Perchè quelle istituzioni, come dice Sisto IV. ponevano tutta la proprietà e tutt' il dominio nella Chiesa Romana: *ac si institutiones, substitutiones, relicta, legata, donationes, aliaque dispositiones hujusmodi in ipsius Ecclesie Romana utilitatem nominatim emanassent*. Or non son al certo queste le successioni, di cui parla Clemente V., bensì le altre ripugnanti all'altissima povertà, e le quali avrebbon data a' Francescani la proprietà, e'l dominio, s'essi l'avessero ricevute: *Quia igitur in successioneibus*, ecco come favella detto Pontefice-

(a) *cap. in pras. de prob.*

(b) *conf. q. 26.*

(c) *Min. di d. 1. cap. 1.*

(d) *Autb. Ingressi de Sac. Eccl.*

(e) *cap. in pras. de prob.*

(f) *de verbor. significat.*

(g) *Extravag. Exivi.*

(h) *ibid.*

(i) *cap. Ingressi de Sac. Eccl.*

(k) *conf. 268.*

(l) *cap. in pras. de prob.*

(m) *ibid.*

teſicè tranſfertur non ſolum uſus rei, ſed etiam dominium ſub
tempore in heredes: Fratres autem præſati nihil ſibi in ſpecta-
li acquirere, vel Ordini poſſunt in comuni; Declarando dici-
mus quod ſucceſſionum huiusmodi, quæ etiam ex ſua natura ad
pecuniam, & etiam ad alia mobilia, & immobilia ſe extendunt,
conſiderata ſai puritate voti, nullatenus ſunt capaces. Nel ti-
manente diſcorrendo di quelle ſucceſſioni che n'tendevan-
ſi fatte alla Chieſa Romana, ricevute da' primi due Seco-
li Minoritici, anzi dimoſtrò nel Concilio Viennenſe d'ap-
provarle, quando, dopo diſaminate tutte le querele de'
Zelanti contro la Comunità dell'Ordine, tralle quali v'
era queſta *Se inſtitui heredes, non modo ſuſtinent, ſed procu-
rant*: non ebbe difficoltà di decretare *Quod modus vivendi
Fratrum qui accuſabatur, fuerat, & erat licitus*.

In quanto poi a Sisto IV. Dico che ſe queſto Pontefice
dopo aver permeſſe nella ſua Bolla *Dum fructus uberes* a'
Conventuali le ſucceſſioni, che queſti tennero ſin al Con-
cilio di Trento, diſſe nell'altra ſua Bolla *Licet dudum*, che
le ſucceſſioni medefime eran contrarie alla profeſſione de-
gli Oſſervanti: *Cum id expreſſè adverſetur eorum emiſſæ pro-
feſſioni, & promiſſæ paupertati*. Queſto non fu già che gli ca-
deſſe in cuore, che le ſteſſe ſucceſſioni per ſe medefime
contraddiceſſero alla profeſſione e alla povertà altiffima
della Regola: perchè da una parte alla povertà è con-
trario ſolamente il dominio che fa l' Uomo ricco: *Ha-
bere jus aliquod, ut proprietatem, & dominium, uſum fru-
ctum, & jus utendi, hæc divitem faciunt*, dice il Cardinale
Aureolo (a) e' l' Cardinal de Lugo (b) *ſolum jus facit divi-
tes*; e dall'altro canto egli è incontrafſtabile, che le ſuc-
ceſſioni concedute da Sisto IV. non ponevano ne' Conven-
tuali dominio alcuno; ma tutto l'acquisto apparteneva al-
la Chieſa Romana. Laonde dobbiamo neceſſariamente af-
fermare che lo ſteſſo Pontefice denomina le dette ſucceſſioni
contrarie alla profeſſione e povertà degli Oſſervanti, ſo-
lamente per queſto capo; cioè perchè eſi per lor parti-

(a) *Opuscul. de paup. & uſu paup.*

(b) *Opuscul. moral. lib. 4. cap. 7.*

colare Istituto professano di rigettarle; in quella guisa appunto che i legati perpetui e i Sindici di Martino IV. e V. ripugnano alla professione e povertà più rigida de' Riformati e Cappuccini, non già che vietansi dalla Regola di San Francesco; ma semplicemente perragionchè i Cappuccini, e i Riformati a fin di più avvicinarsi non pur alla Regola; ma anche alla vita del Santo Patriarca, eleggono di rifiutargli.

Il Pecano, Alvaro Pelagio, e Gonsalvo neppur essi favellano delle successioni, le quali trasfondevano la proprietà e'l dominio nella Chiesa Romana, dicendo il Pecano di rigettar le successioni dall'Ordine per motivo della somma sua povertà, alla quale la sola ricchezza, proprietà, e dominio contraddice: *Hac est igitur summa paupertas Fratrum Minorum, quia Communitas eorum nulli rei dominatur, nihil suo jure potest repetere, nulli tenetur tributum reddere, nihil potest recipere metas paupertatis excedens, nihil potest superhereditarie, accedere*. E spiegandosi Alvaro Pelagio di condannarle come fraudolenti alla Regola, la quale non vietà alla Chiesa Romana gli acquisti: *Interdicti sunt in quacumque hereditate parva vel magna succedere in fraudem Regulae*. E finalmente Gonsalvo comprendendo sotto la medesima sua proibizione le successioni reitarie e le donazioni: *Cum donationibus inter vivos, & successioneibus hereditariis*; siccome non fu sua mente di proibire le pie disposizioni *offerentium*, *Donantium* permesse da Martino IV. nella sua Bolla *Exultantes* e da Niccolò III. ancora nella sua Decretale *Exiit*, per cagionchè il dominio delle medesime disposizioni passava nella Chiesa Romana; così neppure potè vietare le istituzioni e sostituzioni de' Francescani, le quali alla medesima Chiesa Romana intendevansi fatte.

Eccomi finalmente a' Canonisti: ma prima sappiasi che in quella antichissima quistione *An Frater Minor Parentibus, & aliis Agnatis succedat ab intestato sicut Monachus* esaminata da Bartolo (a), e prima di lui da Giacomo di Arez-

(a) *Minor, lib. 4. dist. 1. cap. 1.*

Arezzo e da Cino: vi erano tre sentenze: la prima sosteneva di sì; dicendo che comechè i Francescani si riputassero incapaci di proprietà; nulla però di manco essendo le lor case, e Chiese, e quant' avevano nell' immediato dominio della Santa Sede, e tenendo Questa il luogo loro, come il Monistero tiene il luogo del Monaco, e acquistando essi alla medesima, niente meno che'l Monaco al Monistero, il Figliuolo al Padre, e'l servo al Padrone: perciò com'è valida l' istituzione del Monaco, del servo, e del Figlio, così parimente era valida quella de' Francescani. E con questa ragione provò pur Bartolo, anche dopo la Bolla *Ad conditorem* di Giovanni XXII. valide le istituzioni delle Chiese Francescane, dicendo: *Si sunt Ecclesia Romana, igitur Ecclesia Romana acquiritur: & sic valet.* E della medesima ragione si servi pure Sisto IV. nella Bolla *Dum fructus uberes* a giustificare le istesse istituzioni e successioni redivarie *Romana Ecclesia facta esse intelligantur.* La seconda sentenza difendeva ancora valida la detta successione de' Frati Minori, e difendeva dippiù che acquistavano a se stessi non già per ritener i beni, ma per vendergli, e che tal' acquisto momentaneo non ripugnava alla lor povertà, (a): *Quia non dicuntur habere proprium, quia non dicitur versum, quod non durat versum.* La terza sentenza finalmente sosteneva tale successione esser del tutto invalida e nulla, dicendo che i Frati Minori erano incapaci d' ogni proprietà e dominio. *Quidam dicunt, quod per eos acquiritur Ecclesia Romana. Alii dicunt quod acquiritur eis non ut retineant, sed ut vendant. Alii dicunt quod nullo modo habere possunt,* così Bartolo. Ora gli Osservanti credono che i Canonisti prodotti sieno in questa terza sentenza, e non è vero; ma dato e non conceduto che fusse vero; mi dicano: e perchè essi oggi ne' lor legati perpetui, lasciata l' opinione più rigida di tutta l' Osservanza nascente e di molti gravissimi Autori: possono lecitamente abbracciare la più mite? Ed i primitivi Minori nelle successioni redivarie, lasciata la terza sentenza più austera, non pote-

(a) *Glos. in Clem. Exiuit*

potavano lecitamente tener la prima, appoggiata a i Privilegi Appostolici, al sentimento di Uomini gravissimi, e di tutto l'Ordine, e ne' tempi susseguenti approvata anche da Sisto IV.?

Ma torno a dire, che non è vero che i prefati Canonisti rigettino la prima sentenza, fondandoli tutti nella Decretale *Exivi* di Clemente V. la quale non divieta, come abbiain osservato, le successioni che trasfondono il dominio nella Chiesa Romana: così Federico da Siena: *Cum non sint capaces, non ex vitio, sed ex professione Regule, ut in Decretali Domini Clementis, Exivi*, così Bartolo: *Istorum opiniones fuerunt antequam veniret declaratio Clementis in dicta constitutione Exivi*. Così Baldo: *Hereditarium sunt penitus incapaces ut in Clementina Exivi*. Così l'Abbate Panormitano: *Non possunt capere bona, nisi prout habetur in Clementina Exivi*. Così il Cardinal Zabarella, e la Glossa sopra le Clementine: *Hic dicitur quod successionum non sunt capaces*. Così Paolo di Castro, *cum illa Religio sit in altissima paupertate fundata, ut in Clementina Exivi*. Così Lodovico Romano: *Ordo Fratrum Minorum, nec prædictam petitionem, quæ hanc contingeret, petere posset, per textum in Clementina Exivi*. Così Decio, *Fratres Minores non possunt capere per textum in Clementina Exivi*. Così Felino, *Non possunt capere bona per Clementinam Exivi*. E così finalmente tutti quegli i quali scrissero di queste successioni dopo la irredesima Clementina. E quegli i quali ne scrissero prima, come l'Ostiese e l'Archidiacono, appoggiaronsi all'altissima povertà Francescana, la quale men anche poteva impedire gli acquisti della Chiesa Romana, o che Questa nelle successioni rehtarie non tenesse il luogo loro. Anzi l'Archidiacono (a) cercando di chi sieno i beni de' Frati abitanti ne' Monisteri incapaci di proprietà, così dice: *Cum non sit Monachus tantum Monasterii, quod ingreditur, sed etiam Episcopi, quando Monasterium non potest habere bona ejus, pervenient ad Episcopum*, alle quali parole Gasparo (b) presso il Panormitano aggiugne quest'altre: *Et cum hodie*

(a) c. 27. q. 1. c. de Viduis.

(b) cap. in præsent. de prob.

*De isti Mendicantes sint exempti, & Papa sit eis loco Directori-
ni, hac bona pervenirent ad Papam.*

Io concedo di buona voglia, ch'alcuni de' medesimi Canonisti dopo aver dichiarati i Francescani incapaci delle successioni si avanzino ad affermare che i beni i quali ad essi sarebbero pervenuti, dimorando nel secolo, appartenevano pel lor ingresso nell'Ordine de' Minori, nominali al Papa, ma a' succedenti *ab intestato*; però è necessario riflettere che quasi tutti gli stessi Canonisti fiorirono dopo la Decretale *Al conditorem* di Giovanni XXII. per la quale avendo rinunciato questo Pontefice il dominio, cui accettarono i suoi Predecessori sopra tutt' i beni in qualunque sorta potessero pervenire a' Francescani, e avendosi riservato appena il dominio delle Chiese, degli Oratori, dell' Officine, dell' abitazione, e de' vasi, libri, e vestimenti sacri, perciò non è maraviglia se quegli i quali scrissero dopo la medesima Decretale, dicessero che le istituzioni de' Francescani eran invalide, perchè dopo questa Decretale, non potendo il dominio esser del Papa, che l'aveva rinunciato, nè de' Francescani che 'n quel tempo professavano l' altissima povertà, doveva necessariamente passare *ad succedentes ab intestato*. Ma non per questo i Francescani che vissero dopo la Decretale medesima, non distinguonsi anche per questo titolo delle successioni ereditarie dagli odierni Osservanti; perchè in que' Francescani perseverarono l' eredità accettate prima della prefata Decretale, le quali Giovanni XXII. lasciò salve e intatte. Perseverarono l' istituzioni e sostituzioni delle Chiese e de' lor Altari, anche le fatte dopo la medesima Decretale, come insegna Bartolo, le quali pure dagli Osservanti rifiutansi. E finalmente perseverarono l' istituzioni de' Guardiani secolari, delle loro Chiese, e de' loro Altari (a), che dopo la stessa Decretale ebbero in costume di permettere: *Quando Guardianus Ecclesie vel Altaris Laicus instituitur, valet institutio*, così dice Bartolo. Ma gli Osservanti dicono, che somiglianti istituzioni sieno anzi una frode contraria alla Regola. Se poi alcun volesse contumace-

(a) *Minor. lib. I. dist. 6. cap. x.*

racamente difendere; che molti de' prodotti Canonisti rommai conobbero le due specie di successioni rehtarie da me distinte, ma una sola, e che però negandone una, le negarono tutte; io non mi curerei d'oppormi a questo, ancorchè poco stabile sentimento; ma direi semplicemente di dover seguitar anzi coloro, i quali con più ragione ne confessarono due; e che una di esse, cioè quella che intendevasi fatta alla Chiesa Romana, niente violava l'altissima povertà. E conchiuderei, come ora conchiudo, chechè sia dell'opinione di qualche vetusto Canonista, che i primi due Secoli Francescani ben poterono servirsi senza scrupolo alcuno, de' Privilegj d'Innocenzo IV., di Clemente IV., di Martino V., e di Niccolò IV., e senza offendere la povertà, la quale professavano, altissima, accettare le successioni rehtarie de' Conventuali fin al Concilio di Trento; le quali se dagli Osservanti riputansi perpetuamente contrarie alla professione loro e alla promessa lor povertà, resta chiaro e costante ancora per queste successioni rehtarie, che i primi due Secoli Francescani furono Conventuali.

C A P O VII.

I Gradi Scolastici di Baccelliere e di Maestro, e'l titolo di Regente de' primi due Secoli Francescani, perseverati fino al presente giorno ne' Conventuali e rigettati dagli Osservanti, dimostrano che gli stessi primi due Secoli non furono Osservanti, ma Conventuali.

Quantunque il Patriarca nostro San Francesco desiderasse che i Frati suoi per meglio conservare l'umiltà, fuggissero tutti que' titoli, i quali apportano venerazione e decoro: e però volle, come racconta il Pisano (a) che niuno de' suoi Frati si dinominasse Maestro: *mandavit ut nullus super terram Magister vocaretur*, il che comandò pure nell'anno 1230. il Generale P. Giovanni Parente (b),
che

(a) *confer. 16.*

(b) *Cron. p. 2. lib. 1. cap. 2.*

*ubi nūno si dimandasse Maestro in Teologia ; Ad ogni modo considerando, l'Ordine ciocchè poi insegnò anche il suo Li-
 rano (a) desiderare nomen tantum, hoc malum est, & superbie. Si autem desideretur nomen, & authoritas Magisterii, ad hoc ut scientia habita, quis melius possit uti, non est malum, sed bonum ; non ebbe difficoltà alcuna in dar licenza a quegli i quali giudicò meritevoli, di ricevere i gradi di Baccelliere e di Maestro nelle pubbliche Università ; e cominciò in Parigi. Ripugnò a principio Parigi di conferire questi gradi a' Francescani, siccome leggesi nell' Epitaffio del sepolcro dell' Alense, presso il Gonzaga (b), peragionchè fin a quel tempo nell' Ordine de' Minori non erasi mai veduto Maestro alcuno : At ubi Theologis pugnae sententia venit, Acciperet Minor signa Magisterii : Nullus enim Sacri Doctoris signa ferentem ex grege Francisci viderat Orbi adhuc . Ma l' Alense ch' era stato Dottore e Lettor pubblico nell' Università di Parigi, e dipoi senza lasciare la Cattedra nell' anno 1222, si vestì Francescano, quietò la controversia, dicendo che la sublimità del nome di Maestro ben poteva unirsi coll' umiltà e pietà de' Frati Minori : Quid contra invidiat sublimi in nomine mentem Cordigeros Fratres continuisse piam ? E Iddio confermò questo vero suo sentimento con un prodigio (c) perchè ritrovandosi un giorno perplesso, per non sapere chi de' suoi Frati proporre alla detta Università pe' l' grado di Baccelliere : il Signore gli dimostrò circondato di un insolito splendore il B. Padre Giovanni Rupella : pe' l' qual prodigio essendosi più accerato che gli stessi gradi Scolastici nulla pregiudicano all' umiltà Minoritica, procurò che la Sorbona, dov' esso fu Lettore fin che morì nell' anno 1245. promovesse sette Francescani alla Laurea (d) Sub Magistro Alexandro, primo Magistro Ordinis, quem cum esset in saeculo tota Parisiensis Schola sequebatur, septem Fratres nostri fuerunt licentiiati, & Magistri effecti in Theologia . Così presso il Wadingo, il B. Francesco da Fabriano Scrittore contemporaneo, il quale dipiù*

X

più

(a) in cap. 22. Massh.

(c) Cron. p. 2. lib. 1. c. 12.

(b) p. 1. fol. 125.

(d) 1266. num. 30.

più soggiugne che uno di Questi [fu San Bonaventura] *Frater Bonaventura de Balneoregio Magister effectus in Sacra Theologia, licentiatu sub Magistro Alexandro.*

Dispiacque, non à dubbio, nell'anno 1245. (a) ad alcuni Zelanti, che l'Ordine permettesse questi gradi de' Letterati, come di Baccelliere, e di Maestro; parendo loro che ripugnasse all'umiltà Francescana; ma non dispacque a' quattro celebri Maestri in Teologia, che nell'anno 1242. dichiararono la Regola, de' quali due furono illustri per segni e miracoli, e ne' nostri Annali, e particolarmente presso il Gonzaga (b) sono decorati col titolo di Beati; e sono Alessandro Alesse e Giovanni Rupella. Nè al Beato Giovanni da Parma (c), pur Dottore in Teologia *Gymnast Parisiensis quondam Professor, Sacrae paginae Doctor*. Nè a tutto l'Ordine, il quale quando l'Università di Parigi (d) nell'anno 1256. decretò di non ricevere più Francescani in *consortium, seu Collegium, seu Societatem aliorum Magistrorum*, procurò che tal Decreto fusse nello stesso anno rivotato da Alessandro IV. Nè a San Bonaventura (e), il quale non solamente accettò il Magistero, come lo testimifica anche Sisto V. nella sua Bolla *Triumphantis Ecclesiae* dove del Santo dice, *Doctoris, & Magistri insignitus in celeberrimo Parisiensi Gymnasio solemni more decoratus*; ma dippiù quando sentì dal Maestro innominato, condannato ingiustamente l'Ordine *in studio, & Magisterio*, s'impegnò altamente a difenderlo, dicendo che pur i Santi Padri erano denominati Dottori: che San Paolo scrivendo a Timoteo, chiamava se stesso Maestro delle genti: e che parò, secondo l'Evangelio, la pompa solamente deve fuggirsi di questo nome, e non mai il grado e l'Ufficio: *Dico, ergò quod secundum Evangelium, pompa huius nominis condemnanda est, & nullatenus appetenda*. E nel sentimento di tutti questi furono ancora gli Angioli (f), i quali vedendo che il Beato Corrado d'Ascoli e il Padre Girolamo d'Ascoli, che fu poi Niccolò IV. Sommo Pon-

(a) *Cron. p. 2. lib. 1. c. 28.*

(d) *Ibid. num. 27.*

(b) *p. 1. fol. 92. & 96.*

(e) *Epist. ad Magistr. innom.*

(c) *Wad. 125. num. 12.*

(f) *Harold. 1289. n. 14.*

Montefiore, e pur morì in opinione di Santità; ricusavano il Magistero, gli ammonirono che l'accettassero: *Doctores Lauream quam humiliter declinabant, ab Angelo moniti ne reluctarentur, donati fuerunt*. Per la qual cagione nell'Ordine in tutt'i tempi susseguenti perpetuaronsi i predetti gradi Scolastici, e basta d'aprire anche a caso i nostri Annali, che s'incontrano ad ogni passo Baccellieri e Maestri.

Se poi alcuno desidera sapere la maniera colla quale ne' primi due Secoli conferivasi il Magistero: ecco subito che la spiego. Teneva l'Ordine tre studj generali più cospicui: ed erano Parigi, Oxford, e Conturberi: e'n questi, com'è chiaro per le Costituzioni Benedettine (a), v'era'l Privilegio di far promuovere i Maestri, in quella stessa guisa ch'ogg' i Conventuali, terminato il corso de' studj, senz'altra licenza di Roma, ne' lor Colleggj conf risonò la laurea. Ed oltre a' prefati tre studj più principali, ne teneva molt'altri, i quali, avvegnacchè non godessero il medesimo Privilegio, con tutto ciò pur disponevano alla laurea: e ciò è manifesto per le allegate Benedettine, le quali dopo aver nominati i detti tre studj più celebri e ventiquattro altri studj generali men celebri, degli uni e degli altri così favellano: *In quolibet autem dictorum trium, vel proximè dictorum Studiorum, ille prior ad Magistrum presentetur, qui prior in eisdem Studiis fuerit in lectione Sententiarum*. Ma nè i primi nè i secondi dicono le stesse Benedettine e Martino V. (b) nella sua Bolla Apostolica Sedis, e nell'altra (c) *Dum fructus uberes*, conducevano al Magistero, se non que' soli, i quali dal Capitolo Provinciale presentati al Generale, e da Questo mandati a' detti Studj, ivi leggevano i quattro Libri delle sentenze, il testo della Bibbia, e facevano molt'altri essercizj scolastici, i quali di più, per un Decreto del Capitolo Generale celebrato in Padova nell'anno 1385. e rapportato dalle Costituzioni Alessandrine (d) prima d'incominciare la lettura dovevano giurare di non cercar il Magistero,

X 2

avan-

(a) capit. 9.

(c) Idem num. 21.

(b) Wad. tom. 5. Regest. num. 20.

(d) cap. 5.

avanti l'anno festo della lettura medesima'. *Quilibet promovendus ad Baccalariatum pro cursu in omnibus Generalibus Studiis, & precipue in Parisiensi, Oxoniensi, & Cantabrigensi, juret coram Capitulo Generali, vel in manibus Generalis, vel Provincialis Ministri, quod per tres annos immediatè sequentes leget quatuor libros Sententiarum, lekturas continuando per singulos annos. In quarto anno leget Bibliam in eisdem Scholis, si fuerit opus. In quinto autem, tanquam Baccalarius formatus, respondebit ordinariè cuilibet Magistro Regenti in Universitate eadem in Scholis suis. Et ante initium sexti anni non assumet licentiam Magisterii. E s' alcuno prima del festo anno o per via di Roma, o per altro canale senza licenza del Generale avesse cercata la laurea, stabilì il detto Capitolo Generale, che restasse privo del Magistero e di tutte le grazie dell'Ordine: Statuitur quod nullus fiatrum, literas Apostolicas, aut alio quovis modo, absque Superioris ordinatione ante sex annorum cursum licentiam, aut cursum, seu gradum Magisterii assumat: quod si fecerit, in eo facto sit privatus gratiis Ordinis, & pro Magistro non teneatur; le quali leggi in tutt' i tempi susseguenti vennero dall'Ordine inviolabilmente osservate, conforme apparisce (a) per la Bolla Apostolica Sedis, di Martino V., che conferma le predette Costituzioni di Benedetto XII., e per l'altra (b) cum in humanis dello stesso Martino V., ch annulla tutt' i Magisterj conferiti senza le dette condizioni. E per la Bolla Romani Pontificis, d' Eugenio IV., che conferma (c) la seconda Bolla di Martino V.*

Niuno però s'immagini che terminato lo stabilito sessennio della lettura, risedesse poi nell'Ordine la podestà di conferire a' Lettori il Magistero; perche alla riserba di Parigi, Oxford, e Contuberi, tutti gli altri Lettori o chiedevano licenza al Generale di laurearsi in qualche pubblica Università, oppure perchè nelle Università vi correva più spesa, procuravansi il Breve. De quali avvegnachè pochissimi se ne trovino nel Wadingo (d), uno di Clemente VI. pe'l Magistero del P. Giovanni Buco Lettore in Tolo-

(a) *Wad. tom. 5. Reg. 8. n. 20.*

(b) *Idem num. 230.*

(c) *Idem num. 21.*

(d) *Wad. tom. 4. Reg. 2. n. 253.*

Tolosa. Un altro (a) di Urbano V. pe'l Magistero del Padre Giovanni Sparnaco Lettore in Rems. Un altro (b) di Gregorio XI. pe'l Magistero del P. Giovanni Latone Lettore in più Studj. Ed un altro (c) diretto al Generale di Giovanni XXIII. pe'l Magistero di quattro Lettori: infiniti però se ne leggono nell'Indice delle Bolle di Fra Pietro d'Alva Osservante, perchè questa era la via ordinaria di ottenere il Magistero e la Laurea.

Per saper poi quali erano le prerogative di que' Maestri, leggesi la Bolla (d) che incomincia *Viri Sacra Religiosi*, di Giovanni XXIII. e vedrassi ch'erano tutt'i Privileggi, e tutte le grazie, ed indulgenze concesse alla laurea della Sorbona. Ed oltre a queste, v'erano alcun'altre convenienze nell'Ordine, cioè (e) il compagno Laico, le camere separate dal Dormitorio, l'esenzione dal Coro in tempo delle Lezioni, e l'entrare ne' Capitoli Provinciali e Generali a' consigli dell'Ordine. Ed ecco certi e ndubitati i Baccellieri e Maestri ne' primi due Secoli Francescani. Ma non son men indubitati e certi i Reggenti, rendendo testimonianza certissima il Wadingo e l'Aroldo (f) che Scoto fu Baccelliere, Maestro, e Reggente. *Parisios Oxonio vocatus, Baccalaureus primum, mox Doctor, deinde in comitijs Tolosanis Ordinis Parisiensis Studii. Regem creatus*, e lo stesso afferma pur il Wadingo (g) di Fortunerio Vasselli che poi fu Generale dell'Ordine, e Cardinale *Factus est primum Regens Avenionensis*. E lo stesso titolo di Reggente abbiamo anche nel poc' anzi riferito Decreto del Capitolo Generale Padovano: *Tamquam Baccalaureus formatus respondit cuilibet Magistro Regenti*.

Or questi titoli di Baccelliere, Maestro, e Reggente agli Osservanti non sono piacciuti mai: e senza cercare altre pruove, chiamo in testimonio tutte le lor Costituzioni da Martino V. fin oggi, dove favellano de' loro Studj, tutte le patenti degli antichi lor Vicarj e de' lor Generali da Lion.

(a) *Idem num. 7.*

(d) *Unde ibid.*

(g) *de Scriptori.*

(b) *Idem num. 90.*

(e) *Constit. Bened. c. 8. e 28.*

(c) *Id. tom. 5. Regest. n. 73.*

(f) *aug. 1304.*

Lion X. in quà , è tutte le lettere ad essi scritte per lo spazio di trecent'anni continui , che leggonfi in esse i titoli di Lettore e di Lettor giubilato ; ma quegli di Baccelliere, di Maestro, e di Reggente, nommai. Anzi ne' primi lor fervori dimostraronsi cotanto nimici di questi merdefimi titoli, che portaronfi nel Concilio Costanzienſe (a), a querelargli come cagione di rilasciamento e di corruttele, dicendo, ch'erano vane e inutili, che fomentavano l'ambizione, ch'erano contrarj alla povertà per qualche spesa far dovevasi o nelle pubbliche Università, o in Roma, a conseguirgli; e che non servivano ad altro se non che ad esentare i Graduati dal Coro e da alcune altre cose comuni. Supplicando lo stesso Concilio che comandasse alli Frati della Riforma Osservanti, che non potessero esser promossi a questi gradi Scolastici. Nè furono a gli stessi titoli men avversi ne' tempi suffeguenti, spargendo sempre, come raccontò Fra Pietro della Croce nell'anno 1500., che l' nome di Maestro ripugnava (a) non pure alla modestia, e all' umiltà Francescana, ma eziandio all' Evangelio, dove dice: *Nec vocemini Magistri*. Non ricordandosi che questi loro scrupoli nella prima età Francescana furono disprezzati da' Santi dell' Ordine e dagli Angioli: e che siccome l' Evangelio quando insegna *Patrem nolite vocare vobis super terram* non divieta a gli Osservanti il nome di Padre; così neppur quando dice *Nec vocemini Magistri* proibisce a' Francescani il titolo di Maestro; conforme avvertì l' Alense contro coloro, i quali a suo tempo condannavano questo grado nell' Ordine: *Numquid obest, dixit, humilem gestare togellam, qui pariter gerimus nomen, onusque Patris?* E come considerò ancora contro gli Osservanti il detto Fra Pietro della Croce, dicendo loro: *Quare nomen Magisterii in scientia Religionis nostrae denegatis, atque nomen Patris, quod etiam prohibitum est Matth. 23. vobis vendicatis?*

Ma non ebbero questi scrupoli certamente i Conventuali, i quali avendo avuta sempre premura, che questi gradi si conferissero a persone veramente idonee e meritevo-

(a) Cron. p. 2. lib. 1. c. 30.

(b) Anteminor. fol. 22.

tevoli, prepararono nell'anno 1418. Martino V. (a) che per la sua Bolla *Apostolica Servitutis* confermasse le prefate Costituzioni di Benedetto XII., per coloro, i quali dovevan- si promuovere al Magisterio. E lo stesso fecero nell'anno 1429. (b) supplicando di più lo stesso Pontefice: ch' annullasse per la sua Bolla *cum in humanis* tutt' i Magisterj dati a gli indegni e non conferiti a tenore delle Costituzioni predette. Quale utilissima disposizione, il Generale, e Procurator Generale dell' Ordine vollero confermata nell' anno 1432. (c) per la Bolla *Romani Pontificis providentia* di Eugenio IV. Dippiù i Conventuali nell' anno 1430. dimandarono e ottennero da Martino V. (d) che per la sua Bolla *Pervigilis* concedesse al Generale di licenziare al corso del Magistero, senza il consenso de' Capitoli Provinciali, i soggetti di quelle Province nelle quali non celebravansi ogn' anno le Congregazioni Provinciali: e che potesse ricevere per modo di pura limosina, da spendersi per i comuni bisogni dell' Ordine, qualche sussidio pecuniario dalle Province e da' Conventi di coloro, ch' ammettevansi al Magisterio, com' erasi precedentemente, anche da cento e più anni prima, sempre praticato nella Religione, facendo memoria di questo sussidio Alvaro Pelagio (e), che fu discepolo di Scoto nell' anno 1306. Qual Costituzione nell' anno 1432. fu confermata (f) da Eugenio IV. e nell' anno 1458. da Pio II. (g) ad istanza de' medesimi Conventuali. E perseverando sempre questi fissi e costanti nel medesimo sentimento di niente alterar le leggi e costumi antichi dell' Ordine intorno a' gradi scolastici, nelle loro Costituzioni Alessandrine distese nell' anno 1500. (h) ritennero tutt' i suddetti titoli e gradi dicendo: *Regentibus, Magistris, Baccalaureis*, e inculcando l' osservanza delle Costituzioni Benedettine e del mentovato Capitolo Generale di Padova per conseguirgli, e approvando nel conseguimen-

(a) *VVad. rom. 5. Regest. n. 20.*(e) *lib. 2. cap. 69.*(b) *Idem num. 230.*(f) *VVad. Reg. rom. 5. num. 24.*(c) *VVad. ibid. num. 21.*(g) *Id. 1458. num. 21.*(d) *VVad. 1430. n. 25.*(h) *cap. 5.*

mento de' medesimi il prefato antichissimo Istituto caritativo. Lo stesso fecero l'anno 1565. nelle lor Costituzioni Piane, dove ritrovansi in ogni foglio Maestri, Baccellieri, e Reggenti. E di più avendo determinato Pio IV. (a) per un suo Breve un certo numero di Maestri da promuoversi tutt' in tempo del Capitolo Generale, considerando l'Ordine questa ristrizione di numero e di tempo, pregiudiziale a molti Lettori idonei, massimamente agli Oltramontani, i quali non senza incomodi gravissimi portansi a Capitoli Generali, pregò il Papa che togliesse il numero certo de' Maestri Cismontani, e permettesse agli Oltramontani la laurea in qualche pubblica Università delle lor Regioni. Finalmente nelle Costituzioni Urbane de' Conventuali, emanate nell'anno 1625., e che fin' oggi sono in vigore, pur approvansi i Reggenti, i Baccellieri, e Maestri: ed oltre a ciò leggonsi in esse istituiti più Colleggj (b) simili a quello di San Bonaventura che fondò Sisto V., capaci di cento e più Colleggjali, a' quali il Generale finito il corso de' studj, senz' altro esame e senz' altra autorità, può conferire la laurea. Per le quali tutte notizie si vede chiaro che i titoli e i gradi scolastici incominciati nella Religione a tempo dell'Alense, e perseverati poi sempre ne' primi due Secoli della medesima, ne' soli Conventuali senza interrompi amento alcuno si sono fino al presente giorno conservati. Nè perchè i Colleggj Conventuali cominciarono da Sisto V. e sono d'istituzione recente, per questo saranno d'istituzione recente anche i Maestri loro, imperocchè per i Colleggj si è variata solamente la maniera tra' Conventuali di conferir il Magistero, e non il Magistero medesimo, il quale o si ottenghi ne' detti Colleggj prima della lettura, come oggi l'ottengono i Conventuali Italiani, o dopo la lettura, dal Generale, come i Conventuali Tedeschi e Polacchi; o dopo la lettura nelle pubbliche Università, come i Conventuali Francesi; o per ispecial Breve del Papa senza Colleggio e senza lettura, come alcuni Conventuali alle volte l'otten-

(a) cap. 5.

(b) cap. 5. tit. 4.

tengono; dopo la lettura per Breve del Papa, come i primi due Secoli Francescani: e i Conventuali che nel terzo Secolo non leggevano in Parigi, Oxford, e Conturburi, o non laureavansi nelle pubbliche Università; in qualunque maniera, replico, ottengasi il Magistero, in quanto al grado egli è sempre il medesimo, e solamente la maniera di ottenerlo è diversa. Ma presupposte queste verità, ecco subito che gli stessi primi due Secoli per niun modo possono aggiudicarsi agli Osservanti, da' quali i gradi scolastici di quegli, stimaronsi contrarij all'Osservanza e semplicità, e umiltà Franciscana, ma bensì a' Conventuali, i quali tengono, ed an tenuto sempre i gradi scolastici de' primi tempi dell'Ordine; e quel che più rilieva, in virtù delle Costituzioni, e delle Leggi de' medesimi primi tempi, e del Magistero de' quali non si ritrovarà mai il principio, se andando in là verso San Francesco non si giunga all'Alense primo Maestro dell'Ordine.

Si lusinga l'Autore delle lettere (a), se pensa di snervare questo argomento col rispondere che anticamente era lo stesso Lettore e Maestro, e che questo titolo concedevasi non a coloro che reggevano le Cattedre dell'Ordine, ma solamente le pubbliche, e particolarmente in Parigi dove oggi sono Osservanti: o coll'aggiugnere che 'l titolo di Lettore era più proprio de' Francescani; e che però quando Questi da Niccolò III. fino a Bonifacio VIII. ebbero il Magistero del Sacro Palazzo, denominaronsi Lettori e non Maestri del Sacro Palazzo, com'oggi appellansi i Domenicani. O finalmente coll'affermare che l'Ordine vetusto teneva Studj generali e Lettori, come gli Osservanti, e non Colleggi e Reggenti, come i Conventuali. Lusingasi, replico, se con queste sue riflessioni pensa evacuare l'argomento, perchè farò chiaro vedere che molte son false e niuna risponde a proposito. Primieramente non è vero che i soli Osservanti e non così i Conventuali abbiano i Studj generali, come gli antichi Minori; imperciocchè Studj generali sono tutti quegli, che i Convent-

Y

tua-

(a) foglio 96.

tuali nelle lor. Costituzioni Urbane (a) appellano *Studia superiora*, nelle Piane (b) *Studia majora*, e nelle Alessandrine (c) *Studia generalia*, non potendo in essi alcuno ingerirsi a collocarvi Studenti e Reggenti fuorchè il Generale, a distinzione degli altri men celebri, che chiamano studj inferiori, i Studenti e Reggenti, de' quali sono riserbati all'intera disposizione de' Provinciali. Che poi i Conventuali tra gli loro studj Generali ve n'abbiano alcuni i quali chiamansi Colleggj, perchè in essi per Privilegio Appostolico può conferirsi la laurea, in questo ancora non molto allontanati dall'Ordine primitivo, che tra' suoi studj generali teneva Parigi, Oxford, e Conturberi, i quali per testimonianza delle Costituzioni Benedettine (d) godevano il medesimo Privilegio di dottorare, che non a mai avuto studio alcuno Osservante, con questo divario solamente dagli Colleggj Conventuali, che quegli dottoravano dopo la lettura, e questi prima. Nè anche è vero che gli Osservanti quanto al titolo di Lettore uniforminti più de' Conventuali alla primitiva disciplina de' studj dell'Ordine, perchè negli studj vetusti, i Lettori Maestri appellavansi Lettori e Reggenti (e) *Magistro Regenti*, e così chiamansi ne' Studj Conventuali (f) *Regentes*, seu *Lectores*. Ne' studj vetusti alcuni Lettori chiamavansi Reggenti e alcuni Baccellieri (g) *Tamquam Baccalaureus formatus respondebit cuilibet Magistro Regenti*. E questo medesimo sistema conservano i Conventuali ne' loro studj generali, ne' quali oltre i Reggenti, vi tengono un' altro Lettore, ch'appellati Baccellier di Convento, e legge i Sacri Canoni (h) *Baccalaureus Conventus sacros Canones legere teneatur*. Ma non così accade nelle scuole Osservanti, le quali se contentansi del nome generale di Lettore, di cui le scuole antiche non contentaronsi, e del nome di Lettore giubilato, che quelle nommai udirono: E gli titoli di Baccellieri, Maestri, e Reg-

(a) in cap. 5. Regul. tit. 5.

(b) cap. 5.

(c) cap. 5.

(d) cap. 9.

(e) Alexand. cap. 5.

(f) Const. Urb. in cap. 5. tit. 4.

(g) Alexand. cap. 5.

(h) Const. Urb. in cap. 5. tit. 4.

Reggenti, che'n quelle risuonarono, e oggi nelle sole scuole Conventuali risuonano sono ad esse affatto peregrini, e ignoti, come poi esse, e non le scuole Conventuali conservano l'antica disciplina de' Studj?

Sogno è pure che'l titolo di Maestro anticamente concedevasi a que' soli che reggevano le Cattedre delle pubbliche Università, e non a gli altri che reggevano quelle dell'Ordine, perchè, vivente l'Alense, ei solo de' Francescani fu Lettore nella Sorbona (a), e solamente quando morì nell'anno 1245. ad esso succedette il Rupella e a questo San Bonaventura nell'anno 1253. Eppure non fu solo Maestro in Parigi, ma sette ne contò il Beato Francesco da Fabriano, lui vivente: *Sub Magistro Alexandro septem Fratres nostri fuerant licentiatii, & Magistri effecti*, tra quali il Rupella e San Bonaventura avanti che leggessero nella Sorbona, e'l Beato Giovanni da Parma che nommai vi fu Lettore. Per secondo i Lettori che dal Generale ogni triennio mandavansi tre per luogo in Parigi, Oxford, e Conturberi, promovevansi secondo le Benedettine (b) tutti al Magistero: eppure in queste tre Università, nè l'Ordine v'ebbe mai tre Lettori Teologi, nè il Generale ebbe potestà di destinar i Lettori, nè le dette Università ebbero in costume di mutar i Lettori ogni triennio. Terzo: i Lettori non solo degli tre prefati Studj più celebri, ma di tutti i Studj generali dell'Ordine, terminato il corso, dicono le stesse Benedettine cap. 9., presentavansi al Magistero. Eppure nè in tutt' i luoghi de' Studj generali erano le pubbliche Università, nè dove quest'erano, poteva l'Ordine a suo arbitrio destinarvi i Lettori. Quarto, i Lettori quando erano fatti Maestri destinavansi poi Lettori in altri luoghi più celebri: *Assumpti ad Magisterium fiant Lectores alibi in locis solemnibus*, ma qua' luoghi più solenni delle pubbliche Università, se i Lettori di queste solamente diventavano Maestri? Quinto: i Lettori terminato il corso, ordinariamente ottenevano il Magistero per Breve, che non fu mai spedito per destinare Lettori nelle pub-

(a) *IVad.* 1253. (b) *cap.* 9.

172
 bliche Università; laonde è falso che il Magistero non concedevassi a quegli che reggevan le Cattedre della Religione; com'è chiaro anche pe' riferiti Brevi di Clemente VI, d' Urbano V., di Gregorio XI., e di Giovanni XXIII., che concedettero il Magistero a' Lettori ne' Studj dell' Ordine. E per que' di Martino V. e di Eugenio IV., i quali quando prescrivono alcuni determinati essercizj, comandati pure dalle nostre antiche Costituzioni pe' l' Magistero; e privano di questo grado i promossi senza gli essercizj medesimi, non dispongono certamente delle Cattedre pubbliche, ma di quelle dell' Ordine. Ma quando anche fosse vero, che i soli Lettori delle pubbliche Università fossero stati anticamente Maestri, non per questo gli Osservanti potrebbero far loro l' Alense, il Rupella, San Bonaventura, Scoto, e gli altri celebri Maestri Francescani, che per tre secoli risulsero nella Sorbona: imperocchè se ben oggi gli Osservanti dimorano nel gran Convento di Parigi, dove quegli dimorarono, non fu però così in fine all' anno 1502. ma v' abitarono i Conventuali (a) *cum ad annum 1502. Conventualium more illic viveretur* dice il Gonzaga. *Cum vero ad annum 1502. (b) Conventualium more sicut in aliis Gallia Congregationibus illic viveretur* scrive il Wadingo. E lo stesso abbiamo per le Costituzioni Alessandrine cap. 5. de' Conventuali distese nell' anno 1500. le quali stabilirono molte cose per i Baccellieri, Maestri, e Reggenti, e Visita dello stesso gran Convento di Parigi. Laonde siccome oggi se questo Convento si trasferisse ne' Cappuccini, que' celebri Osservanti che dall' anno 1502. fin oggi v' abitano, non diventerebbono Cappuccini, così neppure quegli che vi fiorirono, dall' anno 1217. quando fu eretto lo stesso Convento, fin all' anno 1502., quando n' uscirono i Conventuali, poterono diventare Osservanti.

Da qui ne viene non esser vero che Lettore e Maestro anticamente riputavansi una cosa medesima, perchè i Francescani vetusti prima dovevano legger sei anni ne' Studj generali, e di poi discorrevasi del Magistero (c) *Ante*

(a) p. 156. 137.

(b) 1234. num. 21.

(c) cap. 5.

ex principium secuti anni non assumet licentiam Magistrum. E Scoto stesso prima fu Lettore in Oxford; e in Parigi, e dipoi dottorato (a) *Parisi Oxonia vocatus Baccalaureus primus, mox Doctor, deinde Parisiensis Studii Regens creatus.* E cospicue com'è chiaro, per i mentovati Brevi di Clemente VI. Gregorio XI. Urbano V., e Giovanni XXIII.; Giovanni Bucò prima fu Lettore in Tolosa, Giovanni Spagnaco prima fu Lettore in Rems: e così tutti gli altri prima Lettori e poi Maestri. *Ule prior ad Magistrum presentatur* dicono le Benedettine *cap. 9. qui prior fuerit in lectura Sententiarum*, perchè il Magistero era premio della lettura, che dava tutti i Privilegi della laurea della Sorbona, quali non godevano i semplici Lettori. Nè poteva il Generale conferirlo come poteva destinar i Lettori, ma ottenevasi o nelle pubbliche Università, o per Breve di Roma. E Roma ancora quando per le predette Bolle di Martino V., e d'Eugenio IV., privò alcuni Francescani poco idonei, del Magistero, non ebbe mai in mente di privargli della lettura che quegli avevano già terminata bensì del premio stabilito alla lettura, il quale era perpetuo, e quegli non meritavano. Laonde falso è pure che'l nome di Lettore ne' tempi più antichi fosse proprio de' Francescani, e quel di Maestro, de' Domenicani; perchè se ambedue quest' Ordini cominciarono nello stesso tempo a ricevere la laurea Dottorale e nella stessa maniera e forma, cioè ambedue in premio della Lettura o nelle pubbliche Università, o per Breve di Roma, non intendo perchè poi il titolo di Maestro dovesse appropriarsi ad un solo, cioè all'Ordine Domenicano. Ed oltre a ciò se'l titolo di Lettore fosse stato proprio de' Francescani, l'Alense, San Bonaventura, Scoto, e così gli altri leggerebbono intitolati e distinti col nome di Lettore, conforme costumano gli Osservanti che non fanno Maestri, e nommai col nome di Maestro, come usano i Conventuali. Ed è un'abbaglio grandissimo che que' Francescani, i quali da Niccolò III. fin a Bonifacio VIII. sostennero la carica di Lettore del Sa-

cro

(a) *Harold. 1304.*

cho Palazzo si denominassero Lettori, e non Maestri del Sacro Palazzo per questa cagione, che'l titolo di Lettore era proprio de' Francescani; perchè io veggio Matteo d'Acqualparta e Giovanni da Muro, prima Lettori del Sacro Palazzo e dipoi Generali e Cardinali, nel catalogo de' Cardinali e de' Generali dinominati non Lettori, ma Maestri. E però convien dire che'l nome di Lettore qual prima avevano, era titolo non già del lor grado, ma della carica; nella guisa che i Conventuali, i quali reggono le Cattedre pubbliche, chiamansi Lettori delle medesime; perchè nel Sacro Palazzo Appostolico v'erano due cariche, una di Lettore, cui era annessa la spiega de' Canonici, e questa tennero i Francescani da Niccolò III. fin a Bonifacio VIII., l'altra di Maestro del Sacro Palazzo, cui era annessa, dicono Flammio e Malvenda (a), la spiega della Scrittura; e questa essendo stata sempre da San Domenico in qua senza interruzione alcuno, de' Domenicani, come dimostra Vincenzo Maria Fontana (b), e nommai de' Francescani; perciò questi non dinominaronli Maestri, come i Domenicani, ma Lettori del Sacro Palazzo, perchè tennero la carica di Lettore e non quella di Maestro del Sacro Palazzo.

Ma diasi finalmente per vero quel che per ogni capo è falsissimo, cioè che ne' tempi vstuti dell'Ordine, Lettore, e Maestro si riputassero una cosa medesima, e che quel Magistero non concedesse Privilegi maggiori, nè maggiori prerogative della giubilazione Osservante; dico che neppure in questo caso gli Osservanti potrebbero numerare l'Alense, Scoto, San Bonaventura, nè alcun altro di tutti que' Maestri celebratissimi, i quali sì altamente illustrarono i primi due Secoli Francescani, tra' lor Lettori giubilati: Perchè Questi, dice il Santoro Osservante (c) non trapassano l'anno 1590., quando gli Osservanti per dare maggiore stimolo a' lor Lettori, nella Congregazione lor Generale Napoletana, prescrissero alcuni premi e alcune prerogative per coloro i quali esercitavansi per

(a) 1218.

(b) Syllab. Mag. Sac. Pal.

(c) cap. 5. Stat. 13.

per dieci anni continui nella Lettura. Ma nè anche possono numerare i detti Maestri vetusti dell' Ordine tra lor Lettori semplici. Perchè questi ancora, andando in là verso San Bernardino, non trapassano l'anno 1440. quando il Santo ch' era Commessario degli Osservanti, vedendo da una parte, che Questi venivano richiesti per Confessori da molti Principi, e dall' altra considerando che non avevano scienza bastevole per confessare, piantò in detto anno il primo studio Osservante, e fu di sola Teologia morale (a) in Perugia: *Bernardinus Senensis Congregationis moderator, animadvertens plurimos a Principibus ad conscientia arcana adscisci, voluit idoneos reddere, instituto Theologie moralis studio.* Questo studio di morale fù il primo studio degli Osservanti: E tutti gli altri ch' aprirono di Filosofia e di Teologia sono posteriori a questo: e cominciò ad aprirgli San Giovanni da Capistrano, quando esortato da Eugenio IV. e da alcuni Cardinali nell' anno 1443., per le sue Costituzioni (b) ordinò: *Quilibet Vicarius in sua Provincia determinet unum locum, vel plura loca juxta possibilitatem, & aptitudinem Fratrum Provincialium, in quo, vel in quibus locentur Fratres idonei ad docendum pariter, & ad adiscendum, qui proficere valeant nedum in primitivis scientiis, sed etiam in Sacra pagina.* Ma questa erezione di studj costò al Santo non poche inquietudini, perchè gli Osservanti essendosi conservati dal lor principio, per lo spazio di settant'anni continui, in una santa semplicità senza studj (c) pareva loro che questi potessero pregiudicare all'umiltà e povertà Francescana, e perciò il Capistrano stentò molto a quietargli. Prima dunque dell' anno 1440. gli Osservanti non tenevano Lettori, nè studj; ed alla riserba d' alcuni pochi Uomini dotti, tra essi passati o da Conventuali, o dal secolo, tutti gli altri dice il Wadingo (d) contentavansi ne' lor meschini tugurj d'attendere più alla penitenza, e alla contemplazione, ch' alle lettere: *In pauperculis tuguriolis plus studebant penitentiae agende, & rebus caelestibus contemplandis, quam philosophiis, & theologicis disci-*

(a) Wad. 1440. n. 8. (b) cap. 9. (c) Cron. p. 3. lib. 1. c. 63. (d) 1440.

sciplinis addiscendis. Anzi quanto alle lettere erano cotanto scarsi, e meschini, che n tre lor Conventi della Valle di Rieti, Fontecolombo, Greccio, e Poggiobastone appena vi dimorava un sol Sacerdote, il quale alternativamente celebrava la Messa una volta per parte. E poi nella solennità di Natale celebrava quella di mezzanotte in Greccio, quella dell'alba a Fontecolombo, e la terza a Poggiobastone (a) *Paucissimi erant Sacerdotes, itaut in ediculis Reatinis alternis vicibus unus sacra perageret*. Perchè, torno a dire, i primitivi Osservanti avevano un'abborrimento estremo a' studj, giudicando che le lettere potessero pregiudicare all'umiltà e fomentar la vanagloria: E ne sia testimonio anche San Bernardino, il quale avendo studiato nel Secolo, quando poi nell'anno 1405. fatto Sacerdote volle incominciare a predicare, riferisce Monsignor Marco (b): *Che pareva grand' inconveniente, e impedimento a que' pochi Frati Osservanti riformati ch' erano semplici e poveri, giudicando che quell' Officio fosse contro la povertà, per esser necessario provvedersi de' Libri, contro anco all' Officio Divino, per esser pochi, e contrario ancora alla divozione per l' occupazione dello Studio*. Ma se gli Osservanti anche dugento e più anni dopo la fondazione dell'Ordine erano cotanto semplici e meschini, che da San Bernardino furono stimati incapaci di confessare, e non avevano nè Lettori giubbilati, nè Lettori semplici, nè Studj, nè Sacerdoti, (c) *Majori parte Fratres Laici erant*; non sono certamente loro que' Maestri dottissimi, i quali ne' primi due Secoli Francescani illustrarono con la loro scienza e santità la Religione, la Chiesa, e'l Mondo; ma debbono necessariamente numerarsi tra' Convantuali Eredi de' loro titoli, e de' loro gradi, e de' Studj, scienza, Maestri, Baccellieri, e Reggenti, de' quali niuno mai, negli Annali e nelle Croniche Francescane ne ritroverà il principio, se non arriva a' primi Reggenti, Baccellieri, Maestri, e Studj dell'Ordine.

CA-

(a) *Wad. 1415. num. 24.*(c) *Harold. 1415.*(b) *Cron. 2. lib. 2. c. 7.*

*Le Opere grandi de' Francescani ne' primi loro due Secoli, e la
 riputazione somma in cui furono presso la Chiesa, e pres-
 so 'l Mondo, dimostrano che gl' istessi primi due Secoli
 non appartengono a gli Osservanti.*

Quando apparve San Francesco nel Mondo trovavasi la Fede sì combattuta dall' Eresie ; l' Autorità Pontificia , dalla tirannia de' Potenti ; e la pietà da' corrotti costumi , che il Signore ad esprimere il pericolo in cui era la Chiesa , dimostrò in sogno ad Innocenzo III. il Laterano cadente : imperocchè serpeggiava in Europa in quel tempo l' eresia de' Valdesi ribelli al Papa , e disprezzatori de' Canonj , e de' Sacramenti . Quella degli Albigenesi seguaci de' Manichei , e di Origene , che infestò più di mille Città . Quella degli Amanti che in alcune loro caverne a lume spento , permettevano ogni sorta d' impudicizia . Quella di alcuni Letterati d' Italia , che fingevano tra le altre loro follie , la materia prima esser Dio , e l' Eterno Padre , dopo l' Incarnazione del Verbo , non più onnipotente . E frattanto tra Longobardi o forgevano nuove Eresie , o risorgevano l' antiche . Siccome nell' Oriente gli errori de' Maroniti , e de' Giorgiani . Ma non armaronli gli Eretici soli contro la Chiesa , perocchè Federico I. Imperadore obbligò Alessandro III. a fuggire in Francia , e fece sacrilegamente un dopo l' altro quattro Antipapi . E peggior di lui il figliuolo Enrico , sotto colore di portar le sue armi nella Palestina , entrato in Italia , occupò i Regni di Napoli , e di Sicilia , conducendo prigionieri in Germania il vero Rè , la Madre , la plebe , i Nobili , e gli Ecclesiastici . Nientemeno perfido fu Ottone IV. che occupò le Terre del Papa , quelle dell' Arcivescovo di Magonza , e spogliò Chiese , e Monasterj con una tirannia incredibile . E più sacrilego Federico II. perseguitò Onorio III. Gregorio IX. ed Innocenzo IV. , saccheggiò Tempj , carcerò Cardinali , fomentò fazioni , e favorì i Saraceni . E simili a Questi gl' Imperado-

ri d'Oriente coll'ambizione, e col sangue profanarono quelle sante Provincie. E nulla dissimili in Europa Giovanni Rè d'Inghilterra, e Filippo Rè di Francia per le continue guerre, l'uno, e l'altro usurparono le rendite delle Chiese, bandirono i Vescovi, e maltrattarono il Clero. Siccome nelle Spagne gli Rè Sancio, ed Alfonso cercando l'uno di usurpare il dominio dell'altro, consumarono le sostanze de' Sudditi, e devastarono i popoli. Ma quel ch'era peggio, che tacendo tra le armi le leggi, a ciascheduno era legge il proprio capriccio; e trionfavano gli adulterj, gl'incesti, le usure, gl'inganni, e ogni genere d'iniquità. E congiurati contro la Chiesa anche i suoi domestici, la licenza degli Uomini scelerati, la vilissima conversazione de' Chierici, e la disciplina snervata de' Chioftri, erano causa che la Casa di Dio fosse vilipesa da' Signori del Mondo: ed erano questi mali cresciuti, tanto che per testimonianza del Bergomense (a) *Nulla Religionis facies in Ecclesia Dei cognosceretur, sed dixipes, tunc omnes, non modo Laicos christianos, sed Clericos etiam, & Monachos in Italia, aut inquilinos esse, aut de extrema omnium Nationum facie commigrasse.*

Mutò però il Mondo questo difforme, e orridissimo sembiante quando poi San Francesco fondò il suo Ordine, perchè se nel nascimento del Santo, conforme narra il Pisano (b) volle Iddio che sperimentasse l'Inferno sì strepitosa commozione, che spaventati i diavoli credevano esser già imminente il giorno del Giudizio; questo non fu per altro che per far loro sapere, che Francesco appunto era quell'Angelo veduto da; San Giovanni col segno di Dio vivo, il quale, colla sua gran voce doveva distruggere tutte le machine dell'Inferno, trattenere le saette del Cielo vicine a vibrarsi contro i peccatori, e segnare i Servi del nostro Dio nelle loro fronti. E così fu: imperciocchè appena il Santo udì dal Crocifisso quella voce: *Vade Franciscè repara domum meam, qua tota destruitur* (c). E nobbe per Divina rivelazione, che il suo Ordine dovea

vive-

(a) *Suppl. ad an. 1217.*

(b) *conform. 1.*

(c) *S. Bon. legend. cap. 2.*

vivere non a se solò, ma al profitto di tutto il Mondo, che subito nel medesimo punto senza tardare un sol momento uscì a predicare per eseguire il Divvin comando, e con tal fervore, e tale celerità, che conoscevasi da tutti la nuova virtù, di cui era stato adornato dal Cielo; e per lo spazio di dieciotto anni continui che sopravvisse, non si vide quasi mai fermo; ma girò più volte l'Italia tutta e la Schiavonia, la Francia, la Spagna, l'Egitto, la Siria, e la Palestina, annunciando sempre il Regno di Dio, e predicando or nelle Chiese, or nelle piazze, or nelle campagne, e dovunque trovava Ascoltatori, e sempre colla stessa costanza a' grandi, e a piccioli, e colla stessa giocondità a molti, ed a pochi. Nè perchè talora, particolarmente dopo avere ricevute le Sacre Stimmate ritrovavasi debbole, e addoloratissimo, cessò mai di predicare, ma così debbole e addolorato pur facevasi condurre sopra un umile asinello; anche tra strade asprissime, e tra monti, e balze difficilissime per guadagnare anime al Signore. Ed una volta che le sue infermità furono tali che non gli permisero di uscire dal Convento, allora scrisse alcune lettere dirette a tutt' i Cristiani del Mondo, esortandogli con un zelo ardentissimo all'amor di Dio, e del prossimo, ed alla venerazione, e frequenza de' Sacramenti, per ottenere colla penna quel che allora non poteva ottenere colla voce. Qual fusse poi la sua efficacia, ed energia nel proporre a i popoli la Divina parola, lo dimostrarono quelle due spade, le quali in forma di croce alcuni videro sopra il suo petto mentre declamava dal Pergamo, perchè le sue parole erano veramente spade penetrantissime, ed abili a pungnere, e ferire anco i cuori più ostinati; le quali unite alla sua vita santissima, e a' miracoli stupendissimi, co' quali il Signore frequentemente confermava le medesime sue parole, lo resero un Predicatore cotanto celebre, che dovunque sapevati il suo arrivo, ogni età, ed ogni sesso affollavasi per vederlo, e per udirlo, asseverando che se bene Iddio in tutt' i tempi non mancò di mandare Uomini santi ad illustrare la sua Chiesa, non mai però erasi

Z a vedu-

veduto un Uomo simile (a) *Non fecit taliter omni Nationi*. Le sue Prediche non solamente compungevano, ma infiammavano ad abbandonare interamente il Mondo, e a professare l'asprissima sua vita, fino ad entrare nel suo Ordine (b) in un solo giorno, cinquecento Novizj, e a distendersi la sua Religione nello spazio di pochi anni in tutte le Provincie Cattoliche, e a numerare in nove anni soli dopo l'approvazione della Regola, in un Capitolo Generale, cinquemila, e più Frati, oltre quegli ch'erano rimasti nelle Provincie. E le Verginiane a turbe a turbe consagravansi al celibato, e alla vita asprissima di Santa Chiara sua prima Discepolo. Nè fu minore la commozione che la sua voce piena di virtù, e dello Spirito di Dio, operò ne' conjugati, i quali avrebbero lasciati affatto vuoti i loro Paesi per seguirlo, se il Santo non gli avesse trattiene, promettendo loro che avrebbe istituito un altr'Ordine proporzionato allo stato loro, in cui potessero far penitenza senza partire dalle case loro; onde disse bene il Pisano (c) che il numero dell'anime convertite da San Francesco lo sa quel solo che può numerare le stelle: *Quot ejus exemplo, & verbo sint, vel fuerint pœnitentiam exercentes, illius est scire, qui solus stellas numerat*. Perchè dice San Bonaventura (d) se quando il Patriarca predicò a gli Uccelli, e alle Rondini, queste avvegnacchè irragionevoli, e pur nondimeno fermaronsi immobili, e attentissime ad ascoltarlo, qual cuore vi potè esser mai sì ostinato, e sì reo che potesse disprezzare le sue prediche? *Quis igitur obstinata mentis esset & impia, qui prædicationem Francisci contemneret, cujus miranda fiebat virtute, ut carentia ratione disciplinam susciperent?*

Vorrei ora poter descrivere ad una ad una tutte le opere prodigiose che fecero, vivente il Patriarca, tutt' i suoi Figliuoli imitatori perfettissimi del suo gran zelo: quanti peccatori a penitenza, quanti Scismatici alla Chiesa, quanti Eretici alla Fede, e quanti Idolatri ridussero al Battesimo,

(a) *conform. 10.*(c) *conform. 2.*(b) *Harold. 1219. num. 7.*(d) *Legend. cap. 12.*

fimo, coll' orazione, coll' esempio, colle prediche, e co' miracoli. Ma essendo questa una impresa assai difficile, e malagevole, raccontarò piuttosto quel che i popoli di loro dicevano. Dicevano che i Francescani (a) erano la milizia fortissima di Gesù Cristo, prontissimi a combattere contro tutt' i nemici de' costumi, e della Fede: *Milites Christi contra hostes tam Fidei, quam morum procedentes*. Che dovevano nominarsi, anzi che Frati Minori, Frati dell' Ordine degli Appostoli (b) *Fratres de Ordine Apostolorum*, pe' loro zelo ardentissimo, e infatigabile alla salute dell' anime: ch'era una Gente mandata da Dio per restituire al Mondo guasto, e corrotto da ogni genere d' iniquità, i secoli d' oro della Chiesa primitiva (c) *Gentem hominum exortam revebat, qua secula Mundo aurea polluto*. Che la Chiesa per i loro meriti, e virtù, scampò l' ira del Cielo, e ricuperò il primitivo decoro (d) *Francisci Filiorum meritis, & virtute, indignationem effugit Domini, & pristinum Religionis candorem recuperavit*. Ch' erano quegli Uomini robustissimi destinati a guardare il letto di Salomone, e i Custodi delle mura della mistica Gerusalemme (e) *Leetulum Salomonis, tamquam fortes Christi Milites ambiendo . . . super muros Hierusalem constituti sunt custodes*. Queste, e altre cose consimili di piena laude dicevano i popoli de' Francescani viventi a tempo del Patriarca: aggiugnendo che per la loro rara bontà, e sommo zelo rendevansi tanto amabili, che riputavansi felici coloro, da' quali essi non ricusavano le limosine (f) *Felices enim se reputant, à quibus hospitalitatis obsequium, vel elemosinam Servi Dei suscipere non recusant*. E che erano in così sublime venerazione, che gl' istessi loro emoli presso Gregorio IX. (g) non ebbero difficoltà d' affermare che godevano l' amore, e la segueta di tutto il Mondo: *Totus Mundus post Fratres Minores abiit*.

Ma

(a) Greg. IX. *constit. Intelleximus*, apud Wad. 1222. num. 22.

(b) Hareld. 1220. n. 5.

(c) Card. Vitr. *Histor. Ovid. cap. 32.*

(d) Francisc. Maur. lib. 7.

(f) *Ibid. loc. cit.*

(d) Tapia de Relig. c. 19.

(g) *ibid.*

Ma non cessò il zelo de' Francescani colla morte del loro Patriarca Serafico, perche sapendo essi benissimo quel che poi disse San Bonaventura (a) che secondo la Regola son tenuti a studiare per rendersi idonei a quel che prescrive la stessa Regola (b) cioè a diriggere i costumi, e a difendere la Fede: *Fratribus ex intentione Sancti Francisci incumbit studere*. Per ciò morto il Santo, quell' Accademie, ch' egli vivente aprirono nell' Inghilterra per opera del Beato Agnello Pisano, in Parigi per opera dell' Alense, ed in Bologna, Padova, e Tolosa per opera di S. Antonio di Padova, le distesero in tutto l' Orbe, dove già si erano diffusi e furono tutte di scienze utili, e serie, cioè di Teologia, di Scrittura, e di Sacri Canonì, e vollero che nelle loro Scuole si spiegasse il testo della Bibbia (c) *legentes textum Biblie* capace quando assiduamente si studj a far l' uomo grande ogni mediocre talento. Nè permisero le scienze sottili se non quanto bastavano per la Teologia, e non più, perche il loro fine era di rendersi utili alla Chiesa, ed alle anime: *Finis studii Fratris Minoris* disse nell' anno 1399. il Pisano (d) *est studere in Sacra pagina, ut de ipsa fidem defensare, & populum sciat infirmare. Non enim conceditur usus Dialecticæ & Philosophicæ scientiæ, & sic de aliis, nisi ut Sacra pagina clariùs, & certius adlascatur*. Quale ottimo regolamento, acciocchè perpetuamente si conservasse nelle loro scuole, costantissimi dimostraronsi a non dare il governo dell' Ordine se non a soggetti esemplarissimi, e insieme dottissimi, giudicando che questi averebbono avuto per i studi medesimi più impegno, e più vigilanza e più zelo. Nè s'ingannarono, perchè tutt' i Generali de' primi due secoli furono veramente attentissimi che i studenti fussero modesti, devoti, ed applicati, i Lettori dottissimi, ed esemplari, e che le letture si conferissero a proporzione del talento, e del merito. E piacemi qui raccontare un fatto accaduto nell' anno 1316. (e) a tempo del Generale Michele da Cesena, cui avendo alcuni suggerito

(a) in cap. 9. Reg.

(b) cap. 9. 2^a 12.

(c) cons. Bened. cap. 9.

(d) conform. 11.

(e) Firm. 3. Ord. p. 1 fol. 18.

to, che non destinasse Lettore in Parigi Pietro Aureolo uomo dottissimo, perchè questo erasi opposto alla sua elezione, gli sgridò aspramente, dicendo: *Absit ut ob quamlibet in me collatam injuriam tantum lumen Ordinis abscondatur*. Onde presto l'Ordine diventò un fiume di sapienza; e sì vasto che potè coprire la terra tutta: *repletus est quasi flumen sapientia, & terram retexit*. (a) Ed aggiugne il Pisano che niuno (b) si cimenti a numerare i libri de' primi due secoli Francescani, o in difesa della Fede, o per regolare il costume, o per illustrare le menti, o per estirpare i vizj, e coltivare le virtù, che non potrà mai numerargli: *Nullus possit multitudinem librorum retexere per Fratres hujus Ordinis editos, & confectos*. Ma nemmeno riesce librarne il peso, perchè sappiamo che S. Antonio da Padova primo Lettore di Teologia nell'Ordine (c) pe' suo profondo sublime sapere denominato fu da Gregorio IX. *Arca del Testamento*. Che Alessandro Alensej, quale fu il primo ad ordinare la Teologia in quella forma, e metodo che oggi trovasi la di lui Somma approvata da settanta Teologi scelti da Innocenzo IV. ad esaminarla, fu proposta da Alessandro IV. a tutte l'Accademie di Europa per la verità invincibile di tutte le sue sentenze, venne intitolato: *Fons vitæ, Doctor Doctorum; & Irrefragabilis*. Che San Bonaventura per i suoi otto miracolosi Volumi pieni di lume, e di ardore, vien detto *Dottor Serafico*, si adora tra i Dottori di Santa Chiesa, e che mentre visse, correva di lui questa fama: *Nullus pulchrior: Nullus doctior: Nullus Sanctior*. E che sessantatre altri Teologi, quali presso l'Wadingo contansi nel primo Secolo Francese, tutti da' Nostri, e da gli Esteri riputansi di singolare e sublime dottrina. Ma non comparve men fecondo di Uomini dotti il secondo Secolo; conciosiacchè in questo appunto fiorì Scoto per il suo maraviglioso ingegno, e come parla Pti-seo *ad miraculum subtile atque acutum*, e però chiamato *Dottore sottile*. Pietro Aureolo per testimonianza di Sisto Sanese *omnium scientiarum notitia clarissimus*, e però detto

Dot-

(a) *Pisan. conform. 8.*(b) *conform. II.*(c) *Wad. de Scriptis.*

Dottor secondo : Guglielmo Occamò capo de' Nominali, chiamato *Dottor singolare*. Francesco Mairone pe'l suo vi-vo, e prontissimo ingegno intitolato *Dottore illuminato*. Li-rano, Alvaro Pelagio, Atesano, e cento trent' altri Scrit-tori di somma fama, i Nomi, e peso de' quali leggongli presso il riferito Wadingo (a), ed oltre questi ne' nostri Annali si fa memoria di altri Uomini dotti senza nume-ro, le opere de' quali o non sono a noi giunte, o ad essi non piacque a noi lasciarle, conforme testifica pur S. An-toninò, il quale discorrendo degli Uomini celebri per let-tere de' primitivi Francescani, dice (b) *Sed & eorum quibus non placuit scripta relinquere, extiterunt quamplurimi omni tempore ex quo cepit Ordo ille, qui fuerunt Viri doctissimi, Ma-gistri egregii, magni Prædicatores, acutissimi Disputatores*. Per le quali tutte cose, disse il Pisano (c) che dell' Ordine av-veravasi quel che la Scrittura dice di Salomone, cioè che possedeva di tutte le cose, che sono la scienza vera: e che però giustamente il suo nome erasi divulgato da mare a mare, e fino all' Isole più lontane, perchè ne' primi due Secoli fu veramente singolarissimo per lo splendore della scienza: *Singularissimus scientiæ luciditate*. E quel che più rilieva si è, che l' Ordine in que' medesimi tempi volle che le sue Scuole eseguissero puntualmente il comandamento dato da San Francesco a S. Antonio, quando destinando-lo Lettore in Bologna (d) gli scrisse: *Placet mihi quod San-ctæ Theologiæ literas Fratribus interpretetis; ita tamen ut ne-que in te, neque in cæteris, quod vehementer cupio, extingua-tur Sanctæ orationis studium*. E di più che non ostante lo studio, si esercitassero negli esercizi d'umiltà (e) *ratione hu-jus studii ab humilitatis obsequiis, & Divinis Officiis nullatenus eximantur*, e però fiorirono le Scuole medesime non solo in dottrina, ma anco in santità: e gli Scrittori, e gli Uomini dotti furono nel tempo stesso anche pii: *Pius, & doctus: Pius, & eruditus: Probus, & eruditus*, dice ad ogni passo il Wadingo nel suo libro de' Scrittori dell' Ordine: elo

(a) *de Scriptor.*(b) *p. 2. fol. 773.*(c) *conform. 11.*(d) *Wad. 1222. n. 32.*(e) *const. Farin. cap. 6.*

è lo stesso pur leggesi ne' nostri annali; ne quali ancora un gran numero degli stessi Scrittori, ed Uomini dotti leggonfi illustri anche per segni, e miracoli, e distinti col titolo di Beati.

Convien però sapere che la bontà, e dottrina di questi non si fermò sempre chiusa nelle Scuole, ma dalle Scuole passò al Confessionario, e al Pulpito per soddisfare alla Regola, la quale à per fine de' nostri Studj la salute delle anime. Ne solamente le Quaresime, ma in tutte le Domeniche, e in tutte le Feste, o nelle loro Chiese, o nelle Parrocchiali, se le loro non erano capaci, predicavano al popolo la divina parola (a) *Diebus autem Dominicis, & Festivis de suis habitaculis exeuntes predicaverant in Ecclesiis Parochialibus, Evangelium*. E lo stesso conferma il Pisano (b) *Verbo incessanter docent, & populum ad bonum erudiunt, & inducant*. E meditando sempre nuove maniere più efficaci per la salute dell' anime, essi furono i primi (c) che mossero i peccatori a flagellarsi nelle Processioni di penitenza pubblicamente a sangue: essi i primi (d) che istituirono le Confraternite de' Laici per radunargli continuamente all' orazione, ed agli altri essercizj spirituali; e così fargli perseveranti nella via del Signore: essi i primi (e) che eressero Altari al Nome di Gesù, per aumentare nel Mondo la venerazione verso lo stesso ammirabile, e santissimo Nome: essi i primi a propagare il mistero, e'l culto della Concezione Immacolata per maggiormente infervorare i popoli alla divozione della Santissima Vergine; onde guadagnaronsi in guisa la divozione de' popoli medesimi, che da tutti generalmente erano richiesti per Predicatori, e Confessori. Per la qual causa dice San Bonaventura (f) li videro talora costretti a permettere il Confessionario, ed il Pulpito anco ad alcuni Sacerdoti più giovani, per ragion che, quantunque in quel tempo ancora fusse la Religione assai moltiplicata, e numerosa, nulla

però

(a) *Parichist. Anglic.*

(d) *Idem 1274. num. 10.*

(b) *conform. 11.*

(e) *1252. num. 7.*

(c) *Plad. 1225. n. 7.*

(f) *Apolog. 9. 20.*

però di manco erano tanti coloro che, venerando la loro dottrina, e pietà, da essi cercavano prediche, confessioni, e consigli, che i soli provetti non bastavano a soddisfare: *Tot sunt requirentes predicationes, confessiones, & consilia, quod seniores non sufficiunt omnibus satisfacere*. Niuno però s'immagini che i Predicatori de' prefati primi due Secoli, predicassero colla voce semplicemente, perchè tanto nel primo quanto nel secondo Secolo, ne leggo moltissimi che predicavano colla voce, e co' miracoli. Vi fu S. Antonio da Padova che nello spazio brevissimo di sei anni, santificò la Italia, la Sicilia, e la Francia. Il Beato Bertoldo da Ratisbona (a), l'uditorio del quale frequentemente eccedeva sessantamila persone, un altro Elia che indusse coll'efficacia delle sue prediche a morire anco le persone più perdute di pura contrizione. Il Beato Gerardo da Modena (b) quale imprimeva ne' popoli sì profondi sentimenti di pietà che dove esso predicava, per anni continui nelle case, nelle botteghe, ne' campi, e per tutto, altro non facevasi se non che lodare perpetuamente il Signore. Il Beato Ruggiero di Narbona (c) il quale *quo volebat flebat animos*. Il Beato Filippo Aquerio (d) che in poco tempo convertì in Napoli cinquecento e più meretrici. Il Beato Gualtieri, il Beato Algoto, il Beato Luca, ed altri senza numero che leggonsi ne' nostri Annali, Predicatori celebratissimi non solo per dottrina, e virtù, ma anche per segni e miracoli, i quali quante anime guadagnassero al Signore, ciascheduno può figurarsi; perchè se un Predicatore solo quando faccia miracoli, può santificare le intere Nazioni, qual dovett'esser il frutto di un numero sì grande di Predicatori miracolosi che vantano i primi due Secoli Francescani? Ma pur v'è di più dice il Pisano, per cagion che in que' tempi, oltre quegli i quali aveano l'Officio di predicare, predicavano in una maniera assai prodigiosa, anche i Sacerdoti semplici e i Laici che furono innumerevoli in santità di vita, i quali per

cio

(a) *Wad.* 1273.(c) 1287. *num.* 8.(b) 1233. *num.* 7.

(d) 1224.

ciò diceva San Francesco (a) ch' erano i cavalieri della sua tavola rotonda: *Isti sunt Fratres mei milites tabule rotande*, perchè colle loro meditazioni, orazioni, lagrime, e penitenze muoveano il Signore a dare virtù, ed efficacia alla voce de' Predicatori: e però essi convertirono, e salvarono più anime, che non i Predicatori medesimi. Ed oltre questi predicavano con miracoli da' loro sepolcri scien- to, e più tra Martiri, e Confessori, e settanta, e più tra Beati, e Beate loro penitenti; onde disse il vero quel Leb- broso (b) salvato per i meriti di San Francesco, quando dopo la sua morte apparendo al Santo Patriarca ancor vi- vente, gli rivelò, che gli Angioli, i Santi, e le Sante rin- graziavano Iddio perpetuamente che aveva dato al Mon- do i Frati Minori, perchè veramente e prima, e dopo la morte di San Francesco fecero frutto grandissimo (c): *Ma- ximum suis predicationibus fecerunt fructum tam tempore Di- vi Francisci, quam post*. E questo frutto grandissimo lo fe- cero non in poche, o molte Province, ma dovunque te- nevano situati i loro Conventi, cioè in tutto il Mondo. Imperocchè dappertutto dice il Pisano (d): *Quidam vita predicarunt, & exemplis, miraculis coruscantes: Quidam tam verbo, & vita, quam miraculis: Quidam saltem verbo inces- santly docent, & populum ad bonum inducunt & erudiunt*.

Che non fecero poi que' Francescani vetusti per con- vertire gli Eretici, i Scismatici, e gl' Idolatri? Perchè co- minciando da San Francesco (e) vantò il nostro Patriarca virtù così ammirevoli contro gli Eretici, che la sola sua presenza bastava a confondergli: *confundebatur ad Sancti Vi- ri presentiam heretica pravitas*, i quali vedendo nel Santo segni così manifesti della sua Santità, che non sapeva no come impugnarla; dovunque udivano il suo arrivo, na- scondevasi, con giubbilo grandissimo de' Cattolici che poi servivansi di questa medesima loro fuga per confutargli, e avvilitagli: *Latitabant, nec coram audebant heretici apparere*. E simili al loro gran Padre i suoi Figliuoli: ad essi deve

A a 2

la

(a) *conform. 11.* (c) *conformet. ibid.* (e) *Harold. 221. n. 9.*
 (b) *ibid.* (d) *ibid.*

la Spagna, la Francia, e l'Italia la intera liberazione dall'eresia degli Albigensi, e specialmente al Padovano (a) denominato da' Cattolici *Hæreticorum malleus*, il quale colla frequenza delle sue prediche e de' suoi miracoli la bandì affatto dall'Italia, e da Tolosa. Per opera de' Francescani parimente, dicono i nostri Annali restarono vinte, e sepolte l'eresie degli Umili, de' Valdensi, degli Amanti, e de' poveri di Lione, e quella de' Luciferiani in alcuni luoghi della Germania; e quella de' Manichei nella Bosna; e quella di Paolo Samosateno nella Corsica. Ed in vano tentarono alcuni Uomini perduti, dopo il suo nascimento, di turbare la Chiesa con nuovi errori, perciocchè essi immediatamente impegnaronsi a confutargli: San Bonaventura contro Guglielmo di Sant' Amore, e Girardo: Scoto, contro i Beguardi, e Biguini: Alvaro Pelagio, contro Marsilio Padovano: Il Cardinal Bertrando contro tutte l'eresie del suo tempo; e contro Wiclettò, Guglielmo Vaforde, che il celebre Tommaso Valdese non dubitò di chiamare suo Maestro. Ma non adoperarono i Francescani semplicemente la voce, e la penna a debbellare l'Eresie, perchè vedendosi destinati Inquisitori (b) da Gregorio IX. in Milano; da Innocenzo IV. in Roma; in Toscana, nel Patrimonio di San Pietro, nell'Umbria, nella Campagna di Roma, nella Romagna, ed in Tolosa: da Alessandro IV. nella Francia, nella Boemia, e nella Polonia: da Niccolò IV. nella Siria, nella Palestina, nella Bosna, e nel Delfinato; perciò gelosissimi di servire puntualmente la Santa Sede, la quale tanto confidava nel loro zelo, dovunque ebbero indizio che dimorassero Uomini sospetti di false dottrine, usarono tutta la forza, e tutta l'arte ad estirpargli, anche a colto del loro sangue sparso prontamente (c) da' Beati Stefano, e Raimondo Inquisitori in Tolosa, e dagli Beati Catalano, e Pietro, in Milano, per aver questi negato di cassare dal Libro dell'Inquisizione alcuni Eretici. Nè solamente a purgare dagli errori le Provincie cattoliche dimostrarono questo loro zelo; ma quante mai

Na-

(a) *Idem* 1225. (b) *Hadold. Ind. v. Inquisit.* (c) *Idem* 1242. n. 2.

Nazioni non credenti conosceva allora il Mondo, in tutte si diffusero per renderle ossequiose all' Evangelio, ed in tutte con vantaggio, e frutto grandissimo: perchè principiando dall' Africa; se bene il Rè Miramolino martirizzò que' primi cinque Francescani, i quali colà predicarono (a) quando però di poi vide i stupendi loro miracoli, non solamente permise a gli altri Francescani di predicare, ma ancora di fondare in Marocco il Vescovado, e col patto che il Vescovo fosse sempre Franciscano. Per la qual cagione avendo essi libero il campo per l' Africa, e per la Libia, ne illuminarono innumerevoli; e il solo Beato Corrado d' Ascoli (b) ne battezzò di sua parte più di sei mila: lo stesso fecero nell' Egitto (c) dove pure ottennero di potere liberamente annunziare a i Saraceni il Vangelo; e dove, conforme narrasi presso il Wadingo, nell' anno 1238. battezzarono anche il Gran Soldano. Per le fatiche loro parimente di quaranta, e più anni cessò nel Concilio Generale di Lione (d) lo scisma de' Greci pertinacissimi; nè i tumulti suscitati da' popoli contro l' unione, o le persecuzioni contro essi per averla promossa, poterono mai ottenere che non sudassero trentasei altri anni continui per indurre nell' anno 1369. l' Imperadore Giovanni Paleologo a nuovamente professarla: nè solamente più volte la Grecia (e) ma l' Armenia ancora, e il suo Re Aitone con ventiquattro altri Rè a questo tributarj, e soggetti, e la Rascia, e la Russia (f) Nazioni prima tutte rubelli alla Chiesa, per i Francescani giurarono ubbidienza alla Santa Sede Apostolica. E per essi parimente i Bosnesi prima Manichei, e il loro Principe nell' anno 1402. (g) numerarono più di cinquantamila Cattolici. La Corsica nell' anno 1342. (h) abjurò l' eresia de' Manichei, e di Paolo Samosateno. I Valachi nell' anno 1374. (i) conventironsi in sì gran numero, che bisognò dar loro i proprj Vescovi: i Medi, il loro Imperadore, e suoi Figliuoli (k) nell' anno

1342.

(a) 1220. n. 10.

(b) 1289.

(c) 1219. m. 60.

(d) Harold. Ind. v. Graci.

(e) Idem 1289.

(f) 1254. n. 12.

(g) 1299. n. 1.

(h) Idem num. 4.

(i) n. 3.

(k) n. 44.

1342. detestaronò la superstizione di Maometto: i Persiani (a) nell'anno 1340. a turbe a turbe affollavansi al Battesimo *tatmatim ad Baptismum consuebant*. I Bulgari invochiati ne' Riti barbari, e ne' prestiggj (b) nell'anno 1366. dugento mila nello spazio solamente di cinquanta giorni, e per le mani di otto soli Francescani furono battezzati; i Lituani (c) idolatri de' serpenti, e del fuoco, qual fingevano perpetuo, nell'anno 1384. Principi, e Sudditi, Nobili, e plebei, e tutti unitamente abbracciarono la Fede, quali per battezzare, convenne aspergergli a turbe a turbe, e imporre a tutti di ciascheduna lo stesso nome: i Nestoriani (d) col loro Rè Giorgio, abjurarono l'Eresia di Nestorio: i Tartari con molti loro Principi, Rè, e Regine, e nell'anno 1310. anche col loro Gran Cam, Madre, e Fratelli, professarono la Religione Cristiana, e come narra nella sua Bolla (e) *Animarum salutem* il Sommo Pontefice Bonifacio IX. *ibidem in tantum Fides catholica prevailuit, ut nullus Infidelis Crucem Christi, ut prius consueverat, blasphemare presumeret*. E odasi da Clemente V. (f) in quanti altri luoghi infedeli, i primitivi Minori predicarono il Vangelo, il quale ad essi scrivendo, così dice: *Dilectis Filiis Fratribus de Ordine Fratrum Minorum in Terras Saracenorum, Paganorum, Græcorum, Bulgarorum, Cumanorum, Hybernorum, Alanorum, Gothorum, Sicorum, Ruthenorum, Gazacorum, Jacobinorum, Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Armenorum, Indorum, Medorum, aliarumque non credentium Nationum Orientis, & Aquilonis, seu quarumcumque aliarum partium proficiscentibus*. Perciò disse bene il Pisano (g) che a suo tempo erasi già avverata la Profezia di San Francesco, che i suoi Frati erano stati mandati da Dio per la salute di tutto il Mondo: *Impletum est quod Beatus Franciscus dixit, quod Deus Fratres elegit propter salutem & fructum animarum omnium hominum hujus Mundi*, le quali conversioni, se bene costarono ad essi sudori infiniti, ed il Sangue di più centinaia de' loro Martiri,

(a) n. 5.

(c) n. 41.

(e) 1205.

(g) conform. 11.

(b) n. 4.

(d) n. 1.

(f) apud VVad. 1307.

tiri, ad ogni modo non chiedettero altra mercede, fuorchè la gloria di Dio, e la salute dell'anime. Perchè potti essi nelle prime fila della battaglia, dopo aver disprezzata la morte, e superate le difficoltà, e vinto l'inimico, niente curaronsi delle ricchissime spoglie, cioè del governo, e delle decime degli convertiti, ma lasciarono tutti questi guadagni a' Sacerdoti secolari, ed essi passarono altrove, ad esporrsi a nuovi pericoli, e nuove morti per guadagnare nuovi credenti alla Croce (a), così praticarono, dice il Wadingo, i Francescani de' primi due Secoli: *In prima belli acie constituti, devicto hoste, morte contempta, superatis difficultatibus opima spolia annuarum, & fructus pingues bonorum temporalium Episcopis subsequenter, & succedentibus Pauperibus reliquerunt.*

Per ciò il credito de' Francescani in que' tempi fu veramente sommo, e singolare. E Carlo Re di Napoli in una sua lettera a Giovanni XXII. nell' anno 1328. (b) non ebbe difficoltà di asseverare che l'Ordine de' Minori era la regola de' costumi, la vita de' peccatori, la luce del Mondo, la colonna della Fede, e che però dovevasi da tutti amare, e venerare: *Non est habendus Ordo contemptui, cujus Professorum vita, exemplis, & doctrina pariter, sicut manifestum est omnibus, regulamur, & vivimus, & de tenebris ad lucem ducimur sempiternam: Cujusque gesta magnifica, futuris saeculis excelsis extollenda praconis, mentes hominum instruunt ad salutem: Cujusque Fratres columnae sunt Fidei, & in solida firmitate conservant Evangelicam Christi vitam.* E il Pisano nell' anno 1399. pur costantemente affermò (c) che in quel tempo non v'era al Mondo Religione cotanto amata, quanto la Francescana: *Non credo quod sit aliquis Ordo ad quem Fideles ita afficiantur, sicut ad istum.* E lo dimostra per varie vie: Primieramente avanti che terminasse il secondo Secolo, e quando esso distese il Catalogo de' Conventi dell' Ordine, i Fedeli ne avevano già all' Ordine eretti mille, e seicento, ed anche più: ed ogni giorno in tutte le Provincie Cattoliche ne fabbricavano degli altri, e mol-

(a) 1368. n. 1.

(b) Hargl. n. 15.

(c) conform. 11.

molti assai tospicui, e magnifici, arricchiti di più di suppellettili sagre assai nobili, e preziose, senza che le istanze della povertà Francescana potessero mai da essi ottenere che fossero men liberali, stimando di far sempre poco, e che i Francescani per la loro bontà, e dottrina meritavano assai più. Per questa ottima opinione medesima, anco a tempo del Pisano, chiunque bramava di servire al Signore, nessun'altra vita era così propenso a professare, quanto quella espressa ne' tre Ordini istituiti da San Francesco: *Hodie Christo servire optantes ad Francisci modum, & vitam in tribus Ordinibus expressam confugiunt; Non sic est de aliis Ordinibus*. Ed anco i Principi più sublimi del Mondo (a) Aitone Rè dell' Armenia illustre per santità, e miracoli: San Lodovico figliuolo di Carlo Rè di Napoli: il Beato Pietro d' Aragona figlio del Rè Giovanni: e Giacomo, e Filippo figliuoli del Rè di Majorica, non ebbero difficoltà di vestir l'abito, di cinger il cordone, e di professare la Regola de' Minori: giudicando di più col ricevere l'abito non di onorare essi l'Ordine, ma di esser loro onorati dall'Ordine come si spiegò San Lodovico, dicendo: *Ordo multum me honoravit cum dedit mibi habitum suum*. E quegli a' quali non fu permesso in vita, vollero vestirlo almeno nella lor morte: e sono Gregorio IX., Martino IV. Giovanni Imperadore di Costantinopoli, molti Re di Francia, Roberto Re di Napoli, il quale anche in vita talora vestito dell'abito, andava in Coro, serviva alla mensa, e poi dieciotto giorni avanti di morire professò la Regola: Giacomo Re di Aragona: Sancio, e Ferdinando Re di Castiglia: Ferdinando, Pietro, ed Alfonso Re di Portogallo: Federico Re di Sicilia: Enrico Re di Cipro: Lodovico Re d'Ungheria: Carlo Primogenito del Re Roberto: Giacomo figlio del Re Alfonso: Ferdinando figlio del Re Pietro d' Aragona: e molti altri figliuoli di Re, Principi, Duchi, Conti, e Baroni, ed altre persone illustri, chi in vita, e chi in morte vestirono le ceneri Minoritiche: di maniera che, dice il Pisano (b) *Inter Ordines*

Omn-

(a) *ibid.*(b) *conform. 3.*

omnes, & præcipue Mendicantiam, nemo de tot Nobilibus, Regibus, & Principibus gloriari potest sicut hic Ordo. E basta osservare le sepolture de' Nobili erette nelle vetuste Chiese dell'Ordine, per accertarsi non esservi casa nobile nella Cristianità, di cui o in vita, o in morte qualcheduno non abbia vestito l'abito Francescano; onde conchiude il Pisano che dell'Ordine a suo tempo erasi avverato quel che Isaia disse del Salvatore: *Ambulabunt gentes in lumine tuo, & Reges in splendore ortus tui: Erunt Reges nutricii tui, & Regina nutrices tue.*

Non è però argomento men chiaro della stima quale il Secolo faceva dell'Ordine, che i Confessori di tutte le Regie, e di tutti i Principi d'Europa erano Francescani: *Vide Franciam* siegue il Pisano, *respice Alemanniam, verte te ad Angliam, Guasconiam, Aragoniam, Hispaniam, Bohemiam, Hungariam, Austriam, Lombardiam, Siciliam, & totam Italiam, & reperies quod Reges, Filii Regum, & Filie, Uxoresque, Comitessque, Duces, Principes, & dignitate Seculi fulgentes, Fratres Minores in suis hospitiiis habere pro Confessoribus, & Informatoribus voluerunt.* Nè solamente in Europa (a) ma l'Imperadore de' Medi pur regolavasi coll'autorità, e consiglio de' Francescani: e così ancora il Re dell'Armenia, il gran Cam de' Tartari (b) fabricò loro vicino il proprio Palazzo un Convento, acciocchè potessero con più comodo diriggere la sua coscienza, presso il quale dice Arol- do: *tantum valebant, ut ipsimet convalescerentur; neque cubitum aliquando iret, nisi accepta illorum benedictione,* ma perchè ciò? *Nec hoc esset* soggiugne il Pisano *nisi fructu magno, & profectu quem Dominus per Fratres Minores operatur in eis.* Perchè anco tra i tumulti delle Corti sapevano conservare la gravità della vita, e la santità: Non mai ingerendosi in cose secolari, ma unicamente a regolare le anime nella via del Signore.

Ma non fu minore il concetto che n'ebbe la Chiesa; perchè se in primo luogo vogliamo riflettere alle lodi, ed a' titoli gloriosi che i Sommi Pontefici ad essi diedero nel-

B b

le

(a) Harold. 2. 1342. (b) 1311 e 1342. num. 4.

le loro Bolle: da Gregorio IX. l' Ordine Franceseano fu
 riputato (a) *inter ceteros Ordines excelsior, virtutum meritis*.
 Da Innocenzo IV. (b) *Lampas insignis caelestium exemplorum*
adornata fulgoribus rutilans in domo Dei. Da Alessandro IV.
 (c) *Fratres de Ordine Minorum..... gratissimi Divinae oculis*
Majestatis. Da Urbano IV. (d) *Spiritualium Ordo Virorum*.
 Da Niccolò III. (e) *apud Deum Patrem munda, & immaculata*
Religio. Da Martino IV. (f) *In Dei beneplacitis confirmati*.
 Da Niccolò IV. (g) *Uberiores salutis fructus ex ipso proveniunt*
Fidelium animabus. Da Bonifacio VIII. (h) *Fructus innumeros*
ex ipso nescuntur animabus Fidelium pervenire. Da Clemen-
 te V. (i) *Hortus voluptatis Ordo Minorum Sancta Religio*. Da
 Giovanni XXII. (k) *Ordo conspicuus per Orbem..... Religio*
virtutum fecunditate repleta. Da Clemente VI. (l) *Doctrina*
clari, Religione conspicui, sanctitate venerabiles. Da Innocen-
 zo VI. (m) *Fama celebres, praeclari vita, sanctitate perlucidi*.
 Da Gregorio XI. (n) *In Ecclesia Dei multiplicibus splendori-*
bus radiantes. Da Bonifacio IX. (o) *Verbo, & exemplo consti-*
tuunt caelestis beatitudinis amatores. Da Innocenzo VII. (p) *So-*
nus eorum in omnem terram dulciter insonat. E da Alessan-
 dro V. (q) *Ordinis odoriferam famam*. Nè fermaronsi i Som-
 mi Pontefici in queste semplici lodi, ma quanti mai Pri-
 vilegj, dice il Lirano (r) dalla Santa Sede i Francescani di-
 siderarono, bastò per ottenergli un solo lor cenno *Summi*
Pontifices Nobis ad nutum gratias, & privilegia conferebant. E
 di più, quando il Clero o altri, cui dispiaceva di veder
 l'Ordine così venerato, e distinto, tentarono di angustiar-
 lo; subitamente i Pontefici impegnavansi a difenderlo: co-
 sì Gregorio IX. (s) Innocenzo IV. ed Alessandro IV. quan-
 do

(a) *Wad. 1236. n. 17.*(b) *1251. n. 37.*(c) *1257. num. 9.*(d) *1264. num. 3.*(e) *Extrav. Exiit.*(f) *VVad. tom. 2. Reg. n. 6.*(g) *ib. d. num. 2.*(h) *ibid. num. 6.*(i) *Extrav. Exiit.*(k) *apud Harold. 1217. num. 10.*(l) *VVad. 1251. num. 11.*(m) *Idem 1257. num. 2.*(n) *1272. num. 23.*(o) *1299. num. 23.*(p) *VVad. tom. Reg. num. 3.*(q) *ibid. num. 7.*(r) *Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 8.*(s) *1231. num. 13.*

do i Vescovi, e i Parrochi pretesero di gravare l'Ordine, e i suoi Benefattori : così lo stesso Innocenzo , e Alessandro (a) quando la Sorbona non voleva ammetterlo alla società Magistrale: così Clemente V. (b) quando i Frati dell'Ordine Teutonico tentarono discacciarlo dalla Livonia: così Clemente VI. (c) quando i Boemi negavano all'Ordine la libera amministrazione de' Sacramenti: e così sempre. Ed oltre a ciò conferirono ancora a' Francescani le cariche, e le dignità più sublimi, destinandogli frequentemente loro Legati a gl'Imperadori di Oriente, e di Occidente, a tutt' i Re, e Principi d' Europa, e a tutte le Repubbliche cristiane: costituendogli Penitenzieri nelle Basiliche più cospicue di Roma, ed Inquisitori in molte Provincie d' Italia, nell' Imperio, nella Francia, e nella Palestina: eleggendogli Altararj di S. Pietro, e Lettori del Sacro Palazzo Apostolico. E quantunque sapessero che S. Francesco (d) non voleva i suoi Frati promossi alle Prelature, *Ad Prelaturas Ecclesiasticas ascendere nullatenus permittatis*: ad ogni modo ebbero i Sommi Pontefici concetto così sublime della dottrina, e santità de' Francescani de' primi due Secoli, che dall' anno 1220. quando il Beato Agnello primo Vescovo dell' Ordine, fu eletto Vescovo di Marocco, infino al Concilio Viennense nell' anno 1312. contansi cento tra Vescovi, ed Arcivescovi, dieci Cardinali, ed un Papa, e fu Niccolò IV. E nel secondo Secolo dal Viennense fino al Costanfiense nell' anno 1414. cinquecento, e più Vescovi, sessantacinque Arcivescovi, sei Patriarchi, quindici Cardinali, ed un Papa, e fu Alessandro V. E pure la Religione in quel tempo che appena numerava mille secento, o poco più tra Luoghi, e Conventi, non sò s' era la sesta parte della Religione presente, per le Riforme vastissime di Osservanti, Riformati, Cappuccini, e Scalzi, dopo quel tempo da essa nate. Ed ecco in breve quanto vasto, dotto, santo, fruttuoso, e venerato fu l'Ordine de' Minori ne' suoi primi due Secoli.

Ma che voglio io da ciò dedurre? Vò dedurre che la

B b 2 glo-

(a) 1257. (b) 1310. n. 2. (c) 1351. (d) *conform. 6.*

gloria degli stessi due Secoli debbasi tutta intera a' soli Conventuali, senza che a gli Osservanti toccar ne possa alcuna parte. Ma come ciò? Perchè se in primo luogo parlar vogliamo di que' santissimi Religiosi, quali il Patriarca, colle Prediche, cogli essempli e co' miracoli trasse dal secolo a i rigori della sua Regola in tanto numero che nel Capitolo Generale dell'anno 1219. ne comparvero cinquemila, oltre i rimasti in maggior numero nelle Provincie, i quali poi, anco vivente San Francesco, distesero nell' Europa, nell' Asia, e nell' Africa, guadagnaronsi la venerazione di tutt' i popoli; se dico, ragionar vogliamo di questi, io assevero costantemente che nella Santità, e nell' opere loro mirabili, e gloriose, gli Osservanti vantano non ne possono parte alcuna; imperocchè come potevano essi nell' anno 1219. celebrare Capitoli Generali, se leggiamo (a) che nell' anno 1431. per autorità di Eugenio IV. fu il primo Capitolo Generale che celebrassero gli Osservanti? come numerare nel solo Capitolo cinquemila e più Frati, se ducent'anni dopo, cioè quando nell' anno 1414. S. Giovanni da Capistrano si vesti Osservante (b) *ducenti circiter erant Observantie Professores*? come distendersi nell' Europa, nell' Asia, nell' Africa, se nell' anno 1379. (c) *non se extendant extra Umbria fines*? E finalmente, come, vivente San Francesco, guadagnarli la segueta di tutto il Mondo, se anco nell' anno 1415. (d) *humiles, & abjecti in conspectu hominum*?

Ma nè tampoco posso denominare Osservanti quell'Accademie celebratissime di Scienze utili, e serie, che aperte nell' Ordine anco a tempo del Patriarca, dilataronsi dopo la sua morte in tutte le Provincie: nè que' Maestri dottissimi, e ad unora santissimi, che in esse fiorirono, per i quali divenuta la Religione un fiume vastissimo di sapienza, inondò la Terra tutta, e il nome suo divulgossi da mare a mare perchè io veggio gli Osservanti, prima che vestissero il loro abito San Bernardino da Siena, San Giovanni

(a) Cron. p. 3. lib. 1. c. 52.

(c) Idem num. 5.

(b) Wad. 1456. num. 106.

(d) Idem cap. 4. num. 24.

vanni da Capistrano, San Giacomo della Marca, ed il Beato Alberto da Sarziano, quattro colonne principali del loro Istituto; gli veggio, dico, senza Studj, senza Lettori, senza lettere, senza Sacerdoti, e quasi tutti Laici (a) *majori parte Laici Fratres erant*, dice Aroldo. Perciò quantunque in tutte l'altre cose essi fossero in quel tempo osservatori rigidissimi della Regola, pur nondimeno in quella parte che riguarda i Studj, seguendo i dettami del loro spirito semplice, e illetterato, opponevanfi con tutto rigore alla medesima, e alla intenzione di San Francesco, il quale se vuole caste, ed esaminate le prediche de' suoi Figliuoli, certo è che vuole ancora che studjino; e avvanzaronsi di più a difendere alcune proposizioni inette, stravaganti, e audaci: cioè che lo Studio è contrario alla povertà per esser necessario il provvedersi di Libri; contrario alla divozione per l'occupazione che seco porta; contrario all'umiltà, perchè fomenta la superbia, e la vanagloria. E come se nella Religione non potesse divvenir dotto, chi non è empio: sostenevano ostinatamente di non poter conservarsi la purità della Riforma, se in essa permettevansi lo studio, tutto che di scienze serie, e Divine. Prima dunque che i detti quattro Santissimi Eroi professassero l'Osservanza, gli Osservanti non tenevano Scuole; E però dice il Wadingo (b) erano allora pochi, e ignoranti: *Ducenti erant circiter professores Observantie, Viri simplices, abjecti, illiterati*. Onde se poi ne' tempi susseguenti, risplendettero sempre in ogni genere di dottrina, son debitori del loro sapere a San Bernardino da Siena, il quale essendo nell'anno 1440. (c) lor Commisario generale, a fin di rendergli idonei a confessare aprì il primo loro Studio in Teologia morale in Perugia: e più lo debbono a San Giovanni da Capistrano, il quale nell'anno 1444. (d) considerando quali, e quanti mali nascono dall'ignoranza, particolarmente di que' che trattano i celesti Misterj, e diriggon le coscienze: *Supinam ignorantiam à Fratrum catu studebat*

(a) 1444.

(c) VVad. 1440. num. 28.

(b) 1456, num. 106.

(d) VVad. 1444.

debat arcere. E nulla stimando le opposizioni di alcuni sciocchi, e ostinati protettori dell'ignoranza, stabili in tutte le Provincie le scuole di Teologia, e di Canon. Da questi due Santi adunque debbono gli Osservanti riconoscere tutta la loro dottrina, mentre essendo essi prima rozzi, semplici, ed ignoranti; Questi due tra essi (a) *Cultum, regiminis normam, & literarum studium invexerunt*. Ma posto ciò; ecco chiaro che non sono Osservanti S. Antonio, l'Alense, San Bonaventura, Scoto, e mille altri celebri Dottori, i quali dugent'anni prima di San Bernardino, e del Capistrano risplendettero nelle scuole dell'Ordine. Nè quegli innumerabili Predicatori zelantissimi che con tanto frutto, e applauso declamarono da Pergami. Nè que' Scrittori che sì vigorosamente confutarono gli Eretici. Nè que' Maestri che tanto sudarono per riunire alla Chiesa i Scismatici. Nè quegli Inquisitori che anche a costo del proprio sangue perseguitarono i perfidi, perchè tutte le prefate cariche presuppongono necessariamente le scienze, e le scuole aperte nella Religione.

Per questi stessi motivi, dico pure che a gli Osservanti per niun modo si possono attribuire le conversioni mirabili che degl'Idolatri, Scismatici, ed Eretici nell'Egitto, nell'Africa, nella Libia, nella Grecia, nella Russia, nella Rascia, nella Tartaria, nella Persia, e in mille altre Provincie infedeli fecero i primi due Secoli Francescani, perciocchè alle Missioni, e alla conversione degl'Infedeli, e a confutare i loro errori, non destinansi i semplici Sacerdoti, che pur tra gli Osservanti eran pochi, anco dopo il secondo Secolo Franceseano: e molto meno i Laici, come nello stesso tempo era il maggior numero degli Osservanti; bensì persone dotte, e Teologi ammaestrati nelle scienze Sagre, e Divine, le quali tra gli Osservanti non principiarono ad insegnarsi che sotto il governo di San Bernardino da Siena, e San Giovanni da Capistrano. Ma senza queste ragioni non posso dare le Missioni de' primi due Secoli agli Osservanti anche per un altro capo, perchè le

me-

(a) *Vad. 1415. num. 24.*

medesime loro Croniche (a) non an difficoltà di testificare che i Missionarj Osservanti principiarono solo a tempo di Eugenio IV., e che tutt' i Missionarj Francescani precedenti furono Conventuali.

Niuno dunque s'immagini, o si figuri, che que' Francescani più vetusti cotanto amati, e riveriti anco dalle persone più cospicue, e più potenti del Secolo si possino numerare tra gli odierni Osservanti; imperciocchè, conforme scrive Carlo Re di Napoli al Sommo Pontefice Giovanni XXII. tutto il lor buon concetto, e la stima loro procedeva perche la dottrina loro, e il buono essemplio serviva anco a i Regnanti di vita, e di regola: *Eorum exemplis, & doctrina regulamur, & vivimus*. E nasceva pure dice il Pisano, perche chiamati da tutt' i Principi, e Regnanti d' Europa ad abitare ne' loro Palaggi per guidare le loro coscienze, sperimentavano il frutto grande che per i Francescani in essi operava il Signore: *Nec hoc esset, nisi fructu magno, & profectu quem Dominus per Fratres Minores operatur in eis*. Di qui procedeva principalmente l'amore, e la stima de' primi due Secoli Minoritici. Ma questo appunto dimostra que' due Secoli diversi dagli Osservanti; perche qual dottrina allora in Questi, se anche dopo l' anno 1400. dagli stessi loro Scrittori son riputati *simplices, abjecti, illiterati*? come Confessori nelle Regie, se fu lor regola impreteribile in quel tempo abitare nelle Selve, e nelle caverne, segregati dal consorzio degli Uomini? *in-Cavernis, & Eremitoriis à Mundo, semoti* (b) e non ascoltare confessioni, se non quelle del Monistero? E di più come confessori nelle Regie ne' primi due Secoli, se nel terzo Secolo San Bernardino conoscendogli incapaci di confessare, *voluit idoneos reddere, instituto Theologiae moralis studio*? Ed era tale e tanta in quel tempo la loro semplicità, e scarsità, che San Bernardino tutto che loro Commessario generale, pure fu costretto a fare il Lettore. E quando cominciò ad essi a dettare il trattato *delle Censure*; a' Sacerdoti, e Confessori Osservanti comparvero cose nuove, e pellegri-

(a) p. 2. lib. 9. cap. 30.

(b) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 28.

legrine le censure a tutti note del testo Canonico ; onde agitati da scrupoli che molti per essi , erano stati dalle medesime malamente assoluti, ricorsero per quietare le loro coscienze , ad Eugenio IV. e questo *Absolutionibus* , *si qua erant invalida robur qua potuit adjecit.*

Nella stessa guisa gli elogi gloriosi fatti da' Sommi Pontefici a' Francescani vetusti in mille Bolle ad essi dirette , nè pur sono degli Osservanti, confessando ingenuamente Monsignor Marco (a) che la Bolla di Gregorio XI. distesa in Avignone dopo l'anno 1370. per cui concedonsi a Fra Paolo Trinci alcuni luoghi solitarj abbandonati da Conventuali *fu la prima concessione in favore dell' Osservanza* , ciò che testifica pure il Gonzaga (b) dicendo : *Et hic primus spiritualis favor primaque Pontificia gratia Observantibus concessa.* Ma nemmeno sono degli Osservanti le Mitre, le Porpore, e i Camauri di cui vanno adorni i primi due Secoli de' Minori ; perchè se Fra Matteo da Girgenti eletto Vescovo nell'anno 1442. fu il primo loro Vescovo, perseguitato per ciò altamente (c) da essi *perchè aveva accettato il Vescovato*, dignità tra essi nuova, ed insolita, e giudicata di più contraria alla loro umiltà: convien di necessità affermare, che tutta quella gran turba di Vescovi, e Arcivescovi, e Patriarchi precedenti non spetti a gli Osservanti, e nè tampoco agli Osservanti que' ventisette Cardinali più antichi da San Bonaventura fino a Sisto IV. dicendo le medesime loro Croniche (d) *che Fra Gabriello da Verona fu il primo Cardinale degli Osservanti*, creato da Sisto IV. nell'anno 1478. E finalmente neppure ad essi appartengono i tre più antichi Pontefici dell' Ordine Niccolò IV., Alessandro V., e Sisto IV. Prima perchè tutti tre leggonsi sublimati al Trono innanzi al prefato primo lor Cardinale : secondo perchè Sisto IV. (e) *fu Generale de' Conventuali.* Alessandro V. (f) *sub laxiori disciplina educatus* ; e Niccolò IV. si vestì Frate nello stesso Convento d' Ascoli dove si vestì Sisto V. Papa certamente-

(a) Cron. p. 3. lib. 1. c. 5.

(d) p. 3. lib. 5. cap. 51.

(b) p. 1. fol. 5.

(e) Cron. p. 3. lib. 6. cap. 6.

(c) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 6.

(f) *Wad.* 1415. num. 6.

ramente Conventuale: *Prodierunt ex hoc loco* scrive l'Wadingo (a) *duo Pontifices maximi Nicolaus IV. & Sixtus V.*

Anzi egli è sì lontano che la primitiva Maestà, e decoro dell'Ordine debbasi a gli Osservanti, che di più io trovo che per gli Osservanti appunto l'Ordine cadde molto dalla sua primitiva Maestà, e decoro, perchè dove anticamente non vi fu Sommo Pontefice, il quale non promovesse i Francescani alla Porpora, alle Chiese più cospicue, alle legazioni Appostoliche, e ad altre cariche più ragguardevoli, nati poi gli Osservanti, conforme osserva ancora il loro Wadingo (b) sotto quattro Pontefici Martino V. Eugenio IV. Niccolò V. e Callisto III. avvegnacchè amatissimi dell'Ordine, pur nondimeno niente di magnifico, e di grande concedettero all'Ordine, ma appena alcune poche Chiese titolari: *Ex hac humili Fratrum provisione*, dice il Wadingo, *ad Ecclesias dumtaxat titulares, ut suffraganeo apud alios Antistites munere fruerentur, apparent, quantum à sua majestate, & decore Religionis Corpus per novam Reformationis propuginem deciderit.* Ma perchè ciò? Perchè prima i Conventuali, cui conferivansi le Mitre, e le Porpore, quantunque per le loro Chiese, e Conventi magnifici, per l'abito largo, e lungo per i legati perpetui, e per altre cose si fossero allontanati se non dalla Regola, molto però dalla vita di San Francesco; ad ogni modo, perchè ne' primi due Secoli furono soli, e di più operarono cose veramente grandi per l'anime, e per la Chiesa; la Santa Sede non ostante la loro larghezza, ne aveva tutto il buon concetto. Vennero poi gli Osservanti, e perchè il primo disegno di Questi fu di seguitare perfettamente non pur la Regola, ma anco la vita di San Francesco nell'abito corto, e rappezzato; ne' Conventi, e Chiese anguste, e meschine; ne' digiuni, vigilie, e penitenze continue; il silenzio perpetuo, la povertà estrema, senza legati, e senza provvedersi un giorno per l'altro, sempre a piedi, sempre lontani da' Secolari, sempre chiusi ne' boschi, sempre in orazione; per ciò la larghezza de' Conventuali, di cui per

C c

avan-

(a) 2. l. 1. c. 4. ad rom. l. 1. c. 4.

(b) 145. n. 111. 243.

avanti non facevasi caso alcuno; esposta poi a lor confronto, incominciò a comparire di sembiante poco grato, e non buono. A questo di più si aggiunsero le liti domestiche: lunghe, e strepitose, pretendendo da una parte gli Osservanti di vivere da se medesimi, dicendo che sotto il governo de' Conventuali non erano sicuri in coscienza, e i Conventuali dall'altra di non perdere il dominio su' gli Osservanti, dicendo che così dispone la Regola: Nel fervore de' quali incominciando gli uni contro gli altri a spargere molte cose, più mancò la buona opinione de' Conventuali presso la Santa Sede: e in questa guisa mancarono pure ne' Conventuali le solite dignità, e le cariche: *Imminuta jam opinione apud Pontifices, non amplius conferebantur, ut prius solebat, nobiles Ecclesie non Cardinalitia dignitas, non legationes Apostolicae, non mittebantur negotia graviora.* Ma non per questo che le dette dignità mancarono ne' Conventuali, l'ottennero gli Osservanti; perchè Questi nel lor principio, quantunque vivessero secondo tutto il rigore della Regola, ed apparissero esemplarissimi, erano nondimeno per lo più semplici, e alieni da' Studj, e necessarj al governo, e però non riputavansi degni delle medesime dignità, nè capaci di sostenerle: *Observantes, siegue il Wadingo à serio literarum studio, ut plurimum, abhorrentes, his munus videbantur parum idonei.* Ed ecco in qual maniera per occasione degli Osservanti decadde l'Ordine dalla vetusta sua gloria, Ma posto ciò, è tutta la ragione di affermare che a i soli Conventuali debbonsi i Santi, le Sante, i Dottori, i Predicatori, i Missionarj, gli Inquisitori, i Vescovi, gli Arcivescovi, i Patriarchi, i Cardinali, i Pontefici, e tutte le cose mirabili, e grandi dell'Ordine primitivo; impereiocchè mi dicano gli Osservanti, se essi furon quegli che anco vivente il Santo nostro Patriarca si distesero innumerabili in tutto il Mondo, e lo santificarono colle loro prediche, virtù, e miracoli? Chi mai di poi gli ristrinse ad un numero meschinissimo di soli dugento Frati confinati, e chiusi ne' Romitori, e nelle Caverne dell'Umbria? Se furon loro que' Dottori, Scrittori, Predicatori,

tori, e Missionarj dottissimi, e ad un'ora Santissimi de' primi due Secoli; come poi divennero ad un tratto quasi tutti Frati Laici, e imperiti? Se essi con tanto applauso regolarono le coscienze non solamente del popolo, ma ancora de' Principi, e delle Regie, come poi divennero incapaci di confessare? E se ad essi finalmente vennero conferite le Porpore, le Mitre, e i Camauri de' primi tempi dell'Ordine, come di poi per essi mancò l'Ordine dal suo primitivo splendore *à sua majestate, & decore per novam Reformationis propaginem* Replico dunque, e conchiudo che le opere grandi de' primi due Secoli Francescani e la riputazione somma in cui vissero presso la Chiesa, e il Mondo, chiaramente dimostrano che furono Conventuali: perchè solamente de' Conventuali si avvera tutto ciò che di maraviglioso, e di grande negli stessi due Secoli la Storia Minoritica narra, e descrive.

C A P O IX.

Le due Fazioni, una del P. Elia, o della Comunità: l'altra de' Spirituali, e Zelanti: cominciate appena morto San Francesco; e che turbarono i primi due Secoli della Religione, confermano che i Conventuali sieno più antichi degli Osservanti.

Appena San Francesco passò da questa vita glorioso al Signore, che cominciando i suoi Religiosi a declinare da quella povertà austerissima qual, Ei vivente, tra essi fiorì, si vide subito la sua Religione scissa in due fazioni: una più numerosa, e più potente, la quale spinta dall'autorità, e dall'esempio del Ministro Generale P. Elia da Cortona immediato successore di San Francesco nel governo dell'Ordine, elesse disciplina meno aspra, e vita meno austera; L'altra men numerosa, e men potente, la quale procurò di conservare la disciplina più austera, e più aspra del Patriarca. Perciò la prima nominossi la fazione di Fr. Elia, e la seconda la fazione de' Spirituali, e

de' Zelanti, la quale si denominò ancora la fazione de' Cesareni dal suo capo Fra Cesario di Spira, il quale si oppose alla larghezza che il detto Fra Elia introdusse nell'Ordine. (a) *Prater Fratris Elie factionem* scrive l' Wadingo, *que magna fuit, & potens; alia superfuit quam alii zelatorum, & spiritualium nomine appellant: alii à Sancto Viro Fratres Cesareo, quem persecutus est Elias, Cesarianos*. Ma perchè i costumi più soavi degli Eliani presto si diffusero in tutta la comunità dell'Ordine, perciò ne' tempi susseguenti, i Francescani a' quali piacquero gli stessi costumi più soavi di Fr. Elia, denominaronsi *Frati della Comunità*: e gli altri che pretendevano di vivere come visse San Francesco, ritennero il nome di *Frati spirituali*: Ita ut Ordo scrive l' Aroldo (b) *in duas partes discinderetur: una que Fratrum de Communitate nuncupabatur; altera que spiritualium, que ab ea Communitate jam recesserat*, ed altrove (c). *Divisio Ordinis in duas partes, quarum una Fratrum spiritualium, alia de Communitate dicebatur*. E Monsignor Marco ragionando delle fazioni, le quali turbavano l'Ordine nell'anno 1229. così dice: (d) *Era in detto tempo molta dissensione nell'Ordine, perchè erano i Frati divisi in due parti, e quelli dell'una si chiamavano gli Osservatori della Regola, e quelli dell'altra della Comunità*. Di quì ne viene che la fazione di Fr. Elia e la Comunità dell'Ordine sia una, e la stessa numero cosa: ed è questo manifesto anche per un altro capo, perchè quanto è certo che la fazione di Fra Elia fu quella che lasciati i rigori di San Francesco, abbracciò vita più larga, altrettanto è indubitato (e) *Che la Comunità dell'Ordine venne ad allargarsi affatto* (f), *Che la Comunità della Religione voleva vivere non secondo la Regola, ma a' Privilegj*: il che testifica pure l' Aroldo (g) *Illis qui spirituales dicebantur, manifestam & multifariam paupertatis violationem Ordinis Communitati impingentibus, &c.* Ma conviene quì avvertire che nella Storia Francescana noi abbiamo due

(a) 1244. num. 3.

(d) p. 2. lib. 5. cap. 2.

(g) 1210. num. 1.

(b) 1207.

(e) p. 2. lib. 8. cap. 33.

(c) 1210. num. 1.

(f) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 1.

due fazioni di Fra Elia : una piccola, e meschina ; e contraria alla Comunità dell' Ordine, la quale cominciò nell' anno 1230. quando essendo stato Fra Elia deposto dal Generalato, ottenne un Breve da Gregorio IX. di poter menare vita eremitica con tutti quegli che volessero seguirlo : e questa picciola tua fazione de' Romiti si estinse nell' anno 1244. quando rivecato da Innocenzo IV. il detto Breve di Gregorio, comandò che niuno potesse seguire, Fra Elia *extincta Elia factione*, dice l' Wadingo. L' altra fazione di Fra Elia fu grande, e potente, e contraria tanto alla fazione predetta de' Spirituali, quanto alla piccola fazione eremitica di Fr. Elia : e questa non mancò mai, ed è la Comunità dell' Ordine (a) *A diebus Fratris Elie nunquam defecerunt, qui ejus laxiorem vitam sequerentur*, così l' Arol- do. Convien di più sapere che anco la fazione de' Zelanti nell' anno 1294. si divise in più parti, ed una perseverò sotto l' ubbidienza dell' Ordine, conforme visse dal suo principio, e l' altra per un Breve di S. Pietro Celestino ottenne di vivere negli Eremi separata dall' Ordine, e perciò si nominò la Congregazione de' Romiti di Celestino, e di più anche la Congregazione de' Clarenii..

Brenotate queste cose ; fa di mestieri ora sapere che alcuni Osservanti moderni non fanno picciolo fondamento sulle riferite due fazioni per la loro pretesa antichità, immaginandosi di esser essi quell' antichissima fazione de' Zelanti contraria all' altra di Fr. Elia, e con ciò pensano almeno diventare antichi tanto quanto la fazione numerosa, e potente di F. Elia, cioè la comunità dell' Ordine. Ma in primo luogo con questa loro immaginazione pur i Conventuali da essi guadagnano qualche cosa : nè sarà più vero ciocch' essi sì francamente sogliono affermare, che i Conventuali allora principiarono ad essere quando nell' anno 1430. ottennero da Martino V. le dispense, ch' essi dicono prime, di possedere ; imperciocchè quell' antichissima fazione di F. Elia, se fu larga, non fu Osservante ; e se non fu Osservante, dovette di necessità essere Conventuale, se-
pure.

(a) *loc. cit.*

pure in questa fazione medesima non piaccia loro di finire ciò che niuno fin' ora à detto mai: cioè un terz'Ordine de' Minori esistente ne' primi due secoli Francescani solamente, e di poi nel terzo abolito. Ma non contentansi i Conventuali di essere semplicemente contemporanei degli Osservanti, ma vogliono, com'è giustizia, assolutamente il primato, il quale egli è sì lontano che rimanga pregiudicato dalle predette due fazioni, che anzi per la Storia di queste due fazioni medesime farò chiaro vedere che lo stesso primato debbasi a' soli Conventuali: E per dimostrarlo con maggior evidenza, dividerò questo Capitolo in tre parti: Nella prima spiegarò fin dove si stese la larghezza di Fr. Elia, e quella ricevuta dalla sua fazione, dall'anno 1227. fin alla morte di S. Bonaventura nell'anno 1274. E da quest'anno fin al Concilio Viennense nell'anno 1312. E dal Concilio Viennense fin al Concilio Costanzienze. Nella seconda, qual fu il rigore della fazione de' Spiritualì: quanto tempo questa durò, e qual fu il suo fine. E nella terza, che gli Osservanti non sono nè l'una nè l'altra; ma un'altra fazione assai più recente, e diversa da tutte due. Incomincio dalla prima.

P. Elia da Cortona essendo ricevuto all'Ordine da San Francesco nell'anno 1211. visse ne' suoi primi fervori vita santissima, e come narra l'Wadingo (a) *Aliquamdiu vita rigore primis illis Religionis columnis, plurium opinione, nec inferior, nec infructuosè convixit*. Ma superava poi tutti ne' talenti, e nell'abilità naturale, scrivendo di lui lo stesso Wadingo (b) *Homo erat tanta sapientia humana præditus, ut ad magna negotia peragenda videretur ab ipsa natura esse progenitus, neque in Italia habere in hoc æqualis*. Per la qual causa dovendo San Francesco nell'anno 1219. partire per Egitto, giudicò di non dovere confidare ad altri il governo dell'Ordine in qualità di suo Vicario Generale, che al P. Elia. E se bene nel suo ritorno in Italia nell'anno 1220. sentendo qualche larghezza del P. Elia, specialmente nell'abito meno austero, e più largo, lo dipose, sostituendo in suo

(a) 1244. num. 7. (b) *Vit. S. Francisc. proph. 19.*

fuor luogo P. Pietro Cataneo Uomo Santo; ad ogni modo essendo questi nell'anno 1221. passato da questo Mondo al Signore, restitui nuovamente, e quel ch'è più mirabile, per comandamento di Dio, la carica al P. Elia, ed in essa lo tenne fino all'anno 1226. quando poi il Santo Patriarca andò trionfante nel Cielo: perchè P. Elia in quel tempo era veramente Uomo di molta pietà, conforme apparisce dalle sue lettere ripiene di sentimenti santissimi, rapportate dal Wadingo (a), nelle quali la sua ordinaria sottoscrizione era questa *Frater Helias peccator*. E per la testimonianza che ne rende nel suo Libro contro gli Albigensi (b) Luca Tudenſe Vescovo gravissimo, il quale non ebbe difficoltà di chiamarlo *Virum sanctissimum, Virum venerabilem*. E per il sublime concetto che in quel tempo ebbe di lui tutto l'Ordine, dicendo l' Wadingo (c) *Dum pietatem praeſtulit, tanta fuit, ut omnium consodalium sibi conciliaret animos*. Onde il Capitolo Generale celebrato nell'anno 1227. lo volle a viva forza Superiore dell'Ordine, stimando che niuno altro come lui era così abile a governarlo; ed essendosi P. Elia scusato che per le sue indisposizioni non poteva viaggiare a piedi, nè osservare l'esatta vita comune (d) *Rogarunt instantèr, ut Ordinem non dedignaretur gubernare, cui non displiceret, si juxta indigentiam sibi plenè satisfaceret, etsi vellet pratinsa quaeque manducare, atque contra communem normam equitare*. Ma non durò sempre la santità del P. Elia, imperciocchè nell'anno 1228. avendo il Sommo Pontefice Gregorio IX. posta di propria mano la prima pietra della magnifica, e celebre fabbrica della Sagra Basilica, e del Convento di Assisi per ivi trasportare lo incorrotto, e prezioso Corpo di San Francesco; e dato al P. Elia il peso di presto condurla a fine: veggendo questi, che le rendite di alcune Chiese vacanti dell'Umbria dal Papa destinate per detta fabbrica, non bastavano a terminarla, obbligò l'Ordine a stravaganti collette: piantò vicino la fabbrica stessa una conca di marmo a raccogliere da i Divoti danari: ottenne dispensa dal Papa.

(a) 1226.n.46. (b) Luc.Tud. (c) 46.2.c.11. (d) 1226.n.36

Papa di poter ricevere danaro in questo ; e in altri somiglianti casi per interposta persona : e di più si servi di questo danaro medesimo a mantenere Servidori, e cavalli ; a mangiare splendidamente in camera : e in una parola , a menar vita da Principe . Qual suo scandaloso rilasciamento s'ingegnò sì egli di colorire quando da S. Antonio da Padova ne fu accusato a Gregorio IX. dicendo che l'Ordine, e poi anco il Papa aveva permesso alla sua debbole complessione il vitto particolare, e il cavallo, e per conseguente anche i Servidori, e i danari necessarj al mantenimento di questi : e che la fabbrica di Assisi non poteva terminarsi senza raccogliere danaro dall' Ordine ; ma il Santo egreggiamente lo confutò, soggiugnendo (a) : *Sanctissime Pater, si juxta modum loquendi, concessum ei fuit aurum manducare, non tamen aurum thesaurizare ; si equum habere, non tamen ad scandalum nobilitèr alere ; si pro fabrica modeste colligere, non tamen Ordinem universum expilare ; si suis necessitatibus privatim indulgere, non Principis vitam agere*. Per la quale breve sì, ma pelante risposta, vedendosi P. Elia svergognato, e confuso, nè sapendo che replicare, gonfio di collera, e di bile, disse al Santo che mentiva, e parlò con eccesso tale che il Papa vedendolo così temerario, e inurbano, fu costretto a deponerlo . Ma deposto Elia tornò subito nuovamente a farsi santo , ed ottenuta licenza dal Papa di ritirarsi in un Eremo con tutti quegli che godessero seguirlo (b) *Talem egit vitam, ut sanctissimum omnes putarent, & pœniteret Pontificem quod hominem a suo gradu deturbavit*. E perciò quando Elia nell' anno 1236. fu nuovamente eletto Generale (c) *gavissus est oblatam sibi fuisse occasionem hominem restituendi*. Ma ritornato P. Elia al governo (d) *se bene mandò a visitare le Provincie della Religione molto rigorosamente ; avendo commissione gli Officiali da lui mandati di gastigare severamente i difetti così de' Prelati, come de' Sudditi*, non lasciava con tutto ciò di dire a i Frati che la via battuta da San Francesco non era per tutti, ma solamen-

te

(a) Wad. 1230. num. 10.

(c) 1236. num. 4.

(b) Wad. 1230. num. 13.

(d) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 5.

te per quegli di uno spirito simile al suo: e con questi suoi frequenti discorsi operò che a poco a poco si rilassasse quel primitivo rigore (a) *Sancti Francisci semitas non quibuscunque tenere licere, sed paucissimis, iisque ipsius Institutoris spiritus celesti dono partitibus. Omnia itaque contrariam primæva introducebat vivendi formam.* Ma pure se questa ragione di vivere del P. Elia contraria alla primitiva fu abbracciata, come raccontano i nostri Annali dalla maggior parte dell'Ordine (b) *Magna pars Heliam sectabatur.* Non potè essere certamente più di quella, di cui ne' tempi susseguenti la Comunità dell'Ordine fu tassata, cioè lontana sì da' rigori di San Francesco, ma non dalla purità della Regola; Onde il maggior male del P. Elia in questo suo secondo governo, non fu tanto la larghezza che procurò d'introdurre nell'Ordine, quanto la soverchia severità colla quale trattò que' pochi zelanti, i quali desideravano che si conservasse nell'Ordine salva e intera tutta l'austerità praticata dal Santo Patriarca. Per la quale sua crudeltà giustamente venne nell'anno 1239. la seconda volta deposto, e tenuto poi lontano dalla superiorità sino alla sua morte nell'anno 1253. non ostanti i fracassi della picciola sì, ma temeraria fazione de' suoi Romiti nell'anno 1244. per rimetterlo in posto. Perchè oltre l'aver castigato troppo rigorosamente tutt'i detti Zelanti, ch' col disacciacciamento dalla Religione, ch' coll' esilio, ch' colle carceri di più anni, e ch' con altre asprissime pene. Viè di più che quando il P. Cesario da Spira capo de' Zelanti, ammazzato fu dal Carceriere, non avendo il P. Elia dato a questo alcun degno castigo, nè cessato dalla persecuzione de' Zelanti medesimi, fè sospettare di aver esso tenuto mano all'orribile eccesso. Ed ecco la vita, e i costumi del P. Elia.

Or alla Comunità dell'Ordine piacquero, non à dubbio, i suoi costumi, e la vita sua meno austera: e però gli Storici Francescani anno tutta la ragione di dire, esser stato lui il primo che nella Religione aprì la porta alla

D d

lat-

(a) 1239. num. 1.

(b) *ibid.*

larghezza, per la quale essendo poi entrato quasi tutto l'Ordine, non fu mai più possibile di ridurlo all'antico rigore. Niuno però creda che alla medesima Comunità piacesse tutte le larghezze del P. Elia, perchè son qui pronto a dimostrare, che solamente accettò quelle le quali, avvegnachè lontane dal primitivo rigore dell'Ordine, nondimeno erano tollerabili, e nommai le altre contrarie alla purità della Regola. Imperciocchè cominciando dal Privilegio procurato dal P. Elia di ricevere danari per interposta persona, questo infino al Concilio di Trento venne sempre costantemente rigettato dall'Ordine, conforme di facile può osservarsi nell'esposizione della Regola (a) de' quattro Maestri, di S. Bonaventura, del Beato Ugone di Dina, e del Pisano; e lo stesso pure abbiain nelle Costituzioni Farinerie (b) distese nell'anno 1354., e nelle Alessandrine nell'anno 1500. (c), e fu cotanto tenace la Comunità dell'Ordine per l'osservanza di questo precetto della Regola, che avendo tentato il Ministro Generale Gerardo Odone l'anno 1231. di ottenerne la dispensa da Giovanni XXII.: sdegnato in estremo contro lui a tal proposta tutto il Capitolo Generale in detto anno celebrato in Parpignano: *Id solum obtinuit*, dice l'Aroldo (d) *quod minime cupiebat, ut capitulari auctoritate decernerent, ne Generalis Minister Ordinis, vel aliquis superior possit Privilegium aliquod impetrare, quod Regule puritati derogaret*. Ma nè tampoco la Comunità dell'Ordine approvò mai le altre riferite rilasciatezze del P. Elia, le collette stravaganti, i cavalli splendidi, il mangiare sontuoso in camera, e la sua vita da Principe; Perchè se permise nelle Costituzioni Benedettine (e), Farinerie (f), ed Alessandrine (g) per il mantenimento del Generale, del Procurator Generale, de' Provinciali, e per gli altri bisogni dell'Ordine le collette, queste furono moderatissime, e per modo di pura limosina, e però approvate anco da' Sommi Pontefici: e se tali fossero state le col-

(a) in cap. 4. Reg.

(b) cap. 2.

(c) cap. 4.

(d) 1231. num. 56.

(e) cap. 15. e. 19.

(f) cap. 4.

(g) cap. 8.

collette del P. Elia, non farebbono certamente dispiaciute a S. Antonio di Padova, il quale condannò in Elia non le collette modeste, ma lo spogliamento dell' Ordine: *si concessum fuit pro fabrica modestè colligere; non tamen Ordinem universum expilare*. La pompa parimente de' cavalli, e de' servidori secolari stipendiati da Elia, neppure fu mai ricevuta dall' Ordine, il quale considerando sempre ciò che dicono (a) le Costituzioni Piane, le Alessandrine, e i Statuti Papali di Giulio II., che l'intenzione di San Francesco in questo precetto *Non possint equitare nisi manifesta necessitate; vel infirmitate cogantur* fu anzi di vietare la pompa, che escludere la necessità, o utilità di cavalcare: inculcò sempre che nelle vetture concesse dalla Regola alla necessità, o infermità, vi rilucesse la umiltà, e la santa povertà. Per ultimo: nemmeno la Comunità dell' Ordine permise mai il mangiare in camera, nè la menza splendida da Principi del P. Elia. *Principis vita agere*; comandando ne' suoi Statuti San Bonaventura (b) *Fratres uno ferculo sint contenti*, e le Farinerie, che le spese cibarie facciano (c) *temperate*, e *strictè sicut decet pauperes* e le Benedettine (d) e le Alessandrine (e), che tutti mangino in Refettorio. Ne queste leggi erano per i semplici Sudditi, dichiarando le dette Costituzioni Farinerie incapaci di Superiorità tutti coloro, i quali per debolezza, o per vecchiezza non potessero osservarle. Per le quali tutte cose manifestamente apparisce che la Comunità dell' Ordine professò sempre costumi contrarj a' prefati del P. Elia, e che non approvò mai le sue frenesie, quali riferisce il Wadingo, che l'etorizzare, il viver lauto, la vita particolare, e la pompa signorile accrescono maestà, ed autorità al governo; onde se poi l'imitò in alcune cose, fu solamente in quelle, che giudicò tollerabili, e non mai nell'altre or riferite, contrarie alla Regola.

Tutte le larghezze accettate dall' Ordine fino alla morte di S. Bonaventura, nelle nostre Croniche, sono que-

D d a

ste

(a) in Cap. 7. Reg.

(c) cap. 5.

(e) cap. 8.

(b) Firm. 3. Ord. 1. fol. 25.

(d) cap. 28.

ste (a), l'osservanza della semplice Regola, e non del testamento di San Francesco: l'osservanza della medesima Regola non secondo il rigore letterale, ma secondo le Dichiarazioni Apostoliche, e le interpretazioni de' Dottori dell'Ordine: la Tonica non una sola, ma più, e queste larghe, e lunghe; e quant' al panno di mediocre viltà; e col cappuccio orbicolare: i Conventi non fabricati di legno e loto, ma di pietre e di competente grandezza, ed alcuni anco magnifici; nè situati tra selve, e luoghi solitarij, ma nell'abitato; nè tutti con pochi Frati, ma molti assai numerosi: la parsimonia de' cibi temperata, e non poverissima: il mangiare non già sopra la nuda terra, ma in Refettorio su le mense decentemente apparecchiate: il dormire non in terra, ma su i letti modesti: l'uso de' Libri non solamente comune, ma anco particolare: i Paramenti sacri di seta, i Calici, le Croci, e Reliquiarj d'argento: la Vettura in caso d'infermità, o necessità manifesta, non sempre l'asinello, ma alle volte il cavallo: le Limosine pecuniarie non solo per gl'Infermi e per le vestimenta, ma per qualunque necessità presente, o imminente: le provviste de' comestibili, e d'altre cose necessarie, dove non bastava la mendicazione quotidiana: le robbe de' Novizzj ricevute in limosina per l'urgenze de' Conventi: i legati perpetui: i Studj anche delle scienze non sagre: i gradi scolastici: i Privilegj Apostolici: e l'uso povero non già strettissimo, ma moderato. Queste sono tutte le larghezze introdotte nell'Ordine dal governo del P. Elia fino alla morte di San Bonaventura: nè gli stessi calunniatori della Religione, i quali mostrarono ogni pietra per iscreditarla seppero trovarne di più, come apparisce presso l'Dottor Serafico nelle sue celebri Apologie in difesa della Religione medesima.

Or concedo che la Comunità dell'Ordine per aver imitato P. Elia nella larghezza predetta, non poco s'allontanò dalla mente e vita rigidissima del Patriarca, perchè trovandosi il Santo vicino a morte, volle far testamento (b),

in

(a) *Gen. p. 2. lib. 1. cap. 28. e 56.*

(b) *Firma. 3. Ord. p. 1. 494.*

in cui prescrisse a' suoi Religiosi una disciplina più rigida della Regola, e ordinò che niuno ardisse variarlo, ma lo rispettassero con quella stessa venerazione alla Regola dovuta: *Hoc scriptum habeant semper juxta Regulam*. E n quanto alla Regola, perchè quando dopo quaranta giorni di rigoroso digiuno, per istinto e interno movimento dello Spirito Santo, la scrisse nel Monte Rainerio, udì da Gesù Cristo, che sopra di lui apparve in una lucida nube: *Volo ut Regula hac observetur ad literam, ad literam, ad literam, sine glossa, sine glossa, sine glossa*: per ciò trovandosi vicino a morte, nel prefato suo testamento, ordinò *omnibus Fratribus meis precipio firmiter per obedientiam, ut non mittant glossam in Regulam, neque in ista verba, dicendo: ita volunt intelligi*. Se poi vogliam ragionare dell'austerità da lui praticata, in primo luogo non ebbe mai più che una Tonica sola, e questa, dice il Pisano (a), vilissima, abietissima, corta, stretta, e disprezzabile, alla quale soleva cucire alcune pezze di sacco, in manierachè niun povero vi fu mai al Mondo, che lo superasse nella povertà e viltà della sua Tonica: e però dopo la sua morte apparve ad un Religioso più gloriosamente vestito di San Giovanni Evangelista *quia in Mundo vilius indutus fuit*. Nè fu migliore il mantello suo, e quegli de' suoi Compagni, che consistevano, dice Ugone di Dina (b), in un aggregamento di pezze: *Expetiis mantellos*. I suoi Conventi, orti piccioli, povere casucce, cellette meschine, Chiese anguste; nè il vederle incapaci per le prediche, potè mai indurlo a dilatarle, dicendo che l'umiltà e povertà delle sue Chiese e de' suoi Conventi avrebbero fatto al popolo predica più fruttuosa: *Domus paupercule, & Cella angustie eis predicabunt*. Le mura poi dell'Orto era una semplice siepe, e quelle de' Conventi, legno e loto, e i tetti di paglia. E se mai sapeva (c) esserv' alcuna casa de' suoi Frati, che fosse di qualche apparenza, la quale oggi si riputerebbe vilissima, negava d'entrarvi, dicendo che tal casa era contro la Regola. E perseverando in questi sentimenti fin alla morte (e). *Scripti*
bi

(a) *Confer. 16.* (b) *in cap. 2. Regul.* (c) *Ser. con/cien. q. 9.* (d) *conform. 16.*

ibi voluit quod omnes Cella, & domus Fratrum de lignis, & luto essent. Questi Conventi poi, acciocchè fossero lontani da' tumulti del Secolo, gli desiderava in luoghi solitarij (a) e con pochi Frati, acciocchè più facilmente vi si conservasse la povertà (b). Nella mensa vi volle una parafimonia poverissima e inalterabile, di manierachè quando nel giorno di Natale trovandosi in Rieti vide, per cagione della solennità (c), apparecchiare vivande alquanto migliori dell'ordinario, negò di volervi mangiare, dicendo che ciò non era cosa da poveri; e dippiù, dice il Pisano (d) *Fratres in terra comedebant.* Senza tovaglie e senza mantili (e) *In terra dormiebant* con un poco di paglia sotto, certe povere coperte lacere e niente più. Permetteva l'uso de' Libri in comune, ma pochi; e quanto poi all'uso particolare, niuno: E ad un Provinciale, il quale desiderò da lui quest'uso particolare, rispose francamente, dicendo (f) *Nec possum, nec volo, nec debeo venire contra conscientiam meam.* E ad un Novizio che non gli dimandò altro, fuorchè l'uso di un Salterio, pure glielo negò costantemente, e gittatogli di più sul capo un pugno di cenere incominciò a gridare con grande spirito (g) *Ego psalterium, ego psalterium.* Che più? Nelle Chiese ancora, quantunque fossero tenute in modo decente, e i Divini Sacramenti venissero collocati in luoghi preziosi, nommai però approvò in esse i paramenti di seta, e molto meno di altra materia più nobile; laonde il Beato Ugone di Dina, per esprimere la lor povertà, potè dire che in esse i Ladri non avevan che rubbare (h) *Nec vasorum, aut ornamentorum pretiositas Furibus occasio mortis erat.* Permetteva a' suoi Frati la vettura in tempo d' infermità, o di necessità, ma un asinello e non più; onde gli Uomini di quel tempo, dice il Wadingo (i), quando vedevano qualche impotente Francescano così viaggiare, considerando la lor umiltà *Majori devotione ad asinum ejus commovebantur, quam nunc propter abusum equitandi, ad ipsorum*

(a) *Conform. 18.*(b) *S. Bon. q. 5. circa Reg.*(c) *Chron. p. 2. lib. cap. 17.*(d) *Conform. 16.*(e) *ibid.*(f) *ibid.*(g) *Wad. 1221. n. 25.*(h) *in cap. 4. Reg.*(i) *1228. num. 85.*

tum Fratrum personas. Ma non mai permise però o il ricorso alle limosine pecuniarie, che non servissero per gl' Infermi, o per i vestimenti; o che i Frati (a) *Si prouideressero del vitto loro, se non di giorno in giorno*, o che (b) riceveffero le robbe de' Novizj, quantunque a titolo di limosina o i legati e limosine perpetue, per le quali si turbò molto, quando gli fu rivelato (c) *Quod Fratres sui... testamenta, & quacumque eis legata reciperent*. E proibì ancora gli Studj non sacri, allorchè comandò ad un suo Frate (d) *Mundana & curiosa scientia ne vacaveris*. E i gradi scolastici, quando ordinò che niuno si dinominasse Maestro (e) *Mandavit ut nullus super terram Magister vocaretur*. E dimostròsi ancora nimico d'ogni privilegio ed effenzione, quando nel suo testamento ordinò *Præcipio firmiter per obedientiam Fratribus meis universis, qui ubique sunt, ut non audeant petere aliquam literam in Curia Romana per se, vel per interpositam personam, neque pro Ecclesia, neque pro aliquo loco, neque sub specie prædicationis, neque pro persecutione suorum corporum; sed ubicumque non fuerint recepti, fugiant*. E finalmente non si contentò San Francesco che i suoi Frati professassero l'altissima povertà, ma volle di più in essi un uso povero, strattissimo in ogni cosa, dicendo il Pisano (f) *Vasculum non patiebatur esse in domo, cum siue ipso posset extremæ necessitatis evadere servitutem*. Qual uso povero strettissimo per esprimere il Beato Giovanni da Parma (g), figura un convito apparecchiato da San Francesco alla Povertà sua carissima sposa: e dice che in questo convito il bacile a lavare le mani fu un vaso rotto; la tovaglia una salda d'abito, la mensa la nuda terra, il coltello le proprie mani, le vivande pane d'orzo, ed erbe crude senza sale; il bere, acqua pura; e pe'l riposo dopo questo gran convito, il letto la nuda terra; il cuscino una dura pietra. Ed aggiugne che avendo la povertà dimandato qual era il Chiostrò del lor Convento, gliene mostrarono uno assai vasto, cioè:

(a) *Cron. p. 1. lib. 1. cap. 33.*(b) *conform. 16.*(c) *conform. 8.*(d) *Alvar. Pelag. lib. 2. cap. 69.*(e) *conform. 16.*(f) *conf. 16.* (g) *Cron. p. 2. lib. 1. c. 52.*

cioè quanto dalla cima di un colle vedevan di Mondo. E però torno a concedere che la Comunità dell'Ordine, per le sue mentovate larghezze, assai molto si allontanò dalla vita e costumi rigidissimi del Santo suo Patriarca.

Ma niego poi che per queste sue larghezze medesime si discostasse un punto solo dalla purità della Regola professata: perchè se l'Ordine, per non mettersi tralle difficoltà e pericoli, non volle obbligarsi all'Osservanza del testamento di San Francesco, ed accettò le dichiarazioni sopra la Regola; Anche Gregorio IX. nella sua spiegazione della Regola (a) decretò che i Frati non erano tenuti ad osservarlo: *Ad mandatum illud, dicimus vos non teneri*. E però poterono anche accettare le dichiarazioni della Regola, le quali solamente nel prefato testamento sono proibite. Ma nè tampoco la Comunità violò la sua professione nell'abito, che vestì largo e lungo, col capuccio rotondo e di panino, non tanto prezioso che fosse vano, nè tanto vile che dass'orrore; o ne' Conventi che fabbricò di pietra, moderatamente spaziosi, ed alcuni anche magnifici, e che trapiantò dalle selve nell'abitato, e volle grandi e numerosi. Imperocchè non determinandosi nella Regola di qual colore, nè di qual larghezza o lunghezza, nè di qual grossezza o sottigliezza, nè di qual forma o figura debbano essere le vestimenta; ma solamente che i Frati *vestimentis vilibus induantur*, perciò ben potè San Bonaventura nell'1260. (b) mutar la forma dell'abito, e'l capuccio pastorizio in rotondo, che gettasse l'antica sua punta dietro le spalle e'n petto fosse orbicolare, e far l'abito più largo dell'antico, (c) dicendo *honestas exigit vestimentorum formatio, ut non sit nimis lata, nè nimis stricta*, e più lungo della persona, che per non istrafcinarlo era necessario succingerlo; e prescrivere nel panno una mediocre viltà, prescritta pure dalle Farinerie (d) e dalle Alessandrine: Perchè niente determinando la Regola di queste cose, la determinazione appartiene al giudizio de' prudenti, il quale, conforme insegna -

(a) apud Wad. ann. 1230.

(c) Spec. discip. cap. 25.

(b) Wad. ann. 1260.

(d) cap. 2.

regna Clemente V. (a) può variarsi secondo le varie circostanze de' luoghi e de' tempi . E, però Giovanni XXII. comanda a' Francescani (b), che quanto all'abito rassegninsi alla determinazione de' Superiori, assicurandogli che tanto basta ad acquietare le lor coscienze. In quanto poi a' Conventi, essendosi conosciuti que' dell'età di S. Francesco di legno e loto, soggetti a frequenti incendj e rovine, e di spesa grande e continua, perciò S. Bonaventura (c) stimò più uniformi alla povertà e alla quiete que' di pietra: quali giudicò di più doverli fabricare moderatamente spaziosi, perchè essendosi intiepidito il primitivo fervore; per conservare la quiete, la divozione, e l'Ordine v'erano necessarie tutte l'Officine distinte, le quali richiedono molto spazio. Ed aggiugne che i Conventi non erano veramente, ma solamente spaziosi apparivano e magnifici, per ragionchè l'Officin' erano una sopra l'altra, ma per questo procedeva appunto dalla lor povertà, la quale non potendo spandere quant'era necessario, per dilatare i suoi Conventi situati nell'abitato, s'ingegnava, per rendergli capaci, d'alzare una sopra l'altra le sue Officine. Non niego già che non vi fosse qualche Convento e qualche Chiesa veramente sontuosa e magnifica, ma dico solamente, che non essendo state erette queste fabbriche a spese de' Fratelli, ma de' Potenti, i quali non badavano alla nostra Regola, ma al lor decoro, per ciò neppure per queste violarono in un punto solo la Regola, come dice Lion X. nella sua Bolla (d) *Merentur* per la quale permise anche agli Osservanti le Chiese e i Conventi magnifici. E mi piace qui aggiugnere un'altra cosa, ed è questa, che quantunque San Francesco dispiacessero le case grandi e le Torriche buone, pur nondimeno l'ebbe per tollerabili, conforme si spiegò, quando disse al suo compagno e confessore Era Leone (e) *Post nos venient Fratres nostri, qui magnas facient domos, in quibus notabiles seculares habitare possent: & Tunicas*

E c

sibi

(a) *Extrav. Exim.*(d) *Bull. Rom. tom. 1.*(b) *Extrav. Quorundam*(e) *lib. 2. Confor. 4. & 6.*(c) *qu. 6. in Regul.*

sibi facient valde bonas; sed sufficit mihi si in tempore illo Fratres mei custodiant se a peccatis mortalibus. Molto men male fece la Comunità dell' Ordine nel trasportar i suoi Conventi dalle selve nell' abitato, perchè dice il Dottor Serafico (a), nell' abitato si può meglio giovare al prossimo, meglio trovar soccorso in caso d' infermità, o de' Forastieri; meglio assicurarsi da' Ladri, ed ogni cosa va meglio. E quanto a' Conventi grandi e numerosi, piacque a Dio che fossero tutti tali, mentre in questi, dice San Bonaventura (b), vi è maggior disciplina, maggior utile per l' anime per la molteplicità de' Predicatori e de' Confessori, maggior comodo per lo studio della Teologia, dove per lo contrario ne' Conventi piccioli, mentre alcuni vanno alla questua, altri sono debbili e infermi, e altri sono occupati nelle faccende del Convento, non v' è nè disciplina, nè studio, nè divozione. Che più! Il cavallo in caso d' impotenza, fu permesso nell' anno 1227. dal Capitolo Generale celebrato in Assisi pieno di Uomini santissimi a Fr. Elia: *Concessum est ei equum habere.* L' uso particolare de' Libri fu permesso da San Bonaventura (c) il quale rispondendo al Maestro innominato che condannava quest' uso, dice: *si aliqui abundant libris ad tempus, aliis plerisque ad tempus poterunt dispensari.* Il quale permette pure nel Dormitorio i letti men aspri ed alzati da terra: e nel Refettorio le tavole (d) pur alzate da terra, e le tovaglie, i mantili bianchi, i vasi politi, le forcine, i cocchiari, e tutto il necessario ad una religiosa polizia; e vuole la parsimonia, ma moderata, nè tanto inflessibile che non permetta in alcuni casi d' alterarla, anzi dic' (e) esser propio de' poveri mangiare alcune volte cibi più lauti, i quali perchè non pensano un giorno per l' altro, subitamente mangiano e bevono tutto quello, che l' Signore ad essi somministra. Nelle Chiese poi San Bonaventura ne' suoi Statuti distese nell' anno 1260. (f), approvò le croci, le Imagini, i Vasi per le Sagre Reliquie, le Pifidi,

(a) *q. 9. c. 12. Reg.*(b) *Epist. ad Mag. inno.*(c) *Spec. Discip. cap. 21.*(d) *Spec. discip. cap. 21.*(e) *q. 9. in Reg.*(f) *Erms. 3. Ord. p. 1. fol. 27.*

Edi, le Sfere e i Calici d'argento, e i Sacri apparat di st-
ta e di broccato; e solamente desiderò, che 'n queste cose s'
evitasse l' eccesso: benchè neppure quest' eccesso si giudicò
contrario alla Regola quando procedesse dalla devozione
de' Potenti, conform' è chiaro per la Bolla (a) *Dignum existi-*
mus d' Innocenzo IV. che vietò a' Frati d' Assisi d' alie-
nare le sagre suppellettili preziosissime, donate a quella sa-
gra Basilica. E per la detta Bolla *Merentur* di Lion X., che
concede i detti sacri eccessi agli Osservanti. Le limosine pe-
cuniarie, per qualunque necessità presente e imminente,
che siano lecite, lo difendono i quattro Maestri (b) e San
Bonaventura (c), il quale riflette che nella necessità degl'
Infermi e delle vestimenta, per le quali la Regola concede
espressemente il ricorso alle limosine pecuniarie, sono com-
prese tutte l' altre simili necessità, perchè non potè esser
mente di San Francesco, che dove i suoi figli non trovano
le cose ad essi necessarie in propria specie, debbano perire.
E per una consimile ragione approva pure le provviste do-
ve la mendicazione cotidiana non basta (d), dicendo che se
a tempo di S. Francesco si praticò diversamente, fu sola-
mente perfezione maggiore e non legge. Le robbe di quei
ch' entravano nell' Ordine, che si potessero ricevere per
modo di limosina, fu sentimento del Beato Pietro Catani,
(e), al quale se San Francesco s' oppose, ciò fu solamente
per maggior perfezione, e non già che un tale ricevimen-
to sia illecito per se medesimo, come dichiara Clemente V.
(f) Similmente le rendite e legati perpetui per modo di
pura limosina, com' erano que' della vetusta Comunità del-
l' Ordine, per niun modo contraddicono alla Regola, di-
cendo San Bonaventura (g), ch' all' altissima povertà non
contraddice il ricevere o sia per poco tempo, o sia perpe-
tuamente per grazia; ma solamente il ricevere per giusti-
zia. Discorrendo poi delle scienze non sagro, le difende il
Santo egreggiamente dalle calunnie del Maestro inno-
nato

E e 2

nato

(a) *Mad. 1253. num. 36.*(d) *cit. Reg. q. 7.*(g) *Appl. q. 7.*(b) *in cap. 4. Reg.*(e) *Confor. 16.*(c) *q. 25. cit. Reg.*(f) *Extrav. Exiit.*

nato (a), e dice che molto giovano a difendere la verità ed a confutare gli errori, non potendosi determinare senza di esse molte conclusioni di fede: ed aggiugne che converrebbe anche condannare i Santi Padri, peritissimi nelle Filosofie, assai più degli stessi Filosofi, i quali le vogliono necessarie per l'intelligenza della Scrittura, e insegnano che ben possono i Teologi convertirle in uso Sacro, come gl'Israeliti convertirono in miglior uso i vasi di Egitto. E favellando del Magistero (b) dice, ch' all'umiltà ripugna solamente la pompa, che tal uni ne fanno, e non il semplice grado del Magistero. E quanto a' Privilegj e all'essenziom ottenute dall'Ordine, essendo il Santo Generale, prima da Alessandro IV. (c), nell'anno 1258. e di poi anche da Urbano IV. nell'anno 1261. n'ottenne la conferma di tutti, credendo necessarij i Privilegj, (d) ed il conservatore de' medesimi alla salute dell'anime sì di quegli, che perseguitando l'Ordine ingiustamente, in tale caso si perderebbono; sì degli altri che vedendolo screditato, non udirebbono le sue prediche; sì de' più debboli del medesimo Ordine, che vedendolo conculcato, tenterebbono d'abbandonarlo. Finalmente neppur la Comunità dell'Ordine pe' suo uso povero moderato s'allontanò dalla Regola, dicendo Clemente V. (e) che i Frati Minori sono solamente obbligati a quegli usi poveri, che contengono nella Regola: Questo sì è il sentimento constantissimo del Dottore Serafico, il quale per ciò quando sentì, che alcuni calunniatori spargevano nel volgo, che i Francescani usurpavano i dritti de' Parrochi con interesse di guadagno mondano: che ogni dì procuravano adunare danari e ch'erano invidiosi, voluttuosi, pomposi, inosservanti, trasgressori della Regola, e Figliuoli non veri di San Francesco: rispose che s'ingannavano e si scandalizzavano della larghezza, che vedevano nell'Ordine, perchè non intendevano come le larghezze medesime potessero non solo lecitamente, e ragionevolmente, ma lanco meritoriamente praticarsi.

(a) *Epist. ad Mag. in nom.*(c) *VI. ad. rom. 2. regest. n. 1.*(b) *ibid.*(d) *Apol. q. 2.*(e) *ibid.*

carfi (a) *Non intelligunt qualiter fiant rationabiliter, & licite, imò necessarii, & meritorie.* E rispondendo al Maestro innominato: (b) cui sembrava l'Ordine proprietario, che ricevesse danari per interposta persona, così parla: *Detestaris receptiones pecuniarum, proprietates librorum, & donorum, vi-
tupero & Ego: Imò nos omnes persequimur fortiter, & culpamus; sed quod Fratres tales credis, aut si non credis, dubitas, in hoc penitus dissentimus. Non enim hoc credo, nec dubito, certum habens oppositum tamquam verum. Non quod nullus in Ordine sit, qui non possit culpari in aliquo predictorum; cum nec in Duodecim Apostolis potuerit talis perfectio reperiri, sed Communitatem statum de qua & tu injungis, defensandam assumpsi.* E nell'Apologia contro Giraldo (c) scritta sessant'anni dopo la fondazione dell'Ordine, cioè intorno all'anno 1270, assevera costantemente che la Regola de' Frati Minori non discordava dalla loro vita; nè la maniera comune della loro vita discordava dalla loro Regola: (d) *Fratrum Minorum Regula non discordat a vita; nec communis ipsorum modus vivendi discordat a Regula.*

Ma vediamo se la Comunità dell'Ordine discordò dalla Regola per le altre sue larghezze, quali accettò dopo la morte del Santo, le quali sono queste: cioè i ceppi, e i tronchi in Chiesa, e le obblazioni pecuniarie nelle Messe novelle: e alcuni fanciulli alle porte delle Chiese a mendicare danaro, e a vendere alcune candelette da offerirsi all'Altare: le cerche pubbliche di danari, conducendo seco alcuni fanciulli che gli ricevessero, e gli spendessero: La celebrazione delle Messe; e de' Funerali stabilito il prezzo all'uso de' Preti secolari: i Frati nativi che non volevano partire da' loro Conventi, nè vi volevano Forestieri: e avendo il Ministro Generale Fra Giovanni da Muro ordinato che i Frati nativi non eccedessero la terza parte de' Forestieri, non volendo i Frati osservare questo statuto, fu rievocato. E l'godere di proprio, (e) cioè campi, vigne, e case veggiamo,

(a) *Frass. in qq. sup. Reg.*

(d) *Wad. 1289. num. 22.*

(b) *Epist. ad Mag. innot.*

(e) *Cron. p. 2. lib. 6. cap. 221*

(c) *Reg. 4. cap. 2. & 8.*

mo, replico; se almeno per queste cose la Comunità dell'Ordine si allontani dalla Regola. E quantunque al primo aspetto queste larghezze par che non possino sussistere coll'altissima povertà Francescana; pure spiegato il modo come dalla medesima Comunità praticavansi, farò chiaro vedere che quest'altre ancora in nulla offendevano la sua professione, e suoi voti. Imperciocchè cominciando da i ceppi, dalle obblazioni nelle Messe novelle e da' fanciulli alla porta della Chiesa a vendere candelette, queste cose introdotte nell'Ordine quando Niccolò IV. per la sua Bolla *Reduentes*, permise dette questue nella Porziuncola, e nel Sacro Convento di Assisi per mano di persone fuori dell'Ordine deputate *nomine Romana Ecclesie* come leggesi nella sua Bolla, se si considera che facevansi non per autorità dell'Ordine, ma come le prefate di Assisi, per autorità del Sindaco Appostolico, o degli amici spirituali, si vedrà subito che niente contraddicono alla Regola, dove vieta di ricevere danaro *per se, vel per interpositam personam*. non essendo gli amici spirituali, e i Sindici predetti persone interposte. E nemmeno alla Costituzione *Exivi* di Clemente V. nella quale, favellando de' detti ceppi, e tronchi, e delle obblazioni, e questue pecuniarie *in Ecclesia, vel alibi*, dice: *Hec omnia sunt eis simpliciter interdicta*, perchè conforme riflettono i statuti Papali di Giulio II. (a) *Dicit talia eis, videlicet Fratribus, non aliis*; non agli Sindici, o agli amici spirituali, a' quali siccome altrove, così pure nelle Chiese de' Frati erano lecite le dette questue: e così tengono anco gli odierni Osservanti; (b) tuttocchè essi per le loro Costituzioni particolari non le permettono. Per la stessa ragione non peccavano contro la Regola conducendo seco nelle questue i Fanciulli, acciocchè da' Fedeli che non tenevano pronte le limosine in propria specie, ricevessero le limosine pecuniarie, e le consegnassero a' Procuratori. Anzi un tal costume anche dagli odierni Osservanti si riputa lodevole. (c) perchè i detti fanciulli sono sostituiti da Procuratori, e non da' Frati. Lo stabilimento poi del prezzo per le Messe e pe'

(a) in cap. 4. Reg.

(b) *Felix potest.* n. 1169.(c) *idem.* 1146.

e pe' Funerali, non era già qualche convenzione giurisdizionale, di cui i Conventuali sin al Concilio di Trento dichiararonsi incapaci; ma un semplice trattato, e concordia, per cui non acquistando essi dritto alcuno ad efiggere per giustizia il prezzo medesimo, per ciò anche in sentenza dell' Autore delle Firmamenta degli tre Ordini (a) non pregiudicava in modo alcuno al loro stato. Venghiamo ora all' appropriazione de' luoghi, e dico ch' essendo anche in quel tempo introdotte nell' Ordine le figliolanzze de' Conventi, che questo suona Convento nativo, come notano le Farinerie (b) nò stento a credere che anche allora accadesse quel che oggi accade, cioè che i Figliuoli del Convento non molto di buona voglia, specialmente giunti ad una certa età, si allontanassero da' proprj Conventi; ma che poi resistessero contumacemente all' ubbidienza; il Beato Ilgone di Dina che morì nell' anno 1278. dice (c), che questi eccessi non v'erano: *In castitate, & obedientia circa exteriora non depræbenditur notabilis excessus*. E quantunque ancor esso detestasse questa appropriazione de' luoghi, soggiugne però che non era difetto comune, ma vizio di pochi (d) *Non arguitur in reprehensione paucorum multitudo, sed exprimuntur vitia, ut vitentur*. E mi ricordo di più che San Francesco una volta disse (e) *Pralati mei bene faciunt sibi obediri, nèc oportet quod in hoc eos adjuvem*, i quali è sì lontano che mai tollerassero questa appropriazione, che anzi contro essa fulminarono pene gravissime (f) di scomunica, di privazione degli atti legittimi e di esilio: onde s'è vero che il Generale da Muro rivotò il prefato Statuto, questo potè accadere non per la contumacia de' Frati nativi; ma piuttosto perchè si vide che i Forestieri poco badavano agli interessi de' Conventi non proprj. La proprietà finalmente che allora tenevano i Conventi non era come l'odierna de' Conventuali, la qual' è vera proprietà; ma come quella della quale parla San Bonaventura ne' suoi statuti, quando dice: *Si in locis habentibus proprietatem morari contingerit,*
nec

(a) p. 4. fol. 114.
(b) cap. 12.

(c) Disp. de pauperis.
(d) in cap. 5. Reg.

(e) conform. 16.
(f) Constit. Farin. cap. 3.

nec per se, nec per interpositam personam de illa proprietate se aliquatenus intromittant, neque ex posto fructus percipiant: la quale, perchè non era de' Frati, ma della Chiesa Romana: e le vigne, i campi, e le cose dicevansi de' Frati solamente in quel senso che gli orti appellansi de' Cappuccini, perchè i Frati ne avevano l'uso di fatto de' frutti degli stessi fondi: per questa cagione il Santo Dottore in diciotto anni del suo governo non curò mai di alienarla, perchè condobbe che la medesima proprietà, la quale non era proprietà in riguardo a' Frati non contraddiceva alla Regola.

Piuttosto dunque le successioni, le rendite, l'assistenza agli Avvocati, e a i Tribunali, l'esecuzioni dell'ultima volontà, gli orti grandi, e la vendita de' frutti di questi, le provviste in tempo delle messe, e vendemmia; le Chiese, e Conventi fontuosi; la suppellettile ricca; e il ricevere indistintamente le cose che offerivansi ne' funerali, delle quali trasgressioni la Comunità dell'Ordine da' Zelanti fu accusata nel Concilio Viennense; potrebbero farla rea, se si fossero in essa ritrovate le cose suddette in quella maniera, e in quel senso che figuravano gli stessi Zelanti. Ma le successioni redivarie di quel tempo non trasferendo il dominio nell'Ordine, ma nella Chiesa Romana che teneva il suo luogo; per ciò i Conventuali, ne quali perseverarono le medesime successioni fino al Concilio di Trento, credettero di non offendere per esse la Regola; nè la Bolla *Exivi* di Clemente V. la quale vieta solamente quelle successioni che trasferiscono il dominio nell'Ordine; le rendite parimente di quel tempo, e così pure quelle de' Conventuali fino al detto Concilio, in riguardo all'Ordine, non erano vere rendite, ma pure limosine: e però anche l'Autore delle Fimamenta de' tre Ordini (a) giudicò che non erano comprese nelle rendite vietate da Clemente V. all'altissima povertà Francescana. L'assistenza ne' Tribunali era falsa, la quale si legge strettamente vietata nell'anno 1302. (b) dal Ministro Generale Giovanni da Muro, e dal Capitolo Generale di Assisi nell'anno 1304. (c) e nel-

(a) p. 2. fol. 130. (b) *idem* p. 1. fol. 22. (c) *ibid.*

■ nelle **Costituzioni Farindrie (a)**: Quella poi agli Avvocati, consistendo semplicemente nel somministrare ad essi i lumi necessarij acciocchè difendessero i beni non loro, ma della Chiesa Romana; perciò Clemente V. nella sua Bolla dimostrò non far di questa alcun caso, perchè come riflettono le Alessandrine (b) *Nullò jure Fratribus prohibitum, imò esse officium boni Viri, bona Ecclesie Romanae, in quantum sua patitur professio, acquirere, procurare, ampliare*. Falso ancora che fossero propriamente effecutori delle ultime volontà; ma accettavano solamente il peso di regolare gli Eredi, acciocchè puntualmente eseguissero la volontà de' Testatori, che allo stato loro, anche per sentimento di Clemente V. non ripugnava: *In his exequendis, dare consilium, ipsorum statui non obstitit*. Gli orti poi de' Conventi vetusti dell' Ordine, essendo molto men vasti di quegli degli altri Francescani più rigidi, non sò come mai agli occhi de' Zelanti apparissero eccessivi, nè come allora potessero mandare in piazza i frutti, e gli erbaggi, se oggi appena bastano alle necessità de' Conventi. Falsissime pure le provviste dove bastava la mendicazione quotidiana, ma tolleravansi solamente in mancanza delle minute limosine. E quanto a gli eccessi delle fabbriche, e de' sacri apparati, abbiamo già detto di sopra che questi non furono mai tollerati a spese dell' Ordine, com'è chiaro per i Statuti di San Bonaventura (c) e per le lettere de' Ministri Generali Bonagrazia, e Gonsalvo (d) ma solamente quando procedevano dalla divozione de' Potenti, i quali regolavansi non dalle leggi de' Francescani, ma da quelle della loro magnificenza, e decoro. E finalmente falsissimo che la Comunità dell' Ordine ricevesse le pompe funerali senz' alcuna necessità presente, o imminente, avendo in tutt' i tempi precedenti al Concilio Viennense, i suoi Superiori inculcato, che quanto al ricevimento del danaro, o della pecunia si osservasse esattamente la Decretale *Exiit* di Niccolò III. com'è chiaro per lettere de' predetti due Generali. Nè sono io il primo a tassare di falsità, e di ca-

F f

lun-

(a) cap. 3. (b) cap. 6. (c) Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 24. (d) *ibid.* fol. 23.

Unnia i detti Zelanti, perchè la Comunità dell' Ordine, e specialmente i suoi Rettori, tra quali risplendevano molti di eccelsa probità, e dottrina, e particolarmente il Ministro Generale Gonsalvo, il quale, dopo la preziosa sua morte, apparve a molti coronato di gloria, non ebbero, difficoltà di mantenere in faccia a' Zelanti, presente tutto il Concilio, che le querele loro erano calunnie, e imposture: *Tamen Communitas Fratrum*, dice Clemente V. (a) & *specialiter Rectores Ordinis asseriebant quod prædicta, seu plura ex eis in Ordine non fiebant. Et si qui reperiantur rei in talibus, rigide puniuntur. Necnon contra talia, nè fiant, sunt facta pluries ab antiquo in Ordine statuta nimis stricta.* E impostori pure gli giudicò lo stesso Concilio Viennense quando dichiarò (b) *Quod modus vivendi Fratrum, qui accusabatur, fuerat, & erat licitus.* E Giovanni XXII. quando nella sua Bolla (c) *Gloriosam Ecclesiam*, disse che i detti Zelanti per comparire soli osservatori della Regola *notam actionis contraria in universitatem præfati Ordinis impie detorquebant*, e il Beato Bartolomeo Pisano (d) che numera Raimondo Gaufredi, e Ubertino da Casale principali fautori de' Zelanti nel Concilio Viennense, tra i persecutori dell' Ordine, e dice che per le loro calunnie contro la Comunità dell' Ordine *peffimè mortui sunt.*

Ma non furono meno calunniose, o meno fantastiche le altre rilasciatezze imputate alla Comunità dopo il Concilio Viennense (e) che non osservava la detta Decretale di Clemente V. che viveva secondo alcune Costituzioni contrarie alla Regola: che non osservava la Decretale *Ad Corroditorem* di Giovanni XXII. Che riceveva danari per interposta persona: ch' era proprietaria in vendendo di propria autorità tanto le robbe precedenti a questa Bolla quanto le susseguenti: che comutava le limosine per le vestimenta in altre necessità: che i Superiori esiggevano le collette da' Conventi, specialmente di quegli a' quali conferivano i gradi scolastici: che esiggevano i conti da' Guardiani, e da-

(a) *Extrav. Exivi.*(c) *Bollar. tom. 1.*(e) *Alu. Pelag. lib. 2. c. 67.*(b) *S. Aut. p. 3. fol. 778.*(d) *confirm. 9. p. 3.*

E dagli amministratori delle Provincie: (a) che ricevevano fanciulli all'Ordine: che andavano spesso a cavallo: e che tenevano le camicie, e le calzette.

Imperocchè avendo tutt' i Generali Zelantissimi che governarono dal Viennense fino al Costanliense, invigilato sempre per l'osservanza della detta Decretale di Clemente V. Gonsalvo Uomo Santo (b), il Cesena *magno observantia zelo* (c) il Vassalli *probitatis experta* (d) il Farinerio *sanctitate morum precipuus*, il Buco *Vir sagax, & prudens* (e) Marco di Viterbo lodato à *sanctitate vite*, il Frignano *morbis insignitus* (f) il Donati tutto dedito *morbis reformandis* (g), il Cassana, che un Provinciale propietario *absolvit ab honore* (h) e l' Alfieri *sancta gravitate colendus* (i) ed essendo stato di più ordinato nelle Costituzioni (k) che la stessa Decretale (l) si leggesse più volte l'anno, acciocchè a niuno l'ignoranza della medesima fosse occasione di trasgredirla; perciocchè l'Ordine non l'osservasse, fu un puro scrupolo cieco de' Zelanti, nella storta fantasia de' quali, come abbiamo per l'Estravagante *Quorundam* di Giovanni XXII. chiunque discostavasi dal pazzo loro sentimento nella spiegazione della stessa Decretale, era ignorante, e inosservante. Non intendo poi quali sono le Costituzioni che l'Ordine professava contrarie alla Regola: non quelle di San Bonaventura piene di santità, che osservò dall'anno 1260. fino all'anno 1337. e poi di nuovo dall'anno 1344. in tutt' i tempi susseguenti. Ma nemmeno le altre di Benedetto XII. nell'anno 1337. distese, perchè assicurando l'Ordine questo Pontefice (m) che per esse poteva servire all'eterno Re con purità di cuore, e trionfare dell'Inferno, perciò non si può senza nota di empietà condannare l'Ordine di rilasciatezza nella professione delle

F f 2 Co-

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| (a) Cron.p.2.lib.1.cap.20. | (g) Wad.1360.num.1. |
| (b) Firm.2.Ord.p.1.fol.24. | (h) idem 1379.num.2. |
| (c) Harold.1316.num.4. | (i) idem 1383.num.2. |
| (d) idem 1343.num.3. | (k) idem 1405.num.1. |
| (e) lib.1.conform.8. | (l) Farin.cap.3. |
| (f) Harold.1366.n.9. | (m) cap.ult. |

Costituzioni medesime, per l'ottima ragione colla quale il Dottor Serafico (a) confuta coloro che dicevano la Regola di San Francesco non esser Santa : *Cum ratione pietatis dicat se Summus Pontifex hanc Regulam confirmasse; impii sunt qui à Sede Apostolica discordantes, Regulam istam dicunt servari non posse; & per consequens aliquod impium contineri. Tales heretici sunt, & schismatici.* Nemmeno è vero che la Comunità dell'Ordine trasgrediva la Decretale *Ad Conditorem* di Giovanni XXII. la quale altro non vieta se non che di costituire i Sindici Appostolici dati all'Ordine da Martino IV. *Nè quisquam nominetur, seu constituatur nomine Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Procurator.* Imperocchè quantunque l'Ordine come racconta Bartolo (b) anche dopo la detta Decretale nominasse alcuni Sindici a ricevere, e a spendere le limosine di que' Benefattori che non volevano destinare altra persona a riceverle, e a convertirle in soccorso de' Francescani; Questi Sindici però non ricevevano, nè spendevano dette limosine a nome della Sede Appostolica, e nemmeno a nome dell'Ordine, ma bensì a nome de' prefati Benefattori *Nomine eorum, qui elemosinas concesserunt, ad utilitatem tamen Fratrum*: e i Frati non v'avevano altra parte se non che di nominare, e di presentare detti Sindici a gli Divoti. Qual nominazione, e presentazione non veniva ad essi vietata da alcun loro Statuto, anzi espressamente era loro permessa dalla Decretale *Exiit* di Niccolò III. e questo fu anco il sentimento di Bartolo. Lo abbaglio poi di coloro che dissero che la Comunità dell'Ordine riceveva danaro per interposta persona nacque appunto perchè credettero che i Sindici nominati dopo la stessa Decretale, fossero persona interposta, com'è chiaro per le Farinerie (c) che sotto pena di scomunica proibirono ad alcuni scrupolosi di più difendere un tal errore. Nemmeno capisco come l'Ordine fosse proprietario nell'alienare le robe precedenti, e susseguenti alla detta Bolla *Ad Conditorem*, perchè le prime alienavansi da' Sindici Appostolici che Giovanni XXII. levò solamente per i beni susseguenti, come

nota

(a) *Præf. in Reg.*

(b) *Min. lib. 2. dist. 3. cap. 3.*

(c) *cap. 2.*

219

nota Bartolò (a), e l'Autore delle Chiose sulla medesima Stravagante e le seconde alienavansi da que' Sindici che l'Ordine ebbe in costume di fare dopo la stessa Bolla per l'autorità, e facoltà o espressa, o tacita ad essi data non da' Frati, ma da' Benefattori de' Frati. Per questa ragione medesima l'Ordine non fu proprietario nel commutare le limosine date ad un uso in un altro, perchè v' interveniva sempre la volontà interpretativa de' Benefattori, che basta, per sentimento degli Spositori della Regola a impedire la proprietà; mentre i Benefattori non mai così restringono le limosine a un uso determinato, che loro dispiaccia di vederle impiegate in altre necessità più urgenti. Aggiungasi che queste commutazioni praticavansi anche a tempo di San Bonaventura, il quale difende (b) che non era in esse alcun vizio. Troppo scrupolosi dimostraronsi ancora coloro i quali vollero che i Conventi per mezzo de' loro amici spirituali non potessero contribuire limosine pecuniarie, e concorrere alle spese necessarie al mantenimento del Provinciale, del Generale, e del Procurator Generale, costando per le Costituzioni Benedettine (c) distese nell'anno 1337. che tali contribuzioni furono sempre permesse nell'Ordine *prout est habitus in Ordine consuetum*, e leggendosi approvate dalle medesime Costituzioni Benedettine (d) nelle Farinerie (e) da Martino V. nella sua Bolla *Super Gregem* (f) emanata nell'anno 1428., e nell'altra che comincia *Per vigiliis* (g) scritta nell'anno 1430. e da Eugenio IV. nella sua Bolla *Apostolica Sedis* (h) nell'anno 1432. e da Pio II. nella sua Bolla *Ad exequendum* (i), nell'anno 1458., per le quali permettesi pure al Generale di ricevere quelle limosine, le quali ad essi spontaneamente mandavansi da que' Conventi a' Figli de' quali conferivansi i gradi scolastici: ed è inespugnabile la ragione colla quale la Comunità dell'Ordine nelle sue Costituzioni

(a) *Minor.*

(b) *Apol. q. 14.*

(c) *cap. 5.*

(d) *cap. 15. 19. 20.*

(e) *cap. 4.*

(f) *Wad. Reg. tom. 5. n. 190.*

(g) *idem num. 25.*

(h) *Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 64.*

(i) *ibid.*

zioni Alessandrine (a) dimostrò agli Osservanti che dette contribuzioni erano lecite, perchè se essi nelle loro necessità volevano essere sostentati colle limosine de' loro amici spirituali, molto più dovevasi un semigliante sostentamento alle necessità pubbliche, e comuni de' Prelati dell'Ordine, i quali non dovevano militare a proprie spese. Scrupolo parimente fu, che il Limosiniere dell'Ordine non dovesse render conto al Generale, e al Capitolo Generale: nè i Guardiani, i Camerlenghi delle Provincie, e gl'Inquisitori, al Provinciale, e al Capitolo Provinciale delle cose che amministravano; permettendosi questo rendimento di conti dalle Benedettine (b) dalle Farinerie (c), e dalle mentovate Bolle di Martino V. di Eugenio IV. e di Pio II. Nè questi conti in modo alcuno ripugnavano alla Bolla *Exi vi* di Clemente V. la quale divieta a' Francescani *Computum exigere de expensa*; perchè questa Bolla anche per sentimento degli Osservanti (d) parla del rendimento de' conti giurisdizionale, e civile, e non mai di quello che consisteva in una semplice notizia dell'introito, e dell'esito, per osservare semplicemente la fedeltà degli amministratori, e per regolare le spese. Ma più ammiro che si numeri tra le rilasciatezze del secondo secolo Francescano il ricevere all'abito i giovinetti di quattordici anni, e i fanciulli che da' Parenti offerivansi alla Religione; quando un tal costume approvasi non solamente dalle nostre Costituzioni Farinerie (e) ma come nota il Pisano (f) anche da' Sacri Canonici: e di più fu praticato sempre da tutte le Religioni più cospicue, e più sante. Piuttosto per la frequenza di equitare senza infermità, e senza necessità, imputata all'Ordine, farebbesi allontanato dalla Regola, se fosse vera. Ma le Benedettine (g) e le Farinerie (h) e le Alessandrine (i) mi dicono di no; e che i trasgressori di questo precetto erano castigati severamente.

(a) cap. 8.

(b) cap. 15.

(c) cap. 16.

(d) *Felix Pot. n. 1157.*

(e) cap. 1.

(f) in cap. Reg.

(g) cap. 6.

(h) cap. 9.

(i) cap. 3.

mente : E tutto il motivo di credere che vi fosse questo abuso si fu, che l'Ordine permetteva il cavallo a' Ministri Generale , e Provinciale , e Compagni , a' Custodi , a' Commissarij , a' Visitatori delle Provincie , ed a' Maestri , e Predicatori egregj , che erano molti . Ma per una tale permissione dicono le Alessandrine (a) e i statuti di Giulio II. (b) che l'Ordine credette di non trasgredire la Regola , perchè ne' prefati soggetti se ben talora non vi era la necessità privata , vi era però sempre la pubblica , essendo la vita , e salute loro necessaria all' Ordine . Vengo ora alle camicie non di lino , ma di lana introdotte nella Religione nel secondo suo secolo , e ritenute di lana anche a tempo di San Pio V. come per la sua Bolla (c) *Illa nos cura* . nell'anno 1568. e rispondo che nemmeno per queste può l'Ordine condannarli di rilasciatezza , vedendosi permesse dalle Costituzioni Farinerie (d) distese nell'anno 1354. le quali stabiliscono alcune pene contro le camicie di lino , di bombace , e di cotone ; e contro quelle di lana niuna : il che fecero ancora le Alessandrine (e) e i Statuti di Giulio II. (f) e aggiungo ch ebbero tutta la ragione di permetterle ; mentre per quella terribilissima peste dell'anno 1348. (g) che appena lasciò viva la decima parte degli Uomini , essendo state costrette tutte le Religioni che rimasero spopolate , ad allettare fanciulli all' abito , e a concedere sì alla debbole età di questi , sì alla mala salute di que' Religiosi che la peste lasciò poco vivi , non solo le camicie , ma molte altre cose *in cubili , & aliis* , conforme scrive ancora S. Antonino (h) . Per ciò anche la nostra Religione giudicò in quella necessità , e in quel tempo cotanto calamitoso di poterli servire della facoltà datagli dalla Regola , di dispensare nella terza Tonica , o camicia di lana : e ne' tempi susseguenti , conforme apparisce per le Alessandrine e per i prefati statuti , stimò di non dover rinvocare tal dispensa , e permettere l'uso di tali camicie .

Ad

(a) *in cap. 3. Reg.*(b) *Bull. rom. 1.*(c) *cap. 2.*(d) *cap. 2.*(e) *cap. 2.*(f) *Rudolph. lib. 2. fol. 241.*(g) *p. 3. fol. 353.*(h) *p. 3. fol. 353.*

Ad pellendam sordiciem: propter münditiàm conserbandam. Finalmente nè tampoco per le calzette si discostò dalla Regola di non portare calceamenti: Imperciocchè, come avvertisce Ugone di Dina (a) *consueta pedum operaimenta de corio, videntur propriè calceamenta vocari.* E il Pisano (b) *Per calceamentum intelligitur cooperimentum de corio, quo operitur pes.* Onde siccome le sandaglie non sono numerate tra i calceamenti, perchè per esse non cuopresi tutto il piede, così nemmenò tra i calceamenti possono numerare le calzette, perchè per esse non cuopresi il piede di corio. E questa è la ragione per la quale le Alessandrine cap.2. stimano le calzette, le sandaglie, i zoccoli, e le pianelle non essere contrarie al prefato precetto della Regola *cum totas pes undique non sit corio testus.*

Nè fa ostacolo che Alvaro Pelagio (c) per le dette larghezze asseveri essersi l'Ordine veramente allontanato dalla Regola di San Francesco: e che discorrendo de' Religiosi del suo tempo dica che alcuni lavoravano sporte, orologj, e altre cose per venderle: altri viaggiavano senza necessità alcuna co' borsarj: altri contraevano debbiti: altri tenevano toniche superflue: altriricevevano danari per se medesimi, e per interposta persona: e altri finalmente facevano altre cose ripugnanti al loro stato. Imperocchè delle opinioni di Alvaro Pelagio in materia di povertà non ne dobbiamo fare molto caso, illuminandoci S. Antonino, il quale così di lui scrive (d) *Ita commendavit paupertatem, ut videatur tenere errorem Fraticellorum*, essendo giunto a difendere che ripugnavano alla povertà Franciscana le limosine perpetue di qualunque specie: le limosine pecuniarie per le Messe, per i funerali, e per i lavori; le limosine che i Teologi Francescani ricevevano da' Cardinali, e Prelati; la commutazione delle limosine di una specie in un'altra; i ceppi, e tronchi in Chiesa, quantunque a nome non dell'Ordine, ma de' suoi amici spirituali: e arrivò anco a sostenere che pur l'essenziòni date dalla

(a) in cap.2. Reg.

(c) lib.2. cap.67.

(b) in cap.2. Reg.

(d) p.3. Hist. fol.773.

la Santa Sede all' Ordine, dalla giurisdizione de' Vescovi, contraddicevano all' altissima povertà Francescana dicendo: *Nulla major proprietatis est Fratribus Minoribus, quam Privilegium, quod est lex privata*. Aggiugnendo di più (a) che non mai sarebbono cessate le prevaricazioni nell' Ordine, se non si fosse osservata la Regola letteralmente, come fu data a San Francesco, e senza i Privilegj, e le dichiarazioni Pontificie. Per le quali sue austere opinioni apprese da Zelanti de' quali un tempo fu seguace, e contrarie a San Bonaventura, alle Costituzioni, e al comune sentimento dell' Ordine, confessa esso medesimo di aver passato qualche travaglio; ma non à ragione di lamentarsi, perchè non doveva sì tenacemente aderire alle opinioni singolari, e fantastiche della fazione de' Zelanti riprovate da Giovanni XXII. e dal Concilio Viennense. Aggiungasi che quando Alvaro Pelagio nel suo libro piagne tutt' i difetti della Repubblica cristiana, Prelati, Preti, Regolari, e Secolari, non è sua mente di condannare di rilaschiatezza tutt' i medesimi stati; ma di scoprire semplicemente i vizj de' particolari di ciascheduno stato, acciocchè si fughino, e si detestino. Or io non ò difficoltà alcuna di concedere che nell' Ordine in tutt' i tempi vi sieno stati alcuni perversi, e molto imperfetti, siccome lo confesso ancora San Bonaventura dell' Ordine del suo tempo, dicendo (b): *Veraciter infirmari non possumus quid inter perfectionis Evangelicæ professores, perversi sunt multi, & imperfecti quamplurimi*. Ma l' impegno mio è solo di difendere lo stato della Comunità dell' Ordine: e che l' Ordine avvegnacchè dal Generalato di P. Elia fino al Concilio Costanliense si allontanasse molto da' rigori di San Francesco, non mai però si allontanò dalla purità della Regola. E questa certissima verità, o Alvaro Pelagio sia contra me, o sia meco, io l' ò già dimostrata.

Passando ora all' altra parte di questo Capitolo, cioè alla vita, costumi, e fine della fazione de' Spirituali, e Zelanti: Prima d' inoltrarmi convien supporre che tutte le liti tra

G g

que-

(a) lib. 2. cap. 67.

(b) Apol. purip. Resp. 4. cap. 1.

questa fazione, e quella di Elia furono per la povertà Francescana; ma non già per la sostanza della povertà Francescana, perchè l' una e l' altra fazione erano concordi, e uniformi nel confessare che per la Regola erano tenuissima la povertà altissima, ed escludente ogni dominio particolare, e comune. Ma tutte le loro mai terminate contese furono per l' uso povero, perchè dove la Comunità dell' Ordine difendeva di non essere obbligata ad alcun uso povero, il quale non esprimeva nella Regola, benchè si stimasse obbligata all' uso moderato della temperanza, come gli altri Cristiani, e un poco più: I Zelanti per lo contrario dicevano, che siccome i Francescani per la Regola sono obbligati alla povertà altissima, così parimente sieno obbligati ad un uso povero strettissimo in ogni cosa; e quanto alla qualità, cioè case vilissime, vesti vilissime, cibi vilissimi; e così vilissime le altre cose: e quanto alla quantità, e al numero, cioè di non ritenere neppure una cosa sola, la quale non serva a sfuggire la servitù dell' estrema necessità. Sentiamo Clemente V. nella sua Estravagante *Exivi* dove riferisce le opinioni dell' una, e l' altra fazione: *Quibusdam ex ipsis defendentibus, & dicentibus, quod sicut quoad dominium rerum abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum, arctitudo maxima & exilitas est indicta. Questa era l' opinione de' Zelanti. Aliis in contrarium asserentibus, quod ad nulum usum pauperem, qui non exprimitur in Regula obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantiae sicut & magis ex decentia, quàm ceteri Christiani. E questa era l' opinione della Comunità dell' Ordine. Or seguendo i Zelanti una morale sì vigorosa, ciascheduno può figurarsi quale asprezza, e quale austerità prefissero alla vita loro, l' abito loro, come dice nella sua Bolla *Quorumdam* Giovanni XXII., il quale ne fu testimonio oculare, era corto, stretto, inusitato, squallido, e cruciforme, col cappuccio aguzzo come quello de' Cappuccini. Nè l' autorità, e l' esempio di San Bonaventura, che nell' anno 1260. (a) mutò la forma dell' abito, e l' Cappuccio aguzzo in rotondo, e nel petto, orbicolare, po-*

t

(a) *Wad.* 1260. num. 1.

tè mai indurre i Zelanti a lasciarlo : come si vede nella Tribuna di San Giovanni Laterano lavorata a mosaico, sotto il Pontificato di Niccolò IV. da uno di que' Zelanti, dove miransi le loro effigie con tale Cappuccio piramidale. Non era poi dissimile all'abito il lor mantello stretto, squallido, e corto a segno che potè dire S. Antonino (a) *Portantes etiam mantellos breves usque ad nates*. I Conventi loro erano situati tra selve, e balze *In silvis, & saltibus* dice Ridolfo (b) dove le mura di legno, e loto; le Chiese picciole, le Officine anguste, la suppellettile meschina, e ogni cosa dimostrava quant'era dura, aspra, e povera la lor vita *In silvis, & saltibus duram vitam attulerunt*. E senza che io mi trattenghi a raccontare ad una ad una tutte le loro austerità, basti dire che l'impegno loro fu di vivere come viveva San Francesco (c) *Juxta primævam Ordinis instituti nem*, come scrive il Gonzaga, per comprendere che osservavano tutto il rigore letterale della Regola, e non solamente la Regola, ma anche il testamento del Patriarca: e che non ricevevano legati, non provvedevansi di vitto se non di giorno in giorno, nè permettevano gli orti spaziosi, i Monisteri grandi, la famiglia numerosa, i letti alzati da terra, l'uso particolare de libri, i studj non sacri, i gradi scolastici, i Privilegj Appostolici; nè qualunque altra cosa non necessaria ad escludere l'estrema povertà.

Perciò sarebbe stata ella assai esemplare, e mirabile la loro vita, se avessero saputo unire all'asprezza la modestia e l'umiltà; ma questo appunto fu che inquietò l'Ordine, ed essi ancora che invaniti, e gonfi per questa medesima loro asprezza: e stimandosi migliori degli altri, cominciarono a disprezzare la vita meno austera della Comunità dell'Ordine. E fissi nel predetto loro falso principio che i Francescani erano obbligati all'uso povero stretto, non contentaronsi nell'anno 1244. (d) quando era Generale dell'Ordine il P. M. Crescenzo da Jesi, di dire, co-

G g 2

me

(a) p. 3. fol. 778.

(c) p. 1. de Cesar.

(b) fol. 155.

(d) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 28.

me noi abbiain detto, che la Comunità dell' Ordine era solamente allontanata dalla vita di San Francesco; ma in pubblico, e in privato la screditavano, che non viveva più collo spirito del Patriarca, ma con quello del P. Elia: che conculcava i voti, e la Regola: che non aveva più umiltà, nè bontà: ch'era inosservante, e proprietaria: e che i suoi Frati erano perduti, e presciti. Quando in tempo del prefato Generale, lo stesso diavolo, come riferisce S. Antonino (a) per bocca di un' Energumeno, parlò con più modestia, confessando che l' Ordine, non ostante la disciplina in esso introdotta più mite; pur manteneasi vigoroso nell' osservanza de' tre voti: *Ordo in illis tribus, est adhuc nimis vigorosus*. Si risero a principio i Superiori, quando i Zelanti in un Capitolo Generale, incominciarono ad esclamare che l' Ordine era perduto, e precipitò: e procurarono d' illuminargli, e di fargli mutar parere. Ma i Zelanti che sempre ebbero in mente di saperne più di tutti, fu sì lontano che volessero cedere al loro consiglio; che anzi di più risolvettero di unirsi tutti, e presentarsi ad Innocenzo IV. a querelare di rilasciatezza, e d' inosservanza l' Ordine, e i Superiori; ma il detto prudentissimo Generale gli prevenne, e avendo ottenuto dal Papa di gastigarli come torbidi, inquieti, e sediziosi, gli mandò a due a due dispersi per le Provincie. Or io ben so che al P. Angelo Clareno testimonio sospettissimo, perchè della fazione de' Zelanti, e ad alcuni altri, i quali an. copiato dal suo libro delle sette tribolazioni, questa risoluzione del Generale non piace; ma se io leggo questo medesimo Generale intitolato dal P. Pellegrino da Bologna (b) Uomo pio, e buono, e di più, Scrittore contemporaneo *Vir integri zeli, & disciplina*. Dal Beato Bartolomeo Pisano (c) *Iustus, & simplex*, da S. Antonino (d) *Homo iustus, & disciplina zelo probatus*. E dall' Autore delle Firmamenta de' tre Ordini (e) *Venerabilis senex, homo iustus*, è tanto giusto che per testimonianza dello stesso Pisano (f) non la perdonò neppure ad un suo Figliuo-

(a) 3.p.fol.778.

(c) conf.8.p.2.

(e) fol.24.

(b) De Script.lit.P.

(d) p.3 fol.778,

(f) conform. II. q.2.

gliuolo delinquente con lui entrato nell' Ordine dopo morta sua moglie, come mai posso credere che poi fosse ingiustato co' detti Zelanti? Aggiungasi che il sudetto P. Pellegrino denomina questi stessi Zelanti, presso Mariano Phantasticos, & contenti jos. La Comunità dell' Ordine (a) : Pazzi, ostinati, e perfidi si. Il Generale Crescenzo Superstiziosi, superbi, amici di cose nuove, ed ambiziosi. E S. Antonino (b) Setta contraria alla verità dell' Evangelio, disprezzatori degl' Istituti dell' Ordine, seguaci del proprio spirito e capriccio, superbi, disprezzatori di tutti, e loda il valore del Generale, il quale giustamente impegnossi a sterminargli: *Hic Generalis Crescentius invenit in Ordine unam sectam Fratrum non ambulantium secundum veritatem Evangelii. Qui Instituta Ordinis contemnentes existimabant se alios meliores, qui ad libitum omnia spiritui tribuentes, portantes etiam mantellos breves usque ad nates, quos idem Magister valenter exterminavit.*

Ma molto più contenziosi, e più fantastici dimostraronsi gli stessi Zelanti nell' anno 1275. come notano il Ridolfo (c) ed il Wadingo (d) Quando avendo Gregorio X. nel Concilio Generale di Lione determinato, per difendere dalle calunnie i legati perpetui de' Francescani *Minores tuta conscientia aliquid proprii habere posse*, cioè non la proprietà odierna de' Conventuali, ma bensì quella che Questi tennero sino al Concilio di Trento, che non era loro, ma di altri, i Zelanti principiarono subito a gridare impertinentemente, che la detta Proposizione era dannosa, contraria alla Regola, e conducente a una manifesta apostasia: *Hanc propositionem, Fratres posse per se propria tenere, esse damnosam, Regula contrariam, & in apertam apostasiam deducentem.* Procurò la Comunità dell' Ordine di quietargli, e gli effortò a parlare con più rispetto, e meno audacia, dicendo, che le determinazioni del Papa sono tutte regolate dallo Spirito Santo, e giuste e sante, che però debbonsi tutte umilmente venerare: e che una volta che la detta Proposizione era stata dicisa dal Papa, non doveva più sottoporsi a nuove di-

(a) *Cron. p. 2. lib. cap. 28.* (b) *ibid.* (c) *lib. fol. 180.* (d) *ibid.*

dispute; ma i Zelanti in vece di correggere questo loro primo errore, precipitarono in più orrende bestemmie: e come se la Regola di San Francesco fosse qualche Regola di Fede, e non di semplice disciplina, negavano al Papa l'autorità di mutarla: *Non licere Pontifici immutare statum a Deo revelatum, ab aliis Pontificibus confirmatum, & Apostolica vi-
ta commendatum*. Onde la Comunità non tollerando che la suprema autorità del Papa si mettesse in dubbio dalla temerità de' Zelanti gli sgridò, gli processò, gli gastigò per obbligargli a ritrattarsi. Ma non con tutti gli riuscì con quella celerità che bramava, poichè alcuni tra i Zelanti più pertinaci Fra Raimondo, Fra Tommaso da Tolentino, e Fra Pietro da Macerata, appena dopo un anno intero di carcere alla persuasione del P. Beniammino Uomo assai chiaro per dottrina, e costumi, si quietarono. Ma poco durò questa quiete, perchè nell'anno 1289. (a) veggendo entrate nell'Ordine alcune altre larghezze, quantunque queste, come sopra si è mostrato, nulla fossero contrarie alla Regola, ma solamente al primitivo rigore del Patriarca, pur di nuovo tornarono a infamarlo pubblicamente, di rilasciamento, di abusi, di trascuraggine; e di proprietà; e per ciò, come superstitiosi, sediziosi, e perturbatori, furono condannati a carcere per p. tue. Dalle quali, se poi nell'anno 1290. gli liberò il Ministro Generale Raimondo Gaufredi; Convien sapere di questo Generale, che la Comunità dell'Ordine lo chiamò (b) *Phantasticorum, & superstitiosorum hominum Fautorem*, che Bonifacio VIII. (c) appunto per questo l'assolvette dal Ministero: che il Pisano (d) dice di lui *Quia multa scandala in Ordine suscitavit, malo fine terminavit*, e Sant' Antonino (e) *De hac luce ingruit occulto Dei judicio*.

Niente meno pertinaci dimostraronsi i Zelanti nella Provenza in difendere il riferito errore, che i Francescani non tenuti all'uso povero strettissimo; perchè non ostante che il vedessero ritrattato dal P. Pietro Giovanni Olivi loro
Mae-

(a) *Wad. n. 24.*(d) *idem 1295. n. 14.*(c) *p. 2 fol. 783.*(b) *idem 1290. n. 10.*(e) *conform. 11. p. 2.*

Maestro, pur seguitarono a propugnarlo, dicendo che i Frati della Comunità, i quali non l'osservavano, erano dannati: che essi soli erano gli eletti (a) e trattavano familiarmente con Dio: e suscitando tante sedizioni, e tanti fracassi in quella Provincia, che giunti in Roma all'orecchio di Niccolò IV., diè ordine strettissimo al Generale di gastigargli: Per la qual causa sono denominati da S. Antonino (b) *Zelanti indiscreti, scandalosi, e caparbi Zelum nesci, quem sine discretione habentes, & sub devotionis colore non modicum capitosos, a quibus multa scandala sunt secuta.* E dal Sommo Pontefice Giovanni XXII. (c) nella sua Bolla *Gloriosam Ecclesiam* pure sono titolati parti di vipere, e Uomini superstiziosi, discoli, temerarij, bugiardi, ippocriti, seduttori, e di maravigliosa vanità; e dice che ingiustamente vantavansi di osservare essi soli la Regola, e condannavano la Comunità dell'Ordine di inosservanza: *Dudum siquidem hujusmodi supersticiosi, & discoli homines in Provincia Provinciae adversus Communitatem Ordinis insurgentes, & se solos, suosque Complices de observantia Regulae Beati Francisci mirae vanitate jactantes, reliquam Ordinis multitudinem de transgressione Regulae perperam notabant. Nonnullos prophanam multitudinis, verbis mendacibus, & mentita Sanctitatis obtentu in sui erroris devium adducentes.*

Similissima a questi fu pure quell'altra porzione di Zelanti, i quali avendo ottenuto da San Pietro Celestino nell'anno 1294. di separarsi dall'Ordine: creato dappoi Sommo Pontefice Bonifacio VIII. uscirono fuori d'Italia, e portaronsi nella Grecia, indi in Puglia, e finalmente in Provenza a unirsi co' prefati, e superstiziosi seguaci del P. Pietro Giovanni Olivi: Imperocchè pur quest'altri Zelanti solevano dire che la Comunità dell'Ordine era rilassata, viveva largamente, e impediva l'Osservanza: e che essi vivevano come San Francesco, osservavano la Regola *ad litteram*, ed erano veri *Frati Minori*. Non sò poi come alcuni si maravigliano (d) che questi venissero da' Superiori dell'

(a) *Wad. 1290. num. 11.*

(b) *p. 2. fol. 782.*

(c) *Bull. tom. 1.*

(d) *Harol. 1201. num. 1.*

dell'Ordine più volte mortificati. Perchè avendo Bonifacio VIII. rivocato tutt' i Privilegj di San Pietro Celestino, i quali non fossero stati da lui confermati, e non avendo mai confermato il prefato Privilegio di questi Zelanti, come testifica Giovanni XXII. nella sua Estravagante *Sancta Romana*, perciò fatto Papa Bonifacio VIII. non potevano più vivere separati, ma dovevano ritornare sotto l'ubbidienza della Comunità, com' erano prima: e non ritornando, com' essi fecero, erano Apostati; ma se Apostati, perchè non gastigargli? Sentiamo le formali parole di Giovanni XXII. *Plurimi eorum Regulam, seu Ordinem Fratrum Minorum, quem Sanctus Franciscus instituit, se profiteri ad literam, & observare constringunt, quamquam in obedientia Generalis, vel Provincialium Ministrorum ejusdem Ordinis non morentur, pretendentes se a Sanctae memoriae Celestino Papa V. Praedecessore nostro hujus status, seu vitae Privilegium habuisse: Quod tamen etsi ostenderent, non valeret: cum bonae memoriae Bonifacius Papa VIII. Praedecessor noster ex certis causis rationabilibus, omnia, ab ipso Celestino Praedecessore nostro concessa, quae per ipsum Bonifacium non contingeret approbari, viribus vacuaverit, dictumque vitae Privilegium non inveniatur per eundem Bonifacium approbatum.* Il Privilegio dunque di San Pietro Celestino non valeva più, nè i Zelanti potevano con esso difendersi; Ma se non valeva, perchè la Comunità dell'Ordine non doveva punire la capricciosa lor fuga di otto, e più anni in Grecia, in Puglia, e in Provenza?

Potrebbe alcuno immaginarsi che i Zelanti vedendosi per lo spazio di sessant' anni continui sempre vessati, dovessero una volta finirla. Ma essi nell'anno 1310. più ostinati che mai unironli tutti, e fatto Capi della loro fazione P. Raimondo, e P. Ubertino da Casale, dimandarono prima a Clemente V. l'essenzone da' Prelati dell'Ordine per aver campo di querelargli con maggior temerità, e baldanza: E poi come se essi solamente intendessero, e offervassero la Regola, presentarono trentacinque querele contro la Comunità e pieni di empietà ardirono di affermare anco con giuramento, che la stessa Comunità erasi del
tut-

tutto allontanata dalla medesima Regola ; *Coram pie memorie Clemente Papa V. Prædecessore nostro , diversas Regule questiones , diversasque contra Universitatem Ordinis proposuere querelas : & quasi ipsi soli , ipsorumque complices Beati Francisci Regulam , & perspicacius intelligerent , & efficacius adimplerent ; notam actionis contraria in Universitatem præfati Ordinis , in iis detorquebant .* Così Giovanni XXII. Conobbe subito, Clemente V. ch' erano calunniose le loro accuse , e perferir i loro sforzi ; ma pure gli tollerò con pazienza , e desiderando di emendarli anzi con la pietà , che col rigore , distinse molti Arcivescovi , Vescovi , Teologi , e Canonisti a diffaminare le loro querele : Nè , contento di questo esame , che durò due anni continui , volle di più che nell' anno 1312 , si esaminassero con più diligenza nel Concilio Viennense per maggior soddisfazione de' Zelanti , che lusingavansi di trovare il Sacro Concilio favorevole alle loro storte fantasie : Ma s' ingannarono i meschini , perchè prima in concistoro segreto , come narra S. Antonino , (a) , e poi anche in pieno Concilio fu decretato *Quod modus vivendi Fratrum qui accusabatur , fuerat , & erat licitus .* E Clemente V. reso certo che le querele de' Zelanti erano tutte calunnie , dichiarò che la Comunità dell' Ordine era non già rilasciata , inosservante , scandalosa , e proprietaria , come i Spirituali dicevano , ma santa , e osservantissima : ordinando nel tempo medesimo a' Zelanti di ritornar all' ubbidienza dell' Ordine , e non più andare nella Curia Romana a proporre somiglianti inique querele : *Hæc questionum , & querelarum pretextu ad Curiam Romanam minime reversuri .* Or chi mai averebbe potuto immaginarsi , che questi anche dopo un Decreto emanato con tanta maturità in un Concilio Generale , si fossero mantenuti ostinati nel loro errore ? Eppure si mantennero ostinatissimi , imperciocchè nell' anno 1313 , sotto colore di osservare meglio la Regola , altri in Provenza , e altri fuggiti dalla Toscana in Sicilia , temerariamente separaronsi dall' ubbidienza dell' Ordine : e discacciati con mano armata da alcuni Conven-

H h

ti

(a) *Hist. p. 3. fol. 15.*

ti i Frati della Comunità, si fecero di propria autorità i loro Guardiani, e Custodi; ed acciocchè l'errore sembrasse verità, e l'empietà, religione, vestiti di nuovo degli abiti loro corti, stretti, inusitati, squallidi, cruciformi, difformi, pieni di novità, e di diffidio spargevano nel volgo che l'loro abito solamente era il vero abito francescano, e non quello della Comunità superfluo, e irregolare. Impegnò tutta la sua autorità nell'anno 1317. Giovanni XXII. per ridurgli colla sua Estravagante *Quorundam* al vero sentire, riprendendogli aspramente, che la loro scrupolosità era cieca, la loro scienza ignorante, la loro religione vana, e superstiziosa; che non intendevano la Regola, e le dichiarazioni della medesima; che le loro interpretazioni erano storte, e accomodate al proprio loro capriccio, ingrati a Dio, contumaci a' Superiori, odiosi all'Ordine, e scandalose a' popoli; e comandò loro per santa ubidienza, e sotto pena di scomunica, che sottoponestero il loro giudizio a quello de' Superiori, assicurandogli che in tal maniera farebbono sicuri in coscienza. Ma i Zelanti (a) diventati per questa Bolla più contumaci, e più duri, si avanzarono a dire che il Papa non poteva dispensare la Regola di San Francesco, e che però essi non erano tenuti ad ubbidirlo; e imbarcatisi per Sicilia, quivi con una pazzia presunzione di fondare un nuovo Ordine, si elessero per loro Generale un Apostata; elessero Guardiani, e Custodi, ricevettero molti alla loro setta; approvarono Predicatori, e Confessori, spargendo ne' popoli: che in essi consisteva l'Ordine di San Francesco, e non mai nella Comunità; e di più precipitarono in molte eresie, fingendo due Chiese, una carnale, l'altra spirituale, e che nella spirituale vi erano essi soli; negando a tutti gli altri Sacerdoti, fuorchè a se stessi l'autorità di consecrare e absolvere, togliendo affatto il giuramento; e a' Sacerdoti peccatori, la facoltà di consecrare, e cadendo anche in mille altri delirj circa il corso de' tempi, circa la fine del Mondo, e circa l'Anticristo che dicevano già venuto. Quali tutti errori

(a) Cron. p. 2. lib. 3. cap. 22.

ri essendo stati condannati da Giovanni XXII. per la detta sua Bolla *Gloriosam Ecclesiam*; perciò de' Zelanti ch' erano in Sicilia, alcuni furono carcerati, altri si chiusero in certe grotte, e quivi per qualche tempo furono mantenuti da' loro Fautori; altri fuggirono tra gl' infedeli; e quegli ch' erano sparsi nelle Provincie, andarono fuggendo or nell' una e ora nell' altra parte, e alcuni pochi solamente ritornarono nella Comunità. E in tal guisa finì la fazione de' Zelanti: onde non mai più voglio credere all' Abbreviatore della Bolla *Ite & vos* di Lion X. distesa nell' anno 1517. dal quale i Zelanti contrarj alla Comunità nel Concilio Viennense celebrato nell' anno 1312. dugento e cinque anni dopo il fatto, son denominati *Spiritu ferventes, à Deo missi*. Nè ad Angelo Clareno, nè ad Alvaro Pelagio della fazione de' Zelanti, e però testimonj sospettissimi; nè a Scrittori susseguenti che appoggiaronli a questi due. Dovendo anzi credere al Pisano Scrittore antichissimo, e veracissimo, che chiama Ubertino *membrum putridum divisionis, & scandali*, e del Gaufredi dice *multa scandala suscitavit*. Numerando (a) amendue questi capi de' Zelanti tra i persecutori dell' Ordine, e dicendo de' loro seguaci *pestime mortui sunt*. E debbo pur credere alle Costituzioni Farinerie distese nell' anno 1354. che approvano il sentimento de' Sommi Pontefici, da' quali la detta setta de' Zelanti fu nominata temeraria (b): *Cum talis secta per declarationem Joannis XXII. & Benedicti Papa XII. presumptuosa & temeraria judicetur*, e a Giovanni XXII. presente da Cardinale al Concilio Viennense; e allo stesso Concilio, che in dichiarando innocente la Comunità, ci manifesta per calunniatori i Zelanti; e finalmente alle opere de' stessi Zelanti immediatamente dopo il Concilio, le quali certamente procedettero da altro spirito, che dal divino; nè furono opere di Uomini mandati da Dio. Ma qualunque sia stato lo spirito de' Zelanti nel Concilio Viennense, egli è certo però che la fazione loro nell' anno 1318. fu disfatta: e potrei dire che fosse stata disfatta anco prima, cioè quando il Concilio

H h 2

Vien-

(a) conform. 94.2,

(b) 131.2.

Viennense ad essi ordinò che si unissero alla Comunità, perchè quantunque di essi si faccia memoria ne' nostri Annali per sei altri anni dopo questo Concilio, tutta via avendo essi dopo il prefato comando, eletto abito, luoghi, e leggi separate di proprio capriccio, e senza permissione del Papa, o de' Superiori. Per questa cagione in quel tempo susseguente allo stesso Concilio non poteva denominarsi vera Congregazione Religiosa. E questo par che sia il sentimento del Ridolfo (a) e del Gonzaga (b) i quali alla Congregazione de' Cesareni ch'è la fazione de' Zelanti concedono solamente sessantatré anni di durazione, cioè fino al Concilio Viennense. Aggiungasi, che per una parte, due fazioni religiose non possono sussistere senza diversi nomi, diversi abiti, diversi luoghi, e diverse leggi; e per l'altra dall'anno 1318. fino all'anno 1368. quando il Generale Tommaso (c) da Bologna impegnato da Ugolino Trinci, concedette di mala voglia a Fra Paolo Trinci di ritirarsi in Brogliano, e nella notte seguente se ne pentì, temendo scissura da tale licenza (d), che irritò la Religione contro lui fino a sospenderlo dal governo, per lo spazio di cinquanta anni continui non si permise mai nell'Ordine separazione alcuna nelle leggi, ne' luoghi, negli abiti, e ne' nomi; e ciò è chiaro per le Costituzioni Benedettine (e) nell'anno 1337. che vietano sotto pena di scomunica *habitus vestibus aliorum Fratrum Communitatem Ordinis tenentium dissimiles*. E per le dimande di Fra Filippo da Majorica di osservare il rigore letterale della Regola, rigettate nell'anno 1340. da Benedetto XII. come precedenti (f) *à turbulento potius, & seditioso, quàm sedato, pioque animo*. E per impegno del Santo Generale Farinerio a disfare nell'anno 1354. la riforma di Fra Gentile, e seguaci, i quali come scrive S. Antonino (g) *quadam fatua devotione seducti*. Vestiti di certi abiti stretti, e corti meditavano scissure nell'Ordine; e per le Costituzioni Farinerie che nello stesso anno 1354. dissero che l'Ordine in quel tempo non solamente

-(a) fol. 155.

(c) Cron. p. 2. lib. 1. c. 1.

(e) cap. 5. - (g) p. 3. fol. 787.

(b) p. 1. de Cesar.

(d) Harol. 1368. n. 6.

(f) Harol. n. 9.

te non era diviso, ma che di più sembrava indivisibile: *Cum Ordo nostra professionis indivisibilis in plures Ordines censeatur omnino*, e le quali ancora ordinarono *Nè ex Fratribus dicti Ordinis Secta aliqua exurgere permittatur, quæ præ-tendat ex separatione locorum, & habituum ipsos esse animo se-paratos*. E finalmente è chiaro ancora che dopo l'anno 1318, non vi fu mai più al Mondo la fazione de' Zelanti per lo stesso fatto di Fra Paolo Trinci, il quale se fosse durata fino a quel tempo la fazione de' Zelanti, averebbe potuto tra questi professare tutto il primitivo rigore Francescano senza mettere tant' impegni per ritirarsi in Brogliano; e il Generale, e l'Ordine non si sarebbero tanto disturbati per la licenza data a Fra Paolo, se prima di questa licenza l'Ordine non fosse stato del tutto uno, e indiviso.

Presupposte queste notizie della vita, e costumi della fazione del P. Elia; e della vita, costumi, e fine della fazione de' Spirituali, e Zelanti; Vengo ora al terzo punto, e dimando a gli odierni Osservanti, se essi nacquero da San Francesco, e dipoi in tutt' i tempi susseguenti perseverarono sempre nell'Ordine: mi dichino in quale delle predette due fazioni perseverarono? In quella de' Zelanti, nò, perchè non mai essi vestirono l'abito crociforme, nè il cappuccio aguzzo, piramidale, nè il mantello *usque ad nates*, di quegli; oppure se lo vestirono, in che anno poi lo lasciarono? Molto meno all'Ordine sempre illustre per santità e per dottrina, degli Osservanti, possono addattarsi que' titoli di temerarij, di capricciosi, superbi, discoli, pestilenti, contenziosi, fantastici, indiscreti, scandalosi, persecutori dell'Ordine, e altri simili dal P. Pellegrino da Bologna, dal Generale Crescenzo, da S. Antonino, dal Pisano, da Giovanni XXII. da Benedetto XII. e dalle Costituzioni Farinere attribuiti a' Zelanti. E finalmente, se la fazione de' Zelanti nell'anno 1318. fu condannata, e interamente disfatta, come gli Osservanti possono essere quella stessa numero fazione de' Zelanti?

Ma nemmeno esser possono la fazione della Comunità
dell'

dell'Ordine. I. : Questa fazione, come sopra abbi- am dimo- strato, ella è una, e la stessa numero fazione con quella del P. Elia, la quale gli Osservanti an detto sempre, e di- cono che non sia stata mai del loro partito. II. Le Cro- niche Osservanti, favellando della Comunità dell'Ordine, dicono (a) che venne ad allargarsi affatto, che a più potere camminava colle irregolarità, e che era giunta in stato di go- dere di proprio, cioè Campi, Vigne, e Case (b) che gli Offer- vatori della Regola separaronsi dall'unione, ed ubbidienza del- la Comunità (c) ch'era la Comunità de' rilasciati (d) che la- sciata la strettezza della Regola, aveva eletto di vivere secon- do gli Privilegi. (e) Che generalmente viveva con molta li- bertà, e Privilegi. Quali tutte cose non possono in modo alcuno avverarsi degli Osservanti, ma bensì de' Conventuali, per essersi questi ne' due primi Secoli discostati, se ben niente, dalla Regola, molto però dalla maniera più aspra di vivere di San Francesco. III. Monsignor Marco celebre Scrittore Osservante afferma (f) I Frati della Co- munità sono i Conventuali, e lo stesso dicono l'Autore del- le Monumenta dell'Ordine (g) quello dello specchio de' Minori (h) e l'Wadingoo (i) quando chiamano il Decre- to che nel Concilio Costanziese separò gli Osservanti dalla Comunità dell'Ordine *Decretum separans Minores de Observantia, a Conventualibus*. Nè dissentiscono il Sospitel- lo, e l'Aroldo (k) i quali asseverano che il nome di Frati della Comunità dell'Ordine, particolarmente avan- ti l'anno 1428. fu nome proprio, e particolare de' Con- ventuali. Tanto dunque è falso che gli Osservanti siano la fazione della stessa Comunità, quanto è vero, certo, e notorio che gli Osservanti non siano Conventuali.

Ma v'è di più: Perchè se gli Osservanti credessero mai di aver parte nella fazione della Comunità dell'Ordine, ani

(a) p. 2. lib. 5. cap. 12.

(b) p. 2. lib. 6. cap. 23. & lib. 3. cap. 15.

(c) p. 2. lib. 5. cap. 27.

(d) Cron. part. 2. lib. 1. cap. 1.

(e) *ibid.* cap. 4.

(f) p. 2. lib. 7. cap. 18.

(g) *tratt.* 6. fol. 26.(h) *tratt.* 6. fol. 26.

(i) 1415. num. 6.

(k) 1428. num. 5.

mi dicano: Qualcosa, particolarmente nel lor principio a essi piacque di quella disciplina più mite sì, ma, come abbiain mostrato, tollerabile, e lecita, della stessa Comunità? Non certamente l' abito largo, e lungo, perchè eleffero (a) *habitus rudem segmentitium*. E come parla Alessandro V. *Alterius forma habitum*. Non le calzette, perchè Urbano VIII. per la sua Bolla *Sacrofanctum*, nell' anno 1625. disse a gli Osservanti *Cum calepodis, vel sandaliis apertis incedere teneantur*, nèque quocumque alio pedum operimento, sive de panno, sive cujuscumque alterius materia existat. Nò la camicia di lana, dicendo pure ad essi lo stesso Urbano: *Neque enim ejusdem Ordinis Professores tertia Tunica, sive Camisia staminea, aut interula, sive sudariis, sive quacumque alia re uti valeant*. Nò le Chiese, e Conventi grandi, oggi ad essi lecite per la Bolla *Merentur* emanata nell' anno 1512. di Lion X. perchè nel Concilio Costanzienſe condannando essi queste grandezze ne' Conventuali, dicevano che la povertà Franceſcana (b) *inducit arctitudinem quoad cibaria, & vestimenta, non dubium, quod etiam quo ad domorum, & Ecclesiarum parvitatem*. E però (c) in quel tempo le loro Chiese e Case erano basse e povere, fatte solo di canne e di rami d' alberi e terra insieme, ed avendo nell' anno 1419. Cosmo de' Medici fabbricato per essi un Convento alquanto cospicuo (d) *nullo pacto adduci potuerunt ut admitterent*. Ma lo riceverono solamente nell' anno 1490. quando, dice l' Wadingo: *Defunctis primævis paupertatis Zelatoribus, successerunt alii, qui parum hoc curabant*. Non i Conventi nell' abitato, ma eleffero luoghi solitarij e romiti; e però deno minaronſi nel lor principio (e) *Fratres Eremitiorum*. Non gli Organi entro le Chiese, quali solennemente rifiutarono nell' anno 1469. (f) decretando *Organa nullo modo fiant in locis nostris, nec fieri permittantur*. Non l' abito a' fanciulli, avendo essi richiesto al Concilio Costanzienſe (g) *che si chiudesse la porta a ricevere putt*
all'

(a) *VFa. 1399. n. 65.*(d) *VFa. 1419.*(g) *Cron. p. 3. lib. cap. 306.*(b) *Spec. Min. tract. 3.*(e) *idem 1375.*(c) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 286.*(f) *Cronol. Serap. fol. 137.*

all'Ordine. E San Giovanni da Capistrano determinò (a) *nullus recipiatur ad Ordinem, qui decimum et octavum annum non attigerit*, non il dormire senz'abito nell'intermità permesso dalle Farinerie: dicendo il Capistrano: *omni tempore sive sanitatis, sive infirmitatis dormire cum habitu, & nunquam sine*. Non le successioni rehtarie a nome della Chiesa Romana, che teneva il luogo de' Frati, concesute per la Bolla *obtentu Divini Nominis*, di Clemente IV. (b) confermata per la Bolla *Dum fructus uberes* di Sisto IV. (c) nel 1472. e rifiutate dagli Osservanti nel 1745, com'è chiaro, e come per la Bolla *licet dudum* dello stesso Pontefice (d): Non i legati perpetui, narrandoci Callisto III. nella sua Bolla *In domo Domini* (e), che costantemente gli rigettarono anche per modo di pura limosina *Eleemosinaliter, & in perceptione tantum*. Non le proviste, se non quando dopo aver diminuito prima il numero de' Frati si fosse sperimentato, che neppure un picciol numero poteva mantenersi colla mendicazione cotidiana, conforme leggesi in questa medesima Bolla di Callisto III. Non i Ceppi, e trocchi in Chiesa vietati da San Giovan da Capistrano (f) *caveant ne pecuniarias oblationes in Altari, Cippo, vel trunco, in aliquo nostrorum locorum recipiant*. E per le loro Costituzioni dell'anno 1628. (g) *etiam si clavem Syndicus teneat*. Non la comutazione delle limosine di una specie in un'altra, ordinando lo stesso Capistrano (h) *caveant ne panem, vel vinum, vel alia mendicata pro re alia permutent*. Non l'effazioni pecuniarie de' Generali, e Provinciali per i comuni bisogni dell'Ordine, leggendosi queste riprovate sotto gravissime pene nelle loro Costituzioni Martiniane (i): Non il cavallo alla necessità pubblica de' Superiori e Compagni, nè a quella de' Graduati, la vita de' quali riputasi necessaria al decoro dell'Ordine, perchè Urbano VIII. nella sua Bolla *Militantis* permette sì, la vettura dice il Santoro Osservan-

(a) Cron. p. 3.

(b) Bull. tom. 1.

(c) VVad. 1. 6. Reg. n. 5.

(d) *ibid.* 2. 26.(e) *idem* tom. 6. Reg. n. 26.

(f) Cro. cap. 6.

(g) Felix Pot. num. 1169.

(h) Cron. cap. 3.

(i) cap. 8. & 10.

vante, (d) ma a' soli Provinciali e Commessarj delle Provincie; non a' loro compagni, e molto meno a' gli altri Religiosi, ancorche all' Ordine di decoro: *per se tantum, non pro facis*. Ma neppure loro permette qualunque vettura, ma *humilis jumentis*, cioè asini, *vel ad summum mulum*, e nemmeno ad essi la permette sempre ma solo in articolo di particolar necessità *non semper, sed in necessitatis articulo*. Non gli gradi scolastici, essendosi gli Osservanti protestati nel Concilio Costazienſe (b) *di non voler mai esser promossi a questi gradi*. Non le figliolanzze de' Conventi antichissime nell' Ordine, delle quali fan memoria le Costituzioni Benedettine cap. 11. e le Farinerie cap. 15. e le quali tra gli Osservanti non si sono mai nominate. Non i Privilegj mitiganti la povertà, avendo essi fatto istanza nel Concilio Costazienſe (c), *che dovevano essere rievocati, e annullati con ordine espresso che i Frati riformati Osservanti non se ne potessero servire*. E per non più trattenermi a numerarle ad una ad una, sappiaſi, che quante mai larghezze s'introduſſero nella Comunità dell' Ordine dal governo del P. Elia fino al Concilio Costanzienſe, tutte gli Osservanti nel loro principio le vollero abolite, perchè il disegno loro si fu (d) *di osservare la Regola ad litteram, e secondo l'intenzione del Padre S. Francesco*: e però favellando de' loro principj l' *Wadingo* (e) dice: *Paupertatis altera quam dici possit studiosi, angustior statuerunt: sibi vitæ transfigenda limites: Habitu raderat segmentitum; panem arctum; et aquam brevem. Soli senes vinum delibabant, jubente Guardiano, sufficebat universis per dies quindecim phiala una, dum paucissimi vellent gustare, nullus bibere*. E (f) per maggior dispregio loro, e per maggior povertà lasciate per insin le sandaglie pe' mense, anco ne' primitivi più rigidi tempi dell' Ordine incominciarono a portare i Zoccoli, e per quest' usanza furono chiamati *Zoccolanti* (g). Fuggivano le conversazioni umane, non ascoltavano confessioni se non quelle del Monistero: non ricevevano obbligo per i Defunti:

I i . non

(a) *Const. p. 3. stat. 23.*(d) *Cron. p. 2. lib. 9. c. 26.*(g) *idem c. 28.*(b) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 39.*(e) *1499. num. 65.*(c) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 20.*(f) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 4.*

non andavano alle Processioni: vivevano ne' boschi: non mangiavano Carne: digiunavano sempre: e però denominaronsi, e son chiamati anch' oggi Frati della Famiglia, dice l' Wadingo, perchè lasciate le leggi più miti della Comunità, si governavano con alcune loro leggi particolari più austere *privatis legibus* (a) e perchè professavano un' Istituto loro particolare, e più rigido (b) *A peculiari Instituto, peculiaris dicebatur Familia*. Per nessun modo possono adunque gli Osservanti far loro la fazione del P. Elia, e della Comunità dell'Ordine, se particolarmente nel lor incominciamento vestirono abito, e professarono leggi affatto diverse da quelle della stessa Comunità: dalle quali s' oggi si sono alquanto allontanati, questo piccolo loro rallentamento, non à forza d' aggregargli alla stessa fazione, e Comunità di cui ne' primi loro fervori abjurarono le sandaglie, le calzette, le camicie, l' abito, le Chiese, i Conventi, le successioni, i legati, le proviste, le comutazioni, la vettura, l' esazioni, le figliolanzie, gli Organi, i ceppi, il Magistero, e i Privilegj, perchè oggi sono quello stesso numero, ordine, che furono nel lor principio. Ma se non sono nè la fazione del P. Elia, nè quella de' Zelanti, di necessità debbano essere d' un'altra fazione più recente, e diversa da tutte e due; e però replico quel che è detto fin da principio, che la Storia ben intesa delle predette due fazioni, le quali turbaron il primo Secolo Franceseano non pregiudica al primato Conventuale, ma la conferma.

C A P O X.

La Professione de' Conventuali meno austera di quella degli Osservanti gli dimostra più antichi degli Osservanti.

NElla controversia, la qual' ora trattasi dell'anzianità Francescana, il principale, anzi l'unico fondamento sopra di cui gli Osservanti gettano tutte le loro speranze non sono già i consueti nelle materie Storiche, cioè la testimonianza-

(a) *idem* 1415.

(b) *idem* 1375 num. 44.

testimonianza degli Scrittori, o altri consimili monumenti; ma bensì la differenza qual verte tra la vita più anite degli odierni Conventuali, e la più austera degli antichi Francescani: gli antichi Francescani, dicono che ad ogni passo, andavano scalzi; e i Conventuali calzati; Quegli ignudi, e Questi con la camiscia; Quegli a piedi, e Questi a cavallo; Quegli abiti ruydi, e Questi civili; Quegli altissima povertà, e Questi le rendite: dunque questi Conventuali non sono que' Francescani. Ecco lo Achille degli Osservanti; ma niuno de' Sensati à detto mai non poter perire gli accidenti senza perire il soggetto; o che l'unità, e diversità delle Repubbliche dipenda dall'unità, o diversità della disciplina, e delle leggi, e non piuttosto da quella del Magistrato, e del popolo; laonde quantunque non ignorassero come vivono i Conventuali, e come vivevano i primitivi Minori, pur nondimeno concordemente testimoniarono che i primitivi Minori sono gli odierni Conventuali. Ma pure un sofismo sì mal fondato si à guadagnata la mente, e'l cuore degli Osservanti moderni: ed esaltandolo ad ogni passo, con quello solo lusingandosi di vincere, e di trionfare; nè si accorgono del pericolo, cui espongono di entrare in contese di preminenza; e di primato anche con Riformati, e Cappuccini, la vita de' quali riputasi da tutti molto più uniforme a quella della prima età Minoritica. Mi veggio per ciò, stretto a procurare che depongano l'errore in cui sono, e dimostrare che la Professione meno stretta de' Conventuali non pur non pregiudichi, ma di più sia una testimonianza chiarissima del loro primato.

Ma prima fa di mestiere considerare che se bene il Santo nostro Patriarca fondò il suo Ordine sopra la povertà altissima, e tanto rigida, che quando presentò la sua Regola ad Innocenzo III. Questa a molti Cardinali sembrò cosa nuova, e sopra le umane forze: previde però che la sua Religione non sempre sarebbe perseverata nello stesso rigore, e che doveva soggiacere essa ancora alla comune fiacchezza di tutti gli altri Ordini Laicali,

Clericali, Vescovili, e Regolari tutti mancati dalla perfezione, la qual tennero nel loro principio. In quella Statua maravigliosa (a), la quale un giorno mentre orava, comparve al suo cospetto del tutto simile a quella di Nabucco, col capo d'oro, col petto, e braccia di argento; col ventre di bronzo, e con piedi di creta; vide delineata distintamente la sua Religione; e ne varj metalli i quali componevano la statua, i varj stati della medesima; e che in questa col progresso de' tempi si sarebbe trovata tanta differenza tra stato, e stato, quanto nella Statua ne compariva da capo a piedi tra metallo, e metallo; laonde dopo questa rivelazione soleva il Santo, come narra il Lirano (b), rassomigliare i suoi Religiosi a i pomi, aggiugnendo però ch'erano molto dissimili a quegli, i quali pendono ne' giardini; e che dove questi prima sono acerbi, appresso insipidi, e dipoi dolci: i suoi Religiosi per lo contrario prima sarebbero stati pomi dolci, dipoi insipidi, indi acerbi, e che poi finalmente sarebbero ritornati alla primiera dolcezza. *Fratres mei erant principio pomia dulcia, & postea insipida, & postea acerba, & ultimo ad pristinam dulcedinem revertentur.* Qual profezia, quanto a' tre primi capi, a tempo del Lirano, erasi già adempiuta: *tria prima videntur jam esse impleta.* Altre volte poi favellando il Santo senza metafore, profetizzò più chiaro il loro rallentamento, dicendo che essi non sempre avrebbero eletto, come praticavano a suo tempo, di abitare in povere casucce tessute di frasche, e fango, ma in Monasterj molto vasti, e magnifici, niente meno cospicui de' Palaggi de' nobili Secolari (c). *Venient Fratres nostri, qui facient magnas domos, in quibus nobiles Seculares habitare possunt.* Nè sempre vestire abiti stretti, corti, e rappezzati; ma toniche civili, e molto buone: aggiugnendo che quando fossero giunti a questo segno, bastavagli che non commetteresser o peccati mortali: *Tunicas facient sibi valde bonas, sed sufficit mihi, si in tempore illo se abstineant à peccatis mortalibus.* Nè sempre eletto di vivere di minute, e quotidiane limosine, ma

(a) Cron. p. 2. lib. 2. cap. 29. (b) Oras. sup. vit. S. Francis. (c) conform. 18.

ma che avrebbero accettato danari, testamenti, e legati (a) *Pecunias, testamenta, & quaecumque eis legata recipient*. E queste medesime cose, dice il Pisano (b) furono profetizzate, molto prima che l'Ordine de' Minori venisse istituito, da due Uomini da Dio illuminati, uno Orientale, e l'altro Occidentale; cioè dal famoso Cirillo Anacoreta del Monte Carmelo, e dal notissimo Abbate Gioacchino, i quali descrivendo dove, quando, da chi, e con quale austerità dovea quest'Ordine principiare, e come poi dovea appoco, appoco decadere dalla sua prima eroica povertà, dissero: *Terrenis proventibus totus hic Ordo pollebit*. Or queste profezie fatte dall'Ordine che San Francesco istituì a suo tempo, di chi si sono avverate? Non mai degli Osservanti, i quali non tengono rendite, nè danari, nè testamenti, nè legati; e vantansi di professare il primitivo rigore dell'Ordine senza veruna dispensazione: de' quali s'inganna il lor Gonzaga (c) quando dice verificarla la promessa fatta da Dio a San Francesco: *Extendendum videlicet ejus Ordinem ab Oriente in Occidentem, & ab Aquilone in meridiem*, perchè dicendomi il Beato Bartolomeo Pisano, che fiorì nell'anno 1380. quando gli odierni Osservanti numeravano pochi tugurj, che detta promessa erasi adempiuta a suo tempo (d): *Impletum est quod Deus Beato Francisco oranti in Ecclesia Sancti Jacobi promiserat de dilatatione Ordinis sui per Orbem universam*; per ciò questa profezia, come le altre tutte avveransi ne' soli Conventuali in que' tempi dilatati in tutto l'Orbe, e ne' quali le dispense Appostoliche permettono i danari, i testamenti, i legati, le rendite, i Conventi splendidi, e l'abito più civile. Non dicano più adunque che la larghezza de' Conventuali non sussista col primato Francescano; perchè, torno a dire, ch' anzi questo primato medesimo raccolga si dalla stessa larghezza, la quale se fu profetizzata nell'Ordine istituito da San Francesco, pare inevitabile che l'Ordine istituito da San Francesco sia quello solo, dove la stessa larghezza profetizzata s'avvera. Dimostrano i Santi

(a) *ibid.* (b) *conform. I.* (c) *p. 2. fol. 44.* (d) *conform. II. de' vicariis.*

ti Padri, e' Teologi che Gesù Nazareno sia il vero Messia, perchè quanto dicono i Profeti, e la Legge del Messia, tutto si verifica in Gesù Nazareno: Or così pure, se il rallentamento vaticinato dell'Ordine primitivo si vede ne' soli Conventuali: dunque Questi soli sono l'Ordine primitivo.

Se non che, senza questi Vaticinaj, la larghezza de' Conventuali per se medesima è bastante a stabilire il lor primato: perchè noi sappiamo per la sperienza di tutt' i Secoli, che tutte le Religioni nel lor cominciamento comparvero più perfette, più fervorose, e più efficaci a risvegliare ne' popoli la pietà, se ben di poi divennero tiepide appoco appoco, o perchè mancarono coloro, i quali prima le tenevano nel suo vigore; o perchè molti non possono così facilmente reggere come pochi; o perchè, conforme insegna il Dottor Serafico (a) *omne quod non habet esse suum a se, deficiendo decidit in non esse*. Perciò, il Signore suscita sempre nella sua Chiesa nuovi Ordini regolari per conservare in essa perpetuamente il fervore, ora con questi, e ora con quegli. E certamente chiunque legge le gesta di S. Antonio Abbate, di S. Benedetto, di S. Bernardo, di S. Brunone, e di tutti quegli i quali o istituirono nuove Religioni, o riformarono le antiche, necessariamente deve confessare, che siccome l'acqua vicina al fonte è più pura, così ogni Religione è più santa, e più esemplare nel suo principio. Ma che pensio da ciò inferire? eccolo: Che se i Conventuali non fossero veramente più vetusti degli Osservanti, ma Questi più vetusti di Quegli; l'austerità della vita sarebbe mancata prima negli Osservanti, che ne' Conventuali: e così due Secoli dopo San Francesco non già negli Osservanti, ma ne' Conventuali piuttosto farebbesi osservata maggior ruvidezza nell'abito, maggior angustia ne' Monasterj, maggior abborrimento alle dispenze, e maggior fervore all'altissima povertà, e però non a gli Osservanti, ma a Conventuali piuttosto farebbe toccato il titolo di Fra-

(a) 9. 19. circ. Regul.

Frati Minori Osservanti: Perché, torno a dire, ogni cosa tanto è più perfetta, quanto è più vicina al suo principio. E non è solo il Cardinal Bellarmino ad insegnarci (a) *omnis ordo initio fervet, & multos excitat ad pietatem*; ma lo stesso pur sappiamo per la sperienza in tutti gli Ordini regolari, Laicali, Clericali, e Vescovili, tutti più perfetti, e più regolati nel lor principio: *Universalis status multum deficit quantum ad communem statum, ab eo quod in initio fuit*, dice San Bonaventura.

Aggiungasi che i Conventuali, e gli Osservanti non sono amendue Religioni matrici, e principali; ma procedono per via di diramazione da un medesimo Istitutore: E però necessariamente se una è ceppo, l'altra dev' esser ramo: Dall'altro canto di due Ordini, i quali militano sotto il medesimo Istitutore, noi sappiamo che il ceppo sia sempre il più largo, e il più stretto sia il ramo: Non avendo mai avuto in costume la Santa Sede di permettere, che un Ordine si dirami dall'altro, e o in tutto, o in parte, dal suo primo tronco si separi, se non per via di Riforma, e di maggior restringimento di leggi, come vediamo negli Agostiniani, ne' Carmelitani, ne' Trinitari Scalzi, ne' Riformati, ne' Cappuccini e in tutti: ne' quali a que che dalla prima Comunità separaronsi, prescritti sempre furono statuti più rigorosi: e però tra essi i meno stretti riputansi Religioni matrici, e per lo contrario, i più stretti riputansi Religioni filiali. Lo stesso dunque dobbiamo affermare ancora degli Osservanti, e de' Conventuali; cioè che Questi sian di Quegli più antichi per questa ragione appunto che sono meno austeri di Quegli.

Neghiamo la parità (b), rispondono gli Osservanti, dicendo che nell'altre Religioni i più larghi an sempre osservato essenzialmente la Regola; e' più stretti an sempre aggiunto qualche cosa alla forma antica dell'Ordine; dove per l'opposto ne' Francescani, i più stretti niente anno accresciuto alle leggi dell'Ordine, e' più larghi an mutata essenzialmente la Regola; non già ne primi tempi dell'Or-

(a) *de Monach. cap. 3*

(b) *lit. 6. num. 14. e 15.*

l'Ordine, ma dopo separati i più stretti. Ma quest'appunto, ripiglio io, è quel che non capisce il mio argomento: come la Santa Sede a' soli Osservanti abbia permessa la Riforma senza niente accrescere alla forma antica dell'Ordine, e prima che nell'Ordine s'introducesse la larghezza; quando dall'altra parte sappiamo che nell'altre Religioni non volle mai permettere le Riforme, se non per via di maggior ristringimento di leggi: siccome nemmen capisco, come i soli Conventuali, e non così le altre Religioni abbiano mutata essenzialmente la loro professione per la disciplina in essi introdotta più mite: e finalmente neppure intendo come la maggior austerità degli Osservanti non possa fargli nuovi, se questa supponga, non nata da nuovo, aggiugnimento all'antiche leggi dell'Ordine. Però voglio qui dimostrare quattro cose: La prima che i Conventuali, per i loro Privilegj, non han variata essenzialmente la Regola, nè la loro professione. La seconda, che la variazione da essi fatta, per i Privilegj puramente accidentale, sia antichissima. La terza, che gli Osservanti aggiunsero molto alle leggi antiche dell'Ordine. La quarta che quando ancora la maggiore austerità degli Osservanti non fosse nata da questo aggiugnimento, pur basterebbe a dimostrare la loro novità. Incomincio dalla prima.

Dicono dunque gli Osservanti che i Conventuali per le loro dispenze abbiano mutata essenzialmente la Regola, e siano di un'altra specie diversa da que primi Francescani, i quali l'osservarono nel suo pieno rigore. Ma non direbbono certamente così, se si rammentassero che l'Ordine primitivo venne figurato in quella statua mirabile veduta dal Patriarca, di cui poc' anzi abbiain favellato; perchè qual distanza più lontana, che tra l'oro, e l'argento; tra l'oro, e'l bronzo; tra l'oro, e'l ferro; tra l'oro, e'l fango? ma pur nondimeno l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, e'l fango componevano una medesima statua. Or così pure, che i Conventuali siano meno austeri degli antichi Minori, sol produce che l'Ordine, or non sia nel medesimo antico suo stato; e non mai che non sia il medesimo

Or-

Ordine : Anzi piuttosto i Conventuali non farebbono il medesimo Ordine se ritenessero fino ad oggi il rigore degli antichi Minori , mentre in questo caso la maniera di vivere non corrisponderebbe alla profezia fatta dell'Ordine primitivo , che in progresso di tempo doveva accettar danari , legati , rendite , Conventi magnifici , e abiti meno ruvidi .

Ma non è poi vero , che questa differenza tra stato , e stato sia essenziale , e che la povertà odierna de' Conventuali escludente la proprietà particolare , e quella de' Francescani antichi escludente la proprietà particolare , e comune , sian due virtù essenzialmente distinte ; insegnando concordemente i Teologi col nostro Scoto (a) , che la virtù eroica , e non eroica riguardando amendue lo stesso oggetto , si differiscono come il più , e il meno nella medesima specie : E di più tutti credono , che le Clarisse antiche coll' altissima povertà , e le presenti colla sola povertà particolare : i mendicanti antichi senza rendite , e presenti colle rendite : i Francescani promossi alle dignità capaci di proprietà fuor del Chiostro , e que' del Chiostro sien tutti del medesimo Ordine . E che 'l peccato di proprietà degli Osservanti , non sia di diversa specie da quello de' Conventuali : e pure mesurandosi dalla diversità de' vizj da quella delle virtù , se differisce essenzialmente la povertà de' primi da quella de' secondi farebbono necessariamente nella stessa maniera differenti i peccati di proprietà . Nè fa ostacolo che ne' Conventuali fin nell'anno 1500. (b) nelle Costituzioni Alessandrine , e così pure nelle Piane e nelle Urbane trovisi modificata la forma della loro professione , professando non la Regola di San Francesco assolutamente , bensì modificata per le dichiarazioni Apostoliche : perchè la sola professione della Fede è immobile , è irreformabile : ma la professione , e la regola di disciplina non è così : *Cetera jam disciplina , & conversationis admittunt novitatem* , dice Tertulliano (c) . Concedo dunque che per l'unità , e identità della Religione richiedesi l'unità e identità della Regola ; ma questa Regola essendo una Regola di pura disciplina , debb' essere riformabile e

K k

di-

(a) in 3. dist. 34.

(b) cap. 2.

(c) de Virg. velam. cap. 1.

dispensabile, se l'utilità o necessità della Religione medesima lo richieda: E però basta l'unità della Regola nella maniera, che secondo le varie circostanze de' tempi vien proposta dalla Santa Sede Apostolica suprema disponentrice di tutte le Regole. E voglio spiegarmi con un essemplio assai chiaro. Siccome oggi i Conventuali professano la Regola di San Francesco mitigata nel voto della povertà, così un tempo gli Osservanti la professavano mitigata nel voto dell'ubbidienza: e fu allora quando dovendo essi, secondo la Regola, ubbidire a' Ministri e Prelati Conventuali, furono da Eugenio IV. dispensati da questa ubbidienza, e sottoposti a' propj loro Vicarj creati dallo stesso Pontefice. Or siccome oggi gli Osservanti fingono che i Conventuali abbiano variata essenzialmente la loro professione; così allora, altri discorrevano degli Osservanti: aggiugnendo di più che la dispensa degli Osservanti era molto maggiore di quella de' Conventuali, perchè toccava il primo voto, ch'è l'ubbidienza, e quella de' Conventuali il secondo, cioè la povertà: e che Gesù Cristo aveva ben dispensati gli Apostoli nella povertà in tempo della persecuzione, ma nell'ubbidienza, giammai. Ma che disse Pio II. nella sua Bolla (a) che comincia *circa regularis*, nell'anno 1464. per frenare la loquacità di coloro, quali sparlavano degli Osservanti? ecco lo: *Sicut sine Sedis Apostolica auctoritate nulla regula, seu modus vivendi rectè instituitur aut declaratur, ita in ejus potestate est, & statuta, si vellet in melius commutare, & prout viventium in eis animarum salutem noverit convenire, suo arbitrio ordinationes novas, & determinationes instituere*. Così Pio II. per gli Osservanti: e nella stessa guisa Urbano VIII. difende i Conventuali dalla loquacità di coloro, i quali spargevan ne' popoli, che i Conventuali per ragion delle loro dispense non più professavano la Regola di San Francesco (b) ma un'altra nuova, e diversa: *Cum enim neminem adstringere possit Sancti Francisci Regula, nisi quia à Summis Pontificibus, & Apostolica Sede confirmata, approbata, & recepta, hanc obrem ipsius Sanctissimæ Sedis arbitrio est, eam pro tempore*

(a) *Wad. num. 18.*(b) *in cap. 1. Reg. tit. 1.*

re sic declarare, mitigare, & interpretari, & quod Fratres sibi declaratam firmiter, & fideliter observantes, verè Filii sint, ac Sancti Francisci sequaces, ejusque Sanctissimæ Regula professores, ac Sectatores statuere.

Nè diverso è il sentimento de' Teologi, i quali tutti costantemente sostengono che le Religioni mendicanti moderne, e le vetuste sieno le stesse numero Religioni, avvegnachè oggi non professino la stessa rigida povertà delle vetuste: e ammettino rendite annuali, e fondi fruttiferi, che quelle nommai vollero accettare, i quali per meglio dilucidare tal sentenza, proponendosi una difficoltà del tutto simile a quella degli Osservanti contro i Conventuali: *Si de ratione Mendicantis est, ut ex vi sui Instituti non possit habere redditus; ergò non potest una Religio nunc esse mendicans, & postea non esse; vel è converso; quia si mutat Institutum, non est eadem Religio.* Sentasi quanto poco conto ne fanno, e come la snervano col Suarez (a) *Respondeo: In his rebus moralibus, ut continuè durare censeantur, non esse requirendam tantam unitatem & immutabilitatem, quanta in rebus naturalibus invenitur; una enim & eadem Ecclesia, ut Patres loquuntur, censetur fuisse à principio Mundi usque nunc, quamvis in modo unionis, & gubernationis magnam diversis temporibus admiserit varietatem. Ergò similiter esse poterit una, & eadem Religio, quamvis illas mutationes successu temporis suscipiat. Ratio verò est, quia in his rebus ad unitatem potissimè consideratur continua successio personarum aliquo vinculo substantiali pro ratione talis status inter se unitarum in ordine ad hunc finem: ut in Ecclesia unio vera Fidei in ordine ad eandem beatitudinem acquirendam. Et in unaquaque Religione est unio per talia vota tali modo, seu secundum talem Regulam, vel Constitutiones in Ordine ad talem finem. Quod ergò in una, vel altera constitutione fiat aliqua mutatio, etiam in materia paupertatis, non tollit identitatem Religionis, sed mutatio illa accidentalis censetur. Le rendite dunque de' Conventuali non possn fare che essi non formino un Ordine medesimo con gli antichi Minori; siccome non impediscono chè gli altri*

K k 2 Men-

(a) de Relig. tom. 4. tract. 5. cap. 8.

Mendicanti moderni, e antichi non sieno le stesse numero Religioni, perche *in his rebus moralibus ut continuò durare censeantur, non requiritur tanta unitas, & immutabilitas quanta in rebus naturalibus*. Nè mi si dica che nella Religione de' Minori, la povertà sia un precetto capitalissimo; poichè precetto capitalissimo era ancora negli altri Mendicanti; *ut ex vi sui Instituti non possent habere redditus*, e per questo si distinguevano da' Monaci. E cose capitalissime, e essenzialissime sono ancora nella Chiesa le leggi, i Sacrifizj, e i Sacramenti; ma pure nella legge di natura, Mosaica, ed Evangelica ella è stata sempre la stessa numero Chiesa, quantunque diversi i Sacramenti, i Sacrifizj, e le leggi. Onde per veramente assicurarli se i Conventuali, e gli antichi Minori formino uno stesso numero ordine, meglio è riflettere alla successione delle persone, cioè se i Superiori Conventuali succedino a que' della prima età Minoritica: *Quia in his rebus potissimum consideratur successio personarum*. Certo stà che non v'è picciola distanza tra il fiore della gioventù, e la debolezza della vecchiaja; ma ad ogni modo que' stessi poi sono vecchi che prima erano giovani, di maniera che quantunque si muti lo stato, persevera però sempre la stessa persona, perchè à lo stesso capo, e le stesse membra, quantunque un tempo più floride, e appresso più deboli. Or nella stessa guisa i Conventuali, se presentemente tengono gli stessi Conventi, e Provincie degli antichi Minori; e i Superiori loro Locali, Custodiali, Provinciali, e Generali sono veri successori de' vetusti; debbono essere necessariamente un medesimo corpo, poichè anno il medesimo capo, e le medesime membra. Concedo che per formare con quegli un medesimo Ordine si richieda qualche vincolo, il quale gli unifca con quegli: *Consideratur successio personarum aliquo vinculo unitarum*. Ma questo vincolo dico ch'è la Regola di S. Francesco, che que' professarono, e professano i Conventuali: *In unaquaque Religione est unio per talia vota tali modo, secundum talem Regulam*. Nè fa ostacolo, che Quegli professarono la Regola secondo tutto il suo rigore, e Con-

ven-

ventuali per l' opposto la professano mitigata ; mentre questo riputasi un variamento non sostanziale, ma puramente accidentale: *Quod in una vel altera Constitutione fiat variatio etiam in materia paupertatis, non tollit unitatem Religionis, sed mutatio illa accidentalis censetur.*

Aggiugneshi che queste rendite furono concedute a' Conventuali non per voluttà, ma per pura necessità, come testifica Sisto IV. che prima fu Generale de' Conventuali, il quale nella sua Bolla che comincia *Dum fructus uberes* (a) emanata nell' anno 1472. avanti di confirmare a' Conventuali le rendite, e le successioni rehtarie, così favella: *Dum in minoribus constituti ipsius Ordinis Generalis Ministrisungeremur officio, experientia comprobavimus, quod dicti Ordinis Fratres, Domino benedicente, ita pullulaverint, quod propter eorum multiplicationem, frigescente nonnunquam erga eos in nonnullis Mundi partibus Fidelium charitate ex incerta mendicitate, & minutis elemosinis se sustentare, & illis qui Sacra Theologiae studiis, ut eorum ingenia rore sapientiae illustrata, multos, ut fertiles actus dirigere possent, operam praebeat, necessaria ministrare, structuras, & aedificia dicti Ordinis conservare non possunt*: così Sisto IV. Ma se le rendite si tengono da' Conventuali per pura necessità: dunque per esse non son diventati Francescani di un'altra specie, nemmen perfetti; siccome non sono men perfetti que' Francescani i quali fan le Proviste dove la mendicazione quotidiana non basta, o fan questue pecuniarie pe i luoghi di Terra Santa: o maneggiano danari tra Barbari: o nelle dignità fuor del Chioostro tengono rendite: dicendo San Tommaso (b) *Non oportet quod Religio tanto sit perfectior, quanto majorem habet paupertatem, sed quanto magis ejus paupertas est proportionata fini communi vel particulari.* E questa è l'altra ragione per la quale l' allegato Suarez difende generalmente |di tutt' i Mendicanti, che per l' odierne loro rendite, il presente loro stato non sia men perfetto dell' antico, perchè sono state loro permesse: *Non propter relaxationem Religionis, nè mutationem in statum minus perfectum; sed quia propter ini-*
qui-

(a) *Wad. t. 6. Reg. num. 5.*

(b) *2. 2. q. 188. art. 7.*

quitatem, vel incommoditatem temporum id judicatum est expedire hoc tempore ad majorem perfectionem in tali Instituto conservandam.

Passando ora al secondo punto: cioè che la variazione da' Conventuali fatta puramente accidentale, dell' antica disciplina dell' Ordine per le rendite in questo introdotte, non sia recente, ma antichissima, addurrò solamente Monsignor Marco (a), il quale racconta che gli Osservanti di Francia rappresentarono al Concilio Costanziense, che la seconda cagione di vivere largamente nell' Ordine, erano i Privilegj: *Contrarij alla purità, e allo stato della Regola di San Francesco; e che però dovevano essere rievocati, e annullati, con ordine espresso che i Riformati non se ne potessero servire.* E lo stesso leggesi nelle loro querele presentate allo stesso Concilio registrate nello specchio de' Minori (b) *Secundus meatus sunt abusus Privilegiorum contra mentem, & intentionem Beati Francisci.* Ma non occorre più qui trattenerci, perchè altrove abbiamo già dimostrato, che ne' primi due Secoli Francescani vi furono le rendite, e le successioni rehtarie simili a quelle de' Conventuali fino al Concilio di Trento, i gradi Scolastici, i Conventi e le Chiese magnifiche, le calzette, la camiscia di lana, l'abito largo e lungo, l'organo in Chiesa, dormire senz'abito nelle infermità, i ceppi e i tronchi in Chiesa, il ricevere putti all' Ordine, l'essazioni pecuniarie per i bisogni dell' Ordine, le figliolanze de' Conventi, e altre molte cose mitiganti i rigori della povertà Minoritica, le quali abbiám di più provato che non furono corruttela, ma lecite.

Per questa ragione medesima non è vero che gli Osservanti niente abbiano aggiunto alla disciplina della primitiva Comunità, perchè i Religiosi di Questa nominavansi semplicemente Frati Minori, o Minori Conventuali; ed essi Frati della Famiglia, e Minori Osservanti: Quegli professavano ubbidienza a' Ministri, e Questi a Vicarij; Quegli abiti larghi, e lunghi, e Questi rozzi, e rappezzati; Quegli le cami-

(a) *Cron. p. 3. lib. 4. c. 30.*

(b) *tract. 3. fol. 183.*

camiscie di lana, ed essi ignudi; Quegli le calzette, ed essi i zoccoli; Quegli Chiese, e Conventi grandi, ed essi Romitorj; Quegli rendite, successioni rehtarie, ceppi in Chiesa a raccogliere limosine pecuniarie, e proviste; ed essi mendicazione cotidiana; Quegli ricevevano putti all' Ordine, ed essi provetti; Quegli studj, Baccellieri, Reggenti, e Maestri, ed essi per quarant' anni quasi tutti Laici, e per lo spazio di settantadue anni senza studj, e poi appena ebbero i Lettori semplici; Quegli figliolanzze de' Conventi, ed essi delle sole Provincie; i Superiori, e Graduati di Quegli a cavallo, e i loro a piedi; Quegli infermi dormivano senz' abito, ed essi vestiti; Quegli Organi in Chiesa, ed essi le sole campane; Quegli esazioni pecuniarie per i comuni bisogni dell' Ordine, ed essi le rifiutavano; Quegli Privilegj, ed essi il primitivo rigore praticato a tempo del Patriarca; E voglion dire di non avere aggiunta cos' alcuna alla disciplina più mite introdotta nell' antica Comunità? Quando a far bene i conti, nè i Cappuccini, nè i Carmelitani Scalzi, nè gli Agostiniani Scalzi, e nessun' altra Riforma à mai variato tanto, quant' essi il sistema delle loro Religioni matrici. E poi il solo Nome di Riformati che tengono nelle Bolle Pontificie, negli Scrittori, nel volgo, e presso tutti non dimostra lo inevitabile loro aggiugnimento alla disciplina della vetusta Comunità Francescana? Imperocchè non può concepirsi la Riforma, com' è chiaro pe' l suo medesimo Nome, senza mutazione, e senza l'acquisto di qualche nuova forma nel Riformato. Così riformansi le nostre anime quando tornano ad acquistare il perduto decoro della mente. Così riformaransi i nostri corpi quando dal sepolcro risorgeranno nel primitivo lor essere: Nè è possibile trovare un esempio solo di riforma ne' costumi nelle Repubbliche, nelle leggi, nel governo, e in ogni cosa, dove questa mutazione non vi accada. E se poi parlar vogliamo delle riforme delle Religioni, ne trovino una sola, o tra Monaci, o tra Monache, o tra Mendicanti, dove la mutazione d' abito, di Nome, e di leggi non vi sia accaduta? Come dunque è possibile che i soli Osservanti perseverando nell'

nell' antico stato dell' Ordine, e senza mutazione alcuna d' Istituto, da tutti riputinsi Riformati? La Riforma propriamente (a) come ancora in lor sentenza è quella degli Osservanti, restituisce la forma primiera al Riformato: e se ella non è generale ma particolare (b) come appunto è la loro, che non riformò tutto l' Ordine, ma *cominciò in pochi*, restituisce la forma primiera non al tutto, ma alla parte riformata semplicemente, che nel caso nostro sono gl' istessi Osservanti. Ma chi non sa, che la restituzione indispensabile presuppone nel soggetto cui si fa, la mancanza precedente della cosa restituita?

Ma variinsi pure in essi tutt' i principj, e sieno differenti da tutt' i Riformati, e diasi per vero quel ch' è falsissimo, ch' essi solamente tra tutte le Riforme niente abbiano mutata la disciplina della vetusta Religione, e fingano di nominarsi Riformati per essersi solamente ritirati dalla generale corruttela dell' Ordine a mettere in salvo le coscienze loro, e le lor anime, cosa non pur falsa, ma impossibile; per ragion che in questo caso la Santa Sede, cui preme la salute di tutti, non averebbe permessa la semplice Riforma loro particolare, ma farebbesi anzi impegnata per la riforma generale di tutto l' Ordine. Ma pur fingano, torno a dire, quel che vogliono, che non per questo non dovranno essere come le altre Riforme, pur essi men vetusti della Religione più larga: non procedendo la novità dell' altre Riforme, la quale appartiene al loro essere, dalla novità della disciplina che appartiene alla loro qualità; ma da altri principj certamente comuni ad esse e a gli Osservanti. Mi spiego con più chiarezza: Quando le Monache a i loro precedenti tre voti v' aggiunsero quello della perpetua clausura, diventarono men vetuste di prima? Al certo, nò. E nemmeno i Mendicanti perderebbono la loro anzianità, se oggi rinunciassero a i beni immobili ad essi conceduti dal Sacro Concilio di Trento: siccome non la perdettero quando dallo stesso Concilio ottennero i Privilegj medesimi. Ma perchè ciò? perchè torno a dire,

l'an-

(a) *l. 5. §. num. 12.*(b) *Cron. p. 3. lib. c. 57.*

l'anzianità, e la novità riguardano l'essere delle cose, dove la disciplina appartiene solamente alla qualità, e al modo delle medesime; e dall'altro canto i Dotti, e l'Ignoranti tutti accordano che non è lecito dall'incominciamento della qualità, e del modo far passaggio all'incominciamento dell'essere. La novità dunque dell'altre Riforme si attribuisce semplicemente alla separazione loro dalle Religioni più larghe, perchè restano convinte non esser altro fuorchè un ramo delle medesime; non separandosi mai l'albero dal ramo, ma bensì il ramo dall'albero. E perchè la separazione delle Riforme porta seco indispensabilmente congiunto l'acquisto di nuovi Conventi, e nuove Provincie, e di nuovi Superiori, e nuovi Sudditi, il quale acquisto non può concepirsi senza la fondazione di una nuova Religione.

Perciò gli Osservanti se veramente vogliono discioglier l'argomento non dicano che le altre Riforme anmutata la disciplina, ed essi no; ma piuttosto che essi non si sono separati, come le altre Riforme, dalla Comunità dell'Ordine Francescano. Ma questa s'embrami un impresa assai dura, mentre tutti parlano diversamente: *Minores de Observantia exierunt ex Conventualibus* dice Tamburino. *I Padri Osservanti uscirono da Conventuali* dice Firmino, *La Riforma degli Osservanti uscì da i Conventuali* dice Guadallassarra; e così pure il Sorbo: *Reformatio de Observantia exiit a Conventualibus*: Così il Boverio: *Hi Observantes a Conventualium Ordine per reformationem postea velati rami emergere*: Così il Rodriquez. *Reformatio Fratrum de Observantia exiit a Fratribus Conventualibus*; così Monsignor Marco (a) *I Frati desiderosi di vivere nell'osservanza della Regola loro, lasciarono la Comunità dell'Ordine*. E l'Wadingo degli Osservanti, scrive (b) *Novam sibi posuerunt regiminis formam, & palam a Patribus Conventualibus recesserunt*; e il Sospitello (c) *Observantes iterum a Clausuralibus sejuncti*: e dello stesso linguaggio favellano tutti; nè mai dicono che i Conventuali sian usciti, o separati dagli Osservanti, ma sem-

L I

pre

(a) Cron. p. 2. lib. 1. c. 4. (b) 1490. m. 24. (c) Orb. Graph. fol. 178.

pre che Questi sianſi ſeparati e uſciti da' Conventuali.

Confermo queſta loro ſeparazione con una dottrina di S. Agoſtino (a) il quale ſcrivendo contro Creſconio Donatiſta, e volendo ad eſſo dimoſtrare che i Donatiſti non erano uſciti da Maſſiminianiſti, ma beſſi Queſti da Donatiſti, coſì argomenta: *Hinc apparet eos a vobis exiſſe, non vos ab ipſis, quia vos etiam in his terris eſtis ubi ipſi ſunt; Ipſi autem quaqua-verſus vos eſtis, non niſi peregrinantes inveniantur.* Or nella ſteſſa forma io dimoſtro la ſeparazione degli Oſſervanti dall'Ordine primitivo. Non è dubbio che ſe noi vogliamo conſiderare gli Oſſervanti nello ſtato, in cui preſentemente ritrovanſi, non è dubbio, replico, che veggionſi diſfuſi per tutto 'l Mondo, e più numerosi di tutte le altre Congregazioni Franceſcane: Ma la coſa, non v'è coſì, come ci rivolgiamo a mirare in dietro il lor' Ordine ne' tempi vicini a Fra Paolo Trinci, mentre nell'anno 1415. nell'Italia appena da eſſi numeravanſi (b) *triginta quatuor humiles adicula*. In Francia non più che dodici (c) contate ad una ad una nel Decreto della Sefſione 19. del Concilio Coſtanzienſe; Nella Spagna, meno, e nella Germania, Polonia, Ungheria, Inghilterra, Romania, e in altri luoghi del Mondo, niuno: Perciò conviene di neceſſità affermare, che due ſecoli dopo San Franceſco eſſi uſcirono dal primo Ordine de' Minori; mentre allora dovunque erano gli Oſſervanti v'era l' antico Ordine che numerava mille e ſeſcento Conventi; ma non dovunque era l' antico Ordine v'erano gli Oſſervanti *niſi forte peregrinantes*. Nè fa oſtacolo che oggi ſianſi diſfuſi per tutto il Mondo, non eſſendo coſa nuova che un ramo recifo dal tronco, e trapiantato, divenga in progrefſo di tempo un albero più alto, e più diſteſo di quello dal quale fu recifo.

Più chiaro apparirà che non i Conventuali da eſſi, ma eſſi ſianſi ſeparati da' Conventuali, ſe ſi riſlette che quanto è certo che ſimili ſeparazioni non poſſono concepirlſi legittime ſenza precedente facoltà della Sede Apoſtolica, acciocchè i Separati ſiano vera Religione, e non un ceto d'Apo-

(a) lib. 4. cap. 60.

(b) *Wad. Reg. n. 7.*

(c) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 30.*

d'Apòstati ; altrettanto è indubitato che questa facoltà non è stata mai richiesta da' Conventuali; Ma degli Osservanti afferma Alessandro V. nella sua Bolla *Ordinem Fratrum Minorum* emanata nell'anno 1409. che quando Pietro di Luna in Francia faceva da Papa , da Questo procurarono abito, Conventi, Noviziati, e Superiori diversi, e separati da quegli della Comunità: e però lo stesso Pontefice degli Osservanti soggiugne: *Unitatem separant, & vinculum charitatis sciindunt, in magnam ejusdem Ordinis confusionem, ac etiam lesionem*. Nè contenti di ciò, nell'anno 1415. ancora dimandarono al Concilio Costanzien-
se che li separasse dall' ubbidienza de' Conventuali, e l'ottennero pe'l Decreto della Sessione 19. dello stesso Concilio; intitolato per ciò dallo Specchio de' Minori, dalle Monumenta dell' Ordine, dalle Firmamenta de' tre Ordini (a) e dal Rodriquez (b) **DECRETUM SEPARANS FRATRES DE OBSERVANTIA A CONVENTUALIBUS**, e di poi vollero confermata questa loro separazione medesima nell'anno 1435. (c) dal Concilio di Basilea; e nell'anno 1446. (d) per la Bolla *Ut Sacra Ordinis Minorum Religio* di Eugenio IV (e) che concede a' loro Vicarj la medesima autorità e potere del Ministro Generale. E però disse l'Wadingo *Eugenius separat Observantes à Conventualibus*, e altrove chiama questa Bolla (f) *Bullam Eugenianam separationis conspicuam originem*. E finalmente la vollero confermata nell'anno 1458. (g) per la Bolla *Pro nostra* di Pio II. detta dall' Autore delle Firmamenta de' tre Ordini *Bulla Piana separans Observantes à Conventualibus*. Nè mai quietaronfi fin'a tanto che nell'anno 1517. avendo ottenuto il proprio Generale, interamente separaronfi per sempre da quel Generale, cui secondo la Regola, averebbono dovuto ubbidire (h): *Sub Leone X. Pontifice maximo ita effecerunt, quorundam Principum favore adjuti, quod ab obedientia no-*

L. I. 2. 1. stri

(a) 2. p. tract. 1. fol. 30.

(e) Cron. p. 2. lib. 1. c. 63.

(b) Bullar.

(f) 1449. num. 30.

(c) Wad. num. 13.

(g) 2. p. tract. 1. fol. 15.

(d) Idem num. 1.

(h) Pref.

Ari Generalis se subtraxerunt: dicono le Costituzioni Piane. Non può dunque più mettersi in dubbio che gli Osservanti niente meno che le altre Riforme dalle loro Religioni principali, sianse separati pur essi dall'antica Comunità dell'Ordine. Ma se separati: dunque non sono il ceppo, ma un semplice ramo dell'Ordine, cioè quel ramo (a) veduto da un Santo Religioso *che in breve tempo divenne un albero grandissimo ove fu l'Osservanza*. E' il ceppo sono i Conventuali, i quali se fossero un semplice ramo, necessariamente non gli Osservanti, ma essi leggerebbonfi separati. E però, torno a dire, che quando ancora niente avessero aggiunto alla disciplina dell'Ordine; pur non dimeno certissima rimarrebbe la loro novità; come quella dell'altre Riforme, perchè pure essi per la loro separazione vantano ne' loro Annali nuovi Conventi, e nuove Provincie, nuovi Superiori, e nuovi Sudditi, e però faran sempre una nuova Colonia, ancorche conservassero, che non è vera, le stesse leggi, e gli stessi costumi dell'antica Repubblica Francescana; perchè l'unità, e diversità della Repubblica dipende dall'unità o diversità del Magistrato, e del popolo, e non mai da quella della disciplina, e delle leggi, le quali esser possono le medesime nelle Città principali, e nelle Colonie, che da queste dipendono.

Nè creda l'Autore delle Lettere a Filalete (b) di snervare quant'io ò detto fin ora, col replicare *Che la Chiesa di Cristo vanta sopra ogn'altra Setta la sua antichità per la stessa professione della Fede ch'ella ricevette dalla bocca del Figliuol di Dio, e dalla dottrina degli Apostoli, non mai in lei in alcun tempo variata*; Conciosiacchè mi è facile far vedere, che anzi questo suo essemplio conferma il mio argomento, e dimostra che quando ancora gli Osservanti non avessero variata la professione dell'antica Comunità Francescana, non per questo farebbono essi questa medesima Comunità. Mi dica: I semplici, e puri scismatici non conservano pur essi la stessa professione della Fede ricevuta dalla bocca del Figliuol di Dio, e dalla dottrina degli Ap-

posto-

(a) Cron. p. 3. lib. 1. c. 3.

(b) l. 8. c. 6.

postoli, non mai in essi in alcun tempo variata, e di mano in mano ad essi pervenuta senz'alcuno interrompimento? Ma pur nondimeno non son essi la Chiesa di Cristo, nè vantano l'antichità di questa; ma sono un'altra Congregazione, dice San Giovanni Crisostomo (a), nuova, e diversa: e sono rami, rivoli, e raggi, soggiugne Ottato (b) separati dall'albero, dal fonte, e dal sole; perchè la Chiesa è un corpo, un ovile, una sposa, un'amica, una colomba, e una Chiesa. Per la quale unità non basta l'unità de' mezzi, cioè della Fede, e de' Sacramenti, e delle leggi, per cui dire l'Eminentissimo Bellarmino (c) la Chiesa non est tam una, quam per unum. Ma si richiede di vantaggio la identità del capo, e unione delle membra tra loro, e'l capo: Quale unione perchè rigettano i Scismatici, perciò non appartengono all'antica Chiesa di Cristo, ma ad un'altra Congregazione moderna piantata dal proprio capriccio. Or nella stessa guisa convien ragionare della Religione Francescana: quando S. Francesco istituì l'Ordine de' Minori, istituì un ovile, un corpo, una Comunità, e un Ordine; ma per conservare quest'unità, non basta l'unità de' mezzi, cioè l'unità della professione, e precetti della Regola; ma si richiede l'unità del capo, e l'unione delle membra tra loro, e co' Pastori, e specialmente col capo, cioè col Ministro Generale, che il Santo diede al suo Ordine. Or gli Osservanti non ritengono l'unione col corpo, e con la Comunità eretta dal Patriarca; perchè appena nati (d) cominciarono a corpore Religionis paulatim divelli. Ma nemmeno co' Pastori dati dal Santo alle Province fondate a suo tempo; avendo essi ottenuto prima dal Concilio Costanziense, e di poi ancora da Eugenio IV. di esser essenti (e) à regimine, & cura, & obedientia Ministrorum suorum Provincialium, & Custodum quam ex Regula noverunt. E nè tampoco sono uniti al capo dato dal Patriarca al suo Ordine, cioè al Generale eletto per le facoltà concedute da Innocenzo III., e da Onorio III. nell'approvazione.

(a) homil. 2. ad Ephes. (c) de Eccles. (e) Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 25.
 (b) lib. 2. cont. Parmen. (d) H. ad. 1429. n. 2.

zione della Regola; perchè da Lion X. (a) fu dato, l'ufficio di *Ministro Generale a' Frati dell' Osservanza*. Non mai dunque faranno essi la Religione Francescana antica, tutto che fosse vero ciò ch'è falsissimo, che ad essi sia pervenuta la professione della Regola da San Francesco senza interrompimento; mentre questa professione senza la detta unione, dello membra tra loro col capo della Religione antica, non basta ad impedire lo scisma, e a far che non formino una Congregazione diversa, e recente.

Da tutte queste cose ne viene che l'Osservante prenda pure abbaglio, quando soggiugne, che se cercando i Padri Minimi la dispensa della vita Quaresimale, alcuni di loro la rigettassero, in Questi soli resterebbe il vanto dell'anzianità, e della primogenitura; Imperocchè se ne Dispanzati perseverasse il dominio, e le antiche Province, e Conventi; e ne' Zelanti cominciassero nuove Province, e nuovi Superiori; io dico che in Quegli, e non in Questi si conserverebbe l'antica Religione, e per la ragione poc anzi addotta del Suarez: *Quia in his rebus potissimum consideranda est successio personarum*; e perchè l'antichità, o novità della Repubblica anzi dipende dall'antichità, o novità del popolo, e del Senato; che da quella della disciplina, e delle leggi. E così dico pure degli Osservanti: dato, non conceduto ch'essi fossero più stretti, non per aver aggiunto, cos' alcuna alle leggi professate dall'Ordine, ma solamente per aver rigettate le dispense di Quello; neppure in tal supposto sarebbe loro il primato; perchè nuovi sono in essi i Superiori, e Sudditi, i Conventi, e le Province, dove consiste tutto l'essere della loro Religione, e farebbon sempre figura di una nuova Colonia. Ma non occorre che più mi distenda su questo punto; poichè abbiamo già veduto di sopra non esser vero che la loro professione sia in essi derivata senza interrompimento da San Francesco; ma che proceda dall'aggiugnimento da essi fatto alla disciplina più mite introdotta nell'Ordine, e cominciata poco dopo la morte del Patriarca.

Piut-

(a) Cron. p. 3. lib. 10. cap. 2.

1. Piuttosto un'altra riflessione degli Osservanti sembrami che possa giovare al loro intento, e provare che non la larghezza de' Conventuali, ma la strettezza loro sia argomento di maggiore antichità, e di primato: e qual è questa? eccola (a): *E' cosa indubitata, dicen' essi, che il Privilegio è uno scioglimento della legge a lei posteriore: adunque l'Osservanza della Regola di San Francesco fu prima del Privilegio, che la rilasciò: E per ciò gli Osservanti furon prima de' Conventuali, e de' Privilegiati: così essi. Ma se vale questo discorso, rispondo io, anche i Giovani saranno più antichi de' Vecchi, e i Vivi de' Morti, per cagion che pur la vita è prima della morte, e la gioventù prima della vecchiezza. Oppure se dalla priorità della gioventù, e della vita non può inferirsi, che i Giovani attuali siano più antichi de' Vecchi, o i Vivi attuali più antichi de' Morti, ma solamente che i Vecchi attuali furono un tempo giovani, ed i già morti, un tempo vivi: così parimente la priorità dell'osservanza al Privilegio non può inferire che gli Osservanti attuali siano più antichi de' Privilegiati; ma solamente che gli attuali Privilegiati anticamente osservarono la purità della Regola, e che prima de' Privilegiati furono pezzenti scalzi, e nudi molto più degli odierni Osservanti, ciò che io di buona voglia concedo; dicendo l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, quando favella de' Statuti Narbonensi di San Bonaventura: *Quibus apparet fervor, & zelus paupertatis, & abjectionis precedentium Patrum nostrorum Conventualium, qui tunc erant veri Observantes, & plura faciebant, quam Regula mandat.* Ma questo appunto dimostra ne' Conventuali una condotta del tutto simile a quella dell'altre Religioni principali, prima rigide, e poi meno austere; e che in essi soli averinsì i vaticinj di San Francesco fatti del suo Ordine preveduto prima poverissimo, e poi con le rendite; e che i presenti Privilegi loro, e la loro larghezza sieno un argomento chiarissimo del lor primato, come io da principio diceva.*

(a) *Leti. 7. num. 5.*

Si dimostra l'Anzianità de' Conventuali per la loro possessione antichissima de' Conventi della prima età Francescana.

Non potendosi ne pur fingere una Religione senza Conventi, perciò se io arrivo a dimostrare queste due cose: una che gli Osservanti innanzi all' anno 1368. non tenevano Convento alcuno: L'altra, che prima di quest' anno i Conventuali abitarono tutt' i Conventi vetusti dell' Ordine, il maggior numero de' quali fin' oggi persevera nelle lor mani; resterà certamente stabilita l'Anzianità Conventuale, e la novità Osservante. Comincio dunque dalla prima. Tutti dicono che l' primo, e più vetusto Convento degli Osservanti sia quello situato tra i Monti di Brogliano dove nell' anno 1368. si ritirò Fra Paolo Trinci con quattro, o cinque compagni a piantare la sua Riforma: Così scrive Monsignor Marco (a) nella sua Cronica: *San Bartolomeo di Brogliano fu il primo Monastero degli Osservanti.* Così l' Wadingo (b) aggiugnendo che per questo suo primato appunto venne sempre, e dagli Esteri, e da i Domenestici più venerato di tutti gli altri: *Brulianum tamquam omnium primam majorem prosecuti sunt reverentia tum Exteri, tum Domestici.* E lo stesso confessa pure l' Arelido (c) *Sancti Bartholomaei de Bruliano..... unde amplissima Observantium Familia originem accepit.* Ma se questo è il primo, avanti l' anno 1368. s'erano al Mondo, dove abitavano?

Ma pure non sarà male di far diligenze, se mai i detti Scrittori avessero preso abbaglio; e se prima del detto anno mi riesca di vederli situati in altri luoghi. E voglio incominciare da Asisi, dove per testimonianza di San Bonaventura, del Pisano, e concordemente di tutt' i nostri Annali Francescani San Francesco fondò il suo Ordine. E dove certamente prima dell' anno 1368. dovò ritrovargli; se essi veramente sono, come vantasi, l' Ordine vetu-

(a) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 1.

(b) 1368. n. 13.

(c) dist. 1. lib. 1.

vetusto de' Minori incominciato dal Patriarca in Afsisi nell'anno 1208. Noi dunque abbiamo in Afsisi quattro Conventi della prima età Minoritica: il primo, che trovandosi accanto ad un Rio che scorre tortuoso, addimandasi Rivotorto, che Francesco Bartolo Scrittore antichissimo (a) chiama *Primum locum istius Ordinis*. Il secondo è quello di Santa Maria degli Angioli di Porziuncola, il quale San Francesco ottenne da' Padri Benedettini, dice l'Wadingo (b) *Religionis Minorum anno tertio*. Il terzo è quello detto delle Carceri situato nelle cime del monte Subasio, che l' Patriarca intorno all'anno 1215. (c) a *Benedictinis accepit*. E' il quarto è il Sacro Convento situato dentro la detta Città, edificato nell'anno 1228. dove riposa il proprio corpo incorrotto, trattabile, e in piedi, del Santo Padre. Or mi dicano gli Osservanti, se essi prima dell'anno 1368. abitarono in Afsisi, in quale de' predetti quattro Conventi abitarono? Ma in Rivotorto, e nel Sacro Convento, nè: mentre questi attualmente sono, e sono stati sempre de' Conventuali, nè vi è memoria in contrario: ma nemmeno nel Convento delle carceri, testificando le loro medesime Croniche (d) che questo conceduto fu a Paolo Trinci da Gregorio XI. eletto Papa nell'anno 1371. E finalmente nè tampoco nella Porziuncola (e) sol nell'anno 1415. dato a i Frati dell'Osservanza. Par dunque inevitabile che non siano essi quella Religione nell'anno 1208. fondata in Afsisi; poichè essi ivi non comparvero se non che a tempo di Gregorio XI. cioè censessanta, e più annidopo l'Istituzione della medesima Religione.

Se poi alcuno prima dell'anno 1368. sperasse di ritrovargli in qualche altro luogo dell'Ordine, io ora subito porrò sotto i suoi occhi tutte le Provincie, e Vicarie che in quel tempo l'Ordine possedeva, acciocchè possa con maggior suo comodo visitarle, e farvi diligenza a suo modo. Teneva allora l'Ordine trentatré Provincie, e sette Vicarie, divise in dugento venticinque Custodie: nella

M m

Ita

(a) dist. 1. lib. 1.

(c) Wad. 1215. n. 5.

(e) ibid. cap. 33.

b) 1210.

(d) p. 3. lib. 1. cap. 4.

Italia, quindici: Umbria, Roma, Marca, Toscana, Bologna, Venezia, Milano, Genova, Dalmazia, Napoli, Penne, S. Angelo, Puglia, Calabria, e Sicilia. In Francia, cinque: Aquitania, Provenza, Borgogna, Turonia, e Francia. Nelle Spagne, tre: San Giacomo, Aragona, e Castiglia. Nella Germania, cinque: Colonia, Argentina, Sassonia, Boemia, e Austria; e oltre a queste: Ungaria, Ibernica, Inghilterra, Danimarca, Romania, e Terra Santa. E le Vicarie erano queste: Bosna, Oriente, Aquilone, Corsica, Russia, e Sardegna. Nelle quali Provincie, e Vicarie numeravansi (a) *loci mille quingenta, & fere sexcenta*. Or principiando dall'Italia, prima dell'anno 1368. gli Osservanti non dimoravano nell'Umbria, dove il primo lor Convento ottenuto da' Conventuali fu Brugliano nell'anno 1368., e il primo fabricato da essi, dice il Wadingo (b) fu *San Bartolomeo* vicino Foligno nell'anno 1406. *Primam hanc domum edificarunt Fratres ipsi Regularis Observantie*. Non dimorarono nella Provincia di Roma, nella quale, i primi loro Conventi (c) furono tre nella Valle di Rieti, donati da Gregorio XI. a Fra Paolo Trinci. Nò nella Provincia della Marca, in cui il primo loro Convento fu quel di Forano (d) conceduto nell'anno 1380. a Fra Paolo Trinci dal Generale Lodovico da Venezia. Nò nella Provincia di Toscana (e) mentre il primo Convento di Osservanza in Toscana, fu Fiesole *coll' autorità di Bonifacio IX.* Nò nella Provincia di Bologna, in cui il Convento di San Paolo vicino Bologna (f) dice l'Aroldo: *Fuit primus locus Observantie hujus Provincie*. Nò nella Provincia di Genova, dove il Convento di Santa Maria nel Monte della stessa Città eretto nell'anno 1444. (g) testifica il Gonzaga *Ceteris antiquitatis palmam præripiat*. Nò nella Provincia di Penne, scrivendo l'Aroldo (h) che il lor Convento di San Giuliano vicino l'Aquila eretto nell'anno 1440. *Primus fuerit hujus Provincie Conventus*. Nò nella Provincia di S. Angelo (i) nella :

(a) *conform. II.*(b) *num. 103.*(c) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 4.*(d) *Cron. ibid.*(e) *ibid. cap. 7.*(f) *1540. n. 64.*(g) *Prov. Jan. Conu. pr.*(h) *1540. num. 72.*(i) *Cron. p. 3. lib. 1. c. 28.*

371

nella quale il primo luogo da essi preso, fu quella di San Salvadore di Lucera de' Saraceni, nell'anno 1418. Nè occorre cercargli più per l'Italia avanti l'anno 1368. dicendo l'Wadingo (a) de' Conventi osservanti, che nell'anno 1415. *Triginta quatuor adicula humiles erant in Italia Ex his praedictis Canobiolis, tria erant in Valle Reatina, Cetera in Umbria, & Thuscia.* Nell'anno 1405. (b) *Virginti parva Monasteria, in quibus per totam Italiam plus minus centum viginti Fratres morabantur.* Nell'anno 1380. (c) *In duodecim Canobiolis intra Provinciae Sancti Francisci limites, & altero Forani in Provincia Marchiae.* Nell'anno 1379. (d) *Non se extenderant extra Umbriae fines.* Nell'anno 1374. (e) che gli Osservanti in Italia contavano solamente *Sex humilia Tuguriola.* E nell'anno 1368. un solo, cioè Broghiano *Brutianum omnium primum.* E prima di quest'anno niuno.

Niuno parimente ne tennero in Francia per avanti all'anno 1368. imperciocchè il Convento di Mirabello nella Provincia di Turonia da essi acquistato nell'anno 1388. (f) testifica *Wadingo Fuisse Conventum in Gallia primum Regularis Observantiae.* Niuno nelle Spagne: perchè il Convento di Salzeda nella Provincia di Castiglia capitato nelle lor mani l'anno 1376. appellasi dal Gonzaga (g) *Prima omnium Observantium Franciscarum adium Hispanicarum.* Niuno nell'Ungheria, Germania, e Polonia testificando il Gonzaga (h) che il più antico della Provincia Argentina sia il Frambergense nell'anno 1426. Di Polonia (i) Versavia nell'anno 1454. Nella Germania inferiore (k) Leida nell'anno 1445. Di Colonia (l) il Noviomagense nell'anno 1450. Di Austria (m) Vienna a tempo di Niccolò V. Di Boemia (n) Bruma nell'anno 1451. Di Sassonia (o) il Brandeburgense nell'anno 1421. E di Ungheria il più antico (p) a tempo di San Giovan da Capistrano dal quale fu ridotta

M m 2

quel-

- | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| (a) n. 23. | (f) <i>pyad.</i> 1388. | (l) <i>ibid.</i> 769. |
| (b) n. 11. | (g) <i>Prov. Castel. conv.</i> 6. | (m) <i>num.</i> 447. |
| (c) n. 29. | (h) <i>tom.</i> 2. fol. 714. | (n) <i>tom.</i> 1. fol. 455. |
| (d) n. 5. | (i) <i>tom.</i> 1. fol. 463. | (o) <i>tom.</i> 2. fol. 664. |
| (e) n. 18. | (k) <i>tom.</i> 2. fol. 991. | (p) <i>num.</i> 507. |

quella Provincia ad *Observantiam regularem*. E nel sentimento del Gorizaga concorre pure il Wadingo (a) che fa il Santo, Autore *Nova Provincia ex Domibus à se in Austria, Bohemia, Polonia, Silisia, constructis, compacta*, e soggiugne (b) *Per Germaniam, Poloniam, & Hungariam hoc vitæ genus introduxit*. Niuno parimente nella Scozia, in cui gli Osservanti entrarono solo a tempo di Giacomo I. (c) nell'anno 1446. Niuno nell'Inghilterra (d), ove passarono *Post introductum in Scotiam regularem observantiam*. Niuno nella Danimarca, dov'entrarono per testimonianza del Wadingo (e) nell'anno 1473. Niuno nella Provincia di Romania (f) nella quale non comparvero avanti l'anno 1445. quando il lor Giacomo Primadizzi colà andò *sub titulo Commissarii Pontificii*. E finalmente niuno ne' luoghi di Terrasanta (g) da Eugenio IV. consegnati a' Frati Osservanti. Dove da essi fu poi destinato *Jacobus Delphinus primus Familie Observantium Sacrorum Locorum Primicerius* (h). E qui finiscono le Provincie.

Ma neppure avanti l'anno 1368. gli Osservanti ebbero Conventi nelle Vicarie; mentre in quelle di Oriente, di Rufcia, e di Aquilone vi furono introdotti nell'anno 1427. dal loro Francesco Spinola Genovese, il quale avendo in Oriente eretti due Conventi, ottenne poi per la Bolla (i) *Sacre Religionis* di Martino V. di riceverne in tutte tre, otto altri. Nelle Vicarie di Corsica: e di Sardegna vi furono introdotti dal loro Fra Tommaso da Firenze compagno di Paolo Trinci, il quale fondò per testimonianza del Wadingo (k) *In Corsica Insula, tria; in Sardinia unum*. In quella di Bosna quegli Osservanti veduta la Riforma di Fra Paolo, e Compagni, a loro si unirono. Ma non prima dell'anno 1402. insino al qual tempo il Vicario Provinciale di questa Vicaria fu sempre Conventuale, dicendo

il

(a) 1458. num. 32.

(b) 1456. num. 106.

(c) 1446. num. 17.

(d) *Gonz. tom. 2 fol. 857.*(e) *Wad. num. 7.*(f) *Wad. num. 8.*(g) *Cruz. p. 3. lib. 1. c. 47.*(h) *Wad. tom. 5. Reg. n. 169.*

(i) 144. num. 25.

(k) *Cruz. p. 3. lib. 1. c. 38.*

il Wadingo (a) *Vicarii Provinciales Conventuales*, *Bosna Frater Bartholomaeus* 1402. E finalmente in quella di Tartaria, fino all'anno 1516. non per anco vi erano entrati, come vedesi nel Catalogo de' loro Conventi che possedevano in dett' anno disteso presso il loro Aroldo (b). Ed ecco che visitato tutto intero l'Ordine de' Minori, avanti l'anno 1368. non troviamo Convento alcuno Osservante; ma il primo lor Convento è *Broghiano*, dove in quest'anno medesimo principiarono la loro Riforma: *Brulianum omnium primum*.

Ma se fino all'anno 1368. di que' mille e secento Conventi che l'Ordine numerava, niuno tennero gli Osservanti, convien di necessità affermare che tutti appartenessero a i soli Conventuali. Ma che dubitarne? Primieramente i Statuti Papali di Giulio II. (c) favellando degli stessi Conventi vetusti gli denomina tutti de' Conventuali; e dice che i Statuti di San. Bonaventura non furono per altri distesi, se non che per i soli Conventi de' Conventuali: *Servetur Statutum tempore Sancti Bonaventurae factum quoad antiquos Conventus Fratrum Conventualium*. Aggiugnendo di più che i Conventi che tenevano gli altri Osservanti, e Riformati, erano tutti più recenti: *Alii Conventus praedicti de Observantia regulari, vel Reformatione, aut Familia ex illo tempore supervenerunt*. E lo stesso pure testificano le Costituzioni Alessandrine (d) quando dicono che nè i Frati della Famiglia, nè le altre Riforme, le quali Questi unironsi a tempo di Lion X. avevano anticamente posseduto un solo de' Conventi de' primi tempi dell'Ordine: *Post Conventus qui in primordio Religionis fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia, post illos, Clareni, & nuper Fratres Beati Amadei, & multi alii in diversis Mundi partibus*. E nel medesimo sentimento è pure l' Wadingo (e) il quale ragionando del Catalogo ordinato dal Beato Bartolomeo Pisano de' Conventi, che l'Ordine aveva acquistati dalla sua fondazione nell'anno 1208. fino all'anno 1390. dice

(a) *Vad. tom 5. Ind. v. Vicarii.*

(b) *tom. 2. in fine.*

(c) *in cap. 6. Reg. p. 13.*

(d) *in cap. 6. Reg.*

(e) 1399.

dice appartenere a i soli Conventuali: *ad Conventuales omnia hac spectant*: aggiugnendo, tra i soli Conventuali conservarli l'antica distinzione che leggesi anche nelle Costituzioni di San Bonaventura, delle Case dell'Ordine, in Luoghi, e Conventi: *Quae enim majora sunt, & justi numeri Fratrum capacia, vocantur Conventus: Quae humiliora, & unum, vel alterum habitatorem habent, Loca appellantur, juxta antiquum, & apud Pisenum receptum modum loquendi.*

Io concedo che ora gli Osservanti tengono molti Conventi della prima età Francescana, e che questi non sono più tutti nelle mani de' Conventuali, ma questo a che giova? Se poi il lor Gonzaga, e il loro Wadingo, quando favellano de' Conventi vetusti ch'essi tengono, sovente v'aggiungono: *Conventualibus suberat: a Conventualibus inhabitatus*, o altre frasi consimili, le quali dinotano che l'antico possesso degli stessi Conventi non fu loro, ma de' soli Conventuali? Nè a Questi è necessario, per la loro Anzianità, il possesso attuale di tutti gli stessi Conventi, bastando che prima dell'anno 1368. tutti sieno stati nelle lor mani: la qual verità per rendere più piana, e più sensibile, farò così: spartirò i Conventi vetusti in due classi; cioè in quegli i quali dall'anno 1368. sino all'anno 1430. passarono negli Osservanti: e Quegli che anche nell'anno 1430. perseverarono ne' Conventuali: E farò chiaro vedere che i Conventuali avanti l'anno 1368. tenevano gli uni, e gli altri: Ecco i Conventi de' primi due Secoli dell'Ordine, notati nel Catalogo che di essi nell'anno 1390. distese il Pisano; i quali sino all'anno 1430. passarono in dominio degli Osservanti. Dodici se ne contano (a) nell'anno 1380. nell'Umbria: Le Carceri vicino Assisi, San Damiano, Rocchivivola, Farneto, il monte di Perugia, Monte Giove nella Custodia di Perugia, Monte Luco, Pisticia, l'Eremita, Stronconio, Jano, Monte Giove nella Custodia di Todi: E tre nella Provincia di Roma (b) Greccio, Poggio bastone, e Fontecolombo, a' quali nell'anno 1387. (c) unironsi Monte-Falcone, e Massa nella Marca: e nell'anno

(a) *VVad. 1380. n. 29.*(b) *Cron. p. 3. lib. c. 4.*(c) *VVad. 1387. n. 24.*

anno 1390. (a) Cotonio, Colombario, e San Proccesso in Toscana; E nella Marca: Camerino, Casapalomba, e Muro. Nell' anno 1415. (b) la Porziuncola. Nell' anno 1420. (c) l' Alvernia, e Mugello. Nell' anno 1425. (d) il Convento della Nova in Napoli. Questi, e non più in Italia. In Francia, un solo, ed è il Convento di Mirabello nella Provincia di Turonia. Nella Spagna, sei (e) espressi nella Bolla *super Gregem* di Martino V. emanata nell' anno 1428. In Germania, due (f) l' Ildeburgense, nell' anno 1426. e il Brandeburgense (g) nell' anno 1428. Questi pochi, e non altri Conventi del Catalogo del Pisano io trovo negli Osservanti sino all' anno 1430., e gli altri mille cinquecento, ed anche più fino a questo medesimo anno tutti possedevansi da' Conventuali. Vediamo ora se de' Conventuali furono gli uni, e gli altri per avanti l' anno 1368. Ma che dubitarne? Dicendo il Wadingo (h) delle Case le quali tenevano gli Osservanti in Italia nell' anno 1407. che la prima fabbricata da essi fu in quest' anno quella di San Bartolomeo vicino Foligno; e che l' altre l' avevano ricevute da' Conventuali: *Primum hanc domum adificaverunt. Fratres ipsi regularis Observantie in Italia; quas antea incolebant, receperunt jam factas a Conventualibus*. Così parimente la Porziuncola (i) de' Conventuali, l' Alvernia (k) de' Conventuali; Mugello (l) *Conventualibus paruit*; E la Nova tenuto (m) à *Fratribus Conventualibus*. E nella stessa guisa Mirabello in Francia: *paruit (n) usque ad annum 1388. Patribus Conventualibus*. I sei della Spagna, pure gli Osservanti l' ottennero da' Claustrali, com' è chiaro per la detta Bolla di Martino V. il qual Pontefice per la sua Bolla *Pia Fidelium*, e l' altra *Meditatio cordis*, presso l' Wadingo (o) ci assicura che anche i Conventi Ildeburgense, e Bran-

-
- | | |
|------------------------------|--|
| (a) 1390.n.7. | (h) num.103. |
| (b) 1415.n.23. | (i) Cron.p.3.lib.1.c.33. |
| (c) 1420.n.16. | (k) <i>ibid.cap.51.</i> |
| (d) 1425.n.16. | (l) <i>Gauz.Prov.Tusc.Con.14.</i> |
| (e) <i>VVad.tom.Reg.n.7.</i> | (m) <i>Nicol.V.Const. Cum in proximis apud</i> |
| (f) 1425.num.26. | (n) <i>VVad.num.1. (VVad.tom.Reg.n.15.</i> |
| (g) 1428.num.15. | (o) <i>VVad.tom.5.Reg.n.275.e.196.</i> |

e Brandeburgense eran prima de' Francescani più larghi , cioè de' Conventuali . Ma non è men certo , e indubitato che avanti l' anno 1368. pur a' Conventuali appartenessero que' mille cinquecento , e più Conventi che nell' anno 1430. trovaronsi nelle lor mani , il maggior numero de' quali anche presentemente tengono : Essendo verità ferma , e costante , che in somiglianti controversie , è sempre migliore la condizione di chi attualmente possiede : O pure gli Osservanti , che anno il peso di provare , portino i documenti o della violenza , se i detti Conventi furono da i Conventuali ad essi tolti con mano armata ; o di qualche Bolla Pontificia , se ad essi tolti per comandamento Appostolico ; o della loro prodigiosa liberalità , se spontaneamente gli cedettero a i Conventuali . Ne è possibile che queste cose siano accadute , e che i nostri Annali non abbian curato di lasciarne a noi memoria : i quali se furono diligentissimi in descrivere minutamente tutte le traslazioni da' Conventuali negli Osservanti , conforme chiaro apparisce nel lor Gonzaga , non pur de' Conventi cospicui , della Porziuncola , dell' Alvernia , di Lucca , di Napoli , di Roma ; ma eziandio di Sarno , di Lauro , di Barochio , d' Ischitella , e di similissimi altri Conventi meschinissimi . E così pure quelle poche traslazioni dagli Osservanti ne' Conventuali , di Sacco , e di Naso in Sicilia ; di Visso nell' Umbria ; di Monterafo in Sardegna , e di altri somiglianti picciolissimi Conventini , i quali non sapremmo che fossero al Mondo , se essi non gli avessero nominati . Come mai avrebbero trascurato di raccontarci , che degli Osservanti fu un tempo il Sacro Convento di Assisi , S. Antonio da Padova , Santa Croce di Firenze , San Lorenzo di Napoli , e mille cinquecento e più Conventi antichissimi che nell' anno 1430. i Conventuali tenevano ?

Vana è la speranza degli Osservanti , se credono diventare primi possessori de' detti Conventi vetusti , col dire che ivi sono scolpiti , e dipinti i Frati Minori colla forma di quel vestimento che oggi essi usano : Perche le sculture , e pitture di que' Conventi caddero pure sotto gli occhi del
Gon-

Gonzaga, del Wadingo; del Ridolfo, e di tutti gli Scrittori delle Francescane cose. Ma pur nondimeno, del Convento di Mugello, dice il Gonzaga (a) *usque ad annum* 1349. *Conventualibus paruit*, e delle Carceri (b) *à Conventualibus derelictus circa annum* 1360. e di Stronconio (c) *anno* 1326. . . . *Conventualibus collatus*. E con esso tutti costantemente asseverano, che i Conventi antichi sono stati sempre de' Conventuali: *antiquos Conventus Fratrum Conventualium*, che a Conventuali appartengono: *ad Conventuales spectant*. E che i Frati Osservanti, e della Famiglia sono molto posteriori a que' Conventi medesimi: *Post Conventus, qui primordio Religionis fuerunt, supervenerunt Fratres de Familia*. Ma perchè ciò? In primo luogo non è vero che gli Osservanti vestissero, come, specialmente dopo San Bonaventura, vestirono gli antichi Minori, dicendo di più Alessandro V. nella sua Bolla (d) *Ordinem Fratrum Minorum* emanata nell'anno 1409. *Alterius forme habitum gestare præsumserunt, & præsumunt*, e però comandò loro: *habitus juxta modum, & formam per felicitis recordationis Joannem Papam XXII. Prædecessorem nostrum super hoc ordinatos, gestent*. E cominciando dal colore: In questo certamente l'abito degli Osservanti niente vedesi uniforme a quello de' primi dell'Ordine; mentre l'abito di que' primi tempi era di color Colombino, simile al colore de' Vescovi Francescani, ne quali la Santa Sede non soffrì mai alterato il primo colore dell'Ordine; di maniera che per il detto colore delle vesti dice il Pisano (e) anche l'Ordine nominavasi Colombino: *Ordo Colombarius, ob conformitatem coloris in habitu*. Ma l'abito degli Osservanti non à certamente il colore delle Colombe: Nemmeno il loro abito è simile a quello nell'ampiezza; mentre gli antichi Minori vestivano abiti (f) larghi, e lunghi, e tanto lunghi che'l Wadingo (g) ragionando de' loro ritratti, così scrive: *Disfluentibus fimbriis, quæ in his conspicuntur efficiebus, ad unum vel alterum palmum per terram*

N n

tra-

(a) Prov. Thusc. Conv. 14.	(d) VVad. Reg. tom. 3. n. 9.	(g) 1208. n. 5.
(b) Prov. B. Franc. Conv. 3.	(e) conform. 2.	
(c) ibid. Conv. 32.	(f) Crus. 2. lib. 7. c. 21.	

trahi oporteret. Ma la larghezza dell' abito Osservante non può eccedere sedici palmi (a) *latitudo sexdecim palmorum non protendatur ad plus* dissero nell' anno 1451. ne' loro Statuti di Borgellona. E nè tampoco è simile nella qualità del panno, perche le Costituzioni Farinerie prescrivono i vestimenti (b) *Nec adeo pratiofa, ut videntes de curiositate, & vanitate notare debeant. Nec ita vilia, & grossa quod ipsa videntes in horrorem inducant.* Ma gli Osservanti condannando l' abito della Comunità dell' Ordine di superfluità, e di vanità, elessero, dice il Wadingo (c) *Habitum rudem, & segmentitium.* Per ultimo, nemmeno il loro abito rassomiglia a quello degli antichi Minori nella forma del Cappuccio, il quale in essi non può trapassare le giunture degli Omeri (d) *Latitudo capucii non transeat à lateribus, juncturas humerorum.* Ma se vedremo il ritratto di S. Antonio nel Messale di S. Lodovico che conservasi in Assisi, o quegli di S. Lodovico, e S. Antonio che pur colà conservanti delineati in una Pianeta dell' anno 1295. o guarderanno nella Chiesa di S. Lorenzo in Napoli il Sepolcro di Buffilio Cicinelli morto nell' anno 1300., o altre figure degli due primi Secoli dell' Ordine, che trovansi delineate presso Giulio Catalano da Santo Mauro, nelle quali il Cappuccio cala assai molto sotto le giunture degli omeri; diranno certamente che l' abito di que' tempi è molto più simile a quello de' Conventuali, che a' loro. Nè rileva che que' Ritratti vedansi col collo, e piedi ignudi, mentre così appunto andavano anticamente i Conventuali, i quali ancora nell' anno 1500. come leggesi nelle loro Costituzioni Alessandrine: *Calceis scissis, seu fissis, seu soleis. . . . uti poterant,* e tenevano le calzette, ma non *caligas clausas,* e tenevano *subtus ad carnem camisas laneas:* ma *neque camisas lineis, seu almucii circa collum utantur,* dicono le Alessandrine; e certo sta che se oggi vanno calzati, e vestiti *ex Summorum Pontificum permisso* (e) necessariamente prima del Privilegio, dovevano comparire scalzi. Ma suppongasi pur diverso l' abito de' primi due

(a) cap. 2.

(c) 1299, num. 65.

(e) *Cons. Urb. in cap. 2. Reg. tit. 24.*

(b) cap. 2.

(d) *Statut. Barcinon. cap. 2.*

due Secoli da quello degli odierni Conventuali: che diverso fu ancora l'antico abito Carmelitano, e l'Agostiniano della Congregazione Mantovana, e delle Clarisse (a) dal loro odierno; ma pur nondimeno sono un medesimo Ordine. E diversa fu pure la forma più antica dell'abito Francescano da quella che poi stabilì San Bonaventura; ma niun dirà mai che per questo varimento, diventasse la Religione diversa; tanto maggiormente che non prescrivendo la Regola di qual lunghezza, o larghezza, nè di qual sottigliezza, o grossezza, nè di qual forma, o figura debba essere l'abito; perciò potè in varj tempi esser vario senza trasgressione della Regola. Onde per veramente distinguere se i primi abitatori de' Conventi vetusti erano Conventuali, farà meglio considerare qual era il loro Istituto. E se io altrove ò mostrato che accettarono le rendite, le successioni rehtarie, ed altre cose abborrite dall' Osservanza, come possono affermarsi Osservanti? Ma v'è una regola più certa soggiugne il Suarez: *Quia in his rebus ad unitatem potissimum consideratur successio personarum*. E però dobbiamo ancor noi ponderare in qual maniera gli odierni Conventuali trovansi in possesso de' Conventi vetusti, se per via di nuovo acquisto, o pure per via di semplice successione. Ma nuovo acquisto, no; perchè si saprebbe quando, come e da chi furono acquistati a i Conventuali dopo i primi due Secoli Francescani: possiedono dunque da Questi per via di semplice successione, e perchè i Religiosi di quest'anno sono entrati negli stessi Conventi in luogo di Quegli dell'anno passato: que' dell'anno scorso in luogo degli altri che v'abitavano due anni addietro; e così sempre andando in là verso San Francesco; onde o l'abito sia lo stesso, o diverso; o le leggi sieno le stesse, o diverse, sempre gli antichi, e gli odierni abitatori degli stessi Conventi doveranno appartenere ad un medesimo Ordine; *quia in his rebus ad unitatem potissimum consideratur successio personarum*. Nel rimanente se in qualche tempo gli Osservanti avessero posseduto gli antichi Con-

(a) *Bibliot. PP. tom. 8. fol. 134.*

venti si vedrebbero in quegli i Frati Minori vestiti, e dipinti in altra forma, cioè come trecensessant'anni addietro essi vestivano con un abito diverso da quello della Comunità dell'Ordine, prescritto dalle Costituzioni Farnesiane: cioè con un abito corto, stretto, rozzo, e rappezzato, e ne' piedi non le Sandaglie, ma i Zoccoli, parte in quel tempo del lor abito distintivo da i Frati della Comunità; e però nominavansi (a) Zoccolanti. Ma non gli possedettero certamente; imperciocchè, se avendo nell'anno 1419. (b) Cosmo de' Medici ad essi eretto in Firenze un Convento alquanto più spazioso di que' Romitorj, che allora tenevano; sembrando ad essi che eccedesse i confini della povertà, costantemente lo rigettarono: *Cum terminos Religiosae paupertatis videretur excedere, nullo pacto potuerunt induci, ut admitterent*. E solamente lo ricevettero nell'anno 1490. quando dice l'Wadingo: *Defunctis primariis paupertatis Zelatoribus, successerunt alii, qui non adeo hoc curabant*; come mai la lor coscienza in que' tempi più scrupolosa, averebbe tolerato di abitare in Santacroce di Firenze, in S. Antonio di Padova, nel Sacro Convento di Assisi, e in altri mille Conventi magnifici dell'età vetusta dell'Ordine, i quali an forma più di Città che di Conventi? Per tutt'i capi adunque riman certo, e indubitato che prima dell'anno 1368. niun Convento tenevano gli Osservanti, ma tutti da' Conventuali possedevansi: e perciò Questi soli vivevano allora nel Mondo, e non gli Osservanti: non potendosi neppur fingere una Religione senza Conventi.

C A P O XII.

Si conferma l'Anzianità de' Conventuali per la loro possessione antichissima delle Provincie de' primi tempi dell'Ordine.

Non à dubbio che la possessione già dimostrata antichissima de' Conventi della prima età Minoritica, ad evidenza inferisca anche quella delle Provincie le quali altro

(a) *Gran.p. 3 lib. 1. c. 1.*

(b) *Wad. num. 12.*

tro non sono se non che un certo numero di Conventi situati in questo, o in quel luogo del Mondo. Ma pure niun, s'ammiri se voglio ne' Conventuali mostrare anche la possessione delle Province; perchè essendo questa prova del possesso di molto peso per l'Anzianità Conventuale, è bene ch'io procuri, per quante strade mai posso, di confermarla.

Sappiasi dunque che San Francesco, acciocchè il governo della Religione riuscisse a i Superiori di minor fatica, e a i Suditi più profittevole, volle ripartiti i Superiori in Ministri, e Custodi; la Religione in Province; e le Province in Custodie. E il primo ripartimento (a) fu nell'anno 1216. quando destinò Fra Giovanni da Stracchia Provinciale in Lombardia; Benedetto da Arezzo, nella Marca; Pietro, in Calabria; Agostino da Assisi, in Napoli; Giovanni Bonello, in Provenza; Giovanni da Parma, in Germania; Bernardo Quintavalle, nella Spagna; Zaccaria, in Portogallo; e altri, in altri luoghi; riserbando per se la Francia, e le Fiandre il secondo (b) nell'anno 1239. governando la Chiesa Gregorio IX., e l'Ordine, il Generale Aimò, quando molte Province più spaziose vennero limitate, e ristrette, e quella di Germania spaziosissima, divisa in tre Province, Colonia, Sassonia, ed Argentina. Ma il più celebre ripartimento fu quello fatto da San Bonaventura (c) nell'anno 1260. che divise l'Ordine in trentatre Province distribuite in cento e nove Custodie: cioè Umbria, nove: Roma, sette: Marca, sette: Toscana, otto: Bologna, cinque: Venezia, quattro: Genova, sei: Milano, cinque: Napoli, cinque: Penne, sei: S. Angelo, quattro: Puglia, cinque: Calabria, quattro: Sicilia, cinque: Dalmazia, quattro: Romania, tre: Terrasanta, due: Boemia, sette; Ungaria, otto: Francia, nove: San Giacomo, otto: Colonia, sette: Inghilterra, sette: Turonia, cinque: Castiglia, otto: Argentina, sei: Aragona, sette: Sassonia, dodici; Aquitania, dieci: Provenza, sette: Scozia, cinque: e Dacia, otto. Qual ripartimen-

(a) *Vad. n. 12.*(b) *Harold. n. 1.*(c) *Idem n. 2.*

timento volendo la Religione perpetuamente conservare in venerazione del Dottor Serafico, procurò che Niccolò IV. lo confermasse per la sua Bolla (a) *Quia Provinciarum*, dove comanda: *Ne alia divisio, vel alia notarum Provinciarum multiplicatio fieret, absque licentia Sedis Apostolica*. E poi le Costituzioni Farinerie cap. 6. sotto pene gravissime vietarono *Nullus Frater suadeat, vel suaderi faciat Pralato, Regi, vel Principi . . . ut aliquid immutetur de statuta Ordinis nostri, aut de unione, vel divisione Provincia, vel Custodia*, e lo stesso inculcarono nell' anno 1500. le Costituzioni Alessandrine de' Conventuali cap. 7.

Or se si cerca chi de' Francescani oggi possieda queste Provincie, francamente io rispondo, che se ben gli Osservanti contano pur essi nel Catalogo delle loro Provincie Umbria, Roma, Marca, Toscana, Bologna, Venezia, Genova, Milano, Napoli, Penne, S. Angelo, Puglia, Calabria, Sicilia, Dalmazia, Romania, Terrasanta, Boemia, Ungaria, Borgogna, Turonia, Francia, San Giacomo, Castiglia, Aragona, Colonia, Scozia, Inghilterra, Argentina, Sassonia, Aquitania, Provenza, e Dacia. Queste però, alla riserba de' nomi, in tutto l' altro sono diversissime da quelle del Dottor Serafico; e ne chiamo in testimonio il loro Wadingo, il quale, dopo aver riportato il detto Catalogo delle Provincie ordinato da San Bonaventura (b) ammirandosi che l' Ordine nello spazio di soli cinquant' anni, si era così disteso: *Mirum sane, quomodo brevi annorum curriculo universi Orbis angulos penetravit hoc humile Institutum, ut infra quinquaginta annos ad trigintatres excreverit Provincias*; e dopo aver aggiunto che passati cent' anni da questo primo Catalogo, potè il Beato Bartolomeo Pisano tesserne un altro più copioso di Provincie, Custodie, e Conventi: *Atque fertile hoc principium, semper sequutum est majus incrementum, ut post centum annos plures numeraverint alii Provincias*; Discendendo finalmente a' suoi Osservanti, così dice: *Deinde ante alios centum annos, veluti quadam irruptione, seu impetu facto, magno hominum applausu*
exor-

(a) Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 27.

(b) 1260. num. 15.

exorta Regularis observantia, se diffudit per universam faciem terra, pluribus institutis Provinciis, quam eo usque habuerit sodalitium, itaut major fuerit gloria domus hujus, quam prioris. Vuol dunque il Wadingo quel ch'io difendo, cioè che la sua Religione sia una casa più grande della prima fabricata a tempo di San Francesco; ma non la prima: *major gloria domus hujus, quam prioris.* Che tenga più Provincie dell' antiche; ma non l' antiche: *Pluribus institutis Provinciis, quam eo usque habuerit sodalitium.* Che si diffuse per tutto l' Orbe, poco meno che dugent'anni dopo il Catalogo di San Bonaventura: *Ante alios centum annos exorta Observantia Regularis se diffudit per universam faciem terra.* E non come la Religione primitiva, sol cinquant'anni dopo l' approvazione della Regola: *Univerſi Orbis angulas penetravit infra quinquaginta annos.* Nel medesimo sentimento è pure il loro Aroldo (a) il quale derivando in due Cataloghi diversi le Provincie dell' Ordine primitivo, e quelle che nell' anno 1516. possedevano gli Osservanti, pur testifica che gli Osservanti non sono possessori delle Provincie dell' Ordine primitivo; ma di altre più recenti, e diverse. Nè dissente Pietro Ridolfo, il quale pure in due Cataloghi distinti situa le Provincie di San Bonaventura, e quelle degli Osservanti.

E per verità come mai l' une, e l' altre possono essere le medesime, se poste in confronto, trovansi varie nel tempo della fondazione, nel ripartimento delle Custodie, e nell' Ordine, e situazione de' Conventi? E principiando dalla fondazione delle Provincie Osservanti, tutte, due Secoli dopo l' Istituzione dell' Ordine, ottennero l' onore di Provincie. L' Umbria (b) in *Provinciam erecta per aliquot annos ante septimum generalissimum Capitulum.* Roma, e la Marca, nell' anno 1379. (c) quando l' osservanza *adbut non se extenderat extra Umbriae fines*, non v' erano. Toscana, nell' anno 1399. (d) quando eretto fu il Convento di Fiesole *primus omnium in hac Provincia*, non v' era. Bologna, pri-

(a) 1540.

(b) Gonz. Prov. S. Franc.

(c) Wad. num. 5.

(d) Gonz. Prov. Thusc. Conv. 1.

prima di Alessandro V. quand'ottennero il Convento di San Paolo (a) fuori Bologna, *primus omnium in hac Provincia*, neppur v'era. Venezia (b), tutt' i suoi Conventi posteriori all' anno 1399. Genova (c) tutt' i suoi Conventi dopo l' anno 1444. Milano (d) *sub Bernardino Senensi Provincia titulus sibi accepit*. Napoli (e) tutt' i suoi Conventi dopo l' anno 1420. Penne (f) *Joannem à Stronconio sui Authorem veneratur*. S. Angelo (g) *Thomam à Florentia sui Authorem habuit*. Puglia (h) tutti suoi Conventi dopo l' anno 1383. Calabria (i) *Thomas à Florentia in Provincia Calabria omnium primus Vicarii functus est Officio*. Sicilia (k) *Mattheus ab Agrigento huic Siciliana Provincia initium dedit*. Dalmazia, a tempo di Callisto III. non era ancora Provincia; com'è chiaro per la Bolla (l) *Dum fructus uberes*, di questo Pontefice. Romania (m) a tempo di Niccolò V. *Provincia honorem sibi ascivit*. Terrasanta (n) data da Eugenio IV. a gli Osservanti. Boemia (o) *à partu Virginis 1451. initium sumpsit*. Ungheria (p) dal Capistrano. *ad Observantiam redactam certo scimus*. Furonia, con Francia, e Borgogna (q) *In Synodo Constansensi in Provinciam erecta*. San Giacomo (r) *Post introductam Regularem observantiam 1378 per aliquot annorum decades exordium sumpsit*. Aragona, nell' anno 1389. (s) quando ivi fondaronsi *primi Conventus Familiae*, non v'era. Castiglia (t) nell' anno 1376. quando fu eretto il Convento di Salzeda *prima omnium Observantium Franciscanarum adium Hispanicarum*, nè pur esisteva. Colonia (u) *ad annum usque 1439. sub Patrum Conventualium ferula perseveravit*. Scozia a tempo (x) di Giacomo I. Inghilterra (y).

Post

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (a) Harold. 1540. num. 64. | (m) Gonz. Prov. Candia. |
| (b) Gonz. Prov. S. Anton. | (n) Cron. p. 2. lib. 1. c. 47. |
| (c) Id. Prov. Janua. | (o) Gonz. Prov. Bohem. |
| (d) Id. Prov. Mediol. | (p) Id. Prov. Hungar. |
| (e) Id. Prov. Neap. | (q) Id. Prov. Tur. Fict. |
| (f) Id. Prov. S. Bernard. | (r) Id. Prov. S. Jacobi. |
| (g) Id. Prov. S. Angeli. | (s) VVad. num. 4. |
| (h) Id. Prov. Apulia. | (t) Gonz. Prov. Castil. |
| (i) VVad. 1447. num. 27. | (u) Id. Prov. Polon. |
| (k) Gonz. Prov. Sicilia. | (x) Id. Prov. Scot. |
| (l) VVad. 1455. num. 96. | (y) Id. Prov. Anglia. |

Post introductam in Scotiam Regularem observantiam. Argentina (a) per il Capistrano in lucem prodire cepit. Salsonia (b) a tempo di San Bernardino. Aquitania (c) a tempo di Eugenio IV. *sub primis Provinciis Vicariis in Provinciam evasit*. Provenza (d) tutt' i suoi Conventi posteriori al Concilio Costanzienſe. E Dacia (e), nell' anno 1473. *Sub hoc tempore capit reformatio Ordinis in Regno Dacia*.

Ecco dunque la fondazione delle Province Osservanti posteriore due Secoli a quelle di San Bonaventura. E oltre ciò le loro Province non sono spartite in Custodie come quelle del Santo: Nè anno quell' ordine o situazione de' Conventi che le Province vetuste vantano nel Catalogo del Beato Bartolomeo Pisano, conforme apparirà evidente a tutti, se al confronto di questo Catalogo porrassi quello che delle loro Province tesse il Gonzaga. Ed io voglio qui esporre sotto gli occhi, tutta intera l' antica Provincia di S. Angelo, e quella del loro Catalogo, acciocchè con quest' essemplio, rendasi più sensibile la diversità che verte tra Province, e Province. San Bonaventura della sua Provincia di Sant' Angelo, così favella: *Provincia Sancti Angeli habet Custodias quatuor. Primam, Comitatus Molise: Secundam, Civitatis: Tertiam, Montis Sancti Angeli: Quartam, Capitaniatæ*. E poi il Beato Bartolomeo Pisano numerando nell' anno 1390. i Conventi delle dette Custodie (f) così dice (g): *Custodia Comitatus, habet locum Isernia, Venafri, Bojani, Campobassi, Angloni, Limosani, & Planicii. Custodia Civitatis, habet locum Guillonisi, Allareni, Civitatis, Procina, Termularum, Vasti, Montisfodorigi. Custodia Montis Sancti Angeli habet locum Sancti Angeli, Manfredonia, Sancti Joannis Rotundi, Vestarum, Pasquiti, Rhodi, Cumani, Ischitellarum. Custodia Capitaniatæ habet locum Lucerinum, Sancti Severi, Foggia in quo jacet Frater Jacobus de Assisio liberans multos ab infirmitatibus: Casalimovi, Troja, Ascoli, locum Corneti, in quo jacet Sanctus Benvenutus in di-*

O O

Et

(a) Id. Prov. Argent.

(d) Id. Prov. S. Ludo.

(g) cap. III.

(b) Harold. 1540. n. 78.

(e) Wnd. num. 26.

(c) Gonz. Prov. Aquit.

(f) Wad. 1260.

Et Episcopatu canonizatus. Or in primo luogo io non veggio nella Provincia di S. Angelo degli Osservanti, divisione alcuna di Custodie; nè tampoco veggio lo stesso ordine de' Conventi; perchè l' antica comincia da Isernia, e la loro, da Casacalenda. E finalmente nemmeno vi trovo lo stesso sito, e la stessa anzianità de' Conventi; mentre questi sono i Conventi ch' ella numera nel suo Gonzaga (a) Casacalenda eretto dopo l'anno 1400. *opera Beati Joannis à Stronconio*. Morrone nell'anno 1410. Montodorisio, e l'Atessa, intorno all'anno 1430. S. Onofrio del Vasto, nell'anno 1440. San Giovanni di Campobasso dopo l'anno 1400. San Salvatore di Lucera nell'anno 1418. San Bernardino d'Agnone, nell'anno 1451. San Severo, e Guglionisi, nell'anno 1452. Serra, nell'anno 1436. Ischitella, *à Patribus Conventualibus derelictus*. Troja, a tempo di San Giovanni da Capistrano. Calitri, nell'anno 1480. San Martino nell'anno 1490. Santo Buono, nell'anno 1500. Isernia, nell'anno 1506. Manfredonia, nell'anno 1509. Castel di Sangro, Castrocori, Celenza, Iliceto, Foggia, e S. Maria delle grazie di Campobasso nell'anno 1510. Forlì, e Stignano, nell'anno 1515. Supino, nell'anno 1519., e San Matteo nell'anno 1578. Per le quali tutte cose ad evidenza apparisce che questa lor Provincia nulla à che fare con quella de' primi tempi dell'Ordine: Nè sol questa; ma quante mai ne possiedono. L'ordine, il sito, e la fondazione recente, che vedesi nel Gonzaga, de' Conventi, che le compongono, le dimostrano tutte nuove, e diverse da quelle antiche di San Bonaventura, e del Pisano.

Ma se non possiedono da essi, nè da alcun altro Francescano riformato le Province della prima età Minoritica; pare a me che necessariamente debbono possederle i Conventuali; sapendo io dall'altro canto che quelle Province non sono perdute, e che nemmeno il dominio di esse è in sospeso. Ma che dubbitarne? E ne sia pur qui testimonio il loro Wadingo, il quale, dove rapporta il Catalogo delle Province di San Bonaventura, così scrive:

(a) *Prov. S. Angeli*.

*Ve: Est quod circa hanc Provinciarum seriem admaxeam, eandem conservari quoad Custodiarum partitionem, apud Patre. Conventuales. E nel Tomo quarto de' suoi Annali (a) dopo il Catalogo delle Provincie, e Conventi del Pisano, pure dice: Ad Conventuales ferme omnia hac spectant. Ma più mi muove, che le Provincie Conventuali poste al confronto dell' antiche, compariscono del tutto a queste uniformi nella fondazione, nel ripartimento delle Custodie, nell' ordine, e nella situazione de' Conventi: non ritrovandosi di esse il principio, nè de' Conventi che le compongono, se non si arrivi a i primi tempi dell' Ordine. E dall' altro canto, se fossero recenti se ne invenirebbe l' origine ne' tempi più a Noi vicini, come trovasi di quelle degli Osservanti. E quanto al ripartimento delle Custodie, e situazione, ed ordine de' Conventi, basta prendere in una mano San Bonaventura, e il Pisano, i quali descrivono le Provincie vetuste: e dall' altra, Pietro Ridolfo, il quale registra le Conventuali; che a un guardo solo compariranno non simili, ma le stesse. Ed eccone la speranza nella Provincia di S. Angelo, se avendo noi poc' anzi veduto com' è ripartita, e situata l' antica: ora vedremo com' è situata, e ripartita presso il detto Ridolfo (b) la Conventuale: *Habet hac Provincia*, così comincia il Ridolfo, *quatuor Custodias, Custodiam Comitatus Molise: Custodiam Civitatis: Custodiam Sancti Angeli: Custodiam Capitanate*. Ma la stessa numero divisione, ed ordine di Custodie noi abbiamo osservato ancora nel Catalogo di San Bonaventura. Siegue il Ridolfo: *Custodia Comitatus habet locum Isernia, Venafri, Bojani, Campobassi, Angloni, Luvosani, Planicii sub titulo Sancti Nicolai*. Ma Questi, nè altri Conventi numera il Pisano nella sua Custodia del Contado di Molise; e mette Isernia in primo luogo, e poi Venafra, e così gli altri nella stessa maniera che gli dispone il Ridolfo, e che leggongli ancora negli atti Capitolari della Provincia, ne quali, oltre i predetti, vedonsi nella stessa Custodia, i Conventi di Civitanova, Frosolone, e Santa Maria del Monte, che fo-*

(a) *ann. 1599.*(b) *fol. 278.*

no posteriori al Ridolfo: *Custodia Civitatis habet locum Guillionisii, Alareni, Civitatis, Procina, ubi vivit hodie Magister Horatius Procina Provincialis, Termularum, Vasti, & Montis doricii*: Così il Ridolfo, ma pur così il Pisano, e così ancora i registri della Provincia dove vi mancano i luoghi di Civita, Procina, Termoli, e Monte odorifio, perche soppressi a tempo d'Innocenzo X. *Custodia Montis Sancti Angeli*, soggiugne il Ridolfo, *habet locum Sancti Angeli, Munfredonia, Sancti Joannis Rotundi, Vestarum, Pasquiti, Rhodi, Camani, Ischitellarum*. Ma queste sono le medesime parole del Pisano, e degli Atti Capitolari de' Conventuali, ne quali la detta soppressione opera, che oggi vi manchino Peschici, Rodi, Cagnano, e Ischitella molto prima abbandonati. Finalmente il Ridolfo della Custodia di Capitanata, così scrive: *Custodia Capitanata habet locum Lucerinum, Sancti Severi, Foggia ubi jacet Erater Jacobus de Assisio, Casalsi Novi, Troja, ubi floruit Magister Fabritius de Troja, Asculi, Corneti, ubi conditus est Beatus Banvenutus*. Ma così pure scrive il Pisano, e nello stesso modo ne' loro Capitoli gli odierni Conventuali, con un sol divario, che non più parlano di Corneto da molto tempo distrutto, nè di Casalnovo soppresso. Or vi è chi possa più mettere in dubbio, che la Provincia di S. Angelo Conventuale, e quella di San Bonaventura, sia una, e la stessa numero Provincia? Ma se questa è la stessa, abbiassi pure per certo che così sono tutte l'altre; mentre tutte nell'epoca, situazione, e ordine de' Conventi, e nel numero, e ordine delle Custodie, niente affatto differiscono dalle vetuste. Ma posto ciò: come mai potrò dire i Conventuali moderni, e gli Osservanti antichi, se Quegli tengono Province antiche, e Questi moderne?

Io so molto bene che i Conventuali non sono più possessori attuali di tutte le Province antiche, ricordandomi quel che scrive il Wadingo allegato: *Est quod circa hanc Provinciarum seriem admoneam, eandem conservari, quoad Custodiarum partitionem, apud Conventuales, precipue in Regionibus Italia, Polonia, & Germania, transeuntibus ceteris, Hispania, Fran-*

Francia, atque aliarum Nationum Monasteriis in Observantium potestatem. E mi è noto pure per altra strada che i Conventuali non più tengono Aquitania, Francia, e Turogna, nè San Giacomo, Aragona, e Castiglia, nè Dacia, e Sassonia; nè quella di Terrasanta. Ma pure aggiungo che il lor possesso, che gli Osservanti vantano di queste, non può fargli partecipi dell'Anzianità Francescana; per ragione che il possesso loro è recente; e prima i soli Conventuali le possedevano tutte, leggendoli ne' nostri Annali che Aquitania (a) *Conventualibus Franciscanis Patribus paruit*. Francia, e Turogna (b) *sotto l'ubbidienza de' Prelati Conventuali*. Castiglia (c) *governata da' Conventuali*. Aragona (d) *pertinuit ad Conventuales*. San Giacomo (e) *Defecit obedientia Generalis Conventualium*. Inghilterra (f) la reggevano *Vicarii Conventuales*. Scozia (g) *teneva redditus, & pradia*. Terrasanta (h) *governata per Patres Conventuales*, e così pure Dacia, e Sassonia. E però dice 'l Wadingo allegato: *transeuntibus ceteris, Hispania, Francia, atque aliarum Nationum Monasteriis in Observantium potestatem*; per denotarci che queste Province non furono fondate dagli Osservanti; ma passarono da' Conventuali negli Osservanti: *transeuntibus in Observantium potestatem*. E che prima di tal passaggio accaduto trecent'anni dopo la fondazione dell'Ordine, i Conventuali le possedevano tutte. E però mi dica se gli Osservanti allora vivevano al Mondo; in qual parte del Mondo abitavano?

Una cosa potrebbe fingersi solamente; e già la fingono certi Osservanti moderni (i) che queste Province avanti che si tenessero da i Conventuali, abitavansi dagli Osservanti. Ma io rispondo che l'attuale possessore giustamente asserisce di aver sempre posseduto fin che non si provi il contrario. Ondè se guardando in là verso San Francesco, non vedesi in alcun tempo posteriore al Patriarca, il principio

(a) *Gons. Prov. Aquit.*(e) *Rodulph. fol. 283.*(b) *Cron. p. 3, lib. i. cap. 30.*(f) *VPad. rom. lib. v. Vicarii.*(c) *ibid. cap. 27.*(g) *Gons. Prov. Scot.*(d) *Gons. Prov. Arag. Con. 19.*(h) *Wad. 1434. n. 75. (i) l. 1. c. 6. m. 12.*

tipio del detto possesso, debbo necessariamente dirlo principiato col medesimo Patriarca, masimamente che non parlasi del possesso di un Convento, o due, ma di trentatre vaste Provintie, nelle quali dimoravano almeno venticinque mila Religiosi, i quali se foss'ro stati Osservanti, con qual braccio avrebbon potuto i Conventuali cacciarli da tutt' i loro Conventi? E ne' nostri Scrittori, i quali minutamente narrano gli Autori, i tempi, i motivi, gli ajuti, i clamori, e tutte le altre circostanze del passaggio delle dette poche Province da Conventuali negli Osservanti, come mai comparirebbe un silenzio così profondo di tutte le Province Osservanti trasferite ne' Conventuali, se veramente una tale traslazione fosse accaduta? Ma pure certi Osservanti moderni (a) ingegnansi di spiegare come sia accaduta una tale traslazione, dicendo che avanti l' anno 1430, tutte le dette Province erano Osservanti, perchè suppongono fino a quest' anno non essere state introdotte le Dispense nell' Ordine; e che avendo l' Ordine poi in quest' anno medesimo da Martino V. ottenute le stesse Dispense, tutti quegli Osservanti possessori delle stesse Province, diventarono Conventuali, e che in tal guisa queste passarono dagli Osservanti ne' Conventuali. Così i suddetti moderni; Non considerando in primo luogo che nelle controversie storiche, senza l' autorità degli Scrittori, per i quali solamente può a noi pervenire la notizia delle cose passate, le nostre speculazioni per quanto sian belle, non fanno fede. Nè riflettendo esser lontanissimo dal vero, come altrove si è provato, che i Privilegi mitiganti la povertà Minoritica non trapassino Martino V. Ma quando ancora ciò fosse vero, pur rimarrebbe fermo, e costante l' antichissimo possesso de' Conventuali sopra le Province vetuste, le quali se in tutt' i tempi precedenti Martino V. reggevanli da quegli ch' essi chiamano Osservanti, e di poi accettarono le Dispense: dunque per nessun modo furono abitate dagli odierni Osservanti, che protestansi di non avere accettate giammai le Dispense; ma bensì dagli odier-
ni

(a) *ad. b. v. in.*

295

ni Conventuali, i quali solamente accettarono le Dispense medesime. E però prendino quale strada vogliono, che sempre di Questi soli sarà l' Anzianità Minoritica, e non mai degli Osservanti, i quali se ne' primi due Secoli de' Minori non abitarono nelle Province di San Bonaventura, e del Pisano; egli è conseguente inevitabile, che non furono al Mondo.

C A P O . XIII.

Il possesso in cui sono i Conventuali delle Inquisizioni date all' Ordine da Innocenzo IV. conferma la loro Anzianità.

IL Sommo Pontefice Innocenzo IV. zelantissimo della S. Fede Cattolica disideroso di estirpare tutt' i Coltivatori di dottrine perverse, pensò nell' anno 1254. di costituire Inquisitori contro i medesimi, i Domenicani, e i Francescani, dividendo tra Questi le Province d' Italia, acciocchè la podestà promiscua non partorisce confusioni e Litigi (a) *Inquisitores instituit Minores in ipsa Urbe Roma, in universa Tuscia, in patrimonio Beati Petri, in Ducatu speletano, in Campania, in Maritima, & Romania. Prædicatores vero amplissimis tractibus Lombardie, Romundiola, Marchie Tarvisinae, & Jannensis: Così il Wadingo. E concedette di più il detto Pontefice a i Superiori dell' una, e l' altra Religione, la podestà di deputare gl' Inquisitori medesimi, considerando che essi erano meglio informati della probità, e dottrina de' loro Religiosi, conform' è chiaro per la sua Bolla (b) che comincia *Quia tunc potissimum*, nella quale a gl' istessi Superiori, così favella: *Præcipiendo mandamus, in remissionem vobis peccaminum injungentes, quatenus tam per vos, quam alios idoneos Fratres vestrae curæ commissos, quibus negotium hujusmodi, quod principaliter nostro residet corde, auctoritate nostra duxeritis committendum, totis assumentes affectibus, & ferventibus animis prosequentes ad extirpandum de Provincia, tue Fili**

(a) 1454. num. 7.

(b) apud Wad. ibid.

li Minister cura commissa, pravitatem hereticam . . . auctoritate Apostolica procedatis. E lo stesso vedesi in un altro Breve di questo Pontefice (a) presso l' Wadingo, dove gl' Inquisitori Francescani, a' quali è diretto, diconsi deputati dall' Ordine: *Dilectis Filiis Fratribus Ordinis Minorum Inquisitoribus heretica pravitatis à suo Ordine deputatis.* E lo stesso in un'altra sua Bolla (b) che comincia *Licet ex omnibus* per la quale pur si concede a' Superiori dell' Ordine l' autorità di deputare gl' Inquisitori, e di privargli ancora in caso di mancanze, e di sostituirne altri in luogo loro: *Si vero quendam eorumdem Inquisitorum ex causa videritis aliquando amovendum, aliam, illo amoto, substituat is pari auctoritate functurum.* Della quale antica podestà de' Superiori Domenicani, e Francescani ne rendono testimonianza certissima Pegna, Emerico, Farinacio, e Sousa presso il Carena (c), che dice: *Olim eligebantur hi Inquisitores à Generalibus, & Provincialibus Ordinum Sancti Dominici, & Francisci; idque ex Privilegiis Apostolicis, de quibus in Constitutionibus Innocentii IV. Licet ex omnibus. Alexandri IV. olim praesentientes. Clementis IV. Licet ex omnibus.*

Or egli è fuori d'ogni contrasto, che siccome nell' Ordine di San Domenico, così pure in quello di San Francesco, questi Inquisitori da Innocenzo IV. fin oggi non son mancati mai, e ciò vedesi (d) nel Breve *Quod super* di Alessandro IV. emanato nell' anno 1258. diretto a gl' Inquisitori Franciscani: *Dilectis Filiis Fratribus Ordinis Minorum Inquisitoribus heretica pravitatis.* E nel Breve (e) *Ad extirpandam* di Clemente IV. nell' anno 1266. *Dilectis Filiis Fratribus Praedicatorum, & Minorum Ordinum Inquisitoribus heretica pravitatis.* E nel Breve (f) *Turbato corde* di Niccolò IV. nell' anno 1288. pur emanato per gl' Inquisitori Domenicani, e Francescani: *Dilectis Filiis Fratribus Praedicatorum, & Minorum Ordinum Inquisitoribus heretica pravitatis.* E nelle Costituzioni Farinerie cap. 6. de' Francescani ordinate nell' anno 1354. le quali decretano che la carica d' In-

(a) *ibid.*(c) *parte pr. de pot. Inquis. n. 3.*(e) *ibid. n. 8.*(b) *ibid. n. 16.*(d) *Bull. rom. n. 12.*(f) *ibid. n. 1.*

quisitore si conferisca per due anni, e non più: *Inquisitores nostri Ordinis solum per duos annos remaneant in Inquisitionis officio*. E nelle Costituzioni Alessandrine cap. 6. de' medesimi date in luce nell'anno 1500. si conferma parimente lo stesso Decreto: *Nullus Inquisitionis officium continuè habeat, sed solum per biennium*. E basta leggere l'Indice solamente del secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, e settimo tomo del Wadingo (a) per numerare da Innocenzo IV. fin all'anno 1500. cencinquanta, e più Inquisitori nella Religione, oltre a quegli che non pervennero a notizia di detto Autore, il quale pure testifica che le Inquisizioni medesime concesse dal prefato Pontefice fin al dì presente perseverano nell'Ordine (b) *Ab Inquisitionum in Italia partitione; hec dua Provincia Tusciae, & Marchia Anconitana Franciscanis obvenierunt, ut videre est sub Innocentio IV. & longo post hunc annum 1437. tempore apud eos perseveraverunt, imo, & in Tuscia, & in aliis locis adhuc perseverant*. E lo stesso pur testifica il Carena (c) *In Tuscia, & nonnullis aliis Civitatibus Serenissimi Domini Veneti, ut Patavii, Inquisitores sunt Ordinis Divi Francisci*, ed anche senza queste testimonianze, ell'è cosa notoria che le Inquisizioni medesime nella Toscana, e in molte Città del dominio Veneto fin oggi durano nell'Ordine Franciscano.

Ma non è cosa men certa, e indubitata che la podestà data a i Superiori dell'Ordine di porre, e deporre gl'Inquisitori medesimi, in essi perseverò fino a Paolo III. il quale di poi avendo per la sua Bolla (d) *Licet ab initio* istituita in Roma nell'anno 1542. la Congregazione del Sant'Officio, e creati alcuni Cardinali Inquisitori generali, determinò che a Questi soli appartenesse deputare gli altri Inquisitori subalterni d'Italia. Imperciocchè leggo nell'Aroldo (e) che nell'anno 1333. avendo voluto Giovanni XXII. eleggere Inquisitore il P. Maestro Simone Filippi da Spoleto Franciscano; si protestò nella Bolla che per questa sua deputazione non intendeva pregiudicare in modo alcuno

P p

alla

(a) v. Inquisitores.

(c) de Apost. Inquis. n. 6.

(e) num. 2.

(b) 1437. num. 37.

(d) Eutnar. num. 24.

(h)

alla podestà da Innocenzo IV. data all' Ordine d'istituire gl'Inquisitori medesimi: *Frater Simon Philippi Spoletanus ita per Pontificem institutus, ut in ipsa Bulla declaraverit super hoc nolle in posterum derogare potestati qua Ordinis Superiores poterant Provinciarum Inquisitores instituere*. E lo stesso comprovali per le Costituzioni Farinerie (a) emanate nell'anno 1354. *Ordinat Generalis Minister cum universo Capitulo quod Inquisitores nostri Ordinis super heretica pravitate per duos annos remaneant in Inquisitionis Officio*. E si aggiungono che trovandosi gl'Inquisitori medesimi difettosi nel loro officio, dovesse il Ministro Provinciale deporgli: *Si inventi fuerint in dicto Inquisitionis officio vitiosi, Minister, vel Vicarius, qui praeest capitulo cum assensu Diffinitorum, & consilio Discretorum Fratrum, cum nota confusionis eos deponere, & in loco eorum alios substituere teneatur*. E che questa medesima podestà fosse in vigore anche nell'anno 1500. è manifesto per le Costituzioni Alessandrine (b) in quest' anno ordinate, le quali dicono: *Nullus Inquisitionis officium continuè habeat, sed solum per biennium. Et ipsas institutio ad Ministrum spectat in Capitulo Provinciali, sicut & destitutio*.

Or queste Inquisizioni presentemente si possiedono da Conventuali, i quali infin a Paolo III. come costa per le dette loro Costituzioni Alessandrine possedettero ancora la podestà d'istituire, e deporre i medesimi Inquisitori. Nè questa possessione in essi è recente, e posteriore alla possessione di alcun altro, ma essi sono gli antichi, e primi possessori delle stesse cariche, perchè andando in là verso i tempi di San Francesco, se non arrivasi ad Innocenzo IV. non ritrovasi ch'abbia lor concesse le Inquisizioni medesime, le quali se quando da questo Pontefice date furono all' Ordine de' primitivi Minori, quest' Ordine fosse stato non il Conventuale, ma quello degli odierni Osservanti, Questi tenerebbero oggi le medesime Inquisizioni, e in Questi ancora sarebbe perseverato fino a Paolo III. la podestà di creargli, e non mai ne Conventuali:

(a) cap. 6.

(b) cap. 6.

Nè opporre ne' nostri Annali, o ne' Registri Appostolici vi farebbe qualche memoria della traslazione delle dette Inquisizioni dagli Osservanti a' Conventuali dopo i tempi d' Innocenzo IV. A' dunque il Padre Tiringa Osservante (a) tutta la ragione di affermare che i Francescani denominati Conventuali siano gli antichi Minori, a' quali dal detto Pontefice furono conferite le Inquisizioni di Toscana, e di altri luoghi; perchè, torno a dire, i Conventuali fino al dì presente ritengono, e sono eredi delle medesime: *Hoc negotium Fidei ad Patres qui antea Minores, nunc autem cum additamento specificativo, Conventuales dicuntur, spectavit, spectatque. Ex ipso à principio electi fuerunt, & ad presens eliguntur Inquisitores generales in Tuscia, & aliis partibus minoribus designatis.*

Nè pensino di snervare in modo alcuno la forza di quest' argomento col figurarsi che gl' Inquisitori presenti, e quegli antichi i quali durarono nell' Ordine fin a Paolo III. non debbiano riputarli di una medesima specie: o col dire che S. Giovanni da Capistrano, e S. Giacomo della Marca Osservanti, pur essi vennero eletti Inquisitori: o finalmente coll' opporre che gl' Inquisitori Conventuali non professino i rigori di quegli antichi Inquisitori; imperocchè, per cominciare da quest' ultimo: nemmeno i Domenicani presenti vivono come i loro vetusti (b) in *artissima paupertate*, come dice Gregorio IX. *Immobilibus omnino reiectis* (c), come scrive S. Antonino. Ma pur nondimeno niuno dirà mai, che per le rendite susseguenti da essi acquistate, i loro Inquisitori presenti, e gli antichi non appartenano ad un medesimo Ordine; sapendo tutti che i Privilegi, e le Dispense non mutano le Religioni cui concedonsi, ma solamente la disciplina delle medesime: e che quando il Sacro Concilio di Trento concedette a' Mendicanti i beni stabili, non mai sognò di creare Religioni nuove, nè di annientare le antiche.

Ma nè tampoco pregiudicano le Inquisizioni conferite

P. p. 2

a. 518

(a) *Thesaur. Etrusc. Minor. pag. 135.*

(c) *3. p. Hist. fol. 600.*

(b) *cap. Nymagraw, de except. Pralat.*

a San Giovanni da Capistrano (a) da Martino V. Eugenio IV. e Niccolò V. in *quibuscumque Italia partibus*, nè quelle date a San Giacomo della Marca (b) in Regno Hungaria, & Austria, perchè questi due Santissimi Inquisitori Osservanti, non vennero istituiti, come allora era in costume, da' Superiori della Religione, ne' luoghi ad essa toccati nel ripartimento d'Innocenzo IV. ma furono immediatamente istituiti dagli altri prefati Sommi Pontefici in tutt' i luoghi d'Italia, e ne' Regni di Ungaria, e d'Austria: e perciò siccome le loro Inquisizioni non interruppero la serie degl' Inquisitori Domenicani nella Lombardia, e in altri Luoghi d'Italia, che Questi tenevano; così nemmeno possono inserirsi nella serie degli antichi Inquisitori Francescani, i quali essercitavano il loro impiego nella Toscana e in altri paesi ad essi assegnati da Innocenzo IV. nel tempo medesimo che i detti Santi ottennero la prefata podestà amplissima d' Inquisitori straordinarij.

Finalmente i presenti Inquisitori Domenicani, e Francescani sono differenti da queglii che precedettero Paolo III. in questo solo, che dove Innocenzo IV. concedette a' Superiori delle dette Religioni, la istituzione de' medesimi; Paolo III. per lo contrario la riservò a i Cardinali del Sant' Ufficio (c) *olim à Generalibus, & Provincialibus Prædicatorum, & Minorum*, dice il Soufa, *in partibus sibi commissis, ex Fratribus sui Ordinis eligebantur; Hodie in tota Italia ab Eminentissimis Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, Inquisitores eliguntur*. Questa, nè altra, è la differenza tra gl' Inquisitori presenti, e queglii i quali precedettero Paolo III. Nel rimanente la carica, e la podestà è la stessa, e si esercita negli stessi luoghi assegnati non da Paolo III. ma da Innocenzo IV. E perciò ritorna il mio argomento, che se questo Pontefice avesse dato gl' Inquisitori a gli Osservanti, non sarebbero oggi Conventuali: e se poi gli diede a' Conventuali, dunque è vero che a suo tempo non vivevano gli Osservanti.

CA-

(a) 1426.n.2.

(b) *Vad.* 1427.n.3.

(c) pag. 28.

Si conferma l'Anzianità de' Conventuali pe' l' possesso in cui furono fino a Lion X. di precedere gli Osservanti.

DOpo che Lion X. nell' anno 1517. vedendo i Conventuali men numerosi degli Osservanti, determinò di concedere a Questi il proprio lor Generale, volle ancora per la sua Bolla *Omnipotens Deus*, dare ad essi la precedenza, dicendo: *Fratres Conventuales Fratribus de Observantia digniorem locum relinquere teneantur*, la quale sua disposizione, perchè incontrò resistenza, distese un' altra Bolla (a) che comincia *licet alias*, e in questa pure ordinò *crux Fratrum de Observantia loco digniori deferatur*; ma ne pur questa bastò a sedare le contese insorte per la detta Bolla *Omnipotens Deus*, tra gli Osservanti da una parte, e gli Agostiniani, Carmelitani, e 'l resto de' Mendicanti dall' altra; pretendendo i primi che avendo vinto i Conventuali, dovessero ancora vincere quei che prima da Conventuali eran vinti, cioè gli Agostiniani, Carmelitani, e altri; e rispondendo Questi che dovendo anzi il vinto passare nel luogo del vincitore, che Questo nel luogo del vinto; la determinazione di Lion X. operava solamente, che precedendo essi prima gli Osservanti, dovessero poi precedere ancora i Conventuali, e non mai che gli Osservanti potessero alzare la Croce nel luogo più nobile prima tenuto da' medesimi Conventuali, Per i quali contrasti Lion X. nell' anno 1521. (b) distese un'altra Bolla, la quale principia *Et si pro injuncta*, ed in questa, prima disse: *Observantes omnibus, & singulis prerogativis quibus ejusdem Ordinis Conventuales Fratres uti, & gaudere soliti erant, uti, & gaudere volumus*; di poi soggiugne che tra gli Agostiniani, e gli altri Mendicanti da una parte, e gli Osservanti dall' altra, si conservasse quell' ordine che per avanti *inter ejusdem Eremitarum Sancti Augustini, & alios Ordinum Mendicantium Fratres, & ipsos Minores Conventuales observari con-*

(a) Bull. Rom. num. 25. (b) Rodrig. Bull. num. 39.

328
suevit. E finalmente determinò che tutti gli Osservanti, in tutte le pubbliche ecclesiastiche funzioni tenessero *antiquum semper locum*; *quomodo* Ordo Sancti Francisci tenere alibi *hactenus consuevit*. Or questo è certo che le dette Bolle non abbiano avuto mai esecuzione; vedendosi che se bene in Roma la precedenza è sempre degli Osservanti; in Rimini però, e in molti altri luoghi è sempre de' Conventuali; in Napoli, e quasi in tutto il Regno, un anno è de' Conventuali, e un altro degli Osservanti; e che in Sicilia i Conventuali de' Lion X. in quà, per non pregiudicarsi, non sono mai andati alle Processioni. E quanto a gli altri Mendicanti pur sappiamo che nemmeno in Roma, gli Agostiniani, e Carmelitani cedono a gli Osservanti, avvegnachè prima cedessero a i Conventuali; Ma con tutto ciò alcuni Osservanti non finiscono di vantarsi che la detta loro inconstantissima precedenza sia certo argomento della pretesa loro antichità. E però io penso in questo Capitolo di porre in chiaro due cose: La prima che la precedenza fino a Lion X. fu sempre de' Conventuali; La seconda che la sola antica precedenza di Questi, e non mai la recente degli Osservanti, può dimostrare anzianità, e primato.

E in quanto alla prima, basta un semplice sguardo nelle Bolle precedenti a Lion X. per accertarsi che qualor favellasi degli Osservanti, e Conventuali, sempre Questi vengono preferiti, e nominati in primo luogo: così Martino V. (a) nella Bolla *super gregem* emanata nell'anno 1428. *Fratres Clausuales, & de Observantia*. Così Eugenio IV. (b) nella Bolla *Per tam* emanata nell'anno 1445. *Inter dilectos Filios Ministrum Fratrum Conventualium Provinciae Apuliae Ordinis Minorum Conventualium ex una, & Vicarium, & Fratres de Observantia loci Civitatis Termulurum dicti Ordinis ex alia*. Così Callisto III. (c) nella Bolla che comincia *Regimini* emanata nell'anno 1453. *Inter Conventuales, & de Observantia nuncupatos*. Così Pio II. (d) nella Bolla *super gregem* emanata nell'anno 1463. *Fratribus tam Conventualibus, quam*.

(a) *Id.* Regist. num. 190.

(c) *Id.* 1453. Regist. num. 47.

(b) *Id.* Regist. num. 270.

(d) *Id.* num. 26.

quam de Observantia nuncupati. Così Paolo II. (a) nella Bolla *Cum Sacer. Ordo.* emanata nell'anno 1467. *Fratres qui Conventuales, & qui de Observantia nuncupantur.* Così Sisto IV. (b) nella Bolla che comincia *Romanus Pontifex* emanata nell'anno 1475. *Conventuales, & de Observantia nuncupati.* Così Alessandro VI. (c) nella Bolla *Saper gregem*, emanata nell'anno 1499. *Tam Conventuales, quam de Observantia Fratres.* Così Giulio II. (d) nella Bolla *Et si Apostolica* emanata nell'anno 1506. *Claustralibus, sive Conventualibus, aut Observantibus, sive de Familia.* E così finalmente ancora Lion X. (e) nella sua Bolla *Romanum Pontificem* emanata nell'anno 1516. *Fratrum Ordinis Minorum Conventualium, & de Familia, sive de Observantia.*

Nè solamente nelle Bolle, ma in tutte le funzioni pubbliche per avanti a Lion X. vennero sempre i Conventuali preferiti a' gli Osservanti: Preferiti nelle questue, ordinando San Giovanni da Capistrano (f) a' suoi Osservanti: *Si Fratres nostri habent necesse querere bladum, vel vinum in questis Fratrum Conventualium, deferant, ut prius ipsi querant, & postea nostri.* Preferiti ne' Capitoli Generalissimi; ne' quali sempre i Conventuali sedevano a man destra, dicendo Monsignor Marco (g) del Capitolo celebrato a tempo di Giulio II. nell'anno 1506. *Stando il Vicario del Ministro Generale, così tutti i suoi Vocati Conventuali da man destra del Capitolo, ed il Vicario Generale con tutti i suoi Vocati Osservanti alla sinistra.* E finalmente preferiti nelle Processioni, e in tutte le altre sagre funzioni: e ciò ad evidenza dimostrasi per molti capi, e per la detta Bolla *Et si pro injuncta* di Lion X. il quale in concedendo a' gli Osservanti la precedenza, così disse; *Observantes, omnibus, & singulis prerogativis, quibus ejusdem Ordinis Conventuales Fratres uti, & gaudere soliti erant in singulis Civitatibus, & locis, uti, & gaudere volumus.* E per la confessione degli stessi Osservanti i quali nell'anno 1517. dopo emanata già la famosa Bolla dello stesso Pontefice in lor favore, permet-

(a) *Id. n. 10.*(b) *Id. n. 15.*(c) *Id. n. 19.*(d) *Firm. 2. Ord. p. 3. fol. 42.*(e) *Gona. p. 1. fol. 28.*(f) *Conet. cap. 10.*(g) *Cron. p. 3. lib. 8. c. 28.*

tendo a' Conventuali la precedenza in Padova nella Processione di S. Antonio, e in Affili in quella della Porziuncola, testimoniarono che così erasi praticato ab antico: (a) *In Civitate Patavina in Processione Sancti Antonii Fratres Conventuales servant suam antiquam consuetudinem Idemque judicium habeatur in Processione quæ fit in Affilio in Festo Porziuncule*. E per la resistenza degli altri Regolari, i quali non ostante i Decreti di Lion X. negarono, e tuttavia negano a gli Osservanti il luogo più degno, che prima concedevano a' Conventuali: la quale resistenza, certamente dimostra, ne' Conventuali, prima di Lion X. il dritto di precedere gli altri Regolari, e gli Osservanti, ed in Questi, la necessità di cedere a gli uni, e a gli altri. E finalmente dimostrasi ancora per la contradizione de' Conventuali alle medesime Bolle; le quali non mai averebbero in essi partorito alcun turbamento, se non avessero mutato il sistema dell' Ordine, e prima di esse pure degli Osservanti fosse stata la medesima precedenza.

Ma se la precedenza prima delle medesime Bolle fu sempre de' Conventuali, par conseguente inevitabile che di Questi ancora sia l'anzianità, ed il primato: ed ecco per qual ragione. Perchè questa precedenza può nascere da due cagioni, o dal dritto comune, o da Privilegio particolare: e se ella nasce da particolar Privilegio, certo ita che non dimostra maggiore anzianità, potendosi tal Privilegio conferire anche a' meno antichi, siccome lo sappiamo dato al Patriarca Costantinopolitano, avvegnacchè men vetusto di tutti gli altri: ed il Boverio scrive (b) che il Sacro Concilio di Trento era in voto di darlo a i Cappuccini, quantunque più recenti di tutt' i Francescani, se la loro umiltà non l'avesse ripudiato. Ma se poi la precedenza medesima procede dal dritto comune, ella è senza dubbio un argomento chiarissimo di maggiore antichità: sapendo tutti che il dritto comune antepone i vecchi a' giovani: tra Dottori, chi prima fu laureato: tra Soldati, chi prima cominciò a combattere: tra Chierici, chi prima fu ordina-

to:

(a) *Mad. rom. 23.*(b) *sem. I. fol. 68.*

to: tra Religiosi, ch' prima entrò nell' Ordine: e che generalmente dispone *Prior in tempore, potior in jure*. Or i Conventuali, siccome abbiain veduto, fino al Pontificato di Lion X. precedettero gli Osservanti. Ma se cerchiamo l'origine di quella loro precedenza, non fu certamente qualche Privilegio Apostolico, il qual godesse di levarla a gli Osservanti, e darla a' Conventuali; del quale, se mai si fosse ottenuto, ne sarebbe certamente rimasta memoria ne' nostri Annali; siccome questi parlano molto diffusamente delle prefate Bolle, per le quali Lion X. medito di trasferire la precedenza medesima de' Conventuali negli Osservanti. Ma nè tampoco l'antica precedenza Conventuale può attribuirsi a lor prepotenza, mentre nè pur di questa vi è memoria. E oltre a ciò, se mai gli Osservanti avessero ne' tempi più vetusti tenuto nelle pubbliche funzioni il luogo più degno; e qual forza ne' Conventuali di deprimergli in tutto l'Orbe, e di obbligare anche i Sommi Pontefici a dare a gli Osservanti l'ultimo luogo nelle loro Bolle? Onde dovette necessariamente la precedenza medesima procedere dal diritto comune; cioè per chè nati, e chiamati alle Processioni prima degli Osservanti; Ma non così l'odierna precedenza di Questi può dar segno di anzianità; perchè se veramente fossero anziani, sarebbero comparsi alle Processioni prima de' Conventuali: e perciò Questi come posteriori di tempo in tal supposto, anche avanti di Lion X. sarebbero stati costretti a cedere ad essi il luogo più nobile, e così la precedenza loro non sarebbe recente, ma antica. Ma mi fa sentire Monsignor Marco (*) che nell'anno 1418. erano già scorsi dugento e dieci anni dalla Fondazione dell'Ordine; e pur gli Osservanti non per anche eransi nelle Processioni veduti; e questa, nè altra fu la ragione per la quale, quando poi ne' tempi susseguenti cominciarono a comparirvi, lor toccò il luogo men degno, perchè nelle pubbliche funzioni sacre intervennero prima i Conventuali, e dopo gli Osservanti; ma posto ciò in nessun modo può dar

Q. 9. 19 ad

(*) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 24.

re ad essi il primato . Che poi Lion X. variando il sistema dell' Ordine , abbia lor data la precedenza medesima per Privilegio . Anzi soggiungo di più che questo appunto conferma la loro Novità ; perchè le Religioni veramente antiche avendo dalla lor parte il dritto comune , a precedere le più recenti , non ebbero mai bisogno di nuove Bolle .

C A P O X V .

Il possesso antichissimo de' Conventuali di venerare nelle loro Chiese le Reliquie de' Santi , e Beati de' primi due Secoli dell' Ordine dimostra gl' istessi Santi , e Beati dover numerarsi tra' soli Conventuali .

NON soffrono ; nè sò perchè , gli Osservanti , che i Santi , e Beati ; e così pure gli altri Eroi , i quali o per dottrina , o per virtù , e miracoli , illustrarono i primi due Secoli Francescani ; appellansi *Conventuali* : Quando i Conventuali a tempo d' Innocenzo XIII. promossero nella Sacra Congregazione de' Riti la Canonizzazione del B. Andrea Conti vivuto , e morto nel Convento sempre loro del Piglio : Vedansi pure i Processi allora fabricati , e trovarassi da' Postulatori della Causa , nominato sempre Conventuale ; senza che mai la Congregazione medesima facesse loro alcun' ostacolo ; la quale , se ben dipoi per non entrare a decidere dispute storiche , tentate dagli Osservanti , le quali avrebbero certamente mandata a lungo la causa , di cui al Papa Parente del Beato , premeva grandemente il disbrigo , ordinò che ne' suoi Decreti si nominasse semplicemente dell' Ordine de' Minori senz' altro aggiugnimento ; pur nondimeno lasciò in pienissima libertà i Postulatori medesimi , di poter essi nominarlo come prima ; *Minore Conventuale* ; ed è ciò chiaro per le scritture dopo la detta determinazione nella stessa Sacra Congregazione presentate , nelle quali il Beato pur vedesi nominato *Ordinis Minorum Conventualium* . Ma questa libertà permessa a i Conventuali , da Roma , a gli Osservanti non
piac.

piacque; perciò avendo nell'anno 1714. i Conventuali di Napoli in un elogio affisso nella Chiesa loro di San Lorenzo nella solennità del Beato, chiamato *Conventuale*; *Beato Andrea de Comitibus ex Minorum Conventualium Seraphico Ordine*; gli Osservanti della stessa Città se ne mostrarono cotanto offesi, che in una Iscrizione da essi posta nella lor Chiesa di Santa Maria della Nova, levata poi nel primo giorno del Triduo ch'essi solennizzarono pur anche in onore del Beato, per comandamento del Cardinal Pignatelli in quel tempo Arcivescovo, avanzaronsi ad affermare che a i Conventuali niente apparteneva il Beato: *Conventualium nomine nondum invento . . . Arcana sibi premia vindicavit*. Nè solamente allora; ma lo stesso dispiacimento dimostrarono nella Beatificazione della B. Michelina da Pesaro, e del Beato Andrea Caccioli, pretendendo di più, come lo fan palese le lor querele alla Sacra Congregazione de' Riti: *Ex Imaginibus Beatorum Andrea Caccioli, & Michelina Pisarenensis aboleri nomen Conventualium*. Pretensione veramente stranissima; volere Osservante la B. Michelina morta in Pesaro nell'anno 1356. cioè centottanta anni prima del lor Convento ivi eretto (a) nell'anno 1537. Osservante il B. Andrea Caccioli morto in Spello nell'anno 1253., cioè dugento quarant'anni prima del lor Convento ivi eretto (b) nell'anno 1494.; e negar l'una, e l'altro Conventuali, quantunque lo stesso loro Arturo confessi (c) la prima ricevuta al Terz' Ordine ed or venerata in *Ecclesia Sancti Francisci Pisarenensis*; e il secondo *Hyspelidi apud Fratres Conventuales*.

Ma dovrebbero almen rammentarsi che in questo nuovo e peregrino lor sentimento sono singolari, e che invano affatigansi di turbar il possesso, in cui tutti gli altri sono, antichissimo di scrivere tutt' i Francescani vetusti, Conventuali; perchè incominciando da Sommi Pontefici: Conventuali disse Urbano VIII. nella sua Bolla (d) che comincia *Domini nostri*, i Francescani abitanti nell'anno 1288.

Q u a

nel

(a) *Genz. Prov. Marchia Conv. 46.*

(b) *Id. Prov. S. Franc. Conv. 36.*

(c) *Martyrol. die 3. & 19. Junii*

(d) *Bullarum 322.*

nel Sacro Convento d'Assisi, a' quali Niccolò IV. riferbò le limosine della Porziuncella: *A Nicolao IV. & V. fuerunt Fratribus Conventualibus Conventus S. Francisci reservati*. Conventuali, Benedetto XIII. nella sua Bolla *Postulat* emanata nell'anno 1725. que' Frati di cui nell'anno 1251. nella sua Bolla (a) *Ex parte*, parlò Alessandro IV. *Alexander IV. Praedecessor noster, cum expositum illi fuisset aliquando contingere, ut Fratres Minores Conventuales ad Episcopalem, vel alias superiores, vel inferiores dignitates promoti*. E nel medesimo sentimento cospirano gli Scrittori (b) altrove allegati, chiamando Mon signor Marco *Conventuale* la Comunità dell'Ordine Francescano esistente a tempo del Concilio Viennense: *La Comunità dell'Ordine sono i Conventuali*. Conventuali l'Autore delle Monumenta dell'Ordine, i Francescani a tempo di Clemente IV. *Clement IV. concedit, Fratres Minores Conventuales posse succedere*. Conventuali, l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, que' Minori, per i quali San Bonaventura nell'anno 1260. distese i suoi statuti: *Ex quibus apparet fervor, & zelus praecedentium Patrum nostrorum Conventualium*. Conventuali, Laerzio Cherubino, e' l' Tamburino, i Francescani a tempo d'Innocenzo IV. *Nomen Conventualium sortiti sunt tempore Innocentii IV.* E finalmente gli Scrittori come Esteri, così Domestician sempre nominati *Conventuali* que' Frati Minori più antichi, e primogeniti, istituiti da San Francesco; scrivendo il Guadalassarra, il Moriggia, il Ricciolio, e' l' Boverio: *Franciscanorum Conventualium Ordo à Sancto Francisco institutus*. Il Gonzaga, e l' Arturo *Conventuales antiquiores*. Il Generale de Sapientibus, e' l' Ridolfo: *Conventuales Beati Francisci primogeniti*. Ma se tutti gli altri chiamano Conventuali i Francescani dell'Ordine primitivo, e perchè i soli Conventuali non possono così chiamare i Santi, e Beati primitivi del medesimo Ordine?

Ma non sono già gli odierni Conventuali i primi a dire del lor' Ordine gli stessi Santi, e Beati; perchè io so che la Sacra Congregazione de' Riti nell'anno 1671. in conce-

(a) *Wad. Reg. num. 10.*

(b) *Capitola 2.*

cedendo ad essi l'Officio di S. Rosa da Viterbo, la nomino Terziaria del lor Ordine: *Stante quod dicta Sancta fuerit Monialis Tertiaria dicti Ordinis Minorum Conventualium*. E così pure di S. Margarita da Cortona scrisse, che ricevette l'abito Serafico da Conventuali: *Suscepto Seraphice Tertii Ordinis habitu in Ecclesia Fratrum Minorum Conventualium*. Benedetto XIII. da Cardinale (a) in una sua lettera ad Innocenzo XIII. pur Conventuale chiamò il B. Andrea Conti, dicendo: *E stata veramente disposizione della Provvidenza Sovrana, che la Canonizzazione del Beato Andrea Conti Minore Conventuale*. Conventuali pure intitolò Laerzio Cherubino (b) S. Antonio da Padova, e San Bonaventura: *Canonizatio Sancti Antonii Lusitani, de Padua nuncupati professoris Ordinis Minorum Conventualium. Canonizatio Sancti Bonaventurae Balneoregiensis Generalis Ministri Ordinis Fratrum Minorum Conventualium*. Le Costituzioni Piane emanate nell'anno 1565. (c) dopo numerati i Santi canonizzati più celebri del primo Secolo dell' Ordine, i cinque Martiri di Marocco, i sette di Ceuta; e Sant' Antonio, San Bonaventura, e San Lodovico, asseverano, che furono tutti Conventuali, dicendo: *Hi omnes ex Minorum Conventualium Sodalitio egressi sunt*. Nè mancano tra gli Osservanti medesimi Scrittori assai celebri, i quali ingenuamente confessano, che i Santi più vetusti dell' Ordine, derivarono da Conventuali (d) *Conventuales veluti antiquiores Viros protulerunt, & etiam nunc proferunt, pietate, eruditione, & miraculis celeberrimos*: così l'Arturo. Laonde dovrebbero gli Osservanti moderni astenersi d'impugnare questo titolo, se non per altro, almen per questo; acciocchè il Mondo non dica, eh' essi, disprezzati gli altri, lusingansi di saperne più di tutti: *Si non aliud*, dice San Gregorio Papa (e), *vel illud te debuit revocare ne despectis aliis, solum te sapientem esse crederes*.

Ed il possesso non solamente de' Conventuali, ma degli altri Regolari ancora, de' Preti, de' Secolari, non in un luogo, o in un altro, ma in tutto l'Orbe, di pingere, e

scol-

(a) in vita B. Andreæ.

(b) in 4. Greg. IX. & 21. Sisti IV.

(c) Præf.

(e) Epi. ad Sarag.

(d) Add. Martyrolog. Francisc.

scelpire Conventuali, cioè col cappuccio che o poco, o molto trascende le giunture degli omeri, i Santi della prima età Francescana, non dimostra ad evidenza che possono appellarsi Conventuali? E avvertiscasi che il possesso di così formare i lor Ritratti non è recente, ma vetustissimo: e tale lo stabiliscono le Immagini di San Francesco e di S. Antonio, che vedonsi nel Piviale di Sisto IV. nell'anno 1475., Nella statua d'argento donata dalla Beata Giovanna di Navarra nell'anno 1337. Nel Messale, e Pianeta di San Lodovico Vescovo di Tolosa nell'anno 1295., Nel Paliotto di Niccolò IV. nell'anno 1288., Nel Tabernacolo di S. Bonaventura nell'anno 1273. Nel Paliotto della Regina di Cipro nel 1231. Quasi tutte cose conservansi, altre nella Sagrestia, e altre nel Reliquiario del Sac. Convento di Assisi: E così pure i Ritratti di S. Francesco, e di S. Antonio nel Sepolcro di Alessandro V. nel 1410. in Bologna: nel 1368. nel Convento di Barberino: nel 1308. in S. Croce di Firenze: ed in Padova la statua di S. Antonio nel 1257. in abito di Conventuale eretta dal Magistrato della stessa Città. Per la qual cagione la Città di Napoli nell'anno 1629. scrisse alla Sacra Congregazione de' Riti, acciò si compiacesse ordinare che la statua d'argento di S. Antonio lor Protettore si collocasse nel pubblico lor Tesoro in abito di Conventuale, dicendo: *Che essendo il Santo da questa vita passato al Cielo nell'anno 1231. in Padova, ed essere dopo ventisei anni scolpito nella stessa Città in una Statua di pietra, com'oggi si vede, con la forma d'abito de' Padri Conventuali, non è da credere, che il Santo andasse d'altra maniera vestito: tanto più che ventisei anni dopo la sua morte vivevano persone, che l'avevano visto com'era andato vestito.* E quantunque per non essere stato ne' tempi precedenti a San Bonaventura, l'abito Francescano in tutti uniforme, vedansi le antiche pitture de' Frati Minori, delineate diversamente: cioè altre col cappuccio aguzzo, e piramidale unito all'abito; altre col cappuccio disgiunto trascendente la giuntura degli omeri, ma poco: e altri, assai più; la maniera però più consueta, anche prima del Dottore Serafico; e ne fan fede i cappucci del Patriarca, venerati ne' Reliquiarj d'Assisi, Fabriano, e

Guar-

Guardiagrele, fu quella che poi lo stesso Santo Dottore, nell'anno 1260, e Giovanni XXII. per la sua Decretale *Quorundam* prescrissero alla Comunità dell'Ordine; cioè, quella che perseverò ne' Conventuali, e rigettarono i primitivi Osservanti, de' quali Alessandro V. nella sua Bolla (a) che comincia *Ordinem vestrum* emanata nell'anno 1409, si duole, dicendo: *Alterius formæ habitum gestare præsumperunt, & præsumunt*. Nè solamente gli Uomini, ma il Cielo ancora vestì Conventuali i stessi Santi, e Beati, quando Questi sotto la divisa de' medesimi, conforme ne' libri de' loro miracoli leggiamo apparvero più volte a' loro Devoti. Ma che penso da ciò inferire? eccolo: Mi dice il Pontefice San Gregorio che le Pitture, e sculture de' Santi son i libri degli Idioti, ne' quali Questi apprendono, cioè, che i Dotti intendono dalle Lettere (b) *Quod legentibus scriptura, hoc Idiotis præstat Pictura cernantibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident quod sequi debeant; in ipsa legunt qui literas nesciunt*. Se dunque tutt' il Mondo è in possesso antichissimo di pignere Conventuali i Santi vetusti dell'Ordine, e perchè non potrà ancora nominargli Conventuali?

Passando ora dalla possession al titolo: se alcun mi chiede le ragioni per le quali i Conventuali asseverano appartenere solamente al lor Ordine i detti Santi, e Beati: Rispondo esser tutte quelle, le quali fan evidente la loro anzianità, e la Novità Osservante: cioè l'approvazione Apostolica più vetusta; le rendite, le successioni ereditarie, e i gradi Scolastici de' primi due Secoli in essi perseverati, e rifiutati dagli Osservanti: i loro Nomini, e la loro presente disciplina men austera: il lor possesso antichissimo de' Conventi, delle Provincie, e delle cariche de' primi tempi dell'Ordine: la successione de' Guardiani, Custodi, e Custodi de' Custodi, Provinciali, e Generali, che in essi solamente corre fin a' i tempi di San Francesco: E finalmente tutt' i motivi fin qui addotti, e che appresso addurremo per la loro anzianità, tutti ad evidenza dimostrano che sieno de' Conventuali solamente, e di niun altro i Santi, e Bea-

(a) *Vad. Reg. n. 7.*(b) *lib. 9. Epist. 9. ad Søren.*

e Beati più vetusti della Religione: Perchè s'egli è principio certo, e indubitato *Non entis nulla sunt qualitates*, come mai gli Osservanti nati due Secoli dopo l'Ordine primitivo, aver possono parte alcuna nella Santità dell'Ordine primitivo? Ma tralasciate tutte l'altre ragioni, voglio restringermi a questa sola: cioè al possesso in cui i Conventuali attualmente sono; o almeno furono anticamente di venerare nelle lor Chiese le Reliquie di tutt'i Santi, e Beati, i quali sappiamo sepolti nell'Ordine: Parlo de' Santi, e Beati che sappiamo sepolti nell'Ordine, perchè i cinque nostri Santi Martiri di Marocco, e i Sette di Ceuta, che consagrarono i principj della Religione de' Minoristi col proprio Sangue; e così pure San Benvenuto Vescovo d'Osimo, e altri Santi Martiri, e Confessori gli leggiamo sempre venerati tra gli Esteri; e molti altri qualunque certamente morti tra noi, pure per la negligenza de' nostri Scrittori, non sappiamo determinatamente dove riposino; e se ne lamenta il Beato Bartolomeo Pisano (a) dicendo: *Multi Sancti, & Venerabiles Fratres, negligentia Fratrum scribentium, ubi jaceant, non habentur*.

Or questi Santi, e Beati, se in primo luogo parlar vogliamo di que' più illustri, de' quali nelle nostre Chiese solennemente ne celebrano le memorie, San Francesco, S. Antonio da Padova, San Bonaventura, San Lodovico, San Benvenuto di Gubbio, San Guido da Cortona, il Beato Andrea Conti, e il Beato Andrea Caccioli: Principiando dal nostro Santo Patriarca; egli è certo, e indubitato non pure per le testimonianze irrefragabili di tutti gli Scrittori Esteri, e Domestici, antichi, e moderni, e de' Sommi Pontefici (b) Gregorio IX. Innocenzo IV. Clemente IV. Niccolò IV. Bonifacio VIII. Sisto IV. e Sisto V. le Bolle de' quali leggonsi presso il Rivotorto; ma per sentimento ancora comunissimo di tutto l'Orbe, egli è certo che intero, e incorrotto adorasi non già tra gli Osservanti, ma bensì tra Conventuali nella Sacra Basilica in Assisi da Questi eretta al suo gran Nome: E tra Conventuali ancora nella

(a) *conform. 8.* ... (b) *Colus. Parad. p. 2.*

nella stessa Basilica riposano undeci de' suoi primi Beati Compagni, e Discepoli Bernardo, Silvestro, Eletto, Lion, Guglielmo, Angelo, Masseo, Ruffino, Guido, Egidio, e Valentino, dicendo il Pisano (a) *Isti sunt Assisi in Ecclesia Sancti Francisci*. E se de' Compagni, e Discepoli del Patriarca alcuni oggi tengonsi dagli Osservanti, i Beati Giovanni Semplice, e Pietro Catanio nella Porziuncola, dove son pure col Beato Giacomo quattro altri Compagni di San Francesco, e altri Servi di Dio: e i Beati Giunipero, Eletto, e Sabatino in Araceli. Dovrebbero ricordarsi che Araceli (b), come testimoniano le loro Croniche, solamente nell'anno 1445., e la Porziuncola nell'anno 1415. passò da' Conventuali nelle lor mani (c). Nè è men certo, che S. Antonio da Padova fino al dì presente s'adori nella Chiesa de' Conventuali della stessa Città unitamente col Beato Luca suo compagno; di cui scrive il Pisano (d) *Hic jacet juxta Cappellam Beati Antonii, & supra ejus Arcam Missa celebratur, & in devotione habetur*. Siccom'è pur notorio che il Beato Andrea Caccioli (e) *Hyspelli apud Fratres Minores Conventuales in veneratione habetur*; e il Beato Andrea Conti nel Convento del Piglio (f) *in loco Pilei jacet* tra' Conventuali della Provincia di Roma. Sò molto bene che San Benvenuto, San Guido oggi son venerati tra Preti: e San Lodovico, e San Bonaventura tra gli Osservanti: ma sò ancora che niuno di Questi anticamente riposò tra gli Osservanti; perchè San Benvenuto visse, e fu sepolto l'anno 1231. nel Convento di Corneto numerato nella Custodia di Capitanata della Provincia di Sant'Angelo tenuta da Conventuali; nè potè mai abitare tra' gli Osservanti; il primo Convento de' quali in questa Provincia fu San Salvatore della Città di Lucera (g) eretto, per testimonianza del Wadingo nell'anno 1418. San Guido Discepolo di San Francesco, e morto nell'anno 1250. abitò mentre visse in Cortona, e morì tra que' Francescani, che a

R r

tem-

(a) *conform. 8.*(d) *conform. 8.*

(g) 1419. n. 9.

(b) p. 3. lib. 2. cap. 22.

(e) *Arthur. Martyrol. 2. Junii.*

(c) p. 3. lib. 1. cap. 33.

(f) *Pisan. conform. 8.*

tempo del Beato Bartolomeo Pisano tenevano il Convento in detta Città, e prima abitavano (b) *in loco antiquo de Cortona qui dicitur Celle Beati Francisci*, dove il Santo passò da questa vita al Signore. Ma que' Francescani sono gli odierni Conventuali; perchè dice il Gonzaga (b) il primo Convento degli Osservanti in Toscana, fu Fiesole nell'anno 1390. nè in Cortona comparvero se non che a tempo di Eugenio IV. come altrove abbiain veduto; o secondo l'opinione ad essi più favorevole del lor Gonzaga (c) nell'anno 1392. quando il Convento che ivi tengono di Santa Margarita passò da' Preti, dic' egli, *ad Observantes tunc omnino neophitos*. San Lodovico parimente tra Conventuali venne sepolto in Marsiglia, dicendo 'l Wadingo (d) dove favella del Monistero Osservante nella stessa Città eretto: *Prærat aliud nobile Patrum Conventualium extra Urbem, ubi sepultum diximus corpus Sancti Ludovici*, e tra Conventuali, scrive il Gonzaga (e) perseverò fino all'anno 1533. il quale aggiugne di più che Marsiglia non vide mai gli Osservanti fuor che a tempo di San Bernardino: *Tempore Sancti Bernardini mox post Concilium Constantiense*. E finalmente San Bonaventura morto, e sepolto nel Convento di San Francesco in Lione nell'anno 1274. si venerò tra Conventuali, dice l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini (f) fin all'anno 1500. quando poi *amotis Conventualibus*, la potenza de' Principi lo diede a gli Osservanti: e però Sisto IV. quando per la sua Bolla (g) *Superno celestis patria* lo canonizò, stabilì la Cappella Cardinalizia nella Festa del Santo, non già nella Chiesa di Araceli degli Osservanti, ma in quella di Santi Apostoli de' Conventuali *In Ecclesia Sanctissimum Apostolorum de Urbe*, e così pure Sisto V. per la sua Bolla (h) *Triumphantis Ecclesie* nella stessa Basilica lo canonizò Dottore della Chiesa *in Basilica Duodecim Apostolorum*, per così autenticarci questi due Pontefici Francescani

(a) *confirm. 8.*(b) *Prov. Tusc. Conv. 1.*(c) *ibid. Conv. 2.*

(d) 1424. n. 14.

(e) *Prov. S. Lud. Conv. 2.*

(f) p. 1. fol. 38.

(g) *Bull. rom. 1. num. 21.*(h) *Bull. rom. 2. num. 76.*

stani che il Santo, non a' gli Osservanti, ma bensì a' i Conventuali appartiene.

Nella stessa guisa tutti gli altri Religiosi celebri per virtù, e miracoli, de' quali fa menzione il Beato Bartolomeo Pisano, che illustrarono i primi due Secoli de' Minori, tutti o posseggono, o si possederono da' Conventuali: per che cominciando dalla Provincia dell' Umbria, i Beati Egidio di Assisi, e Corrado d' Offida, Nicola, e Ventura di Assisi in Perugia: Guglielmo Coronato, Pietro Gallieno, Egidio da Reggio, e Ruggiero in Todi: Simeone da Tossignano, Giovanni Tientalbene, e Giovanni di Avellino in Amelia: Pietro del Poggio, e Simeone da Camporeale, in Terni. Simeone Colazzone, e Teobaldo in Spoleto: Tommaso in Gubbio, Giacomo in Città di Castello: Rainiero nel Borgo di San Sepolcro: Ermanno, e Matteo in Foligno: Matteo in Narni: Antonio in Norcia: Pax da Chieti in Cascia: Paolo in Arquata: Giovanni de' Laudibus, e Giordano in Bettona: e Nicola in Bevagna: Tutti fino al dì presente tengono da' Conventuali. Nella qual Provincia, se pure gli Osservanti conservano alcuni de' nostri antichi Beati, Antonio Tegrini in Monteluco: Senso in Montegiove: e Giovanni de' Vallibus in Brogliano, a tutto è noto (a) che questi luoghi essendo abbandonati da' Conventuali non prima dell' anno 1368. pervennero a' gli Osservanti.

Similmente nella Provincia di Roma, i Beati Teobaldo in Orta: Ambrogio, Severino, e Morico compagno di San Francesco in Orvieto: Leonardo di Foligno in Piperno: Guglielmo in Toscanella: Tobia in Proteno: Soldanerio in Viterbo: Tutti riposano presso i Conventuali, tra quali pur riposò anticamente il Beato Rainaldo nel Montecompatro ceduto a' gli Osservanti a tempo di Paolo Trinci, e di poi da Questi pure abbandonato. Siccome nella Provincia di Toscana i Beati Umile, Accursio, Giuseppe, e Benedetto di Mugello in Firenze: Benedetto in Arezzo: Bernardo in Massa: Donato in Castelfiorentino: Giacomo di Barletta in Poppi: Filippo in Montelcino: Bartolomeo

R r a in

(a) Cron. p. 3. lib. 1. c. 4.

In Montepulciano: pur sono tra Conventuali; tra quali pure anticamente veneraronsi Guido da Bolsena in Combaro, passato negli Osservanti dopo quel di Fiesole nell'anno 1390. (a) e Giovanni da Fermo nell'Alvernia ceduto da' Conventuali (b) a gli Osservanti nell'anno 1430. E i Conventuali pur tengono nella Provincia di Bologna i Beati Nicola Boniso, Matteo di Faenza, Guido de Spatis, e Guglielmo in Bologna: Gerardo in Modena: Giovanni, e Andrea in Rimini: e in quella di Venezia, Marco in Conigliano: Oderico in Udine: Gentile, Carissimo, e Francesco in Venezia: e tennero ancora Benvenuto compagno di San Francesco in Mantova da que' Duchi (c) poi dato a gli Osservanti. Nè è men felice la Marca che attualmente venera i Beati Bentivola in San Severino: Conrado in Ascoli: Graziano, e Catalano in Ofimo: Benvenuto in Recanati: Domenico, Pietro, e Graziano in S. Marino: Ummile, e Pacifico in Bonforte: Giacomo in Molignano: Giovanni nella Penna: Santo in Scotoneto: e venerò ne' primi due secoli dell'Ordine Gio: da Parma in Camerino, e Masseo in Muro, trasferiti negli Osservanti (d) l'anno 1390. E Pietro nel Sirolò divenuto degli Osservanti più tardi. Milano ancora presentemente conserva i Beati Lione Arcivescovo, e Pietro in Milano: e conservò per dugento, e più anni anche il Beato Pietro Vescovo di Lodi, poi trasferito negli Osservanti (e) nell'anno 1527. Genova pure oggi vanta i Beati Berlingiero, e Bonifacio: siccome Penne, Andrea in Adria: Francesco in Abruzzo: Benedetto in Bucchianico: e Tommaso nell'Aquila: e Bari, Francesco in Oria: Lando in Andria: Adamo in Barletta: Gismondo in Melfi: e Pietro in Trani. E Calabria, Pietro in Castrovillare. E Sant' Angelo, Giacomo di Affisi, in Foggia: e Napoli, Agostino di Affisi in San Lorenzo. E fin all'anno (f) 1568. ebbe pure il Beato Filippo Aquerio in Santa Chiara della stessa Città. E presso i Conventuali pur sono

(a) *Artur. Martyrol.* 2. Decemb.
 (b) *Gonz. Prov. Thusc. Conv.* 17.
 (c) *Id. Prov. S. Ant. Conv.* 2.

(d) *Cron. p. 3. lib. 1. c. 6.*
 (e) *Gonz. Prov. Mediol. Conv.* 6.
 (f) *Id. p. 1. fol. 146.*

no in Sicilia, i Beati Giovanni in Siracusa: Riccardo in Caltagerone: Simone, ed Eletto in Messina: e Giovanni, e Gerardo in Paterno. E nella Dalmazia, i Beati Giovanni in Traci: Michele in Cherso: Monaldo in Capodistria: ed Oto in Pola.

Vado ora di là da Monti; e pur tra Conventuali ritrovo i Beati Bertoldo, Davide, Terterico, Colino, Giovanni, e Udo nella Provincia di Argentina: Nicola, Eletto, Teodorico, Ugerio, Enrico, e Giovanni in quella di Colonia: nell'Austria, Corrado: nella Boemia, Gerardo: Maguardo in Polonia: e Eletto, Guglielmo, Pietro, e Catalano nella Provincia di Borgogna: nella quale se gli Osservanti oggi tengono i Beati Michele, Drodo, e Guglielmo nel Convento di Vienna, san molto bene che questo passò nelle lor mani sol nell'anno 1504. (a) E nemmeno ne' primi tre Secoli Francescani essi tennero i Beati Giuliano, Giovanni, e Alessandro d'Ales in Parigi, de' Conventuali fino all'anno 1502. (b) Nè Monaldo, e Beltrando in Arles dove essi non comparvero avanti l'anno 1517. (c) Nè il Beato Eletto in Narbona dove non abitarono avanti l'anno 1513. (d) Nè Aldemaro, Guglielmo, Reginaldo, Stefano, e Raimondo nella Provincia d'Aquitania soggetta ne' primi tre Secoli dell'Ordine a' Conventuali (e) Nè Gualtiero, Simone, Ridolfo, ed Eletto in quella di Turogna, nella quale il primo, e più antico lor Convento è quello di Mirabello (f) nella Diocesi di Pitier nell'anno 1384. passato da' Conventuali nelle lor mani. Nè Eruco, e Antonio in Toledo, de' Conventuali fino all'anno 1500. (g) Nè Pontio Carbonelli in Barcellona, de' Conventuali fino all'anno 1567. (h) Nè Segriano in Ilerda, anticamente de' Conventuali (i) Nè due Santi Martiri in Valenza, de' Conventuali fino all'anno 1500. (k) Nè Santo in Villafra-

(a) *Harold. num. 19.*

(b) *Gonz. p. 1. fol. 123.*

(c) *Id. Prov. S. Lud. Conv. 6.*

(d) *ibid. Conv. 7.*

(e) *Id. Prov. Aquit. recent.*

(f) *Prov. Tur. Pitic. Conv. 1.*

(g) *Prov. Castell. Conv. 2.*

(h) *Prov. Cathal. Conv. 2.*

(i) *ibid. Conv. 5.*

(k) *Prov. Val. Conv. 1.*

franca da' Conventuali passato negli Offervanti (a) Nè Gonsalvo in Sturia, de' Conventuali fin all' anno 1439. (b) Nè i Beati Eletto, Giovanni, Simone, Corrado, Odenico, Giacomo, Giordano, Gilberto, Eretfrido, Ermanno, e Oto, nella Provincia di Sassonia, dove essi non apparvero, che nell' anno 1421. (c) Nè Giovanni, Pecano, Agnello, Nicola, e Giovanni nelle Provincie d'Inghilterna, e d'Ibernia, da essi vedute sol a tempo di San Bernardino (d) Nè Giovanni, e Gallo, nell' Ungheria, dove penetrarono sol nell' anno 1455. per opera del Capistrano (e) Nè Giacomo, Geremia, Corrado, Bartolomeo, Giovanni, Gonsalvo, Giovanni da Napoli e altri molti Santi Martiri ne' luoghi di Terrasanta (f) ne' quali essi comparvero solamente a tempo di Eugenio IV. quando, dice l' Wadingo, (g) da que' popoli avvezzi a mirare l'abito Conventuale men ruvido, non piccioli travagli soffrirono. Nè Giovanni di Garfordia, e un altro Giovanni di Barfordia nella Danimarca, dove gli Offervanti non giunsero prima dell' anno 1473. (h) Nè Antonio, Monaldo, Francesco, e Aldobrandi nella Vicaria d'Oriente. Nè Tommaso, Giacomo, Pietro, Demetrio, e Stefano in quella d'Aquilone. Nè Andrea, Giorgio, Nicola, Benedetto, e Tommaso nella Bosna, perchè nelle due prime (i) non comparvero prima del lor Francesco Spinola Genovese nell' anno 1427. a tempo di Martino V. E nella Terza non prima dell' anno 1402. (k) E finalmente nemmeno tennero Riccardo, Francesco, Pascale, Raimondo, Lorenzo, Pietro, e Giovanni nella Tartaria, nella quale, come trovasi nel Catalogo delle loro Provincie disteso nell' anno 1516. (l) in quest' anno non per' anco erano penetrati. Ed ecco chiaro che i Servi di Dio, i quali con le loro prodigiose virtù e miracoli rendettero gloriosi i primi due Secoli dell' Ordine, niuno ne fu degli

Offervanti

(a) *Prov. Cast. Conv.* 19.

(b) *Wad. num.* 10.

(c) *Gonz. Prov. Saxon.*

(d) *Id. Prov. Scot. & Angl.*

(e) *Id. Prov. Hung.*

(f) *Cron. p. 3. lib. 2. c. 1.*

(g) *Wad. 1468. num.* 17.

(h) *Id. 1473. num.* 16.

(i) *tom. Reg. tom. 5. n. 169.*

(k) *Cron. p. 3. lib. 1. c. 38.*

(l) *Wad. Ind. tom. 5. v. Vicarii Conventual.*

Osservanti, ~~ma~~ tutti Martiri, e Confessori; e quegli che oggi sono, e quegli che non sono de' Conventuali, tutti, replico, negli stessi primi due Secoli veneraronsi nelle Chiese de' Minori Conventuali.

Ma posto ciò; A chi mai caderà più in cuore, che i medesimi Servi di Dio appartengano agli odierni Osservanti, o che non debbano nominarli dell'Ordine de' Minori Conventuali? E chi è che non sappia essere antichissima, universalissima, e non mai interrotta costumanza di tutt' i confini della Terra di sospirare dopo la morte. le tombe de' lor maggiori? Così Giacobbe (a) più volte scongiurò il suo figliuolo Giuseppe a trasportare le sue ossa dall' Egitto nella Palestina, e a collocarle nel Sepolcro de' suoi Padri; così pure Giuseppe (b) di questo stesso, moribondo, pregò i suoi fratelli, figliuoli e Nipoti: la qual costumanza perchè perpetuamente continuò tra gl' Ebrei; leggiamo di loro nel vecchio Testamento ad ogni passo *appositus est ad Patres suos*. E di più che da essi riputavasi gastigo severissimo (c) se talora alcuno veniva escluso dalla sepoltura de' suoi Antenati. Nè fu diverso il costume de' Greci, sapendo noi da Giustino (d) che Filippo il Macedone giudicò, doverli mantenere costante, e intatto, ancora tra i disaggi delle guerre, ordinando a' suoi Soldati che i lor compagni caduti nella battaglia *ad sepulchra Majorum referrent*. E da Quinto Curzio (e) che Alessandro Magno mandò il cadavere del Rè Dario alla di lui Madre *Majorum tumultu inferendum*. E di Diogene Laerzio (f) avere gli Abderiti gastigati i figliuoli prodighi col negare ad essi la tomba de' lor Maggiori. Siccome de' Romani sentiamo Scevola (g) che dice *Peto a vobis ut sive in Provincia, sive in via aliquid mihi humanitus acciderit, Corpus meum curetis in Campaniam ad monumentum Filiorum meorum reportari*. E Cicerone (h) *magnum est eadem habere monumenta Majorum: la qual*

(a) Genes. cap. 47. & 49.

(b) Genes. cap. 50.

(c) 2. Reg. cap. 13.

(d) lib. 9.

(e) lib. 5.

(f) in ult. Democr.

(g) 30. ff. de adim. legat.

(h) lib. de Offic.

qual costumanza uniforme al giusto sentimento di tutt' i popoli, e de' Santi Patriarchi, essendo state approvate fin da' primi Secoli della Chiesa Cattolica, ordinò il Santo Pontefice Melchiade (a) che niuno ardisse violarla, e lo stesso pure ordinò Lion III. (b) *statuimus unumquemque in Majorum suorum sepulchris jacere, ut Patriarcharum exitus docet*. E lo stesso decretò ancora Bonifacio VIII. (c) Di qui ne siegue che non potendo ne' Santi, e Beati de' primi due Secoli Francescani fingersi un sentimento, o una propensione diversa da quella di tutto il Mondo, e di tutt' i Secoli; se veramente appartenessero a gli odierni Osservanti; e non a' Conventuali; nella preziosa lor morte sarebbono stati sepolti non tra' Conventuali, ma tra gli Osservanti: siccome tra gli Osservanti adoransi que' Santi, i quali veramente vestirono il loro abito San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capistrano, e altri molti: e i Santi Cappuccini, tra' Cappuccini; e' Benedettini tra' Benedettini: e i Domenicani tra' Domenicani: e così tutti gli altri Santi Religiosi adoransi nelle Chiese di quella Religione che professarono, sì per la comune propensione familiare anche a' Santi, di non separarsi in morte da quegli che più amarono in vita; sì ancora, perchè i Religiosi, come dice Bonifacio VIII. (d) *Nequeunt, cum velle, & nolle non habeant, sibi eligere sepulturam, sed sunt apud sua Monasteria tumulandi*.

Ma pur vorrei mutar sentimento, se almeno gli Osservanti si confidassero di mostrare, che' Santi, e Beati vetusti dell' Ordine, prima che tra' Conventuali, siano stati nelle lor mani. Ma incominciando da San Francesco, non è possibile, che, se quando il Santo Patriarca nostro nell' anno 1226. morì nel Convento della Porziuncola, fosse morto tra le braccia degli Osservanti, e Questi l' avessero trasportato in Assisi nella celebre Basilica eretta al suo gran Nome non è possibile, torno a dire, che di sì prezioso tesoro ne fossero oggi non gli Osservanti, ma i Conventuali

i fe-

(a) *Can. Placuit. q. 2.*(c) *cap. SS. qui habet. De sepult. in 6.*(b) *cap. 1. de Sepult.*(d) *cap. Religiosi de sepult. in 6.*

i felici Possessori : perchè io mi ricordo che il Sommo Pontefice Gregorio IX. considerando che in essa riposa il Santissimo Confessore Capo, e Padre dell'Ordine de' Minori, la stabile capo, e madre di tutto il medesimo Ordine ; e che la stessa stima ne fecero Clemente IV. Niccolò IV. Sisto IV. e Sisto V. e tanti altri Pontefici . Nè questi soli , ma i Rè ancora , e le Regine , e' Principi più illustri del Secolo pur la tennero nella medesima venerazione . Immenso fu poi sempre il zelo de' Minori Conventuali verso quel Sacro Convento tenuto da essi in sì gran pregio , che nelle loro Costituzioni Alessandrine (a) non ebbero difficoltà di protestarsi , di voler anzi perdere molte loro Provincie , che il glorioso Sepolcro del loro Patriarca : *Nam solus ille Conventus in majori debet esse pretio , quam tres simul Provincie* . E però decretarono che ciascheduna delle loro Provincie dovesse colà mantenere a proprie spese un Religioso di distinta probità , e dottrina : *Ad Sacrum Conventum Sancti Francisci Assisi de omni Provincia , unus mittatur boni exempli ac scientia , & sanctimonia conspicuus* . Or è cosa certa , e indubitata che gli odierni Osservanti non cedono a' Conventuali , nè ed alcun altro nella divozione , e nell'ossequio verso il Santo Patriarca ; e che tutto di mandano da Luoghi vicini , e lontani , i loro Religiosi a venerare in quella Sacra Basilica il suo Sepolcro . Non crederò dunque mai che questa sia stata in alcun tempo in poter loro , e di poi l'abbiano abbandonata : ma io so di certo che non solamente i Conventuali , ma tutt' i Regolari gelosissimi in tutt' i tempi mostraronsi di conservare le Reliquie de' loro Santissimi Fondatori : e che San Benedetto in Montecassino , San Bernardo in Chiaravalle , San Romualdo in Ravenna , San Brunone in Calabria , S. Agostino in Pavia , San Domenico in Bologna , San Filippo Benizio in Todi , S. Ignazio in Roma , San Gaetano in Napoli : e così tutt' i Fondatori antichi , e recenti de' Crociferi , de' Scolopj , de' Chierici Minori , e tutti , tra quegli riposano di cui furono Fondatori : e so ancora , che se ad alcu-

- S s

no

(a) cap. 10.

no mai cadde in pensiero, non dico già di togliere ad essi le Reliquie de' medesimi lor Fondatori; ma di affermare semplicemente che questi non più tra essi riposano, subitamente pregarono la Santa Sede che ne frenasse con la censura l'audacia; perciò conchiudo che, o noi dovremo fingere gli Osservanti inferiori a tutti nella tenerezza verso il loro Patriarca; e questo non è credibile; oppure che se oggi non tengono San Francesco, ciò proceda, non perchè avendolo tenuto una volta, non abbian poi curato di perderlo; ma perchè non l'anno tenuto mai.

Stringiamo però un poco più l'argomento: qui noi non siamo in una di quelle dispute sottili, nelle quali ciascheduno può dire quel che vuole; ma bensì in una controversia storica nella quale a niuno è lecito discorrere di proprio capo, e senza l'appoggio de' Scrittori per i quali solamente possono a noi pervenire le notizie sincere de' fatti vetusti. Però se i Conventuali difendono di aver essi tenuto ne' primi due Secoli dell'Ordine, San Fonaventura, San Lodovico, e alcuni altri Beati, i quali presentemente riposano tra gli Osservanti; replico nuovamente che an tutta la ragione di affermarlo, poichè così scrivono gli Annali Francescani. Ma chi à detto mai che San Francesco, S. Antonio da Padova, o alcun altro degli antichi Beati della nostra Religione sia stato dopo la preziosa sua morte trasferito dagli Osservanti ne' Conventuali? Eppure sembrami indubitabile che se queste traslazioni fossero mai accadute, l'averebbono registrate: perchè se gli Scrittori nostri descrivendo a minuto tutte le traslazioni accadute nell'Ordine, anche quelle meno considerabili di Sarno, di Lauro, di Barochio, d'Ischitella de' Conventuali negli Osservanti, come potevano tacere quelle di Afsisi, e di Padova, e di altri consimili luoghi cospicui, dagli Osservanti ne' Conventuali, se queste non fossero un puro sogno de' medesimi Osservanti?

Nè qui tornino a replicarmi che i Santi, e Beati de' nostri primi due Secoli non nominaronsi Conventuali, non vestirono, nè vissero da Conventuali: o che fiorirono pri-

prima che l'Ordine si dividesse in Conventuali, e Osservanti; Poiche cominciando dal Nome io debbo anzi credere al Wadingo, Aroldo, Emanuele Rodriquez, Lodovico Miranda, Laerzio Cherubino, Flavio Cherubino, e'l Cardinal Lauria, Pietro Ridolfo, e altri molti di sopra allegati nel capitolo quarto, i quali stabiliscono il Nome de' Conventuali sotto Innocenzo IV. che ad alcuni Osservanti moderni, i quali di proprio capo lo dicono nato a tempo di Eugenio IV. Ma dato, e non conceduto che i Beati vetusti, mentre vissero, si fossero denominati semplicemente Frati Minori, non per questo non potrebbero oggi nominarsi Conventuali: siccome Paolo Trinci, e gli altri Riformati, i quali fiorirono prima del Concilio Costanzienese, oggi appellansi Minori Osservanti, avvegnachè mentre vissero, non avessero tal Nome, ma quello de' Frati de' Romitorj, e di Frati della Famiglia, testificando Wadingo (a) *Fratres Observantie non statim in his initiis dicti, sed longe post vocabulum, auctoritatem sumpsit à Decreto Concilii Constantiensis*. Anzi aggiungo che per il medesimo capo, che i Francescani vetusti nelle Bolle, e Brevi Pontificj, nelle lettere de' Principi, e in altri pubblici monumenti, vedonsi appellati assolutamente Frati Minori. Per questo appunto gl' istessi Santi sono, e debbono dirsi Conventuali, essendosi riputato fino a Lion X. titolo proprio, e particolare de' Conventuali, quello de' Frati Minori, conforme per tacere le altre pruove nel suddetto Capitolo quarto addotte, apparisce per le Bolle *Obtentu Divini nominis* di Clemente IV. *Sacra Religionis* di Alessandro V. *Ad statum Ordinis Minorum* di Martino V. *Apostolica Sedis* di Eugenio IV. *Ad exequendum* di Calisto III. *Dum fructus uberes* di Sisto IV. *Ea quæ per nos* di Alessandro VI. per le quali concedendosi all' Ordine le successioni rederarie, e le rendite, non mettesi in dubbio che siano dirette a soli Conventuali: ma pure in esse leggesi il sol titolo di Frati Minori; siccome questo sol Nome trovasi in sessantasette Brevi pe'l Magistero de' Francescani, de' quali fa memoria

(a). 1375. num. 124.

nel suo Indice Pietro d'Alva disse da Giovanni XXII. fino a Lion X. Eppure il Magistero fu sempre de' soli Conventuali.

Passando ora all'abito de' Santi e Beati vetusti, qualunque sia stato lo stesso, o diverso dall'odierno de' Conventuali, niente fa alla causa; essendo sentimento volggarissimo che l'abito non fa Monaco; e provando ad evidenza il dottissimo Suarez (a) potere una Religione mutare il suo abito, e con tutto ciò perseverare la stessa numero Religione; e già sappiamo che i Preti non più vestono come il lor San Pietro: nè i Carmelitani come il loro Elia; e in alcuni altri Ordini Regolari pur l'abito odierno nell'austerità, e nella figura comparisce diverso dal loro antico; ma non per questo non riputansi gli stessi numero Ordini: *Sæpe Religio mutationem aliquam in habitu admittit, & non propterea variatur Religio.* Ma se può mutarsi l'abito, e non variarsi la Religione: questo molto più che in tutte le altre potrebbe verificarsi nella Religione Francescana, nella di cui Regola non prescrivendosi di qual forma, e figura, nè di qual lunghezza, e larghezza, nè di qual grossezza, o sottigliezza esser debba l'abito, e il cappuccio, perciò dice Giovanni XXII. (b) la determinazione di queste cose, secondo le varie circostanze de' luoghi, e de' tempi, rimane in pienissimo arbitrio de' Superiori: *Ministorum Custodum, & Guardianorum iudicio committimus determinare, videlicet arbitrari, atque præcipere, cujus longitudinis, & latitudinis grossitici & subtilitatis, formæ sive figuræ, atque similitudinum accidentium esse debeant habitus, ipsorumque caputia, quam interiores Tunica, quibus Fratres omnes dicti Ordinis Minorum induantur.* Ma falso che l'abito de' Santi vetusti dell'Ordine nelle Immagini loro più esatte di Padova, del Messale di San Lodovico, e del Tabernacolo di S. Bonaventura in Assisi, e in altre simili apparisca diverso dal Conventuale. E di più è certo, ed indubitato che l'abito loro fu quello che prescrive San Bonaventura nell'anno 1260., e che in tutt'i tempi seguenti ritenne la Comunità dell'Ordine: cioè di pan-

a) *Tom. 4. lib. 2. c. 9. de Relig.* (b) *Extra. Quorumdam in 6.*

panno, e di forma, e figura diverso da quello rozzo, e rappezzato che vestirono ne' loro più antichi fervori gli odierni Osservanti (a) *Habitum rudem segmentitium*, de' quali scrisse Alessandro V. *Alterius formæ habitum gestare præsumpserunt*.

Niente parimente pregiudica che i nostri Santi, e Beati vetuti professarono Leggi, e Statuti più austeri degli odierni Conventuali: imperciocchè i Monaci, i Mendicanti, le Monache, e tutte le Religioni nel loro principio professarono Leggi, e Statuti più austeri; eppure niuno lor nega gli antichi Santi, e Beati delle medesime Religioni, per ragionche la sola Regola della Fede ella persevera sempre la stessa immobile, e irreformabile; ma non così quella di disciplina, che deve accomodarsi alle circostanze de' luoghi, e de' tempi: *Cetera jam disciplina, & conversationis admittunt novitatem*, dice Tertulliano (b). La novità maggiore accaduta nell'Ordine de' Conventuali, fu a tempo del Concilio di Trento, quando nella sessione ventesima quinta celebrata a 4. Dicembre del anno 1563. furono loro permessi i beni stabili *Bona immobilia eis possidere liceat*. Per la qual dispensa sembra che venisse toccata la sostanza del loro Istituto, cioè l'altissima povertà escludente ogni dominio particolare, e comune: dove tutti gli altri Privilegj precedenti, cioè i Sindici Appostolici, le successioni, e le rendite a nome della Chiesa Romana e altri simili Privilegj, la lasciarono illibata, e intatta. Ma pure niuno finge che i Conventuali, e gli altri Mendicanti, i quali pure accettarono la stessa Dispensa debbano contare il lor principio dal giorno del prefato Decreto; b che le loro antiche Religioni esistenti a 3. di Dicembre dell'anno 1563. dipoi a 4. di Dicembre dello stesso anno di colpo svanissero: perchè non fu mai idea de' Padri del Concilio per la detta dispensa creare nuove Religioni, ma bensì di gratificare l'antiche, alle quali concedettero le rendite, considerando per una parte che non potevano più vivere con le solite minute limosine; e dall'altro canto, che essendo la povertà non la perfezione religiosa, ma un sem-

plice

(a) Wad. 1399.

(b) de veland. Virg. c. 1.

plice strumento a conseguirla, ben poteva il rigore della povertà moderarsi senza variare l'Istituto, quando un tal rigore per la iniquità de' tempi sperimentavasi anzi di ostacolo, che di mezzo per conservare la perfezione medesima: *Intellexerunt*, dice il Suarez (a) *illius Concilii Patres, paupertatem non esse perfectionem religionis, sed ejus instrumentum, sive medium; ideoque pro exigentia finis à Religione intenti, esse attemperandum, quemadmodum etiam Sanctus Thomas 2. 2. q. 188. art. 7. copiose disseruit*. Di qui ne viene che i Santi vetusti dell'Ordine quando ancora avessero professata vita più rigida de' Conventuali, pur dovrebbero numerare tra' Conventuali; perchè se ben ogni cosa è più perfetta nel suo principio, non per questo, allorché in progresso di tempo manca dalla perfezione medesima, diventa un'altra, e diversa. Ma non è vero che que' Santi, specialmente dopo Innocenzo IV. e Clemente IV., abbiano tenute leggi distinte da quelle che tennero i Conventuali fino al Concilio di Trento, perchè vissero non tra i Zelanti condannati da Giovanni XXII. ma nella Comunità dell'Ordine, la quale, se, come altrove abbiain dimostrato, accettò le successioni rehtarie, le limosine perpetue, e le rendite a nome della Chiesa Romana, i ceppi, e tronchi in Chiesa, le Chiese, e Conventi vasti, l'esazioni pecuniarie per i comuni bisogni dell'Ordine, i gradi scolastici, e altre cose ricevute da' soli Conventuali, e detestate sempre dal fervore de' primitivi Osservanti, come mai i Santi che in quella vissero, non dovranno riputarli Conventuali?

Mi veggio, perciò in obbligo di suggerire a gli odierni Osservanti, che a fin di distinguere a quale Religione veramente appartengono gl'istessi Santi, e Beati, se a gli Osservanti, oppure a' Conventuali, non più pensino al Nome, all'abito, e alla disciplina de' medesimi; cose che tutte possono variarsi dice il Suarez (a) senza toccare l'unità del corpo politico, e della Religione, osservando noi che il corpo fisico ancora degli Uomini riputasi sempre uno,

(a) *de Relig. tom. 4. lib. 2. cap. 7.* (b) *ibid. cap. 9. n. 28.*

uno, e lo stesso, tutto che a poco a poco soffra molte mutazioni nella statura, nell'aspetto, nelle forze, nella complessione, e da valido, e florido, di poi diventi cadente, e decrepito: Ma dobbiamo anzi riflettere alla successione delle persone, nella quale propriamente consiste l'unità del corpo politico, delle Città, delle Repubbliche, e di tutte le Comunità, e non mai nell'unità della Disciplina, e delle leggi variabili, e sovente variate nelle medesime Comunità. Mi dicano dunque chi abita presentemente nel Sacro Convento di Affisi, e chi colà è succeduto a que' Religiosi che sotto il Generale P. Elia in quella Sacra Basilica trasportarono il prezioso corpo del Santo lor Patriarca? Chi in Padova, a que' Religiosi che v'abitarono a tempo di S. Antonio? Chi in fin all'anno 1500. succedette in Lione a que' Frati, che vi dimorarono vivente San Bonaventura? Chi in Marsiglia, a Que' del tempo di San Lodovico Vescovo di Tolosa? Chi nella Porziuncola fin all'anno 1415. a' Francescani che vi abitarono vivente il Patriarca? E per finirla, mi dicano, in tutt' i Conventi vetusti dell' Ordine, chi vanta queste successioni di persone? Non certamente gli Osservanti, perchè attualmente non vi dimorano; e se in alcuni di essi dimorano, questa non è successione, ma nuovo acquisto, dove due, dove tre Secoli dopo la Fondazione dell' Ordine, e dove anche più. Ma la successione medesima vanta di soli Conventuali, i quali fin ora tengono gl'istessi Conventi, e non per altro titolo che di legittima successione, e perchè eredi di tutte le ragioni degli antichi Minori: E però gli antichi Minori, e i Santi, e Beati, i quali tra questi fiorirono, qualunque sia stato il loro Nome, il loro abito, e la loro disciplina, con i soli Conventuali formar possono uno, e lo stesso numero Ordine, e non mai con gli odierni Osservanti, perchè, torno a dire l'unità del corpo politico non dipende dall'unità del Nome, nè dell'abito, nè della disciplina, ma bensì dalla successione delle persone: *In his rebus ad unitatem potissime consideratur successio personarum* dice il Suarez (a).

Non

(a) loc. cit.

Non capisco poi come si avanzino ad affermare non potere i nostri Santi antichi giudicarsi, e nominarsi Conventuali, col pretesto che illustrarono l'Ordine innanzi che questo in Conventuali, ed Osservanti si dividesse. Poicchè son curiosissimo di sapere in qual maniera figuransi accaduta questa divisione? Dimostrano di vivere senza dubbio in abbaglio altissimo, se ideansi prima del lor Fra Paolo Trinci uniti insieme, e confusi negli stessi Monasterj Conventuali, e Osservanti, e poi separati per una separazione puramente locale, in quella guisa che due fratelli nati, e cresciuti nella medesima casa, di poi uno dall' altro si separa; e non per via di nuova Istituzione, e fondazione di una nuova Colonia, e Università distinta dalla sua Religione principale. Ma non così favellano certamente gli Annali, i quali dopo aver distinto nel primo Secolo Francescano due fazioni, una di Fr. Elia, o della Comunità dell' Ordine, e l' altra de' Spirituali, e Zelanti, costantemente soggiungono che questa seconda nell' anno 1318. condannata da Giovanni XXII. finì, e si estinse, rimanendone in piedi in tutt' i tempi susseguenti fino a Fra Paolo Trinci una sola, cioè la Comunità dell' Ordine; Un Nome, cioè quello di Frati Minori ne' pubblici monumenti; e presso il volgo quello di Minori Conventuali. Un abito, e questo largo e lungo, vietato nelle Costituzioni Benedettine (a) ogn' altro squallido, e rozzo: Un Istituto, e questo nelle successioni, rendite, esazioni pecuniarie, e in ogni cosa del tutto uniforme a quello de' Conventuali fin al Concilio di Trento. Un Generale nell' Ordine, e un Provinciale in ciascheduna Provincia: Una professione, e una Religione non pur del tutto indivisa, ma che sembrava, come dicono le Costituzioni Farinerie (b) eziandio indivisibile: *indivisibilis in plures Ordines omnino*, con una proibizione strettissima di non permettere diversità alcuna d' abito, e di altra cosa esterna, la quale dimostrar potesse la separazione degli animi: *Ne ex Fratribus dicti Ordinis secta aliqua exurgere permittatur, quæ prætentat ex separatione locorum*

(a) cap. 5.

(b) cap. 2.

eorum & habituum ipse esse animo separatos. Laonde fino all'anno 1368. non vide il Mondo che una specie di Francescani, e questi *Conventuali*. Quindi il Tamburino (a) ragionando de' primi Fondatori dell' Osservanza, dice ch'essi ancora avanti l'anno 1368. erano *Conventuali*: *Antea erant Conventuales*. E con ragione, perchè vestivano lo stesso abito, abitavano negli stessi Conventi, professavano le stesse leggi più miti, e però di poi dissero (b) che tra *Conventuali* pareva loro di non osservare intieramente la *Regola*. La divisione dunque degli Osservanti dalla Comunità dell'Ordine, e da *Conventuali* deve necessariamente concepirsi per via di nuova Istituzione e perchè fondata per opera di *Fra Paolo Trinci* la Congregazione degli Osservanti; i Francescani non furono più come prima un sol ceto, ma due, uno antico, e l'altro moderno, *Conventuali*, e Osservanti, per ragion che gli Osservanti separaronsi dalla Comunità dell'Ordine, eligendo nuovo abito (c) *Alterius forme habitum* dice Alessandro V.; nuovi Nomi non mai più uditi nell'Ordine (d) *Fratres Eremitiorum*, *Fratres de Familia*, *Fratres Regularis Observantia*, nuovi Superiori (e) *Vicarii sunt nobis loco Ministrorum*, dice San Giovanni da Capistrano; Nuove leggi, e nuovi statuti, (f) dice l'Wadingo: *privatis legibus regebantur*: nuovi Conventi, nuove Provincie, nuovi Noviziati, nuovi Capitoli, e tutto nuovo: perciò Monsignor Marco (g) riconosce non da Innocenzo III. e da Onorio III. da quali venne approvato l'Ordine de' Minori, ma dal Concilio Costanzienese l'Istituzione della *Regolare Osservanza* e per questa ragione medesima concordemente tutti gli altri Scrittori (h) non anzi difficoltà di nominare gli Osservanti, *Riformati*, e istituiti da *Fra Paolo Trinci*, secondo Ordine Franciscano, novella pianta, novello germoglio, novella Congregazione, ramo, e rivolo dell'Ordine de' Minori. Ma posto ciò, come

T t

(a) *de Jur. Atb. tom. 2. disp. 24. q. 6.* (c) *Const. cap. 2.*

(b) *Crôn. p. 3. lib. 1. c. 1.* (f) 1415.

(c) *Wad. tom. 1. Reg. nam. 2.* (g) *Crôn. p. 3. lib. 1. c. 2.*

(d) *Id. 1275. num. 24.* (h) *cap. 1.*

me dunque i Santi, i quali questa divisione precedettero possono agli Osservanti appartenere? e procedere da una Congregazione moderna i Santi antichi? da Riformati i più illustri Eroi della Religione madrice? da novella pianta i frutti vetusti? il mare dal ruscello? il tronco dal ramo?

Mi spiego meglio con un esempio assai adatto, e assieme chiarissimo. Noi abbiamo nella Religione Francescana due divisioni nel motivo, nel modo, e in tutte l'altre circostanze consimili. Una (a) degli Osservanti da Conventuali cominciata nell'anno 1368. L'altra de' Cappuccini dagli Osservanti, cominciata nell'anno 1525. L'Autore della prima fu *Fra Paolo Trinci*, L'Autore della seconda *Fra Matteo Bassi*. Paolo uscì da' Conventuali perchè vivevano con molta libertà, e privilegj. Matteo uscì dagli Osservanti perchè eransi allontanati dal primitivo loro spirito. Paolo si partì con quattro, o cinque compagni, e si chiuse nelle foreste di Brogliano, Matteo si partì pure con pochi, e si ritirò nelle Montagne di Camerino. In progresso di tempo si unì a Paolo un buon numero di Frati desiderosi di vivere nell'osservanza della Regola, e in progresso di tempo molti de' principali Osservanti unironsi a Matteo. Matteo nell'uscire mutò Nome, chiamando i suoi prima *Eremiti di San Francesco*, e di poi *Cappuccini*, e Paolo ancora mutò Nome, chiamando i suoi prima *Frati de' Remitori*, e poi *Frati della Famiglia* (b) *Frater Eremitiorum*, *Frater Familia*. Matteo mutò abito, e Paolo pure mutò abito (c) *habitus rudem segmentitium*; e per maggiore umiltà volle portare ancora i zoccoli, e però i suoi appellansi *Zoccolanti*. Matteo distese nuovi statuti più rigidi, di quegli degli Osservanti; e Paolo nuovi statuti più rigidi e diversi da quegli della Comunità dell'Ordine, dicendo il Wadingo (d) *privatis legibus vivebantur*. I seguaci di Matteo non poterono governarsi da se medesimi in virtù della istituzione degli Osservanti, ma furono in necessità di ri-

(a) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 1.*

(c) *Vad. 1775.*

(b) *Cron. p. 3. lib. 8. c. 15.*

(d) *Id. 1399. idem 1415.*

ricorrere prima a Clemente VIII. pe' i propri Vicarij, e Capitoli, e poi a Clemente VIII. per il lor Generale: ed i seguaci di Paolo nemmeno poterono governarli da se medesimi in virtù della Istituzione dell' Ordine primitivo, ma furono in necessità di ricorrere prima al Concilio Costanzienſe per i propri Vicarij, e Capitoli, e poi a Lion X. per il lor Generale: Ecco dunque gli Osservanti divisi da Conventuali nella stessa numero maniera che i Cappuccini dagli Osservanti. Or mi dicano i Santi i quali fiorirono nella Riforma del *Trinzi* prima della divisione de' Cappuccini, San Giacomo della Marca, San Giovanni da Capistrano son Cappuccini, o Osservanti? Al certo Osservanti, nè posson pingerſi o nominare Cappuccini per questo appunto che fiorirono prima della divisione di Questi dagli Osservanti. Dunque nemmeno i Santi, e Beati che fiorirono nella Comunità dell' Ordine possono pingerſi, o nominare Osservanti, perchè la loro divisione ancora la sappiamo accaduta come quella de' Cappuccini, non per una semplice separazione locale, ma per l'approvazione Apostolica di una nuova Congregazione, e di un nuovo istituto: e se gli pingono Osservanti, lo debbono alla tolleranza de' Conventuali a quali appartengono: per questo medesimo capo, che fiorirono nella Comunità dell' Ordine prima della divisione degli Osservanti dalla medesima Comunità, cioè prima del nascimento, e istituzione degli Osservanti. Io ben conosco che questa parità strettissima a gli odierni Osservanti non piace, ma ciò che rilieva? Bastandomi che i Cappuccini, i quali non anno impegno nè per l'una nè per l'altra parte, la confessino inevitabile, e dicano col lor dottissimo Reverio: (a) *ſunt enim Obſervantes a Conventuallum Ordine, qui primus a Beato Francisco institutus fuit; per reformationem poſtea, veluti rami, emiſere: Ita Capuccini ex Obſervantium Familia, veluti nova Ordinis propago exordium ſumpſerunt. Nec tamen quiſquam inficari poteſt utrumque, tam Obſervantium, quam Capuccinorum Ordinem a Sancto Francisco, licet non tempore Sancti Franciſci inſtitutum. Par ſiquidem in utriſque ratio militat.* (c)

(a) *Demonſtr.* 10.

La successione de' Guardiani, Custodi, e Custodi de' Custodi, la quale ne' soli Conventuali corre fino a' tempi di S. Francesco dimostra la loro anzianità,

SAN Francesco, conforme leggesi nella Regola, stabilì nel suo Ordine quattro specie di Superiori, cioè Locali, Custodiali, Provinciali, e Generali. Il Generale volle il Santo, che si titolasse Ministro Generale, e fosse il suo governo perpetuo, dicendo (a) *quo decedente, electio Successoris fiat*: siccome perpetuo fu insino a Giulio Secondo (b), quando poi con poco guadagno dell' Ordine, diventò sessennale: e volle dippiù in esso una podestà amplissima di porre, e deporre da se solo (c) i Superiori delle Provincie, la quale fu poi ristretta da Clemente V. (d) alla sola riforma dell' elezione de' medesimi. I Provinciali pure gli nominò Ministri, e nemmeno prefisse termine alcuno al loro governo: donde accadde di vedere nell' Ordine molti Provinciali perpetui fin ad Innocenzo VII., il quale dipoi ordinò (e) che non durassero più di sei anni. I Custodi ne stabilì tanti in ciascheduna Provincia, quante erano le Custodie, a' quali concedette la giurisdizione (f) nelle stesse Custodie di celebrarvi i Capitoli, di visitare, di gastigare i Religiosi, che in essa dimorano, di assolvere: onde reputansi veri, e propri Prelati (g) *diffinimus, quod Custodes, & Guardiani habeantur pro Prelatis, quia ex privilegio Clementis Papae eis animarum cura committitur & Guardiani in omnibus obediant suis Custodibus*; ed avevano il proprio loro particolare Sigillo (h) conforme osservasi nelle Narbonensi: *custos portet literas testimoniales sub Sigillis Custodum*. E dippiù avevano tutti la voce attiva nella elezione del Generale;

Ma

(a) cap. 8. regul.

(b) Cron. p. 3. lib. 8. cap. 29.

(c) Hug. in cap. 8. regul.

(d) B. Fr. Ex. vi.

(e) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 26.

(f) cap. 8. regul.

(g) Alessandria. cap. 8.

(h) cap. 11.

Ma poi Gregorio IX. considerando nel 1230., che il mandare tutt' i Custodi, assai in quel tempo moltiplicati, a' Capitoli Generali averebbe partorito confusione, e incommodo, ordinò nella sua dichiarazione della Regola che tutt' i Custodi di ciascheduna Provincia, prima del Capitolo Generale n' eligessero un solo, al quale commetterebbero le loro veci: *Singuli Provinciarum Custodes unum ex se constituent, quem cum suo Provinciali Ministro pro ipsis ad Capitulum dirigant.* Il quale statuto venne ancora approvato da Niccolò III. nella sua *Dicretale Exiit*; nè in tutt' i tempi susseguenti fu mai revocato: e il Custode eletto da Custodi nominavansi, dice l' Aroldo (a) *Custos Custodum*. Finalmente i Superiori Locali non avendo alcun determinato nome nella Regola chiamavansi nel principio dell' Ordine, or Ministri, ed or Guardiani (b); ed erano capaci di queste superiorità, come i Cherici, così i Laici. Ma essendosi poi osservato, che i Laici non mantenevano la Superiorità con decoro; perciò il Generale Aimo nel Capitolo celebrato in Genova, presente Innocenzo IV. nell' anno 1252. (c) *Laicos ad officia Ordinis inhabilitavit.*

Or questi Superiori Generale, Provinciali, Custodiali, e Locali, siccome ancora i Custodi de' Custodi non sono mai mancati nell' Ordine: e venendo prescritti dalla Regola di San Francesco, e dalle Costituzioni predette di Gregorio IX., e di Niccolò III. le quali in questa parte non furono mai dispensate; per conseguenza inevitabile, che tra le Congregazioni, le quali militano sotto la Regola del Patriarca, quella che vanta primogenita, debba tenere la serie de' suoi Superiori, la quale per successione dal principio corra in maniera, che il primo abbia per Autore il medesimo Patriarca: siccome perchè la Chiesa non fu mai, nè esser puote senza Vescovi; perciò rettamente discorrono i Santi Padri con Tertulliano, che la vera Chiesa istituita da Gesù Cristo possa mostrare (d) *Ordinem Episcoporum suorum ita per successiones ab initio decurrentem, ut pri-*

mus

(a) ann. 1287.

(b) Hug. cap. 8.

(c) Firm. 2. Ord. p. 1. fol. 37.

(d) de Prescript. cap. 32.

mus illi Episcopus. aliquem ex Apostolis, vel Apostolicis viris habuerit authorem, & antecessorem: in questo modo tutte le Religioni madrici stendono il catalogo de' suoi Prelati Generali, Provinciali, e Locali infino al tempo de' loro Fondatori. E però veggiamo gli Osservanti se pur essi possono fingere un catalogo consimile de' loro Superiori; e comincino da quello de' loro Guardiani; e comincino da' Guardiani della Provincia dell' Umbria, la quale essendo la prima tra tutte le Provincie dell' Ordine, ben può servire di regola a tutte le altre.

Ma prima convien, che io narri quanti, e quali sieno i Conventi loro in questa Provincia; e di questi quali i Conventi più recenti eretti da essi, e quali i vetusti ricevuti da' Conventuali. I Conventi di questa lor Provincia presso il Gonzaga sono cinquanta: i quali i più moderni fabricati da essi sono questi: San Bartolomeo vicino Foligno, nell'anno 1406. (a), e questo dice il Wadingo, è il primo, che in questa Provincia essi fabricarono: *Primam hanc domum edificarunt Fratres ipsi Regularis Observantia*: Gubio a tempo di Martino V. S. Giacomo di Todi 1428. S. Maria dell' Oro di Terni 1434., Buonriposo 1441., Montefalco 1443., Piscignano 1444. Cascia 1450., Montefranco 1454., la Nunziata di Amelia 1460. S. Giambattista di Amelia 1469. S. Maria delle Grazie di Terni 1472., Città di Castello 1473., Trevi 1479., Cibottolo 1480., Fratta 1481., San Paolo di Spoleti 1482. S. Maria di Narni 1483., Bevagna 1487. S. Maria di Todi 1498., San Girolamo di Narni 1489., S. Girolamo di Spello 1494., Pacciano 1496. Spineto 1498., Bettona 1500., San Girolamo di Perugia 1502. Gualdo, a tempo di Lion X. S. Angelo del Monte 1521., la Nunziata di Norcia 1524., Borgo di S. Sepolero 1530., S. Francesco di Spoleto 1568., San Simone di Stronconio, Santa Caterina di Spello, e Monte Santo, a tempo di San Pio V., e San Francesco di Spoleti, e Citeria passati da' Chiareni negli Osservanti. I Conventi che poi tengono antichi, sono questi: Brugliano, Carceri, San Damiano, Sca-

(a) *Wad. 1406. num. 18.*

Scariacola, Farneto, Monte di Peruggia, Stronconio, Montelupo, Lugnano, l'Isola di Peruggia, Cesi, e Spelonca; le quali Case leggendosi abitate da essi avanti l'anno 1406. perciò debbono tutte riconoscerle da' Conventuali; testimoniando il Wadingo delle lor case fino a quest'anno: *Quas antea incolebant receperunt jam factas à Conventu- libus*; Tengono ancora la Porziuncola avuta da' Conventuali nell'anno 1415. (a). Ecco tutt' i Conventi della Provincia dell' Umbria Osservante; trentacinque fondati dopo l'anno 1406. E quindici ottenuti da' Conventuali dopo l'anno 1368. Or mi dicano in quale di queste due classi de' Conventi ideassi il principio de' loro Guardiani da San Francesco? Non mai ne' primi; non potendosi fingere il governo de' Monasteri prima de' Monasteri. Ma nemmeno ne' secondi; non potendosi fingere contemporaneo a San Francesco un governo, che cominciò nell'anno 1368. Ma i Conventuali della Provincia dell' Umbria, anno buone ragioni di vantare Guardiani contemporanei al Patriarca in tutt' i Conventi in essa situati della prima età Minoritica, tanto in quegli che attualmente possiedono; quanto negli altri, che diedero a gli Osservanti: ne' primi, perchè dopo San Francesco non vi è in essi memoria dell' ultimo Guardiano Osservante, e del primo Conventuale. E ne' secondi, perchè sappiamo quando in essi finì il governo Conventuale, e cominciò l' Osservante. Questo discorso fatto della Provincia dell' Umbria deve servir di regola per tutte le altre Provincie; mentre in tutte, siccome i Conventi Osservanti sono quasi tutti recenti, e qualcheduno antico che ne tengono passò nelle lor mani due Secoli dopo la fondazione dell' Ordine; così quegli de' Conventuali sono quasi tutti vetusti, e alcuni di questi, che non più tengono, solamente due Secoli dopo la fondazione dell' Ordine uscirono dalle loro mani.

Aggiungasi ch' essendo stati i Laici Francescani nell' anno 1254. nel Capitolo Generale di Genova, approvato da Innocenzo IV. inabilitati a tutti gli Uffizj dell' Ordine, per-
ciò

(a) *Gran.p.2.lib.1.c.21*

cio non leggendosi questo Decreto mai abolito, nel Catalogo de' Guardiani, il quale può distendersi fin a que' tempi, non possono mai dopo Innocenzo IV. comparire Guardiani Conversi. Ma io vivente *Paolo Trinci* gli vedo tra gli Osservanti dicendomi Monsignor Marco (a), *che erano così Prelati de' Monasterj i Laici, come Chierici*: e mi ricordo dippiù alcuni Conversi governare i lor Conventi, anche a mo' tempo. Ma non così certamente tra Conventuali, i quali avendo tenuto sempre avanti gli occhi il prefato Decreto; non mai ne' tempi seguenti an promosso alle superiorità Converso alcuno, ma sempre i Sacerdoti. Ma questo è segno manifesto, che quando celebrossi il detto Capitolo, non v' erano al Mondo i Guardiani Osservanti; e però quando poi nacquerò nell'anno 1368. sapendo, che il prefato Decreto, non era per loro, non curaronsi di osservarlo: ma i Guardiani Conventuali l'anno perpetuamente custodito; considerando, che se tal Decreto negasi ordinato per essi, per nessuna altra Congregazione Francescana può fingerli emanato.

Ma se gli Osservanti non anno la successione de' Guardiani fin al tempo di San Francesco, nemmeno aver possono quella de' Custodi, la quale necessariamente presuppone quella de' Guardiani; consistendo le Custodie soggette alla giurisdizione de' Custodi in un certo numero de' Conventi e di Superiori locali, e de' Sudditi, che in essi dimorano: e questo è il sentimento di Lion X. nella sua Bolla, che comincia *Ite & vos*, emanata nell'anno 1517., nella quale chiaramente confessa di aver esso in quest' anno istituiti i loro Custodi, acciocchè potessero secondo la disposizione della Regola eleggere il primo loro Generale: *discretos eorum declaramus esse Custodes*. Nè questa verità è stata mai dagli Osservanti impugnata: Anzi nello stesso anno 1517., dopo l' elezione del detto primo lor Generale, il lor Segretario del Capitolo in questi termini pubblicolla ad alta voce (b): *Hac est electio Reverendi Patris Ministri Generalis totius Ordinis Minorum Sancti Francisci canonice celebrata*

(a) *tem.p. 3. lib. 7. cap. 40. n. 41.*

(b) *Cons.p. 1. fol. 37.*

*brata per dicti Ordinis venerandos Patres Ministros & Custodes
 auctoritate Apostolica nunc institutos .: E' l' Wadingo (a) e l'
 Aroldo discorrendo di Lion X. pur dicono: Vicarios, & di-
 fcretos Ministros, & Custodes, instituit, ut juxta Regula pre-
 scriptum, electio Generalis Ministri a Ministris, & Custodibus
 fiat. In quanto poi al Custode de' Custodi prescritto da
 Gregorio IX. tra essi non per anche si è nominato; suppo-
 nendo questo nelle Provincie la pluralità delle Custodie,
 e de' Custodi, che tra gli Osservanti non vi è stata giam-
 mai. Non saprei per tanto con qual fondamento preten-
 dino di esser quell' Ordine a cui la Regola prescrive la plu-
 ralità de' Custodi nelle Provincie, e Gregorio IX. il Cu-
 stode de' Custodi; se poi essi medesimi non an difficoltà di
 confessare che il Custode de' Custodi, e la pluralità de' Cu-
 stodi nelle loro Provincie non è in uso: e che l'istituzio-
 ne de' loro Custodi non trapassa Lion X. e però il pre-
 fato lor Segretario gli nomina, Custodes auctoritate Apostoli-
 ca, nunc institutos.*

I Conventuali sì che anche per questo capo giustamen-
 te pretendono, che conservili in essi l' Ordine primitivo,
 a cui dato fu il comando dalla Regola di moltiplicare nel-
 le Provincie i Custodi, e da Gregorio IX. di mandarne un
 solo eletto dagli altri al Capitolo Generale: mentre essi
 soli, e niun altro de' Francescani son tenuti ad eseguirlo.
 E vedesi ciò chiaramente nelle loro Costituzioni Urbane
 (a) le quali stabiliscono nelle Provincie tanti Custodi, quan-
 te sono le Custodie: *tot Custodes in unaquaque Provincia de-
 ligantur, quot sunt Custodie*; concedendo a questi quella
 medesima giurisdizione, che godettero vivente il Patriar-
 ca, di correggere, di visitare, di processare, di condanna-
 re, e di assolvere i Frati delle loro Custodie (a): *Custodi
 precipienti omnes sua Custodia Fratres obedire tenentur*. E
 quando poi avvicsinasi il Capitolo generale, vogliono, che
 questi Custodi uniscansi ad eleggere il Custode de' Custo-
 di in quella guisa appunto, che prescrive Gregorio IX.
*Custodes Custodum ab ipsis Custodibus actu existentibus, eligan-
 tur.*

V u

(a) num. 13. 17 (b) cap. 8. tit. 4.

tar, La Regola dunque comanda, Gregorio IX. comanda; e non gli Osservanti; non i Reformati; non i Cappuccini; ma i soli Conventuali ubbidiscano. Dunque questi soli, e non gli altri vissero ne' primi tempi dell'Ordine, altrimenti a tutt' i Francescani sarebbero il prefato comandamento della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi stesso; se tutti fossero stati presenti, quando da Onorio III. e da Gregorio IX. fu dato. Nè qui può fingersi, che questo precetto ne' tempi susseguenti sia stato mai dispensato, perchè lo veggio in vigore nell'anno 1270. dicendo il Beato Ugone di Dina (a) *in Capitulo . . . Custodibus sufficit juxta responsum Apostolicum ut aliqui intersint de singulis Provinciis, qui vocem habeant aliorum*. In vigore nell'anno 1390. dicendo il Beato Bartolomeo Pisano (b) *ordinaverunt Summi Pontifices Gregorius IX., Innocentius IV., Nicolaus III., & Clemens V., quod de qualibet Provincia Ordinis solum unus Custos pro electione Generalis accedat, qui ab alijs Custodibus Provinciae eligatur*. In vigore nell'anno 1500., dicendo le Costituzioni Alessandrine (c) : *ad generale Capitulum accedant Ministri; & Custos electus à Custodibus*. In vigore nell'anno 1628. dicendo le Costituzioni Urbane (d) *Custodes Custodum ab ipsis Custodibus actus existentibus eligantur*. E finalmente lo veggio in vigore fino al presente giorno ne' Conventuali, che vivono con queste Costituzioni. Ma se questi soli sono succeduti nel peso della pluralità de' Custodi, e de' Custodi de' Custodi alla prima età Francescana; convien che pur essi soli possino stendere la serie de' loro Custodi fin alla medesima prima età; e per inevitabile conseguente, che questa pur ad essi soli appartenga, e non mai a gli Osservanti; i Guardiani, de' quali nasquerò nell'anno 1368. a tempo di Paolo Trinci, e i Custodi nell'anno 1517. a tempo di Lion X., e i Custodi de' Custodi non per anche tra essi son nati.

CA-

(a) cap. 8.

(b) *in cap. 8. Regul.*

(c) cap. 8.

(d) *cap. 8. tit. 41.*

*La successione de' Ministri Provinciali, la quale ne' Conventuali
 li corre fin a San Francesco, e negli Osservanti si ferma
 a Lion X., conferma l'anzianità Conventuale, e la
 novità Osservante.*

NON è da mettersi in dubbio che la serie de' Ministri Provinciali Osservanti, quando giugne a Lion X. spirà, e finisce; protestandosi questo Pontefice nella sua Bolla *Ita & vos*; di avergli esso istituiti nell'anno 1517., acciocchè potessero celebrare, secondo la intenzione della Regola la elezione del primo Ministro Generale, che determinò di concedere al lor Ordine: *& ut prefata electio Ministri Generalis, quae secundum Regulam à Ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundum intentionem ejusdem Regulae, & absque quovis scrupolo celebretur; declaramus omnes Provinciales, Vicarios Fratrum de familia seu de Observantia veros Ministros esse, ipsosque ad effectum electionis hujusmodi in Ministros ordinamus, & instituimus.* Ne vi è tra gli Osservanti più sinceri chi non confessi una tal verità: così tutto il lor Capitolo Generale nell'anno 1517., quando per bocca del Segretario dello stesso capitolo affermò, i Ministri Osservanti allora istituiti (a): *Ministros auctoritate Apostolica nunc institutos.* Così Monsignor Marco (b): *Lion X. determinò che i Frati Riformati, e Osservanti della Regola avessero ancora i Prelati conformi alla Regola; cioè il Ministro Generale e Ministri Provinciali.* E così l'Aroldo (c), il quale dello stesso Lion X. dice: *Osservantiam, seu de familia Provinciarum Vicarios Ministros instituit.* Laonde quando poi tessono il Catalogo de' Ministri Provinciali di questa, o quella lor Provincia; in tutte il primo lo mettono a tempo di Lion X. Così il Gonzaga, il quale (d) discorrendo de' Ministri Provinciali della Provincia dell' Umbria dice: che il primo fu *Cherubino da Terni*;

V u

elet-

(a) . *Corr. p. 1. fol. 27.*(c) . *ann. 1517.*(b) . *p. 2. lib. 8. cap. 43.*(d) . *p. 1. fol. 155.*

eletto nell'anno 1517. quando fu celebrato il settimo generalissimo Capitolo: *Certissimum est ejus primum Provinciale Minister ab hujusmodi septimo generalissimo Capitulo egisse venerabilem Fratrem Cherubinum Ternensem*. Così Ferdinando da Bologna Osservante, il quale nelle sue Memorie Storiche della stessa Provincia scrive: *Il primo nostro Ministro Provinciale fu il Padre Paolo Pisotto da Parma, eletto nell'anno 1518*. E nel medesimo sentimento concorre pure il Wadingo (a) il quale ragionando de' Provinciali della loro Provincia di Venezia afferma, che quando la governò Fra Pietro de Sanctis, quale morì nell'anno 1605. questa non contava più che nove Provinciali: *Nonus Provincia Sancti Antonii Minister*: quando per l'opposto la Provincia di Venezia fondata da San Francesco doveva contarne almeno un centinaio.

S'ingannano dunque alcuni Osservanti moderni quando vogliono distendere più là da Lion X. la serie de' loro Ministri Provinciali; o perchè prima della Bolla *Ite & vos*, di questo Pontefice vi erano nell'Ordine alcuni Ministri Riformati, de' quali si fa memoria nella medesima Bolla, dove dice: *Statuimus omnes Ministros, & Custodes Reformatos*: o perchè figuransi negli Osservanti, quando tenevano i Vicarj, e ne' Colettani, Amadei, e Chiareni Riforme da Lion X. ad essi unite, la voce attiva, e passiva nella elezione de' Ministri: o finalmente, perchè leggono nell'anno 1442. Fra Alberto da Sarziano Osservante eletto Ministro della Provincia di Venezia Conventuale, s'ingannano, replico, perchè cominciando da' Ministri Riformati: questi erano di una Congregazione diversa dagli odierni Osservanti, cioè Colettani nata nell'anno 1406., è già estinta: ed oltre ciò i detti Ministri non trapassano l'anno 1503., quando di più a richiesta del Generale Egidio d'Amelia, furono eletti non per voti, ma per breve Appostolico; il quale potrebbe dare anche a gli Osservanti un Provinciale Cappuccino; senza far per questo la serie de' Provinciali Cappuccini tanto lunga, quant'è quel-

(a) ANN. 1450. MUNI. 22.

quella degli Osservanti. Non è poi vera la voce attiva, e passiva, la quale figuranti negli Amadei, Colettani, e Chiareni, i quali comechè si gloriassero di vivere soggetti non a' Vicarij dell'Osservanza, ma a' Ministri Conventuali; in verità però, come è chiaro per la Bolla (a): *deceat Romanum Pontificem*, di Giulio II. dicevano di non conoscere nè gli uni, nè gli altri; col pretesto, che i primi, non ubbidivano a' Ministri dati dalla Regola, e però mancavano nell'ubbidienza, e nella povertà: i secondi per i loro privilegi, e perciò essi non mai intervennero all'elezione de' Ministri. E se talora comparivano ne' Capitoli; i Conventuali confinavangli in un altro luogo separato dal Diffinitorio, nè gli ammettevano all'elezione (b): *habentes in dictis Capitulis semper locum separatum, ubi de beneplacito Ministri, & Definitorum negotia, & provisiones officiorum cum Vicario suo pertrahant*; così testifica un Colettano. Ma sia pur vera la pretesa lor voce attiva, e passiva; che non per questo sarà a' gli Osservanti alcun vantaggio a distendere la serie de' Ministri più là di Lion X. perchè la stessa voce attiva, e passiva, sarebbe stata una semplice indulgenza de' Conventuali, e non mai diritto delle predette nuove Congregazioni; avendo il nostro Patriarca nella sua Regola conceduta l'elezione de' Ministri solamente all'Ordine vetusto istituito a suo tempo, e a niuno altro. Ed oltre a questo sa erano Congregazioni recenti; recente pure sarebbe stata la pretesa lor voce; e però impotente a'dare al catalogo Osservante i Ministri de' primi due Secoli Francescani. E finalmente essendo le dette Congregazioni, per la unione s'ggettiva a' gli Osservanti, già estinte, e sepolte; non possono comunicare a questi niuna loro prerogativa: siccome se gli Osservanti si vestissero Cappuccini, non comunicerebbono a questi la loro anzianità. Nemmeno è vero, che gli Osservanti prima di Lion X. quando erano s'ggetti a' proprj Vicarij ad Essi dati da Eugenio IV. avessero la voce attiva, e passiva nella elezione de'

(a) Firm. 3. Ord. p. 2. fol. 1.

(b) Firm. 3. Ord. p. 4. fol. 177.

de' Ministri; Imperocchè come Essi potevano averla nell' elezione de' Ministri, se i Conventuali non l'avevano nell' elezione de' Vicarj? e questi, ed Essi congregavansi sempre in Capitoli separati? Laonde non fu la lor voce attiva, e passiva, che nell' anno 1444. creò Provinciale della Provincia Conventuale di Venezia Padre Alberto da Sarziano; dicendolo l' Aroldo (a) *ab ipsis Conventualibus ultra electum*; ma potendo in quel tempo passare a lor piacere gli Osservanti tra' Conventuali, e questi tra gli Osservanti; ed essendo stato Alberto prima Conventuale, e dipoi Osservante; perciò i Conventuali, affinchè tornasse tra loro, lo elessero Provinciale: ma eletto, e durante il governo, essendo vissuto tra Conventuali; riputavasi Conventuale: in quella guisa, che non possono gli Osservanti vantarsi di essere stati Vicarj Generali de' Cappuccini, non ostante il Vicariato Generale del loro Matteo Bassi prima Osservante, dipoi Cappuccino, e appresso di nuovo Osservante; per ragion che Matteo da Vicario Generale viveva tra Cappuccini, e non tra gli Osservanti. Ma fingasi pure negli Osservanti la pretesa voce attiva e passiva per avanti alla loro separazione da' Conventuali, fatta nell' anno 1446. per la nota Bolla di Eugenio IV., che non per questo sarebbon loro i Ministri eletti avanti alla separazione medesima; perchè una tal voce sarebbe stata non loro diritto, ma indulgenza de' Conventuali; e perchè non essendo in quel tempo per anche separati da' Conventuali, potevano partecipare le prerogative di questi; ed è ciò chiaro, perchè seguita poi la separazione, l' elezione de' Ministri comandata nella Regola restò ne' soli Conventuali, il che è segno manifestissimo che nell' approvazione dell' Ordine a questi solamente fu conceduta da Onorio III. ma posto ciò; ecco subito, che il Padre Alberto, o da Provinciale fosse Conventuale, o Osservante; sarà però sempre Ministro Provinciale Conventuale; perchè questi solamente avevano il diritto di conferirgli la giurisdizione: nella guisa, che non mancò lo scettro nella Tribù di Giuda, quando lo tennero i Maccabei

(a) 1444. num. 3.

cabei, per ragion, che dicono i Sacri Interpetri, questi lo ricevettero dalla Tribu di Giuda, a cui eranfi uniti. Nè manca ne' Polacchi, quando ivi governano i forastieri; perchè questi ricevono la giurisdizione dagli stessi Polacchi.

Rimane dunque fermo che Ministri Provinciali Osservanti nacquero trecent'anni dopo San Francesco a tempo di Lion X. Nè le prefate loro speculazioni gli possono far diventare più vetusti: perchè l'Wadingo, l'Aroldo, il Gonzaga, Monsignor Marco, e gli altri molti scrittori dell'Ordine, sapevano molto bene i Colettani, gli Amadei, i Chiacreni, e gli odierni Osservanti; se sapeva ancora se tutti questi per avanti a Lion X. ingerivansi, o no, nella elezione de' Ministri Provinciali: ma con tuttociò sinceramente confessarono, ch' i Ministri dell' Osservanza vennero dal detto Pontefice istituiti. Ma se istituiti da questo Pontefice: Dunque non sono gli Osservanti l'Ordine, al quale il Patriarca comandò nella Regola, or di mandare coloro, che volevano l'abito a' Ministri: *mittent eos ad suos Ministros Provinciales*; or di ricorrere a Ministri ne' bisogni delle coscienze: *ad suos Ministros debeant, & possint recurrere*: ed ora altre simili cose; Ma bensì un altr'Ordine nuovo, e diverso, il quale perchè non si trovò presente a detti comandamenti, giudicò di non esser tenuto ad eseguirgli; e pertal cagione visse cencinquant'anni dopo il suo nascimento senza Ministri Provinciali.

Se almeno i Vicarj da' quali gli Osservanti vennero governati prima di Lion X., potess'io invenirgli nella prima età Francescana, pur vorrei a questa inserirgli. Ma i lor Vicarj ancora andando in là verso i tempi di Paolo Trinci, quando giugnesi all'anno 1390, di tratto spariscono dicendo i Franciscani Annali, che i primi Vicarj Provinciali dell' Osservanza vennero istituiti in detto anno, Fra Giovanni da Strongonio, e Fra Francesco da Fabriano, questo nella Marca, e quello in Toscana; Così l'Wadingo, (a) l'Aroldo, e Monsignor Marco (b). Per avanti al qual tempo l'Osservanza non teneva nè Ministri, nè Vicarj.

(a) ann. 1390.

(b) *Gran.p. 3. lib. 1. cap. 6.*

carj Provinciali, ma un semplice Commissario, ed era *Frausto Trinci* laico destinato dal Ministro Provinciale Conventuale dell'Umbria nell'anno 1375. (a). E prima di quest'anno teneva solamente certi pochi Superiori Locali, e questi acora nell'anno 1368. disparvero. E perciò come posso dirgli Osservanti nati prima dell'anno 1368. Se una Religione senza Superiore non è possibile?

Non così però avviene ne' Conventuali, i quali debbono necessariamente far anziani anche per questo capo, che da San Francesco in quà, quanti Ministri Provinciali an rette le vetuste Province dell'Ordine, tutti debbono numerare tra Ministri Provinciali Conventuali. E cominciando da' Provinciali del primo Secolo Franciscano: questi non governarono già le Province recenti degli Osservanti; ma bensì quelle antiche descritte ne' Cataloghi di San Bonaventura, e del Pisano, le quali testifica il Wadingo (b) *conservari apud Patres Conventuales*. In queste vestirono l'abito Franciscano, e professarono; in queste menarono la loro vita, queste governarono, e in queste morirono e furono sepolti. Perciò que' Ministri debbono appartenere a quell'Ordine, che oggi regge le stesse Province, non già per nuovo acquisto fatto delle medesime, ma per via di successione semplicemente, cioè all'Ordine de' Minori Conventuali; E questo è il sentimento dell'Autore delle Fondamenta de' tre Ordini (c) il quale parlando del zelo, e del fervore di que' Ministri Provinciali, i quali nel Capitolo Generale celebrato in Narbona nell'anno 1260. ordinarono alcuni salutari statuti, gli denomina Religiosi Conventuali: *Ex quibus apparet fervor & zelus paupertatis precedentium Patrum nostrorum Conventualium*. Ne sentirono diversamente gli Osservanti di Francia, quando dissero Conventuali que' Ministri, a' quali nell'anno 1312. il Concilio Viennense sottopose que' Zelanti queruli contro la Comunità dell'Ordine, rappresentando al Concilio Comanzienese (d) come narra Monsignor Marco, che la Riforma

(a) *Wad.* 1375. num. 16.

(c) *p. 1. fol. 24.*

(b) *ann.* 1260.

(d) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 20.*

ma fatta da Clemente V. nell' Ordine subito si estinse, per esser fatta nell' ubbidienza de' Padri Conventuali. Conventuali pur erano i Ministri Provinciali, che nell' anno 1380. favorirono la Riforma di Fra Paolo Trinci (a): *Horum votis annuebant Patres Conventuales*. Conventuali nell' anno 1388. (b), quando gli Osservanti di Spagna dimandarono di voler vivere, *extra obedientiam Patrum Conventualium*: Conventuali nell' anno 1415. (c) quando gli Osservanti di Francia chiederono al Concilio Costanziense, che gli separasse dall' ubbidienza de' Padri Conventuali. Conventuali nell' anno 1430. (d) quando gli Osservanti furono ridotti ad regimen *Conventualium* (e). Conventuali nell' anno 1446. quando i Vicarij loro erano confermati da' Ministri Conventuali. Conventuali quando nell' anno 1449. (f) il Ministro Generale de' Conventuali, e i Ministri delle Province loro procurarono, che Niccolò V. revocasse la Bolla Eugenia. Conventuali a tempo di Callisto III. dicendo i Vescovi, e Baroni di Ungheria in una lettera a questo Pontefice (g): *Conventuales contendunt, & expostulant hos de Observantia suorum Provincialium. Ministrorum regimini subiaci, atque submitti*. Conventuali a tempo di Pio II. (h) *Praelati Conventualium appellantur Ministri*. Conventuali a tempo di Sisto IV. (i): *Ministris, Custodibus, & Guardianis Conventualibus*. Conventuali a tempo d' Innocenzo VIII. (k) *Ministrorum Generalis, & Provincialium Fratrum Conventualium*. Conventuali a tempo di Alessandro VI. (l): *Ministrorum Generalis, & Provincialium Fratrum Conventualium*. Conventuali a tempo di Giulio II. (m): *Conventualibus seu Claustralibus Fratribus eorumque Provincialibus Ministris, & Custodibus*. E lo stesso pur testifica Lion X. nella sua Bolla, che comincia (n) *Omnipotens*, allorchè dice, che i Ministri da' quali i Vicarij Osservanti dimandarono la confer-

X X

ma

(a) *Wad. num. 2.*(b) *VFad. 1464. num. 19.*(c) *Wad. num. 6.*(d) *Bull. Humilibus 1480. n. 16.*(e) *Cron. lib. 2.*(f) *Bull. Experi nobis 1487. n. 7.*(g) *VFad. 1434. num. 5.*(h) *Bull. Dudum apud VFad. 1498. n. 8.*(i) *Cron. p. 3. lib. 2. cap. 26.*(m) *Bull. Exp. Apostolica VFad. 1508. n. 20.*(f) *Cron. p. 3. lib. 2. cap. 32.*(n) *Gonz. p. 1. fol. 45.*(g) *VFad. 1455. num. 129.*

ma della loro elezione da Eugenio IV. fin al suo tempo furono tutti Conventuali : *Confirmationem electionum à tunc Ministris Fratrum Conventualium petere tenebantur*.

Ma non sono testimonio men verace, che i Ministri da San Francesco fin a Lion X. sieno stati tutti Conventuali, le querele de' Zelanti del rigor praticato vivente il Patriarca, contro gli stessi Ministri, i quali a tempo di Niccolò IV. (a) dissero : *che per la trascuraggine de' Prelati si rilassava molto la Religione*. A tempo di San Pietro Celestino (b) dimandarono di vivere nell' osservanza della Regola fuori dell' ubbidienza della Comunità. A tempo di Clemente V. pure chiedettero l' esenzione (c) dalla ubbidienza, e giurisdizione dell' Ordine. A tempo di Clemente VI. (d) che lor concedesse un luogo dove potessero osservare la loro Regola *ad literam*, dicendo, che comunemente nell' Ordine non era osservata. A tempo d' Urbano VI. (e) che la Comunità dell' Ordine generalmente viveva con molta libertà, e privilegi. Nel Concilio Costanzienſe (f), che li separasse dall' ubbidienza de' Prelati Conventuali dandogliene de' suoi medesimi, acciocchè in tal modo si potessero conservare, e crescere nell' osservanza della Regola, Nell' anno 1446. (g) che fusse ristretta la potestà del Ministro Generale, e Provinciale sopra gli Osservanti: aggiugnendo dipiù a tempo di Adriano VI. (h), che i Ministri non erano veri Ministri, ma sol di nome sotto l' ubbidienza de' quali era impossibile l' osservanza : *impossibile est Regulam spiritualiter observare sub obedientia talium Prælatorum*. Per i quali lamenti de' Zelanti dalla prima età Minoritica fin a Lion X. pur si vede, che i Ministri, quali governarono le Province vetuste fin a questo Pontefice non furono dell' Istituto Francescano più rigido, ma di un' altro più mite, cioè *Conventuale*.

Ma nemmen può negarsi, che gli odierni Conventuali succedino a' Ministri precedenti a Lion X., e a quegli del tem-

(a) Cron. p. 2. lib. 5. cap. 12.

(b) *ibid.* cap. 27.

(c) Cron. p. 2. lib. 7. cap. 18.

(d) *ibid.* lib. 9. cap. 12.

(e) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 4.

(f) *ibid.* cap. 30.

(g) Cron. p. 2. lib. 2. cap. 26.

(h) *Monum. Ord. tra* 3. 3. fol. 177.

tempo di San Francesco, governando essi le stesse numero Province vetuste di quegli; e ciò non per nuovo acquisto delle medesime, ma per via di successione, e come eredi degli antichi diritti dell'Ordine; e perchè quando i primi a tempo del Patriarca finirono di governarle, ne' Capitoli delle stesse Province vennero eletti i secondi, e dopo questi i terzi, i quarti, i quinti, e così successivamente l'uno dopo l'altro fin a Provinciali Conventuali presenti. E perciò i presenti, i passati, e i primi giustamente riputansi di un medesimo Ordine; appunto comè le Abbadesse antiche, e moderne delle *Clarisse*, e i Superiori antichi, e moderni di tutti gli altri Mendicanti non appartengono a diverse Religioni, per ragion che in tutte le Repubbliche, Congregazioni, e Religioni gli antichi, e i moderni compongono una stessa Comunità non per altro, che per la successione delle persone.

Ecco dunque che le Province Conventuali se guardano l'origine, e l'Ordine de' loro Ministri, lo veggiono correre in maniera per successione dal lor principio; che i primi anno per Autore San Francesco (a), com'è chiaro del Beato Agostino d'Assisi nella Provincia di Napoli, sepolto nel Convento di San Lorenzo della stessa Città; del Santo Martire Beato Pietro in quella di Calabria sepolto, e pubblicamente venerato nella Città di Castrovillare (b); del P. Elia in quella di Toscana; di Giovanni da Stracchia in quella di Milano; del B. Benedetto d'Arezzo in quella della Marca; del B. Giovanni da Penna in quella di Germania; del B. Giacomo d'Assisi sepolto nella Chiesa de' Conventuali di Foggia in quella di Sant'Angelo; e così in tutte le altre loro Province i primi Provinciali leggonli istituiti da San Francesco. O' dunque tutta la ragione di pubblicare i Conventuali all'età del Patriarca; siccome giustamente credonli dell'età degli Apostoli quelle Chiese, le quali ebbero per primo lor Vescovo o qualche Apostolo o qualche Uomo Apostolico ordinato dagli stessi Apostoli: ma non possono gli Osservanti avere

X x 2 la

(a) *Vad. ann. 1216. n. 2*

(b) *Monum. illius Convent.*

sa gloria, il Provincialato de' quali quando arriva a Lion X., e spira, e muore, e finisce,

C A P O XVIII.

Conferma si il primato de' Conventuali per la successione de' Ministri Generali da San Francesco fin a Lion X.

Siccome per distinguere tra tante Sette la vera Chiesa di Gesù Cristo, sebbene anche la successione de' Vescovi, che nelle Chiese particolari corre dagli Apostoli fin a noi, credasi una pruova fortissima, e invincibile, molto più chiara, però, e più ferma riputasi da S. Ireneo, da S. Agostino, e da tutt' i Padri la Successione de' Pontefici della Chiesa Romana Madre, e Capo di tutte le altre. Così parimente di tante Congregazioni, che numera la Regola Francescana, sebben la successione de' Guardiani, Cucodi, e Ministri Provinciali ci abbia fatto conoscere qual di essa sia stata fondata immediatamente da S. Francesco; molto più potente però sarà la successione de' Ministri Generali, i quali da San Francesco fin a Lion X. farò chiaro vedere che furon tutti Minori Conventuali.

E prima chi può porre in dubbio tal verità, la quale da tutti concordemente difendesi? Conventuale vien appellato S. Bonaventura da Lae. zio Cherubino, quando favellando di sua canonizzazione, così dice (a): *Canonizatio Sancti Bonaventurae Balneoregiensis Ministri Generalis Ordinis Minorum Conventualium*. Conventuali gli altri Generali della Comunità dell'Ordine nel primo Secolo de' Minori, dicendo Monsignor Marco (b): *I Frati della Comunità sono i Conventuali*. Conventuali i Generali, i quali dall'anno 1368. fino all'anno 1415. favorirono la Riforma di F. Paolo Trinci; chiamandogli l'Aroldo (c) e'l Wadingo (d) *laxioris vite sectatores*. Conventuale il Generale, a cui nell'anno 1406. la B. Coletta soggettò la sua Riforma, dicendo Monsignor

(a) in Bull. 21. Xisti IV.

(c) 1384. num. 1.

(b) *Greg. p. 2. lib. 7. cap. 18.*

(d) 1415. num. 25.

signor Marco (a) che la surgettò all' ubbidienza del Ministro Generale de' Conventuali. Conventuali a tempo di Eugenio IV. scriuendo Federico III. Imperadore (b), che questo Pontefice diede agli Osservanti il proprio Vicario generale, ne *Conventualium Fratrum Imperio quovis modo possent impediri*. Conventuale a tempo di Niccolò V. (c) quando il Ministro Generale de' Conventuali, e' Ministri delle Provincie loro procurarono di fare, che Papa Niccolò V. rinvocasse la Bolla *Eugeniana*. Conventuale a tempo di Callisto III. (d) dicendo: i Prelati, e Baroni di Ungheria in una lettera a questo Pontefice: *Ministrum Generalem, & Fratres Conventuales San Giacomo della Marca ne' suoi Articoli distesi per la concordia tra' Conventuali, e gli Osservanti: Non possint eligere in Generalem nisi Conventualem*: e chiamando il Wadingo i Conventuali di quel tempo: *Familium Conventualium auctoritate Regiminis radiantem*; Conventuale a tempo di Sisto IV. (e) *Ministri tam Generalis, quam Provinciales, & Fratres Conventuales*. Conventuale a tempo d'Innocenzo VIII. da cui gli Osservanti son nominati (f): *ab obedientia Ministrorum Generalis, & Provincialium Fratrum Conventualium exempti*. Conventuale a tempo di Alessandro VI. dal quale pure gli Osservanti son detti (g) *ab obedientia Ministrorum Generalis, & Provincialium Fratrum Conventualium exempti*. Nè dissente Lion X. nella sua Bolla, *Ite & vos*, dove favellando de' Generali, Francescani precedenti alla medesima Osservanza, dice: *Minister Generalis tunc Fratrum Conventualium*. E lo stesso conferma Clemente VII. (h): *Fratres Conventuales, ex quibus dictus Minister Generalis eligi consueverat*. E così pure confessano ingenuamente i Scrittori Osservanti, dicendo il Padre Dimas lor Provinciale di Aragona nell' anno 1523. (i): *Praeminentiam Ministerii tus antea possidebant Conventuales*. E il Gonzaga (k) *Ordinis Sigil-*

(a) Cron. p. 3. lib. 3. cap. 6.

(b) apud VVad. 1455. n. 38.

(c) Cron. p. 2. lib. 2. cap. 32.

(d) VVad. 1455. n. 71. 72. 74.

(e) Bull. dum fng. apud VVad. 1474. n. 16.

(f) exspon. nobis 1487. n. 6.

(g) dudum 1498. n. 6.

(h) dudum apud Confec. fol. 145.

(i) Supplem. privileg. fol. 1.

(k) par. 1. fol. 44.

Sigilla penès Conventuales erant. E Monsignor Maico (a) che da Eugenio IV. fin a Lion X., quando l'Offeranza ne' suoi Capitoli, che faceva, eligeva Vicarj Generali, e Provinciali erano sempre confirmati da Ministri Conventuali.

Per meglio però distinguere questa successione ne' Conventuali, Io voglio qui nominare tutt' i Generali de' primi trè Secoli dell' Ordine, e sono questi: San Francesco, Giovanni Parente, Elia da Cortona, Alberto da Pisa, Aimeone Inglese, Crescenzo da Jesi, Giovanni da Parma, S. Bonaventura, Girolamo d' Ascoli, Bonagrazia da Bologna, Arlotto da Prato, Matteo d' Acquasparta, Raimondo Gaudredo, Giovanni da Muro, Gonsalvo Portoghese, Alessandro di Alessandria, Michele da Cesena, Gerardo Odone, Fortunerio Vassalli, Guglielmo Farinerio, Giovanni Buco, Marco da Viterbo, Tommaso da Bologna, Leonardo da Giffoni, Ludovico da Venezia, Pietro da Sulmona, Martino da Riparolo, Enrico Alfieri, Antonio Pireto, Angelo Salvetti, Antonio Massa, Guglielmo da Casale, Antonio Rusconi, Angelo Sarpetri, Giacomo Miagnica, Giacomo Sarzuola, Francesco della Rovere, Zannetto da Udine, Francesco Sansone, Egidio d' Amelia, Rainaldo Graziano, Filippo Porcaccio, e Bernardino Prati, questi sono tutt' i Generali dell' Ordine fin a Lion X. Principio ora a dimostrare che furono tutti Conventuali: e principio da San Francesco, e farò vedere, che'l Patriarca sia immediato Institutore, e primo Ministro Generale de' soli Conventuali.

Egli par fuor di ogni contrasto, che San Francesco nell' anno 1208. institui solamente quell' Ordine a cui diede tolte sue proprie mani la Regola, e con la Regola nello stesso anno le facultà ordinarie in quelle espresse di vestire, e ammettere alla professione i Novizj, di congregare Capitoli, di eligere Superiori Generale, Provinciali, Custodiali, e Locali, di visitare, di castigare, di assolvere, e di far tutto quello che riputasi necessario al buon regolamento di un Ordine. Or queste facultà l' ottennero da San Francesco i soli Conventuali, e lo dimostro. Perchè Io veg-

gio

(a) Cron. p. 2. lib. 2. cap. 27.

gio gli Osservanti (a), nell'anno 1415. comparire al Concilio Costanziense, e domandare, che gli separasse dall'ubbidienza de' Prelati Conventuali dandogliene de' suoi medesimi, acciocchè in tal modo si potessero conservare. Nell'anno 1431. ottennero da Eugenio IV. (b) la facoltà che' Frati Osservanti d'Italia celebrassero il lor Capitolo Generale. Nell'anno 1446. (c) ottennero dallo stesso Pontefice i Vicarj Generali, e che questi avessero sopra i Frati sottoposti alla loro giurisdizione, e ubbidienza la medesima autorità, e potere che à il Generale nel suo officio in tutto l'Ordine. E finalmente nell'anno 1517. (d) ottennero da Lion X. che i Frati Reformati, e osservatori della sua Regola avessero ancora i Prelati conformi alla Regola, cioè il Ministro Generale, e Ministro Provinciale. Ma non così i Conventuali, i quali anno goduto sempre, e tuttavia godono tutte le facoltà della Regola, e non trovasi dopo il Patriarca ch'ì l'abbia loro concedute, come trovasi degli Osservanti; debbono dunque necessariamente riconoscerle dal medesimo Patriarca; e questo ancora venerare per loro Istitutore, e primo Ministro Generale: perchè se avessero istituiti gli Osservanti, e non i Conventuali questi piuttosto, non quegli aurebbono avuto bisogno di mendicare ne' tempi susseguenti, la podestà necessaria al buon governo dell'Ordine. Aggiungasi, che S. Francesco non esercitò mai giurisdizione alcuna sopra le Provincie Osservanti che son moderne; ma sopra le vetuste di San Bonaventura, e del Pisano, le quali conservanti (e) presso i Conventuali; e in queste celebrò i suoi capitoli, queste visitò, in queste esercitò tutta la sua superiorità. Come dunque posso nominarlo Generale degli Osservanti, se non ebbe mai giurisdizione alcuna sopra le Provincie Osservanti? e finalmente quando il Santo passò da questa vita glorioso al Signore lasciò Eredi de' Conventi, e delle Provincie da Lui fondate non gli Osservanti, ma i Conventuali, che attualmente le possiedono, e da' quali gli Osservanti anno ricevuto qualche Convento vetusto che tengono. Ed a Con-

(a) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 30.

(b) Ibidem cap. 52.

(c) Ibidem cap. 63.

(d) lib. 8. cap. 47.

(e) VVad. 1260. n. 13.

ventuali parimente lasciò il suo prezioso Corpo stigmatizzato: ciocchè ad evidenza dimostra, non essere stati gli Osservanti immediatamente istituiti da S. Francesco; Imperocchè, siccome adorasi S. Benedetto in Monte Casino, Sant' Agostino in Pavia, San Domenico in Bologna, San Romualdo in Fabriano, San Pietro Celestino nell' Aquila, San Filippo Benizio in Todi, Sant' Ignazio in Roma, San Gaetano in Napoli, San Brunone in Calabria, San Bernardo in Chiaravalle, San Pietro Nolascò, San Giovanni di Dio, e tutti i Fondatori delle Religioni antiche, e moderne si venerano presso coloro di cui furono Istitutori, così S. Francesco si venererebbe tra gli Osservanti, se fusse stato loro Istitutore; come si trova tra essi S. Giovanni da Capistrano, S. Giacomo della Marca, e altri Santi; che veramente furono del lor' Ordine. Ed essi ancora, e non i Conventuali sarebbero rimasti Eredi subito dopo la sua morte della podestà del Patriarca, e delle Province, e Conventi vetusti da lui fondati; se veramente fussero, come vantansi Figli suoi primogeniti; dicendo l' Appostolo (a): *Si Filij, & Hæredes.*

Potrei quì terminare il presente Capo, e dire, che se il Patriarca fu Ministro Generale de' Conventuali, i Generali Conventuali pur furono tutti quegli i quali governarono la Religione fin' a Lion X. non potendosi dubitare, ch' essi furono veri, e legittimi successori del Patriarca. Ma pure mi piace di considerare in quali Conventi essi fiorirono, in quali eletti, da chi eletti; quali Province governarono, dove furono sepolti, quali gradi ottennero nell' Ordine, e fuor dell' Ordine, e qual maniera di vivere approvarono, per dipoi conchiudere, anche da queste cose, che tra Generali Conventuali debbonli numerare.

Primieramente tutt' i prefati Generali fiorirono ne' Conventi, i quali o sono, o furono de' Conventuali, Giovanni Parente in Carmignano (b) *Provincia Tuscia Patrum Conventualium*. Elia (c) nel Monastero de' Conventuali di Cor-

(a) *ad Rom. 8.*

(c) *Rodolph. Prov. Tuscia.*

(b) *Vud. 1209. n. 35.*

Gortona . Alberto nel Convento di Pisa (a) *quem apud se habent Patres Conventuales*. Crescenzo (b) nell'antico Convento di S. Marco di Jesi de' Conventuali. Giovanni da Parma nel Monastero de' Conventuali di Parma, di cui ragionando (c) l' Wadingo, dice: *Cænobium Parmæ ubi floruit Joannes Parmensis Minister Generalis*. Aimone nella Provincia d'Inghilterra governata in fino all'anno 1499. (d) da Conventuali. San Bonaventura nel Convento di Bagnarea, di cui scrive l' Wadingo (e): *Speñtat hic locus ad Custodiam urbevetanæ Patrum Conventualium*. Girolamo d'Ascoli nel Monastero de' Conventuali d'Ascoli, di cui dice l' Wadingo (f): *Prodierunt ex hoc loco tales, tamque insignes viri, quales ex nullo Ordinis nostri Cænobio, videlicet duo Pontifices Maximi, Nicolaus IV. & Sixtus V., & demum Felix Cardinalis Centinus adhuc superstes*. Bonagrazia nel Convento di S. Giovanni in Persiceto (g) della Provincia di Bologna Conventuale. Arlotto nel Convento de' Conventuali di Prato, di cui dice il Wadingo (h) *Cænobium Pratenſe ubi floruit Frater Arlottus vir doctus & Minister Generalis*. Matteo nel Convento (i) di S. Fortunato di Todi: *in Provincia Sancti Francisci, & Custodia Tudertina Patrum Conventualium*; Raimondo (k) nel Convento di Marseglia tenuto da' Conventuali fin' all'anno 1533. Giovanni nel Convento di Muro della Custodia di Camerino (l) tenuto da' Conventuali fin' al 1390. Gonsalvo fiorì in Portogallo (m) dove gli Osservanti ebbero il primo loro Convento sol nell'anno 1390. Alessandro (n) in quello antichissimo de' Conventuali in Alessandria, e non in quello degli Osservanti (o) eretto vivente San Bernardino. Michele in quel di Cesena eretto l'anno 1250. (p), posseduto da' Conventuali, e non in quello degli Osservan-

(a) *VVad. 1411. n. 24.*(b) *Rodulph. Prov. March.*(c) *1359. num. 48.*(d) *VVad. 1499. num. 20.*(e) *1291. num. 25.*(f) *tom. 4. add. ad ann. 1247.*(g) *VVad. 1390. num. 47. & Rodulph. Prov. Bonon.*

Y y

ti

(h) *1399. num. 42.*(i) *Wad. 1274. n. 47.*(k) *Gonz. Prov. S. L. Lud. Conv. 2.*(l) *Wad. 1390. n. 1.*(m) *Cron. p. 2. lib. 1.*(n) *Rodulph. Prov. Jan.*(o) *Gonz. Prov. Jan.*(p) *Wad. 1250. num. 17.*

ti (a) fondato l'anno 1458. Gerardo nel Convento di Tolosa (b) tenuto da' Conventuali fino all'anno 1552. Fortunerio, Guglielmo, e Giovanni (c) nel Convento vetustissimo di Gordono, passato negli Osservanti dopo l'anno 1516, non trovandolo nel Catalogo de' loro Conventi riferito dall'Aroldo, e da essi ordinato in quest'anno. Marco nel Convento di Viterbo edificato nell'anno 1237. (d), e non in quello degli Osservanti (e) eretto nell'anno 1437. Tommaso nel Convento de' Conventuali di Modena eretto nell'anno 1244., e non in quello degli Osservanti eretto (f) dopo Martino V. Leonardo (g) nel Convento de' Conventuali di Giffoni. Ludovico (h) nel Convento *magna domus Venetiis Patrum Conventualium*. Pietro nell'antico Convento (i) de' Conventuali in Sulmona, e non in quello dato agli Osservanti (k) nell'anno 1413. Martino (l) nel Convento di Riparolo de' Conventuali. Errico nell'antico (m) d'Alte de' Conventuali, e non in quello dato a gli Osservanti dopo Clemente VII. Antonio Pireto nell'antica Provincia di Romania de' Conventuali, e non in quella degli (n) Osservanti nata a tempo di Niccolò V. Angelo (o) e Antonio Massa (p) nella Provincia Toscana Conventuale, di cui amendue furono Provinciali, e non in quella degli Osservanti, allora governata da' Vicarj. Guglielmo (q) nel Convento di Casale de' Conventuali. Antonio Rusconi (r) nel Convento di Milano de' Conventuali. Angelo Serpetri (s) Provinciale della Provincia di San Francesco, e Procurator Generale de' Conventuali. Giacomo Mozanica nella Provincia di Milano (t) de' Conventuali

- | | |
|----------------------------------|---|
| (a) <i>Gonz. Prov. Bonon.</i> | (l) <i>Idem Prov. Jan. conv. 34.</i> |
| (b) <i>Gonz. Prov. Aquit.</i> | (m) <i>Rodulf. pag. 190.</i> |
| (c) 1540. | (n) <i>Gonz. Prov. Cand.</i> |
| (d) <i>Wad. num. 18.</i> | (o) <i>Cron. p. 3. lib. 1. c. 28.</i> |
| (e) <i>Gonz. Prov. Rom.</i> | (p) <i>Wad. 1414. num. 8.</i> |
| (f) <i>Gonz. Prov. Bonon.</i> | (q) <i>Rodulf. Prov. Jan.</i> |
| (g) <i>Rodulf. Prov. Neapol.</i> | (r) <i>Rodulf. Prov. Mediol.</i> |
| (h) <i>Wad. 1225. n. 24.</i> | (s) <i>Wad. 1425. num. 25.</i> |
| (i) <i>Rodulf. Prov. Pen.</i> | (t) <i>Cron. p. 3. lib. 3. cap. 39. Wad. 1455. n. 25.</i> |
| (k) <i>Gonz. Prov. Pen.</i> | |

tuali. Giacomo Sarfuola (a) nella Custodia di Catalogna nella vetusta Provincia d'Aragona tenuta da' Conventuali fin a tempo di S. Pio V. ove gli Osservanti a tempo che questo era Provinciale tenevano il sol Convento di Barcellona eretto da San Bernardino. Francesco della Rovere (b) Figlio del Convento di Savona de' Conventuali, Maestro di studio di Bologna, Baccelliere di Convento di Pavia, Lettor di Filosofia in Venezia, Custode della Custodia di Pavia, Reggente di Santa Croce di Firenze, e Procurator Generale de' Conventuali. Zannetto da Udine (c) Ministro Provinciale di Venezia e Procurator Generale de' Conventuali. Francesco Sansone (d) Novizio, e Figlio del Convento di Siena de' Conventuali. Eggidio (e) Figlio del Convento di Amelia, e Procurator Generale de' Conventuali. Rainaldo, e Filippo (f) nel Convento di Bagnacavallo de' Conventuali. E Berardino Figlio del Convento di Chieri de' Conventuali.

Secondo: tutt'i prefati Generali eletti ne' Conventi, che sono, o in quel tempo erano de' Conventuali. Giovanni Parente (g) nella Porziuncola fin all'anno 1415. de' Conventuali. Elia, Bonagrazia, e Gonzalvo nel Sacro Convento di Affisi de' Conventuali. Alberto in Roma nel Convento di San Francesco a Ripa dopo l'anno 1400. passato negli Osservanti. Aimone, e San Bonaventura in Araceli (h) a tempo di Eugenio IV. trasferito da' Conventuali negli Osservanti. Matteo in Monpolieri trasferito negli Osservanti sol a tempo del Cardinal d'Ambrosia dopo l'anno 1490. Crescenzo nell' antico Convento de' Conventuali di Genova (i) eretto nell'anno 1250., e non in quello degli Osservanti eretto nell'anno (k) 1444. Il B. Giovanni da Parma nell' antico Convento d'Avignone de' Conventuali, e non in quello (l) degli Osservanti eretto nell'anno

Y y 2

no

- | | |
|---|---|
| (a) <i>Wad.</i> 1459. n. 59. <i>Gonz. Prov. Catalon.</i> | (f) <i>Wad.</i> tom. 4. add. ad 2. fol. 21. |
| (b) <i>Wad.</i> 1291. n. 65. 1479. n. 15. 1439. n. 59. 1449. n. 26. | (g) <i>Cron. p. 2. lib. 1. cap. 24.</i> |
| (c) <i>Red. l. f. p. 193.</i> | (h) <i>Cron. p. 2. lib. 1. cap.</i> |
| (d) <i>Wad.</i> 1455. n. 7. | (i) <i>Wad. n. m. 18.</i> |
| (e) <i>Red. l. f. l. 1. r. 1. f. p. 154.</i> | (k) <i>Gonz. Proc. Jan.</i> |
| | (l) <i>Gonz. l. 1. r. 1. f. p. 154.</i> |

no 1469. Arlotto nel Convento de' Conventuali di Milano eretto nell'anno 1212. (a) detto dal Wadingo *caput Custodia Mediolani Patrum Conventualium*, e non in quello degli Osservanti (b) a tempo di San Bernardino. Raimondo nell'antico Convento de' Conventuali della Città di Rieti, e non in quello degli Osservanti (c) a tempo di Sisto IV. Alessandro, e Giovanni Buco nel Convento di Barcellona (d) de' Conventuali fin all'anno 1567. Michele da Cesena in San Lorenzo (e) di Napoli capo della Provincia Conventuale. Gerardo nel Convento di Parigi (f) de' Conventuali fin all'anno 1502. Fortunerio in San Francesco di Marsiglia (g) de' Conventuali fin all'anno 1533. Guglielmo in Verona nel Convento (h) eretto nell'anno 1232. chiamato *caput Custodia Veronensis Patrum Conventualium*, e non in quello dato agli Osservanti (i) nell'anno 1452. Marco da Viterbo nell'antico Convento di Genova. Tommaso da Bologna nel Sacro Convento d'Assisi. Leonardo da Giffoni in San Francesco di Tolosa, che fin all'anno (k) 1552. *pertinuit ad Conventuales*. Lodovico in Strigonio (l) passato da' Conventuali negli Osservanti a tempo di Eugenio IV. Martino in Padova (m) nel Convento de' Conventuali, dove si adora Sant'Antonio. Errico nel Convento di S. Croce di Firenze, e non in quello (n) degli Osservanti, cominciato nell'anno 1417. Antonio Pireto in Argentina nel Convento de' Conventuali eretto (o) nell'anno 1228., e non in quello degli Osservanti (p) nell'anno 1440. Angelo Salveri in Forlì nel Convento de' Conventuali (q) eretto nell'anno 1256. e non in quello degli Osservanti (r) dopo l'anno 1421. Antonio Massa nel Con-

(a) *Wad. num. 51.*(b) *Gonz. Prov. Mediol.*(c) *Gonz. Prov. Rom. Conv. 8.*(d) *Gonz. Prov. Catal.*(e) *Wad. 1224. n. 15.*(f) *Wad. 1224. n. 21.*(g) *Gonz. Prov. S. Lud.*(h) *Wad. num. 6.*(i) *Gonz. Prov. S. Ant.*(k) *Gonz. Prov. Aquin.*(l) *Arol. 1492. num. 18.*(m) *Pisan. Prov. S. Anton.*(n) *Gonz. Prov. Thusc.*(o) *Arol. num. 7.*(p) *Idem num. 11.*(q) *Wad. 1256. num. 6.*(r) *Idem 1421. n. 12.*

Convento de' Conventuali di Ferrara, e poi confermato in quello de' Conventuali di Casale (a), dove gli Osservanti assai tardi perfezionarono il lor Convento. Guglielmo da Casale, e Berardino da Chieri nel Sacro Convento di Affili. Antonio Rusconi nel Convento (b) de' Conventuali di Padova confermato nel 1449. (c). Giacomo Mozanica (d) nel Convento de' Conventuali di Bologna. Francesco della Rovere (e) nel Convento de' Conventuali di Perugia. Zannetto da Udine (f) nel Convento de' Conventuali di Venezia. Francesco Sansone (g) nel Convento de' Conventuali d' Urbino. Eggidio nel Convento (h) de' Conventuali di Terni. Rainaldo, e Francesco da Bagnacavallo nel Convento di SS. Appostoli (i) di Roma. Due solamente, Angelo Serpetri, e Giacomo Sarzuola trovo eletti in Araceli per la disposizione di Eugenio IV. già dato a gli Osservanti. Ma ciò accade, perchè non avendo allora i Conventuali altra casa in Roma, perchè perduto Araceli, che l'Ospizio di Pontefitto, vollero i Pontefici, che celebrassero i loro Capitoli in Araceli (k): *Conventuales qui tunc in Urbe alium locum non habebant, præter hospitium Procuratoris Generalis, ab Observantinis in Aracelitano Conventu charitative suscepti sunt, & ibi Ordinis Comitia celebrarunt*: così l'Aroldo.

Terzo: tutti i Generali de' detti tre Secoli eletti da voti Conventuali: Dispone la Regola di S. Francesco, che il diritto dell' elezione del Generale sia solamente de' Ministri, e Custodi (l) *Electio fiat a Ministris, & Custodibus*. Ma perchè mandare tutt' i Custodi delle Provincie a' Capitoli Generali riusciva di spesa, e d' incommodo; perciò Gregorio IX. ordinò, che i Custodi di ciascheduna Provincia n' eligessero un solo, cui commettessero le loro voci, che chiamavasi Custode de' Custodi: e di questi e di Ministri Provinciali fu in tutt' i tempi seguenti il diritto di detta elezione,

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (a) Ganz. Prou. Janua. | (f) Arold. 1469. n. 3. | (l) cap. 8. |
| (b) Cron. p. 3. lib. 1. cap. 62. | (g) Arold. 1475. num. 3. | |
| (c) Arold. 1449. num. 4. | (h) Arold. 1500. num. 5. | |
| (d) Arold. 1454. num. 16. | (i) Arold. 1506. num. 2. 1512. n. 5. | |
| (e) Idem 1464. n. 6. | (k) 1450. num. 6. | |

ne, come testifica anche un Provinciale (a) Osservante nel suo Specchio de' Minori dato in luce nell'anno 1523., il quale ragionando della detta determinazione di Gregorio IX. così scrive: *Dicit, quod non nisi unus Constitutus ab aliis Custodibus debeat ire ad Capitulum Generale. Hoc sic fuit observatum usque ad annum 1517.* e Lion X. giudicò così necessario che gli elettori del Ministro Generale fossero Ministri, e Custodi; che quando nell'anno 1517. concedette il Generale agli Osservanti; acciocchè l'elezione si facesse a tenore della Regola; prima per la sua Bolla *Ite, & vos* institui i loro Ministri, e Custodi: *& ut prefata electio Ministri Generalis, qua secundum praedictam Regulam à ministris Provincialibus, & Custodibus fieri debet, liberè secundum intentionem ejusdem Regula, & absque quovis scrupulo celebretur; declaramus omnes Provinciales Vicarios Fratrum de familia, seu de Observantia veros Ministros esse ipsosque ad effectum electionis hujusmodi in Ministros ordinamus, & instituimus: discretos etiam ipsorum similiter declaramus esse Custodes.* Or i Ministri Provinciali, e Custodi de' Custodi, abbiamo già veduto altrove, che fin a Lion X. trovaronsi ne' soli Conventuali; e che gli Osservanti per lo contrario solamente da questo Pontefice riconoscono i loro Custodi, e Ministri. Aggiungasi che Io ne' nostri Annali ritrovo tre specie di Capitoli: Capitoli Generali dell' Ordine, Capitoli Generalissimi, e Capitoli Generali degli Osservanti, come può osservarsi presso Monsignor Marco (b) e l' Gonzaga (c) e presso il Wadingo (d), e l' Aroldo (e) I Capitoli Generali degli Osservanti erano quegli, a cui chiamavansi i soli Osservanti; i Generalissimi a cui chiamavansi gli Osservanti, e Conventuali: e i Generali dell' Ordine a cui chiamavansi i soli Conventuali. Or tutt' i Ministri Generali dal principio dell' Ordine fino all' anno 1430. leggonsi eletti ne' Capitoli Generali dell' Ordine, e non già ne' Capitoli Generali degli Osservanti de' quali il primo fu nell' anno 1431., e nemmeno ne' Generalissimi, de' quali il primo fu nell' anno

1430.

(a) fol. 11.

(c) p. 1. fol. 11.

(e) Ind. v. Capit.

(b) Cron. p. 2. Tabul. Capit.

(d) tom. 5. e 6. Ind. v. Capit.

1430. Or da quest' anno fin' all' anno 1417. [tampoco i Generali vennero eletti ne' Capitoli Generalissimi, o ne' Generali degli Osservanti, ma pur ne' Capitoli Generali dell' Ordine, alla riserba di quattro soli, cioè Guglielmo da Casale, Antonio Rusconi, Giacomo Sarzuola, e Rainaldo da Cotignola: ma se bene in questi Capitoli Generalissimi furono presenti Conventuali, e Osservanti; non mai però venne a questi permesso il suffragio nell' elezione de' predetti Generali, come appresso vedremo: e perciò tutti i Generali da S. Francesco fin a Lion X. furono eletti da' soli Conventuali.

Quarto: tutt' i prefati Generali ne' due primi Secoli governarono i soli Conventuali; e nel terzo poco ingerironsi con le Riforme; perchè ne' due primi ressero solamente le Province vetuste, che allora esistevano dell' Ordine, le quali testifica il Wadingo (a) *conseruari apud Conventuales*. E sappiamo ancora, che i decreti fatti da San Bonaventura per i Conventi del suo tempo, appellansi dagli Statuti Papali di Giulio II. Decreti ordinati per i Conventuali (b); *statutum Generale tempore S. Bonaventura factum quoad antiquos Conventus fratrum Conventualium*. E che le altre Costituzioni distese dal Santo per buon Regolamento dell' Ordine, pur dall' Autore delle firmamenta de' trè Ordini, diconsi: *fervor, & Zelus precedentium Patrum nostrorum Conventualium* (c). Nel terzo Secolo ancora que' soli erano veramente soggetti al Generale, i quali dopo la Bolla, *Ite & vos* di Lion X. rimasero sottoposti al Generale de' Conventuali, cioè i soli Conventuali; come è chiaro per la Bolla *Omnipotens Deus*, dello stesso Pontefice, dove dice: *Domus autem, & loca, & Monasteria Monialium Generali Conventualium ea subiecta volumus, & intelligimus, quæ Ministro Generali ante celebrationem dicti generalissimi Capituli subiecta erant*. Perchè sebbene nel terzo Secolo dell' Ordine, oltre i Conventuali vi erano ancora molte riforme, cioè Osservanti della famiglia, Collettani, Amadei, e Clarenì, e frati del Santo Evangelio; ad ogni modo le premure de' Ministri

(a) 1260.

(b) in cap. 3. Regal. particula 13.

(c) p. 1. fol. 24.

nistri Generali erano per i soli Conventuali; per ragion che' primi riputavansi, come ne rendono testimonianza i mentovati Pontefici Innocenzo VIII., e Alessandro VI., *ob obedientia Ministrorum Generalis & Provincialium Fratrum Conventualium exempti*. E gli altri comechè si vantavano di essere sotto l'ubbidienza de' Ministri; pur non dimeno l'ubbidienza loro non mai fu costante; e aderivano or a' Conventuali, e or agli Osservanti della famiglia, ed or nè agli uni, nè agli altri; e però dice 'l Wadingo, (a): *raro à Conventualibus corripiebantur*: e lo stesso dice Monsignor Marco favellando del Generale Sansone (b) *si curava poco d'intromettersi con frati Reformati che vivevano sotto la sua ubbidienza*.

Quinto: Tutt' i detti Generali furono promossi a' gradi scolastici accettati da' soli Conventuali, e ripudiati dagli Osservanti, dicendo 'l Wadingo (c) de' Superiori del primo Secolo Franciscano: *Ordinis rectores doctissimos fuisse viros, & plerumque Sacra Theologia Magistros*. E quasi tutti Maestri io trovo i Generali de' primi tre Secoli Francescani (d): *Frater Haymon in Theologia Magister*, (e) *Frater Joannes de Parma Magister in Theologia* (f). *Frater Bonaventura Minister Generalis Ordinis Minorum, Magister in Theologia*. Così Bernardo Guidone contemporaneo al Santo (g), e Sisto V. nella sua Bolla *Triumphantis Ecclesie* dice del Santo: *Doctoris, & Magistri insignibus in celeberrimo Parisiensis gymnasio solemni more decoratus* (h) *Frater Hieronymus de Asculo in Theologia Magister, & Papa*. (i) *Magister Bonagratia Generalis*. (k) *Frater Arlottus Magister, & Ordinis Generalis Minister*. (l) *Magister Matthæus de Aquasparta*. (m) *Frater Raimundus Gaufredi nobilis genere, fuit Generalis Ordinis Minorum, & in Theologia Magister*. (n) *Frater Joannes de Mur-*

ro

(a) 1462. num. 25.

(b) *Cron. p. 3. lib. 5. cap. 5.*(c) *Wad. 1278. num. 5.*(d) *conform. 11.*(e) *Pis. Prov. Bonon.*(f) *apud Wad. tom. 7. add. ad 2. n. 17.*(g) *Bull. tom. 2.*(h) *Pisan. Prov. March.*(i) *Roduff. Prov. Bonon.*(k) *Pisan. Prov. Tusc.*(l) *Pisan. Prov. S. Franc.*(m) *Pisan. Prov. Prov.*(n) *Pisa. Prov. March.*

ro in Theologia Magister. (a) Frater Conſalvus Sanctus Homo
Magister in Theologia, & Ordinis Minorum Generalis Minister.
(b) Magister Alexander. (c) Frater Michael in Theologia Ma-
gister, & Ordinis Minorum Generalis Minister. (d) Magister
Gerardus Odonis ſcientia, & verbo ſuſoſſimus Generalis Mi-
niſter Ordinis Minorum. (e) Locus Gerdomi habuit Magiſtros
tres Generales Miniſtros ſucceſſive Magiſtrum Fortunarium,
Magiſtrum Guglielmum, & Magiſtrum Jeannem. (f) Frater
Thomas à Torignano in Theologia Magiſter Prædicator maxi-
mus, qui fuit Generalis Miniſter Ordinis Minorum (g) Frater
Marcus Magiſt. in Theologia Generalis Miniſter Ordinis. (h)
Frater Leonardus Magiſter in Theologia, & Generalis Miniſter
Ordinis Minorum. (i) Ludovicum Magiſtrum in Theologia;
qui fuit Generalis Miniſter (k) Frater Petrus de Canſano Ma-
giſter in Theologia & Ordinis Minorum Generalis Miniſter (l)
Frater Martinus de Sancto-Georgio Magiſter in Theologia, &
Generalis Ordinis Minorum. (m) Frater Henricus Magiſter vir
doctus, & egregius. (n) Frater Antonius de Pireto Magiſter. (o)
Frater Angelus Salvetti Magiſter (p), dilecto Filio Antonio de
Maſſa Ordinis Minorum Profeſſori Magiſtro in Theologia, co-
ſi Martino V. (q) Frater Guglielmus de Caſali Sacra Theo-
logiæ Magiſter (r) Frater Antonius de Ruſconibus Sacra Theo-
logiæ Magiſter (s) Angelus in Theologia Magiſter extitit; coſi
Niccolò V. (t) Reverendiſſimo Patri in Chriſto F. Jacobo Mozu-
nica Sacra Theologia Magiſtro. (u). Frater Jacobus de Sarſuo-
lu Sacra Theologia Magiſter (x). Frater Franciſcus de Savo-
na Magiſter in Theologia doctiſſimus. (y) Zanettum Utinenſem
Sacra Theologia Magiſtrum (z) Franciſcus Sampſon. . . Magi-
ſteri

Z z

(a) Piſa. Prov. S. Jacob.	(m) Piſan. Prov. Jan.
(b) Piſan. Prov. Jan.	(n) fund. 3. Ord. p. 1. fol. 34.
(c) Piſan. Prov. Rom.	(o) Rodulſ. fol. 191.
(d) Piſan. Prov. Aquit.	(p) Wad. tom. 5. Reg. num. 82.
(e) Ibid.	(q) Wad. 1438. num. 6.
(f) Piſan. Prov. Rom.	(r) Wad. 1443. num. 4.
(g) Piſan. Prov. Bon.	(s) Wad. tom. 5. Reg. num. 58.
(h) Piſan. Prov. S. Anton.	(t) Wad. 1452. num. 27.
(i) Piſan. Prov. Neapoli.	(u) Wad. 1458. num. 5.
(k) Piſan. Prov. Ven.	(x) Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 85.
(l) Piſan. Prov. Jan.	(y) Wad. 1469. n. 1. (z) Wad. 1475. n.

sterii gradum affectus (a) Frater Egidius Delphinus de Amelia Sacra Theologia Magister (b) Frater Rainaldus de Cotignola Sacra Theologia & Artium Magister (c) Frater Philippus de Bagnacaballo Sacra Theologia Mag. doctissimus (d) Minister Generalis electus est Berardinus Pratus, à Cherio, Ligur, Magister.

Sesto : tutt' i detti Generali approvarono nell' Ordine una disciplina molto più mite di quella , la quale venne eletta da' primitivi Osservanti. Perchè S. Bonaventura nelle sue Costituzioni Narbonensi (e), dette poi Farinerie, permise di ricevere all' abito i Giovanetti *etate , nisi fuerit à parentibus oblati quatuordecim annorum* : i vestimenti, nè adeò pretiosa ut videntes eos de curiositate, & vanitate notare debeant, nè ita vilia, & grossa ut ipsa videntes in horrorem inducant. Permise ancora le limosine perpetue, vietando solamente il procurarle, ed eligerle in giudizio: *nullus Fratrum inducat aliquam personam ad faciendum seu ordinandum aliquam elemosinam perpetuam. & si aliqua talis fuerit ordinata, nullo modo à fratribus, vel ab aliquo nomine ipsorum in iudicio exigatur.* E dippiù le successioni reitarie nell' anno 1265. mentre il Santo era Generale, vennero da Clemente IV. concesse all' Ordine, com' è chiaro per la Bolla *Obtentu Divini nominis* dallo stesso Clemente IV. di cui abbiám altrove favellato. E a tempo di Martino IV. per la Bolla *Exultantes (f)* ottennero ancora i Generali susseguenti, che i Sindici Apostolici dati all' Ordine sì per le dette limosine perpetue, come per gli altri loro interessi potessero comparire in giudizio. E permisero ancora l' esazioni pecuniarie per i comuni bisogni dell' Ordine, com' apparisce nelle Costituzioni Benedittine emanate nell' anno 1337. che dicono: *Generali, sociis, & famulis provideatur moderate per Conventus, Custodias, seu Provincias*: ed aggiungono che così praticavasi precedentemente nell' Ordine; *prout hactenus est in Ordine consuetum.* Queste, e altre cose di disciplina meno rigi-

(a) Firm. 3. Ord. loc. cit.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) Arol. ann. 1513.

(e) VVad. tom. 2. Reg. n. 63.

(f) cap. 15.

rigida permisero nell'Ordine i Generali de' primi due Secoli. Ma gli Osservanti nel lor principio, seguendo morale più austera; dimandarono al Concilio (a) che chiudesse la porta a ricevere puttì alla Religione: vestirono abiti rozzi, e rappezzati (b) *Habitus rudem segmentitium*; tutto diverso, come testifica Alessandro V. (c) da quello della Comunità dell'Ordine: *alterius formae habitum gestare praesumpserunt*: rigettarono i legati, e le limosine perpetue; dicendo nel lor Capitolo Generale nell'anno 1399. (d) d'una certa limosina perpetua lasciata al lor Convento d'Ilerde: *Decretum de elemosina Ilerde, quod nullo modo licet Fratribus exigere, cum sit annualis, & perpetua*. Rigettarono le successioni rehtarie, com'è chiaro per la Bolla (e) *licet dudum* di Sisto IV. Nè vollero mai permettere conforme leggesi nelle Costituzioni di San Giovanni da Capistrano (f) che i loro Sindici comparissero in giudizio: *neque per modum exactionis quoquo modo permittant, Procuratores vel Economos nostri Ordinis in iudicio agere contra quemcumque*: e nè meno tolerarono l'esazioni pecuniarie per i bisogni dell'Ordine, avvegnache a titolo di pura limosina (g): *loci strictioris observantia nolunt per suos Procuratores Ordinis Amicos concurrere in huiusmodi Ordinis expensis*, dicono le Alessandrine. E molt'altre cose gli Osservanti nel lor principio costantemente rifiutarono, siccome altrove abbiamo dimostrato, le quali da' Generali de' primi due Secoli permettevansi. Se poi vogliamo ragionare de' Generali del terzo Secolo, apparisce più chiaro che professavano diverse leggi degli Osservanti; mentre questi non per altro separaronsi dalla loro ubbidienza, se non perchè credevano di non potere sotto il lor governo osservare interamente la Regola: *Impossibile est Regulam spiritualiter observari sub obedientia talium Praelatorum* (h): così dissero ad Eugenio IV. (i) quando gli chiedettero i propj Vicarj Ge-

Z z 2

nera-

(a) p. 3. lib. 1. ca. 30.

(b) *VPad.* 1259. num.(c) *VPad.* tom. 5. Rep. 1489. n.(d) *Acnum.* Ord. tra 3. fol. 128.(e) *VPad.* tom. 6. Re. num. 1.

(f) cap. 6.

(g) cap. 6.

(h) *Mon. Ord.* tr. 3. fol. 177.(i) *Cron.* p. 3. lib. 2. cap. 26.

nerali; ch' erano desiderosissimi di osservare compiutamente la Regola senz' essere impediti nè disturbati. Così quando Sisto IV. (a) pensò di sottoporre l' osservanza all' ubbidienza de' Conventuali: *S. Francesco difendete voi lo stato dell' osservanza della vostra Regola*. E così quando il Ministro Generale Eggidio d' Amelia cercò di ridurre sotto l' ubbidienza sua i Frati dell' Osservanza (b) che voleva distruggere la riforma dell' Osservanza sotto colore del ben comune. Nel rimanente se il Generale professava le stesse leggi; e perchè separare gli Osservanti dalla sua ubbidienza? Ma le professò certamente diverse Guglielmo da Casale, il quale per la Bolla *Ad statum Ordinis Minorum*, di Martino V. procurò nell' anno 1430. che nell' Ordine venissero confermate le rendite: e così pure Antonio Rusconi, che l' Aroldo chiama (c) *Generalem Ministrum Fratrem Antonium Rusconium laxioris vite sectatorem*: e così ancor Angelo Sarpetri, il quale trovandosi Procurator Generale de' Conventuali in Roma nell' Ospizio di Ponte-sisto, procurò per la Bolla (d) *Cum itaque* di Niccolò V. prevederlo di rendite: e così Giacomo Mozanica, i di cui sudditi appellansi dall' Aroldo soggetti (e) *laxioris vite sectatori*. Nè da questi diversa fu la professione di Giacomo Sarfuola, il quale avendo voluto ne' Conventuali confermare le rendite per la Bolla *Ad exequendum* di Callisto III., diè motivo al Wadingo di scrivere (f): *Quantum verò in Regula Observantia discrepaverint Observantes a Conventualibus, vel ab ipso dicto Capite Ministro Generali, qui ipso eodem tempore, quò abiectum, humile, & pauperculum genus hominum suo subiecti Imperio contendit, tot tibi sociisque laxioris, & commodioris vite privilegia his literis contenta procuravit*. Di professione meno rigida fu anche Francesco della Rovere; se quando poi fu Sisto IV. nella sua Bolla *dum fructus uberes*, testificò, d' aver da Religioso conosciuto per esperienza, che i Conventuali non potevano vivere senza rendite. *Nos etiam dum in Minoribus constituti Generalis Ministri fungeremur,*
expe-

(a) lib. 5. cap. 46.

(c) 1443. num. 4.

(e) 1455. n. 10.

(b) lib. 8. cap. 39.

(d) PP. ad. Reg. n. 58.

(f) 1458. num. 21.

*experientia comprobavimus quod dicti Ordinis Fratres
ex incerta mendacitate, & minutis elemosinis, non possint se
sustinere:* di cui dicono ancora le nostre Croniche (a) che
favorendo da Papa più i Conventuali, che gli Osservan-
ti, giudicavano che questi favori fossero fatti a Conventuali
per esser egli stato uno di loro. Della stessa professione Con-
ventuale fu ancora Zannetto da Udine, il quale ottenne
(b) per la detta Bolla *Dum fructus Uberes*, di Sisto IV. la
riferma delle rendite e successioni rederarie. E così an-
cora Francesco Sansone (c) di cui scrive il Wadingo: *Mini-
ster Generalis Franciscus Sampson Conventualis erat*. Ed Eg-
gidio d'Amelia (d) e Filippo da Bagnacavallo, sappiamo
che vivevano secondo le Costituzioni Alessandrine de'
Conventuali da loro ordinate. E Rainaldo, come lo dimo-
strano i Statuti, detti di Giulio II. da lui distesi nell' anno
1506. E così finalmente della stessa professione Conven-
tuale fu ancora Berardino Prati, che l' Aroldo (e) chiama
Conventuale: *Bernardinum à Frato Conventualem*.

Settimo: Molti Generali delli predetti trè Secoli ven-
nero sublimati ch' alle Porpore, e ch' alle Mitre. San Bo-
naventura creato Cardinale da Gregorio X. Girolamo d'
Ascoli dipoi Nicolò IV., da Nicolò III., Matteo d'Acqua-
sparta da Niccolò IV., Giovanni da Muro da Bonifacio
VIII., Fortunerio da Clemente VI., Guglielmo da Inno-
cenzo VI. Marco, da Urbano V., Tommaso, da Urbano VI.,
Lodovico, da Gregorio XI., Leonardo da Clemente VI., Fran-
cesco della Rovere di poi Sisto IV., da Paolo II., Gerar-
do Odone Patriarca da Clemente VI., Antonio Pireto, e
Antonio Massa Vescovi da Martino V., Zannetto da Udine
Arcivescovo di Spalatro da Sisto IV., e Rainaldo Vescovo di
Ragusi da Giulio II. Or questi Generali, anche per le det-
te Dignità ad essi conferite fuor dell' Ordine, non possono
appartenere a gli Osservanti: mentre il primo loro Ve-
scovo (f) fu Matteo da Girgenti nell' anno 1442. e Gabrie-
le da Verona (g) fu il primo loro Cardinale, creato da Si-
sto

(a) p. 3. lib. 5. cap. 46.

(b) *Vvad.* 1472. R. g. n.(c) 1496. *nn.* 2. 10.(d) *Aless.* fol. 209.(e) 1517. *num.* 3.(f) *Clon.* p. 3. lib. 1. cap. 44.

(g) lib. 5. cap. 51.

sto IV. nell' anno 1478. E parlando di essi il Wadingo (a) ne templi di Martino V. Eugenio IV. così dice: *Observantes à serio literarum studio abhorrentes, his munijis videbantur parum idonei.* Nè ebbe d' essi migliore opinione Eugenio IV. quando nella sua Bolla (b) *Ad ea*, di loro disse: *Nullam rerum Saculi, quae ad gubernationem pertinent, habere aptitudinem.*

Per ultimo: Tutt' i medesimi Generali furono sepolti ne' Conventi che sono, o furon de' Conventuali. Elia (c) nella Chiesa de' Conventuali di Cortona; Aimone in Anagni (d) presso de' Conventuali; B. Giovanni da Parma in Camerino (e) nel Convento che fu de' Conventuali fin ad Alessandro VI. San Bonaventura (f) in S. Francesco di Lione, de' Conventuali fin' all' anno 1502. Bonagrazia, Giovanni da Muro, Guglielmo Fariniero, e Leonardo da Gifoni nel Convento de' Conventuali di Avignone (g), e non in quello degli Osservanti fondato nell' anno 1469. Arlotto, Raimondo, e Gonsalvo nel Convento, il quale fu de' Conventuali in Parigi (h) fin' all' anno 1502. di Giovanni Parente, Crescenzo da Jesi, e Alberto da Pisa non trovo il sepolcro; ma se vissero nell' antiche Provincie, le quali spettano a' Conventuali; in queste ancora dovettero riposare nel Signore. Matteo di Acquasparta, Alessandro d' Alessandria, e Tommaso da Bologna in Araceli (i) de' Conventuali fin' all' anno 1445. Michele da Cesena nel Convento di Monaco (k) de' Conventuali fin' all' anno 1480. Fortunario nel Convento (l) de' Conventuali di Padova. Giovanni Bucò nel Convento di Beiva (m) tenuto da' Conventuali fin' all' anno 1457. Marco nell' antico Convento de' Conventuali di Viterbo, e non in quello degli Osservanti eretto (n) nell' anno 1458. Lodovico in Genova nel Convento vetusto de' Conventuali, e non in quello degli Osservanti,

(a) *VVad. tom. 5. Reg.*

(b) *num. 262.*

(c) *VVad. 1253. n. 30.*

(d) *Rodulf. fol. 260.*

(e) *Rodulf. fol. 256.*

(f) *Fimr. 3. Ord. p. 1. fol. 28.*

(g) *Gonz. Prev. S. Lud. Con. 3. Aroid. 1284.*

(h) *VVad. 1224. n. 31. (n. 1. 1312. n. 7.)*

(i) *Gonz. fol. 147.*

(k) *VVad. 1289. n. 43.*

(l) *Rodulf. p. 222.*

(m) *Aroid. n. 15. (n) Gonz. Prev. 9. 2.*

ti, fondato (a) nell'anno 1444. Pietro nell'antico Convento de' Conventuali in Pistoja, e non in quello degli Osservanti (b) nell'anno 1414. Martino nel Convento (c) di Castelmnuovo, il quale appartiene alla Custodia di Pavia de' Conventuali, Enrico Alfieri nel Convento de' Conventuali in Ravenna eretto (d) nell'anno 1261., e non in quello degli Osservanti (e) fondato a tempo di Lion X. Angelo Salvetti (f) ne' Conventuali di Siena. Guglielmo da Casale, e Francesco Sansone in Santa Croce (g) de' Conventuali di Firenze. Antonio Rusconi ne' Conventuali (h) di Prato in Toscana. Angelo Sarpetri (i) ne' Conventuali di Pegguglia. Giacomo Mozanica (k) ne' Conventuali di Milano. Filippo (l) ne' Conventuali di Roma. Girolamo dipoi Nicolò IV., e Francesco della Rovere di poi Sisto IV., sepolti questo in San Pietro, e quello in Santa Maria Maggiore. Gerardo Odone, Antonio Pireto, Antonio Massa, Zannetto da Udine, Rainaldo, e Berardino ne' loro Vescovati. E di tanti Generali de' tre primi Secoli dell'Ordine, solamente Eggidio trovo sepolto tra gli Osservanti nel Convento della Nova di Napoli; ma questo fu un puro caso, perchè pentito d'aver rinunciato il Generalato (m) fuggì in Napoli per ricuperarlo col favore del Cardinal Valentino, e Ferdinando gran Capitano del Regno suoi Protettori; e temendo il Generale Rainaldo Conventuale suo successore, si ritirò tra gli Osservanti, tra' quali appena giunto, si ammalò, e morì.

Tutte queste ragioni, non à dubio, bastano a stabilire ne' Conventuali il governo da S. Francesco fin a Lion X., perchè se non è sufficiente a fare, detti Generali Conventuali, il vedergli nati, cresciuti, esaltati ne' lor Conventi, e tra le loro leggi, e riposare ne' lor sepolcri; potrebbe met-

terli

-
- | | |
|--------------------------------------|---|
| (a) Gonz. Prov. Jan. | (g) <i>ibid.</i> cap. 41. e Rodulf. Prov. Tuscia. |
| (b) Gonz. Prov. Tusci. | (h) Rodulf. p. 191. |
| (c) Rodulf. Prov. Mediol. | (i) Arol. 1453. n. 11. |
| (d) <i>VVad.</i> num. 19. | (k) <i>VVad.</i> 1457. n. 11. |
| (e) Gonz. Prov. Bon. | (l) Arol. 1506. n. 5. |
| (f) <i>Crön.</i> p. 3, lib. cap. 38. | (m) 1407. num. 71. |

tesi in controversia anche la serie de' Superiori di tutti gli altri Regolari; e sostenerli che non appartengono a' loro Ordini: i quali a difendergli del loro Istituto, non anno certamente pruove migliori di queste mie. Ma con tuttociò piacemi di più aggiugnere qualche altra cosa, per meglio dilucidare questa verità, la quale importa molto per la decisione della presente contesa; sappiasi dunque, che nell'Ordine Franciscano nel primo suo Secolo vi comparvero due fazioni: ed una dicevasi la Comunità dell'Ordine; e l'altra la fazione de' Spirituali, e Zelanti (a) *Ordo in duas partes disceidebatur, unam, quae Fratrum de Communitate nuncupabatur, alteram, quae Spiritualium*; così l'Aroldo. La prima, che protestavasi di professare nella rozzezza dell'abito, nell'angustia delle Chiese e Conventi, nella miseria delle suppellettili anche Sagre, e nel rifiuto delle limosine perpetue, e delle proviste, e in ogni cosa i rigori praticati, vivente il Patriarca: finì e si estinse a tempo di Giovanni XXII. nell'anno 1318., com'è chiaro per la sua Bolla, la quale comincia (b), *Gloriosam Ecclesiam*. La seconda che professava vita più mite sono i Conventuali, i *Frati della Comunità sono i Conventuali*, dice Monsignor Marco (c). Nel di cui sentimento concorrono parimente l'Autore delle Monumenta dell'Ordine (d); e quello dello specchio de' Minori (e), e'l Wadingo, da' quali il Decreto del Concilio Costanzienese che separò gli Osservanti dalla Comunità dell'Ordine, appellasi: *Decretum separans Fratres Minores de Observantia ab aliis Fratribus Conventualibus*; Nè dissentisce l'Aroldo (f) il quale pur dice, che i Conventuali avanti l'anno 1428. ordinariamente non appellavansi con altro Nome che di Frati della Comunità: *neque hactenus reperi istos alio nomine, quam Fratrum Communitatis, communis vitae seu de Communitate Ordinis distinguere*. Verso il fine poi del secondo Secolo della Religione Io pur in essa trovo presso il Wadingo (g) diversi Nomi: *Fratres Conventua-*

(a) *Bull. tom. p.*(d) *tract. 7. fol. 29.*

(g) 1428. n. 1.

(b) *Bull. tom. 1.*(e) *tract. 2. fol. 21.*(c) *Gen. p. 2. l. 7. cap. 18.*

(f) 1415.

uales, Fratres Eremitiorum, Fratres Familie, Fratres Regularis Observantie. I Frati Conventuali eran que' che tenevano Conventi grandi, *qui strictiorem vitam non sequebantur*. E gli altri eran i seguaci di *Fra Paolo Trinci*, i quali perchè nel lor principio abitavano negli Eremi, appellaronsi *Fratres Eremitiorum*: perchè seguivano istituto particolare, denominaronsi Frati d'una particolare Famiglia: à *peculiari instituto, peculiaris dicebatur Familia*: e perchè professavano tutto il rigore letterale della Regola, furono denominati dal Concilio Costanzienſe: *Fratres Regularis Observantie*. Queſti ſoli due ultimi Nomi da eſſi ritengonoſi fin al preſente giorno; avendo laſciato il primo, quando dagli Eremi paſſarono nell'abitato. Ma nel terzo Secolo moltiplicaronsi aſſai più nell'Ordine le Congregazioni, e le Riforme: perchè nell'anno 1410. (a) nacquero in Francia i Colettani iſtituiti dalla Beata Coletta, chiamati anche Reformati ſotto i Miniſtri, perchè quando gli Oſſervanti ebbero da Eugenio IV. i propj Vicarij; eſſi perſeſerono ſotto l'ubbidienza de' Miniſtri Generali, e Provinciali dell'Ordine. Nell'anno (b) 1460. nacquero nello Stato di Milano gli Amadei, i quali pure eran ſotto l'ubbidienza de' Miniſtri. E nell'anno 1477. (c) i Chiareni, che prima erano ſemplici Romiti ſotto l'ubbidienza de' Veſcovi; preſero pur eſſi un nuovo abito, e formarono la loro Congregazione ſotto l'ubbidienza del Miniſtro Generale chiuſi in pochi luoghi della Marca, e dell'Umbria. E finalmente nell'anno 1500. nacque la Riforma de' Frati del Santo Vangelo, per opera del B. Giovanni da Guadalupe, che nell'anno 1503. teneva tre ſoli Conventini ad eſſi dati nella Spagna da' Conventuali, ſoggetti al Miniſtro Generale de' medefimi. Queſte ſono le Congregazioni Francescane del terzo Secolo: Conventuali; Oſſervanti della famiglia: Colettani o Riformati ſotto i Miniſtri: Amadei; Clareni; e Frati del Santo Vangelo. Ma prima di paſſar oltre, convien qui avvertire due altre coſe; la prima, che i Colettani, o Riformati ſotto i Miniſtri,

A a a

ſtri,

(a) 1375.

(b) Gonz. p. 1 fol. 24.

(c) Gonz. fol. 19.

stri, quantunque si vantassero Osservanti: pur non dimeno, in verità non erano tali, dicendo il Wadingo (a): *erant qui speciosa, & populis gratam Observantium voce allecti, ita vocari affectabant, sed Observantium legibus, aut Praefectis subesse nolebant, applausibilem prae texentes rationem se à Ministri Generalis, & Provincialium obedientia nolle recedere*. E l' Arnoldo di questi medesimi pur dice (b): *Observantes vocari voluerunt, sed non esse*. E ciò si vede chiaro dalle loro leggi, ch'eran' i Statuti Papali di Giulio II., di cui favellando il Cavello presso il Wadingo (c) scrive: *usum statutorum, quae Julij II. dicuntur, illicitum esse Fratribus Minoribus Regulam Sancti Francisci absolute, & sine limitationibus, quibus utuntur Patres Conventuales, professis*. E però questi Statuti vennero da' veri Osservanti costantemente rigettati. L'altra, che di tutte queste Congregazioni, prima di Lion X., i soli Conventuali eliggevano Ministri, e Custodi: com'è chiaro per la Bolla *Ite, & vos*, dello stesso Pontefice, nella quale leggesi che gli Osservanti della famiglia facevano solamente Vicarj e discreti: gli Amadei, Chiareni, e Frati del Santo Vangelo solamente, Vicarj: e i Colettani tenevano alcuni Ministri e Custodi, nelle Province di Francia, ma però quest'erano molti recenti e principiarono dopo l'anno 1500., cioè quando il Generale Eggidio dall'Italia portossi di là da' Monti; e per autorità ad esso comunicata da Alessandro VI., pose nel governo di quelle Province alcuni Colettani; come testificò nell'anno 1511. l'Autore delle Firmamenta de' tre Ordini, dicendo (d): *Jam nunc Conventuales, quibus solebant subijci in diversis Provinciis superant, & regunt etiam in officiis Ministeriatus, & Custodiatibus*: Prima del qual tempo tenevano pur essi semplicemente i Vicarj: co' quali in tempo de' Capitoli de' Conventuali trattavano i loro negozj; ma però in luogo separato dal Diffinitorio (e): *habentes in dictis Capitulis semper locum separatum ubi de beneplacito Ministris, e dis-*

(a) 1462.n.25.

(b) 1462.n.6.

(c) de Script.verbo Hug.

(d) Firm.3.Ord.p.4.fol.177.

(e) *ibid.*

e diffinitorum, negotia, & provisiones officiariorum cum Vicario suo pertrahant: così il detto Autore.

Or in primo luogo, se vogliamo ragionare de' Generali del primo secolo, ch'è cosa certa, ed indubitata, che niuno di essi appartenga alla fazione de' Zelanti: perche cominciando dal P. Elia, il quale governò l'Ordine immediatamente dopo San Francesco; egli è sì lontano, che professasse i rigori de' Zelanti, che anzi dippiù sappiamo, che gli perseguì con eccessiva severità. Ma nè tampoco professarono i Statuti de' Zelanti i Generali susseguenti: mentre quanto è certo per una parte, che questi ne nostri Annali descrivonsi tutti di singolare probità; altrettanto è indubitato per l'altra, che i Zelanti sebben nel principio comparvero per l'austerità della vita molto esemplari, tra poco però il loro zelo degenerò in temerità e audacia, censurando di rilaschiatezza l'Ordine, tuttochè questo non mai per le larghezze in esso introdotte si allontanasse dalla purità della Regola professata; ma solamente da' rigori praticati vivente il Patriarca, i quali la Regola non prescrive. Per la quale loro intollerabile presunzione vennero da Giovanni XXII. (a) nella sua Bolla *Gloriosam Eccl. siam*, giustamente intitolata, *supersticiosi, & discoli homines*: E da Sant'Antonino, fetta contraria al Vangelo (b) e superba: *Secundum fratrum non ambulantium secundum veritatem Evangelii, qui instituta Ordinis contemnentes, existimabant se aliis meliores*. Ma più chiaro comparirà, che i detti Generali non appartengono a questa fetta; se io qui spiegarò qual'era l'Istituto della medesima: cioè che vestiva, come testifica il detto Pontefice (c) *habitus carnos, strictos, inusitados, & suallidos*, e i mantelli simili agli abiti: *Portantes etiam mantellos breves usque ad nates*, soggiunse S. Antonino (d): che rigettava l'elemosine perpetue, e le proviste anche ne' luoghi, dove a giudizio de' prudenti, non bastava la mendicazione cotidiana, che voleva l'uso povero, frettissimo, e a dir in breve, tutt' i rigori de' tempi di San Francesco; come di facile si raccoglie, non pur da' nostri Annali, ma

A a a 2

an-

(a) Bull. tom. I. (b) tom. 3. fol. 278. (c) *Esfr. quorundam*. (d) *loc. cit.*

ancora dalla Decretale *Exivi* di Clemente V. dall'estrema rigidezza dell' Istituto de' Zelanti, torno a dire, a evidenza dimostrarli, che i Generali del primo secolo Minoritico non furono della loro fazione. Perchè per tacer degli altri, San Bonaventura non ebbe certamente massime cotanto austere: il quale favellando dell'abito, che desiderava ne' Francescani, così dice (a): *Honestæ exigit vestimentorum formatio, ut non sit nimis lata, nec nimis stricta*. E nelle sue Costituzioni Narbonensi de' medesimi vestimenta pure scrive: (b) *Nec sint adeo pretiosa, ut videntes eos de curiositate, & vanitate notare debeant; nec ita vilia, & grossa, quod videntes in horrorem inducant, & provocent ad derisum*. Le proviste ancora, dove la mendicazione cotidiana non basta, neppur dispiacquero al Santo; il quale così risponde a tal'uni, che l'impugnavano (c): *Nec aliquo nobis prohibitum est statuto, quin possimus ad victum aliqua etiam necessaria in futurum pro aliquo tempore providere*. E nemmeno rigettò l'elemosine, o legati perpetui, ma vietò solamente ne' suoi Statuti la sollecitudine in procurargli, e il comparire in giudizio ad esigergli (d): *Nullus Frater indicat aliquam personam ad ordinandam elemosinam perpetuam... & si aliqua talis legata fuerit, nullo modo a Fratribus exigatur in iudicio*. E basta leggere il Santo nelle sue Apologie in difesa dell' Ordine, per accertarsi, che teneva principj assai men austeri di que' della fazione de' Zelanti. Per meglio però distinguere di qual partito erano que' Generali sarà bene osservare quando i Zelanti querelarono la Comunità dell' Ordine, di chi essi prefero la difesa, se di questa, o di quegli: ma qual dubbio che tutti unironsi con la Comunità dell' Ordine contro i Zelanti? Così fece il Generale Crescenzo, dice S. Antonio (e), quando i Zelanti a tempo d'Innocenzo IV. accusarono la Comunità dell' Ordine di rilasciatezza: *sectum fratrum non ambulantium secundum veritatem Evangelii... valenter exterminavit*. Così il Generale Girolamo d'Ascoli, dice Giovanni XXII., quando poi fù Niccolò IV. sentendo le

(a) *Specul. discipl. cap. 25.*(b) *cap. 2.*(c) *q. 7. cir. Regul.*(d) *Fundam. 2. Ord. p. 1. fol. 25.*(e) *loc. cit.*

le mosse de' Zelanti contro la medesima Comunità: *Generali Ministro, qui tunc temporis Ordini praesidebat, praecepit, ut hujusmodi praesumptores disciplina debita coerceret.* Così il Generale Gonsalvo, quando i Zelanti proposero alcuni Articoli contro l'Ordine nel Concilio Viennense, *facendo prima*, come narra Monsignor Marco (a) *il Generale con molti Ministri un trattato contro i detti Articoli in nome della Comunità*; E poi affermando allo stesso Concilio, che le querele de' Zelanti eran pure calunnie (b): *Communitas Fratrum, & specialiter Rectoris ipsius Ordinis asserebant, quod praedicta, seu plura ex eis in ordine non fiebant.* Così il General Alessandro, di cui scrive l'Aroldo (c): *Communitatem Ordinis contra fratres spirituales acriter defendit.* E così finalmente il Generale Michele da Cesena, il quale a tempo di Giovanni XXII. non finì mai di perseguitare la novità, e temerità de' Zelanti, infino a tantochè per la detta Bolla, *Gloriosam Ecclesiam*, di questo Pontefice non vide la lor fazione condannata, e dispersa. Nè fu minore l'impegno de' Generali susseguenti, acciocchè nell'Ordine somiglianti sette non risorgessero; del Generale Gerardo, il quale (d) nell'anno 1340. pretendendo Fra Filippo di Majorica di fondare una nuova Congregazione, la quale professasse il rigore letterale della Regola si adoperò che le sue dimande venissero rigettate da Benedetto XII. come procedenti *a turbulento potius, & seditioso, quam sedato, piove animo.* Del Generale Fariniero, il quale nell'anno 1354. nelle sue Costituzioni strettamente comandò (e): *Ne ex Fratribus dicti Ordinis secta aliqua exurgere permittatur, quae pretendat ex separatione locorum, & Habituum ipsos esse animo separatos.* E sebbene quando poi Fr. Paolo Trinci nell'anno 1368. piantò la sua Riforma i Generali da quest'anno fin'all'anno 1415. la favorirono; questo accade, dice Monsignor Marco (f) *che Dio moveva i cuori de' Ministri Generali, e Provinciali a favorire questa Santa Riforma della Religione, non ostante, che fossero stati per l'addietro molto contrari a quelli, che si affa-*
tica-

(a) p. 2. lib. 7. cap. 18.

(c) 1313. n. 1.

(e) cap. 2.

(b) Extr. xvi.

(d) Harel. 1240. n. 9.

(f) Gen. p. 3. lib. 1. c. 4.

*ticavano di riformare i Conventi ; e di vivere differentemente dagli altri ; E non mai che gli stessi Generali non fussero d'Istituto diverso ; dicendo l'Aroldo di questi medesimi Generali (a) che favorirono i primitivi Osservanti ; *Hic favebant laxioris vite sectatores* . E dal Wadingo pure appellansi (b) *Praelati laxioris vite sectatores*.*

Passando ora a' Generali del terzo secolo ; niuno di questi può fingerli della Congregazione detta del Santo Vangelo, o pur del Cappuccio nata nella Spagna nell'anno 1500., la quale dippiù nell'anno 1503. dice l'Aroldo (c) sarebbe rimasta già disfatta per opera degli Osservanti, *nisi Patres Conventuales tria Cœnobiola è suis illi dedissent* ; non leggendosi nel Catalogo de' Generali dall'anno 1500. infino a Lion X. alcun Spagnuolo ; nè essendo credibile, che una Congregazione cotanto meschina fusse capace di reggere tutto l'Ordine ; e dippiù nella Bolla *Ite & vos* dello stesso Pontefice troviamo, che questa a suo tempo non teneva altri Superiori, che un semplice Vicario ; ma nè tampoco i Generali del terzo Secolo possiamo figurarceli della Congregazione de' Chiareni, o degli Amadei, per la stessa ragione, che queste eran Congregazioni recenti, e meschinissime, e non avendo Ministri, e Custodi, a' quali solamente la Regola permette l'elezione del Generale, ma solamente Vicarj, com'è chiaro per la detta Bolla ; non potevano avere parte alcuna nella medesima elezione . Nè meno i detti Generali furon Colettani, o Reformati sotto i Ministri ; Prima i Generali del terzo Secolo furon tutti Italiani : ma i Colettani non abitavano nella Italia, ma solamente (d) *in Belgio, & in diversis Francia Provinciis* . Secondariamente i Conventuali non mai permisero, che questi s'ingerissero nell'elezione de' Provinciali : Onde sebbene andavano a' Capitoli delle Provincie non mai però ebbero luogo nel Diffinitorio ; ma un'altro luogo separato, dove trattavano i negozj della loro Riforma : *Habentes in dictis Capitulis semper locum separatum, ubi de beneplacito Ministri, & Diffinitorum, ubi negotia, & provisiones Officiariorum cum*
Vica-

(a) 1384. num. 1.

(c) 1503. num. 8.

(b) 13415. num. 25.

(d) Gonz. p. 1. fol. 25.

Vicario suo pertractant. Come dunque poterono aver luogo nella elezion del Generale? E finalmente se questi Colettani, prima dell'anno 1500. non ebbero mai Ministri, nè Custodi; nemmeno aver poterono al Generalato alcun diritto.

Non mi resta or altro se non che di vedere, se i Generali del terzo Secolo Francescano possino numerarsi tra gli Osservanti della Famiglia. Ma dubbito, che nò? Primieramente questi per lo spazio di settant'anni non mai riconobbero il Ministro Generale dell'Ordine per loro Superiore. Perchè avendo nell'anno 1446. il Sommo Pontefice Eugenio IV. ad essi conceduto i propj Vicarj, per la sua Bolla (a), *ut Sacra Ordinis Minorum Religio*; perciò da quest'anno fin a Lion X. riputaronsi del tutto esenti dall'Ubbidienza del Generale: come testifica Callisto III. nella sua Bolla, che comincia (b) *Regimini universalis Ecclesiae*, dove degli Osservanti della Famiglia così favella: *Affirmantes se sub obedientia, cura, visitatione, & correctione Generalis, & Provincialis, & aliorum Custodum Provinciae antedictae non fore*. E da Innocenzo VIII. nel suo Breve (c) *Exponi nobis*, emanato nell'anno 1487. pure appellansi esenti dalla stessa ubbidienza: *ab obedientia Ministrorum Generalis & Fratrum Conventualium exempti*. E così pure son nominati da Alessandro VI. nella sua Bolla *Dudum* emanata (d) nell'anno 1498. *ab obedientia Ministrorum Generalis, & Provincialium Fratrum Conventualium exempti*. Il qual Pontefice in un'altra sua Bolla distesa nell'anno 1501. che comincia (e) *Intelleximus*, aggiugne, che i Ministri Generali non avevano neppur facoltà di confessare gli Osservanti della Famiglia; *nec Ministrum Generalem dicti Ordinis absolvere, nec licentiam concedere posse absolvendi ab huiusmodi casibus sic reservatis per Praelatos Familiae vestrae*. E dello stesso linguaggio parlò pure Giulio II. nel suo Breve (f), *& si Apostolica*, nell'anno 1506. *Ministro Generali Fratres de Familia, juxta privilegia quadam & dispensationes Romanorum Pontificum eis*
dem

(a) 1446. num. 1.

(c) *Wad. n. 6.*(e) *Wad. n.*(b) *apud Wad. 1455. n. 91.* (d) *Wad. n. 6.*(f) *Fir. 3. Ord. p. 2. fol. 424*

dem concessa, obtemperare non adstringuntur. Nè fa ostacolo, che dopo la detta Bolla di Eugenio IV. i Vicarj dell' Osservanza, quando erano eletti ne' lor Capitoli, venivano confermati dal Ministro Generale, e che questi poteva visitargli per se medesimo, e in tempo della visita correggergli col consenso della maggior parte de' Frati della stessa Famiglia, i quali ne' Conventi visitati abitavano. Perchè non è questa certamente l'ubbidienza che la Regola di San Francesco prescrive; ma vuole che i Religiosi sieno tenuti ubbidire fermamente al Generale in tutto quello, che non ripugna all'anima, e alla Regola. Or il Generale, o volesse o nò, doveva necessariamente confermare i loro Vicarj; altrimenti passato il terzo giorno, intendevansi confermati dal Papa. E nelle visite la dipendenza dal lor consenso snervava affatto la sua autorità, non potendo dar passo alcuno contro i delinquenti, se non vi concorrevà il loro beneplacito. E però tutti dicono, che gli Osservanti per la prefata Bolla d'Eugenio IV. del tutto separaronsi dall'ubbidienza del Generale: *Generali Ordinis non obediunt*, disse il General Sarzuola (a); e così pure il Generale Rainaldo favellando a gli Osservanti ecco come lor dice: (b) *In substantialibus relaxationem quasivistis, & servatis, scilicet obedientie, quae est primum, & principale votum.* Ma se da Eugenio IV. fin a Lion X. essi non ubbidirono al Generale, ma a' loro Vicarj, non episcopo come poi vogliono, anche in tutto il detto spazio di tempo il Generale medesimo del loro Istituto, e come lo chiamino e lor Padre, e lor capo? Imperocchè, s'era Osservante il Generale, qual necessità di chiedere ad Eugenio IV. i Vicarj? e se era lor Capo, e lor Padre, perchè non ubbidirlo (c) *Si Pater, ubi honor?*

• Secondo: gli Osservanti della Famiglia non ebbero mai la voce attiva nell'elezione del Generale fin a Lion X. perchè il diritto dell'elezione del Generale, secondo la Regola di S. Francesco, appartiene solamente a' Ministri, ed a' Custodi (d):

Ele-

(a) *Rodulph. pag. 192.*

(b) *Enchiridion. 3. Ord. p. 707. 65.*

(c) *Malact. b. p.*

(d) *pag. 8. in fin.*

Electio fiat a Ministris, & Custodibus, i quali sappiamo, che in essi vennero istituiti solamente per la Bolla *Ite & vos* dello stesso Pontefice. E questa nè altra fu la cagione per la quale essendosi celebrati dal loro nascimento nell'anno 1368. in fin all'anno 1430. sedeci Capitoli Generali, ne quali vennero eletti sette Generali, essi non mai vi comparvero: siccome per questa ragione medesima nemmeno intervennero a trent'altri Capitoli Generali, che celebraronsi dall'anno 1430. fin'all'anno 1517. ne quali eletti furono diece altri Generali: perchè non avevano in quegli la voce attiva; nel rimanente, se gli Osservanti avessero avuto ragione alcuna d'intervenirvi; nè i Generali gli avrebbero spogliati per lo spazio di 150. anni d'un tal diritto; nè essi sempre vigilantissimi in difendere le lor ragioni, si farebbono lasciati spogliare. Non niego già, che non sieno intervenuti a molti Capitoli chiamati Generalissimi; uno in Assisi nell'anno 1430., l'altro in Padova nell'anno 1443., il terzo in Roma nell'anno 1455., il quarto in Milano nell'anno 1457., il quinto in Roma nell'anno 1458., ed il sesto in Roma nell'anno 1506. ma dico semplicemente, che se avessero avuto jus alcuno ne' Capitoli medesimi, non sarebbero andati per ispeciale disposizione de' Pontefici a questi soli, ma a tutti. Aggiungasi, che neppure ne' prefati sei Capitoli Generalissimi venne lor concesso il suffragio, e quantunque ad alcuni piaccia di affermare ad essi dato ne' Capitoli d'Assisi, e di Padova per grazia speciale di Martino IV., e di Eugenio IV.; a me però sembra assai più vera, più stabile l'opinione contraria; perchè di questa grazia negli Annali Francescani non ne abbiain documento alcuno. Ma diali per vera pur questa grazia, niun pregiudizio inferisce anzi conferma le buone ragioni de' Conventuali, perchè se ne' prefati due Capitoli Generalissimi gli Osservanti ebbero il voto unicamente per grazia; dunque il diritto dell'elezione, secondo la Regola, non era loro, ma de' soli Conventuali. Ma che più dubitarne? E per questo appunto quando nell'anno 1455. San Giacomo della Marca ne' suoi Articoli distesi

B b b per

per la concordia tra gli Osservanti, e Conventuali, pensò di concedere a quegli la voce attiva, dicendo: (a): *Vicarij de Observantia ad electionem Generalis Ministri vocem activam tantum habeant*; non ostante, che il Santo riservasse la voce passiva a soli Conventuali; pur questi *egerimè tulerunt dari Observantibus in electione Generalis suffragia*. Perchè infino quel tempo era stata tutta loro la medesima elezione. Nel qual diritto per conservarsi; avendo Callisto III. inserito nella sua Bolla, che comincia (b) *Illius cujus in pace*, il detto articolo di San Giacomo; lo indussero con le loro buone ragioni a non curarsi, che fusse eseguita. E perciò nel Capitolo Generalissimo nell'anno 1457. (c) congregato in Milano: *I Padri Conventuali*, scrive Monsignor Marco, *non vollero accettare nelle loro Congregazioni i vocali dell'Osservanza*. E lo stesso fecero, dice l'Aroldo (d) nel Capitolo radunato in Roma per l'elezione del Generale nell'anno 1458. *exclusis Vicarijs, Conventualium Ministrorum vota, in Zerulani personam cojerunt*. giudicando, che sarebbe stato un disordine un distruggimento della Regola, e uno sterminio dell'Ordine, l'esecuzione della detta Bolla di Callisto III., e se gli Osservanti, i quali non ubbidivano al Generale, avessero poi avuto luoghi ne' Capitoli per eleggerlo, e per correggerlo: (e): *reperi Ordinem in exterminio*, disse il Generale Sarzuola, *propter Bullam destruentem nobis Regulam, si illi qui Generali Ordinis non obediunt, deberent eligere, & corrigere Generalem*. Anzi non solamente i Conventuali in concederla, ma gli Osservanti ancora repugnarono sempre di accettare la stessa voce, per non mischiarsi co' Conventuali nell'elezioni; figurandosi, che per essa sarebbe rimasta pregiudicata la prefata Bolla d'Eugenio IV. in lor favore. Laonde tra l'altre cose che ad essi dispaciacquero ne' detti Articoli di San Giacomo della Marca, una fu la voce attiva lor conceduta: *displicebat commisceri electionibus Conventualium*. E temendo nel Capitolo Generalissimo dell'anno

(a) *Wad. 1455. n. 60.*(c) *Cron. p. 3. lib. 4. cap. 21.*(b) *Wad. 1456. n. 129.*

(d) 1458.

(e) *apud Rodulf pag. 192.*

anno 1506. di non venire astretti a concorrere all' elezione del Generale, *petierant*, scrive l'Aroldo (a) *ne ipsi ad suffragia ferenda cogerentur; concessum quippe sibi Eugenii IV. Pontificis diplomate ne in Generalis Ministri electione convenirent; Ed usciti fuori, soggiugne Monsignor Marco (b) procedendo i Vocali de' Conventuali nell'elezione del Ministro Generale quadagesimoprimo, fu eletto il Maestro Fra Rainaldo da Cotignola della Provincia di Bologna. Ed ecco chiaro, che gli Osservanti insin a Lion X. non ebbero mai diritto d'eliggere il Ministro Generale dell'Ordine.*

Terzo: mancava agli Osservanti anche la voce passiva al Ministero Generale, rigettando essi, come repugnanti alla purità della Regola i gradi Scolastici, e dall'altro canto, com'abbiamo poc'anzi osservato, da quando nell'Ordine incominciarono questi gradi; in tutt'i tempi susseguenti riputaronsi incapaci del supremo governo quegli i quali non eran Maestri, e di dottrina sublime. Ed oltre a questo, giudicaronsi gli Osservanti insin ad Eugenio IV. incapaci del Generalato, anche per un'altro capo, e perchè essi in quel tempo erano una Congregazione nascente, meschina, e scarsa di Uomini (c): *In familia Observantium pauci erant Viri docti*, così parla di quel tempo il Wadingo. Laonde siccome per questa loro scarrezza per testimonianza dello stesso Wadingo, dalla Santa Sede non istimavansi idonei alle Prelature: *Observantes a serio literarum studio abhorrentes, hi munitis videbantur parum idonei*; così nè meno dalla Religione al Generalato, che certamente non richiede minor talento. Dall'altro canto i Conventuali in quel medesimo tempo erano molto più numerosi, che non son'oggi, e dippiù discorrendo 'l Wadingo (d) del combattimento veduto da S. Giovanni da Capistrano tra il Sole da una parte, e la Luna, e le Stelle dall'altra scrive: *Solem censerì familiam Conventualium doctrina, literis, auctoritate regiminis, rerum magnificè gestarum claritate Solis instar radiantem*: perciò questi credevano lor dissonore, come tra

B b b 2

effi

(a) anno 1406.

(c) 1440. num. 25.

(b) Cron. p. 3. lib. 8. cap. 25.

(d) 1455. n. 74.

essi non vi fussero più Uomini, ad eliggerè un' Osservante. E questo fu il riflesso per cui nell'anno 1443. (a) non poterono mai indursi nel Capitolo di Padova a fare lor Generale Fra Alberto da Sarzano, non ostante ch' Eugenio IV. ardentemente lo desiderasse: *indecorum putantes ex nuper a familia sibi Superiorem adsciscere*. E del loro sentimento fu ancora San Berardino da Siena, presente a quel Capitolo, come Provinciale titolare di Terrasanta, il quale diede il suo voto non ad Alberto, ma ad Antonio Rusconi Conventuale; rispondendo ad alcuni, che di lui ammiravansi, essergli stato rivelato, che al Signore non per anche piacevano i Generali Osservanti (b): *Domino rivelante non dū expedire esse Observantia, adhuc tunc debili in numerositate Conventuum, & Fratrum, qui adhuc pauci erant, ut Generalis de eorum Observantia haberetur*. Se poi vogliam discorrere de' tempi susseguenti ad Eugenio IV., che gli separò dall' ubbidienza del Generale per la detta sua Bolla, la quale fu in vigore fin al Pontificato di Lion X., egli è molto più certo che gli Osservanti fossero incapaci del Ministero Generale; avendo la detta Bolla tolto affatto il commercio tra gli Osservanti della Famiglia, e i Conventuali; e siccome in vigore della medesima i Conventuali eran incapaci della giurisdizione sopra gli Osservanti; così questi della giurisdizione sopra i Conventuali.

Non aveva però io bisogno di dir tante cose per dimostrare che niuno de' Generali precedenti a Lion X. fu Osservante; testimoniando tutti concordemente, che il primo lor Generale l'ottennero da questo Pontefice; così l'Autore del Supplemento de' privilegi stampato in Barcellona nell'anno 1523. (c), il quale ragionando di Lion X. dice: *Ad Fratres de Observantia singularem benevolentiam semper ostendit eligendo continuè confessorium ex eorum cœtu, &tribuendo eis in Capitulo Generalissimo, quem Romæ congregavit, præminentiam Ministeriatus, quàm antèa possidebant Conventuales*. Così le Costituzioni Piane de' Conventuali (d): *sub Leone X. Pontifice Maximo ita effecerunt quorundam Principum*

(a) *Wad. num. 2.* (b) *Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 53.* (c) *fol. 2.* (d) *Proc.*

pum favore adjuti, quod ab obedientia nostri Generalis se subtraxerunt, & Observantum Regulam sibi nomen vindicando, etiam proprium Generalem obtinuerunt. Così Monsignor Marco, dicendo che nell'anno 1517. fu dato (a) l'ufficio del Ministro Generale a' Frati dell'Osservanza. Così il Gonzaga, dal quale l'elezione di Fra Cristofaro Numai fatta nell'anno 1517. appellasi (b): *electio primi Generalis Ministri ex Observantum Familia.* Così il Wadingo (c), il quale ragionando del pocanzi mentovato combattimento tra il Sole da una parte, e la Luna e le Stelle dall'altra veduto da San Giovanni da Capistrano, in cui la Luna, e le Stelle superarono il Sole, dice: *Solem à Luna superatum, quia tandem vicerunt Observantes; obtineruntque sub Leone X. Pontifice Ordinis Sigillum.* Così il Padre Agostino de Vitte Osservante, che di Cristofaro Numai pure scrive (d): *Questi fu il primo Generale degli Osservanti, essendochè prima i Ministri Generali furon Conventuali.* Nè favella diversamente Lion X. nella sua Bolla (e) *Et si pro injuncta*, dicendo d'aver ei dato il Generale a gli Osservanti: *Ministrum illis Generalem de sua portione semper eligendi concesserimus.* Aggiugnendo nell'altra sua Bolla la quale comincia, *Omnipotens Deus*, che prima del suo Pontificato il Ministro Generale dell'Ordine era Conventuale: *Tunc Minister Generalis Conventualium.*

Ma odasi quante cose rispondono gli Osservanti per oscurare la verità. Dicono, che Fra Cristofaro Numai fu il primo Generale dell'Osservanza da Lion X. unita in un corpo Omogeneo, e Similare, quando di tutte le Riforme Francescane, Coletani, Amadei, Clarenì, Scalzi, ed Osservanti della Famiglia ne compose un corpo solo, che sono gli odierni Osservanti; ma non fu il primo Generale, che avessero gli Osservanti uniti. E sentasi come spiegano questa loro distinzione. San Francesco, dicon essi, avendo fondato l'Ordine in altissima povertà non può concepirsi Fondatore e Generale de' Conventuali. E da San Francesco in fino all'anno 1430., quando Martino V. per la sua Bol-
la

(a) Cron. p. 3. lib. 10. cap. 11. (c) 1455. n. 74.

(b) p. p. fol. 19.

(d) pag. 51.

(e) Supplem. privil. fol. 57

to *Ad Statum Ordinis Minorum*, diede all' Ordine le prime dispense mitiganti la povertà; tutta la Comunità, e tutte le Provincie vetuste non furon Conventuali; ma Osservanti: e perciò trenta Generali, che ressero l' Ordine infino a detto anno, debbono riputarli Osservanti. Dall' anno poi 1430. infino all' anno 1446. vi furono sì nell' Ordine, i Conventuali, e gli Osservanti. Ma avendo goduta questi la voce attiva, e passiva ne' Capitoli niente meno di quegli: e dippiù essendo stato creato in detto tempo Fra Alberto da Sarziano Osservante per la morte di Guglielmo da Casale Vicario Generale di tutto l' Ordine da Eugenio IV., il quale lo voleva di più Generale: perciò neppure in questo tempo potè mancare negli Osservanti la medesima successione. Ma nemmeno potè mancare dall' anno 1446. infino all' anno 1517., quando poi Lion X. diede il Generale all' Osservanza; non ostante il Vicario Generale conceduto da Eugenio IV. agli Osservanti della Famiglia, per la sua Bolla, *Ut Sacra Ordinis Minorum Religio*; e la distinzione che per questa incominciò a udirsi nell' Ordine di due specie d' Osservanti, cioè Osservanti sotto i Vicarj, ed Osservanti sotto i Ministri: perchè, dicono, se ragionasi degli Osservanti sotto i Vicarj, questi se bene non intervenivano a' Capitoli, riconoscevano però il Generale per loro Capo, il quale doveva confermarli, e poteva visitarli, e correggerli nelle visite; e tanto basta acciocchè in essi si conservasse la detta successione nella guisa, che la successione della Cattedra Apostolica non è solamente di ragione de' Cardinali, che oggi soli eliggono il Papa, e soli sono eletti al Papato, ma di tutta la Chiesa Cattolica, che lo riconosce per Capo. Tanto maggiormente che gli Osservanti sotto i Vicarj, se non eliggevano, nè erano eletti Generali, ritenevano però il diritto dell' elezione molto più la successione, soggiungono; dovette conservarsi negli Osservanti sotto a' Ministri, i quali di poi portaron molte Provincie vetuste negli odierni Osservanti: mentre questi, oltre l' aver sempre riconosciuto il Generale per loro Capo; concorrevano ancora ne' Capitoli co' loro voti.

ti. E di più da Martino V. fin a Lion X. molti Generali furon del loro ceto, cioè: Guglielmò da Casale, il quale fu eletto dagli Osservanti, elesse per suo compagno un Osservante, cioè San Giovanni da Capistrano (a) *Et Ordinis Reformationem zelavit*. Antonio Rusconi, il quale, quando i Conventuali non vollero Generale Alberto da Sarzano, fu eletto da San Berardino, ch'era Provinciale di Terra Santa, *ut alius medius*, tutti lo chiamano *Osservantia Zelatorem*. Giacomo Mozanica, il quale comandò *Statuta Benedicti XII.*, & *Guglielmi Farinerii ab omnibus servari*. Francesco Sansone, che predicando una volta a' Frati disse, ch'erano *sine conscientia*, & *sine scientia*. Egidio d'Amelia, il quale *zelare cepit veram Ordinis Reformationem*: Rainaldo, il quale disse *Statuta*, & *ordinationes necessarias pro Reformatione*. E Filippo Porcasio, il quale *Reformationem Ordinis efficaciter desiderabat*; come può vedersi presso l'Autore delle Firmamenta de'trè Ordini. Così gli Osservanti: Ed aggiungono che la vita de' Conventuali, anche dopo i privilegi nel terzo secolo dell'Ordine non riputavasi sicura: che Alessandro VI. lamentavasi delle continue querele a lui presentate *de infami vita Conventualium*: E che il Cardinal Gaetano scrisse: *Inducere ad vitam Conventualium est ex suo genere malum*: E da tutte queste cose conchiudono, che da S. Francesco fin a Lion X. non mai negli Osservanti mancò la successione de' Generali.

Ma io mi ricordo d'aver detto un'altra volta, che le parole degli Storici non possono interpretarsi in sensi figurati e sofistici, e lontani dal comun uso di favellare; ma bensì in un senso piano, e letterale; altrimenti resterà in arbitrio di ciascheduno di mettere la Storia umana in isconvolgimento, e scompiglio. Or nè il dotto, nè l'ignorante, quando sentono, che Lion X. diede agli Osservanti, *præminentiam ministeriatus*, *Ordinis sigillum Ministerium Generalem*, e che il Numai fu il primo Generale degli Osservanti, entrano nelle sottigliezze del senso reduplicativo, e specificativo dell'Osservanza unita, e degli.

Osser-

(a) *part. I. fol. 35. ad 39.*

Osservanti uniti; ma subitamente concepiscono, che *Fra Cristofano Numai* fu assolutamente il primo, e che precedentemente gli Osservanti non avevano Generale; tanto più che gli stessi Scrittori dicono, che avanti a Lion X. il Ministro Generale era Conventuale: *Antea possidebant Conventuales; Prima i Ministri erano Conventuali: tunc Minister Generalis Conventuulium.*

Non sò poi come si avanzino ad affermare San Francesco Istitutore degli Osservanti, ed Osservanti que' trenta Generali, i quali governarono l'Ordine dal suo principio fin' a Martino V.: quando vedonsi ne' loro Annali nati, cresciuti, graduati, eletti, e sepolti tra' Conventuali. Nè perchè il Santo non fondò l'Ordine con le rendite; non avrà fondato l'Ordine, che à le rendite; insegnandomi San Tommaso (a): *Instituit Christus Episcoporum Ordinem, & aliorum Clericorum, qui possessiones communes habent, vel proprias; sed hoc Christus in eis non instituit, sed magis instituit eorum Ordinem in perfecta paupertate*: E però nieghinsi pure le dispense mitiganti la povertà fin a tempi del detto Pontefice; che non perciò potrà pur negarsi, che le dispense medesime vennero accettate, non dalle Province recenti degli Osservanti, ma bensì dalle vetuste, dove que' Generali fiorirono, ereditate poi da Conventuali, non per altro titolo, se non perchè successori di quegli. Ma tanto basta a fare que' Generali, e i Conventuali dello stesso numero Ordine; e gli Osservanti, e que' Generali d'Ordini distinti, e diversi; dovendosi per l'identità delle Religioni considerare non la identità della disciplina, ma piuttosto la successione delle persone, *quia in his rebus ad unitatem præcipuè consideranda est successio personarum*, replico pur qui col Suarez.

Nè pur è vero, che gli Osservanti dall'anno 1430. fin' all'anno 1446. abbian avuto alcun diritto al supremo governo dell'Ordine; mentre essi infino a Lion X. non ebbero mai Ministri, e Custodi; e dall'altro canto il comandamento della Regola, dove parla dell'elezione del Generale,

(a) cap. 11.

rale, e prescrive: *Electio fiat a Ministris, & Custodibus*, fu sempre in vigore, com'è chiaro per le Costituzioni Farinerie ordinate nell'anno 1354. che dicono (a) *Salva tamen Generalis Ministri correctione, absolutione, & electione, que secundum Regulam Ministris, & Custodibus conceditur*: e per le Costituzioni Martiniane distese nel 1430. (b): *Statuimus & ordinamus, quod electio Generalis Ministri canonicè celebretur in Capitulo Penthecostes à Ministris, & Custodibus, ut Regula distat*. Aggiungasi, che se gli Osservanti avessero avuta ragione alcuna in que' tempi ne' Capitoli Generali; sarebbero certamente comparsi a' sedeci Capitoli Generali celebrati dal lor nascimento infin all'anno 1430., nè sarebbe stato in quest'anno il primo Capitolo Generalissimo di Conventuali ed Osservanti; e così pure sarebbero stati chiamati a tutti i Capitoli congregati dopo l'anno 1430. in Bologna, Tolosa, e Firenze; nè si vedrebbe nelle Franciscane Croniche solamente nell'anno 1443. in Padova il secondo Capitolo Generalissimo di tutto l'Ordine. E però dico, che se intervennero a questo, e a quel d'Assisi nell'anno 1430., ciò fu una grazia speciale di Martino V. e di Eugenio IV., la quale anzi dimostra, che l'elezione del Generale secondo la Regola apparteneva a' soli Conventuali. Nè il Vicariato Generale di tutto l'Ordine dato nell'anno 1442. da Eugenio IV. ad Alberto da Sarzano prova diversamente. Primo: la suprema potestà del Papa non è soggetta alle leggi delle Religioni. E potrebbe creare anche un Cappuccino Vicario Generale degli Osservanti. Secondo: trovandosi Alberto in quel tempo Provinciale de' Conventuali di Venezia, riputavasi Conventuale, per la ragione altrove accennata, che in quel tempo era lecito il passaggio da' Conventuali negli Osservanti, e da questi ne' Conventuali, e siccome il Conventuale se passava a convivere cogli Osservanti, giudicavasi per quel tempo Osservante. Così Alberto, che da Provinciale dimorò sempre tra Conventuali, durante il Provincialato può dirsi Conventuale. E per queste ragioni medesime il desiderio dello

C c c

fies-

(a). *Opus. 17. cap. 16.*(b) *cap. 8.*

stesso Eugenio IV. di veder Alberto Generale, non conchiude diritto alcuno secondo la Regola negli Osservanti al Generalato; sì perchè Alberto riputavasi allora Conventuale: sì ancora perchè (a) avendo il Papa colle sue lettere dichiarato, che si eliggesse Ministro Generale *Fra Alberto*, poté colle medesime sue lettere, quando si voglia Osservante, abilitarlo, e dispensare alle Consuetudini, e alle leggi dell'Ordine. Nel rimanente se i Conventuali temendo, ch'egli non aderisse più a gli Osservanti che ad essi, non ostante l'impegno del Papa, non lo vollero Generale; segno è manifesto, che ad essi apparteneva l'elezione.

Molto meno gli Osservanti della Famiglia godettero diritto alcuno nella elezione medesima; quando per la predetta Bolla di Eugenio IV. dipoi vissero fin a Lion X. interamente sottoposti a' loro propj Vicarj. Imperocchè se tenevano facoltà dalla Regola di eliggerli il Generale; e perchè chiedere da Eugenio IV. i Vicarj? e neppure possono far loro i Generali dell'Ordine per la podestà che questi avevano dopo la medesima Bolla, di visitare per sé medesimi i Conventi, e di confermare i Vicarj della Famiglia: ricordandomi, che il Generale de' Conventuali da Clemente VII. fin ad Urbano VIII. confermò sempre i Vicarj, i quali allora eliggevanfi da' Cappuccini: senza che questi abbian mai preteso distendere i loro Generali più là di Urbano VIII. o di mettere nel loro Catalogo, que' Generali Conventuali, da' quali gli antichi lorq Vicarj vennero confermati. Or nella stessa guisa, io concedo, che per avanti a Lion X. il Generale, come parla questo stesso Pontefice: *tunc Conventualium*, era capo non solamente de' Conventuali, ma in qualche maniera ancora degli Osservanti. Dico però, che per decidere, chi possa scrivere se questi, o quegli nel lor Catalogo que' Generali; conviene attentamente riflettere, dov'era la Cattedra Generalizia. Mi spiego: non à dubbio, che'l Rè Davide era capo, non solamente della Tribù di Giuda, ma di tutte le dodici Tri-

(a) *Cron. p. 3. lib. 1. cap. 62.*

Tribù d'Israele. Ma con tutto questo la Tribù di Giuda vantavasi (a): *Mibi prior est Rex*: nè quando poi le altre da questa separaronsi coronando il proprio Rè: collocarono mai Davide nella Sedia de' loro Regnanti. Ma perchè ciò? perchè se Davide le reggeva tutte; il Trono però era solamente in quella di Giuda, e questa comandava a tutte le altre. Or così appunto nel caso nostro: torno a concedere di bel nuovo, che l'Conventuale in tutt' i tempi precedenti a Lion X. comandò gli Osservanti. Ma niego poi costantemente, che questi per l' antica loro soggezione possono mettere que' Generali nella serie de' lor Ministri; perchè la Cattedra Generalizia era affissa ne' Conventuali, a cui solamente da Innocenzo III. e da Onorio III. dati furono i Ministri, e Custodi per l' elezione de' Generali. Nè l' esempio addotto, che la successione della Cattedra Apostolica non sia de' soli Cardinali, ma di tutt' i Fedeli che venerano il Papa per Capo, può niente migliorare le ragioni degli Osservanti. Prima perchè se alcuni non volessero riconoscere il Papa per Capo, se non che in quella guisa, che gli Osservanti riconoscevano il Generale; farebbono certamente scismatici. Secondo perchè tutt' i Fedeli, è vero, son partecipi di questa successione; ma in qual luogo: non altrove certamente, se non che nella Chiesa Romana, erede della Suprema podestà di San Pietro, a cui i Fedeli son uniti; e dalla quale se alcuni si separassero, di colpo perderebbon la medesima successione. Or così pure, prima di Lion X. gli Osservanti della Famiglia avevano la successione de' Generali vetusti; ma ne' Conventuali eredi della podestà di San Francesco, a' quali in qualche modo erano uniti. Ma separati poi interamente da questi; non spetta più ad essi la successione medesima: siccome le dieci Tribù d'Israele non ebbero più parte nella successione de' Rè di Giuda, quando separati da quegli, vollero il proprio Rè.

Lo stesso dico degli Osservanti sotto i Ministri, che non avendo questi avuto in alcun tempo Ministri, e Custodi, se non che a tempo di Alessandro VI. e allora non

C c c 2

fu

(a) 2. Reg. c. 19.

in virtù della Regola, ma per disposizione speciale di questo Pontefice solamente, per tal cagione non tenendo essi diritto alcuno al supremo Governo dell' Ordine, non mai furon chiamati a' Capitoli Generali, ma a' Provinciali semplicemente: nè in questi entravano nel Disfinitorio, ma avevano un luogo separato: *Habentes in Capitulis locum separatum*. Perciò non ostante la maggior loro dipendenza dal Generale, pur il governo dell' Ordine non era loro, ma de' soli Conventuali: e solamente ebbero la successione de' Generali infino a tantocchè vissero uniti con questi: ma separati da questi a tempo di Lion X. di colpo la perdettero; nè poterono trasportarla negli Osservanti della famiglia, a cui unironsi. Aggiungasi, che questi Osservanti sotto i Ministri o Colettani, unironsi a gli Osservanti della famiglia per una specie d'unione, la quale da' Leggisti appellasi soggettiva; lasciando i loro nomi, abiti, e leggi, cioè i Statuti Papali di Giulio II. l'uso de' quali, dice l' allegato Cavello, ripugna alla professione Osservante, e presero l'abito, il nome, e le leggi degli Osservanti della famiglia. Laonde dato e non concesso, che questi avessero tenuta in alcun tempo la Cattedra Generalizia; non perciò potrebbero gli odierni Osservanti numerare nel lor Catalogo que' Generali: siccome se molte Province Osservanti, lasciata l'osservanza, prendessero il nome, l'abito, e le leggi de' Cappuccini, non per questo potrebbero i Cappuccini mettere nel lor catalogo i Generali Osservanti.

Ma fallissimo, che alcuno de' Generali dell' Ordine sia stato mai Osservante, o della Famiglia, o sotto i Ministri. E prima Guglielmo da Casale, non à dubbio, che fu Religioso molto devoto, e timorato di Dio, e come parla il Wadingo (a) *Vir erat doctus, facundus, & pius, victu religiosus, incessu gravis, in regimine prudens, industria, & rerum experientia huic muneri idoneus*. E perciò, l'Ordine vedendo il Generale Antonio da Massa trascurato nel governo, lo credè Generale. Ma ben poteva esser dotto, fa-

con-

(a) 1430. n. 5.

condo, pio, grave, e timorato di Dio, quantunque Conventuale, nell'integrità della sua vita può dimostrarlo dello istituto osservante. Non è poi vero, che alla sua elezione concorressero gli Osservanti: i quali furon chiamati da Martino V. a quel Capitolo: ma solamente per trattare l'unione con i Conventuali, e non mai per dare il voto, il quale secondo la Regola è solamente de' Ministri, e Custodi, ch'essi in quel tempo non tenevano. E neppure può in esso fingerli la voce attiva per grazia di Martino V. Imperocche nel suo Breve (a) a Giovanngi Cardinale di San Pietro in Vincula destinato Presidente di quel Capitolo, concedette semplicemente l'autorità, *Voces Ministrorum, & Custodum, ceterorumque dicti Ordinis Officialium absentium, atque alius commode interesse non valentium supplendi*. E non mai di creare voti nuovi. E oltre a questo, se si vuole Osservante Guglielmo per i figurati voti osservanti, e perche non farà piuttosto Conventuale per i voti de' Conventuali, certamente in maggior numero? Che poi gli Osservanti, eletto lui, lasciarono i propri Vicarij; questo accadde, perche credettero, che Guglielmo volesse sottometterli alle leggi dell'osservanza; ma poi non fu così: e però nell'anno 1431. (b) dimandarono ad Eugenio IV. che la famiglia Osservante fosse separata dall'ubbidienza de' Conventuali, com'era prima. Prese Guglielmo per suo compagno S. Giovanni da Capistrano. Ma poi (c) non dava al B. Fra Giovanni quell'ajuto, ch'era necessario, anzi dissimulatamente favoriva i Conventuali. Giurò le Costituzione Martiniane; ma prima di attentamente ponderarle, e quando, dice il Wadingo (d): *Ex iussu per ipsum Capistranensem, precipiente legato perlectis summo applausu, & tumultuaria acclamatione, omnes assenserunt*; ma poi, *maturius expensis Constitutionibus... interpellarunt Legatum, ut à prestito sacramento vellet absolutos*. Nè contenti dell'assoluzione del giuramento ottenuta dal Legato in Affissi; appena giunto in Roma il Generale volle di nuovo esserne.

(a) apud Wad. 1430. n. 4.

(b) Cron. p. 2. lib. 1. cap. 52.

(c) ibid. cap. 50.

(d) Wad. ibid. num. 6.

ferne assoluto dal Papa, e di più, che per la Bolla *Per-
vigilis* di Martino V., i decreti delle Martiniane venissero
altri mitigati, ed altri annullati; e per l'altra Bolla, *Ad
statum Ordinis Minorum*, dello stesso Pontefice, che fusse-
ro confermate nell'Ordine le possessioni, e le rendite, e
perciò gli Osservanti contro lui si commossero: *Commovit
Observantes (a); quod ex decretis aliqua irritari, aliqua mitiga-
ri, seque à praestiti juramenti nexu solvi Guglielmus curave-
rit, atque ultra hac diploma impetraverit, quo Pontifex indul-
sit, ut fratres possent recipere, & possidere bona mobilia, & im-
mobilia.* Nè mi si dica, ch'egli a dimandare quelle dispen-
se non fu indotto dal proprio genio; Imperocchè se fos-
se stato di genio e di professione Osservante, al più avreb-
be cercata l'assoluzione dal giuramento, per assicurare le
coscienze degli altri, e non mai per se stesso, dicendo: *Ca-
put arctius, quàm membra ligari, minus congruum fore.* On-
de concedo, che questo Generale desiderò la Riforma del-
l'Ordine; ma secondo i privilegi Conventuali, e non se-
condo i rigori dell'Osservanza: la quale se avesse voluto
veramente promuovere non sarebbe andato certamente,
dice il Wadingo (b) visitando l'Ordine *cum suis sociis, &
familiaribus tam aequestribus, quàm pedestribus usque ad nume-
rum decem, ac rebus, & bonis suis*, come apparisce nel sal-
vocondotto ad esso conceduto da Martino V., ma con un
seguito molto più austero, e più scarso prescritto dalle
Leggi dell'Osservanza: *Paupertatem inculcaturus, & strictio-
rem vitam persuasurus, minori comitatu, quàm diploma indi-
cat, & paucioribus expensis, quàm tot Socii aequestres, & pede-
stres requirebant, hoc opus aggredi debuisset.*

Non so poi come vogliasi Osservante anche il Genera-
le Antonio Rusconi; se favellando di questi l'Aroldo, dice
(c): *Elegerunt in Generalem Ministrum Fratrem Antonium
Rusconium Novocomensem laxioris vitae sectatorem.* Nè fa o-
stacolo, che alla elezione di questo vi concorresse ancor
San Berardino; anzi questo appunto dimostra, ch'egli era
Conventuale. Imperocchè non per altro il Santo dar non
vol-

(a) *Wad.m.22.* — (b) *ibid.num.23.* — (c) 1432.

volle il suo voto ad Alberto da Sarzano, se non perchè il Signore gli rivelò (a): *non dum expediens esse ut Generalis... de eorum Observantia haberetur*. Nel rimanente se'l detto Generale fosse stato veramente dell'Istituto Osservante, e perchè gli Osservanti perseguitare San Berardino per questa elezione? *Propter quod dictus Sanctus a quibusdam de Observantia ipsa, sive familia persecutionem passus est*. Perchè S. Giovanni da Capistrano nell'anno 1446. (b) dimandare ad Eugenio IV. i proprj Vicarj per compiutamente osservare la Regola, se era Osservante il Rusconi? Il quale se dall'Autore delle fundamenta de'trè Ordini appellasi un'uomo di mezzo tra i Conventuali, e gli Osservanti: *Non de Observantia, sed alius medius, qui magis timeretur, & reveretur a Conventualibus*; questo non vuol dir altro se non che egli era un Conventuale timorato, e dabbene: e non già che fosse mezzo Conventuale, e mezzo Osservante. Perchè o professava le dispense introdotte nell'Ordine, e così era tutto Conventuale: o professava la purità della Regola; e così sarebbe stato tutto Osservante. Concedo pure questo Generale essersi sempre dimostrato (c) *Omnis honestatis, & Observantia zelatorem*; ma zelò l'osservanza delle leggi Conventuali, e non già di tutto il rigore della Regola. E concedo ancora che diede due Vicarj Generali agli Osservanti: ma a forza solamente, e per comandamento del Papa, il quale (d) *jussit ut familiam Observantum ipsis regendam committeret*. Nel rimanente assai chiaro dimostrò il suo poco genio con questi, quando avendogli nell'anno 1446. Eugenio IV. separati per la sua Bolla *Ut Sacra Ordinis Minorum Religio*, dalli Conventuali; il detto Generale incominciò ad opporsi, ed a fremere (e): *fremente, & multa obiciente Ministro Generali*.

Invano ancor' affatiganti di vestire Osservante il General Mozanica, chiamandosi dall' Aroldo (f) Fra Roberto di Lecce, che nell'anno 1454. quando Giacomo Mozanica era

Gene-

(a) *Firm. 3. Ord. p. 1. fol. 35.*

(d) *Wad. 1443. num. 4.*

(b) *Cron. p. 2. lib. 2. cap. 6.*

(e) *Wad. 1446. num. 1.*

(c) *Firm. 3. Ord. ibid.*

(f) *1454. num. 12.*

Generale, passò tra' Conventuali: *Ministro Generali laxioris vite Sectatori, & Strictioribus adversò subiectus*. Nè rilieva che questi comandasse l'Osservanza delle Costituzioni di Benedetto XII., e di Guglielmo Farinerio; anzi quest' appunto lo dimostra Conventuale. Perchè i gradi di (a) Baccellieri, e Maestri, e il compagno, l'esenzione dal Coro, e le Camere separate dal comun dormitorio a questi date, le Figliolanze, e l'esazioni per il mantenimento del Generale, Provinciali, e Procurator Generale ammesse dalle Costituzioni Benedettine, e le limosine perpetue (b) dalle Farinerie, rigettaronsi costantemente dagli primitivi Osservanti: nelle quali Costituzioni se professasi la povertà in comune, sappiasi, che questa fu professata ancora da' Conventuali infino al Concilio di Trento. Onde le Reformazioni, e gli Ordini di questo Generale per l'Osservanza, furon semplicemente per l'Osservanza delle leggi Conventuali, e non per quelle degli Osservanti.

Molto meno può dirsi Osservante il Generale Sansone di cui scrive il Wadingo soprallegato; *Minister Generalis Franciscus Sampson Conventualis erat*. Il quale se predicando a' Frati in un Capitolo Generale, disse che l'Ordine era *sine scientia, & sine conscientia*: dovrebbero rammentarsi, che anche San Bonaventura dell' Ordine nel suo tempo certamente Santissimo parlò con frati similissimi, dicendone una sua lettera Pastorale (c): *Ordo ... vertitur in tedium, & contemptum*. E poco dopo: *exterius inficitur, & interior conscientiarum intus fœdatur*, e gli Apostoli ancora, ed i Profeti come nota Sant' Agostino, (d) ebbero in costume di riprendere talora i Popoli in guisa, come se niuno tra essi vi fusse buono, quantunque ben sapessero, che ve n'erano molti. Nè credo certamente, che i Superiori Osservanti ne' loro Capitoli, e nelle visite costumino diversamente.

In quanto poi a' Generali Eggidio, e Rainaldo, se questi eran veramente non Conventuali, ma Osservanti, e zelava-

(a) cap. 1. 8. 9. 11. 12. 15. e 28.

(c) *Fundam. 3. Ord. p. 1. fol. 22.*

(b) cap. 4.

(d) *de univ. Eccl. cap. 12.*

lavano la purità della Regola; e come dunque gli Osservanti della Famiglia ebbero cotanta difficoltà di sottoporli al lor governo. Perchè dissero del primo (a) che meditava di distruggere la Riforma dell'Osservanza sotto colore dell'unione de' Conventuali con gli Osservanti? Ed al secondo (b), perchè fecero rivocare il Breve da esso ottenuto per l'unione? ma ebbero tutta la ragione di non aderire a questi due Generali. Non mai essendo stato il Generale Egidio cotanto Conventuale, quanto all'ora, che si studiò comparire Osservante (c) *egregium factum, nisi latuisset unguis*: scrive l'Aroldo; non avendo avuto altra mira le sue apparenze della sua vita più austerà, e de' suoi Zoccoli, che di sottomettere gli Osservanti della famiglia al suo governo. Nel rimanente nelle sue visite di là da monti ad ogni cosa pensò, fuorchè a togliere dalle Case de' Conventuali le rendite: *nihil minus curavit* (d) soggiunge l'Aroldo, *quam eas redditibus contra Regulam expurgare*. E il Rainaldo, basta leggere i suoi Statuti, i quali avvegnachè distesi per i soli Riformati a se soggetti, pur vedonli repugnanti alla purità della Regola; per conoscere, che questo ancora colla sua Riforma ad altro non tendeva (e) se non che ad annullare l'Osservanza: quantunque così esso, come Egidio ciò facessero con buon disegno di formare tutto un Corpo di tante Congregazioni, che v'erano nella Religione di S. Francesco; mancata molto per le scissure domestiche dalla sua antica maestà, e decoro. E finalmente il General Filippo pensò pur esso, non lo niego, *Reformationem Ordinis inducere*; ma secondo le Costituzione Alessandrine, e le dispense Appostoliche, nelle quali esso visse, e morì nel Convento de' Santi Appostoli di Roma, e non mai secondo l'Istituto Osservante.

Peno poi a credere che sotto questi Generali del terzo Secolo tutti ottimi: Guglielmo, *doctus, facundus, & pius*. Rusconi, *omnis honestatis & Observantiae*; Angelo (f) re-

D d d

xit

(a) *Cron. p. 3. lib. 8. cap. 20.*

(b) *Iib. 8. cap. 24.*

(c) *Arold. 1506. num. 6.*

(d) *Arold. 1505. num. 18.*

(e) *Cron. p. 3. lib. 8. cap. 24.*

(f) *Redulf. pag. 191.*

exit *Ordinem maximam cum prudentia*? Giacomo (a). *plures honestas ordinationes edidit*. Francesco della Rovere di poi Sisto IV. *Ordinem prudenter rexit*; Zanetti (b). *Sanctis laudibus honoratus*. Sansone (c) *Ordini satis bonus, & utilis*. Egidio (d)., *honeste & religiose vite*. Rainaldo (e) *a teneris annis Spiritu Sancto praeventus*. Filippo (f)., *mortis invidia praeventus non sine magno Religionis . . . dispendio*. E Berardino (g) *morum honestate praeclarus*; peno, dico, a credere, che sotto il zelo di questi Generali, i Conventuali siano stati, come alcuni fingono indisciplinati, e discoli; insegnandomi lo Spirito Santo (h): *Secundum Iudicem Populi, jre, & Ministri ejus; & qualis Rector Civitatis, tales, & inhabitantes in ea*. Nè deve muoverci che Fra Giovanni Perrini (i) parlando de' Conventuali di quel tempo, difendeva nel suo trattato ridicolo delle dispense, che non potevano lecitamente vivere delle rendite; e che queste erano in essi furti e rapine. Prima perchè quest'Autore protestossi di non difendere un dogma, ma una sua fantasia solamente (k). *Non intendo aliquid temerarie asserere, sed definire, sed solum probabiliter, & scholasticè*. In quella guisa; che alcuni scrissero gli odierni legati degli Osservanti repugnanti alla Regola: la mal fondata opinione de' quali non opera, che questi siano veramente trasgressori della medesima. Secondo, il Perrino pretende ugualmente illecite le dispense de' Conventuali nella povertà, e quelle le quali ottennero da Eugenio IV. gli Osservanti della famiglia dall'ubbidienza de' Ministri Generali, e Provinciali, quando ebbero i propri Vicarij: *Fratres Conventuales impetraverunt posse possessiones, & redditus habere; Fratrès vero de hac Familia nuper impetraverunt, ne juis Ministris subsint; & sic ubique obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides Sanctuarii in capite omnium platearum*; siccome dunque

(a) Firm. 2. Ord. p. 1. fol.

(f) *ibid.*

(b) Rodulf. pag. 192.

(g) *ibid.*

(c) Firm. 2. Ord. p. 1. fol. 37.

(h) Eccles. 10.

(d) *ibid.*

(i) Firm. 2. Ord. p. 4. fol. 119.

(e) Rodulf. pag. 195.

(k) *ibid.* pag. 132e

que' gli Osservanti della Famiglia giustamente ridevanli de' suoi scrupoli; così pure i Conventuali ebbero tutta la ragione di disprezzargli. Terzo: non nega il Perrino, che i Conventuali in quel tempo tenevano le dispense mitiganti la povertà Minoritica: anzi concede per vere, non solamente quelle di Martino V., di Eugenio IV., di Pio II., di Sisto IV., e di Alessandro VI., ma anche quella la quale incomincia: *Obtentu Divini nominis*, di Clemente IV. emanata nell'anno 1265. quando era Generale dell'Ordine San Bonaventura: e solamente vuole che queste non potevano assicurare le coscienze de' Conventuali; presupponendole false, e correttizie: *Alia concessionēs & Bulla surreptitia, & relaxatoria, & excessiva, quę meritō veluti falsę, & nullę repudiantur... annotatę sunt istę sequentes & similes, videlicet: Bulla Domini Clementis Papę IV., quę incipit obtentu Divini nominis, &c.* E la unica sua ragione, per la quale così credevale, era questa; che i Conventuali avriano potuto vivere senza le dette dispense di pura mendicazione; come vivevano gli Osservanti: *si dicas ad propositum de Fratribus Minoribus Conventualibus, quod necessitas exigit à Papa, ut cum eis dispenset quia non possunt de elemosinis vivere... dicendum, quod tales causę assignatę sunt frivola... quod experientia docet evidentē, quia Fratres Reformati viventes sub obedientia Ministrorum, aut sub provisione, prædicta observant, & superflua vitando, de elemosinis mendicatis a Fidelibus sufficienter vivunt.* Quest'era tutto il suo fondamento. Ma questo a ben ponderarlo trovasi in tutte le sue parti difettoso, e mancante. Sembrandomi in primo luogo troppo ingiurioso al Dottor Serafico, che la detta Bolla di Clemente IV. a lui diretta, suppongasi emanata per false rappresentanze. E non men ingiurioso al Sommo Pontefice Sisto IV., che mentisca, quando nella sua Bolla: *Dum fructus uberes*, dice di concedere a Conventuali le rendite, & le successioni ereditarie per aver sperimentato da Generale, che non potevano vivere colle sì le minute limosine: *Dum in Minoribus constituti ipsius Ordinis Generalis Ministri fungemur officio, experientia comprobavimus, quod dicti Ordinis Fratres*

tres ex incerta mendicitate, & minutis elemosinis se sustentare . . . non possint. E finalmente resta ad evidenza confutato il Perrino dal Sacro Concilio di Trento (a): il quale se concedette, *Omnibus Monasteriis, & domibus tam virorum, quam mulierum, & mendicantium exceptis domibus Fratrum Sancti Francisci Capuccinorum, & eorum, qui de Observantia vocantur . . . bona immobilia possidere*; Conobbe certamente esser vero, che gli altri mendicanti non potevano, come gli Osservanti, e i Cappuccini, campare di sola mendicazione cotidiana.

Non è poi vero, che gli stessi Conventuali credessero men sicuro il loro stato. Anzi chiamarono francamente temerarij coloro, i quali con alcune insipide sottigliezze opponevansi alle chiarissime disposizioni de' Sommi Pontefici in lor favore (b): *Temerarium enim est id, quod ex certa scientia Summi Pontifices declarant, & determinant, certis argutiis, & captiosis rationibus velle confundere, & de servo alieno judicare.* I quali se nelle stesse loro Costituzioni Alessandrine, dopo aver manifestamente provato, che le rendite, le quali in quel tempo godevano, non repugnavano alla purità della Regola, soggiunsero: *Hoc clarum est: tamen ex dispensatione, vel declaratione S. D. N. Alexandri VI. saltem quousque res ista melius consultabitur, ab his, qui aliter fieri non posse existimant, omnes defectus, si qui sunt, qui ad scrupulum conscientiae facerent, suppleantur*: Ciò non fu perchè essi dubitassero del loro stato, come ad evidenza mostrano le parole: *Hoc clarum est*; ma per quietare semplicemente taluni, i quali per queste rendite non finivano in ogn'angolo di lacerargli, e però dissero: *Et si aliqui nollent ejusmodi proventus suscipere; caveant ne maledictis suscipientes lacerent.*

Vengo ora al Cardinal Gaetano (c): e prima quando esso dice: *Error hodie in multis viget locis, dum dantur pueri, & puellae Monasteriis Religiosorum, seu Religiosarum vitae communis; quae vulgo Conventuales, seu Clausuales appellantur*; Convien avvertire, che non favella de' soli Minori Conventuali; ma di tutt' i Mendicanti Conventuali; mentre

(a) *Sess. 25. cap. 7.* (b) *Const. Alex. cap. 6.* (c) *22. g. 189. art. 5. & 9.*

tre in quel tempo tutt' i Mendicanti dividevan^o, come nota il Confezio (a) : *In Conventuales , & Observantes* : E così pure le loro Monache, come manifesto apparisce, anche per le sole riferite parole dello stesso Gaetano : *Religiosorum , seu Religiosarum , quae vulgò Conventuales appellantur*. Or lo stento a credere , che tutt' i Mendicanti Conventuali , e tutte le Monache Conventuali di quel tempo altro non fossero , se non che un ceto di prevaricatori , e prevaricatrici , dovendo anzi persuadermi , ch' essendo il Cardinal Gaetano Domenicano Osservante, venisse poi agitato dagli stessi scrupoli del prefato Perrino ; tanto maggiormente , che a dimostrare riprensibile la vita Conventuale non apporta altra ragione , che questa : *exorbitat a Regulari vita* : cioè che i Conventuali non vivevano secondo le antiche loro Regole , ma secondo i privilegi Apostolici : non accorgendosi , come ben notano le Costituzioni Piane (b) , che nel tempo stesso , che condannava la vita Conventuale, veniva a riprendere anche la Santa Chiesa , che la stabilì colle sue dispense , e la permetteva , e proponeva a' fedeli : *Errant igitur , & in Sedem Apostolicam Matrem nostram temerè invehunt , qui asserunt nos propter usum simplicem rerum temporalium Regule nostra adversari , vel non satisfacere*.

Quante volte ò poi letto , che i Conventuali vennero da molti Principi , e Popoli accusati ad Alessandro VI. *de inhonestate , infamique vita* ; sono stato sempre curioso d'investigare , che mai essi facevano in quel tempo di male , per cui meritassero querele così atroci ; ma sentasi che mi dice Sisto IV. nella sua Bolla , che comincia *Hamilibus* emanata nell'anno 1480. (c) : moltiplicati , dice egli , gli Osservanti , i quali rigettavano le possessioni e le rendite , i Laici in diverse parti del Mondo , servendo al proprio loro interesse , quando i Frati Conventuali procuravano efiggere i Legati , o altre cose spettanti a' loro Conventi , o pure non volevano ad essi concedere i beni de' medesimi ; procuravano con varie arti , che i Monasterj di questi

(a) *Suar. Privileg. fol. 2.*(b) *Praefat.*(c) *Vad. num. 16.*

fossero dati a gli Osservanti; acciocchè in tal guisa non
 venissero più astretti a pagare i legati, nè a restituire i
 beni occupati, e potessero comprare a leggier prezzo gli
 altri beni degli stessi Conventi, che gli Osservanti non po-
 tendo ritenere, subitamente restituivano agli eredi, o in
 altra guisa alienavano (a). *Laici in diversis Mundi partibus*
constituti propriis incumbentes affectibus. . . cum Fratres Con-
ventuales nuncupati, dictorum, dotorum, juru, prosequuntur. . .
et de iisdem fratribus Conventualibus valerent in se vindicare,
aut occupatorum per ipsos laicos honorum ad dictos eorumdem
Fratrum pertinentium restitutionem differre, si domus ipsa ad
Fratres de Observantia nuncipatos pervenirent, bona eorum
commode emere, & pro minori pretio, quam valerent, habere
possent, exquisitis modis curabant, quod domus ipsa, per dictos
Fratres Conventuales a longo tempore inhabitata, Fratribus
de Observantia concederentur; fin qui Sixto IV. E perchè i
 Conventuali rappresentarono anche ad Alessandro VI. que-
 ste violenze, i secolari procurarono impegnare i Principi
 contro di essi; i semplici orecchi, de quali giudicando
 tutti come loro incapaci di commettere iniquità, credet-
 tero all'imposture di quegli, e così s'indussero a scrivere
 allo stesso Pontefice cose inventate, e non vere. Sentendo
 il General Sansone tante strepitose querele contro i suoi
 Conventuali, disse al Papa, ch'egli era pronto a manda-
 re nelle Provincie Ultramontane, dov' erano i fraccassi,
 Visitatori di probità, acciocchè unitamente co' Prelati Ri-
 formatori richiesti da Principi, togliessero gli abusi, di cui
 facevanli ree le stesse Provincie. Ma che? quando i secola-
 ri videro, che i detti Visitatori, comechè s'affaticassero
 ad estirpare ogni abuso, non però toglievano da Conven-
 tuali le rendite; non solamente cercarono, che venisse lo-
 ro impedita la visita, ma di più, che ricevessero mille af-
 fronti, come riferisce lo stesso Alessandro VI. in una sua
 lettera al Re Ferdinando (b). *A Generali aliquo sui Ordinis*
illuc transmissi, ut simul cum Fratris per nos ad id deputatis
huc negotio intenderant, officio suo minime fungi permittuntur,

67a-

(a) *Repubblica* (b) *Epistola* Pad. 149. n. 12.

& variis injuriis affectus conquebantur. Che Regno è dunque? Regno è chiaro, che tutta l'Infamia de' Conventuali consisteva nelle rendite ad essi concedute dalla Santa Sede; e perciò, *ubi tradite a Sancto Francisco formule Observantium profiteri, & sub Vicariis Provinciaram conservare placebat, facta in domibus permanere licebat Conventualibus; ubi vero displicebat, alibi erat transmigrandum;* dice il Wadingo (a). Nel rimanente se l'unica mira loro non fusse stata di approfittarsi delle rendite de' Conventuali, avrebbero procurato certamente, che si fussero riformati secondo le Costituzioni da essi professate, conforme si praticò con gli altri Regolari senza strangolarli con quel terribil decreto: o Osservanti, o fuori. Onde l'ingenuo Gontaga (b) nel dar la ragione, per cui a tempo di Alessandro VI. i Conventuali fussero levati dal Convento di Toledo, dice: che i costumi di questi eran religiosi, ed onesti; ma non piacevano a' Regnanti: *Cum mores licet honesti Patrum Conventualium minimè Regibus arriderent.* Ma non piacevano a' Regnanti; perchè non piacevano a coloro, i quali volevano, altris Conventi, e per ottenerli adoperarono, dice il Wadingo, ogni arte, e parghi, e prezzo (c). In *Observantium potestatem Conventualium domos Ximenius, quæ potius arte, præce, vel pretio, trahebat;* ed altri le rendite de' Conventuali; e però *exquisitis modis curabant, quod domus in se Fratribus de Observantia concederentur;* niente riflettendo alle censure fulminate da Pio II. da Sisto IV., e da Alessandro VI. contro somiglianti attentati; nè al pregiudizio del Purgatorio, che restava privo de' Sacrifizj assillati a quelle rendite; e nè meno al pericolo eterno delle loro Anime, usurpando qualche già usurpato in dominio della Chiesa Romana; e per questo.

Ma non voglio più discorrere di queste cose, non trattandosi qui della santità de' Conventuali; ma bensì della loro onestà; la quale, qualunque sia stata prima di Lion X. la loro vita rea, o innocente, rimane stabilita anche per la successione de' Generali; la quale giusta mente vantansi di tenere da San Francesco fin a questo Pontefice, e per il comun sentimento degli Scrittori; e perchè i

(a) 1498. n. 7.

(b) Prov. Cap. l. Con. 1.

(c) Wad. 1495. n. 24.

Generali de' primi tre Secoli de' Minori gli leggiamo nati, e cresciuti nella lor disciplina, e graduati, eletti, morti, e sepolti ne' lor Monasterj. E finalmente perchè, se nel primo e secondo Secolo niuno Generale fu della fazion de' Zelanti; e nel terzo niun Colettano, nè Amadeo, nè Chiarenno, nè Scalzo, nè Osservante della famiglia; riman conchiuso ancora per la sufficiente numerazione delle parti, che in tutti tre i prefati Secoli dovettero necessariamente esser Conventuali.

C A P O XIX.

Si dimostra, che anco dopo la Bolla di Lion X. il solo Generale de' Conventuali sia l'unico successore del Patriarca S. Francesco, e de' Ministri Generali precedenti allo stesso Pontefice.

S Appendo Lion X. le acerbe, e strepitose contese d'un Secolo intero dal Concilio Costanzienſe fino al suo Ponteficato accese tra Conventuali, e gli Osservanti, impegnati i primi a sottomettere pienamente al governo loro i secondi; e questi a vivere indipendenti da' primi; pensò nell'anno 1517. affin di dar termine a tante liti, di congregare in Roma un Capitolo Generalissimo di tutt'i Francescani: Conventuali, Osservanti, Colettani, Amadei, Chiareni, e Frati del S. Vangelo, con questo disegno, o d'indurre i Conventuali a lasciare la vita loro privilegiata e più mite, e così poi formar di essi, e di tutte le prefate Riforme un Corpo solo; oppure non volendo i Conventuali legarsi a professione più austera, far un corpo di tutte le Riforme nominate, e dare ad esse il Ministro proprio Generale dall'ubbidienza de' Conventuali del tutto libero, e indipendente. Chiamò dunque in primo luogo i Conventuali, e spiegò con essi qual era la sua idea. Ma questi (a) *tutius arbitantes piam Ecclesie declarationem amplecti, quam omnimodam Regulae completionem cum periculo profiteri*; scusaronsi

a) *Consist. Plan. fol. 9.*

forse modestamente col Papa, offrire una impresa molto malagevole, che la loro Religione numerosa di trenta mila persone, e nata, e cresciuta tra i privilegi, tutta ad un tratto diventasse Osservante. Laonde il Pontefice, sperimentando il primo suo disegno impraticabile, giudicò per la sua Bolla, che comincia (a) *Ite & vos*, di eleggere il secondo, e di unire i detti Riformati, ordinando ad essi, che sepolti tanti diversi loro abiti, e nomi, tutti vestissero il medesimo abito, e si nominassero Frati di San Francesco della Regolare Osservanza, ed eligessero il proprio Generale, concedendo a questi il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine de' Minori. E poi tornando di nuovo a' Conventuali, per l'altra sua Bolla (b) la quale principia, *Omnipotens Deus*, determinò, che potessero anch'essi eleggere il proprio Generale, ma non già, come fin a quel tempo ebbero in costume col titolo di Ministro, bensì di Maestro Generale, soggettandolo di più al conferimento del Generale Osservante. Per le quali determinazioni il Capitolo Generalissimo restò diviso in due parti, e gli Osservanti nel lor Convento d'Araceli crearono lor primo Ministro Generale Fra Cristofaro Numai; e Conventuali nel lor Convento de' Santi Apostoli, il R. M. Antonio Marcelli.

Presupposte queste notizie, ò bisogno ora di soggiungere due cose: La prima, che quando ancora Lion X. per le dette sue Bolle avesse data agli Osservanti, che non è vero, la successione de' Generali; ciò nondimeno niun pregiudizio inferirebbe all'anzianità Conventuale; siccome se il Generale Cappuccino venisse dichiarato Ministro Generale di tutto l'Ordine, non perciò diventerebbe più antico dell'Osservante: ed è cosa certa e indubitata, che una Monarchia per essere più vetusta dell'altre, non è necessario, come sappiamo negli Assiri, ne' Persiani, ne' Greci, e ne' Romani, che sempre duri, e florisca, ma basta di aver regnato prima dell'altre e però all'anzianità Conventuale la sola successione de' Generali già dimostrata pre-

E c. c.

ce.

(a) *Lettur. rom. a.*(b) *Conz. p. 1. f. n.*

cedente a Lion X., anche quando loro mancasse la suffragante sarebbe bastante. La seconda, che il Conventuale e l'Osservante presa la successione da San Francesco come qui si prende nel senso suo più stretto, e più rigoroso non possono amendue vantare insieme la successione medesima ma o l'uno, o l'altro ne deve necessariamente restare escluso; conciosiacchè quant'egli è certo per una parte, non aver luogo questa successione, dove la Cattedra non sia vacante, o per la morte, o per la deposizione legittima dell'antecessore; altrettanto è indubitato per l'altra, quando la Cattedra vacante sia una volta giustamente occupata, dover ogn'altro restar fuori della medesima. Onde qui deve solamente disaminare, chi de' due oggi si acceda a' più vetusti Generali della Religione: e a me per certo, e manifesto, ch'egli sia il solo Generale de' Conventuali.

Ed eccomi pronto alle prove: Imperocchè dopo la prefata Bolla di Lion X. il solo Generale Conventuale governò, e tuttavia governa, conforme evidente apparisce per le medesime Bolle, le Case, i luoghi, le Province, i Frati, i Conventi, le Monache, e Terziarj che per avanti reggevanli dal Ministro Generale dell'Ordine: *Domus autem, & loca, & Monasteria Monachorum Magistro Generali Conventualium ea subiecta esse intelligi volumus, qua Apostolica, vel alia auctoritate Ministro Generali ante celebrationem dicti Capituli Generalissimi in dicta domo Araceli celebratis subiecta erant, & in quorum possessione ipse tunc Minister Generalis Conventualium existeret.* Così Lion X. del Generale Conventuale. Ma non discorre nella stessa guisa del Generale Osservante, nè permette a questo dominio alcuno nelle Province, e ne' Religiosi prima del suo Pontificato, regolati dal Ministro Generale dell'Ordine: anzi espressamente a esso vieta intramettersi in qualunque maniera nel governo de' medesimi, di visitargli, di correggergli tanto per se stesso, quanto per i suoi Commissarj, e di esercitare in essi alcuna superiorità, o giurisdizione: *Tam de Generali, quam de aliis Fratribus, & Provincialibus Conventualibus.*

qualibus hujusmodi, & aliorum Terti Ordinis Fratrum nuncupatorum, & Sororum, qua hactenus sub Ministro Generali Conventualium fuerant regimine, nullatenus se intrinittere, aut per se, vel suos Commissarios visitare, sed corrigere possint, nec aliquam jurisdictionem, aut superioritatem in ipsis exercere valeant. E avvegnache dia al Generale Osservante la riforma del Conventuale, è la visita de' Conventi, questa riforma però era accessoria, e non libera; altrimenti subito il Conventuale intendevasi confermato dal Papa; e la visita era sol nel caso, che per qualche accidente fosse capitato nelle case Conventuali; e non in altro modo; e allora nulla poteva operare da se medesimo col consiglio de' suoi Osservanti, ma doveva necessariamente regolarli dal consiglio de' Conventuali. Onde quand'anche questa disposizione di Lion X. avesse avuto vigore; pure nondimeno il solo Generale Conventuale, e niun altro averebbe occupato il luogo de' Ministri Generali vetusti; perchè a questo solo erano tenute ubbidire in tuttociò, che non è contrario alla Regola, e all'anima le Province, le quali a quegli ubbidivano; a questo solo, come a quegli potevano appellare; di questo solo, come di quegli ricevevano le lettere pastorali, e Decreti; e questo solo, come quegli teneva in essi una piena, assoluta, e indipendente giurisdizione. Ma falso che la detta disposizione di Lion X. abbia mai avuto vigore; se appena emanata, questo Pontefice medesimo procurò (a) per mezzo di alcuni Cardinali, che il Generale degli Osservanti nel concordato col Generale de' Conventuali, difeso nel mese di Luglio dello stesso anno 1517. cioè pochi giorni dopo le Bolle prefate, giurasse di non mai esercitare giurisdizione alcuna sopra i Conventuali: *nullam jurisdictionem in Conventuales exercebit*; per la qual ragione due Generali Conventuali eletti vivente Lion X. P. Maestro Antonio Marcelli nell'anno 1517., e P. M. Antonio Sassolino nell'anno 1519. leggonfi amendue confirmati, non dal Generale Osservante, ma immediatamente dallo stesso Pontefice. E ne' Registri, e negli Annali

E e e a

nali

(a) *Mad. 1517. num. 6.*

404
 li del Wadingo si veggiono sì distintamente descritte le Riforme fatte da' Conventuali de' Vicarj Osservanti da Eugenio IV. fin a Lion X., di Giacomo Primadizzi, di San Giovanni da Capistrano, di Marco da Bologna, di Giambattista da Levanto, di Lodovico da Vicenza, di Angelo da Clavasio, e di tutti; ma non vi è poi memoria alcuna, che il Generale degli Osservanti abbia mai visitata la Religione Conventuale, o confirmati i Superiori della medesima; ma la sua giurisdizione si è perpetuamente fermata, e ristretta alle Province per avanti a Lion X. regolate, non dal Ministro Generale, ma da' Vicarj dell' Osservanza; ed a que' Riformati, de' quali abbiamo parlato di sopra, che per la Bolla *Ite & vos*, deposti i loro abiti, e nomi, divennero tutti Osservanti della Famiglia. Questo nè altro fu propriamente il disegno, e l'idea di Lion X. nel detto Capitolo Generalissimo (a); *Ex omnibus Fratribus dicti Ordinis, qui pro Reformatis se gerebant . . . unum Corpus sub uno Reformato Capite constituere*. Acciocchè il Capo, come dice altrove (b) non fosse dissimile alle membra: nè *Caput suis membris difforme appareat*. Onde ottenuta questo, non più si curò delle disposizioni fatte per i Conventuali; ma procurò, che questi, e gli Osservanti si accordassero, e che gli Osservanti rinunciassero ogni giurisdizione sopra i Conventuali: *Nullam jurisdictionem in Conventuales exercet*; perciò il Generale degli Osservanti non è, nè è avuto mai altri Sudditi, che i Riformati, i quali pel semplice loro nome bastantemente dimostrano la loro novità, e che non appartengono alla prima età Francescana, nè all'Ordine primitivo fondato da San Francesco, il quale certamente fu Riforma: e per i Francescani Annali pur manifesto apparisce, che i Riformati, i quali costituiscono il corpo dell' Osservanza, sono tutti posteriori due Secoli almeno al Patriarca. Ma il Generale de' Conventuali è governato sempre, e attualmente governa quelle Province medesime regolate per tre Secoli interi da' vetusti Ministri Generali della Religione: quelle medesime, che nota-

rono

(a) Bull. *Ite & vos*.

(b) Bull. *Omnipotens*.

405
rono ne' loro Cataloghi, il Beato Bartolomeo Pisano nel secondo Secolo dell' Ordine, e San Bonaventura nel primo; e finalmente quelle medesime, che fondò, e governò San Francesco, conforme è chiaro per il Catalogo delle Provincie Conventuali di Pietro Ridolfo, il quale nel ripartimento delle Custodie, e dell' ordine, e situazione de' Conventi osservasi del tutto uniforme a que' di San Bonaventura, e del Pisano. Non può dunque negarsi al Generale de' Conventuali la successione agli antichi Ministri Generali dell' Ordine, e a San Francesco; non altro richiedendosi alla successione nel governo, se non che la medesima Cattedra, la medesima giurisdizione, e medesimi sud-
diti; nè più di questo abbiamo nelle successioni de' Principati, de' Regni, de' Vescovi, e in tutte l' altre successioni.

Più cresce però l' argomento se si considera, che la podestà, con la quale il Generale de' Conventuali regge, e governa le Provincie vetuste tenute dagli antichi Ministri, sia quella stessa numero, la quale da Innocenzo III., e da Onorio III. data fu a San Francesco nell' approvazione della Regola. Ed è ciò chiaro; conciosiacchè da San Francesco venendo in qua verso noi, non trovasi altro Pontefice posteriore a' predetti, da cui possa dirsi, che i Conventuali abbiano ricevuta la facoltà di congregare i Capitoli, o' loro Provinciali, e Custodi il suffragio nell' elezione del Generale, o' loro molti Custodi in ciascheduna Provincia; la podestà, non potendo andar tutti a' Capitoli Generali, di creare il Custode de' Custodi per l' elezione medesima; o finalmente il lor Generale l' autorità di ammettere all' abito, e alla Professione i Novizj, di visitare, di gastigare, d' assolvere, di promuovere, e di fare tutto quello, che fa per buon regolamento dell' Ordine. Per questa ragione giustissimamente crediamo, che questa medesima autorità sia reitatoria, e dirivi da San Francesco per via di naturale, e legittima successione; se guardando in su verso il Patriarca non ne troviamo altro principio. Ma non possiamo pur così credere della podestà del Generale Osservante; imperocchè non mai fognarono Innocenzo III., e
Ono-

Onorio III. nella confermazione della Regola di dare alcuna podestà al Generale d'un Ordine, com'è l'Osservante, non approgato da essi, ma dugent anni dopo essi dal Concilio Costanzienſe, nè eletto co' ſuffragj de' Miniſtri, e Cuſtodi da eſſi dati alla Religione, bensì da Miniſtri, e Cuſtodi molto più recenti; e diverſi creati da Lion X. entrato nel governo per via di ſucceſſione a San Francesco, ma per via di nuovo principio, e nuova iſtituzione trecent anni dappoi, cioè per le riſcritte Bolle di Lion X. per avanti alle quali gli Oſſervanti non tenevano Generale, ma i ſemplici Vicarij ad eſſi conceduti da Eugenio IV. E prima di Eugenio IV. non tenevano nè Generali, nè Vicarij, ma eran interamente ſoggetti all'impero de' Conventuali. Come dunque il Generale degli Oſſervanti può vantari ſucceſſore di San Francesco, ſe la ſua podestà non è ereditaria, ma nuovo acquisto? e come non deve vantari ſene il Generale de' Conventuali, ſe la ſua podestà non è nuovo acquisto, ma ereditaria?

Per meglio però diſtinguere queſta ſucceſſione ne' Conventuali, e negarla agli Oſſervanti, mi giova di fingere un caſo, il quale è vero, che non farà mai, ma pur il fingerlo giova molto alla Controverſia preſente, cioè, che l'odierno Sommo Pontefice caſſi, e annulli le dette Bolle di Lion X., e rimetta l'Ordine in quello ſtato, incui era prima delle Bolle medefime. Mi dica, caſſate e annullate queſte Bolle, vivrebbe più al mondo il Generale Oſſervante? al certo nò; ed è ciò chiaro per una ſemplice occhiata alle Bolle medefime, nelle quali vedefi, ch'eſſe diedero il Generale a gli Oſſervanti. Ma perduto il Generale, vi farebbono gli Oſſervanti? al certo sì; mentr'eſſi non furono iſtituiti da Lion X. ma v'eran prima. E chi farebbe in queſto caſo il lor Superiore? Sarebbe quello che governavagli avanti le medefime Bolle, cioè il Generale de' Conventuali, il quale potrebbe liberamente eſercitare con eſſi quella giuriſdizione che prima, come nelle ſteſſe ſue Bolle teſtimonia Lion X. *Minister Generalis tunc Fratrum Conventualium super Fratres de Familia eorum domos, & loca,*
 & Mo-

& *Monasteria Monialium tempore revocationis adli Generalis-
 sinii Capituli exercebat*. Ma donde mai cassato le Bolle ne'
 Conventuali questa giurisdizione? Non già da qualche pri-
 vilegio Pontificio posteriore a San Francesco, sepolto per
 le Bolle, e poi riforto per il rievocamento delle medesime,
 non essendovi di questo privilegio negli Annali France-
 scani memoria alcuna. Donde dunque questa soggezione
 degli Osservanti a Conventuali, cassate le Bolle? Se non
 procede, com'è indubitato, da Privilegio, deve neces-
 sariamente procedere dalla Regola, che comanda: *alii Fru-
 tres teneantur Fratri Francisco, & ejus successoribus obedire*;
 la quale autorità perche ne' Conventuali vien limitata, è
 ristretta solamente per queste Bolle; perciò cassate le Bol-
 le, subitamente ritornerebbe nel suo primitivo stato, e
 splendore. Ma se questo sol comando della Regola: *alii
 Fratres teneantur Fratri Francisco, & ejus successoribus obe-
 dere*, può subordinare gli Osservanti a Conventuali, levan-
 te le Bolle; ecco evidente, che non gli Osservanti, ma i
 Conventuali sono i successori di San Francesco; altrimenti
 tolte tutte le disposizioni de' Pontifici susseguenti alla
 Regola; non gli Osservanti a Conventuali, ma bensì i Con-
 ventuali sarian tenuti ubbidire agli Osservanti. La poder-
 tà de' successori d'Aronne nel vecchio Testamento comin-
 ciò da Aronne. E nel nuovo testamento quella de' succes-
 sori di San Pietro, comincia da San Pietro; e così pure in
 tutti gli altri successori la podestà loro comincia da quel
 primo, a cui tutti gli altri succedono. Se dunque la po-
 destà de' Generali Osservanti quando arriva a Lion X. spi-
 ra e finisce, e solamente la podestà de' Generali Conventuali
 comincia da San Francesco, par conseguenza chiara
 e certissima, che i soli Conventuali, e non così gli Osservanti
 siano successori di San Francesco.

Nè questa successione potè mai interrompersi o perche
 Lion X. determinò, che il Generale Conventuale si nomi-
 nasse Maestro Generale de' Conventuali, e l'Osservante
 Ministro Generale di tutto l'Ordine, o perche all'Osservante
 data fu la podestà di confirmare il Generale, e vi-
 sita-

408
 sitare almeno in qualche caso i Monasteri Conventuali;
 e molto meno per l'altre più deboli riflessioni degli Of-
 servanti, che i Conventuali sono separati dal Capo di tut-
 to l'Ordine: che il sigillo dell'Ordine fu tolto a Conyen-
 tuali, e dato ad essi: e che Cristofano Numai lor primo
 Generale vien nominato Ministro Generale, quarantesi-
 mo-quarto di tutto l'Ordine. Perchè in primo luogo que-
 sta mutazione di Ministro in Maestro non durò molto,
 come vedesi nella Bolla (a) *Sedis Apostolica* di Pio IV. di-
 stesa per i Conventuali, la quale denomina Ministri li Su-
 periori di questi: *Ministrorum Provincialium . . . ejusdem*
Ordinis Ministros. E nella Bolla (b) *Divina Charitatis*, di Si-
 sto V., pure al Generale de' Conventuali al P. Maestro
 Clemente Bontadosio, e a' suoi successori si dà il titolo di
 Ministro: *Clementi Bontadosio moderno, & pro tempore existen-*
ti dicti Ordinis Ministro Generali. Qual titolo poi in tut-
 t' i tempi susseguenti a' Conventuali conservasi nelle Littere
 de' Sommi Pontefici, e de' Principi, ne' decreti delle Sa-
 gre Congregazioni, o in tutto l'Orbe. Laonde quando an-
 cora questa successione fosse stata, che non è vero, attac-
 cata al titolo di Ministro; pur farebbon già scorsi quasi
 due Secoli, che i Conventuali l'avriano riacquisata. Ma
 falso,, che la preminenza di successore di San Francesco
 consista in un puro nome; dovendosi anzi numerare tra
 le prerogative, e i statuti più ragguardevoli, e sostanziali
 dell'Ordine, i quali testifica Clemente VII. nel suo Breve
 (c) *Religionis deditis*, ch'anche dopo le Bolle di Lion X. tra
 Conventuali rimasero illibati, ed intatti: *propter mutatio-*
nem nominis Ministri in Magistrum vestra instituta Regularia
mutata non fuisse, così Clemente VII. parla a' Conventua-
 li, siccome dunque per questa mutazione i Maestri Gene-
 rali, e Provinciali Conventuali non perdettero i privile-
 gi precedentemente ad essi conceduti, quando si nomina-
 vano Ministri, e sotto l'uno, e l'altro nome in essi ugual-
 mente perseverarono nello stesso vigore, *ac si nomen u-*
jusmodi mutata non fuissent, come soggiugne lo stesso Pon-
 tefi-

(a) Bullar. n. 302.

(b) Conf. J. n. 2.

(c) apud Conf.

tesice, così pacamente potè in essi perseverare la podestà de' Ministri Generali, anche sotto il titolo di Maestri, e tanto basta per essere i Maestri successori de' Ministri. Anzi- chè lo stesso titolo di Maestro niente pregiudichi alla suc- cessione medesima, si vede ancora nella Bolla, *Omnipotens* di Lion X. dove del Maestro Generale de' Conventuali si dice: *Ipse tunc Minister Generalis*. Ma se il Maestro era prima Ministro, come poi non era successore del Mini- stro?

Ma non basta certamente all' Osservante il titolo di Ministro Generale di tutto l' Ordine, per vantarsi Succe- ssore di San Francesco. Dovendosi in prima considerare, che questo titolo niente contiene di verità, ma è un ombra solamente d'un nome grande. Perchè non è da mettersi in contrasto, che il titolo di Generale esprima podestà e giurisdizione; e che il Ministro Generale di tutto l' Ordine, o di tutta la Fraternità, secondo parla la no- stra Regola, abbia la medesima autorità di San France- sco, cioè che ad esso, quanti mai Francescani sono al Mondo, debbano professare ferma ubbidienza in tutte quelle cose, le quali promissero al Signore, non repugnan- ti all' anima, nè alla Regola: Per tal cagione, siccome ri- putasi necessario per la verità di tutti gli altri titoli, a quali denotano dominio, che al titolo unificati il dominio, o presente, o passato, al quale esprime, così pure questo titolo di Ministro Generale di tutto l' Ordine per non es- ser vano, ma vero, richiede indispensabilmente la detta giurisdizione pienissima espressa nella nostra Regola o pre- sente; o almeno preterita in tutti quanti i Francescani. Or i Conventuali, certo sà, che di presente non professano ubbidienza al Generale Osservante; ma nè tampoco giam- mai la professarono ne tempi trapassati: e se gli Osservan- ti si fidassero della podestà conceduta da Lion X. al lor Generale del confirmamento del Generale Conventuale, e della visita de' suoi Conventi: oltrechè questa è una podestà molto meschina, e ristretta, e però anche lonta- na da quella pienissima, che al Generale concede la no-
F f f tra

fra Règola; v'è dippiù, che il Generale Osservante non n'ebbe mai l'esercizio, e questo di più accadde col consenso del medesimo Lion X., e dall'altro canto egli è incontestabile, che ogni privilegio per il non uso si perde, e che le Bolle e i Brevi distesi a conferire qualche carica, o giurisdizione, dove vi manchi il possesso, massimamente se questo sia, come fu nel caso nostro ragionevolmente impedito, non concedono alcun titolo. Laonde a camminare secondo questi principj il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine assai meglio adattasi al Generale de' Conventuali; il quale comechè oggi non tenga giurisdizione sopra gli Osservanti, la tenne però pienissima ne' tempi più antichi, e fin alle Bolle di Lion X., e di Eugenio IV.; e ritornarebbe a tenerla, semmai quelle Bolle venissero annullate. Ma diamo pure, come vogliono gli Osservanti a lor Generale il titolo di Ministro Generale di tutto l'Ordine, ch'io non contradico; bastando a me, ch'un titolo vacante, e non vero, e il quale esprime quel che non è, non può mai costituirlo vero successore de' Generali vetusti. Soggiungasi, che questo medesimo titolo non derivò nel lor Generale, come ereditario, e per via di naturale successione; perchè in questo modo anzi lo reditarebbe il Generale de' Conventuali, conforme questi lo reditò anticamente per tre Secoli interi, se Lion X. avesse lasciato le cose nel vetusto suo stato: ma derivò in Fra Cristofano Numai primo lor Generale per via di nuovo principio, e di nuova istituzione fatta dalle Bolle di Lion X. senza le quali esso farebbesi denominato non mai Ministro, ma sempre Vicario degli Osservanti, come li chiamò prima di quelle; e questo nome di Vicario, nè altro titolo sarebbe fin al dì presente negli Osservanti perseverato. Onde anche per questo capo il titolo di Ministro Generale non può fargli Generali Osservanti successori di San Francesco; perchè non deriva in essi in virtù della sola approvazione della Regola di San Francesco. Ma v'è dippiù; imperciocchè se il Generale Osservante tiene il nome degli antichi Ministri Generali; non tiene però il suo-

luogo de' medesimi ; cioè la giurisdizione piegissima , che que' tenerò nelle Province vetuste dell' Ordine , i privilegi a que' dati , del Magistero , degli Inquisitori , delle rendite , delle successioni ereditarie , e altri molti ; la podestà amplissima in tutt' i Francescani procedente da Innocenzo III. e da Onorio III. dalla quale , come fanno gli Osservanti medesimi ; per la propria lor esperienza niuno mai potè liberarsi senza dispensazione Apostolica ; tenendo essi semplicemente una podestà nella sua origine limitata e ristretta a' soli Osservanti , procedente da Lion X. , e da Eugenio IV. , le bolle de' quali annullate di tratto caderebbe ogni loro autorità : ma il luogo di quegli si tiene da' soli Conventuali eredi della podestà a quegli data da Innocenzo III. e da Onorio III. e de' loro privilegi , e della medesima giurisdizione , che que' ebbero nelle Province vetuste . E perciò non gli Osservanti , ma piuttosto i Conventuali debban giudicare successori di quegli ; perchè la successione vera consiste non già nel tenere semplicemente lo stesso nome ; bensì nell' ereditare la Cattedra , i Suditi , la podestà , e i privilegi del predecessore .

Per ultimo di nuovo replico , che neppure può dare a' gli Osservanti , o tagliare a' Conventuali la successione medesima , o la riconfirmazione del Generale Conventuale , o la visita de' suoi Monasterj . Prima perchè la podestà piena di visitare i Conventuali , ch' ebbe San Francesco , e i suoi successori fin a Lion X. oggi risiede ne' soli Conventuali ; e dall' altro canto quella meschinissima data a' gli Osservanti non mai fu in San Francesco , o negli suoi successori siccome nemmeno in essi fu la podestà di confermare il Generale Conventuale . Come dunque per questa nuova lor podestà son successori di San Francesco ? Secondariamente , questa lor podestà , come più volte è replicato , videsi , per così dire , prima sepolta che nata . E finalmente quand' anche negli Osservanti durasse , deprimerebbe solamente ne' Conventuali l' autorità de' Ministri Generali vetusti , e non mai oprarebbe , che i Conventuali depressi , non sieno successori de' Generali vetusti , e su-

blimarebbe solamente negli Osservanti l'autorità de' loro antichi Vicarj, ma non mai oprarebbe, che gli Osservanti sublimati non sieno semplici successori de' loro antichi Vicarj; e mi spiego con un esempio assai chiaro, e acconcio. San Bernardo (a) vedendo i Milanesi alienati da Innocenzo II. scrisse loro una lettera gravissima, avvisandogli a pensare, che se la Chiesa Romana è clemente, ella è ad un ora potente, e che non si abusassero della clementza, perchè poi la sua potenza poteva mortificarli; e il Papa se aveva elevato il lor Pastore da semplice Vescovo alla preeminenza d'Arcivescovo, così pure da Arcivescovo potevalo far suffraganeo: *Potest alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit, itaut de Episcopis, creare Archiepiscopos liceat, & e contra*. Or figuriamci che i Milanesi non si fossero ravveduti, come già si ravvidero, e così Innocenzo II. si fosse trovato in impegno d'eseguire la minaccia, e di creare Metropolitane; per cagion d'esempio Pavia, e suffraganeo Milano; non à dubbio che in questo caso il nuovo Arcivescovo di Pavia avrebbe acquistata non picciola giurisdizione nel Vescovo di Milano, e che sarebbe divenuto Giudice Ordinario di questo, fin a poterlo scomunicare, sospendere, e interdire in certi casi, e Giudice delle Appellazioni de' suoi suffraganei; e che avrebbe potuto visitare la sua Diocesi, esercitare in essa i Pontificali, e far tuttociò che i Sacri Canonj in que tempi concedevano agli Arcivescovi, e che il Vescovo di Milano avrebbe dovuto venerarlo come Superiore di tutta quella Provincia, e cedergli il luogo, e la precedenza ne' Concilj, e in tutte le funzioni. Ma pure niuno dirà mai che in tal supposto l'Arcivescovo di Pavia; e non il Vescovo di Milano sarebbe succeduto all'Arcivescovo Sant' Ambroggio, e a gli altri precedenti, e susseguenti infino alla figurata depressione di quella Chiesa. Ma perchè ciò? non per altro, se non perchè non l'Arcivescovo di Pavia, ma il Vescovo di Milano avrebbe continuato a reggere i medesimi Popoli retti da Sant'Ambroggio in vigore dell'

anti-

(a) *Epist. 103.*

antica autorità conceduta a quella Chiesa, e in lui trapassata; e per la prefata traslazione avrebbe solamente perduta la preeminenza, ma non la giurisdizione ordinaria, nè la Cattedra, la quale sarebbe diventata men nobile sì, ma non diversa. Or vantinsi pur gli Osservanti, che dove anticamente i Conventuali denominavansi Ministri Generali di tutto l'Ordine, e confermavano, visitavano, e precedevano a gli Osservanti; dipoi Lion X. determinò, che fosse loro il titolo, la riforma, la visita, e la precedenza, nella stessa numero maniera, che per avanti godevasi da' Conventuali. Che non per questo saranno essi i successori di San Francesco; continuando i soli Conventuali a reggere le Provincie primitive dell'Ordine sette, e governate dal Patriarca, e dagli suoi successori insino a Lion X., e a reggerle dippiù soli in virtù della podestà conceduta al medesimo Patriarca. Ma quando le dette Bolle avessero avuto effetto, i Conventuali avrebbero perduta semplicemente la preeminenza, ma non la successione, e gli Osservanti per le Bolle medesime avrebbon acquistata non la successione, ma la semplice preeminenza.

E confermo quanto finora è detto ancora con un esempio della Scrittura. Noi sappiamo per cosa certa indubitata e di fede, che lo Scettro donato da Dio alla Tribù di Giuda perseverò in essa in finche venne il Messia, secondo il vaticinio del Patriarca Giacobbe (a): *Non auferetur Scptum de Juda, & Dux de femore ejus, donec veniat qui mitterendus est*. Ma pure i Dominanti della Giudea non sempre godettero un Regno ugualmente vasto, ma ora tutte intiere le dodeci Tribù d'Israele, ed ora due solamente: nè il lor dominio comparve sempre ugualmente sovrano, ma ora furon esattori de' Tributi, ed ora Tributarj: nè sempre ebbero lo stesso nome, ma ora nominaronsi Re, ed ora Duchi. Ma pur tra questi variamenti, lo Scettro fu sempre lo stesso, nemmai fu tolto, e nella Tribù di Giuda conservossi sempre, come favella Sant' Ambrogio (b) *Intemerata successione hereditas*; per, ragione che i

Rey

(a) Gen. 46. (b) de Bened. Patriarch. cap. 4.

Re, e i Duchi; gli Esattori de' Tributi, e Tributari; i dominanti di dodici Tribu, e di due regnarono sempre sol per virtù di que' diritti dati da Dio al Re Davide, li quali in essi fin al Messia perseverarono. Or io concedo a gli Osservanti, che'l dominio de' Conventuali per avanti a Licn X., ed Eugenio IV. era più vasto; perchè distendevasi anche sopra gli Osservanti, e in tutte le Provincie dell'Orbe Catolico, ed ora è più limitato, e ristretto alle sole Provincie Conventuali: che prima gli Osservanti dipendevano da' Conventuali, e poi lo stesso Pontefice volle, che i Conventuali dipendessero dagli Osservanti: che prima i Conventuali nominavansi Ministri Generali, e poi Maestri Generali, ma con tutto questo varimento de' nomi, e della sovranità, e vastità di dominio, pur debbo asseverare, che da San Francesco fin oggi sia sempre in essi durato lo stesso scettro, *intemerata successionis hereditas*; per cagionchè i loro Ministri Generali, e i Maestri Generali, i lor Generali indipendenti, e i dependenti; i lor Generali di giurisdizione più ampia, e più limitata, gli uni e gli altri ansempre governato, e governano solo in virtù della podestà concessuta a San Francesco, la quale in essi fin al dì presente persiste.

Nemmeno a Conventuali pregiudica il sogno degli Osservanti, che i Conventuali sianli separati dal Capo di tutto l'Ordine, e che però non spettino alla successione del Patriarca, del quale lo stesso capo è Vicario. Perchè primieramente io non capisco ch' sia questo Capo di tutto l'Ordine, dal quale presuppongonsi i Conventuali divisi: ed egl'è un altissimo abbaglio, se pensano che sia il lor Generale; perchè quantunque questo voglia il nome di Generale di tutto l'Ordine; nulla però di manco non essendosi la sua autorità mai in altri difesa, se non che sopra i suoi Osservanti; perciò esprimendo il suo nome quel che non è; il suo titolo molto dice, ma nient'è vero. Mi dicano almeno questo lor Capo di tutto l'Ordine, qual Capo è? imperocchè non è certamente quel Capo istituito da Onorio III. nella Confermazione della Regola, quando disse

disse: *alii Fratres teneantur Fratri Francisco, & ejus successoribus obedire*; ma bensì un' altro creato trecent' anni dappoi, quando, come narrano le Costituzioni Piane (a), *sub Leone X. Pontifice maximo ita effecerunt, quorundam Principum favore adjuti, quod ab obedientia nostri Generalis se subtraxerunt, & observantum Regulam sibi nomen vindicando, etiam proprium Generalem obtinere*; dal quale separarsi, permanendo l'unione al Generale di Onorio III., non impedisce la successione del Patriarca. Ma nemmen è veto, che i Conventuali sianfi separati dal Generale Osservante; perchè quant'è certo per una parte, che la separazione dal Capo presupponga la soggezione, e ubbidienza al medesimo Capo; altrettanto è incontrastabile per l'altra, che i Conventuali non abbiano mai professata subbidienza al Generale Osservante, ma sò poi di certo, che gli Osservanti un tempo professarono ubbidienza al Generale de' Conventuali, cioè al Generale di Onorio III., e che dipoi prima in parte a tempo di Eugenio IV., e poi totalmente, regnando Lion X., da esso si separarono. Onde con più ragione io posso dire, che anzi essi per niun modo spettino alla successione di San Francesco; perchè divisi dal Generale di Onorio III. unico successore di San Francesco.

In quanto poi al sigillo che gli Osservanti dicono adoperato da S. Francesco, e da suoi successori fin a Lion X., e poi da questo Pontefice tolto a' Conventuali, e dato a' gli Osservanti; questa pure è un'altra favola; non avendo mai il Patriarca adoperato il sigillo degli Osservanti; che esprime il discendimento dello Spirito Santo sopra gli Apostoli; ma la lettera T. dicono il Ridolfo. (b) E Monsignor Marco (c) era il sigillo col quale il Padre San Francesco sigillava le sue lettere, il quale oggi usa il Custode del Sacerdo Convento d' Affili. Io concedo, che quando gli Osservanti ottennero il Generale, cominciaron pur essi a servirsi d'un sigillo uniforme a quello de' Generali Conventuali, e questo, cred'io, nè altro vogliono che' che dicono il sigillo dato a' gli Osservanti. Ma es' essi cominciarono; i

Con-

(a) *Praefation.*

(b) *fol. 176.*

(c) *part. 1. lib. 3. cap. 10.*

Conventuali non finirono di tenerlo; e fin'oggi tengono quello stesso lor antico sigillo, ch'esprime la Pentecoste. Donde si scorge chiaro, che detto Pontefice non mai lo tolse a' Conventuali: perchè in questo caso ne avrebbe dovuto assegnare loro un'altro diverso, come quando levò ad essi l'antico lor nome di Ministro, ordinò, che si chiamassero Maestri. N'è vero, che nelle dette sue Bolle parlasi di questo trasporto; perchè in quella, *Ite & vos*, il sigillo non si nomina neppur per ombra. E nella Bolla *Omnipotens*, dispone semplicemente, che i Provinciali Conventuali appellinsi, *Magistri Provinciales Fratrum Conventualium cum suis sigillis*. Dove dobbiam ponderare due cose: la prima che parla de' soli Provinciali, *Magistri Provinciales*; la seconda che neppure a questi impone la mutazione de' sigilli; ma solamente, che ne loro antichi sigilli, *in suis sigillis*, mutino il nome di Ministro in Maestro. Onde se mai alcuni Scrittori Osservanti dicessero diversamente; possono francamente rigettarsi, perchè tutti appoggiansi a queste Bolle, che della mutazione de' sigilli affatto non parlino. Ma dato, e non concesso questo trasporto de' sigilli da' Conventuali negli Osservanti; non per questo i Conventuali avrebbero perduta la successione; perchè i Generali precedenti a Lion X. non usarono i sigilli di San Francesco, e pur nondimeno furono veri successori di San Francesco; ma nè meno gli Osservanti l'avrebbon acquistata; per ragionchè gli stessi sigilli sarebbono giunti nelle lor mani, non già perchè ad essi ceduti dagli Generali precedenti in virtù della Regola; ma solamente per una nuova disposizione di Lion X., e sarebbon giunti di più senza l'eredità delle Province, e della potestà data da Onorio III. a San Francesco, e rimasta certamente ne' Conventuali, dove propriamente, e non mai nell'identità de' sigilli la vera successione di San Francesco consiste.

Per ultimo se vogliono chiamare Cristofano Numa primo lor Generale, Ministro Generale quarantesimo quarto, facciam come lor piace; ma il punto sta se abbiano rag-
gio-

gione di farlo. Ed io dico costantemente che no; perchè, come quadragesimo quarto, se fu il primo? Nè mi rispondino, che fu il primo degli Osservanti, e'l quadragesimo quarto di tutto l'Ordine, dovendosi considerare, che l'Ordine di San Francesco per questo lor primo Generale restò del tutto scisso, e diviso in due corpi, con due Capi ugualmente indipendenti, e Sovrani; e che Lion X. in questo medesimo primo Generale fondò una nuova Cattedra diversa da quella, la quale fondò San Francesco: perchè nè questo primo Generale Osservante, nè i suoi successori farebbono stati mai al Mondo in virtù della Regola approvata da Innocenzo III. e da Onorio III., ma solamente vi comparvero per le Bolle di Lion X., le quali destrutte, tosto sparirebbon i lor Generali, nè ve ne resterebbe memoria. Non possono dunque unire i lor Generali con que' de' primi tre Secoli dell' Ordine, e mettergli nello stesso Catalogo; non permettendosi in una Diocesi smembrata per la fondazione d'una nuova Cattedra Vescovile, numerare nella serie della seconda i Vescovi della prima. Ne fa al caso, che il lor Generale ritenga lo stesso nome de' Generali vetusti; niente giovando l'identità d'un nome non vero, e ch' esprime qualche non è: quando altronde è chiaro, come accade nel caso nostro, che la cosa è diversa: siccome niente pregiudica la diversità del nome, dove altronde è certo, che la cosa è la stessa. Perciò siccome in quelle Chiese nelle quali i Prelati nominaronsi ora Vescovi, ed ora Arcivescovi, gli uni, e gli altri tessono uno stesso Catalogo per l'identità della giurisdizione, della plebe, e della Cattedra: E così pure lo stesso Catalogo formano ne' Francescani i loro Superiori locali, quantunque nominati or Ministri, ed or Guardiani: e lo stesso sarebbe negli Osservanti, se il nome loro di Ministro Generale si mutasse in Rettore, come talora da' Sommi Pontefici nominato fu San Francesco, o in altro simile; per ragionche il nome sostanziale o Priore, o Maestro è quello di Generale, il quale o si appelli Ministro, o Rettore, non varia: si la sovranità del governo; così pure ne' Convertuali i loro

G g g

loro Maestri e Ministri per l'identità della podestà, e delle Provincie spettano ad uno stesso Catalogo: ma i Generali antichi dell'Ordine per niun modo possono far numero co' Generali Osservanti, mentre questi an sì il lor nome, ma non il significato del lor nome, nè sono eredi della loro podestà, nè delle loro Provincie: ma governano Provincie diverse, e con autorità più recente, e diversa in essi non derivata da San Francesco, ma dalle Bolle di Lion X. E qui finisco di ragionare. E se gli argomenti fin qui addotti giudicaranni da' Savj ben fondati, e di peso; quest' appunto è quel ch'io bramo, nè chiedo di più. Ma semmai si riputassero men degni, e mancanti, sospenda il benigno Lettore il giudizio, nè creda, che l' difetto sia della causa, ma bensì mio, che forse non avrò saputo degnamente difenderla.

F I N I S.

Nel nominar Beati molti de' nostri Religiosi, secondo i nostri Annali, mi protesto aderire a' Decreti di Urbano VIII.

S E R I E

DELLE COSE NOTABIL

- B. Agnello** primo Vescovo dell'Ordine. 195.
- B. Agostino** di Assisi compagno di S. Francesco sepolto in S. Lorenzo di Napoli de' PP. Conventuali. 347.
- Albigensi** Eretici. 177.
- Alessandro d'Ales** primo Maestro dell'Ordine Franciscano, vivente il S. Patriarca. 161.
- Approvata la sua Somma da settanta scelti Teologi, e proposta dal Papa a tutte le Accademie di Europa. 183.
- Promosse al grado di Baccelliere e alla Laurea di Maestro molti frati con lume speciale del Cielo. 161.
- Alessandro IV.** obbligò i frati Minori promossi a dignità fuori dell'Ordine di lasciare alla Religione ciò che tenevano in tempo di loro promozione. 10.
- Alessandro V.** sua testimonianza sulla posteriorità degli Osservanti. 8.
- Alessandro d'Alessandria** Ministro Generale dell'Ordine approvò le Rendite di suo tempo. 108.
- Allegime Montacoli** lascia alla Chiesa d'Assisi la metà del suo aver, desunta nel primo secolo francescano. 99.
- Alvaro Pelagio** censurato da Sant'Antonino. 122.
- Sue opinioni stravaganti. 132.
- Amadei** Riformati, quando nati. 369.
- B. Andrea Conti** Min. Conventuale. 29.
- Angiola Clareno.** 236.
- Angiolo Serpetri.** 364.
- Antiche rendite de' Minori,** quali e com'erano. 97.
- S. Antonio di Padova,** Conventuale. 37.
- Con ragione nominato tale da Laerzio Cherubino. 45.
- Monumenti** che lo dimostrano Conventuale. 310.
- Atti del medesimo Santo** esposti, accaduti ne' Conventi de' PP. Conventuali. 171.
- Suo Elogio da Gregorio IX. 183.
- Quant'anni predicò. 186. e 188.
- Sue parole contro del P. Elia a Gregorio IX. 208.
- Anzianità Conventuale,** chiara e notoria. 41.
- E dalla precedenza continuata fino a Lion X. 308.
- E dall'aver sempre posseduto il Sacro Convento di Assisi. 321.
- E dalla successione de' Guardiani. Cur

S E R I E

- Custodi, e Custodi de' Custodi* 332. e 338.
E de' Ministri Provinciali. 339. e 344.
Anco de' Ministri Generali. 348.
Si dimostra colla ragione, e co' fatti. 51.
E dall' Anzianità dell' Approvazione Apostolica. 60.
E dal medesimo Nome. 81.
Dimostrata anco per le Rendite. 93.
E per i Privilegj medesimi. 94.
Confessata dagli Istessi PP. Offervanti. 96.
Per il fiorire de' studj, e delle buone lettere. 176.
E dall' Opere grandi de' Francescani. 177.
E dalle due Fazioni: una della Comunità, e l'altra de' Zelanti che poi fu estinta. 203.
E dalla Professione meno austera. 250.
E dalla vita più mite. 254.
E dalla Possessione degli antichi Conventi. 272.
E delle antiche Provincie. 284.
Dall' antico ripartimento delle Provincie, che loro passeggono. 289. e 290.
E dal possedimento dell' Inquisizione del Sant' Offizio. 295.
Ascoli: Casa de' Conventuali ebbe due Sommi Pontefici. 200.
Aureolo si oppone al Generalato di Michele da Cesena, e da questo
è promosso alla Reggenza dello studio di Parigi. 183.
Suo detto sulla Povertà. 119. e 155.
Autore delle Fondamenta de' tre Ordini, confutata. 59.
Autore delle Lettere a Filalste, convinto, che S. Rosa non fu mai degli Offervanti. 11.
Confutato e convinto ancora per S. Margherita da Cortona. 12.
E per il preteso Primato. 22.
Una distinzione ridevole del medesimo esposta e convinta per falsa. 39.
Un' altro suo sofismo esposto e convinto. 44.
Si risponde all' obiezione circa l'ordine di Pio V. 46.
Sua specolazione convinta per falsissima. 48.
La sua decantata separazione da' PP. Conventuali, si espone. 50.
Una sua distinzione, falsissima dimostrata. 55.
Insussistente la di lui ritrovata origine de' PP. Convent. 64.
E si convince a evidenza. 66.
Anco su' l' nome di Conventuale. 71.
Convinto anco nel dire che il nome di Conventuale sia nato dal Privilegio di possedere. 80.
E che non debbanfi appellare Frati Minori. 89.
E nel

DELLE COSE NOTABILI:

*E nel dire che Conventuale
suoi Francescano privilegia-
to.* 95.
E che i Privilegi de' Conventuali non trappassino il Pontificato di Martino V. 96.
E che le Rendite de' primi due Secoli erano corrotte. 101.
Sue altre riflessioni, confutate. 116. e 137.
E nel negare il Breve di Clemente IV. 148.
Sue opposizioni fatte contro le successioni rehtarie, convinte ad evidenza per false. 153.
Quanto allucinato nelle successioni rehtarie de' primi due Secoli Francescani. 158.
Non è lo stesso, Lettore, e Maestro com'ei pensa. 169.
Quanto lontano di provar cosa di vero sulle due Fazioni primiere, di Zelanti, e della Comunità. 205.
Quanto falso in chiamar i Conventuali, Rilasciati. 227.
Convinto: nella loro Professione più rigida di quella de' Conventuali. 254.
Un suo sofismo, svanito, e rivoltato contro se stesso. 256. e 268.
Una sua parità scoperta falsa. 270.
Convinto per un'altro capo. 258.
Confutato da tutt' i Teologi. 259.
Svanito, graziosamente un'al-

tro suo sofismo. 260.
Falsociocche dice, che gli Osservanti non abbiano mutata la Disciplina dell' antico Istituto. 264.
Convinto coll' enumerazione dell' antiche Provincie. 278.
Vana la sua pretenzione nel ricorrere alle Pitture antiche dell' Ordine. 289.
Come pure nel possedimento dell' antiche Provincie. 293.
Quanto infuso nella sua Lettera sesta, si dimostra ad evidenza. 294.
Quanto in abbaglio nell' asserire d'aver avuta ancor essa la Sagra Inquisizione, perchè fuvi con ispecialità il Santo da Capistrano. 299.
Falso nel dire che'l nome di Conventuale non sia nato sotto Innocenzo IV. 323.
S'istruisce il medesimo: perchè i Conventuali sien primogeniti; ancorche non vestano come San Francesco. 324.
Si ammonisce circa i Santi de' primi due secoli nostri. 326.
Viene stretto con evidenza a non ardir di pretendere i Santi e Beati antichi Francescani. 327.
E' istruito come fusse la divisione degli Osservanti da PP Conventuali. 330.
Quanto ingannato nel finger lor Provinciali più in là di Lion

Non X. 340.
Confutato, e convinto nel formar la serie de' Generali. 381.
Quanto fallato nel dire che qualche Generale antico stato fusse Osservante della Famiglia. 388.
Se gli mostra quant'esser vano il titolo del suo Generale. 409.
E se gli mostra che non mai può pretendere il suo Generale di esser successore del S. Patriarca. 408.
B Accelliere grado scolastico è ne' Conventuali presenti, fa tanto in essi ne' primi due Secoli Francescani. 160.
Bacellier di Convento: suo officio. 170.
Benedetto XIII. con sua Bolla ratifica quella di Alessandra IV. data a Frati Minori, dichiarando, che que' Frati erano Conventuali. 10.
Dichiara che'l B. Andrea Conti fu Conventuale. 15.
Fa riconoscere da Periti la Bolla di Clemente IV. 148.
S. Bernardino da Siena, da Commissario generale de' PP. Osservanti aprì il primo Studio in essi, in Perugia; ed ei stesso cominciò ad insegnargli casi di Coscienza. 197.
Quando vestito dell'abito Francescano. 33.
Stimato da gravi Autori per

Fondatore degli Osservanti. 121.
Bertoldo da Ratisbona: suo fervore nel predicare. 186.
S. Bonaventura chiamato da Gregorio XIII. de' Osservantia: come s'intenda. 28.
Sua Cappella Cardinalizia ne' Conventuali, come suoi Religiosi. 314.
Non rigettò i Legati perpetui. 372.
Fa Minor Conventuale, non mai degli Osservanti. 121.
Suo detto su' primo fervore di tutti gli Ordini, secolari, e regolari. 44.
Sue laudi, date da' Sommi Pontefici. 143.
Chieda a Clemente IV. che fosse moderato il rigore della povertà, per promuovere i Studj. 144.
Quando fu laureato Maestro, come gli altri graduati Conventuali. 161.
Quanto difese il Magistero nell'Ordina. 162.
Suoi Elogj. 183.
Suoi sentimenti sulla larghezza dell'Ordine. 220.
Difende colla penna tale larghezza contro i Calunniatori. 221.
Muta la forma del Cappuccio. 234.
Suoi Statuti dislessi per i Frati della Comunità. 277.
 Di-

DELLE COSE NOTABILI.

- Divide la Religione in Provin-*
cie. 485.
- Breve di Clemente IV. chiesto*
e ottenuto da S. Bonaventura,
col quale si concede all' Ordine
Franciscano e Domenicano
mitigato il rigore della Pover-
tà. 148.
- Brogliano: Convento e Chiesa de-*
gli Osservanti, Capo e Madre
de' medesimi. 66. e 272.
- Bulgari: convertiti da' PP. Con-*
ventuali. 190.
- C***Ammisce di lana, quando in-*
trodotte nell' Ordine. 231.
- Capitoli generalissimi.* 377.
- Cappuccini veri figliuoli di San*
Francesco. 44.
- Come laudati da Urbano VIII.* 26.
- Quando usciti da PP. Osservan-*
ti. 25.
- Usciti da essi, come questi usciti*
da' Conventuali. 51.
- Dinominati su'l principio Ro-*
miti di S. Francesco. 52.
- Da qual Papa approvati.* 62.
- Perche rifiutano i Legati pii. e*
le successioni rehtarle. 156.
- Parità tra gli Osservanti, e*
Cappuccini: quegli usciti da'
PP. Conventuali, e questi dagli
Osservanti. 330.
- Lor Fondatore.* 342.
- Cardinal de Lugo tiene che gli*
Osservanti, e Riformati sieno
due Religioni distinte. 63.
- E che ne' PP. Conventuali per-*
severa l' antico nome. 82.
- Così anco il Signor Cardinal Pe-*
tra. 121.
- E che le Religioni filiali debbo-*
no aver nome particolare. 84.
- Aureolo: suo detto sulla pover-*
tà. 119. e 155.
- De Lugo: sua massima circa le*
rendite de' Conventuali. 121.
- Carlo II. Re di Napoli quanto af-*
segno a' PP. Conventuali di
San Lorenzo. 99.
- Cosa scrisse al Papa in laude de'*
medesimi. 191.
- Borromeo Santo Cardinale Pra-*
tettore de' Padri Conventual-
li. 137.
- Cavallo: suo uso permesso su'l*
principio a' Superiori dell' Or-
dine. 231.
- E. Cesario da Spira. capo de' Ze-*
lanti, come morto. 209.
- Cesario: Convento de' PP. Con-*
ventuali fondato da S. Anto-
nio. 46.
- Chiesa Santa: suo stato quando*
nacque S. Francesco. 177.
- Cirillo Anacoreta: sua profezia*
sull' Ordine Franciscano. 253.
- Concili di Costanza e di Basilea*
chiamano gli Osservanti, Fra-
ti di nuova setta. 9.
- Clareni, quando nati, e a chi sot-*
-toposti. 57.
- Claustrali, lo stesso, che Conven-*
tuali. 72.
- Clemente IV. mitiga la povertà a'*
noi,

- noi, e d' Dom emicani. 138.
 Tal Breve non trovasi nel Registro Vaticano, e perche.
 147.139.
 Fatto esaminare da Benedetto XIII. e dichiarato vero. 149.
 Ne fu il primo privilegio d' ereditare. 151.
 Colettani Riformati, quando nati. 57.
 Confezio: suo detto su' Conventuali e Osservanti. 81.
 Conventuale: nome equivoco, dichiarato e distinto. 18.
 Conventi antichi, niuno posseduto da' PP. Osservanti, se non qualcuno dato da' Conventuali. 273.
 Conventuali primi degli Osservanti per testimonianza de' Sommi Pontefici, Concilj, e Congregazione de' Riti. 8.
 Particolarmente, de' Concilj di Costanza, e di Basilea. 9.
 Sono l' Ordine vetusto di San Francesco per testimonianza di Lion X. 27.
 Primogeniti tra Francescani. 36.
 Francescani de' due primi Secoli essere stati Conventuali, lo attestano Sommi Pontefici, e gravissimi Autori. 37.
 Non professano presentemente l'alta povertà di S. Francesco, eppure istituiti da San Francesco. 44.
 Anzi perciò sono primogeniti
 suoi figliuoli. 45.
 Fondati immediatamente dal S. Patriarca e confirmati da Onorio III. 49.
 Il celebre Dottor Navarro dice: piuttosto esser Conventuale, che dell' Osservanza. 49.
 Preferiti a' PP. Osservanti, sempre e in tutte le cose. 303.
 Venerano nelle lor Chiese i Santi e Beati Francescani. 306.
 Perche furon Conventuali. 306.
 Possiedono i diloro santi corpi. 313.347.
 In quanta stima tenevano sempre il Sacro Convento di Assisi. 321.
 Veri Frati Minori. 323.
 Non osta che non vadano scalzi, come S. Francesco. 324.
 Tutt' i Santi e Beati de' due primi secoli son loro, ancorche praticata avessero vita più rigida di loro. 326.
 Il ditor Generale, sul principio era perpetuo. 332.
 Tutt' i Provinciali, avanti Lion X. Conventuali. 345.
 E dopo Lion X. i Provinciali attuali son successori di quegli antichi. 346.
 Possiedono tutt' i Corpi de' PP. Generali antichi. 352.
 Unicamente loro anco eletto Ministri e Custodi. 370.
 Custodi di Castelli secondo la Regola, solo ne' Conventuali. 393. e 397.
 Non-

DELLE COSE NOTABILI

Nommai un' ammeso Frati
Laici per Guardiani secondo un
antico Decreto dell' Ordine ;
non così i PP. Osservanti. 335.
Sempre ne' Capitoli generali eb-
bero la voce attiva e passiva;
non così gli Osservanti. 377.
Tra essi v'isiede la successione
dal P.S. Francesco; e si mostra
con una parità della Sacra
Scrittura. 386.
Oppositori che lateravano la di-
lor vita, quanto temerarij. 396.
Difesi dalle ingiuste calunnie.
 397.
Lor Generale e legittimo suc-
cessore di San Francesco.
 400. e 405.
Non mai confermato da quello
de' PP. Osservanti, anco a'
tempi di Lion X. 404.
Que' licenziati dalle Spagne:
sentimento del Navarro. 46.
Cagione di tal' uscita ignota. 47.
U'ituiti dal P.S. Francesco. E
si confuta ad evidenza il Co-
lettano Rodricua. 60.
Com'anco un' altro che vanta si
aver ritrovata l'origine di
questi. 65.
Dal medesimo nome si manife-
stano più antichi. 71.
Conventuali, e Minori Con-
ventuali nelle Costituzioni di
S. Bon. come s'intenda. 73.
Tal nome, quando aggiunto al-
l'Ordine. 74.

Denominati Frati della Co-
munità, a differenza de' Ze-
lanti. 78.
Conventuali e Osservanti tro-
vanfi tra tutte le Congrega-
zioni Regolari. 81.
E questo mostra che i France-
scani Conventuali sieno pri-
mogeniti tra Minori. 82.
Quando da' Sommi Ponte fci di-
nominati Conventuali. 83.
Nominati tali anco da S. Edna-
ventura ne' suoi Statuti. ivi.
Conventuali, lo stesso che Fra-
ti Minori. 84.
E perche oggi in Italia non si
chiamano Frati Minori. ivi.
Dinominati Frati Minori in
molte parti del Mondo. 85.
Essi sono gli antichi Frati Mi-
nori. 89.
E ciò si dimostra anco per le stes-
se Rendite. 93.
Come distinguonfi da PP. Osser-
vanti. 95.
Sono primi delle di loro Disce-
se. 96.
Lor privilegj trapassano il Pon-
tificato di Martino V. 97.
Le loro Rendite de' primi due
Secoli non erano corrotte-
te. 101.
Esaminate e approbate, pre-
sente S. Bonav. nel Concilio di
Lione. 103.
E nel Concilio di Vienna. 104.
E nel Concilio di Costanza e de'
 H h h
 Mor-

- Martino V.* 105.
E co' suoi Statuti dal Dottor Serafico. 106.
Loro persecutori castigati da Dio. 110.
Accusati da alcuni Zelanti al Concilio di Costanza; e qual fusse stato il decreto, riferito da S. Antonino. 236.
Com'anco al Concilio di Vienna. 226.
Lor formola di professione pria del Concilio Trentino. 140.
I Gradi scolastici di Baccelliere, di Maestro, e di Regente de' primi due secoli, perseverati in essi sempre, gli manifestano più antichi degli Osservanti. 160.
Chi fusse il lor primo Maestro. 161.
Nel primo secolo Francescano introdotti, con miracoli, i gradi scolastici, principalmente quel di Maestro. 163.
Quanto zelanti in mantenere i gradi scolastici nell'Ordine, per mantenere le scienze nell'Ordine. 166.
Fin a quando possedettero il gran Convento di Parigi. 172.
Elogj che gli diè il Mondo e la S. Chiesa. 181.
Fine, e idea de' loro studj. 182.
Lor Uomini celebri nel primo e secondo secolo Francescano. 183.
Lor fervore per la salute dell'Anime. 185.
Lor zelo contro gli Eretici. 188.
Destinati Inquisitori contro l'eretica pravità. 191.
Quanti loro Inquisitori uccisi dagli Eretici. 191.
Ammessi in Marocco e con qual profitto e decoro. 189.
Tra essi si annoverano Re, e Principi. 192.
Quanto laudati da' Sommi Pontefici. 193.
Promossi a sublimi dignità della Chiesa. 195.
Decaduti alquanto dal buon concetto del Mondo, e della Chiesa, perche? 202.
Loro larghezze nel principio, quali. 212. e 221.
Difesi da S. Bonaventura. 220.
Lor figliuolanzze de' Conventi introdotte ne' primi tempi. 223.
Difesi dal B. Ugone, nel primo secolo Francescano. 191.
Difesi dalle calunnie de' falsi Zelanti. 229.
Accusati per rilasciati, ingiustamente, e si mostrano fantasliche le calunnie degli Accusatori. 226.
Lor Generali dal Concilio Viennese sino al Concilio di Costanza, Uomini grandi di somma probità. 227.
Commendati, per volontà di Dio, dagli stessi diavoli. 236.
Come paragonati dal Santo Patriar-

DELLE COSE NOTABILI.

- triarca.* 252.
Prima de' PP. Osservanti, anco, per la vita più mite. 254.
Non an mutato essenzialmente colle loro dispenze la Regola di S. Francesco. 256.
Difesi da tutt' i Teologi. 259.
Posseggono le vetuste Provincie dell' Ordine. 274.
Lor Provincie ripartite, giusta il ripartimento antico de' primi tempi dell' Ordine. 289.
Istituiti Inquisitori del S. Offizio in Roma e altrove fin da Innocenzo IV. 295.
Controversia sull' Anzianità, differente da quella delle dispenze. 304.
P. Corrado da Offida, e P. Giacomo da Todi, cosa dissero a San Celestino Papa. 302.
B. Corrado d' Ascoli, come riceve il Magistero 162.
Suo profitto nell' Egitto. 189.
Cortona: Convento eretto dal P. Elia posseduto da Conventuali. 19.
Cortonesi consegnano la nuova Chiesa di Santa Margherita al P. Maestro Merigo Provinciale Conventuale di Toscana. 20.
Corsica abjura gli errori de' Manichei e di Paolo Samosateno per opera de' Conventuali. 189.
Costituzioni Alessandrine prescrivevano che le elemosine de' Con-
ventuali amministrare fussero da' Sindici Apostolici. 142. 98.
Crescenzo da Jesi Generale dell' Ordine, commendato. 236.
Cosa scrive S. Antonino, del medesimo. 237.
Cristofaro Numa primo Generale degli Osservanti. 381.
396.
Custodie antiche. 273.
D *Ispeise de' PP. Conventuali li provano la loro anzianità.* 94.
Vedi Rendite.
Quelle introdotte dal P. Elia, quali abbracciate dalla Comunità dell' Ordine. 210. e 251.
Divisione Francescana decantata da' PP. Osservanti, immaginaria e di para loro invenzione. 328.
Come fu quella de' Cappuccini dagli Osservanti, così quella degli Osservanti da' PP. Conventuali. 330.
E *Li de Cortona: suo fervore, e suo rilasciamento.* 206.
Accusato da S. Antonio di Padova presso Gregorio IX. 208.
*Sua severità nel governo della Religione, e suoi seguaci Ze-
lanti temerari.* 290.
Larghezze introdotte dal medesimo, e quali ritenute dalla Comunità. 210.
Gli è conceduto nel Capitolo generale l' uso del Cavallo. 218.

H h h 2

Co-

S E R I E

- Egidio Ministro Generale.* 393.
Elogj de' Sommi Pontefici all' Ordine Francescano. 194.
Emanuele Rodriquez, ad evidenza convinto, nel dire che i Conventuali non furono istituiti da S. Francesco. 59.
Rigettato da' medesimi Osservanti, e in quali cose. 60.
Enumerazione di tutt' i Conventi e Santi e Beati Francescani de' primi due secoli. 312.
Falso è un corrompimento del vero. 1.
Fazioni primiere nell' Ordine. 203.
Due Fazioni del P. Elia. 205.
Quella de' Zelanti.: loro storte opinioni. 334.
Federico I. sua empietà. 177.
Federico III. Imper. chiama gli Osservanti, recenti. 34.
B. Filippo Aquerio Conventuale: suo fervore nel predicare in Napoli. 186.
Filippo Ministro Generale. 363.
S. Francesco Patriarca de' Minori: quando nacque come trovavasi la Santa Chiesa; E sue opere grandi. 177.
Nel suo nascere, intese l' Inferno una grande spaventosa commozione. 178.
Sua Visione su' l' profitto del suo Ordine. 187.
Avenuta sua Profezia col sudore de' suoi figli Conventuali. 191.
Pria di morire, fa testamento. 213.
Sua altissima povertà. 213.
Quanto povero nell' Abito, e come comparso, dopo morto. 216.
Sua Profezia circa la povertà. 217.
Sua effigie in S. Gio: Laterano col cappuccio aguzzo da chi lavorata. 235.
A chi paragona i suoi figliuoli. 252.
Sue Profezie circa la sua Religione. 253.
Volle il Generale di sua fondata Religione, fusse perpetuo. 332.
Istitui un sol grege con un solo general Pastore. 269.
Quando d'finse la sua Religione in Provincie, e come. 285.
Ove morto, e seppellito. 330.
Francescani sono propriamente i Conventuali. 65.
Come anticamente vestivano. 283.
Possedevano rendite fin dal primo secolo della loro Fondazione. 99.
Quanto proficui al Mondo. 187.
Difesi da' Sommi Pontefici, e lodati. 194.
Frati Minori antichi, sono i Conventuali. 16. 92. 99.
Si dimostra con evidenza. 49.
E con evidenti ragioni. 63. 85.
E così debbono appellarsi: Non così i PP. Osservanti. 89.
Sono figliuoli particolari della S. Sede Romana. 132.
Ciochè acquistavano ne' primi due se-

DELLE COSE NOTABILI:

- Lor somma Povertà : quale secoli era della Chiesa Rom.ivi.*
fra. 156.
- Se possano succedere alle redità ab intestato* 156.
- Loro Opere grandi ne' primi due Secoli.* 177.
- Elogj del Mondo, e de' Sommi Pontefici a' medemi.* 194.181.
- Loro Uomini grandi de' primi Secoli.* 183.
- Lor' Opere grandi:* 185.
- Rè, e Principi entraro tra loro.* 192.
- Non funno due Religioni matrici, ma una.* 254.
- Confessori in tutte le Regie ne' primi Secoli Francescani.* 193.
- S'imatì dalla S.Chiesa.* 193.
- Non mai ann' ammesso fratelli Laici per Guardiani, secondo un Decreto del primo secolo Franceseano, non così i PP.Osservanti, che l'ammettono.* 335.
- Vari nella disciplina, e nel vestire, ma uniformi nell'unità del corp o'rico, e della Religione.* 326.
- G** *Abriello da Verona Offerente, primo lor Cardinale, creato da Sisto IV. Conventuale.* 16.
- Gaetan Cardinale: cōfutato.* 396.
- Generale di tutto l'Ordine, titolo ottenuto dagli Osservanti, non lo fa successore di San Francesco.* 409.
- Generalì: que' de' Conventuali non furono eletti da PP.Osservanti.* 377.
- Niuno degli antichi fu della Famiglia.* 388.
- Generalì del terzo secolo, laureati.* 393.
- Quello de' Conventuali è vero successore di S.Francesco.* 400.
- Generalì de' due primi secoli Francescani furon Conventuali.* 347.371.
- Eletti ne' Conventi de' PP.Conventuali.* 355.
- Tutti morti e seppelliti nelle lor Chiese.* 352.366.
- Promossi a gradi scolastici.* 360.
- Tutti approvarono la vita più mite de' Conventuali.* 362.
- Promossi, chi alle Mitre e chi alle Porpore.* 365.
- Dal principio sino a Lion X. nessuno Spagnuolo.* 374.
- Que' de' PP. Osservanti non sono successori degli antichi.* 375.
- P. Gentile da Spoleti, cosa disse a Clemente Sesto.* 102.
- Come nominato egli e suoi seguaci, da S. Antonino.* 110.
- Gerardo Odone Ministro Generale dell'Ordine tentò d'introdurre la dispensa della povertà, e tutto il Capitolo generale se gli oppone.* 210.
- Giovanni da Guadalupe fondatore della Riformella del Santo vangelo.* 75.

Giq.

Giovanni Gonsalvo Ministro Generale non proibì le Rendite. 108

P. Giovanni Olivi e suoi seguaci Zelanti, come denominati da Sant' Antonino. 110.

Giovanni XXII. levò i Sindici di Martino IV. 116.

Giovanni da Muro Ministro Generale permise le Rendite. 125.

Giovanni da Parma descrive la povertà di S. Francesco. 215.

Giovanni Cardinal di S. Pietro in Vincula. 389.

Giovanni Perrino, nello scrivere de' Conventuali, quantoridevole. 394.

Girolamo d' Ascoli come accettò il Magistero. 162.

Giulio II. favellando de' nostri Conventi vetusti, gli nomina tutti Conventuali. 277.

Gonzaga Osservante, poi Vescovo de' Mantua: suo giudizio sull' Anzianità. 37.

Stabilisce due Epoche: una dell' Ordine primitivo, e l'altra degli Osservanti, come Congregazione recente. 35.

Grado di Baccelliere, di Maestro, e di Regente, ch' è tra Conventuali, introdotto nell' Ordine nel primo secolo Francescano. 161.

Mantenuti con miracoli. 163.

Come conferivansi tali gradi su'l principio. 121.

Greci: lor costume nelle sepolture.

re.

Gaidone da Bolsena, Beato, suo graziosissimo fatto. 109.

I *Inquisitori, si eligano dalla Religione, e duravan due anni.* 397.

S. S. da Capistrano e della Marca non entrano nella serie degli Inquisitori Francescani. 300.

Dopo Paolo III. si eliggono dalla Congreg. del S. Ufficio. 121.

Aerzio Cherubino difeso. 25.

L *Legati ritrovati ne' Conventi de' Conventuali preside gli Osservanti, tutti rinunciatì con somma scrupolo.* 126.

Leggi debbono spiegarsi non in sensi figurati, ma piani e letterali. 13.

Lendino in Sicilia: Convento fondato ivi da S. Antonio, sempre posseduto da' Conventuali. 46.

Lettore del Sacro Palazzo, posseduto da' Francescani era titolo di carica, non di Persona. 174.

Lion X. chiama gli Osservanti, novella Congregazione di Riformati. 9.

Contende loro la precedenza, e con qual contrasto. 27.

Lituanì idolatri convertiti da' PP. Conventuali. 190.

M *Aestro: grado scolastico ch' è ne' PP. Conventuali, fu anco ne' privi due secoli Fran-*

DELLE COSE NOTABILI

- Francescani. 160.
 Magistero, come introdotta nell' Ordine Francescano. 163.
 Loro prerogative. 165.
 Non è lo stesso Lettore, e Maestro. 169.
 Maestro del Sacro Palazzo disferente dal Lettor di esso. 173.
 Maestri vetusti dell' Ordine non possono numerarsi tra Lettori de' PP. Osserv. ivi.
 Come non repagni all'unità Francescana lo dimostra San Bonaventura. 220.
 Marco da Lisbona confessa la priorità de' Conventuali. 96.
 Margherita da Cortona, Santa, ricevuta, e vestita Terziaria, e diretta da' Convent. 12. 19.
 Martino V. denomina gli Osservanti, recenti, e posteriori a Conventuali. 9.
 Marocco pe' l' sangue sparso de' Francescani vi si fondò il Vescovado. 189.
 Matteo da Girgenti primo Vescovo degli Osservanti. 15.
 Matteo Veggio cosa dice di San Bernardino. 33.
 Medi, e loro Imperadore convertiti da Francescani. 189.
 Michele da Cesena: Sua prudentissima risposta. 183.
 Moriggia de' PP. Gesuati, difeso. 43.
Narbonensi Statuti distesi da S. Bonaventura par-
- lano de' Conventuali. 83.
 Navarro: suo savio detto. 46.
 Nestoriani convertiti da Padri Conventuali. 190.
 Niccolò da Firenze compagno del Capistrano: sue degne parole. 40.
 Niccolò IV. concede a' Conventuali le limosine della Roccia. 19.
 E lo conferma Niccolò V. ivi.
 Decreta con Bolla di non alterarsi la ripartizione delle Provincie fatta da San Bonaventura. 286.
 Niccolò V. convince gli Osservanti chiamandogli nati a suo tempo. 9.
 Nome di Conventuale non è nato dal privilegio di possedere. 180.
 Di Osservante agli Osservanti, da chi imposto. 89.
 Nomi propri di Conventuale, e di Osservante, mostrano il Conventuale esser più antico del P. Osservante. 71.
 Nota nello stromento della Donazione del Convento di Cortona, convinta per falsa. 20.
 Noto in Sicilia: Convento ivi de' Conventuali fondato da S. Antonio. 46.
 Novità degli Osservanti. 88.
O Pere grandi de' Francescani de' primi due secoli mostrano l'anzianità de' PP. Conventuali. 177.
 Or-

DELLE COSE NOTABILI.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Ordine di San Francesco, qual</i> 27.
 <i>fia.</i></p> <p><i>Quello istituito da S. Francesco</i>
 <i>non è spento; nè sono gli Of-</i>
 <i>servanti nati con Fr. Paolo</i>
 <i>Trinci.</i> 55.</p> <p><i>Offervanti di Fr. Paolo Trinci</i>
 <i>non mai ebbero strana pre-</i>
 <i>tenzione di Anzianità, come</i>
 <i>i recenti.</i> 2.</p> <p><i>Lor novità confessata dallo</i>
 <i>stesso Wadingo.</i> 3.</p> <p><i>Dichiarati posteriori a Conven-</i>
 <i>tuali del Conc. di Costanza.</i> 9.</p> <p><i>Chiamati da' Concilj di Costan-</i>
 <i>za e di Basilea Frati di nuo-</i>
 <i>va setta.</i> ivi.</p> <p><i>In Francia quando nati e com-</i>
 <i>parsi.</i> 8.</p> <p><i>In Affissi pagarono due mila sca-</i>
 <i>di Romani per aver il Con-</i>
 <i>vento della Porziuncola.</i> 13.</p> <p><i>Nomuti dal lor Gonzaga: Neo-</i>
 <i>fiti.</i> 19.</p> <p><i>Lor primo Convento in Tosca-</i>
 <i>na: Fiesole.</i> 20.</p> <p><i>Come nel principio lodati da'</i>
 <i>Sommi Pontefici.</i> 22.</p> <p><i>Come sien veri figliuoli di San</i>
 <i>Francesco.</i> 24.</p> <p><i>Lor Fondatore: F. Paolo Trin-</i>
 <i>ci, laico.</i> 31.</p> <p><i>Nel lor principio pochi, quasi</i>
 <i>tutti Conversi.</i> 33.</p> <p><i>Lor origine e fondazione, scrit-</i>
 <i>ta da loro Scrittori.</i> 34.</p> <p><i>Lor primo Vicario generale.</i> 37.</p> | <p><i>Nomuti dal lor Wadingo: No-</i>
 <i>vellum germen.</i> 34.</p> <p><i>Lor Annalisti gli descrivono</i>
 <i>nati, e usciti da Conventuali</i>
 <i>per mezzo d'un Laico Conver-</i>
 <i>so.</i> ivi.</p> <p><i>Non mai istituiti dal S. Pa-</i>
 <i>triarca.</i> 39.</p> <p><i>E lo stesso conferma il celebre</i>
 <i>Wadingo.</i> 48.</p> <p><i>Quale e come fusse la lor se-</i>
 <i>parazione da' Conventuali.</i> 59.</p> <p><i>Due specie di Offervanti.</i> 58.</p> <p><i>Offervanti, e Riformati, tutti</i>
 <i>soggetti al Generale de' Con-</i>
 <i>ventuali, a tempi di Lion Xavi</i></p> <p><i>Tutti questi uniti compsero</i>
 <i>una Congregazione più nume-</i>
 <i>rosa, ma non già più antica.</i> 59.</p> <p><i>Quando nati e da chi istitui-</i>
 <i>ti.</i> 65.</p> <p><i>Lor origine e incremento.</i> 66.</p> <p><i>Lor prima grazia ottenuta dal-</i>
 <i>la S. Sede.</i> 70.</p> <p><i>Lor facoltà di ricever Novizj,</i>
 <i>congregar Capitoli.</i> 71.</p> <p><i>Elessero viver tra Romitorj e</i>
 <i>però su'l principio detti Frati</i>
 <i>Romiti e Zoccolanti, come par-</i>
 <i>la Wadingo.</i> 81.</p> <p><i>I loro medesimi nomi gli dichia-</i>
 <i>ra recenti.</i> 86.</p> <p><i>Tre nomi ottenuti da loro su'l</i>
 <i>principio, e niuno di Frate</i>
 <i>Minore.</i> ivi.</p> <p><i>Loro stato nel 1375. otto Romi-</i>
 <i>torj di Conversi.</i> 87.</p> <p style="text-align: right;"><i>Detti</i></p> |
|---|---|

DELLE COSE

Detti indi sempre, frati della Famiglia. 88.
Da chi ebbero il nome di Osservanti. 89.
Lo stesso lor nome mostra la loro posteridit . ivi.
Non debbonsi appellar semplicemente Frati Minori. ivi.
Ma come sempre appellati. 82.
Quegli di Celestino V. nomati Eremiti, da Bonifacio VIII. costretti a ritornare tra Conventuali. 104.
E come dinominati da Giovanni XXII. ivi.
Non appartengono a' primi due secoli Francescani. 124.
Non mai gli antichi ricever no Legati, ne Rendite, come i Recenti. 125.
Quanti Legati trovarono Fra Paolo Terzi, e S. Bernardino, S. Giacomo della Marca, e S. Gio: da Capistrano, tutti gli rinanziarono da' Conventi prefissi a' Conventuali. 126.
Di quali errori accusati nel quindicesimo secol. 241.
Loro stato nel possedere   presecutamente, come quello de' primieri Conventuali. 167.
Non mai co' gradi antichi di Batocchi, di Maestri, e di Regenti, ma col solo titolo di Lettor Giubilato: titolo ignoto ne' primi secoli. 166.
Nemmai pretender posson l'Alon-

NOTABILI.

se, S. Bonaventura, e Scotto? 174. e 198.
Lor primiera istituzione di Dottori. ivi.
Primo loro studio fa di Teologia morale, istituito da San Bernardino. 175.
Primieri Osservanti quanto diversi a' studj. 176.
Non furon loro le opere grandi de' primi due secoli. 177.
N  que' Vescovi, Cardinali, e Sommi Pontefici. 196.
Lor primo Capitolo generale. ivi.
Quando metti nel lor cominciamento. 197.
Perci  non possono arrogarsi la gloria de' letterati Francescani de' primi due secoli dell'Ordine. 198.
Chi fu il primo lor Vescovo, e primo lor Cardinale. 200.
Non appartengono ad essi Pontefici Francescani. ivi.
Scrive il lor Wadingo, ch' essi furon cagione che l'Ordine decadesse dal primiero decoro. 201.
Perche appellati Zoccolanti. 249.
E Frati della Famiglia. 250.
Uscirono da PP. Conventuali. 255.
Molto aggiunsero alla disciplina vetusta dell'Ordine. 263.
Lor abito diverso da quello primiero ch' era di color colonnino. 281.
Non possiedono le Provincie antiche, ne' Conventi. 274.

Quando introdotti nell'Oriente e nell'Aquilone. 276.

Il lor Cappuccio diverso da quello antico. 282.

Non vollero ricever un Convento eretto da Cosma de' Medici: e perche. 284.

Più vasti de' Conventuali, ma non primi. 287.

Loro Provincie non ripartite in Custodie, come le ripartì San Bonaventura. 289.

Lor primo Ministro Generale. 381.

Lor Generali, non sono successori di S. Francesco. 386.e 410.

Non ostante ch'abbiano il titolo di Generale di tutta l'Ordine. 809.

E'l sigillo, che lor dicono. 415.

Non mai ebbero la Inquisizione del S. Offizio. 299.

Ammoniti dall'Autore colle parole di S. Gregorio. 309.

Convinti nel pretendere d'errogarfi i Santi e Beati de' due primi secoli Francescani. 310-325.

Quando comparfi in Carrozza ed in Marsaglia. 314.

Pris di Fra Paolo Trinci eran Conventuali que' quattro o cinque che se gli unirono. 329.

Come fu la lor divisione. 330.

Lor Conventi nell'Umbria. 334.

Ammettono Frati Laici per Guardiani, contro un Decreto fatto nel primo secolo Fra-

cescano, offerbato sempre da Conventuali. 335.

Primiero lor Capitolo generale con Elettori creati da Lion X. 336.

Lor Provinciali cominciorono dal tempo di Lion X. come lo confessano i loro Annalisti. 339.

Primo lor Ministro nella Provincia di Bologna. 340.

Prima di Lion X. non ebbero voce in Capitolo, nè attiva, nè passiva. 341. 376.

Primi lor Vicarj Provinciali. 343.

Tutte le Riforme quando nate. 369.

Lor propria Nome. ivi.

Paolo Trinci Laico Converso Fondatore de' PP. Osservanti. 32.

Padova: Convento ove riposa Sant'Antonio, posseduto sempre da Conventuali. 46.

Paolo Trinci, e cinque suoi aderenti eran Conventuali. 51.

Persiani: in gran numero convertiti da' PP. Conventuali. 190.

Pontefici Romani in concedere le Rendite a Conventuali gli chiamano Minori. 84.

Porticiola d'Assisi quando passata da' PP. Conventuali agli Osservanti. 3.

Pontefici Francescani furon Conventuali, non mai Osservanti. 200.

DELLE COSE NOTABILI

- Povertà altissima di S. Francesco, non osservata per Privilegio de' PP. Conventuali; gli manifesta perciò primogeniti.* 44.
- Quanto grande, a tempo di San Francesco.* 213.
- Perche poi dispensata.* 217.
- Precedenza de' Conventuali a gli Osservanti.* 27.
- Prerogative de' PP. Maestri Conventuali.* 165.
- Primato preteso da retenti Osservanti, non mai pensato dagli antichi, come ingiustissimo.* 2.
- Vedi Anzianità.*
- Privilegj suppongono sempre esistenti i Privilegiati, onde anco per i privilegj i Conventuali sono antichi.* 94.
- Variano la disciplina, ma non la Religione.* 95.
- Privilegio di Clemente IV. conceduto all'Ordine di poter possedere, negato dagli Osservanti, e dichiarato vero, e genuino da Benedetto XIII.* 148.
- Quello di possedere: ne' Conventuali presenti è differente da quello ch' avevano pria del Concilio di Trento.* 154.
- Provincie antiche dell' Ordine.* 274.
- Ripartite da San Bonaventura.* 285.
- R**aimondo Gaufridi Min. Generale deposto da Bonifazio VIII., perche, e come denominato e descritto. 238.
- Religione madre: Suoi privilegi.* 21.
- Religioni non possono istituirsi senza l'approvazione Apostolica.* 62.
- Filiali aver debbono particolar nome, e distinzione delle Madrici.* 84.
- Non variansi, variandosi la disciplina co' privilegj.* 95.
- Rendite de' Conventuali, quali e come prima del Concilio di Trento, e come dopo.* 21. e 97.
- Del primo, e secondo Secolo francescano, simili a quelle, che tennero i Conventuali fino al Concilio Trentino, e le quali furon detestate da' primitivi Zelanti, dimostrano i Conventuali più antichi di quegli.* 93.
- Pria del Concilio di Trento erano di due specie.* 98.
- Della Chiesa d' Assisi fin dal primo secolo francescano.* 99.
- E di tutto l'Ordine, non erano corrottele.* 101.
- Esaminate e approvate nel Concilio di Lione.* 103.
- E nel Concilio di Costanza.* 105.
- Approvate anto da' Ministri Generali de' primi due secoli francescani.* 108.
- Ed anco da tutti i Santi di Dio di quel tempo.* 109.
- Fat-

Ratto graziosissimo su tal proposito. ivi.

Quelle de' primi due secoli non repugnavano alla Regola.

III., e. 121.

Erano in dominio della S. Sede Romana. 113.

Compe convengono colle Dichiarazioni della Regola fatte da Gregorio IX. Innocenzo IV. e Niccolò III. 116.

Ben distinte da Pietro Marcelino. 122.

Permesse da San Bonaventura, ma sol da lui vietata l'esuzione di esse per i Frati da asercitarsi. 124. e 152.

È da Giovanni da Muro Ministro Generale. 125.

Non concedute da Sisto IV. ma sol confermate. 133.

Da quali Sommi Pontefici concedute. 134.

Ratificate da Martino IV. e Niccolò IV. 137.

Concedute all'Ordine, morto appena il S. Patriarca. 153.

Non son contrarie alla Bolla di Clemente V. ivi.

Quanto ingiustamente negate dall'Autor delle lettere a Filalete. ivi.

Come si possiedono dopo il Concilio di Trento, e come prima. 174.

*Approvate dal Concilio Vien-
nese.* 184.

Come e quando son contrarie alla Povertà. ivi.

De' primi due secoli, non erano corrotte, ma privilegj pontificj. 101.

Non fanno che recenti Religioni non sieno le medesime coll' antiche. 259.

Non furon concedute a' Frati Minori per volontà, ma per necessità. 261.

*Nè pregiudica dire, che i Santi e Beati de' due primieri secoli Francescani non le gode-
fero.* 325.

Risposta ammirabile del P. Generale Michele da Cesena contro de' Vendicatori. 183.

Rivoltato: primo Convento preso dal S. Patriarca. 273.

S. Rosa da Viterbo Terziaria Conventuale, non mai degli Osservanti, che non erano allora nel Mondo. 11.

Si convince su ciò l'Autor delle lettere a Filalete. 161.

S *Antangiolo: Provincia ripartita da S. Bonaventura, e posseduta da' Conventuali.* 240.

Primiero Convento de' PP. Osservanti: Lucera. 314.

Santi e Beati de' due primieri secoli posseduti da' Conventuali. 319. 347.

Faron Conventuali ancorche non avessero praticata la vita più mite. 326.

San-

DELLE COSE NOTABILI.

Santi e Beati Francescani de' primi due secoli debban dirsi Conventuali. 37.
Scalzi del S. Vangelo e del Capuccio, quando nati. 57.
Scoto: suoi Elogj. 183.
Silvestro Marulo Abbate: cosa scrive degli Osservanti. 32.
Sindici Apostolici. 228.
Sisto IV. non introdusse le successioni ereditarie nell'Ordine, ma confermolle come già concesse da suoi Predecessori. 133.
Soldano d'Egitto battezzato da Francescani. 189.
Sospitello: Confutato, e convinto. 38.
Stato de' Conventuali, ed Osservanti nel 1375. 87.
De' Conventuali approvato nel Concilio di Lione, presente San Bonaventura, e nel Concilio di Vienna. 104.
Della S. Chiesa quando nacque S. Francesco. 177.
De' Conventuali, ed Osservanti in altri tempi. 262.
Stravagante Exivi come concordie colle Rendite de' Conventuali de' primi due secoli. 119.
Studj generali avuti sempre da Conventuali. 169.
Primo studio degli Osservanti fu di casi di coscienza. 175.
Abborriti da primieri PP. Osservanti. ivi.
Successioni ereditarie tenute nell'

Ordine fino al Concilio Trentino. 131.
Concesse all'Ordine da Clemente IV. 138.
Superiori: Quattro specie di Superiori istituiti il Santo Patriarca. 3432.
T *Artari, Principi, e popoli nel quattordicesimo secolo convertiti per opera de' Conventuali.* 190.
V *Alacchi convertiti per opera de' medesimi.* 189.
Valdesi Eretici. 127.
Verità è prima della falsità. 1.
Verità del Breve di Clemente IV. nascosta e negata da certi mali critici, apertamente dimostrata. 138.
Visione maravigliosa d'Innocenzo Terzo. 177.
Unione di tutti gli Osservanti e Riformati. 58.
Composero una Congregazione più numerosa, ma non più antica. 52.
Uscita degli Osservanti da' PP. Conventuali, come fusse. 10.
Z *Elanti della Marca accusatori de' Conventuali, com'finirono malamente.* 141. e 226.
Zelanti Narbonensi: loro errori. ivi.
Come castigati da Niccolò IV. 373.
Si oppongono nell'introdursi la Laurea di Maestro nell'Ordin-

S E R I E

dine.	164.	237.
Loro ricorso nel Concilio di Co-		Lor proposizioni Ereticali. 238.
stanza accio non s'introducesse		Portavano altra forma di abito
tra loro il Magistero. 166.		dalla Comunità. 281.
Divisi in due fazioni. 205.		Zelo de' Padri Conventuali per
Il di loro capo come morì. 209.		mantenere i gradi Scolasti-
e 226.		ci. 167.
Denominati persecutori dell'Or-		Del P.S. Francesco. 179.
dine. ivi.		E de' Conventuali contro l'ere-
Lor vita, costumi, e fine. 233.		tica pravità, e per mantenere
Calunnie de' medesimi contro		la Inquisizione del Sant' Offi-
l'Ordine. 238.		zio. 189.
Dispersi per le Provincie. ivi.		Indiscreto de' Frati denominati
Come denominati da Cronisti.		Zelanti. 239.

I L F I N E.

